

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 506

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

12/03/2023 - 01:59

Indice

1. DDL S. 506 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 506.	5
1.2.2. Relazione 506-A	51
1.2.3. Testo approvato 506 (Bozza provvisoria)	76
1.2.4. Testo 1	87
1.2.5. Testo 1 (ANNESSO)	164
1.3. Trattazione in Commissione	168
1.3.1. Sedute	169
1.3.2. Resoconti sommari	170
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	171
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 29 (pom.) del 02/02/2023	172
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) dell'08/02/2023	175
1.3.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (pom.) dell'08/02/2023	176
1.3.2.1.4. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 30 (ant.) del 14/02/2023	177
1.3.2.1.5. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 31 (pom.) del 14/02/2023	179
1.3.2.1.6. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 33 (pom.) del 15/02/2023	183
1.3.2.1.7. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 35 (ant.) del 21/02/2023	185
1.3.2.1.8. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 36 (pom.) del 21/02/2023	247
1.3.2.1.9. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 37 (pom.) del 22/02/2023	251
1.3.2.1.10. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 38 (pom.) del 22/02/2023	252
1.3.2.1.11. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 40 (pom.) del 23/02/2023	260

1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 43 (pom.) del 01/03/2023	265
1.4. Trattazione in consultiva	269
1.4.1. Sedute	270
1.4.2. Resoconti sommari	272
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	273
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 8 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/02/2023	274
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (ant.) del 01/03/2023	276
1.4.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	280
1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 22 (ant.) dell'08/02/2023	281
1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 25 (pom.) del 20/02/2023	286
1.4.2.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 26 (ant.) del 21/02/2023	290
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	294
1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 38 (pom.) del 21/02/2023	295
1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 39 (pom.) del 22/02/2023	302
1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 41 (pom.) del 28/02/2023	310
1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 43 (ant.) del 01/03/2023	314
1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 48 (ant.) dell'08/03/2023	320
1.4.2.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	326
1.4.2.4.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 21 (ant.) del 15/02/2023	327
1.4.2.4.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 22 (pom.) del 16/02/2023	330
1.4.2.4.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 24 (ant.) del 22/02/2023	333
1.4.2.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	336
1.4.2.5.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 15 (pom.) del 14/02/2023	337
1.4.2.6. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	345
1.4.2.6.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 20 (pom.) del 14/02/2023	346
1.4.2.7. Comitato per la legislazione	353
1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 8 (pom.) del 07/03/2023	354
1.5. Trattazione in Assemblea	357
1.5.1. Sedute	358
1.5.2. Resoconti stenografici	359
1.5.2.1. Seduta n. 47 dell'08/03/2023	360

1. DDL S. 506 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 506
XIX Legislatura

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

Iter

8 marzo 2023: approvato (modificato rispetto al testo del proponente)

Successione delle letture parlamentari

S.506

approvato

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giorgia Meloni](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Marina Elvira Calderone](#) ,
Ministro della salute [Orazio Schillaci](#) (Governo [Meloni-I](#))

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Include analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Presentazione

Presentato in data **27 gennaio 2023**; annunciato nella seduta n. 34 del 31 gennaio 2023.

Classificazione TESEO

ANZIANI

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.2-5), GOVERNO (Artt.2-5), COMITATI INTERMINISTERIALI (Art.2), COMPETENZA (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.3-6), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.6), PARERI PARLAMENTARI (Art.6), REGIONI A STATUTO SPECIALE (Art.7), PROVINCE AUTONOME (Art.7), FONDI DI BILANCIO (Art.8)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Francesco Zaffini](#) ([Fdi](#)) (dato conto della nomina il 2 febbraio 2023)

Relatore di maggioranza Sen. [Francesco Zaffini](#) ([Fdi](#)) nominato nella seduta pom. n. 43 del 1 marzo 2023 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 2 marzo 2023; annuncio nella seduta n. 45 del 2 marzo 2023.

Assegnazione

Assegnato alla [10; Commissione permanente \(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale\)](#) in sede referente il 30 gennaio 2023. Annuncio nella seduta n. 34 del 31 gennaio 2023.

Pareri delle commissioni 1; (Aff. costituzionali), 4; (Unione europea), 5; (Bilancio), 6; (Finanze), 7;
(Cultura, istruzione), 8; (Ambiente, lavori pubblici), 9; (Industria e agricoltura)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 506

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 506

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI)
dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (CALDERONE)
e dal **Ministro della salute** (SCHILLACI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2023

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge delega in materia di politiche a favore della popolazione anziana è volto alla promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, mediante interventi idonei a soddisfare i loro bisogni sociali, sanitari e sociosanitari, con particolare riguardo a quelli connessi alla condizione di non autosufficienza. È emersa l'urgenza di una misura straordinaria per adeguare il sistema di *welfare* italiano ai nuovi bisogni sociali e, soprattutto, per mettere le famiglie in condizione di affrontare con maggiore serenità il carico assistenziale e gli inevitabili costi che comporta una persona anziana o anziana non autosufficiente. La legge delega nasce, dunque, dalla necessità di definire nuovi criteri e interventi assistenziali per la terza età, per migliorare la qualità del sistema di assistenza alle persone anziane e anziane non autosufficienti e contribuire agli oneri gravanti sulle loro famiglie con emolumenti da rafforzare e riformare anche alla luce dell'evoluzione dei bisogni assistenziali, in un quadro di integrazione sociale, di autonomia e di vita indipendente.

Il presente disegno di legge contiene principi e criteri di delega con i quali intende dare attuazione all'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativo alla Missione 5, Componente 2, Riforma 2, inerente alle politiche in favore delle persone anziane non autosufficienti, nonché a quello relativo alla Missione 6, relativi alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture quali gli Ospedali di comunità, che miglioreranno l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana.

Il disegno di legge in oggetto, da approvare entro il primo trimestre 2023 (ai fini dell'adozione dei decreti legislativi entro il 31 gennaio 2024) opera, inoltre, nel solco dell'attuazione delle norme della legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 159-171, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Il disegno di legge e i successivi decreti legislativi costituiscono, quindi, la cornice necessaria a dare sistematicità ad una materia in cui sussistono fonti normative eterogenee e distinti centri di azione amministrativa che operano con regole proprie e senza coordinamento.

Il presente disegno di legge sarà sottoposto all'esame della Conferenza unificata ai fini dell'acquisizione del relativo parere.

Il provvedimento si compone di 3 capi e 9 articoli.

L'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti nell'ambito del disegno di legge.

La definizione di persona anziana viene demandata ai decreti legislativi delegati che saranno adottati entro il 31 gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge.

L'articolo 2, rubricato « Oggetto, principi e criteri direttivi generali e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana », al comma 1 prevede prioritariamente la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento, sotto il profilo

formale e sostanziale, della legislazione vigente in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana. Stabilisce altresì una possibilità di progressivo potenziamento delle azioni previste, comunque nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.

Il comma 2 individua, invece, i principi e criteri direttivi generali per l'esercizio del potere di delega da parte del Governo.

I primi tre criteri, indicati con le lettere *a)*, *b)* e *c)*, contengono linee generali di indirizzo dell'attività legislativa delegata afferenti alla promozione del valore umano e sociale della persona, alla promozione e valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà nelle attività culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie, al fine di contrastare la solitudine e deprivazione relazionale delle persone anziane.

Il criterio di cui alla lettera *d)* concerne il diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio nei limiti della programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale.

Il criterio di cui alla lettera *e)* concerne la promozione della valutazione multidimensionale della persona anziana presso i punti unici di accesso (PUA). Costituisce un aspetto centrale del disegno di legge infatti la presa in carico unitaria della stessa ai fini dell'accertamento dei suoi bisogni sotto il profilo sanitario e socio-assistenziale. Si tratta di una previsione che già trova la propria fonte nell'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il criterio di cui alla lettera *f)* prevede il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*.

Il criterio di cui alla lettera *g)*, afferisce alla promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione anziana, mediante azioni adeguate a garantire un invecchiamento sano.

Il criterio di cui alla lettera *h)* concerne il riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità e si ricollega direttamente alla previsione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *p)*, n. 1). Quest'ultima previsione è chiaramente finalizzata ad evitare che il disabile, in virtù del raggiungimento dell'età anziana, possa perdere progressi trattamenti e *setting* assistenziali di cui fruiva, dei quali, invece, dovrà continuare a godere.

Il criterio di cui alla lettera *i)* riguarda la promozione del miglioramento delle opportune condizioni materiali e di benessere psico-sociale alle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e a tutti coloro che sono impegnati nella loro cura, mediante un'allocazione più razionale ed efficace delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il criterio di cui alla lettera *l)* concerne il rafforzamento dell'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti.

Il comma 3 prevede, invece, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), che ha il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza, e con specifiche competenze in materia di adozione: *a)* del « Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana »; *b)* del « Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana ». Il CIPA, inoltre, promuove l'armonizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, con i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), nonché l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi resi.

Il CIPA è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed è composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, per lo sport e i giovani, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze o loro delegati. La disposizione prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CIPA

nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche allo svolgimento di altre funzioni ordinarie. Tale attività verrà svolta anche in raccordo con la Cabina regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, evitando quindi sovrapposizioni di interventi e prestazioni essenziali.

L'articolo 3 si inserisce nel capo II inerente alle deleghe al governo in materia di politiche per l'invecchiamento attivo, la promozione dell'autonomia, la prevenzione delle fragilità, l'assistenza e la cura delle persone anziane anche non autosufficienti.

L'articolo prevede ulteriori principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'adottare, entro il 31 gennaio 2024, i decreti legislativi finalizzati a:

a) interventi per l'invecchiamento attivo e la prevenzione dell'autonomia delle persone anziane.

In particolare, il Governo è chiamato a promuovere la salute e la cultura della prevenzione con apposite campagne informative, promuovere programmi e percorsi integrati volti a contrastare l'isolamento, la marginalizzazione la deprivazione relazionale delle persone anziane, promuovere interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane. E' prevista, altresì, la promozione di azioni finalizzate a facilitare l'autonomia di vita degli anziani nei contesti urbani ed extraurbani, non solo con la rimozione di ostacoli che ne impediscono l'esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro, ma anche con la previsione di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior co-housing*) e di coabitazione intergenerazionale, specie con i giovani in condizioni svantaggiate (*co-housing* intergenerazionale), nonché di interventi finalizzati alla loro alfabetizzazione informatica. È inoltre prevista la promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo del benessere e il turismo lento, nonché l'individuazione, la promozione e l'attuazione di percorsi per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante l'attività sportiva, al fine di preservare l'indipendenza funzionale in età avanzata e mantenere una buona qualità di vita;

b) interventi per la solidarietà e la coesione tra generazioni, attraverso il sostegno delle esperienze di solidarietà e di promozione culturale intergenerazionali, nonché attraverso la promozione dell'incontro e della relazione fra generazioni lontane, valorizzando, per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, le esperienze significative di volontariato, maturate in ambito extrascolastico sia presso le strutture residenziali o semiresidenziali sia a domicilio, all'interno del *curriculum* dello studente anche ai fini del riconoscimento dei crediti scolastici e, per gli studenti universitari, le attività svolte in convenzione tra le università e le strutture residenziali o semiresidenziali o a domicilio, anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi universitari;

c) interventi per la prevenzione della fragilità: sotto tale profilo il Governo è chiamato ad interventi in favore della persona di età superiore a ottanta anni o di persona anziana affetta da patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, che prevedano accessi a una valutazione multidimensionale delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria.

L'articolo 4 prevede, al comma 1, la predisposizione, entro il 31 gennaio 2024, dei decreti di attuazione che i Ministeri competenti, a diverso titolo, sono chiamati ad emanare al fine di riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti.

La disposizione ha lo scopo di razionalizzare l'apparato normativo attualmente vigente ottimizzando gli interventi in vigore.

In particolare, il comma 2 prevede che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo:

a) adotti una definizione di « popolazione anziana non autosufficiente » che tenga conto di una serie di parametri quali l'età anagrafica, le condizioni di fragilità, nonché l'eventuale condizione di disabilità pregressa, individuati alla luce delle indicazioni dell'*International Classification of Functioning Disability and Health* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità e degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto

dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

b) adotti una definizione del « Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente » (SNAA) che preveda interventi dedicati alla assistenza della popolazione anziana non autosufficiente mediante programmazione integrata, valutazione e monitoraggio degli stessi da parte di tutte le istituzioni individuate nel medesimo comma, rispettando gli indirizzi generali elaborati dal CIPA;

c) adotti un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio.

Di rilievo sotto il profilo ordinamentale sono anche le azioni di coordinamento e di promozione individuate nelle lettere d), e) ed f), attinenti ad un omogeneo sviluppo su tutto il territorio nazionale degli ambiti territoriali sociali (ATS) e all'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS. La natura di tali disposizioni rientra nell'ambito dell'azione di razionalizzazione del sistema unitamente alle lettere g) e h) che prevedono l'introduzione di misure di semplificazione dell'accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e messa a disposizione dei PUA. La progressiva realizzazione di tali azioni è già oggetto del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022 - 2024. La lettera h), nello specifico, tratta della semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione delle persone anziane non autosufficienti, favorendo su tutto il territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti in capo ad un unico soggetto, la riduzione delle duplicazioni e il contenimento dei costi e degli oneri amministrativi. Tale valutazione è propedeutica all'accesso alle prestazioni e ai benefici previsti dalla normativa nazionale e dovrà essere realizzata presso i medesimi PUA, già individuati dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quali sedi ove operare la valutazione multidimensionale propedeutica alla predisposizione di un piano di interventi personalizzato, costruito dall'*équipe* multidisciplinare per rispondere ai bisogni del singolo e individuare le prestazioni che possano rappresentare un'adeguata risposta alle sue esigenze. Nel comma 2, lettera p), numero 2), si ricorda che le persone con disabilità pregresse divenute anziane potranno accedere anche, su loro richiesta, ai servizi specificatamente previsti per l'età anziana, ma evitando che si faccia, come per gli altri anziani, una valutazione per l'accertamento della condizione di non autosufficienza e una nuova valutazione multidimensionale, visto che queste sono già state effettuate a favore del richiedente, in quanto persona con disabilità. Si evitano così duplicazioni di oneri amministrativi ed economici.

Viene prevista alla lettera i) l'adozione di criteri e indicatori specifici per il monitoraggio delle diverse tipologie di prestazioni assistenziali riferite alle persone anziane non autosufficienti, ricomprese nei LEPS.

Alla lettera l) inoltre, con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, è prevista l'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS e del SSN, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, per garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale, orientato a favorire l'unitarietà delle risposte alla domanda di assistenza e cura e la razionalizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sociosanitarie.

In relazione ai servizi semiresidenziali (lettera m)), si prevede la promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili individuali nonché attività di socialità e di arricchimento della vita, mentre relativamente ai servizi residenziali (lettera n)), sono previste misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità dell'assistenza, realizzata anche attraverso la previsione della rimodulazione della dotazione di personale in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, cercando di creare strutture dotate di ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuità relazionale delle persone anziane residenti.

Si prevede, altresì, la revisione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e

centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza unificata, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione (lettera o)). Infine, per favorire e sostenere le migliori condizioni di vita delle persone con pregresse condizioni di disabilità che entrano nell'età anziana, si prevede il riconoscimento del diritto ad accedere a servizi e attività specifici per la loro condizione di disabilità, con espresso divieto di dimissione o di esclusione dai predetti servizi senza soluzione di continuità, nonché la possibilità di accedere, su richiesta, agli interventi e alle prestazioni specificamente previsti per le persone anziane e delle persone anziane non autosufficienti, senza necessità di richiedere l'attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se già esistente, della valutazione multidimensionale, attraverso la redazione del PAI che integra il progetto individuale previsto dalla legge n. 227 del 2021 (lettera p)).

L'articolo 5 contiene la delega al Governo, da esercitare entro il 31 gennaio 2024, in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

La disposizione prevede, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti:

- l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona di valore comunque non inferiore alle indennità e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La previsione risponde all'esigenza di procedere ad un progressivo riequilibrio tra erogazioni monetarie e prestazioni di servizi rivolte agli anziani non autosufficienti.

In via sperimentale, la misura è destinata ai soli anziani non autosufficienti che risultino già percettori dell'indennità d'accompagnamento, i quali hanno la facoltà di optare in maniera espressa per la nuova prestazione, che ingloba l'erogazione monetaria e i servizi alla persona. È di fondamentale importanza chiarire che la disciplina dell'indennità di accompagnamento rimane invariata, sicché i presupposti sanitari per l'accesso alla stessa non mutano;

- la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali per sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente e promuovere l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socio-assistenziali.

Il miglioramento dell'assistenza e delle cure prestate agli anziani non autosufficienti è perseguito anche attraverso la previsione di percorsi formativi per lo svolgimento delle attività professionali prestate a domicilio o nei centri semiresidenziali integrati e residenziali e l'individuazione dei fabbisogni regionali di assistenti sociali e pedagogisti.

Infine, per sostenere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita individuali dei *caregiver* familiari, la norma prevede:

- 1) la ricognizione e ridefinizione della normativa di settore;
- 2) la promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata;
- 3) forme di partecipazione delle rappresentanze dei *caregiver* familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.

L'articolo 6 delinea il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 7 introduce una clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 8 prevede le misure finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi stabiliti dalla legge

delega, stabilendo che agli stessi si provveda mediante le risorse derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure nell'ambito:

- 1) del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;
- 2) del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato ad opera dell'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;
- 3) del Fondo di cui all'articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.

Si prevede altresì che alla realizzazione degli obiettivi della legge concorrono, in via programmatica, le risorse disponibili nel PNRR per il sostegno alle persone vulnerabili e per la prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti di cui alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, per la realizzazione delle Case della comunità e la presa in carico della persona, per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità) di cui alla Missione 6, componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse del PNRR e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, e le risorse previste nell'ambito del Programma nazionale « Inclusion e lotta alla povertà » della programmazione 2021-2027, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della programmazione 2021-2027 dalla normativa europea di settore.

All'erogazione delle prestazioni sanitarie si provvede mediante le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria.

L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore della legge delega.

Relazione tecnica

Il presente schema di disegno di legge delega in materia di politiche in favore della popolazione anziana è volto alla promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, mediante interventi idonei a soddisfare i loro bisogni sociali, sanitari e sociosanitari, con particolare riguardo a quelli connessi alla condizione di non autosufficienza.

Si tratta di un provvedimento orientato a dare diretta attuazione all'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativo alla Missione 5, Componente 2, Riforma 2, che impegna il Governo a presentare un disegno di legge delega per la riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, da portare all'approvazione definitiva entro il primo trimestre 2023 (ai fini dell'adozione dei decreti legislativi entro il 31 gennaio 2024).

Il disegno di legge in oggetto opera, inoltre, nel solco dell'attuazione delle norme della legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 159-171 della legge n. 234/2021), con le quali si è iniziato il percorso di riforma previsto dal PNRR e avviato a livello territoriale il processo di integrazione dei servizi sociali e sociosanitari riservati alle persone non autosufficienti e del Regolamento adottato con decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, recante la definizione dei modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale (in attuazione della Missione 6, Componente 1, Riforma 1 del PNRR).

Il disegno di legge e i successivi decreti attuativi costituiscono, quindi, la cornice necessaria a dare sistematicità ad una materia in cui sussistono fonti normative eterogenee e distinti centri di azione amministrativa che operano con regole proprie e senza coordinamento.

L'obiettivo del processo di riforma, del presente disegno di legge e dei successivi decreti attuativi è, quindi, essenzialmente costituito dalla realizzazione di un sistema che, senza toccare le rispettive competenze del sistema sanitario e di quello sociale, operi un raccordo e coordinamento fra gli stessi al fine della progressiva implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (d'ora in avanti LEPS) per gli anziani non autosufficienti e al fine della progressiva attuazione delle politiche di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità per gli anziani che non versano in condizioni di non autosufficienza.

A tal fine, sotto il profilo ordinamentale, rilevano le disposizioni che prevedono l'istituzione del CIPA (Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana) e dello SNAA (Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente), organismi con il compito di coordinare le attività degli attori del settore sociale e sanitario.

La complessità della materia è data dalla circostanza che la stessa interseca programmazioni e piani nazionali, regionali o territoriali, di carattere socio assistenziale, socio sanitario e sanitario, già in



essere o *in fieri*, il cui contenuto va a sostanziare le azioni programmatiche previste nel presente disegno di legge.

Inoltre, la presente delega è finalizzata anche alla semplificazione e razionalizzazione della disciplina in materia di assistenza socio-sanitaria agli anziani.

CAPO I

L'**articolo 1** del disegno di legge definisce i concetti e gli istituti rilevanti ai fini del successivo articolato normativo e pertanto non ha impatto sotto il profilo finanziario.

Le definizioni riguardano istituti già disciplinati dalla legge di cui sono, infatti, richiamate le specifiche disposizioni.

La definizione di persona anziana è demandata ai decreti legislativi delegati che saranno adottati entro il 31 gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge.

L'**articolo 2**, concernente "oggetto, principi e criteri direttivi generali e istituzione del Comitato interministeriale per la popolazione anziana", prevede, al comma 1, prioritariamente la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, della legislazione vigente in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana. Stabilisce altresì la possibilità di un progressivo potenziamento delle azioni previste dalla presente legge, comunque nell'ambito delle risorse disponibili. Tutte le disposizioni che compongono il disegno di legge in oggetto sottostanno, pertanto, al vincolo posto dal presente comma 1.

Il comma 2 individua, invece, i principi e criteri direttivi generali per l'esercizio del potere di delega da parte del Governo.

I primi tre criteri, indicati con le lettere a), b) e c), contengono linee generali di indirizzo dell'attività legislativa delegata afferenti al valore umano e sociale della persona e il contrasto alla solitudine, e come tali sono neutrali sotto il profilo finanziario.

Il criterio di cui alla lettera d), concernente il diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio è riconosciuto nei limiti della programmazione integrata socioassistenziale e sociosanitaria statale e regionale che, come noto, si articola sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Il criterio, di cui alla lettera e), concernente la valutazione multidimensionale della persona anziana presso i PUA, costituisce un aspetto centrale del disegno di legge, costituito dalla presa in carico unitaria della stessa ai fini dell'accertamento dei suoi bisogni sotto il profilo sanitario e socioassistenziale. Si tratta di una previsione che già trova la propria fonte nell'articolo 1, comma 163 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che a tal fine prevede un apposito ulteriore stanziamento



per l'anno 2022 e per quelli a venire, per far fronte agli oneri derivanti dalla necessaria implementazione del personale socioassistenziale connessa all'attuazione di tale metodologia. Peraltro, nel nuovo Piano Nazionale per la non autosufficienza è espressamente prevista la valutazione multidimensionale presso i PUA e, a tal fine, sono destinate risorse pari a 20 milioni per il 2022 e 50 milioni a decorrere dal 2023 per le assunzioni di figure professionali sociali.

Il criterio di cui alla lettera f) prevede il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*.

Il criterio di cui alla lettera g) prevede la promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione anziana, mediante azioni adeguate a garantire un invecchiamento sano.

Il criterio di cui alla lettera h) concerne il riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità e si ricollega direttamente alla previsione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera p), n. 1).

Il criterio di cui alla lettera i) del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere psico – sociale alle famiglie degli anziani e a tutti coloro che sono impegnati nella loro cura. A tal fine l'articolo 5, comma 2, lettera c) stabilisce:

- 1) la ricognizione e ridefinizione della normativa di settore;
- 2) la promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata;
- 3) forme di partecipazione delle rappresentanze dei *caregiver* familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.

Si tratta di un criterio che introduce una linea tendenziale di indirizzo, nell'ambito delle risorse disponibili. Peraltro, la previsione è già in parte esistente nel nostro ordinamento, perché l'articolo 1, comma 162, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 prevede il supporto alle famiglie delle persone anziane non autosufficienti mediante la messa a disposizione di strumenti per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari, nonché l'assistenza legale, gestionale ed amministrativa per l'espletamento di adempimenti. Per la copertura finanziaria di tali previsioni, si rinvia alla già richiamata disposizione dell'articolo 5, lettera c).

Il criterio di cui alla lettera l) prevede il rafforzamento dell'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti. Trattandosi di interventi da realizzarsi nell'ambito dei vigenti programmi di potenziamento delle infrastrutture e delle reti informatiche, vi si provvederà nell'ambito delle risorse allo scopo già programmate e dunque senza nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 2, comma 3, prevede, invece, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA) che ha il



compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza, e con specifiche competenze in materia di adozione del “Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana” e del “Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana”. E’ altresì deputato a promuovere l’armonizzazione dei LEPS con i LEA nonché l’integrazione dei sistemi informativi dei soggetti competenti alla valutazione e all’erogazione dei servizi e l’adozione di un sistema di monitoraggio nazionale.

Il CIPA è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, per lo sport e i giovani, per gli affari regionali e le autonomie, dell’economia e delle finanze o loro delegati. La disposizione prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CIPA nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche allo svolgimento di altre funzioni ordinarie. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

L’**articolo 3**, comma 1, individua l’oggetto della delega al Governo finalizzata all’adozione di uno o più decreti legislativi volti a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l’autonomia, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità.

Con riferimento agli interventi di cui al comma 2 lettera a), la cui attuazione sarà garantita nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, nello specifico al punto n. 1), si rappresenta che la promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita effettuata attraverso apposite campagne informative troverà copertura nei fondi del Ministero della famiglia, la natalità e le pari opportunità istituzionalmente competente in materia. La previsione non determina, quindi, un aumento della spesa perché avviene nel limite delle dotazioni finanziarie della PCM.

Le altre previsioni della lettera a) prevedono la promozione di una serie di azioni che saranno articolate secondo le disponibilità finanziarie esistenti.

L’articolo 3, comma 2, lettera b), ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.



L'articolo 3, comma 2, lettera c), n. 1) introduce la possibilità di accesso, per gli anziani di età superiore ad ottanta anni o affetti da patologie croniche, ad una valutazione multidimensionale delle capacità e dei bisogni di natura socio - sanitaria da effettuarsi nell'ambito dei PUA. L'intervento è formulato nell'ambito di una offerta progressiva che tiene conto delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3, comma 2, lettera c), n. 2) contiene disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4**, al comma 1, prevede la predisposizione, entro il 31 gennaio 2024, dei decreti di attuazione che i Ministeri competenti, a diverso titolo, sono chiamati ad emanare al fine di riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti. La disposizione ha lo scopo di razionalizzare l'apparato normativo attualmente vigente armonizzando gli interventi in vigore.

Il presente comma ha altresì l'obiettivo di un progressivo potenziamento delle azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.

Il comma 2 prevede che nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attenga, con riferimento alla lettera a), a definire la condizione di persona anziana non autosufficiente.

Particolarmente rilevante ai fini del buon funzionamento del sistema integrato dei servizi che si va a costruire e ad implementare, è il sistema di monitoraggio dei LEPS descritto alla lettera c), da concordare previamente in sede di Conferenza unificata, e il correlato sistema di interventi sostitutivi e conseguenti sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio.

Di rilievo, sotto il profilo ordinamentale, sono anche le azioni di coordinamento e di promozione individuate nelle lettere d), e) ed f), attinenti ad un omogeneo sviluppo su tutto il territorio nazionale degli ATS e la promozione dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS. La natura di tali disposizioni rientra nell'ambito dell'azione di razionalizzazione del sistema unitamente alle seguenti lettere g), h). La progressiva realizzazione di tali azioni è già oggetto del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022 – 2024.

La lettera h), nello specifico, tratta della semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione delle persone anziane non autosufficienti. Tale valutazione, da effettuarsi con il concorso delle istituzioni titolari (tra le quali INPS) e delle professionalità competenti è propedeutica all'accesso alle prestazioni e ai benefici previsti dalla normativa nazionale e dovrà essere realizzata presso i medesimi PUA, già individuati dall'articolo 1, comma 163 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 quali sedi ove operare la valutazione multidimensionale propedeutica alla predisposizione di un piano di interventi personalizzato, costruito dalla équipe multidisciplinare per



rispondere ai bisogni del singolo e individuare le prestazioni che possano rappresentare un'adeguata risposta alle sue esigenze.

In questa ottica innovativa debbono essere parimenti apprezzate le norme destinate all'adozione di criteri e indicatori di monitoraggio delle diverse tipologie di prestazioni comprese nei LEPS.

La disposizione prevede che le predette azioni avvengano mediante una procedura di riordino, ricognizione e semplificazione, nonché efficientamento della legislazione vigente e delle attività, con un progressivo potenziamento delle azioni, comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Nel comma 2 lettera p), n. 2), si ricorda che le persone con disabilità pregresse divenute anziane potranno accedere anche, su loro richiesta, ai servizi specificatamente previsti per l'età anziana, ma evitando che si faccia, come per gli altri anziani, una valutazione per l'accertamento della condizione di non autosufficienza e una nuova valutazione multidimensionale, visto che queste sono già state effettuate a favore del richiedente, in quanto persona con disabilità. Si evitano così duplicazioni di oneri amministrativi ed economici.

L'**articolo 5** prevede, al numero 1) della lettera a), del comma 2 l'introduzione, in via sperimentale e progressiva, di una prestazione universale – quindi non correlata alla prova dei mezzi come già previsto dalla vigente legislazione in materia di indennità di accompagnamento (capacità economica del beneficiario) – destinata alle persone anziane non autosufficienti.

La previsione risponde all'esigenza di procedere ad un progressivo riequilibrio tra erogazioni monetarie e prestazioni di servizi rivolte agli anziani non autosufficienti.

In via sperimentale, la misura è destinata ai soli anziani non autosufficienti che risultino già percettori dell'indennità d'accompagnamento i quali hanno la facoltà di optare in maniera espressa per la nuova prestazione, che sostituisce la mera erogazione monetaria con un pacchetto di prestazioni pecuniarie e di servizi.

È di fondamentale importanza chiarire che la disciplina dell'indennità di accompagnamento rimane invariata, sicché i presupposti sanitari per l'accesso alla stessa non mutano.

La prestazione universale, qualora scelta dal beneficiario dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18, assorbe quest'ultima e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n.234 e non potrà essere di valore inferiore ad esse.

La misura è finanziata nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 8.

Si prevede altresì la facoltà del legislatore delegato di procedere ad una operazione di ricognizione e riordino delle agevolazioni contributive e fiscali esistenti, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, per favorire la regolarizzazione del lavoro di cura e l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socioassistenziali.



Nel 2021 il numero dei lavoratori domestici regolarmente registrati (comprensivi dei colf che non effettuano lavoro di cura e di assistenza agli anziani) ammonta a circa 961.358, di cui badanti 451.371 (47% circa). Di questi ultimi, 410.476 sono donne (91% circa).

Secondo stime Istat il settore presenta una percentuale di irregolarità del 57%, sicché allo stato vi sarebbe un numero di lavoratori domestici irregolari pari a circa 548.000, di cui, applicando la medesima percentuale dei lavoratori regolari, 257.600 circa badanti (47%). Dei badanti non regolari 234.500 sono donne (91%).

La norma prevede, quindi, che attraverso la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali esistenti, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini di durata delle agevolazioni predette, comunque nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti a legislazione vigente, si possa procedere a favorire il lavoro di cura e assistenza regolare e, quindi, la qualità dello stesso.

La successiva lettera b) prevede percorsi formativi per lo svolgimento dell'attività di cura ed assistenza e l'identificazione dei fabbisogni regionali per assistenti sociali e pedagogisti.

La successiva lettera c), del comma 2, prevede interventi a favore dei *caregiver* familiari. Si tratta di previsioni destinate al progressivo miglioramento delle condizioni di vita di tali soggetti, comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Giova ricordare, a tal fine, la definizione dei *caregiver* familiari, figure disciplinate all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che in quanto persone conviventi nel nucleo familiare della persona non autosufficiente sono impegnate nell'assistenza diretta alla persona non autosufficiente nell'ambito del PAI.

L'articolo 5, comma 2, lettera c), prevede, nell'ambito delle risorse disponibili, la ricognizione e ridefinizione della normativa di settore, la certificazione delle competenze professionali e l'individuazione di forme di partecipazione delle rappresentanze dei *caregiver* familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.

L'**articolo 6** si limita a definire il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi mentre l'**articolo 7** dispone una clausola di salvaguardia in favore delle autonomie speciali.

L'**articolo 8** individua le disponibilità finanziarie attualmente esistenti che concorrono alla realizzazione della riforma, prevedendo che all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 si provveda mediante le risorse provenienti dal riordino e la modificazione delle misure nell'ambito dei Fondi che di seguito si riepilogano:

- 1) Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma



386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;

2) Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato ad opera dell'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;

3) Fondo di cui all'articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.

Concorrono, in via programmatica, le risorse disponibili nel PNRR per il sostegno alle persone vulnerabili e per la prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti di cui alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, per la realizzazione delle Case di comunità e la presa in carico della persona, per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità) di cui alla Missione 6, componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse del PNRR e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, e le risorse previste nell'ambito del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà" della programmazione 2021/2027, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della programmazione 2021/2027 dalla normativa europea di settore

E' stabilito, inoltre, che all'erogazione delle prestazioni sanitarie si provveda mediante le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria. Attesa la complessità della materia trattata e non essendo possibile procedere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi di attuazione, la quantificazione degli stessi potrà essere effettuata esclusivamente al momento dell'attuazione degli stessi decreti. Infatti, tali decreti dovranno essere corredati di nuova relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Mianotta



Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo: Schema di disegno di legge recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il disegno di legge delega in materia di politiche a favore della popolazione anziana è volto alla promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, mediante interventi idonei a soddisfare i loro bisogni sociali, sanitari e sociosanitari, con particolare riguardo a quelli connessi alla condizione di non autosufficienza. E' emersa l'urgenza di una misura straordinaria per adeguare il sistema di welfare italiano ai nuovi bisogni sociali e, soprattutto, per mettere le famiglie in condizione di affrontare con maggiore serenità il carico assistenziale e gli inevitabili costi che comporta una persona anziana o anziana non autosufficiente.

La legge delega nasce, dunque, dalla necessità di definire nuovi criteri ed interventi assistenziali per la terza età, per migliorare la qualità del sistema di assistenza alle persone anziane e anziane non autosufficienti e contribuire agli oneri gravanti sulle loro famiglie con emolumenti da rafforzare e riformare anche alla luce dell'evoluzione dei bisogni assistenziali, in un quadro di integrazione sociale, di autonomia e di vita indipendente.

L'intervento, da portare all'approvazione definitiva entro il primo trimestre 2023 (ai fini dell'adozione dei decreti legislativi entro il primo trimestre 2024) opera nel solco dell'attuazione delle norme della legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 159-171 della legge n. 234/2021) è collegato alla manovra di finanza pubblica 2023-2025 e contiene principi e criteri di delega con i quali intende dare attuazione all'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativo alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1 per il sostegno alle persone vulnerabili e per la prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti e alla Missione 6, componente 1, investimenti 1.1,1.2 e 1.3 per la realizzazione delle case di comunità e la presa in carico della persona per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture.

In particolare, il disegno di legge in parola reca disposizioni di delega al Governo per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria alla popolazione anziana, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili.

Il disegno di legge ed i successivi decreti attuativi costituiscono, quindi, la cornice necessaria a dare sistematicità ad una materia in cui sussistono fonti normative eterogenee e distinti centri di azione amministrativa che operano con regole proprie e senza coordinamento.

L'intervento è coerente con il programma di Governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;
- Legge 11 febbraio 1980 n. 18 *“Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”*;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*;
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)*;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”*;
- Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, *“Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”*;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*;
- Legge 30 dicembre 2018 n. 145 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;
- Legge 22 dicembre 2021, n. 227 *Delega al Governo in materia di disabilità*;
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234, *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le disposizioni proposte non incidono direttamente sulla legislazione primaria vigente.

La legge prevede prioritariamente la delega al Governo per la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento della legislazione vigente in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana (art. 2, comma 1).

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare entro il 31 gennaio 2024 uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne l'autonomia, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità.

L'articolo 4 delega il Governo a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il riordino delle risorse disponibili.

L'articolo 5 delega infine il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine nonché il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali, prevedendo l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona. In via sperimentale, la misura è destinata ai soli anziani non autosufficienti che risultino già percettori dell'indennità

d'accompagnamento i quali hanno la facoltà di optare in maniera espressa per la nuova prestazione, che ingloba l'erogazione monetaria e i servizi alla persona.

La disciplina dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 18 del 1980 rimane invariata, sicché i presupposti sanitari per l'accesso alla stessa non mutano.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento appare riconducibile prevalentemente alla materia di esclusiva competenza statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione), nonché alla materia di competenza concorrente di tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e alla residuale competenza regionale in materia di assistenza (articolo 117, quarto comma).

Si segnala che, a fronte dell'intreccio di competenze sopra descritto, il necessario coordinamento con i vari livelli di Governo è assicurato dall'adozione dell'intesa in Conferenza Unificata sullo schema di legge delega ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'acquisizione dell'intesa sempre in Conferenza Unificata sugli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega.

L'articolo contiene inoltre la clausola di salvaguardia concernente l'applicazione delle disposizioni della legge delega e dei decreti legislativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate. L'articolo 2, comma 1, reca la delega al Governo di effettuare la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si segnalano allo stato progetti di legge di analoga portata.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, che riconosce il diritto delle persone anziane e di quelle non autosufficienti a cure e assistenza gratuita o con forme di compartecipazione economica, nonché l'opportunità che venga mantenuto il rapporto con la famiglia. Al riguardo, il Consiglio di Stato ritiene che il mantenimento di un adeguato rapporto con le famiglie per i disabili gravi e gli anziani non autosufficienti realizza non solo un maggior beneficio per l'assistito, ma è idonea a realizzare anche risultati migliori a parità di costo dei programmi di assistenza (Cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 29/02/2016, n. 838; Consiglio di Stato sez. III, 15/07/2015, n. 3541).

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il disegno di legge delega non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Si pone, infatti, in linea con il principio dell'art. 25 della Carta Europea dei diritti fondamentali, secondo cui "L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale", e con la finalità, espressa dalla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione Europea del 3 marzo 2021, di realizzare un'Unione Europea senza barriere e orientata verso l'emancipazione delle persone con disabilità.

Il provvedimento intende dare attuazione all'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativo alla Missione 5, Componente 2, Riforma 2, inerente le politiche in favore delle persone anziane non autosufficienti, nonché a quello relativo alla Missione 6, inerente i progetti di rafforzamento dell'assistenza domiciliare integrata e della telemedicina per i pazienti cronici.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia in materia.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non risultano attualmente indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il nuovo provvedimento non ha introdotto nuove definizioni, in quanto la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEPS), degli ambiti sociali territoriali (ATS), dei punti unici di accesso (PUA), dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei caregiver familiari sono contenute in distinti provvedimenti normativi, opportunamente richiamati nell'articolo 1 del DDL.

Viene demandata ai decreti legislativi delegati:

- la definizione di persona anziana;
- la definizione di popolazione anziana non autosufficiente;
- la definizione del sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA).

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono disposizioni aventi effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo e norme derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

La delega legislativa deve esercitarsi attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi entro il 31 gennaio 2024.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i decreti finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per lo sport e i giovani, per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, del turismo e dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, i decreti legislativi finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze,

Ai sensi dell'art.5, comma 1, i decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze.

L'articolo 6 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5. Sui decreti deve essere acquisita la previa intesa in Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Successivamente sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

I termini di adozione previsti appaiono congrui in relazione al tipo di provvedimento da adottare.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità del MLPS. Nel corso di attuazione della normative ed in fase di implementazione saranno svolti

monitoraggi e controlli per verificare il raggiungimento degli obiettivi che la normativa si è prefissata.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Provvedimento: Schema di **Disegno di legge** recante *“Schema di disegno di legge recante deleghe al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”*.

Amministrazione competente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente disegno di legge contiene principi e criteri di delega mediante i quali intende realizzare quanto specificato dal piano di riforme che accompagna il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il PNRR, infatti, con la Missione 5, Componente 2, Riforma 2, inerente alle politiche in favore delle persone anziane non autosufficienti, e con la Missione 6, inerente i progetti di rafforzamento dell'assistenza domiciliare integrata e della telemedicina per i pazienti cronici, introduce diverse misure per le persone anziane e anziane non autosufficienti, mirate sia al rafforzamento dei servizi sociali territoriali finalizzati alla prevenzione dell'istituzionalizzazione e al mantenimento, per quanto possibile, di una dimensione autonoma (Missione 5), sia al potenziamento dell'assistenza sanitaria, in particolare di quella territoriale (Missione 6).

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'Italia, con 13,8 milioni di ultrasessantacinquenni al primo gennaio 2019, pari al 22,8 per cento della popolazione totale, si colloca ai vertici della classifica delle popolazioni più longeve. Il dato è, indubbiamente, un chiaro e positivo indice di benessere diffuso e di complessiva soddisfacente tutela sociale e sanitaria del cittadino e delle comunità, ma c'è da considerare che inevitabilmente un crescente numero di anziani è affetto da malattie croniche o comunque vive condizioni psicofisiche invalidanti. Ciò determina un progressivo aumento del fenomeno della non autosufficienza, che cresce dopo i 65 anni e si impenna intorno agli 80.

Il CENSIS stima in oltre 2,8 milioni gli anziani non autosufficienti: il 20,7% degli anziani e l'81% del totale dei non autosufficienti. Il rischio di non autosufficienza cresce con l'età e supera il 40% oltre gli ottanta anni.

Si evidenzia un trend di crescita costante negli ultimi anni, proiettato verso un 2050 in cui una persona su tre avrà più di 65 anni. Infatti, la quota degli ultrasessantacinquenni sul totale della popolazione, attualmente pari al 22,4%, nei prossimi 20 anni supererà il 29% e quella degli over ottantacinque sarà oltre il 5%. Circa un anziano su due soffre di almeno una malattia cronica grave o è multicronico, con quote tra gli ultraottantenni rispettivamente di 59% e 64%. A parità di età, la multicronicità e la riduzione della perdita di autonomia si manifestano in maniera sensibilmente più marcata fra gli anziani che appartengono alle famiglie con livelli di reddito più bassi e residenti nel Mezzogiorno. Ne consegue che una quota consistente e crescente di anziani richiede interventi sanitari ed assistenziali continuativi. Situazione problematica, che tende ad aggravarsi nel tempo e

che presenta, inoltre, significative differenze nelle diverse realtà locali. Liguria, Toscana, Marche, Molise registrano più alti indici di invecchiamento rispetto ad altre regioni, in particolare del Meridione. Lazio e Lombardia si distinguono per una percentuale di anziani soli che supera il 30 per cento nella fascia di età considerata, in un quadro di indebolimento delle relazioni parentali che rende difficile il supporto della rete familiare, con conseguenti significativi tassi di ricovero in strutture assistenziali. Al contrario, al Sud mantiene ancora carattere preminente il modello di famiglia tradizionale che, indubbiamente, è in grado di garantire una maggiore tutela per i soggetti deboli.

Il disagio in vecchiaia, inoltre, si caratterizza ovunque al femminile, non solo perché le donne vivono più a lungo, ma perché connotate da malattie cronico-degenerative in aumento, da solitudine e da indici di basso reddito.

In ogni caso si tratta di un carico assistenziale crescente, di una sfida inedita ed impegnativa tanto per le famiglie che per l'intero sistema di welfare.

Il nostro Paese affronta la sfida con preoccupante ritardo. I comuni, che pure hanno sviluppato reti di interventi e servizi territoriali e domiciliari per disabili ed anziani, intercettano con difficoltà una domanda di assistenza in aumento, soprattutto dopo i ripetuti tagli al sociale delle manovre finanziarie degli scorsi anni. Le aziende sanitarie locali (ASL), chiamate ad affrontare una crescente complessità epidemiologica e organizzativa, per più del 60 per cento dei ricoveri accolgono soggetti ultrasessantacinquenni - molti dei quali in situazione di fragilità e disabilità - in strutture generalmente non progettate per rispondere ai loro particolari bisogni di assistenza. Si tratta di strutture con modelli organizzativi intra-ospedalieri spesso inadeguati, fatta eccezione per quei reparti geriatrici espressamente dedicati agli anziani fragili, con percorsi di cura ospedale-territorio poco gestiti, che troppo spesso si riducono all'invio di fax o alla mera consegna al paziente di una scheda di dimissione, e con una residenzialità assistita non sempre programmata e progettata come parte integrante della rete territoriale.

Pur in un processo virtuoso di trasferimento di risorse verso il territorio con l'obiettivo di attivare ed implementare prestazioni ambulatoriali, domiciliari e diurne, e di ridurre i ricoveri, la Sanità fatica a contenere i costi entro i tetti di spesa programmati, anche perché marca un indubbio ritardo quella necessaria evoluzione organizzativa e culturale rappresentata da aggregazioni funzionali territoriali (AFT), unità complesse di cure primarie (UCCP) e farmacie dei servizi, che possono dare corpo ad una reale continuità assistenziale e ad un più adeguato sostegno domiciliare e familiare nelle situazioni più complesse.

In tale quadro l'unica certezza è l'indennità di accompagnamento erogata dall'INPS, della quale sono destinatari circa 1,4 milioni di anziani. Tale indennità, tuttavia, con i suoi 508 euro mensili, fissi per tutti, si rivela sempre più una misura rigida, generica, palesemente inadeguata a fronteggiare bisogni assistenziali complessi e diversificati. Il risultato è che gli anziani non autosufficienti, come del resto le persone con gravi disabilità, pesano sempre più sulle famiglie, sia come carico assistenziale che in termini di oneri economici. Anzi, la non autosufficienza è ormai, dopo la perdita del lavoro, la prima causa di impoverimento delle famiglie italiane. Infatti, solo tra i 250 e i 300 mila anziani sono ospiti nelle case di riposo, mentre vivono a casa all'incirca 3,5 milioni, dei quali, secondo le stime del 2021, solamente 403.000 persone over 65, pari a poco meno del 2,9% delle persone over 65, hanno ricevuto cure ed assistenza presso il proprio domicilio (fonte: "La Mappa della Fragilità In Italia" Gradiente Geografico e Determinanti Sociodemografici - Indagine 2022), con una spesa pubblica del 20% circa inferiore alla media del continente (Spasova et al., 2018) e solo il 17,7%

di questo budget arriva alla domiciliarità (Ragioneria Generale dello Stato, 2020). Degli anziani che vivono in casa, 185.970 sono quelli assistiti a domicilio, sia attraverso l'intervento dei servizi sociali del Comune (SAD), sia mediante l'Assistenza domiciliare integrata (ADI) che dipende dal servizio sanitario nazionale e che si sostanzia in un'assistenza domiciliare integrata semplice, per ottenere la quale è necessario rivolgersi al proprio medico di base, che valuta la situazione e la segnala al Distretto Sanitario, il quale si attiva per fornire i servizi richiesti, e in una ADI Complessa, la cui richiesta è valutata da una commissione, composta da medici, operatori dei servizi sociali, infermieri ed altre eventuali figure professionali. Inoltre, la domanda può essere accettata solo se il servizio di Assistenza Domiciliare è attivo nella Asl di riferimento e se la persona ha realmente complesse necessità, per le quali non sono sufficienti gli infermieri o gli operatori sociali.

I programmi pubblici di assistenza per gli anziani non autosufficienti si caratterizzano, dunque, per distinti ambiti del welfare (frammentazione orizzontale) e sono erogati a diversi livelli di governo (frammentazione verticale). Risulta evidente la complessità del sistema di assistenza, in cui le diverse tipologie di sostegno agli anziani fanno capo ad istituzioni distinte tra loro quali l'Inps, i Servizi sociali e le Asl e, soprattutto, l'inadeguatezza del sistema stesso, che non appare in grado di fornire un sostegno idoneo agli anziani e alle loro famiglie. Dato che le strutture pubbliche si rivelano molto spesso inadeguate a fornire la necessaria assistenza, l'anziano e la sua famiglia, pressati dal bisogno di soluzioni immediate, sono costretti ad affidarsi a strutture di ricovero pubbliche e private (RSA), non sempre accoglienti e accudenti come hanno evidenziato tristi casi di cronaca, e se private anche molto costose, oppure a persone che non hanno alcuna esperienza nella gestione e nella cura delle persone anziane, quali cittadine straniere che si prestano a tale attività senza alcuna formazione pregressa e che spesso non sono regolarizzate.

Infatti, nel 2021 il numero dei lavoratori domestici regolarmente registrati (comprensivi di colf che non effettuano lavoro di cura e di assistenza agli anziani) ammonta a circa 961.358, di cui badanti 451.371 (47% circa). Di questi ultimi, 410.476 sono donne (91% circa).

Secondo stime Istat il settore presenta una percentuale di irregolarità del 57%, sicché allo stato vi sarebbe un numero di lavoratori domestici irregolari pari a circa 548.000, di cui, applicando la medesima percentuale dei lavoratori regolari, 257.600 circa badanti (47%). Dei badanti non regolari 234.500 sono donne (91%).

Nel caso di regolarizzazione, lo stipendio e i relativi contributi previdenziali e assicurativi, richiedono un impegno economico importante, che non tutti gli anziani sono in grado di sostenere.

Con l'epidemia causata dal Covid-19, poi, è emersa, con ancora maggiore evidenza e in tutta la sua gravità, l'inadeguatezza del nostro sistema di assistenza sociosanitaria. A gennaio 2021 il 95,6% delle persone decedute a causa del Covid-19 sono state persone anziane sopra i 65 anni. Purtroppo, molte di esse erano ospiti delle Residenze Sanitarie Residenziali, aspetto che ha portato a riflettere sulla inadeguatezza di luoghi cosiddetti di "lunga degenza" e a ripensare al tema con una visione olistica delle soluzioni percorribili: contrasto dell'isolamento sociale, promozione di politiche per l'invecchiamento attivo, supporto e aiuto alla non autosufficienza, attivazione di servizi domiciliari di qualità esigibili in tutto il territorio nazionale.

Ne è conseguita la necessità che vengano stabiliti più attenti criteri di accreditamento delle strutture di accoglienza e cura che consentano la verifica della qualità anche mediante l'individuazione di standard/indicatori "sostanziali" per l'utenza assistita, nonché di introdurre strumenti di formazione per i soggetti che si avvicinano all'assistenza dell'anziano pur non avendo le competenze specifiche di tipo infermieristico e socio-sanitario.

L'aspetto rilevante è, dunque, la mancanza di un sistema integrato di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria multiprofessionale e integrata con una strutturazione permanente in cui i servizi del pubblico, sanitario e sociale, svolgano un lavoro secondo una modalità complementare e crescente in base all'evoluzione dei bisogni delle persone anziane.

E' emersa, dunque, l'urgenza di una misura straordinaria per adeguare il sistema di welfare italiano ai nuovi bisogni sociali e, soprattutto, per mettere le famiglie in condizione di affrontare con maggiore serenità il carico assistenziale e gli inevitabili costi che comporta una persona anziana o anziana non autosufficiente.

La legge delega nasce, dunque, dalla necessità di definire nuovi criteri e nuove modalità di interventi assistenziali sociali, sanitari e sociosanitari per la terza età, al fine di migliorare la qualità del sistema di assistenza alle persone anziane e alle persone anziane non autosufficienti, in un quadro di evoluzione dei servizi che sia adeguato alle diverse necessità che l'anziano manifesta con l'avanzamento dell'età e all'eventuale sviluppo di malattie conseguenti al progressivo invecchiamento.

Il provvedimento normativo si inserisce nel quadro del PNRR, nel quale si evidenzia come *"secondo le stime attuali, il numero di anziani non autosufficienti raddoppierà fino a quasi 5 milioni entro il 2030"* e, in particolare, nell'ambito della Componente C2 - *"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"*, finalizzato a favorire la realizzazione di un sistema organico degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti, nonché nell'ambito della Missione 6 dedicata alla Sanità, che destina tre miliardi al potenziamento dell'assistenza domiciliare per gli anziani attraverso la realizzazione delle case di comunità.

In tale contesto, la legge delega individua i principali attori della realizzazione del sistema integrato di assistenza e cura, nelle strutture pubbliche territoriali chiamate a dare attuazione, secondo le rispettive prerogative e competenze, alle previsioni normative, e, in particolare:

- a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione;
- a livello locale le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e il distretto sanitario.

A livello centrale si prevede l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.

Il CIPA ha, dunque, una funzione di programmazione che si esplica con l'adozione del *"Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana"* e del *"Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana"*, sulla cui base sono adottati i corrispondenti piani regionali e locali.

Il Comitato, altresì, promuove, con il preventivo parere della commissione tecnica per i fabbisogni standard e in raccordo con la Cabina di regia, l'armonizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, con i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), nonché l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi.

In tal modo si forniscono linee programmatiche d'azione uniforme su tutto il territorio nazionale, in modo da contrastare il divario tra le diverse regioni nei servizi resi agli anziani.

Sono destinatari dei benefici derivanti dall'attuazione delle disposizioni normative in esame gli anziani e gli anziani non autosufficienti, come sopra numericamente individuati, che dovrebbero beneficiare della realizzazione di politiche tese a favorire un invecchiamento attivo connesso con il tessuto sociale e con le nuove generazioni, nonché dell'attuazione di un sistema pubblico di assistenza e cura unico e integrato, caratterizzato da tutele crescenti, che accompagnano l'anziano nelle sue progressive esigenze di assistenza e di cura.

Sono, altresì, destinatari dei benefici derivanti dalle previsioni normative anche i *caregivers* familiari, circa 3 milioni di persone, cui dovranno essere destinati gli interventi finalizzati a valorizzare le competenze professionali acquisite nell'attività di assistenza e cura delle persone anziane e la loro partecipazione nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale, previa ricognizione e ridefinizione delle norme di settore.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale:

L'obiettivo generale è quello di procedere alla ricognizione, al riordino, alla semplificazione e al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, della legislazione vigente in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini anziani, attraverso un nuovo modello di sviluppo socialmente ed ambientalmente sostenibile, nonché di raggiungere una maggiore visione prospettica, che consideri l'attuale situazione demografica del Paese, innovando l'offerta di servizi sociali sociosanitari e sanitari e affrontando nel suo complesso la ricostruzione di un sistema integrato multilivello capace di organizzare e assistere una società sempre più longeva, di facilitare l'accesso dei cittadini a percorsi personalizzati di presa in carico e di accompagnamento e di assicurare la presenza di servizi e strutture di concezione e approccio diversi nella cura e assistenza.

Si possono, quindi, individuare tre obiettivi generali.

Il Governo è delegato ad adottare non oltre il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi finalizzati a promuovere l'invecchiamento attivo, l'autonomia, la prevenzione delle fragilità, l'assistenza e la cura delle persone anziane anche non autosufficienti al fine di tutelare la dignità degli anziani e migliorare le loro condizioni di vita e di assistenza, per contrastare il fenomeno della solitudine sociale e della deprivazione relazionale.

Altro ambito della delega riguarda la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento delle norme vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana non autosufficiente, al fine di potenziare ed integrare maggiormente, in via progressiva, la loro assistenza anche presso il domicilio, garantendo i livelli essenziali di assistenza, sia sanitaria (LEA) che sociale (LEPS).

Il terzo ambito della delega è finalizzato ad introdurre politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

Obiettivi specifici sono:

- con riferimento alle persone anziane autosufficienti:
 - promuovere la cultura della salute e della prevenzione lungo il corso della vita, favorire percorsi per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante l'attività sportiva, nonché promuovere programmi e percorsi volti a favorire il turismo del benessere e il turismo lento per favorire la tranquillità fisiologica e mentale per il raggiungimento ed il mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico, mentale e sociale;
 - favorire programmi e percorsi diretti a contrastare l'isolamento, la marginalizzazione, l'esclusione sociale e civile attraverso il loro coinvolgimento in attività di utilità sociale, di volontariato, di tutoraggio delle altre fasce d'età, nonché attraverso programmi e percorsi;
 - promuovere il superamento degli ostacoli che impediscono l'esercizio fisico, la fruizione di spazi verdi e le occasioni di incontro e socializzazione, nonché realizzare nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior co-housing*) e di coabitazione intergenerazionale, specie con i giovani in condizioni svantaggiate (*co-housing intergenerazionale*), nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi;
 - promuovere l'alfabetizzazione informatica e favorire l'uso di nuove tecnologie;
 - favorire l'incontro, lo scambio e la solidarietà intergenerazionale, per valorizzare la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale, linguistico e dialettale;
 - valorizzare per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, le esperienze significative di volontariato all'interno del curriculum dello studente anche ai fini del riconoscimento dei crediti scolastici e per gli studenti universitari, le attività svolte in convenzione tra le università e le strutture residenziali o semiresidenziali o a domicilio con riconoscimento di crediti formativi universitari;
 - fornire alle persone fragili, e, in particolare, alle persone di età superiore a ottanta anni o affette da patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento, la possibilità di accedere, in coerenza con la disciplina prevista in materia da altri strumenti di regolamentazione, ad una valutazione multidimensionale delle proprie capacità e bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria, garantendo all'esito della valutazione, un'attività di screening per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza della persona e per il necessario orientamento e supporto informativo ai fini dell'accesso al *continuum* di servizi e alle reti di inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata socioassistenziale e sociosanitaria statale e regionale.

- Con riferimento agli anziani non autosufficienti:
 - Introdurre una forma di programmazione unitaria e integrata dei servizi statali e territoriali destinati alle persone anziane con la previsione di sistemi di valutazione e monitoraggio degli interventi resi, attraverso la definizione di Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), nonché rafforzare, con interventi adeguati su tutto il territorio nazionale, l'attuale sistema socio-sanitario integrato dei servizi pubblici esigibili per i cittadini non autosufficienti e per le loro famiglie e, nel contempo, individuare l'apporto che i soggetti istituzionali, coinvolti a diverso titolo, debbono prestare per contribuire alla costruzione del sistema delle cure e favorire la possibilità di vivere presso il proprio domicilio con supporti adeguati;
 - riordinare, semplificare, potenziare e razionalizzare, anche in via progressiva, l'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria per le persone anziane non autosufficienti, e, quindi, procedere al coordinamento degli interventi e dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari e promuovere su tutto il territorio nazionale uno sviluppo omogeneo degli ATS che garantiscano lo svolgimento uniforme sul territorio di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali prestati alle persone anziane non autosufficienti;
 - semplificare e integrare i processi, i servizi e gli interventi per la non autosufficienza e l'accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari, mettere a disposizione i punti unici di accesso (PUA) e così assicurare alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie il supporto informativo e amministrativo per l'accesso ai servizi dello SNAA e lo svolgimento delle attività di screening per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza;
 - semplificare e integrare le procedure amministrative finalizzate all'accertamento della condizione di non autosufficienza e favorire su tutto il territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti in capo ad un soggetto unico, riducendo le duplicazioni e contenendo i costi e gli oneri amministrativi;
 - introdurre una valutazione multidimensionale unificata per consentire l'identificazione dei fabbisogni di natura sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare, al fine di consentire l'accesso alle prestazioni di competenza statale, che sostituisca le procedure di accertamento dell'invalidità civile e dell'accesso ai relativi benefici, nonché introdurre presso i PUA una valutazione unica, da parte delle Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM), per stabilire un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), che tenga conto dei fabbisogni assistenziali dell'anziano non autosufficiente;
 - Introdurre uno specifico budget di cura di cura e assistenza, per effettuare una ricognizione unitaria delle prestazioni e dei servizi sociali e sanitari e delle risorse attivabili nell'ambito del piano assistenziale individuale;
 - procedere ad integrare gli istituti di assistenza domiciliare integrata (ADI) con il servizio di assistenza domiciliare (SAD), al fine di garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria,

sociale e sociosanitaria che si basi sulla presa in carico dell'anziano non autosufficiente di carattere continuativo e multidimensionale;

- promuovere, con riferimento ai servizi semiresidenziali, l'offerta di interventi complementari di sostegno, e con riferimento ai servizi residenziali, garantire misure idonee per raggiungere livelli di intensità assistenziale adeguati alle esigenze degli ospiti e la qualità degli ambienti di vita, nonché introdurre una revisione dei criteri minimi di autorizzazione e accreditamento, sia per le strutture pubbliche che per quelle private;
 - Garantire alle persone con disabilità che entrano nell'età anziana, l'accesso a servizi e attività specifici per la loro pregressa condizione di disabilità, senza soluzione di continuità e con divieto di dismissione o di esclusione dai pregressi servizi, nonché l'accesso agli interventi e alle prestazioni specificamente previsti per le persone anziane e anziane non autosufficienti, senza che sia necessario procedere ad un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza o di una nuova valutazione multidimensionale, se esistente;
 - Sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita dei *caregivers* familiari impegnati nell'assistenza diretta alla persona non autosufficiente, promuovendo interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata e forme di partecipazione delle rappresentanze dei caregiver familiari.
- Ulteriori obiettivi da perseguire, nell'ambito del progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali, sono:
- l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona di valore non inferiore alle indennità di accompagnamento e alle prestazioni assistenziali già esistenti. Tale prestazione, ove fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento.
 - la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socioassistenziali
- In tale quadro, gli interventi della legge delega si basano sull'utilizzo delle risorse dei fondi preesistenti, relativi alla gestione delle non autosufficienze, alle politiche di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, nonché dei fondi istituiti per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Allo scopo di individuare indicatori adeguati e specifici per le diverse tipologie di prestazioni è istituito, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con compito di adottare il "Piano nazionale per

l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e il "Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana", sulla cui basi saranno adottati i piani regionali e locali. Verranno seguite anche le indicazioni della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che agisce in raccordo con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. h) n. 2 della legge 22 dicembre 2021, n. 227, al fine di promuovere l'armonizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, con i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA).

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Nel sistema normativo del Paese manca una disciplina organica sul tema della non autosufficienza che da almeno 30 anni attende la realizzazione di una riforma globale che riguardi l'insieme degli interventi, sanitari e sociali, rivolti ad una platea di cittadini in continua crescita. La predisposizione di un testo normativo sistematico è da considerarsi di portata storica. Non può sottacersi, inoltre, che si tratta di un provvedimento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativo alla Missione 5, Componente 2, Riforma 2, che impegna il Governo a presentare un disegno di legge delega per la riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti e che gli attribuisce obiettivi importanti, come l'integrazione tra gli interventi, la semplificazione dell'accesso, l'incentivazione della domiciliarità, nonché una formale individuazione di livelli essenziali delle prestazioni per gli anziani non autosufficienti. Attualmente il sistema di interventi dedicati agli anziani e agli anziani non autosufficienti, è fortemente decentrato con una capacità di risposta territoriale non omogenea. Uno dei motivi sostanziali per la sua adozione è certamente il tentativo di sostenere obiettivi comuni che siano riferimento unico per i territori pur nel rispetto delle singole specificità.

Data l'ampiezza dell'intervento normativo, che coinvolge diversi profili del sistema di assistenza e cura degli anziani, si è ritenuto di adottare una legge delega che individuasse un unico complesso di principi e criteri direttivi dell'intera materia. Nel provvedimento in tal modo possono coesistere disposizioni di indirizzo, che esprimono le finalità che il legislatore intende perseguire e i criteri direttivi cui dovrà attenersi la disciplina attuativa, con norme di riordino e di razionalizzazione delle disposizioni vigenti e con norme più direttamente cogenti e innovative del sistema vigente. La complessità della materia, infatti, data dalla evidente circostanza che la stessa interseca programmazioni e piani nazionali, regionale o territoriali, di carattere socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, già in essere o *in fieri*, il cui contenuto va a sostanziare le azioni programmatiche previste nel presente provvedimento, richiede un disegno normativo che la riconduca ad una unità di obiettivi da realizzare. Per tale finalità, lo strumento tecnico più idoneo è, dunque, sembrata la legge delega adottata nel caso *de quo*.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Sotto il profilo economico, considerando la complessità della materia e non essendo possibile procedere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi di attuazione, la quantificazione degli stessi potrà essere effettuata esclusivamente al momento dell'attuazione dei decreti delegati.

E' possibile, comunque, evidenziare, sul versante sociale, l'implementazione del "Fondo per le non autosufficienze" per il finanziamento di progetti per la vita indipendente degli anziani, che potranno favorire le attività delle associazioni e degli enti del terzo settore, e per l'assunzione di personale da destinare ai punti unici di accesso, con conseguente favorevole impatto sull'occupazione. Sul versante sanitario, contribuiranno alla realizzazione delle politiche individuate dal provvedimento in parola, le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle relative quote del Fondo Sanitario Nazionale specificamente destinate per le finalità nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria, andando ad incrementare le risorse disponibili di tali enti.

In tale quadro, gli interventi della legge delega si basano sull'utilizzo delle risorse dei fondi preesistenti, relativi alla gestione delle non autosufficienze, alle politiche di lotta alla povertà e all'esclusione sociale nonché di fondi istituiti per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.

Inoltre, alla realizzazione degli obiettivi della legge delega contribuiscono, in via programmatica, le risorse del PNRR per il sostegno alle persone vulnerabili e per la prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti (di cui alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1), per la realizzazione delle Case di comunità e la presa in carico della persona, per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture, Ospedali di comunità, (di cui alla Missione 6, componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3), in conformità con le procedure stabilite per l'attivazione delle risorse del PNRR e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, nonché le risorse previste nell'ambito del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà" della programmazione 2021/2027, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della programmazione 2021/2027 dalla normativa europea di settore

Ciò premesso, i benefici per i principali destinatari consistono nella facilitazione all'approccio ai servizi, nella semplificazione, integrazione e unificazione delle procedure di accertamento, nonché nel potenziamento progressivo delle risposte sanitarie, sociali e sociosanitarie.

Si ipotizza, dunque, che un moderno *welfare* che eroghi adeguate prestazioni di sostegno e di assistenza alle persone anziane e anziane non autosufficienti possa determinare riflessi importanti anche sui livelli occupazionali dei soggetti che li assistono.

Sotto il profilo sociale e ambientale la legge delega, mirando a favorire una migliore qualità di vita degli anziani autosufficienti e contrastando i fenomeni di solitudine e di istituzionalizzazione, valorizza le attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nell'associazionismo e nelle famiglie, come l'impegno in attività di utilità sociale e la sorveglianza dei minori, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, il tutoraggio e cura delle altre fasce di età attraverso il coinvolgimento attivo delle formazioni sociali, del volontariato e degli enti del terzo settore.

La promozione di azioni facilitanti l'esercizio dell'autonomia e della mobilità nei contesti urbani ed extraurbani degli anziani, anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono l'esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro e la promozione di meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, nonché la previsione di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale, specie con i giovani in condizioni disagiate, da realizzarsi nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi, favorisce nuove forme di socializzazione tra anziani che può anche condurre ad un alleggerimento del carico gravante sulle famiglie. Nel contempo, tali previsioni impegnano i comuni a nuove politiche abitative e di innovazione del patrimonio urbano e i servizi sociali comunali, nonché alla previsione di nuove e più agili forme di assistenza.

Si prevede, altresì, la promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo del benessere e il turismo lento che posso implementare le attività economiche dedite al turismo, con lo sviluppo di nuove forme di accoglienza.

Con riferimento agli anziani non autosufficienti, la legge delega si basa su un modello di intervento che prevede l'integrazione di tutte i servizi disponibili, grazie a una rete territoriale in cui si sviluppa l'azione di soggetti organizzati, delle reti informali e delle risorse della comunità locale sia pubbliche che private, formali e non formali.

In particolare, si incentiva lo sviluppo degli Agenzie di Tutela della Salute (ATS) che hanno tra i loro compiti quello di pianificare annualmente gli interventi di promozione della salute, integrando le diverse competenze professionali ed organizzative interne alle Agenzie, nonché i ruoli e le responsabilità, attivati mediante processi partecipati, dei diversi soggetti della comunità quali Comuni, Istituzioni, Enti, Volontariato, Associazionismo.

Si promuove il potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti, nonché il rafforzamento dei Punto unico di accesso, ossia il luogo nel quale si prende in carico la persona con tutti i suoi bisogni sociali e sanitari e dove si realizza l'integrazione sociosanitaria. I PUA, inseriti nelle Case di comunità, producono effetti su tutto il sistema degli attori istituzionali coinvolti, anche mediante la previsione del "Budget di cura e assistenza" quale strumento per la ricognizione, in sede di definizione del PAI, delle prestazioni, dei servizi e delle risorse complessivamente attivabili ai fini dell'attuazione del medesimo Piano.

Il provvedimento, dunque, mira a potenziare la rete istituzionale di interventi a favore degli anziani non autosufficienti, favorendo una maggiore semplicità di accesso ai servizi da parte degli anziani e dei loro *caregivers*, con una ricaduta positiva in termini di tempo speso per ottenere la richiesta assistenza, nonché di qualità dell'assistenza resa.

A ciò si aggiunge che l'integrazione dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD) tende a garantire una risposta globale alle esigenze di gestione e cura dell'anziano, con un beneficio organizzativo che coinvolge i destinatari diretti delle misure e le loro famiglie, ma con una ripercussione positiva anche in termini di qualità dei soggetti deputati alla loro realizzazione. La delega, dunque, mira a migliorare la qualità dell'assistenza resa all'anziano. Ulteriori impatti che la legge delega produrrà riguardano le residenze per gli anziani, pubbliche private.

La revisione dei criteri minimi di autorizzazione e accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati anche del terzo settore, di servizi di rete, domiciliari, diurni e residenziali rappresenta un

veicolo di valutazione istituzionale finalizzato al continuo miglioramento degli aspetti legati all'assistenza e una garanzia affinché tutti possano ricevere un trattamento adeguato in base ai loro bisogni. Significa assicurare standard di sicurezza della qualità delle cure a tutti i cittadini che scelgono tra gli accreditati, pubblici e privati, con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali e garantire che le strutture siano dotate di risorse e organizzazione adeguate alle attività erogate.

Nei territori in cui i sistemi di autorizzazione e di accreditamento sono stati correttamente applicati l'offerta di tutti i servizi – sia domiciliari che semiresidenziali e residenziali – prevede rigorosi standard gestionali e strutturali e altrettanto rigorosi meccanismi di vigilanza e controllo del loro rispetto da parte di tutti gli erogatori, sia pubblici che privati, ma, anche in considerazione degli effetti determinatisi con l'emergenza pandemica, è emersa la mancanza di omogeneità nella modalità con la quale i territori hanno applicato gli adempimenti amministrativi o semplicemente, vigilato su di essi.

La revisione dei criteri minimi di autorizzazione e accreditamento prevista dalla legge delega è funzionale a facilitare una corretta e omogenea applicazione sull'intero territorio nazionale delle norme, in modo da evitare di accumunare in *un unicum*, servizi e situazioni territoriali dalle caratteristiche e dalla qualità diversa tra loro, sia nell'organizzazione che nelle cure.

Inoltre, non tutti i servizi sociali sono sottoposti dalla legge nazionale al processo di autorizzazione e di accreditamento sociale. Tali procedure sono infatti esplicitamente previste solo per i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e per le comunità di tipo familiare, mentre non sono inclusi, gli altri servizi sociali, a partire da quelli domiciliari (servizio di assistenza domiciliare SAD, segretariato sociale, affidamento familiare ecc.). Solo poche regioni come Emilia-Romagna e Toscana hanno approvato i sistemi di autorizzazione e accreditamento dei servizi per l'assistenza domiciliare socio-assistenziale. Pertanto, l'estensione del sistema a tutte le Regioni italiane con un meccanismo di autorizzazione e accreditamento dei servizi domiciliari socio-assistenziali, rappresenta un'opportunità da affiancare a quello delle cure domiciliari.

Il provvedimento impatta poi sulla formazione del personale addetto ai servizi. Infatti, la previsione del potenziamento delle attività e della programmazione integrata della parte sociale con quella sanitaria, nonché dei compiti degli attori coinvolti, Stato, Regioni e ATS al fine di fronteggiare e superare la frammentazione attuale, comporta competenze rafforzate e nuove anche ai fini dell'assunzione di personale specializzato.

Anche con riferimento ai servizi semiresidenziali, è prevista la promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili individuali, attività di socialità e di arricchimento della vita e, con riferimento ai servizi residenziali, sono poi previste misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali, in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata delle persone anziane. Infine, si prevede anche una ricognizione e un riordino delle agevolazioni contributive e fiscali per sostenere il lavoro di cura prestato presso il domicilio della persona non autosufficiente. Ciò può portare ad una regolarizzazione dei numerosissimi rapporti di lavoro sommerso e anche ad una valorizzazione delle competenze maturate in tale attività lavorativa.

4.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non si producono effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si producono effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Si rinvia ai successivi provvedimenti normativi e/o regolamentari.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Il disegno di legge ed i successivi decreti attuativi costituiscono la cornice necessaria a dare sistematicità ad una materia in cui sussistono fonti normative eterogenee e distinti centri di azione amministrativa che operano con regole proprie e senza coordinamento. Si inserisce in un contesto privo di alternative adeguate capaci di coprire i bisogni di una categoria di cittadini che si è delineata nel corso di decenni.

La complessità della materia è data dalla circostanza che proprio le risposte esistenti risultino poco coordinate e/o inadeguate ai bisogni mentre le azioni programmatiche previste nel disegno di legge in oggetto si propongono di fornire maggiore sostanza ai servizi e alle risposte.

In tale contesto, le disposizioni del disegno di legge delega mirano a realizzare quanto specificato dal piano di riforme che accompagna il PNRR e si collocano nell'ambito dei principi e delle norme internazionali e nazionali di riferimento, quali in particolare il principio della eguale dignità delle persone sancito dall'art. 2 della Costituzione, nonché i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, di seguito "CRPD"), ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, dalla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione Europea del 3 marzo 2021. Le predette disposizioni attuano, altresì, l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in materia di riconoscimento del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni stagione della vita delle persone, indipendentemente dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni alla loro autonomia.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione del presente disegno di legge avverrà tramite l'adozione di successivi decreti legislativi che il Governo dovrà adottare entro il 31 gennaio 2024.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio sarà effettuato successivamente alla predisposizione dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nel presente provvedimento. E' previsto tra i criteri che il

legislatore ha delegato al Governo la previsione dell'adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di valutazione dei risultati e un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state svolte consultazioni.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il DDL in oggetto rappresenta la sintesi di un lungo lavoro realizzato dalla Commissione "Interventi sociali e politiche per la non autosufficienza", istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e dalla Commissione per la "Riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana" presso il ministero della Salute, nonché da quella appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'esito del lavoro dei tavoli tecnici sono stati predisposti i testi che sono stati oggetto di un complesso lavoro di revisione, affinamento, modifica e integrazione da parte di tutti gli attori istituzionali a diverso titolo coinvolti a valle del quale è stato redatto il testo oggetto del presente AIR.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

PRINCIPI GENERALI E SISTEMA DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE INTERMINISTERIALE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) »: i processi, gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura su tutto il territorio nazionale sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali », e con quanto previsto dall'articolo 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 2, comma 2, lettera *h*), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

b) « ambiti territoriali sociali (ATS) »: i soggetti giuridici di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 160 a 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, garantiscono, per conto degli enti locali titolari, lo svolgimento omogeneo sul territorio di propria competenza di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali alle famiglie e alle persone, anche ai fini dell'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della Missione 5, componente 2, riforma 1.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in raccordo con quanto previsto dal regolamento recante la definizione dei modelli e degli *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6, componente 1, riforma 1, del PNRR;

c) « punti unici di accesso (PUA) »: i servizi integrati di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

d) « progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI) »: i progetti individuali predisposti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

e) « livelli essenziali di assistenza (LEA) »: i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria previsti dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

f) « caregiver familiari »: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 2.

(Oggetto, principi e criteri direttivi generali e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana)

1. La presente legge reca disposizioni di delega al Governo per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del PNRR, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.

2. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) promozione del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, indipendentemente dall'età anagrafica e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni della loro autonomia;
- b) promozione e valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nelle attività culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie, per la promozione della solidarietà e della coesione tra le generazioni e per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione di servizi pubblici a favore della collettività e delle comunità territoriali, anche nell'ottica del superamento dei divari territoriali;
- c) promozione di ogni intervento idoneo a contrastare i fenomeni della solitudine sociale e della deprivazione relazionale delle persone anziane, indipendentemente dal luogo ove si trovino a vivere, mediante la previsione di apposite attività di ascolto e di supporto alla socializzazione, anche con il coinvolgimento attivo delle formazioni sociali, del volontariato e degli enti del Terzo settore;
- d) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale;
- e) promozione della valutazione multidimensionale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell'accesso a un *continuum* di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti, centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare e sulla effettiva presa in carico del paziente anziano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti;
- f) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*;
- g) promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione anziana, mediante azioni adeguate a garantire un invecchiamento sano;
- h) riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità, al fine di promuoverne l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità, assicurando loro i livelli di qualità di vita raggiunti e la continuità con i percorsi assistenziali già in atto;
- i) promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti coloro i quali sono impegnati nella loro cura, mediante un'allocazione più razionale ed efficace delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- l) rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti nell'ambito dei vigenti programmi di potenziamento delle infrastrutture e delle reti informatiche.

3. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza. In particolare, il CIPA:

- a) adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di settore, tenuto conto di quanto previsto nell'ambito del Piano nazionale della prevenzione, del Piano nazionale della cronicità e del Piano per la non autosufficienza, il « Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana » e il « Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana ». Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i corrispondenti Piani regionali e locali;
- b) promuove, acquisito il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in raccordo con la Cabina di regia di

cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, ferme restando le competenze dei singoli Ministeri, l'armonizzazione dei LEPS rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, con i LEA;

c) promuove l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi.

4. Il CIPA, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, per lo sport e i giovani, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze o loro delegati. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno del Comitato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di funzionamento e l'organizzazione delle attività del CIPA.

5. Alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II

DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI POLITICHE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO, LA PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA, LA PREVENZIONE DELLA FRAGILITÀ, L'ASSISTENZA E LA CURA DELLE PERSONE ANZIANE ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 3.

(Invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per lo sport e i giovani, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, del turismo e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane:

1) promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro;

2) promozione di programmi e di percorsi integrati volti a contrastare l'isolamento, la marginalizzazione, l'esclusione sociale e civile, la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane;

3) promozione di interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane;

4) promozione dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, nonché in attività di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di età, svolte nell'ambito dell'associazionismo e delle famiglie;

5) promozione di azioni facilitanti l'esercizio dell'autonomia e della mobilità nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono l'esercizio fisico, la

fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro;

6) promozione, anche attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base di atti di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata progettazione, di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior co-housing*) e di coabitazione intergenerazionale, specie con i giovani in condizioni svantaggiate (*co-housing* intergenerazionale), da realizzare, secondo criteri di mobilità e accessibilità sostenibili, nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi;

7) al fine di favorire l'autonomia nella gestione della propria vita e di garantire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni, promozione di azioni di alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti all'uso di nuove tecnologie capaci di promuovere la conoscenza e la partecipazione civile e sociale delle persone anziane;

8) al fine di preservare l'indipendenza funzionale in età avanzata e mantenere una buona qualità di vita, individuazione, promozione e attuazione di percorsi per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante l'attività sportiva;

9) promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo del benessere e il turismo lento come ricerca di tranquillità fisiologica e mentale per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico, mentale e sociale, che va oltre la cura delle malattie ovvero delle infermità;

b) con riguardo agli interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni:

1) sostegno delle esperienze di solidarietà e di promozione culturale intergenerazionali tese a valorizzare la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale, linguistico e dialettale;

2) promozione dell'incontro e della relazione fra generazioni lontane, valorizzando:

2.1) per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, le esperienze significative di volontariato, maturate in ambito extrascolastico sia presso le strutture residenziali o semiresidenziali sia a domicilio, all'interno del curriculum dello studente anche ai fini del riconoscimento dei crediti scolastici;

2.2) per gli studenti universitari, le attività svolte in convenzione tra le università e le strutture residenziali o semiresidenziali o a domicilio anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi universitari;

c) con riguardo agli interventi per la prevenzione della fragilità, in coerenza con la disciplina prevista in materia da altri strumenti di regolamentazione:

1) offerta progressiva della possibilità, per la persona di età superiore a ottanta anni o per la persona anziana affetta da patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di *équipe* multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, dei comuni e degli ATS;

2) all'esito della valutazione, svolgimento presso il PUA dell'attività di *screening* per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza della persona e per i necessari orientamento e supporto informativo ai fini dell'accesso al *continuum* di servizi e alle reti di inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale.

Art. 4.

(Assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per gli

affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, nonché finalizzati a potenziare progressivamente le relative azioni, in attuazione della Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) adozione di una definizione di popolazione anziana non autosufficiente che tenga conto dell'età anagrafica, delle condizioni di fragilità, nonché dell'eventuale condizione di disabilità pregressa, tenuto anche conto delle indicazioni dell'*International Classification of Functioning Disability and Health* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità e degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

b) definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), con il compito di procedere alla programmazione integrata, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi e dei servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, cui concorrono, secondo le rispettive prerogative e competenze, i seguenti soggetti:

1) a livello centrale, il CIPA;

2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione;

3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario;

c) adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di valutazione dei risultati e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

d) coordinamento, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, degli interventi e dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani non autosufficienti erogati a livello regionale e locale;

e) promozione su tutto il territorio nazionale, sulla base delle disposizioni regionali concernenti l'articolazione delle aree territoriali di riferimento, di un omogeneo sviluppo degli ATS, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza degli enti territoriali e della piena realizzazione dei LEPS, garantendo che questi costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo sul territorio di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono l'ATS nonché per la gestione professionale di servizi integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari;

f) ferme restando le prerogative e competenze delle amministrazioni competenti, promozione dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS, allo scopo di garantire l'effettiva integrazione operativa dei processi, dei servizi e degli interventi per la non autosufficienza, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

g) semplificazione dell'accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e messa a disposizione di PUA, collocati presso le Case della comunità, orientati ad assicurare alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie il supporto informativo e amministrativo per l'accesso ai servizi dello SNAA e lo svolgimento delle attività di *screening* per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza, e in raccordo con quanto previsto nel regolamento recante la definizione dei modelli e

degli *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6, componente 1, riforma 1, del PNRR;

h) semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, favorendo su tutto il territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti in capo ad un solo soggetto, la riduzione delle duplicazioni e il contenimento dei costi e degli oneri amministrativi, mediante:

1) la previsione di una valutazione multidimensionale unificata, da effettuare secondo criteri standardizzati e omogenei a livello nazionale, finalizzata all'identificazione dei fabbisogni di natura sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle prestazioni di competenza statale, destinata a sostituire le procedure di accertamento dell'invaliderà civile e delle condizioni per l'accesso ai benefici di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 11 febbraio 1980, n. 18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, numero 3, e lettera *b)*, della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

2) lo svolgimento presso i PUA, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte delle unità di valutazione multidimensionali (UVM) ivi operanti, della valutazione finalizzata a definire il PAI, redatto tenendo conto dei fabbisogni assistenziali individuati nell'ambito della valutazione multidimensionale unificata di cui al numero 1), con la partecipazione della persona destinataria, dei familiari coinvolti e, se nominato, dell'amministratore di sostegno;

3) la previsione del « *Budget* di cura e assistenza » quale strumento per la ricognizione, in sede di definizione del PAI, delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali e delle risorse complessivamente attivabili ai fini dell'attuazione del medesimo Progetto;

i) adozione di criteri e indicatori specifici per il monitoraggio delle diverse tipologie di prestazione assistenziale riferite alle persone anziane non autosufficienti, ricomprese nei LEPS;

l) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, finalizzata, con un approccio di efficientamento e di maggior efficacia delle azioni, della normativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale, orientato a favorire, anche progressivamente, entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale:

1) l'unitarietà delle risposte alla domanda di assistenza e cura, attraverso l'integrazione dei servizi erogati dalle aziende sanitarie locali e dai comuni;

2) la razionalizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sociosanitarie che tenga conto delle condizioni dell'anziano;

3) l'offerta di prestazioni di assistenza e cura di durata e intensità adeguati, come determinati sulla base dei bisogni e delle capacità della persona anziana non autosufficiente;

m) con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili individuali, attività di socialità e di arricchimento della vita;

n) con riferimento ai servizi residenziali, previsione di misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali, in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuità relazionale delle persone anziane residenti;

o) revisione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e

privati, anche del Terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione;

p) al fine di favorire e sostenere le migliori condizioni di vita delle persone con pregresse condizioni di disabilità che entrano nell'età anziana, riconoscimento del diritto:

1) ad accedere a servizi e attività specifici per la loro pregressa condizione di disabilità, con espresso divieto di dimissione o di esclusione dai pregressi servizi a seguito dell'ingresso nell'età anziana, senza soluzione di continuità;

2) ad accedere inoltre, su richiesta, agli interventi e alle prestazioni specificamente previsti per le persone anziane e le persone anziane non autosufficienti, senza necessità di richiedere l'attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se già esistente, della valutazione multidimensionale, attraverso la redazione del PAI che integra il progetto individuale previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227.

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti)

1. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti, prevedere:

1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle indennità e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

2) al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti su tutto il territorio nazionale, la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socio-assistenziali;

b) definire le modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane, mediante:

1) definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali;

- 2) identificazione dei fabbisogni regionali per assistenti sociali e pedagogisti;
- c) al fine di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei *caregiver* familiari, comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, prevedere:
- 1) la ricognizione e ridefinizione della normativa di settore;
 - 2) la promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata;
 - 3) forme di partecipazione delle rappresentanze dei *caregiver* familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura prevista dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 7.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 si provvede mediante le risorse derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure nell'ambito:
 - a) del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;
 - b) del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato ad opera dell'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;
 - c) del Fondo di cui all'articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.
2. Alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge concorrono, in via programmatica, le risorse disponibili nel PNRR per il sostegno alle persone vulnerabili e per la prevenzione

dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti di cui alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, per la realizzazione delle Case della comunità e la presa in carico della persona, per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture, quali gli Ospedali di comunità, di cui alla Missione 6, componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse del PNRR e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, e le risorse previste nell'ambito del Programma nazionale « Inclusion e lotta alla povertà » della programmazione 2021-2027, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della programmazione 2021-2027 dalla normativa europea di settore.

3. All'erogazione delle prestazioni sanitarie si provvede mediante le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti relativi ai suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.2.2. Relazione 506-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 506-A

Relazione Orale

Relatore Zaffini

TESTO PROPOSTO DALLA 10a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 2 marzo 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

e dal **Ministro della salute**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2023

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO,

ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

14 febbraio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3:

al comma 1, nell'ambito della delega al Governo per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità, valuti la Commissione di merito l'appropriatezza del riferimento alla definizione di « persona anziana », considerato il contenuto dei principi e criteri direttivi della delega. Si valuti, altresì, l'opportunità di inserire nel testo del comma 1 un richiamo esplicito all'inclusione sociale, come peraltro indicato nella rubrica del medesimo articolo 3;

al comma 2, lettera a), numero 8), nell'ambito della definizione di ulteriori principi e criteri direttivi di delega in merito a interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, valuti la Commissione di merito se il riferimento all'individuazione e all'attuazione, oltre che alla mera promozione, di percorsi per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali, presenti caratteri di eccessiva specificità, rispetto alla natura propria dei criteri e principi direttivi di delega;

al comma 2, lettera c), numero 1), con riferimento agli interventi per la persona anziana affetta da patologie croniche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare nella norma di delega anche l'ipotesi della presenza di una sola patologia cronica;

- all'articolo 4:

al comma 1, recante la disciplina di delega in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, valuti la Commissione di merito l'opportunità, in relazione alle azioni previste dal PNRR a cui la norma fa riferimento, di richiamare, oltre alla Missione 5, componente 2, riforma 2, anche le correlate parti della Missione 6, componente 1, riforma 1, già indicate agli articoli 1, comma 1, lettera *b*), e 4, comma 2, lettera *g*);

al comma 2, lettera *b*), numero 2), con riferimento agli interventi e ai servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, valuti la Commissione di merito di includere i comuni tra gli enti di livello locale che concorrono alle attività del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), anziché tra gli enti di livello regionale;

al comma 2, lettera *o*), nell'ambito della definizione dei criteri di delega in materia di autorizzazione e accreditamento dei soggetti erogatori di servizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari, valuti la Commissione di merito l'opportunità di utilizzare l'espressione « riordino » in luogo di « revisione dei criteri minimi », anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di delimitazione della delega legislativa;

- all'articolo 6, comma 1, nell'ambito del procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, valuti la Commissione se fare riferimento agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in luogo dell'articolo 3 del medesimo decreto, tenuto conto che l'articolo in esame prevede un'intesa in sede di Conferenza unificata, mentre l'articolo 3 del richiamato decreto legislativo disciplina le intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

sugli emendamenti approvati

1° marzo 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, con riguardo alle identiche proposte 5.28 (testo corretto), 5.29 (testo corretto), 5.33 (testo corretto) e 5.34 (testo corretto), parere non ostativo con la seguente osservazione:

si rappresenta l'opportunità di correggere il riferimento alle assistenti familiari con quello agli assistenti familiari di entrambi i sessi.

Relativamente all'emendamento 3.25 (testo corretto), il parere è non ostativo, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), numero 8), inserendo, dopo la parola: « percorsi », le seguenti: « e iniziative ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 4a COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Satta)

sul disegno di legge

21 febbraio 2023

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, che delega il Governo all'adozione di misure in favore delle persone anziane, con l'obiettivo di realizzare un raccordo tra il sistema sanitario e quello sociale, al fine della progressiva implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) per gli anziani non autosufficienti e al fine della progressiva attuazione delle politiche di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità per gli anziani autosufficienti;

considerato che il provvedimento costituisce attuazione dei traguardi M5C2-3 e M5C2-4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevedono l'adozione di una legge quadro entro il 31 marzo 2023, e dei relativi decreti legislativi attuativi entro il 31 marzo 2024; nonché dei traguardi e obiettivi della componente M6C1 del PNRR, relativi alla realizzazione delle Case della comunità, alla

presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture quali gli Ospedali di comunità, volte a migliorare l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana;

considerata la relazione COM(2022) 708, con cui la Commissione europea ha dato conto della valutazione sul Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (AAL2), avviato con la decisione n. 554/2014/UE, per il periodo 2014-2021, in cui si conclude che i principali obiettivi sono stati conseguiti e che è stata dimostrata l'importanza di utilizzare l'innovazione digitale per aiutare la popolazione anziana ad un invecchiamento attivo e in buona salute e per garantire un futuro ai sistemi sanitari e assistenziali, attraverso la cooperazione e la comunicazione a tutti i livelli e il coinvolgimento delle imprese, soprattutto le PMI, in partenariati a lungo termine, per portare avanti un approccio olistico di trasformazione dei sistemi, che integri le codipendenze tra le misure strategiche e quelle di regolamentazione, le decisioni di finanziamento e di investimento, gli ecosistemi di dati e le applicazioni di tecnologia digitale con culture organizzative, modelli di *business* e di gestione differenti, nell'ambito dei sistemi sanitari e assistenziali;

considerate, inoltre, le numerose raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea volte alla diffusione e al potenziamento dell'innovazione per migliorare la prestazione di servizi sanitari e assistenziali alla popolazione anziana negli Stati membri, tra cui le conclusioni del Consiglio, del 12 marzo 2021, sull'integrazione dell'invecchiamento nelle politiche pubbliche, e la raccomandazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, relativa all'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che consente l'attuazione dei relativi traguardi del PNRR citati, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

sul disegno di legge

(Estensore: Calandrini)

22 febbraio 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo in base ai quali:

il provvedimento di delega ha tra i suoi obiettivi la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento della legislazione vigente in materia di assistenza alla popolazione anziana, nonché il riordino e la modifica di talune misure, per cui in sede attuativa, anche alla luce delle predette azioni, si potrà procedere all'individuazione della platea dei soggetti destinatari degli interventi previsti e dunque alla definizione di persona anziana;

preso atto che:

il provvedimento, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 8, si dovrà attuare nell'ambito delle risorse disponibili, per cui *standard* superiori potranno essere previsti a fronte di una maggiore efficienza nell'uso delle risorse a seguito del riordino della legislazione vigente ovvero di una modifica delle misure esistenti, come espressamente richiamato dall'articolo 8, comma 1;

il principio dell'invarianza finanziaria, secondo quanto chiarito dal Governo, e in particolare talune soluzioni di cui si prevede la promozione, potranno effettivamente realizzarsi anche grazie ad una migliorata capacità del Servizio sanitario nazionale (SSN) di fornire assistenza sanitaria e a una maggiore efficacia dell'azione pubblica in ambito sociale, conseguente alle azioni di semplificazione e riordino della legislazione vigente;

in sede attuativa, alla luce degli esiti delle azioni di ricognizione, riordino, semplificazione e coordinamento della legislazione vigente e comunque nel rispetto dei vincoli di bilancio, sarà possibile definire la prestazione universale, il riordino delle agevolazioni fiscali e contributive vigenti, nonché la definizione di azioni formative la cui intensità dipenderà dalle risorse esistenti, potendosi limitare alla

fissazione di *standard* minimi di formazione che autonomamente ogni lavoratore dovrà raggiungere fino a prevedere, ove finanziariamente sostenibile, azioni che maggiormente coinvolgano le pubbliche amministrazioni interessate;

è stato confermato dal Governo che le scelte che saranno operate nei provvedimenti attuativi dovranno necessariamente muoversi all'interno della cornice finanziaria che si delinea in funzione delle richiamate azioni di ricognizione e riordino della legislazione vigente, ricordando altresì che il provvedimento di delega, attuativo della Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in ambito sociale, tuttavia intercetta anche il potenziamento delle prestazioni sanitarie in ambito territoriale previsto dalla Missione 6 dello stesso PNRR e poi, a regime, dalla legislazione sanitaria vigente (ivi compreso il finanziamento del SSN), per cui in sede attuativa saranno elaborabili relazioni tecniche adeguate e pertinenti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

(Estensore: Borghi)

1° marzo 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.9 (testo corretto), 4.86, 4.87 e 4.88.

Sugli identici emendamenti 2.27 e 2.28, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: « , nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge ».

Sull'emendamento 2.40, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: « , nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge ».

Sull'emendamento 2.52 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: « , nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge ».

Sull'emendamento 3.15, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, ai numeri 1) e 2), in fine, delle seguenti parole: « , nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge ».

Sull'emendamento 3.25 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella seguente versione: « al comma 2, lettera a), numero 8), dopo le parole: "attuazione di percorsi" inserire le seguenti: "e di iniziative" e dopo le parole: "mediante attività sportiva" inserire le seguenti: "e la relazione con gli animali di affezione" ».

Sull'emendamento 4.31, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella seguente versione: « al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "tenuto conto delle indicazioni fornite da enti e società che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle figure professionali in rete" ».

Sull'emendamento 4.43, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: « , nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge ».

Sull'emendamento 4.48, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: « attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo settore erogatori dei servizi » con le seguenti: « anche tenuto conto degli elementi informativi eventualmente in possesso degli enti del Terzo settore erogatori dei servizi ».

Sull'emendamento 4.58 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella seguente versione: « al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la

rappresenta, degli enti del Terzo settore" ».

Sugli emendamenti 4.80 (testo corretto) e 4.81 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: « , nei limiti delle compatibilità finanziarie della presente legge; ».

Sull'emendamento 4.104, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: « , nei limiti delle compatibilità finanziarie della presente legge; ».

Sugli emendamenti 5.28 (testo corretto), 5.29 (testo corretto), 5.33 (testo corretto) e 5.34 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: « Alle attività di cui alla presente lettera le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Sugli emendamenti 5.35, 5.37, 5.38 e 5.39 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: « nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente ».

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Capo I
PRINCIPI GENERALI E SISTEMA DI
COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE
INTERMINISTERIALE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) »: i processi, gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura su tutto il territorio nazionale sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali », e con quanto previsto dall'articolo 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

b) « ambiti territoriali sociali (ATS) »: i

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Capo I
PRINCIPI GENERALI E SISTEMA DI
COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
INTERMINISTERIALE

Art. 1.

(Definizioni)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 160 a 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, garantiscono, per conto degli enti locali titolari, lo svolgimento omogeneo sul territorio di propria competenza di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali alle famiglie e alle persone, anche ai fini dell'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della Missione 5, componente 2, riforma 1.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in raccordo con quanto previsto dal regolamento recante la definizione dei modelli e degli *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6, componente 1, riforma 1, del PNRR;

c) « punti unici di accesso (PUA) »: i servizi integrati di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) identica;

d) « progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI) »: i progetti individuali predisposti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

d) identica;

e) « livelli essenziali di assistenza (LEA) »: i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria previsti dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

e) « livelli essenziali di assistenza (LEA) »: i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria previsti dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, in applicazione di quanto previsto all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio sanitario nazionale;

f) « caregiver familiari »: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

f) identica.

Art. 2.

(Oggetto, principi e criteri direttivi

Art. 2.

(Oggetto, principi e criteri direttivi generali e istituzione del

generali e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana)

1. La presente legge reca disposizioni di delega al Governo per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del PNRR, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.

2. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) promozione del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, indipendentemente dall'età anagrafica e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni della loro autonomia;

b) promozione e valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nelle attività culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie, per la promozione della solidarietà e della coesione tra le generazioni e per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione di servizi pubblici a favore della collettività e delle comunità territoriali, anche nell'ottica del superamento dei divari territoriali;

c) promozione di ogni intervento idoneo a contrastare i fenomeni della solitudine sociale e della deprivazione relazionale delle persone anziane, indipendentemente dal luogo ove si trovino a vivere, mediante la previsione di apposite attività di ascolto e di supporto alla socializzazione, anche con il coinvolgimento attivo delle formazioni sociali, del volontariato e degli enti del

Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana)

1. La presente legge reca disposizioni di delega al Governo per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione, **l'integrazione** e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del PNRR, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.

2. *Identico:*

a) promozione del valore umano, **psicologico**, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, indipendentemente dall'età anagrafica e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni della loro autonomia;

b) promozione e valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nelle attività culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie, per la promozione della solidarietà e della coesione tra le generazioni, **anche con il supporto del servizio civile universale**, e per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione di servizi pubblici a favore della collettività e delle comunità territoriali, anche nell'ottica del superamento dei divari territoriali;

c) promozione di ogni intervento idoneo a contrastare i fenomeni della solitudine sociale e della deprivazione relazionale delle persone anziane, indipendentemente dal luogo ove si trovino a vivere, mediante la previsione di apposite attività di ascolto e di supporto **psicologico** e alla socializzazione, anche con il coinvolgimento attivo delle formazioni sociali, del volontariato, **del servizio civile universale** e degli enti del Terzo settore;

Terzo settore;

d) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale;

e) promozione della valutazione multidimensionale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell'accesso a un *continuum* di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti, centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare e sulla effettiva presa in carico del paziente anziano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti;

f) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*;

g) promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione anziana, mediante azioni adeguate a garantire un invecchiamento sano;

h) riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità, al fine di promuoverne l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità, assicurando loro i livelli di qualità di vita raggiunti e la continuità con i percorsi assistenziali già in atto;

i) promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti coloro i quali sono impegnati nella loro cura, mediante un'allocazione più razionale ed efficace delle risorse disponibili a legislazione vigente;

l) rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità dei sistemi

d) riconoscimento del diritto delle persone anziane a **determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole con riferimento alle decisioni che riguardano la loro assistenza, nonché** alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale, **anche con il contributo del servizio civile universale**, e sociosanitaria statale e regionale, **anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;**

e) promozione della valutazione multidimensionale **bio-psico-sociale** delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell'accesso a un *continuum* di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti, centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare e sulla effettiva presa in carico del paziente anziano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità, al fine di promuoverne l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità, **anche con l'ausilio del servizio civile universale**, assicurando loro i livelli di qualità di vita raggiunti e la continuità **con il loro progetto individuale di vita** e con i percorsi assistenziali già in atto, **nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;**

i) promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere **bio-psico-sociale** delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti coloro i quali sono impegnati nella loro cura, mediante un'allocazione più razionale ed efficace delle risorse disponibili a legislazione vigente;

l) rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni

informativi degli enti e delle amministrazioni competenti nell'ambito dei vigenti programmi di potenziamento delle infrastrutture e delle reti informatiche.

competenti nell'ambito dei vigenti programmi di potenziamento delle infrastrutture e delle reti informatiche, **anche valorizzando dati ed evidenze generati dai cittadini, nonché dati risultanti da indagini, studi e ricerche condotti da enti del Terzo settore;**
m) riqualificazione dei servizi di semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e promozione dei servizi di vita comunitaria e di coabitazione domiciliare (*co-housing*), nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge.

3. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza. In particolare, il CIPA:

3. *Identico.*

a) adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di settore, tenuto conto di quanto previsto nell'ambito del Piano nazionale della prevenzione, del Piano nazionale della cronicità e del Piano per la non autosufficienza, il « Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana » e il « Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana ». Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i corrispondenti Piani regionali e locali;

b) promuove, acquisito il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in raccordo con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, ferme restando le competenze dei singoli Ministeri, l'armonizzazione dei LEPS

rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, con i LEA;
c) promuove l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi.

4. Il CIPA, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega,

dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, per lo sport e i giovani, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze o loro delegati. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno del Comitato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di funzionamento e l'organizzazione delle attività del CIPA.

5. Alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4

la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II

DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI POLITICHE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO, LA PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA, LA PREVENZIONE DELLA FRAGILITÀ, L'ASSISTENZA E LA CURA DELLE PERSONE ANZIANE ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 3.

(Invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità)

4. *Identico.*

Capo II

DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI POLITICHE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO, LA PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA, LA PREVENZIONE DELLA FRAGILITÀ, L'ASSISTENZA E LA CURA DELLE PERSONE ANZIANE ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 3.

(Invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per lo sport e i giovani, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, del turismo e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane:

- 1) promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro;
- 2) promozione di programmi e di percorsi integrati volti a contrastare l'isolamento, la marginalizzazione, l'esclusione sociale e civile, la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane;
- 3) promozione di interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane;

4) promozione dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, nonché in attività di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di età, svolte nell'ambito dell'associazionismo e delle famiglie;

5) promozione di azioni facilitanti

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per lo sport e i giovani, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, del turismo e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, **l'inclusione sociale**, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, **anche con riferimento alla condizione di disabilità**.

2. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) promozione di interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane, **anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;**

4) *identico;*

5) *identico;*

l'esercizio dell'autonomia e della mobilità nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono l'esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro;

6) promozione, anche attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base di atti di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata progettazione, di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior co-housing*) e di coabitazione intergenerazionale, specie con i giovani in condizioni svantaggiate (*co-housing* intergenerazionale), da realizzare, secondo criteri di mobilità e accessibilità sostenibili, nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi;

6) *identico*;

7) al fine di favorire l'autonomia nella gestione della propria vita e di garantire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni, promozione di azioni di alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti all'uso di nuove tecnologie capaci di promuovere la conoscenza e la partecipazione civile e sociale delle persone anziane;

7) *identico*;

8) al fine di preservare l'indipendenza funzionale in età avanzata e mantenere una buona qualità di vita, individuazione, promozione e attuazione di percorsi per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante l'attività sportiva;

8) al fine di preservare l'indipendenza funzionale in età avanzata e mantenere una buona qualità di vita, individuazione, promozione e attuazione di percorsi **e di iniziative** per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante l'attività sportiva **e la relazione con gli animali di affezione**;

9) promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo del benessere e il turismo lento come ricerca di tranquillità fisiologica e mentale per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico, mentale e sociale, che va oltre la cura delle malattie ovvero delle infermità;

9) *identico*;

b) con riguardo agli interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni:

b) *identico*;

1) sostegno delle esperienze di solidarietà 1) *identico*;
e di promozione culturale
intergenerazionali tese a valorizzare la
conoscenza e la trasmissione del
patrimonio culturale, linguistico e
dialettale;

2) promozione dell'incontro e della
relazione fra generazioni lontane,
valorizzando:

2.1) per gli studenti delle scuole
secondarie di secondo grado, le
esperienze significative di volontariato,
maturate in ambito extrascolastico sia
presso le strutture residenziali o
semiresidenziali sia a domicilio,
all'interno del *curriculum* dello studente
anche ai fini del riconoscimento dei
crediti scolastici;

2.2) per gli studenti universitari, le
attività svolte in convenzione tra le
università e le strutture residenziali o
semiresidenziali o a domicilio anche ai
fini del riconoscimento di crediti
formativi universitari;

c) con riguardo agli interventi per la
prevenzione della fragilità, in coerenza
con la disciplina prevista in materia da
altri strumenti di regolamentazione:

1) offerta progressiva della possibilità,
**per la persona di età superiore a
ottanta anni o** per la persona anziana
affetta da patologie croniche suscettibili
di aggravarsi con l'invecchiamento e che
determinino il rischio di perdita
dell'autonomia, di accedere a una
valutazione multidimensionale delle sue
capacità e dei suoi bisogni di natura
sociale, sanitaria e sociosanitaria, da
effettuare nell'ambito dei PUA da parte di
équipe multidisciplinari, sulla base della
segnalazione dei medici di medicina
generale, della rete ospedaliera, dei
comuni e degli ATS;

2) all'esito della valutazione, svolgimento 2) *identico*.
presso il PUA dell'attività di *screening*
per l'individuazione dei fabbisogni di
assistenza della persona e per i necessari

**2) promozione di programmi di cittadinanza attiva volti
alla coesione tra le generazioni a favore della collettività
e delle comunità territoriali, attraverso la
partecipazione e con il supporto del servizio civile
universale;**

3) *identico*;

3.1) *identico*;

3.2) *identico*;

c) *identico*:

1) offerta progressiva della possibilità, per la persona
anziana affetta da **una o più** patologie croniche suscettibili
di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il
rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una
valutazione multidimensionale, **incentrata su linee guida
nazionali**, delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura
bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare
nell'ambito dei PUA da parte di *équipe* multidisciplinari,
sulla base della segnalazione dei medici di medicina
generale, della rete ospedaliera, **delle farmacie**, dei comuni
e degli ATS, **nei limiti delle compatibilità finanziarie di
cui alla presente legge**;

orientamento e supporto informativo ai fini dell'accesso al *continuum* di servizi e alle reti di inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale.

Art. 4.

(Assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, nonché finalizzati a potenziare progressivamente le relative azioni, in attuazione della Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) adozione di una definizione di popolazione anziana non autosufficiente che tenga conto dell'età anagrafica, delle condizioni di fragilità, nonché dell'eventuale condizione di disabilità pregressa, tenuto anche conto delle indicazioni dell'*International Classification of Functioning Disability and Health* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità e degli ulteriori e

Art. 4.

(Assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, **per lo sport e i giovani**, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, nonché finalizzati a potenziare progressivamente le relative azioni, in attuazione della Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR.

2. *Identico:*

a) *identica;*

diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

b) definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), con il compito di procedere alla programmazione integrata, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi e dei servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, cui concorrono, secondo le rispettive prerogative e competenze, i seguenti soggetti:

- 1) a livello centrale, il CIPA;
- 2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione;
- 3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario;

c) individuazione dei LEPS in un'ottica di integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, nonché con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

c) adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di valutazione dei risultati e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

d) identica;

d) coordinamento, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, degli interventi e dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani non autosufficienti erogati a livello regionale e locale;

e) coordinamento, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, degli interventi e dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani non autosufficienti erogati a livello regionale e locale, tenuto conto delle indicazioni fornite da enti e società che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle figure professionali in rete;

e) promozione su tutto il territorio nazionale, sulla base delle disposizioni

f) identica;

regionali concernenti l'articolazione delle aree territoriali di riferimento, di un omogeneo sviluppo degli ATS, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza degli enti territoriali e della piena realizzazione dei LEPS, garantendo che questi costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo sul territorio di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono l'ATS nonché per la gestione professionale di servizi integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari;

f) ferme restando le prerogative e competenze delle amministrazioni competenti, promozione dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS, allo scopo di garantire l'effettiva integrazione operativa dei processi, dei servizi e degli interventi per la non autosufficienza, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

g) semplificazione dell'accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e messa a disposizione di PUA, collocati presso le Case della comunità, orientati ad assicurare alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie il supporto informativo e amministrativo per l'accesso ai servizi dello SNAA e lo svolgimento delle attività di *screening* per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza, e in raccordo con quanto previsto nel regolamento recante la definizione dei modelli e degli *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6, componente 1, riforma 1, del PNRR;

h) semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non

g) *identica*;

h) semplificazione dell'accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e messa a disposizione di PUA, collocati presso le Case della comunità, orientati ad assicurare alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie il supporto informativo e amministrativo per l'accesso ai servizi dello SNAA e lo svolgimento delle attività di *screening* per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza, **anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge**, e in raccordo con quanto previsto nel regolamento recante la definizione dei modelli e degli *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6, componente 1, riforma 1, del PNRR;

i) *identico*:

autosufficiente, favorendo su tutto il territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti in capo ad un solo soggetto, la riduzione delle duplicazioni e il contenimento dei costi e degli oneri amministrativi, mediante:

1) la previsione di una valutazione multidimensionale unificata, da effettuare secondo criteri standardizzati e omogenei a livello nazionale, finalizzata all'identificazione dei fabbisogni di natura sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle prestazioni di competenza statale, destinata a sostituire le procedure di accertamento dell'invalidità civile e delle condizioni per l'accesso ai benefici di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 11 febbraio 1980, n. 18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 3, e lettera b), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

2) lo svolgimento presso i PUA, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte delle unità di valutazione multidimensionali (UVM) ivi operanti, della valutazione finalizzata a definire il PAI, redatto tenendo conto dei fabbisogni assistenziali individuati nell'ambito della valutazione multidimensionale unificata di cui al numero 1), con la partecipazione della persona destinataria, dei familiari coinvolti e, se nominato, dell'amministratore di sostegno;

3) la previsione del « Budget di cura e assistenza » quale strumento per la ricognizione, in sede di definizione del PAI, delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali e delle risorse complessivamente attivabili ai fini dell'attuazione del medesimo Progetto;

i) adozione di criteri e indicatori specifici **l) identica**;

per il monitoraggio delle diverse tipologie di prestazione assistenziale riferite alle persone anziane non autosufficienti, ricomprese nei LEPS;

l) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare

1) la previsione di una valutazione multidimensionale unificata, da effettuare secondo criteri standardizzati e omogenei **basati su linee guida validate** a livello nazionale, finalizzata all'identificazione dei fabbisogni di natura **bio-psico-sociale**, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle prestazioni di competenza statale, **anche tenuto conto degli elementi informativi eventualmente in possesso degli enti del Terzo settore erogatori dei servizi**, destinata a sostituire le procedure di accertamento dell'invalidità civile e delle condizioni per l'accesso ai benefici di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 11 febbraio 1980, n. 18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 3, e lettera b), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

2) lo svolgimento presso i PUA, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte delle unità di valutazione multidimensionali (UVM) ivi operanti, della valutazione **multidimensionale necessaria ai fini dell'accesso alle prestazioni erogate ai sensi della presente legge** e finalizzata a definire il PAI, redatto tenendo conto dei fabbisogni assistenziali individuati nell'ambito della valutazione multidimensionale unificata di cui al numero 1), con la partecipazione della persona destinataria, dei **caregiver** familiari coinvolti e, se nominato, dell'amministratore di sostegno **o, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli enti del Terzo settore**;

3) *identico*;

m) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza

integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, finalizzata, con un approccio di efficientamento e di maggior efficacia delle azioni, della normativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale, orientato a favorire, anche progressivamente, entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale:

1) l'unitarietà delle risposte alla domanda di assistenza e cura, attraverso

l'integrazione dei servizi erogati dalle aziende sanitarie locali e dai comuni;

2) la razionalizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sociosanitarie che tenga conto delle condizioni dell'anziano;

3) l'offerta di prestazioni di assistenza e cura di durata e intensità adeguati, come determinati sulla base dei bisogni e delle capacità della persona anziana non autosufficiente;

domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, finalizzata, con un approccio di efficientamento e di maggior efficacia delle azioni, della normativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, **psicosociale** e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale, orientato a favorire, anche progressivamente, entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale:

1) *identico*;

2) la razionalizzazione dell'offerta vigente di prestazioni **sanitarie** e sociosanitarie che tenga conto delle condizioni dell'anziano, **anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi**;

3) *identico*;

4) l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogate a domicilio, anche attraverso strumenti di telemedicina, per il tramite degli erogatori pubblici e privati accreditati e a contratto, anche del Terzo settore, che possano garantire la gestione e il coordinamento delle attività individuate nell'ambito del PAI;

5) il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;

n) con riferimento ai servizi di cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, e agli articoli 23, 31 e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, previsione:

1) del diritto di accesso ai servizi di cure palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti e affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di

un prolungamento significativo della vita;
2) dell'erogazione di servizi specialistici di cure palliative in tutti i luoghi di cura per gli anziani non autosufficienti, quali il domicilio, la struttura ospedaliera, l'ambulatorio, l'hospice e i servizi residenziali;

3) del diritto alla definizione della pianificazione condivisa delle cure di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, come esito di un processo di comunicazione e informazione tra il soggetto anziano non autosufficiente e l'équipe di cura, mediante il quale il soggetto interessato, anche tramite il suo fiduciario o chi lo rappresenta legalmente, esprime la propria autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o non desidera essere sottoposto;

m) con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili individuali, attività di socialità e di arricchimento della vita;

n) con riferimento ai servizi residenziali, previsione di misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali, in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuità relazionale delle persone anziane residenti;

o) revisione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione;

o) con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili individuali, attività di socialità e di arricchimento della vita, **anche con il sostegno del servizio civile universale;**

p) *identica;*

q) **aggiornamento e semplificazione** dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento **strutturale, organizzativo e di congruità del personale cui applicare i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge**, dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore **e del servizio civile universale**, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari, **tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti, e per l'erogazione di terapie domiciliari o di servizi di diagnostica domiciliare in linea con il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo**

introdotto dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutte le strutture operanti in regime di accreditamento e convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 8-*quater*, 8-*quinqües* e 8-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tenuto conto in particolare degli esiti del controllo e del monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione;

r) identica.

p) al fine di favorire e sostenere le migliori condizioni di vita delle persone con pregresse condizioni di disabilità che entrano nell'età anziana, riconoscimento del diritto:

1) ad accedere a servizi e attività specifici per la loro pregressa condizione di disabilità, con espresso divieto di dimissione o di esclusione dai pregressi servizi a seguito dell'ingresso nell'età anziana, senza soluzione di continuità;
2) ad accedere inoltre, su richiesta, agli interventi e alle prestazioni specificamente previsti per le persone anziane e le persone anziane non autosufficienti, senza necessità di richiedere l'attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se già esistente, della valutazione multidimensionale, attraverso la redazione del PAI che integra il progetto individuale previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227.

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti)

1. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per la disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per gli affari europei, il Sud, le politiche

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti)

1. *Identico.*

di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti, prevedere:
1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle indennità e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

2) al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti su tutto il territorio nazionale, la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non

2. *Identico:*

a) *identico:*

1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle indennità e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. **Il Governo provvede a disciplinare la reversibilità della scelta di cui al primo periodo;**

2) *identico;*

autosufficiente, per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socio-assistenziali;
b) definire le modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane, mediante:

1) definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali;

b) identico;

1) identico;

2) definizione degli *standard* formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di requisiti di accesso per l'esercizio della professione stessa, mediante apposite linee guida nazionali da adottare con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che definiscano i contenuti delle competenze degli assistenti familiari e i riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativa. Alle attività di cui alla presente lettera le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) identificazione dei fabbisogni regionali per assistenti sociali e pedagogisti;

3) identificazione, nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente, dei fabbisogni regionali per le professioni e i professionisti afferenti al modello di salute bio-psico-sociale per tutte le figure professionali occupate presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge;

c) al fine di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei *caregiver* familiari, comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, prevedere:

1) la ricognizione e ridefinizione della normativa di settore;
2) la promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze

c) identica.

professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata;
3) forme di partecipazione delle rappresentanze dei *caregiver* familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura prevista dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 7.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 si provvede mediante le risorse derivanti

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5, previa intesa **in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8** del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni.

2. *Identico.*

Art. 7.

(Clausola di salvaguardia)

Identico.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

Identico.

dal riordino e dalla modificazione delle misure nell'ambito:

a) del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;

b) del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato ad opera dell'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;

c) del Fondo di cui all'articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.

2. Alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge concorrono, in via programmatica, le risorse disponibili nel PNRR per il sostegno alle persone vulnerabili e per la prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti di cui alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, per la realizzazione delle Case della comunità e la presa in carico della persona, per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture, quali gli Ospedali di comunità, di cui alla Missione 6, componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse del PNRR e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e

traguardi, e le risorse previste nell'ambito del Programma nazionale « Inclusion e lotta alla povertà » della programmazione 2021-2027, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della programmazione 2021-2027 dalla normativa europea di settore.

3. All'erogazione delle prestazioni sanitarie si provvede mediante le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti relativi ai suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

Identico.

1.2.3. Testo approvato 506 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 506

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, l'8 marzo 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Deleghe al Governo in materia di politiche
in favore delle persone anziane

Deleghe al Governo in materia di politiche
in favore delle persone anziane

Capo I

PRINCIPI GENERALI E SISTEMA DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE
INTERMINISTERIALE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) »: i processi, gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura su tutto il territorio nazionale sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali », e con quanto previsto dall'articolo 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 2, comma 2, lettera *h*), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

b) « ambiti territoriali sociali (ATS) »: i soggetti giuridici di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 160 a 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, garantiscono, per conto degli enti locali titolari, lo svolgimento omogeneo sul territorio di propria competenza di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali alle famiglie e alle persone, anche ai fini dell'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della Missione 5, componente 2, riforma 1.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in raccordo con quanto previsto dal regolamento recante la definizione dei modelli e degli *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6, componente 1, riforma 1, del PNRR;

c) « punti unici di accesso (PUA) »: i servizi integrati di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

d) « progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI) »: i progetti individuali predisposti in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

e) « livelli essenziali di assistenza (LEA) »: i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria previsti dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, in applicazione di quanto previsto all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio sanitario nazionale;

f) « *caregiver* familiari »: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 2.

(Oggetto, principi e criteri direttivi generali di delega e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana)

1. La presente legge reca disposizioni di delega al Governo per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del PNRR, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.

2. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a*) promozione del valore umano, psicologico, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, indipendentemente dall'età anagrafica e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni della loro autonomia;
- b*) promozione e valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nelle attività culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie, per la promozione della solidarietà e della coesione tra le generazioni, anche con il supporto del servizio civile universale, e per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione di servizi pubblici a favore della collettività e delle comunità territoriali, anche nell'ottica del superamento dei divari territoriali;
- c*) promozione di ogni intervento idoneo a contrastare i fenomeni della solitudine sociale e della deprivazione relazionale delle persone anziane, indipendentemente dal luogo ove si trovino a vivere, mediante la previsione di apposite attività di ascolto e di supporto psicologico e alla socializzazione, anche con il coinvolgimento attivo delle formazioni sociali, del volontariato, del servizio civile universale e degli enti del Terzo settore;
- d*) riconoscimento del diritto delle persone anziane a determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole con riferimento alle decisioni che riguardano la loro assistenza, nonché alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale, anche con il contributo del servizio civile universale, e sociosanitaria statale e regionale, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;
- e*) promozione della valutazione multidimensionale bio-psico-sociale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell'accesso a un *continuum* di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti, centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare e sulla effettiva presa in carico del paziente anziano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti;
- f*) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*;
- g*) promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione anziana, mediante azioni adeguate a garantire un invecchiamento sano;
- h*) riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse

condizioni di disabilità, al fine di promuoverne l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità, anche con l'ausilio del servizio civile universale, assicurando loro i livelli di qualità di vita raggiunti e la continuità con il loro progetto individuale di vita e con i percorsi assistenziali già in atto, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;

- i)* promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere bio-psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti coloro i quali sono impegnati nella loro cura, mediante un'allocazione più razionale ed efficace delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- l)* rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti nell'ambito dei vigenti programmi di potenziamento delle infrastrutture e delle reti informatiche, anche valorizzando dati ed evidenze generati dai cittadini, nonché dati risultanti da indagini, studi e ricerche condotti da enti del Terzo settore;
- m)* riqualificazione dei servizi di semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e promozione dei servizi di vita comunitaria e di coabitazione domiciliare (*cohousing*), nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge.

3. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza. In particolare, il CIPA:

- a)* adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di settore nonché le associazioni rappresentative delle persone in condizioni di disabilità, il « Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana » e il « Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana », che sostituisce il Piano per la non autosufficienza. Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i corrispondenti piani regionali e locali;
- b)* promuove, acquisito il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in raccordo con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *h*), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, ferme restando le competenze dei singoli Ministeri, l'armonizzazione dei LEPS rivolti alle persone anziane non autosufficienti, e dei relativi obiettivi di servizio, con i LEA;
- c)* promuove l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi;
- d)* monitora l'attuazione del Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana e del Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana di cui alla lettera *a)* e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate, che è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da questi delegato.

4. Il CIPA, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, per lo sport e i giovani, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze o loro delegati. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno del Comitato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

determinate le modalità di funzionamento e l'organizzazione delle attività del CIPA.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II

DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI POLITICHE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO, LA PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA, LA PREVENZIONE DELLA FRAGILITÀ, L'ASSISTENZA E LA CURA DELLE PERSONE ANZIANE ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 3.

(Delega al Governo in materia di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per lo sport e i giovani, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, del turismo e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane:

1) promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgere in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro;

2) promozione di programmi e di percorsi integrati volti a contrastare l'isolamento, la marginalizzazione, l'esclusione sociale e civile, la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane;

3) promozione di interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;

4) promozione dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, nonché in attività di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di età, svolte nell'ambito dell'associazionismo e delle famiglie;

5) promozione di azioni volte a facilitare l'esercizio dell'autonomia e della mobilità nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono l'esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro;

6) promozione, anche attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base di atti di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata progettazione, di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior cohousing*) e di coabitazione intergenerazionale, in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate (*cohousing* intergenerazionale), da realizzare, secondo criteri di mobilità e accessibilità sostenibili, nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi;

7) al fine di favorire l'autonomia nella gestione della propria vita e di garantire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni, promozione di azioni di alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti

all'uso di nuove tecnologie idonee a favorire la conoscenza e la partecipazione civile e sociale delle persone anziane;

8) al fine di preservare l'indipendenza funzionale in età avanzata e mantenere una buona qualità di vita, individuazione, promozione e attuazione di percorsi e di iniziative per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante l'attività sportiva e la relazione con animali di affezione;

9) promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo del benessere e il turismo lento come attività che agevolano la ricerca di tranquillità fisiologica e mentale per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico, mentale e sociale, come obiettivo ulteriore rispetto a quello della cura delle malattie ovvero delle infermità;

b) con riguardo agli interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni:

1) sostegno delle esperienze di solidarietà e di promozione culturale intergenerazionali tese a valorizzare la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale, linguistico e dialettale;

2) promozione di programmi di cittadinanza attiva volti alla coesione tra le generazioni a favore della collettività e delle comunità territoriali, attraverso la partecipazione e con il supporto del servizio civile universale;

3) promozione dell'incontro e della relazione fra generazioni lontane, valorizzando:

3.1) per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, le esperienze significative di volontariato, maturate in ambito extrascolastico sia presso le strutture residenziali o semiresidenziali sia a domicilio, all'interno del *curriculum* dello studente anche ai fini del riconoscimento di crediti scolastici;

3.2) per gli studenti universitari, le attività svolte in convenzione tra le università e le strutture residenziali o semiresidenziali o a domicilio anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi universitari;

c) con riguardo agli interventi per la prevenzione della fragilità, in coerenza con la disciplina prevista in materia da altri strumenti di regolamentazione:

1) offerta progressiva della possibilità, per la persona anziana affetta da una o più patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale, incentrata su linee guida nazionali, delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di *équipe* multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni e degli ATS, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;

2) all'esito della valutazione, svolgimento presso il PUA dell'attività di *screening* per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza della persona e per i necessari orientamento e supporto informativo ai fini dell'accesso al *continuum* di servizi e alle reti di inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale.

Art. 4.

(Delega al Governo in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per lo sport e i giovani, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, nonché

finalizzati a potenziare progressivamente le relative azioni, in attuazione della Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) adozione di una definizione di popolazione anziana non autosufficiente che tenga conto dell'età anagrafica, delle condizioni di fragilità, nonché dell'eventuale condizione di disabilità pregressa, tenuto anche conto delle indicazioni dell'*International Classification of Functioning Disability and Health* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità e degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

b) definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta, in base ai principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, regioni e comuni e nel rispetto delle relative competenze, di tutte le misure a titolarità pubblica dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, di Stato, regioni e comuni, che mantengono le titolarità esistenti;

c) previsione che lo SNAA programmi in modo integrato i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla popolazione anziana non autosufficiente, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, con il concorso dei seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

1) a livello centrale, il CIPA;

2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione;

3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario;

d) individuazione dei LEPS in un'ottica di integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, nonché con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

e) adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di valutazione dei risultati nonché di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

f) coordinamento, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, degli interventi e dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani non autosufficienti erogati a livello regionale e locale, tenuto conto delle indicazioni fornite da enti e società che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle figure professionali in rete;

g) promozione su tutto il territorio nazionale, sulla base delle disposizioni regionali concernenti l'articolazione delle aree territoriali di riferimento, di un omogeneo sviluppo degli ATS, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza degli enti territoriali e della piena realizzazione dei LEPS, garantendo che questi costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo sul territorio stesso di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono l'ATS nonché per la gestione professionale di servizi integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari;

h) ferme restando le prerogative e le attribuzioni delle amministrazioni competenti, promozione dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS, allo scopo di garantire l'effettiva integrazione operativa dei processi, dei servizi e degli interventi per la non autosufficienza, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

i) semplificazione dell'accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e messa a disposizione di PUA, collocati presso le Case della comunità, orientati ad assicurare alle persone

anziane non autosufficienti e alle loro famiglie il supporto informativo e amministrativo per l'accesso ai servizi dello SNAA e lo svolgimento delle attività di *screening* per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge, e in raccordo con quanto previsto nel regolamento recante la definizione dei modelli e degli *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6, componente 1, riforma 1, del PNRR;

l) semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, favorendo su tutto il territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti in capo ad un solo soggetto, la riduzione delle duplicazioni e il contenimento dei costi e degli oneri amministrativi, mediante:

1) la previsione di una valutazione multidimensionale unificata, da effettuare secondo criteri standardizzati e omogenei basati su linee guida validate a livello nazionale, finalizzata all'identificazione dei fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli elementi informativi eventualmente in possesso degli enti del Terzo settore erogatori dei servizi, destinata a sostituire le procedure di accertamento dell'invalidità civile e delle condizioni per l'accesso ai benefici di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 11 febbraio 1980, n. 18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 3), e lettera b), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

2) lo svolgimento presso i PUA, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte delle unità di valutazione multidimensionali (UVM) ivi operanti, della valutazione finalizzata a definire il PAI, redatto tenendo conto dei fabbisogni assistenziali individuati nell'ambito della valutazione multidimensionale unificata di cui al numero 1), con la partecipazione della persona destinataria, dei *caregiver* familiari coinvolti e, se nominato, dell'amministratore di sostegno o, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli enti del Terzo settore;

3) la previsione del « Budget di cura e assistenza » quale strumento per la ricognizione, in sede di definizione del PAI, delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali e delle risorse complessivamente attivabili ai fini dell'attuazione del medesimo progetto;

m) adozione di criteri e indicatori specifici per il monitoraggio delle diverse tipologie di prestazione assistenziale riferite alle persone anziane non autosufficienti, ricomprese nei LEPS;

n) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, finalizzata, con un approccio di efficientamento e di maggior efficacia delle azioni, della normativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, psicosociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale, orientato a favorire, anche progressivamente, entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale:

1) l'unitarietà delle risposte alla domanda di assistenza e cura, attraverso l'integrazione dei servizi erogati dalle aziende sanitarie locali e dai comuni;

2) la razionalizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sanitarie e sociosanitarie che tenga conto delle condizioni dell'anziano, anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi;

3) l'offerta di prestazioni di assistenza e cura di durata e intensità adeguate, come determinate sulla base dei bisogni e delle capacità della persona anziana non autosufficiente;

4) l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogati a domicilio, anche attraverso strumenti di telemedicina, per il tramite degli erogatori pubblici e privati accreditati e a contratto,

anche del Terzo settore, che possano garantire la gestione e il coordinamento delle attività individuate nell'ambito del PAI;

5) il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;

o) con riferimento ai servizi di cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, e agli articoli 23, 31 e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, previsione:

l) del diritto di accesso ai servizi di cure palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti e affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;

2) dell'erogazione di servizi specialistici di cure palliative in tutti i luoghi di cura per gli anziani non autosufficienti, quali il domicilio, la struttura ospedaliera, l'ambulatorio, l'*hospice* e i servizi residenziali;

3) del diritto alla definizione della pianificazione condivisa delle cure di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, come esito di un processo di comunicazione e informazione tra il soggetto anziano non autosufficiente e l'*équipe* di cura, mediante il quale il soggetto interessato, anche tramite suo fiduciario o chi lo rappresenta legalmente, esprime la propria autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o non desidera essere sottoposto;

p) con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili individuali, attività di socialità e di arricchimento della vita, anche con il sostegno del servizio civile universale;

q) con riferimento ai servizi residenziali, previsione di misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali, in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuità relazionale delle persone anziane residenti;

r) previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, aggiornamento e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento, strutturale, organizzativo e di congruità del personale cui applicare i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge, dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore e del servizio civile universale, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari, tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti, e per l'erogazione di terapie domiciliari o di servizi di diagnostica domiciliare in linea con il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo introdotto dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutte le strutture operanti in regime di accreditamento e convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tenuto conto in particolare degli esiti del controllo e del monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza;

s) al fine di favorire e sostenere le migliori condizioni di vita delle persone con pregresse condizioni di disabilità che entrano nell'età anziana, riconoscimento del diritto:

l) ad accedere a servizi e attività specifici per la loro pregressa condizione di disabilità, con espresso divieto di dimissione o di esclusione dai servizi pregressi a seguito dell'ingresso nell'età anziana, senza soluzione di continuità;

2) ad accedere inoltre, su richiesta, agli interventi e alle prestazioni specificamente previsti per le persone anziane e le persone anziane non autosufficienti, senza necessità di richiedere l'attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se già esistente, della valutazione multidimensionale, attraverso la redazione del PAI che integra il progetto individuale previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227.

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti, prevedere:

1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, prevedendo altresì la specifica disciplina per la reversibilità dell'opzione, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle indennità e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

2) al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti su tutto il territorio nazionale, la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socio-assistenziali;

b) definire le modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane, mediante:

1) definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e nei centri residenziali;

2) definizione degli *standard* formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di requisiti di accesso per l'esercizio della professione stessa, mediante apposite linee guida nazionali da adottare con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che definiscano i contenuti delle competenze degli assistenti familiari e i riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativa. Alle attività di cui al presente numero le

amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

3) identificazione, nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente, dei fabbisogni regionali relativi alle professioni e ai professionisti afferenti al modello di salute bio-psico-sociale occupati presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge;

c) al fine di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei *caregiver* familiari, comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, prevedere:

1) la ricognizione e la ridefinizione della normativa di settore;

2) la promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata;

3) forme di partecipazione delle rappresentanze dei *caregiver* familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura prevista dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 7.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 si provvede mediante le risorse derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure nell'ambito:

a) del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;

b) del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato ad opera dell'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, limitatamente alle risorse disponibili previste per le

prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;

c) del Fondo di cui all'articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.

2. Alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge concorrono, in via programmatica, le risorse disponibili nel PNRR per il sostegno alle persone vulnerabili e per la prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti di cui alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, per la realizzazione delle Case della comunità e la presa in carico della persona, per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture, quali gli Ospedali di comunità, di cui alla Missione 6, componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse del PNRR e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, e le risorse previste nell'ambito del Programma nazionale « Inclusion e lotta alla povertà » della programmazione 2021-2027, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della programmazione 2021-2027 dalla normativa europea di settore.

3. All'erogazione delle prestazioni sanitarie si provvede mediante le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti relativi ai suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

6 marzo 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle
persone anziane (506-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1 (testo corretto)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI,
Aurora FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

1.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA,
FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e fatto salvo» fino a: «legge 22 dicembre 2022, n. 197.».

1.3

SBROLLINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'ambito dei servizi sociali» inserire le seguenti: «, comprensivi di quelli erogati dalle RSA,».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) RSA: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio;».

1.7

SBROLLINI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) «progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI)»: i progetti specifici di sostegno, anche quali parte integrante del più ampio progetto di vita individuale ove richiesto e redatto, predisposti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, dall'equipe multidisciplinare integrata per individuare i sostegni di natura assistenziale per le persone anziane, le persone anziane non autosufficienti e le persone anziane non autosufficienti con disabilità con il coinvolgimento diretto della persona e dei suoi familiari conviventi ovvero di chi ne cura gli interessi, anche ricoprendo misure di protezione giuridica, fermo restando quanto previsto per le persone anziane con pregresse disabilità;

d-bis) «progetto di vita individuale per le persone con disabilità»: il progetto che indica i bisogni di sostegno della persona con disabilità, anche con elevata o elevatissima necessità di sostegni intensivi, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie insorte per senilità nelle diverse fasi della sua vita, strutturando quindi interventi di sviluppo ed abilitazione delle proprie potenzialità anche di natura sanitaria, sociosanitaria, assistenziale, etc. secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 227;

d-ter) «budget di cura e assistenza»: strumento costituito dall'insieme delle misure, delle prestazioni, dei servizi e dei sostegni a vario titolo resi disponibili al fine di realizzare il PAI, quale piano di sostegno assistenziale;

d-quater) «budget del Progetto individuale di vita»: insieme di risorse umane, professionali, strumentali, tecnologiche ed economiche rese disponibili per garantire l'attuazione degli interventi stabiliti nel Progetto indi-

viduale di vita, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 227 e di cui l'eventuale *budget* di cura ed assistenza è una componente;»

1.300

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) "caregiver familiare": la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé ai sensi del decreto di cui al comma 255-bis, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.».

1.200

TERNULLO

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) «centri di aggregazione sociale per anziani autosufficienti»: le strutture polivalenti di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane autosufficienti di cui promuovono:

1) la presenza attiva sul territorio, la valorizzazione delle proprie capacità e delle funzioni motorie, cognitive e creative e l'indispensabile scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;

2) le relazioni interpersonali tra gli anziani stessi e tra questi ed i cittadini delle altre fasce di età esistenti sul territorio in un'ottica intergenerazionale ed interculturale.

I centri di aggregazione sociale per anziani autosufficienti sono gestiti, su base volontaria, da Associazioni di Promozione Sociale (APS) idonee alla loro gestione e da considerare a tutti gli effetti Enti del Terzo Settore.».

1.17

SBROLLINI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) RSA: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio;».

1.18

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) budget di cura e assistenza: lo strumento costituito dall'insieme delle misure, delle prestazioni, dei servizi e dei sostegni a vario titolo disponibili al fine di realizzare il progetto di vita autonoma delle persone non autosufficienti mediante il PAI.»

ORDINE DEL GIORNO

G1.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Il Senato

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 titolato " Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane",

premesso che:

il progressivo invecchiamento della popolazione comporta una ridistribuzione demografica senza precedenti, l'Italia si caratterizza per avere una popolazione mediamente molto longeva (81 anni gli uomini e 85 le donne) e con una quota di over 65 tra le più alte al mondo: nel 2018 erano 13,6 milioni (22,8% del totale), in aumento dell'11% dal 2012. Sono previsti crescere ininterrottamente fino al 2047, quando saranno quasi 20 milioni (34%). Nel 2018 l'indice di vecchiaia ha raggiunto il suo massimo storico di 173,1: ogni 100 giovani ci sono dunque 173 anziani; erano 130 nel 2000 e 58 nel 1980.

L'indice di dipendenza degli anziani ha raggiunto il 35,7%, ciò significa che in Italia ogni 3 persone attive vi è un over 65. Si tratta del valore più elevato in Europa (31%) e il secondo al mondo dopo il Giappone (46%);

parallelamente all'aumentata aspettativa di vita, si è verificata una transizione epidemiologica nella patologia emergente: da una situazione in cui erano prevalenti le malattie infettive e carenziali, si è passati a una preponderanza di quelle cronicodegenerative, di conseguenza nei paesi più ricchi, il maggior carico di malattia, misurato in anni di vita aggiustati per disabilità è attribuibile alle patologie cardio e cerebrovascolari e ai disturbi neuropsichiatrici, tra cui la depressione, la malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza. Tanto nei paesi in via di sviluppo che in quelli a più alto reddito, si prevede che il numero di soggetti con disabilità, derivante principalmente dalle malattie non trasmissibili, aumenterà proporzionalmente alla crescita della popolazione, con una più alta percentuale proprio nelle classi di età più avanzata;

con l'aumento dell'aspettativa di vita e il rapporto sempre più sfavorevole tra popolazione attiva e non attiva, tenderà ad aumentare anche l'onere socioeconomico correlato alla cura, all'assistenza e alle spese previdenziali destinate agli anziani, causando il cosiddetto longevity shock, recentemente sottolineato dal Fondo Monetario Internazionale;

è inoltre evidente che la doppia transizione, epidemiologica e demografica, incrementerà inevitabilmente l'incidenza di numerose patologie neurodegenerative che si caratterizzano per il deficit cognitivo associato all'età, prima tra tutte la malattia di Alzheimer, come ha evidenziato il Progetto IPREA (Italian PRoject on the Epidemiology of Alzheimer's disease);

ad agosto 2020 l'Assemblea Mondiale della Sanità (World Health Assembly) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato il Decennio dell'invecchiamento in salute 2020-2030 (Decade of Healthy Ageing 2020-2030) all'interno del quale ci si propone di migliorare la vita delle persone anziane mettendo in campo politiche coordinate in quattro direzioni: cambiare il modo in cui pensiamo all'invecchiamento; sviluppare comunità in modi che promuovano le capacità di autonomia delle persone anziane; fornire assistenza integrata centrata sulla persona e servizi sanitari primari che rispondano alle loro esigenze; e fornire agli anziani che ne hanno bisogno l'accesso a un'assistenza di qualità a lungo termine;

l'attuale evoluzione del contesto nazionale richiede, quindi, una ridefinizione delle misure e delle risorse destinate alle fasce di popolazione anziana, in cui più alto è il rischio di malattia e di perdita di autosufficienza;

infatti, se da un lato l'aumento della longevità rappresenta indubbiamente una grande conquista, in quanto testimonia il crescente miglioramento delle condizioni di vita e i progressi della medicina, dall'altro potrebbe trasformarsi in una minaccia per l'immediato futuro, nel caso in cui non fosse controbilanciato da una rinnovata capacità di programmazione di opportuni, sistematici e urgenti interventi di politica sociale e sanitaria che investano la ricerca, l'assistenza e il benessere degli anziani, tenendo in considerazione l'evoluzione del concetto stesso di invecchiamento;

oggi infatti lo stato di salute dell'anziano non è più identificato unicamente con la ridotta presenza di malattia, ma con il mantenimento del benessere psicofisico e relazionale, pur in presenza di polipatologie. Per questo motivo, uno degli indicatori più frequentemente utilizzati per misurare il benessere e lo stato di salute della popolazione è l'aspettativa di vita libera da disabilità (DFLE, disability free life expectancy), un indicatore composito che combina informazioni su mortalità e disabilità, estendendo il concetto di aspettativa di vita al di là del semplice numero di anni vissuti, quantificando quanti di questi siano realmente vissuti senza limitazioni nelle attività quotidiane (ADL, activities of daily living e IADL, instrumental activities of daily living);

in quest'ottica appaiono obiettivi fondamentali il mantenimento dell'autosufficienza e della qualità della vita dell'anziano: oltre al trattamento specialistico e riabilitativo della malattia, compito che comunque rimane essenziale, l'obiettivo che ci si deve prefiggere è quello di attuare interventi di prevenzione in grado di minimizzare i principali fattori di rischio e promuovere adeguati stili di vita in ogni età, favorendo parallelamente l'accesso ai servizi e l'integrazione del soggetto nel proprio contesto sociale;

per affrontare la sfida dell'invecchiamento della popolazione, è necessario che la risposta tecnico-organizzativa del sistema sociale e sanitario si adegui tempestivamente ai mutamenti in corso e alle nuove esigenze, evitando il più possibile l'ospedalizzazione e l'allontanamento dell'anziano dal contesto sociale nel quale ha vissuto, e prediligendo interventi sul territorio, mirati alla prevenzione, alla riabilitazione, alle facilitazioni ambientali, al sostegno economico, sociale e motivazionale dell'anziano e della sua famiglia, nel proprio contesto di vita: occorre pertanto ripensare gli spazi per la socialità e complessivamente ripensare i servizi collettivi alle persone;

considerati i processi evolutivi avvenuti nel tessuto sociale e le mutate caratteristiche delle strutture familiari e di comunità, soprattutto nei centri abitati di rilevanti dimensioni, occorre ripensare i modelli di accudimento, i bisogni di cura e socialità;

da tenere in considerazione, tra i fattori determinanti, l'aumento del numero delle donne impiegate in attività lavorative, con orari di lavoro sempre più estesi e flessibili; l'avanzamento dell'età delle donne primipare che, impegnate, purtroppo in via ancora predominante, nella contemporanea cura dei figli e dei genitori anziani spesso si trovano a dover comprimere il tempo di cura dedicato a questi ultimi; gli effetti dell'emigrazione giovanile, che allontana anche fisicamente le generazioni (solo nel 2014 si sono contati 101.297 espatri, di cui 35,8% di persone tra i 18 e i 34 anni, Fondazione Migrantes): occorre pertanto valorizzare l'importanza del lavoro di cura, predisponendo idonee misure di tutela salariale e previdenziale per i soggetti, molto spesso donne, che svolgono questa fondamentale funzione sociale;

tutto ciò premesso e considerato, si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, nel prossimo provvedimento utile, efficaci misure di politica sociale che concilino strumenti previdenziali,

sanitari, di attivazione e di inclusione sociale, diretti al sostegno dell'autosufficienza della persona anziana nel proprio contesto di vita e alla gestione della vecchiaia valorizzando l'offerta di servizi attraverso una rete integrata dei servizi sociosanitari che preveda l'interazione di tutte le diverse figure professionali (medico, assistente sociale, infermiere professionale, fisioterapista, ecc.), al fine di inquadrare l'anziano nella sua unitarietà, individuando precocemente l'anziano "fragile" o a rischio di perdere l'autosufficienza, di delineare un programma di intervento personalizzato e verificarne periodicamente l'efficacia, adattandolo all'evolversi della situazione al fine di prolungare il mantenimento di una vita attiva, sia dal punto di vista fisico che intellettuale e sociale.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole: «persone anziane» inserire le seguenti: «e delle persone non autosufficienti»;*
 - b) *al comma 1, dopo le parole: «popolazione anziana» inserire le seguenti: «e non autosufficiente»;*
 - c) *al comma 2, lettera d), dopo le parole: «persone anziane» inserire le seguenti: «e delle persone non autosufficienti».*
-

2.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, infine, dopo le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8» aggiungere le seguenti: «e delle risorse aggiuntive occorrenti stanziare con provvedimento legislativo»;*

b) *al comma 2, lettera e), al termine del periodo, sostituire le parole da «nell'ambito» a «degli enti», con le seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli stanziamenti aggiuntivi disposti con provvedimento legislativo, anche in deroga alle facoltà assunzionali vigenti.»*

2.8

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle risorse aggiuntive occorrenti stanziare con provvedimento legislativo.»

2.12

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) definizione del Sistema nazionale per le persone anziane non autosufficienti (SNAA) come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica - di Stato, Regioni e Comuni - dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNAA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, Regioni e Comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno. Lo SNAA si articola in:

1) un sistema di *governance* istituzionale multilivello statale, regionale, locale;

2) un sistema di programmazione integrata multilivello statale, regionale, locale;

3) misure per il coordinamento tra gli ambiti territoriali distrettuali e gli ambiti territoriali sociali.

b-bis) Nell'ambito delle attività dello SNAA rientrano:

1) il sistema unico di valutazione dei bisogni di salute e assistenza articolato su due livelli: la valutazione multidimensionale unificata e la valutazione di competenza delle UVM nei territori:

2) l'erogazione delle misure assistenziali di competenza statale erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale;

3) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo residenziale e l'erogazione delle relative prestazioni;

4) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo domiciliare e l'erogazione delle relative prestazioni;

b-ter) Lo SNAA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

1) a livello statale, il CIPA, cui compete l'adozione del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana;

2) a livello regionale, la Rete regionale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, composta dal Presidente della giunta o suo delegato, che la presiede, dagli Assessori competenti, dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci degli Ambiti territoriali sociali, dai Direttori generali delle Aziende sanitarie e dalla Direzione regionale INPS. Ad essa compete l'elaborazione del "Piano regionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana", in cui viene definita la programmazione di tutte le misure regionali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali;

3) a livello locale, la Rete territoriale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, le cui competenze sono attribuite alla Conferenza dei sindaci di Ambito integrata dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria di riferimento. Alle sedute della Rete territoriale partecipano il Responsabile dell'Ambito territoriale sociale e il Responsabile del Distretto sanitario. La Rete territoriale elabora il "Piano locale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" in cui viene definita la programmazione di tutte le misure locali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di

eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali.»

2.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «nelle attività culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie» *con le seguenti:* «nelle attività culturali e nell'associazionismo»;

b) *sopprimere le parole da* «e per il miglioramento» *a* «servizi pubblici»;

c) *sopprimere le parole da* «anche nell'ottica» *fino al termine del periodo.*

2.16

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «della gestione» *inserire le seguenti:* «a titolo non oneroso».

2.200

SBROLLINI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «anche con il coinvolgimento attivo» *inserire le seguenti:* «e la co-programmazione e coprogettazione».

2.300

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) promuove, fatta salva la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai *caregiver* familiari su tutto

il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;».

2.201 (già 1.13)

SBROLLINI

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) dispone avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) il censimento di tutte le RSA accreditate operanti in ambito nazionale accertandone:

- 1) la vetustà;
 - 2) la capacità ricettiva e tipologia dell'offerta;
 - 3) la natura e tipologia delle attività svolte;».
-

2.21

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«*d*) riconoscimento prioritario del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio nel rispetto del diritto umano a vivere dove e con chi si vuole e della loro dignità, con il supporto del sistema dei servizi realizzato;»

2.202 (già 2.26)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale» e le parole: «e sociosanitaria statale e regionale».

2.25

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «proprio domicilio» inserire le seguenti: «nel rispetto delle volontà e dei desideri della persona».

2.29

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) introduzione di misure incentivanti volte a facilitare la permanenza della persona non autosufficiente al proprio domicilio, favorire la prevenzione del decadimento, facilitare le scelte di vita autonoma e valorizzare l'appropriatezza degli interventi rispetto ai reali bisogni della persona e alle sue capacità».

2.32

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare» inserire le seguenti: «, sulla capacità di autodeterminazione dell'assistito».

2.33

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli stanziamenti aggiuntivi disposti con provvedimento legislativo, anche in deroga alla facoltà assunzionali vigenti;»

2.36

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice* e dare piena attuazione alla legge 15 marzo 2010, n. 38 al fine di garantire il diritto alle persone anziane, comprese quelle affette da patologie croniche invalidanti, demenza o malattia di Alzheimer, alle terapie di contrasto del dolore e alle cure palliative in ogni luogo di cura: ospedale, strutture Rsa, ogni altra struttura residenziale e al domicilio.»

2.39

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «promozione dell'attività fisica» inserire la seguente: «e».

2.44

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera i), aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «, garantendo un incremento strutturale delle risorse nei successivi esercizi finanziari».

2.45

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo, con provvedimenti successivi l'aggiornamento biennale delle prestazioni relative ai suddetti anziani nell'ambito dei LEPS.»

2.203 (già 1.12)

SBROLLINI

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) valorizzazione delle RSA accreditate quale fondamentale sostegno al fabbisogno delle persone anziane non autosufficienti non assistibili a domicilio.»

2.204 (già 1.11)

SBROLLINI

Al comma 2, alla lettera f), dopo le parole «presso hospice» inserire le seguenti «ed RSA».

2.205 (già 2.49)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «reti informatiche» inserire le seguenti: «le cui modalità operative sono definite con decreto dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.»

2.51

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) revisione dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali e dei requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO sono definiti nel rispetto di criteri quali l'effettiva presa in carico globale della persona, la continuità dell'assistenza, la competenza e formazione del personale ed il rispetto dei diritti e della qualità del lavoro e dei CCNL di settore sottoscritti con parti sociali O.O.S.S.e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'umanizzazione delle cure, la partecipazione delle persone o dei loro rappresentanti alle scelte dei percorsi di cura, la flessibilità dell'offerta e resilienza in situazioni emergenziali, la centralità del servizio pubblico; per la componente sanitaria i requisiti sono definiti

in coerenza con quanto previsto dalle Intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR) e del 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR) nonché per le cure domiciliari sanitarie con l'Intesa del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 151/CSR), opportunamente integrati e rinforzati per tener conto delle esigenze connesse ai rischi pandemici e al rispetto della dignità della persona.»

2.55

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 3, dopo le parole: «il compito di promuovere» inserire le seguenti: «con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni».

2.57

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «associazioni di settore» inserire le seguenti: «e rappresentative delle persone anziane e non autosufficienti, anche con riferimento alla condizione di disabilità».

2.58

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «tenuto conto di quanto previsto nell'ambito del Piano nazionale della prevenzione, del Piano nazionale della cronicità e del Piano per la non autosufficienza», e in fine aggiungere le seguenti: «, che sostituisce il Piano per la Non Autosufficienza.»*

2) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) monitora l'attuazione del "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" di cui alla lettera a) e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa

alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.».

2.61

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 3, lettera a), al termine del primo periodo sopprimere le parole: «e il Piano Nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana»

2.62

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «promuove» inserire le seguenti: «e vigila»

2.64

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «delle prestazioni resi» con le seguenti: «delle prestazioni e dei risultati resi nelle singole regioni e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

2.68

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) monitora l'attuazione del "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" di cui alla lettera a) e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle

misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.»

2.70

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) monitora l'attuazione dei Piani di cui alla lettera a) del presente comma e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.»

2.73

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 4, primo periodo dopo le parole: «del Comitato» inserire le seguenti: «nonché da tre rappresentanti degli organismi rappresentativi del terzo settore, della cooperazione sociale e delle imprese sociali.».

2.74

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 4, dopo le parole: «all'ordine del giorno del Comitato.» inserire il seguente periodo: «Ai lavori del CIPA partecipano con funzioni consultive anche le associazioni e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti a livello nazionale, nonché gli enti del Terzo settore di maggiore rappresentatività in materia di autosufficienza.».

2.75

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il CIPA nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 assicura la consultazione delle organizzazioni sociali e sindacali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza».

2.77

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il CIPA consulta periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore e, comunque, almeno una volta l'anno, nonché in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo. Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle attività di cui alle lettere b) e c), il CIPA può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma».

2.78

ZAMPA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il CIPA consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno nonché in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 3, lettera a). Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle attività di cui alle lettere b) e c), il CIPA può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma».

2.79

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il CIPA, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 assicura la consultazione delle organizzazioni sociali e sindacali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza».

ORDINI DEL GIORNO

G2.200

LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che "La presente legge reca disposizioni di delega al Governo per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del PNRR, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.";

considerato che:

la Carta per i diritti delle persone anziane e i doveri della comunità, frutto del lavoro della Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana istituita, con decreto del Ministro della salute dell'8 settembre 2020, presso il Ministero della salute, rispetto ad una mera enunciazione astratta dei diritti delle persone anziane e dei doveri della comunità intende compiere un passo ulteriore in un duplice senso: se da un lato si pone lo scopo di incidere nell'ordinamento prospettando al legi-

slatore principi fondamentali e diritti che possono trovare un riconoscimento formale in specifici atti normativi, dall'altro offre indicazioni operative ed organizzative ad istituzioni ed operatori chiamati a prendersi cure delle persone anziane;

la Carta per i diritti delle persone anziane citata intende declinare in concreto le indicazioni contenuti in alcuni documenti internazionali, quali la Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM / Rec (2014) 2 agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulla promozione dei diritti umani delle persone anziane adottata il 19 Febbraio 2014 e la Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognosi di assistenza e di cure a lungo termine elaborata nel giugno 2010 nell'ambito del Programma Europeo DAPHNE III contro l'abuso verso le persone anziane da un gruppo di collaborazione di 10 paesi come parte del progetto EUSTACEA;

impegna il Governo:

nell'esercizio delle deleghe di cui al ddl in oggetto, ad ispirarsi ai principi sanciti nella "Carta dei diritti degli anziani e dei doveri della Comunità" redatta dalla Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e socio-sanitaria per la popolazione anziana, istituita con decreto del Ministero della salute dell'8 settembre 2020.

G2.201

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane" (A.S. 506)

premessi che

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che "La presente legge reca disposizioni di delega al Governo per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del PNRR, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.";

l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale;

impegna il Governo

a prevedere che la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che riconosce il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed il più possibile indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto delle "Raccomandazioni per l'adozione di politiche in materia di invecchiamento attivo adottate dalla Conferenza Ministeriale UNECE sull'invecchiamento del giugno 2022"».

3.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, GUIDOLIN, PIRRO, MAZZELLA

Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: «anziane» inserire le seguenti: «, tenuto conto delle "Raccomandazioni per l'adozione di politiche in materia di invecchiamento attivo adottate dalla Conferenza Ministeriale UNECE sull'invecchiamento (giugno 2022):"».

3.12

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «persone anziane» inserire le seguenti: «con attenzione al superamento delle barriere anche per lo stesso accesso e fruizione dei suddetti percorsi integrati;».

3.16

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) promozione di programmi di apprendimento e di formazione, anche di alfabetizzazione digitale, in tutte le fasi della vita e dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, nonché in attività di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di età, svolte nell'ambito dell'associazionismo e del Terzo Settore e delle famiglie;».

3.18

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), numero 4), sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine;

b) al comma 2, lettera a), numero 6) le parole da: «e di coabitazione intergenerazionale» a «co-housing intergenerazionale» sono soppresse;

c) al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.200 (già 3.17)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), numero 4), sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del periodo;

2) *alla lettera a), numero 6), sopprimere le parole: «e di coabitazione intergenerazionale, specie con i giovani in condizioni svantaggiate (co-housing intergenerazionale)»;*

3) *alla lettera b), sopprimere il numero 1).*

3.201 (già 3.21)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «promozione di » con le seguenti: «promozione, incentivazione e finanziamento di strumenti volti ad agevolare»

3.22

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 6), inserire il seguente:

«6-bis) promozione di soluzioni innovative nel settore della residenzialità per anziani, prevedendo la possibilità di attuare una progettualità mirata al ripopolamento di borghi abbandonati che presentano caratteristiche consone ad accogliere una popolazione anziana;».

3.23

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 6), inserire il seguente:

«6-bis) promozione e riconoscimento del diritto delle persone anziane di poter scegliere dove e con chi vivere nelle forme di domiciliarità e coabitazione solidale di cui al comma 2, lettera a), punto 6);».

3.202 [già 3.25 (testo corretto)]

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), numero 8), dopo le parole: «mediante l'attività sportiva» inserire le seguenti: «e cure non farmacologiche»

3.27

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), numero 9), dopo la parola: «infermità» inserire le seguenti: «nonché alla promozione all'autonomia ed alla vita autonoma.».

3.28

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) promozione di progetti di assistenza a lungo termine a livello locale e nazionale, dando particolare rilievo agli elementi dell'innovazione tecnologica e dei metodi di prevenzione e rallentamento del declino cognitivo legato all'età».

3.31

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) promozione della lotta alle disuguaglianze, alla povertà e una crescita economica equa e sostenibile in risposta all'invecchiamento della popolazione.»

3.41

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) promozione della lotta all'ageismo in tutte le stagioni della vita.».

3.34

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) promozione dell'invecchiamento attivo e in buona salute in tutte le politiche pubbliche nazionali e locali.».

3.39

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.».

3.37

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) promozione della ricerca sui processi di invecchiamento.».

3.38

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) promozione e realizzazione del supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani.».

3.30

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2 lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) incentivazione di modalità graduali di uscita dal lavoro, che consentano la riorganizzazione di scopi e di ruoli, anche attraverso la promozione di iniziative di preparazione al pensionamento.».

3.35

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) istituzione di un Fondo per il finanziamento di progetti a favore dell'invecchiamento attivo.».

3.36

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) istituzione di un Osservatorio nazionale per l'invecchiamento attivo.».

3.203

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2.

3.204 (già 3.43)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera b), numero 3), alinea, sopprimere la parola: «lontane».

3.205

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) offerta progressiva della possibilità, per la persona di età superiore a ottanta anni o per la persona anziana affetta da una o più patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale, incentrata su linee guida nazionali, delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di équipe multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni e degli ATS.»

3.48

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo la parola: «croniche» inserire le seguenti: «e rare».

3.49

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera c), numero 1) apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «dell'autonomia» inserire le seguenti: «, nonché più in generale alle persone con disabilità»

b) dopo la parola: «ATS» inserire le seguenti: «nel rispetto dei percorsi e progetti di vita già in atto e in piena coerenza, integrazione e armonizzazione con quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità».

3.206

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al Capo II, alla rubrica, sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «delle persone».

ORDINI DEL GIORNO

G3.200

BERRINO, LEONARDI, MANCINI, RUSSO, SATTÀ, ZULLO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premesso che:

l'articolo 3 reca una disciplina di delega al Governo per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità. La delega è esercitata secondo i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, nonché secondo le disponibilità e i vincoli finanziari definiti ai sensi dell'articolo 8;

i principi e criteri direttivi specifici, di cui al comma 2 del presente articolo 3, concernono: gli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane (lettera a)); gli interventi per

la solidarietà e la coesione tra le generazioni (lettera b)); gli interventi per la prevenzione della fragilità (lettera c));

i principi e criteri direttivi specifici, di cui al comma 2, lettera c), concernono gli interventi per la prevenzione della fragilità degli anziani (interventi che, come specifica l'alinea della lettera, devono essere definiti in coerenza con la disciplina prevista in materia da altri strumenti di regolamentazione).;

considerato che:

l'elemento degli ottanta anni introduce il primo segmento del continuum assistenziale, dedicato al monitoraggio, valutazione e inclusione sociale per attività di prevenzione, come evidenziato al successivo punto 2;

impegna il Governo:

nell'esercizio delle deleghe di cui al ddl in oggetto in riferimento agli interventi per la prevenzione della fragilità degli anziani a prevedere una offerta sistematica della possibilità, per la persona di età superiore a ottanta anni o per la persona anziana affetta da patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di équipe multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, della rete socio-assistenziale territoriale e domiciliare, dei comuni e degli ATS.

G3.201

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premesso che:

l'articolo 3, reca delega al governo all'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuovere a dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità;

in particolare, al comma 2, lettera a), si prevedono principi e criteri direttivi con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane mediante la promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso

apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro;

impegna il Governo:

in sede di attuazione dei decreti legislativi richiamati ad adottare iniziative per la promozione della salute, dei corretti stili di vita e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative, anche sull'importanza dei percorsi vaccinali attraverso l'adozione di efficaci modelli organizzativi che prevedono strumenti di chiamata attiva.

G3.202

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (A.S. 506);

premesso che:

al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 3, il Governo si attiene a principi e criteri direttivi con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane tra i quali: promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro; promozione di programmi e di percorsi integrati volti a contrastare l'isolamento, la marginalizzazione, l'esclusione sociale e civile, la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane; promozione di interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane; promozione dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, nonché in attività di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di età, svolte nell'ambito dell'associazionismo e delle famiglie ect;

considerato che:

è fondamentale e importante mantenere gli anziani attivamente inseriti nel tessuto sociale, in modo che continuino a rappresentare una risorsa, in quanto portatori di un patrimonio umano, culturale e di tradizioni indispensabile alla nostra comunità;

gli anziani rappresentano una parte sempre più rilevante della popolazione italiana sia da una prospettiva numerica sia di rilevanza all'interno del tessuto sociale, ed è al contempo una parte foriera di istanze e caratteristiche proprie, degne della massima attenzione, anche nella dovuta considerazione del sempre crescente peso che tale componente avrà nel medio e lungo termine;

impegna il Governo

a prevedere misure, anche di natura fiscale, in favore degli ascendenti che si prendono cura di uno o più nipoti al fine di consentire a entrambi i genitori di questi ultimi di svolgere la propria attività lavorativa.

EMENDAMENTI

Art. 4

4.200

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «per lo sport e i giovani».

4.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: «il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili», inserire le seguenti: «e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS per la non autosufficienza».

4.5

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole: «risorse disponibili» inserire le seguenti: «e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS per la non autosufficienza».

4.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo le parole: «il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili», inserire le seguenti: «e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS».

4.7

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 1, dopo le parole: «missione 5, componente 2, riforma 2» inserire le seguenti: «e Missione 6, componente 1»

4.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, dopo le parole: «Missione 5, componente 2, riforma 2,», inserire le seguenti: «, nonché della Missione 6, componente 1, investimento 1.2 e riforma 1».

4.9

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «Missione 5, componente 2, riforma 2,», inserire le seguenti: «, nonché della Missione 6, componente 1, investimento 1.2 e riforma 1».

4.202

SBROLLINI

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) adozione di una definizione di popolazione anziana non autosufficiente che tenga conto dell'età anagrafica, delle condizioni di fragilità, nonché dell'eventuale condizione di disabilità pregressa, ovvero maturabile in co-

stanza della condizione di anziano, tenuto anche conto delle indicazioni dell'International Classification of Functioning Disability and Health-ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità e degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari nonché, con riferimento alla condizione di disabilità, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata in Italia con Legge 18/2009;

b) definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente, anche con eventuali disabilità pregresse, (SNAA), con il compito di procedere alla programmazione integrata, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi e dei servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, in coprogrammazione con il Forum Nazionale del Terzo settore quale soggetto maggiormente rappresentativo a livello nazionale e con FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone Disabili), quali Federazioni di tutela e promozione della disabilità, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, cui concorrono, secondo le rispettive prerogative e competenze, i seguenti soggetti:

1) a livello centrale, il CIPA;

2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni, e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione in coprogrammazione con il Forum Regionale del Terzo Settore e le articolazioni regionali della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone Disabili);

3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario, in coprogrammazione con le associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore delle persone anziane e non autosufficienti;».

4.203 (già 4.10)

CAMUSSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, lettera a), dopo la parola: «anziana» inserire la seguente: «e»;*

b) *al comma 2, lettera b), dopo le parole: «popolazione anziana» inserire la seguente: «e» e dopo le parole: «persone anziane» inserire la seguente: «e»*

c) *al comma 2, lettera d), dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*

d) *al comma 2, lettera e), dopo le parole: «degli anziani» inserire le seguenti: «e delle persone»;*

- e) *al comma 2, lettera f), dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*
- f) *al comma 2, lettera i), numero 1), dopo la parola: «anziana» inserire le seguenti: «e non autosufficiente»;*
- g) *al comma 2, lettera l), dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*
- h) *al comma 2, lettera m), numero 2), dopo le parole: «dell'anziano» inserire le seguenti: «e della persona non autosufficiente»;*
- i) *nella rubrica dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e».*

4.204 (già 4.11)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 2, lettera a), dopo la parola: «anziana» inserire la seguente: «e»;*
- b) *al comma 2, lettera d) dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*
- c) *al comma 2, lettera e) dopo le parole: «degli anziani» inserire le seguenti: «e delle persone»;*
- d) *al comma 2, lettera f) dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*
- e) *al comma 2, lettera i), numero 1) dopo la parola: «anziana» inserire le seguenti: «e non autosufficiente»;*
- f) *al comma 2, lettera l) dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*
- g) *nella rubrica dopo le parole: «anziane» inserire la seguente: «e».*

4.12

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo le parole: «disabilità pregressa», inserire le seguenti: «ovvero maturabile in costanza della condizione di anziano»;*
- b) *dopo le parole: «Unione europea» aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché, con riferimento alla condizione di disabilità, della Convenzione*

ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18».

4.205

ZULLO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *Alla lettera b) dopo le parole:* «non autosufficiente (SNAA)», *sopprimere le parole:* «con il compito di procedere alla programmazione integrata, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi e dei servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, cui concorrono, secondo le rispettive prerogative e competenze, i seguenti soggetti: 1) a livello centrale, il CIPA; 2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione; 3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario» *e inserire le seguenti:* «come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica - di Stato, Regioni e Comuni - dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNAA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, Regioni e Comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno;»

2) *dopo la lettera b) inserire la seguente:* «b-bis) Lo SNAA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla popolazione anziana non autosufficiente, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze: 1) a livello centrale, il CIPA; 2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione; 3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario».

4.206 (già 4.15)

CAMUSSO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sostituire le parole:* «con il compito di procedere alla programmazione integrata,» *con le seguenti:* «come strumento di coordinamento e supporto alla programmazione socio-sanitaria integrata operata

dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla Rete per la protezione e l'inclusione sociale, con il compito di procedere»;

b) *alla lettera h), sostituire le parole: «dello SNAA» con le seguenti: «del Servizio Sanitario Nazionale e del servizio socio-assistenziale degli ATS».*

4.16

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «con il compito di procedere alla programmazione integrata,» con le seguenti: «come strumento di coordinamento e supporto alla programmazione socio-sanitaria integrata operata dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla Rete per la protezione e l'inclusione sociale, con il compito di procedere»

4.20

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «i comuni» inserire le seguenti: «, i distretti sanitari».

4.207

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, nonché con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;».

4.24

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dei servizi e degli interventi rivolti alla po-

polazione anziana non autosufficiente, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi nell'ambito dello SNAA;

d-bis) al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi target di utenza, definizione di un'apposita griglia dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;»

4.25

MURELLI, CANTÙ, MINASI

Al comma 2, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«*d)* ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dei servizi e degli interventi rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi nell'ambito dello SNAA;

d-bis) al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi *target* di utenza, definizione di un'apposita griglia dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;».

4.208 (già 4.26)

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, adozione di un sistema

di monitoraggio nazionale dell'erogazione dei LEPS, dei servizi e degli interventi per le persone anziane non autosufficienti, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, nonché di valutazione dei risultati e di un correlato sistema di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o dei LEPS;»

4.30

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi bacini di utenza, definizione dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;».

4.300

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «non autosufficienti e di valutazione», con le seguenti: «non autosufficienti e per i caregiver familiari, nonché di valutazione».

4.209 (già 4.33)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti».

4.210 (già 4.34)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettera f) sopprimere le parole: «residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti».

4.35

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, TREVISI

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) adozione di un sistema di monitoraggio volto a garantire l'attribuzione della residenza per le persone senza fissa dimora di età superiore ai sessantacinque anni, che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228;»

4.211 (già 4.38)

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, alla lettera h) sopprimere le parole: «, collocati presso le Case della comunità,».

4.212 (già 4.40)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera h), dopo la parola: «autosufficienti» inserire le seguenti: «anche con disabilità pregresse»;*

b) *alla lettera i), numero 1), dopo la parola: «statale» inserire le seguenti: «in armonia con quanto stabilito dalla legge delega e dai Decreti della legge delega per la disabilità,»;*

c) *alla lettera r), dopo la parola: «anziana» inserire le seguenti: «nonché rispetto alle quali la condizione di disabilità subentri successivamente,».*

4.213 (già 4.42)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «dello SNAA» con le seguenti: «del Servizio Sanitario Nazionale e del Servizio socio-assistenziale degli ATS».

4.214 (già 4.44)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, SBROLLINI, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «persona anziana non autosufficiente» inserire le seguenti: «, anche con disabilità pregresse.».

4.215 (già 4.50)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera i), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La valutazione multidimensionale unificata nazionale viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle UVM territoriali, per le finalità di cui al numero 2)».

4.216 (già 4.53)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera i), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La valutazione multidimensionale unificata nazionale viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle UVM territoriali, per quanto necessario alle funzioni di cui al numero 2.»

4.217

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera i), numero 2), dopo le parole: «prestazioni erogate» inserire le seguenti: «dalle amministrazioni regionali e locali».

4.218 (già 4.54)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, lettera i), numero 2), dopo la parola: «partecipazione» inserire la seguente: «obbligatoria».

4.219 (già 4.63)

SBROLLINI

Al comma 2, lettera i), numero 3), dopo le parole: «ai fini dell'attuazione del medesimo Progetto», aggiungere le seguenti: «che per le persone anziane con disabilità è parte integrante del più ampio progetto individuale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, in stretta coerenza e raccordo con quanto previsto da tale legge».

4.220 (già 4.69)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse,» con le seguenti: «integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD) ai fini dell'unificazione in un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Sociosanitaria e Sociale ADISS,»;*

b) *sopprimere le parole da: «nei limiti della capienza» a: «legislazione vigente».*

4.221 (già 1.10)

SBROLLINI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera m) dopo le parole: «assistenza domiciliare (SAD)» inserire le seguenti: «, semiresidenziale e residenziale, incluse le RSA,»*

b) *alla lettera p)*

1) dopo le parole: «servizi residenziali» inserire le seguenti: «, incluse le RSA,»;

2) dopo le parole: «anche attraverso» inserire le seguenti: «la definizione di standard minimi nazionali che definiscano»;

c) alla lettera q) dopo la parola: «residenziali» inserire le seguenti: «, incluse le RSA,».

4.222 (già 4.68)

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, finalizzata», con le seguenti: «, ai fini dell'istituzione di un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Socio-sanitaria, Sanitaria e Sociale (ADISSS), finalizzato».

4.223 (già 4.64)

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, lettera m), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, fermi restando i rispettivi ambiti di competenza degli ATS e del Servizio sanitario, integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), ai fini dell'unificazione in un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Socio-sanitaria e Sociale (ADISS) finalizzato, con un approccio di efficientamento e di maggior efficacia delle azioni, della normativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale, orientato a favorire, anche progressivamente, entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e socio-sanitaria statale e regionale;»

4.224 (già 4.65)

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, lettera m), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la ottimizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sociali e socio-sanitarie che tenga conto delle condizioni dell'anziano e l'offerta di interventi di durata intensità adeguate alle condizioni del medesimo, anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi;».

4.225 (già 4.73)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2 lettera m), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) l'erogazione congiunta di una pluralità di servizi medico-infermieristico-riabilitativi-diagnostici, di sostegno nell'espletamento delle attività fondamentali della vita quotidiana e di affiancamento a caregiver familiari e assistenti familiari, da definire in relazione alle condizioni dell'anziano e dei suoi familiari;».

4.226 (già 4.78)

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, lettera m), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale valutazione è condizione per l'accesso alle prestazioni di competenza regionale e locale».

4.227

SBROLLINI

Al comma 2, lettera n), numero 3), dopo le parole: «lo rappresenta legalmente» inserire le seguenti: «e comunque alla presenza di questi».

4.228 (già 4.89)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera p);*

b) *sostituire la lettera q) con la seguente:*

«q) revisione dei criteri di autorizzazione e accreditamento nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire:

1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché standard organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato.

2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli Enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.»

4.229 (già 4.90)

CAMUSSO, ZAMPA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera p);*

b) *sostituire la lettera q) con la seguente:*

«q) revisione dei criteri di autorizzazione e accreditamento nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa

in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire:

1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché standard organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato;

2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli Enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.».

4.230 (già 4.91)

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO

Al comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) con riferimento ai servizi residenziali, previsione di misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso il rafforzamento della dotazione di personale, nell'ambito della progressiva capacità assunzione stabiliti con successivi interventi legislativi in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuità relazionale delle persone anziane residenti;».

4.231 (già 4.92)

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 2, lettera p), sopprimere le parole: «, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali,».

4.232 (già 4.94)

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, alla lettera p), sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.».

4.233 (già 4.97)

FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine le seguenti parole: «A tal fine sono definiti:

- a) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate nelle diverse tipologie di strutture residenziali;
- b) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi residenziali nel territorio;
- c) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità, in coerenza con il decreto 23 maggio 2022, n. 77.».

4.234 (già 4.99)

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) accreditamento, nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale, ove non già disponibile, dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire: 1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché standard organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato. 2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli Enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.».

4.235 (già 4.102)

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modifiche:

1) dopo la parola: «semplificazione», aggiungere le seguenti: «, controllo e monitoraggio»;

2) *dopo le parole:* «centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari», *inserire le seguenti:* «, prevedendo tra i suddetti criteri apposite clausole sociali, orientate, tra l'altro, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, e»;

3) *dopo le parole:* «tenendo in considerazione» *inserire le seguenti:* «i diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, tutelando l'anziano dalle condizioni di isolamento, segregazione, discriminazioni, nonché».

4.236 (già 4.103)

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «socio-sanitari e sanitari» *inserire le seguenti:* «e per l'erogazione di terapie domiciliari o servizi di diagnostica domiciliare.».

4.237

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: «, tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti.»

4.238 (già 4.108)

SBROLLINI

Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «di cui all'articolo 118 della Costituzione» aggiungere le seguenti: «e in linea con il diritto a poter scegliere dove e con chi vivere sostenendo la piena partecipazione e inclusione e rimuovendo condizioni di isolamento, segregazione, discriminazione».

4.239 (già 4.111)

SBROLLINI

Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) individuazione, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza residenziale e semi-residenziale a carico del Servizio sanitario nazionale, prevedendo altresì che le stesse vengano aggiornate ogni due anni».

4.240 (già 4.112)

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) promozione di programmi di valutazione degli esiti dei trattamenti forniti dai soggetti erogatori volti a rafforzare la scelta e la valutazione da parte delle persone anziane dei servizi in termini di esiti di salute».

ORDINI DEL GIORNO

G4.200

ALOISIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (A.S. 506-A),

premesso che:

l'articolo 4 specifica che il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi, finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, nonché finalizzati a potenziare progressivamente le relative azioni, in attuazione della Missione 5, componente2, riforma 2, del PNRR;

nell'esercizio della delega, oltre ai principi e criteri direttivi generali il Governo si attiene a ulteriori principi e criteri direttivi tra cui: adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di valutazione dei risultati e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA (comma 2, lettera c); promozione su tutto il territorio nazionale, di un omogeneo sviluppo degli ATS, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza degli enti territoriali e della piena realizzazione dei LEPS, garantendo che questi costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo sul territorio di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono l'ATS nonché per la gestione professionale di servizi integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari (coma 2, lettera e);

considerato che:

il comma 159 dell'articolo 1 la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) ha previsto che i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità;

la legge n. 234/2021 ha altresì previsto che al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi,

impegna il Governo:

a garantire l'effettiva attuazione e il concreto finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), nel rispetto dell'efficienza dell'azione amministrativa, della gestione responsabile e trasparente delle risorse e della coesione economica e sociale.

G4.201

RUSSO, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, SATTA, ZULLO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premesso che:

l'articolo 4, reca la delega al governo all'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare, semplificare e coordinare rendendole più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti;

in particolare, la lettera n) del comma 2 dell'articolo 4, prevede, con riferimento ai servizi residenziali, che i decreti legislativi prevedano misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali, in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuità relazionale delle persone anziane residenti;

considerato che:

il segmento della assistenza residenziale nel continuum assistenziale ha costituito sino ad oggi un elemento di grande spessore, se non assai spesso l'unica risposta disponibile per necessità molto diversificate;

la continuità assistenziale richiede forme di assistenza in dialogo fra i diversi segmenti con la possibilità di passaggi facilitati, ad esempio da ospedale a residenza o a casa, o ricoveri di sollievo;

i fenomeni di spopolamento di vaste aree del paese richiedono la creazione di centri multiservizi capaci di erogare l'intero spettro del continuum - servizi di rete, domiciliari, centri diurni, cure palliative e centri residenziali, nonché strutture di telemedicina e monitoraggio;

il Decreto 23 maggio 2022, n. 77 recante: Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, prevede la creazione di centinaia di ospedali di comunità venendosi così ad aggravare il già rilevantissimo shortage di personale medico, infermieristico ed OSS

valutato altresì che:

il fortissimo squilibrio tra assistenza residenziale per cui vengono spesi annualmente circa 12 miliardi per poco meno di 300.000 cittadini anziani, e assistenza domiciliare, per la quale sono investiti meno di due miliardi a fronte di una popolazione di over 75 in stato di necessità pari a 2,8 milioni; un prelievo contributivo ben più alto, intorno al 2%, viene utilizzato per proporre servizi ai cittadini non autosufficienti;

la carenza di servizi idonei sul territorio si traduce assai spesso in un abnorme numero di ricoveri inappropriati, e in degenze lunghissime dovute alla impossibilità di dimettere in setting appropriati;

impegna il Governo:

in sede di attuazione della predetta delega, a prevedere che:

1. le RSA possano essere accreditate, sulla base di rigorosi requisiti strutturali e di personale, come strutture per le cure di transizione, anche come ospedali di comunità, permettendo in tal modo non solo la rapida implementazione di quanto previsto alla Missione 6 del PNRR e dal citato decreto ministeriale n. 77 del 2022, ma anche la mitigazione dei problemi di edilizia ospedaliera e di carenza di personale;

2. le RSA siano incentivate, anche attraverso contratti di rete con operatori specializzati in diversi segmenti del continuum assistenziale, come ad esempio l'assistenza domiciliare, ad offrire l'intero spettro dei servizi previsti dal suddetto continuum, secondo idonee proporzioni stabilite in sede regionale;

3. sia richiesto alle RSA di agire nei territori tenendo conto della distribuzione di popolazione, in particolare nelle aree interne e nei piccoli Comuni, al fine di riformarsi come centri multiservizi in grado di rispondere alla molteplicità della domanda assistenziale.

EMENDAMENTI

Art. 5

5.200

TERNULLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, prendendo in considerazione anche forme di detassazione o di abbattimento dell'IVA sui medicinali e ausili sanitari utilizzati a favore dei non autosufficienti e delle strutture che li ospitano o, analogamente a ciò che avviene per i datori di lavoro, di forme di detrazione dalle imposte degli stipendi, oltre che dei contributi erogati alle badanti da parte degli anziani/famiglie che ad esse ricorrono.»

5.1

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni di cura domiciliari in favore delle persone anziane non autosufficienti e allo scopo di poter beneficiare dei vantaggi terapeutici e psicologici che derivano dal poter proseguire le cure al proprio domicilio, in presenza di familiari o di conoscenti che si assumano il compito di svolgere, direttamente o mediante l'aiuto di terzi, il ruolo di accuditore domiciliare, prevedere:

1) l'erogazione dei contributi per le prestazioni domiciliari di assistenza tutelare informale destinati a familiari o conoscenti, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di accuditore della persona non autosufficiente; contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari; contributo economico mensile da erogare alla persona non autosufficiente curata a domicilio, o a chi la rappresenta, tenendo conto delle spese vive documentate sostenute per stipendi e contributi del personale non sanitario che assicura le indispensabili attività di vigilanza e di sostegno, nonché gli interventi necessari per la degenza domiciliare sulla base delle intese stipulate con l'ASL;

2) l'erogazione delle prestazioni sanitarie al domicilio dagli operatori delle professioni sanitarie sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Le risorse per le prestazioni domiciliari di cui al numero 1) di assistenza

tutelare informale alla persona indispensabili ai fini della tutela della salute e del mantenimento a domicilio della persona non autosufficiente, sono a carico del Servizio sanitario nazionale nella misura del 60 per cento dell'importo, sostenuto in caso di ricovero in una residenza assistenziale sanitaria per lo stesso utente, calcolato in base al progetto di assistenza individuale (PAI) di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

3) l'erogazione in via prioritaria delle prestazioni di cui al numero 2), nel caso vi sia la disponibilità dell'interessato e della persona che deve assicurare le prestazioni ventiquattr'ore su ventiquattro, direttamente o mediante l'aiuto di terzi, previo accertamento di idoneità da parte dell'ASL. I costi residui sono a carico dell'utente e in subordine del comune di residenza dell'utente stesso.

4) verifica periodica da parte dell'ASL del buon andamento delle prestazioni domiciliari e sospende i contributi economici di cui al numero 1) nei casi in cui l'accuditore domiciliare non rispetti le indicazioni previste per gli interventi di urgenza a garanzia delle prestazioni sanitarie e le altre attività indifferibili per le persone non autosufficienti stabilite dalla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, lettera h), numero 1), della presente legge.»

5.2

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti;».

5.4

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale incrementata con rivalutazione economica periodica, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, secondo una scelta, anche rivedibile, del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento

monetario e di servizi alla persona di valore comunque non inferiore alle indennità, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18».

5.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) l'introduzione, in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale sotto forma di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8 incrementate secondo le previsioni del comma 4-*bis* del medesimo articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

5.6

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) l'introduzione, in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale sotto forma di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8 incrementate secondo le previsioni del comma 4-*bis* del medesimo articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

5.11

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole: «prestazione universale graduata» inserire le seguenti: «, da sottoporre a verifica e valutazione annuale,».

5.14

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo»;

b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»

5.15

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La scelta del soggetto beneficiario della prestazione di cui al periodo precedente è espressamente esercitata dalla singola persona o da colui che ne ha la rappresentanza legale o dall'amministratore di sostegno ed è revocabile in ogni momento, senza oneri o penalizzazioni per la stessa.»

5.16

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'attuazione della prestazione di cui alla presente lettera si provvede mediante le risorse del cui all'articolo 8.»

5.17

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale prestazione, quando fruita, assorbe parte dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in misura non superiore al valore della prestazione stessa, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;».

5.201

TERNULLO

Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «al fine di promuovere» e dopo la parola: «nazionale», sostituire il segno d'interpunzione: «;» con il seguente: «;».

5.19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), numero 2) dopo le parole: «persone anziane» inserire le seguenti: «e delle persone»;

b) nella rubrica sopprimere la parola: «anziane».

5.20

CAMUSSO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità,» inserire le seguenti: «attraverso l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

b) *dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis) riconoscimento dei percorsi formativi previsti dal contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

5.22

MAGNI, CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera a), al numero 2) aggiungere in fine le seguenti parole: «consentendo agli enti del terzo settore, alle cooperative sociali e alle imprese sociali di coordinare tutte le azioni connesse a tale obiettivo».

5.202

TERNULLO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, risorse per: l'adeguamento completo delle abitazioni e degli spazi condominiali alla vita di un anziano, autosufficiente o non autosufficiente; la sua tutela con sistemi di telesoccorso e di telemedicina anche con progetti messi in atto localmente dai Comuni; la realizzazione di programmi di alfabetizzazione sanitaria, da svolgere anche presso i Centri Anziani disponibili, per i singoli anziani e per le famiglie, finalizzati alla prevenzione di malattie e di eventi traumatici spesso causa di disabilità.»

5.25

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, Barbara FLORIDIA

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) aggiornare e definire il percorso formativo ed il fabbisogno del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane, mediante:

1) riforma della figura e del profilo dell'operatore socio sanitario in linea con l'inserimento nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché con la recente attribuzione del ruolo socio-sanitario previsto dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, attraverso una revisione delle competenze e attività previste dall'Accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso la creazione di nuovi percorsi di formazione e specializzazione degli operatori socio-sanitari da realizzare negli istituti professionali ad indirizzo socio-sanitario che siano omogenei su tutto il territorio nazionale;

2) definizione delle modalità di formazione degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, mediante linee di indirizzo nazionali per la qualificazione del lavoro di cura e il relativo *iter* formativo regionale, che definiscano un repertorio di competenze e qualificazioni oltre che criteri univoci di valutazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea coi livelli di inquadramento presenti nella Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativo;

3) aggiornamento dei profili professionali dell'assistente sociale, tenendo conto dell'inserimento nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e della recente attribuzione del ruolo socio-sanitario previsto dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dei pedagogisti;

4) identificazione dei fabbisogni regionali per assistenti sociali, pedagogisti, infermieri di famiglia e di comunità, nonché degli operatori socio-sanitari;».

5.26

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) definizione e revisione di idonei percorsi di studio e di formazione circoscritti alle figure professionali attualmente esistenti del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, al fine di migliorare i servizi e le risposte del sistema di assistenza e cura alle persone anziane e alle persone non autosufficienti, con particolare riguardo alla promozione di un approccio basato sulla multidimensionalità, sulla conoscenza dei fattori di rischio di perdita dell'autonomia, nonché sui modelli di assistenza alle persone anziane e alle persone non autosufficienti nei vari ambiti di vita e di cura quali i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali, ponendo l'attenzione all'integrazione degli approcci tecnici e scientifici con quelli relativi alla cura della relazione umana con le persone, nonché all'etica delle relazioni

d'aiuto al fine di valorizzare e migliorare gli interventi assistenziali, terapeutici, di supporto psicologico e riabilitativi e favorire l'integrazione tra interventi sociali e interventi sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.»

b) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) definizione e revisione di idonei strumenti per la programmazione dei fabbisogni delle professioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali.»

5.203 (già 5.27)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) definizione e revisione di idonei percorsi di studio e di formazione circoscritti alle figure professionali attualmente esistenti del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, al fine di migliorare i servizi e le risposte del sistema di assistenza e cura alle persone anziane e alle persone non autosufficienti, con particolare riguardo alla promozione di un approccio basato sulla multidimensionalità, sulla conoscenza dei fattori di rischio di perdita dell'autonomia, nonché sui modelli di assistenza alle persone anziane e alle persone non autosufficienti nei vari ambiti di vita e di cura quali i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali, ponendo l'attenzione all'integrazione degli approcci tecnici e scientifici con quelli relativi alla cura della relazione umana con le persone, nonché all'etica delle relazioni d'aiuto al fine di valorizzare e migliorare gli interventi assistenziali, terapeutici, di supporto psicologico e riabilitativi e favorire l'integrazione tra interventi sociali e interventi sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.».

5.32

SBROLLINI

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo la parola: «definizione» inserire le seguenti: «e riconoscimento» e dopo la parola: «formativi» inserire le seguenti: «e di istruzione»

5.40

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «per assistenti sociali e pedagogisti» con le seguenti: «per medici specialisti, infermieri, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti, operatori socio-sanitari e per tutti gli ulteriori professionisti coinvolti;».

5.41

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) riconoscimento dei percorsi formativi previsti dal contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

5.204 (già 5.43)

SBROLLINI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5.300

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al fine di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei caregiver familiari, prevedere:

1) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

2) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018,

anche con sostituzioni temporanee, da svolgere prioritariamente, presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, di patologie oncologiche gravi, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al primo periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;

3) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;

4) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;

5) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

6) sostegno ed incentivazione rivolti ai *caregiver* familiari lavoratori;

7) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

8) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;

9) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;

10) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

11) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;

12) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;

13) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.»;

5.44

FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO

Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:

«2) introduzione di specifiche tutele nell'ambito previdenziale e assicurativo e per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro;

3) interventi di formazione e di certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata;

4) interventi di sostegno anche psicologico;

5) forme di partecipazione delle rappresentanze dei *caregiver* familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.»

5.45

SBROLLINI

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) progressiva promozione, nell'ambito degli strumenti di programmazione nazionale, regionale e territoriale, nei limiti delle dotazioni destinabili a legislazione vigente, di forme di integrazione e sostegno al *caregiver* familiare, al fine di evitare che dall'impegno assistenziale possa derivare un pregiudizio alla vita lavorativa, al completamento di percorsi di studio e formazione, nonché all'esercizio delle responsabilità genitoriali e educative nei confronti dei figli minori di età»;

b) al numero 3), alle parole «forme di partecipazione» premettere le seguenti: «l'audizione e».

5.46

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: «rappresentanze dei caregivers familiari», inserire le seguenti: «e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

5.47

FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO

Al comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: «rappresentanze dei caregiver familiari», inserire le seguenti: «e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

5.50

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) al fine di promuovere la definizione di rette a carico degli anziani non autosufficienti accolti in presidi residenziali e semiresidenziali che rispondano ai criteri di equità verticale, di equità orizzontale e di equa contribuzione dei familiari previsione di una revisione complessiva della materia della compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.».

ORDINE DEL GIORNO

G5.200

MANCINI, LEONARDI, BERRINO, RUSSO, SATTÀ, ZULLO

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premesso che:

l'articolo 5 reca la delega al governo in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane ivi comprese quelle non autosufficienti, specificando i criteri che dovranno essere adottati, nell'esercizio della delega, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti;

considerato che:

la tendenza demografica del Paese prosegue su tre direttrici: declino demografico, invecchiamento e spopolamento di vaste aree del paese. L'i-

nerzia di tali trend è tale che non può che prevedersi, nelle prossime decadi, un rilevante aumento della popolazione fragile e non autosufficiente. Ne discende la necessità di dotarsi di misure integrative per la sostenibilità della assistenza;

è necessario costituire un robusto contributo di erogazione di servizi domiciliari (assistenza sociale e sanitaria, riabilitazione, ristrutturazione e domotica, telemedicina e monitoraggio) come già prevede lo strumento adottato dall'INPS nominato "Home Care Premium" per circa 35.000 anziani con gravi disabilità;

è necessario mettere in atto una moderna mutualità solidaristica e universalistica capace di raggiungere i circa 100.000 over 75 che vivono in casa in condizioni di solitudine, reddito molto basso, mancanza di sostegno familiare, privato o pubblico, con importanti limitazioni motorie e nelle attività della vita quotidiana. Emerge quindi, per gli anziani in siffatte condizioni, la necessità di rivolgersi ad un uso abnorme di servizi ospedalieri e residenziali (ricoveri, RSA, accessi in Pronto Soccorso, ecc.) che potrebbero essere evitati con una presa in carico di qualità presso la propria abitazione, soprattutto in relazione ad una platea di potenziali non autosufficienti più vulnerabili, soli e a rischio di istituzionalizzazione nei confronti dei quali ci si deve rivolgere con un intervento protettivo efficace;

valutato che:

lo strumento adottato dall'INPS denominato Home Care Premium (HCP) si finanzia con un prelievo dello 0,35% sullo stipendio dei dipendenti pubblici e si rivolge alle loro famiglie e pensionati. Si potrebbe prevedere di estendere la platea ad altri dipendenti del settore privato, mediante concertazione con le parti sociali, nell'ambito dei contratti collettivi di categoria prevedendo una detrazione dall'imponibile delle somme versate a tal fine. Si stima che con una platea di circa 15 milioni di persone il gettito di HCP potrebbe più che quadruplicare e il traguardo dei 100.000 "ultimi" potrebbe essere tranquillamente raggiunto. Tale proposta consentirebbe di introdurre immediatamente e a livello significativo un approccio basato sulla presa in carico con servizi, sulla scorta del modello tedesco e nord europeo. Infatti, in tali realtà un prelievo contributivo ben più alto, intorno al 2%, viene utilizzato per proporre servizi ai cittadini non autosufficienti;

sarebbe essenziale dotare HCP di un comitato di gestione a prevalenza sindacale, dotato di un proprio organo tecnico scientifico composto da ISTAT, ISS e un pool di università qualificate, in grado di impostare una sperimentazione triennale e di valutarne scientificamente l'impatto ed il profilo costo-benefici;

impegna il Governo:

in sede di attuazione della predetta delega, di prevedere, in via sperimentale e per una durata di 3 anni, l'estensione dei servizi di Home Care Premium da parte di INPS, rivolti alla fascia più disagiata sia dal punto di

vista sociale che delle limitazioni motorie, di anziani over 75 residenti da soli presso la propria abitazione, sentite le parti sociali e le associazioni di settore.

EMENDAMENTI

5.0.300

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare).

1. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, lo Stato riconosce e tutela la figura del *caregiver* familiare e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.

2. L'attività di cura del *caregiver* familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il *caregiver* familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, educativi, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza, di cura e di istruzione, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il *caregiver* familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta, per il medesimo periodo di tempo, a più di una persona per lo stesso assistito.

3. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il *caregiver* familiare è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i seguenti documenti:

a) atto di nomina del *caregiver* familiare, sottoscritto dall'assistito. Se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina,

quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà;

b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano, ai sensi del medesimo articolo 46, per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;

d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

4. L'assistito, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore, nomina il *caregiver* familiare, il quale manifesta il proprio consenso attraverso la sottoscrizione dell'atto di nomina ovvero una dichiarazione contenuta nella videoregistrazione o in altro dispositivo ai sensi del comma 1, lettera a).

5. In qualsiasi momento l'assistito, con le medesime modalità di cui ai commi 1, lettera a), e 2, può revocare il *caregiver* familiare.

6. Il *caregiver* familiare cessa dallo stato giuridico e dalla funzione:

a) nel caso di revoca di cui al comma 5;

b) in caso di decesso dell'assistito;

c) nel caso di cessazione degli effetti del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito, di cui al comma 3, lettera b), ovvero, salvi i casi in cui l'assistito sia affetto da patologie oncologiche, del verbale di riconoscimento dell'invalidità, di cui al comma 3, lettera b);

d) in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza nei confronti dell'assistito;

e) nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria assistenziale.

7. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) istituisce specifiche prestazioni di carattere economico e sociale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che siano conviventi con l'assistito, che non siano lavoratori autonomi né titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione e con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000. Per la

concessione delle prestazioni di cui al presente comma l'INPS emana appositi bandi, predisposti secondo i criteri definiti con le modalità di cui al comma 8.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri per la concessione delle prestazioni di cui al comma 7. Tra i criteri possono essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio o ai motivi adottati a fondamento della richiesta. Tali criteri dovranno inoltre tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dal soggetto richiedente e della loro gravità;

b) le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 7.

9. Il contributo di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogato dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

10. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

11. Il *caregiver* familiare può richiedere all'Azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto di vita.

12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

13. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente *caregiver* familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove

azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali contesti. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente *caregiver* familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

14. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente: "Art. 24 - (*Cessione dei riposi e delle ferie*) - 1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.?"

15. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di *caregiver* familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»

16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 8

8.1

CAMUSSO, ZAMBITO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola «risorse» inserire le seguenti:* «aggiuntive individuate con provvedimento legislativo e le risorse»;

b) *al comma 3, sopprimere le parole:* «previste a legislazione vigente» *e dopo le parole:* «Fondo sanitario nazionale» *inserire le seguenti:* «incrementato con provvedimento legislativo in conformità ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge»;

c) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Con provvedimenti specifici, a partire dalla prossima legge di bilancio, è avviato un processo di progressivo incremento delle risorse di cui al comma 1, per sostenere l'attuazione delle deleghe recate dal presente provvedimento, e in particolare per il potenziamento di un fondo pubblico e universale per la non autosufficienza, per il consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore delle persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e l'integrazione con i Livelli di Assistenza Sanitaria»;

d) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «salvo quanto previsto dal comma 4-bis».

8.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola:* «risorse» *inserire le seguenti:* «aggiuntive individuate con provvedimento legislativo e le risorse»;

b) *al comma 3, sopprimere le parole:* «previste a legislazione vigente» *e dopo le parole:* «Fondo sanitario nazionale» *inserire le seguenti:* «incrementato con provvedimento legislativo in conformità ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge»;

c) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Con provvedimenti specifici, a partire dalla prossima legge di bilancio, sarà avviato un processo di progressivo incremento delle risorse di cui al comma 1, per sostenere l'attuazione delle deleghe recate dal presente provvedimento, e in particolare per il potenziamento di un fondo pubblico e

universale per la non autosufficienza, per il consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore delle persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e l'integrazione con i Livelli di Assistenza Sanitaria»;

d) *al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 4-bis».*

8.4

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) del Fondo sanitario nazionale, mediante le risorse derivanti dal trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle relative quote per assicurare il concreto riconoscimento dei Livelli essenziali dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria (Lea);»;

2) *sopprimere il comma 3.*

8.6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole «delle persone anziane e anziane non autosufficienti» con le seguenti: «delle persone anziane e delle persone non autosufficienti»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole «delle persone anziane e anziane non autosufficienti» con le seguenti: «delle persone anziane e delle persone non autosufficienti».*

8.200 (già 8.5)

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328,» inserire le seguenti: «esclusivamente per le finalità destinate alla non autosufficienza».

8.8

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) delle risorse necessarie a rendere esigibili i LEP individuati ai sensi della normativa vigente.».

8.9

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In esito alla verifica dei contenuti dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui alla presente legge e del grado di adeguatezza dei LEPS attualmente garantiti, il Governo procede al progressivo adeguamento del fondo nazionale per la non autosufficienza per sostenere il progressivo consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore di tutte le persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e per garantirne l'integrazione con il sistema dei servizi sanitari.».

8.10

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «incrementate di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

ORDINE DEL GIORNO

G8.200

TERNULLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 506-A, recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane",

premessi che:

il disegno di legge in esame reca una riforma articolata finalizzata all'attuazione di disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e all'attuazione dell'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativo alla Missione 5, Componente 2, Riforma 2, riguardante la categoria delle persone anziane non autosufficienti e relativo alla Missione 6 riguardante la realizzazione di Case della comunità, la presa in carico della persona, il rafforzamento dell'assistenza sanitaria;

i termini per l'adozione della legge delega e per l'approvazione dei decreti legislativi delegati sono fissati dal PNRR, rispettivamente al primo trimestre 2023 e al primo trimestre 2024;

il disegno di legge reca misure volte: al riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio; alla definizione di una *governance* nazionale delle politiche a favore delle persone anziane; all'adozione di misure a favore dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione sociale; all'adozione di interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane e di interventi a favore dei *caregiver* familiari; all'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD);

considerato che:

le persone anziane sono una componente fondamentale della società, dell'economia e della cultura del nostro Paese ed è per questo che si deve garantire la piena tutela dei diritti che sono loro costituzionalmente riconosciuti;

i diritti delle persone anziane, oltre che trovare tutela nei principi fondamentali della Costituzione, sono riconosciuti dalla normativa europea sia nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sull'età e riconosce il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa e indipendente nonché di partecipare alla vita sociale e culturale dell'Unione (articoli 21 e 25), sia nella Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure ed assistenza a lungo termine. Quest'ultima, ponendosi l'obiettivo di facilitare l'accesso delle persone anziane ai loro diritti fondamentali, di accrescere la con-

sapevolezza dei diritti di un sempre maggior numero di persone che ricevono cure a lungo termine e di incoraggiare le migliori pratiche negli Stati membri, è un documento di riferimento, affermando principi fondamentali e diritti che devono essere promossi per accrescere il benessere delle persone dipendenti o che hanno bisogno di aiuto a causa dell'età, della malattia o della disabilità;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel documento «Strategia e piano d'azione per l'invecchiamento sano in Europa, 2012-2020?», ricorda che già alla fine degli anni '90 del XX secolo la stessa OMS aveva invitato gli Stati a un cambiamento di paradigma sul trattamento degli anziani, «spingendo verso un concetto positivo dell'invecchiamento e definendo l'invecchiamento sano e attivo come un processo che "permette agli individui di realizzare il proprio potenziale per il benessere fisico, sociale e mentale attraverso l'intero corso dell'esistenza e di prendere parte attiva alla società, fornendo loro al contempo protezione, sicurezza e cure adeguate quando necessitano di assistenza"»;

per quanto concerne le persone anziane, si reputa ormai necessario prevedere la loro specifica tutela a livello nazionale e a tale fine occorre istituire l'Autorità garante dei diritti delle persone anziane e definire un «indice dei diritti delle persone anziane», che consenta il monitoraggio e la valutazione delle politiche attuate e i relativi risultati per garantire i diritti delle persone anziane in relazione ai loro bisogni di assistenza e di cura;

sulla base di quanto evidenziato, i diritti delle persone anziane devono riguardare:

1) parità di accesso ai servizi di assistenza e ai sostegni; 2) libertà di scelta e capacità giuridica e decisionale con riferimento all'accesso ai servizi di assistenza a lungo termine e le disposizioni normative relative alle direttive anticipate di trattamento, cioè i documenti legali che estendono il controllo di una persona sulle decisioni di assistenza sanitaria nel caso in cui questa diventi incapace; 3) assenza di abusi e di maltrattamenti; 4) vita, libertà e libertà di movimento, indicatore riguardo al quale la legislazione e le linee guida in materia appaiono ancora inadeguate, limitandosi alle cure istituzionali; 5) riservatezza e vita familiare; 6) partecipazione e inclusione sociale; 7) libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di cultura e di religione; 8) livello di salute; 9) adeguati *standard* di vita; 10) reclami e risarcimenti riguardo alle procedure di reclamo ad autorità indipendenti in caso di violazione dei diritti delle persone anziane.

alla luce di quanto esposto, l'istituzione dell'Autorità garante dei diritti delle persone anziane si pone come un necessario passo in avanti nell'effettività delle tutele di tale importante categoria di cittadini dando, al contempo, concreta attuazione ai principi costituzionali ed europei;

tenuto conto che:

la legge 31 dicembre 2009, n. 196 - "Legge di contabilità e finanza pubblica" -, all'articolo 17 (Copertura finanziaria delle leggi), comma 2,

dispone: "2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.",

impegna il Governo:

ad intraprendere azioni nella direzione suindicata volte a garantire in tutto il territorio nazionale il sostegno alla terza età e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per la tutela dei diritti delle persone anziane;

ad adottare misure volte ad integrare le risorse dei Fondi elencati nell'articolo 8 del disegno di legge in esame, al fine di rendere strutturali gli interventi stabiliti nella legge delega e istituire l'Autorità garante dei diritti delle persone anziane.

TITOLO

Tit.2

CAMUSSO

Al Titolo, dopo la parola: «anziane» aggiungere, in fine, le seguenti: «e delle persone non autosufficienti».

Tit.200

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al Titolo, dopo la parola: «anziane» aggiungere le seguenti: «e delle persone non autosufficienti».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

COORD.1

IL RELATORE

Art. 1

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articolo 1, commi 791 e seguenti» con le seguenti: «articolo 1, commi da 791 a 798».

Art. 2

Alla rubrica, dopo le parole: «Oggetto, princìpi e criteri direttivi generali» inserire le seguenti: «di delega».

Al comma 5, sostituire le parole: «Alle disposizioni» con le seguenti: «All'attuazione delle disposizioni».

Art. 3

Alla rubrica, alle parole: «Invecchiamento attivo» premettere le seguenti: «Delega al Governo in materia di».

Al comma 2, lettera a), numero 5),sostituire le parole: «promozione di azioni facilitanti» con le seguenti: «promozione di azioni volte a facilitare».

Al comma 2, lettera a), numero 7),sostituire le parole: «capaci di promuovere» con le seguenti: «idonee a favorire».

Al comma 2, lettera a), numero 9),sostituire le parole: «favorire il turismo del benessere e il turismo lento come ricerca di tranquillità» con le seguenti: «favorire il turismo del benessere e il turismo lento come attività che agevolano la ricerca di tranquillità» e le parole: «, che va oltre la cura» con le seguenti: «, come obiettivo ulteriore rispetto a quello della cura».

Art. 4

Alla rubrica, alle parole: «Assistenza sociale» premettere le seguenti: «Delega al Governo in materia di».

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «e competenze delle amministrazioni competenti» con le seguenti: «e le attribuzioni delle amministrazioni competenti».

Al comma 2, lettera m), numero 3), sostituire le parole: «di durata e intensità adeguati, come determinati» con le seguenti: «di durata e intensità adeguate, come determinate».

Al comma 2, lettera q), alle parole: «aggiornamento e semplificazione» premettere le parole da: «previa intesa in sede di Conferenza unificata» fino a: «all'articolo 118 della Costituzione» sopprimendole alla fine della lettera, dove sono attualmente collocate.

Art. 5

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «che optino espressamente per essa,» inserire le seguenti: «prevedendo altresì la specifica disciplina per la reversibilità dell'opzione,» e sopprimere l'ultimo periodo.

Al comma 2, lettera b), numero 2), all'ultimo periodo, sostituire le parole: «Alle attività di cui alla presente lettera» con le seguenti: «Alle attività di cui al presente numero».

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «fabbisogni regionali per le professioni e i professionisti» con le seguenti: «fabbisogni regionali relativi alle professioni e ai professionisti» e le parole: «per tutte le figure professionali occupate» con le seguenti: «comunque occupati».

1.2.5. Testo 1 (ANNESSO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

8 marzo 2023

N. 1 ANNESSO

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle
persone anziane (506-A)**

EMENDAMENTI

Art. 5

5.204 (già 5.43)

SBROLLINI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

COORD.1 (testo 2)

IL RELATORE

Art. 1

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articolo 1, commi 791 e seguenti» con le seguenti: «articolo 1, commi da 791 a 798».

Art. 2

Alla rubrica, dopo le parole: «Oggetto, princìpi e criteri direttivi generali» inserire le seguenti: «di delega».

Al comma 5, sostituire le parole: «Alle disposizioni» con le seguenti: «All'attuazione delle disposizioni».

Art. 3

Alla rubrica, alle parole: «Invecchiamento attivo» premettere le seguenti: «Delega al Governo in materia di».

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «promozione di azioni facilitanti» con le seguenti: «promozione di azioni volte a facilitare».

Al comma 2, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «capaci di promuovere» con le seguenti: «idonee a favorire».

Al comma 2, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «favorire il turismo del benessere e il turismo lento come ricerca di tranquillità» con le seguenti: «favorire il turismo del benessere e il turismo lento come attività che agevolano la ricerca di tranquillità» e le parole: «, che va oltre la cura» con le seguenti: «, come obiettivo ulteriore rispetto a quello della cura».

Art. 4

Alla rubrica, alle parole: «Assistenza sociale» premettere le seguenti: «Delega al Governo in materia di».

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «e competenze delle amministrazioni competenti» con le seguenti: «e le attribuzioni delle amministrazioni competenti».

Al comma 2, lettera m), numero 3), sostituire le parole: «di durata e intensità adeguati, come determinati» con le seguenti: «di durata e intensità adeguate, come determinate».

Al comma 2, lettera q), alle parole: «aggiornamento e semplificazione» premettere le parole da: «previa intesa in sede di Conferenza unificata»

fino a: «all'articolo 118 della Costituzione» sopprimendole alla fine della lettera, dove sono attualmente collocate.

Art. 5

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «che optino espressamente per essa,» inserire le seguenti: «prevedendo altresì la specifica disciplina per la reversibilità dell'opzione,» e sopprimere l'ultimo periodo.

Al comma 2, lettera b), numero 2), all'ultimo periodo, sostituire le parole: «Alle attività di cui alla presente lettera» con le seguenti: «Alle attività di cui al presente numero».

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «fabbisogni regionali per le professioni e i professionisti» con le seguenti: «fabbisogni regionali relativi alle professioni e ai professionisti» e le parole: «per tutte le figure professionali occupate» con le seguenti: «occupati».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 506
XIX Legislatura

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente

[N. 29 \(pom.\)](#)

2 febbraio 2023

[N. 4 \(ant.\)](#)

8 febbraio 2023

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 5 \(pom.\)](#)

8 febbraio 2023

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 30 \(ant.\)](#)

14 febbraio 2023

[N. 31 \(pom.\)](#)

14 febbraio 2023

[N. 33 \(pom.\)](#)

15 febbraio 2023

[N. 35 \(ant.\)](#)

21 febbraio 2023

[N. 36 \(pom.\)](#)

21 febbraio 2023

[N. 37 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2023

[N. 38 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2023

[N. 40 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2023

[N. 43 \(pom.\)](#)

1 marzo 2023

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 29 (pom.) del 02/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2023**

29ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Esame e rinvio)

Nell'illustrare il disegno di legge in esame, il presidente relatore ZAFFINI (Fdl) dà conto in primo luogo dell'articolo 1, recante alcune definizioni, e dell'articolo 2. Quest'ultimo definisce gli scopi del complesso delle deleghe legislative contenute nel provvedimento e stabilisce i principi e criteri direttivi di delega generali, impostati secondo una visione nuova, tesa a considerare la persona anziana non più come oggetto di cura, bensì come parte integrante della comunità. Dispone inoltre in merito all'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA).

La disciplina di delega di cui all'articolo 3 concerne la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità, in base ai principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 2.

L'articolo 4 reca un'articolata disciplina di delega relativamente all'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, mentre l'articolo 5 contiene una delega in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti, contemplando principi e criteri direttivi specifici.

La disciplina del procedimento per l'adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5 è disposta dall'articolo 6. Infine, gli articoli 7, 8 e 9 contengono, rispettivamente, la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, le disposizioni di carattere finanziario e la norma sull'entrata in vigore.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MAZZELLA (M5S), nel sottolineare l'elevata importanza del disegno di legge in esame a fronte del generale progressivo invecchiamento della popolazione italiana e dei vincoli posti dal PNRR, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) concorda con tale proposta. Rilevata la variabilità dei criteri stessi di definizione, sollecita inoltre una riflessione in ordine alla possibilità di individuare nuovi modelli di

approccio alla popolazione anziana, che pongano al centro l'autosufficienza della persona.

Anche la senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sostiene l'opportunità delle audizioni e auspica un confronto approfondito sul merito del provvedimento, del quale ricorda la lunga genesi, risalente alla scorsa legislatura. In particolare, si pone la necessità di una riflessione sulla condizione delle persone anziane, con l'obiettivo della loro valorizzazione, nonché dell'incremento delle possibilità di assistenza domiciliare. Risulta inoltre fondamentale la questione delle risorse per l'attuazione delle misure individuate dal legislatore.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) esprime il favore del proprio Gruppo rispetto allo svolgimento di audizioni. La senatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) si associa alla richiesta di audizioni, segnalando la necessità di tenere conto dei tempi a disposizione, determinati dall'attuazione del PNRR.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) propone ai Gruppi di segnalare i soggetti da audire nel più breve tempo possibile, comunque entro la prima parte della mattinata di domani, venerdì 3 febbraio.

La Commissione conviene.

Il vice ministro [Maria Teresa BELLUCCI](#) ringrazia la Commissione per gli spunti offerti e per il clima costruttivo che si è manifestato. La materia oggetto del disegno di legge in titolo è di forte interesse comune, anche in considerazione dell'elevata percentuale di anziani nella popolazione italiana.

Peraltro, il PNRR pone il criterio dei 65 anni di età ai fini della definizione della popolazione anziana, che ha l'opportunità di essere pienamente partecipe al bene della collettività. Il disegno di legge in esame, la cui elaborazione è stata avviata già nella scorsa legislatura, è di importanza prioritaria e le audizioni possono risultare particolarmente utili. Il Governo è aperto al confronto e alla possibilità di apportare miglioramenti al testo, allo scopo di delineare una riforma condivisa e pienamente sostenibile, obiettivo rispetto al quale è fondamentale il contributo della Commissione.

Il presidente [ZAFFINI](#) ipotizza lo svolgimento delle audizioni nella giornata di mercoledì 8 febbraio e comunque la settimana prossima, mentre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno potrà essere fissato per la settimana successiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [MANCINI](#) (FdI) dà conto degli aspetti di competenza dei disegni di legge in titolo, di contenuto analogo, soffermandosi in primo luogo sull'ambito di applicazione, riguardante gli iscritti agli ordini e collegi professionali e le professioni non riconosciute di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 4 del 2013, quindi sulla definizione di equo compenso, inteso come la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale. Le prestazioni professionali oggetto della disciplina proposta devono essere svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, società controllate e mandatari; imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno avuto alle loro dipendenze più di 50 lavoratori o hanno avuto ricavi superiori a 10.000.000; pubbliche amministrazioni e società partecipate. Sono escluse le prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e di agenti della riscossione.

Gli accordi in violazione della disciplina in materia di equo compenso determinano la nullità delle relative clausole. Sono altresì nulle le clausole che limitino la possibilità di chiedere acconti o che prevedano attività aggiuntive gratuite. La nullità è rilevabile d'ufficio e opera a vantaggio del professionista.

Il termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno di compimento della prestazione.

A ordini e collegi professionali è attribuita la legittimazione ad adire l'autorità giudiziaria in presenza di violazioni della disciplina sull'equo compenso.

È inoltre prevista l'adozione di disposizioni deontologiche riguardanti la condotta del professionista. Sarebbe peraltro opportuno prevedere per i soggetti non inclusi nell'ambito di applicazione dei disegni di legge in titolo la possibilità di fare riferimento ai parametri di cui all'articolo 1 a fini negoziali. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,00.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) dell'08/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2023

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Orario: dalle ore 11,15 alle ore 12,40

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI
RAPPRESENTATIVE DEI LAVORATORI, DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, DI ENTI DEL
TERZO SETTORE, DI ORDINI PROFESSIONALI E DI ESPERTI DELLA MATERIA SUL DISEGNO
DI LEGGE N. 506 (DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI POLITICHE IN FAVORE DELLE
PERSONE ANZIANE)*

[VIDEO](#)

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (pom.) dell'08/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2023

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 17,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI LAVORATORI, DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, DI ENTI DEL TERZO SETTORE, DI ORDINI PROFESSIONALI E DI ESPERTI DELLA MATERIA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 506 (DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE)

[VIDEO](#)

1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 30 (ant.) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023**

30ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 12,25.

IN SEDE REFERENTE

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) segnala la differenza di vedute messa in evidenza nel ciclo di audizioni riguardo l'opportunità dell'inserimento nel disegno di legge in esame di disposizioni concernenti la figura del *caregiver*, al quale la sua parte politica è peraltro favorevole. Un ulteriore tema emerso consiste nell'esigenza di una migliore definizione dei compiti rispettivi del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA) e del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), particolarmente in ragione delle incertezze riguardo la natura di quest'ultimo, che dovrebbe opportunamente essere deputato a funzioni di monitoraggio.

In riferimento all'articolo 4, comma 2, risulta necessario determinare criteri certi per l'accreditamento. Inoltre, appare giustificata la scelta di potenziare i servizi destinati alle persone anziane, senza che ciò si traduca in penalizzazioni a danno dei percettori di assegno di accompagnamento. Si pone altresì la questione di un riordino complessivo riguardo la materia finanziaria, con la finalità di pervenire all'istituzione di un nuovo fondo per la non autosufficienza, che dovrà essere oggetto di adeguamento periodico.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) suggerisce una riflessione di carattere generale sull'assistenza alle persone anziane nell'ambito dell'attuale struttura della società, tenendo conto in primo luogo dell'elevato ricorso a strutture residenziali, determinato spesso dalla mancanza di soluzioni alternative disponibili sul territorio. L'esigenza di una completa integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria è peraltro assente nel disegno di legge in esame, il cui testo pone inoltre dubbi sull'attribuzione del ruolo di guida del complesso degli interventi a tutela della popolazione anziana a causa della formulazione delle disposizioni concernenti il CIPA e lo SNAA. Quest'ultimo tema si ripercuote anche sulla stessa definizione delle competenze in ordine alla determinazione dei livelli di assistenza.

Una riflessione più ampia merita infine la questione della non autosufficienza - per sua natura non

limitata alla popolazione anziana -, meritevole, oltre che di risorse adeguate, di un serio approccio in chiave progettuale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) segnala l'opportunità di un miglioramento del testo in esame, finalizzato a una più funzionale definizione del ruolo del CIPA, nonché all'inclusione di disposizioni specifiche in materia di *caregiver*, in linea con quanto osservato da alcuni soggetti auditi.

La materia delle unità di valutazione multidisciplinare richiede a sua volta una riflessione specifica, che tenga conto dello scopo di un effettivo coinvolgimento dei familiari.

Risulta inoltre necessario disporre in merito a un adeguamento della spesa corrente in aggiunta agli investimenti di carattere infrastrutturale legati al PNRR, in ragione del bisogno di un potenziamento del personale impegnato nei servizi alle persone anziane.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) rileva le carenze del disegno di legge in esame sul piano dell'assistenza sanitaria, che invece dovrebbe essere pienamente integrata nel complesso delle politiche a favore della popolazione anziana. Invita quindi a porre attenzione nell'evitare che si possano determinare penalizzazioni a danno delle famiglie che optano per l'assistenza diretta alle persone anziane, percependo un assegno, anziché rivolgersi a soggetti terzi.

Il Presidente relatore [ZAFFINI](#) nota a questo proposito la convergenza di tesi provenienti da aree politico-culturali differenti.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) sottolinea l'importanza di idonei strumenti di accreditamento, al fine di garantire servizi adeguati da parte delle strutture che operano nell'assistenza agli anziani, risultando a questo scopo imprescindibile il controllo rispetto alla regolarità dei rapporti di lavoro e alla qualità della formazione del personale.

In considerazione degli attuali squilibri territoriali, determinati dalla prevalente concentrazione delle strutture nelle regioni settentrionali, è poi urgente procedere al superamento del criterio della spesa storica, di per sé inadeguato e particolarmente dannoso qualora affiancato dalla realizzazione dell'autonomia differenziata.

Il potenziamento dell'assistenza agli anziani implica inoltre un aumento del personale dedicato, per il quale è necessario individuare risorse specifiche, non essendo possibile il ricorso a quelle messe a disposizione dal PNRR. Risulta inoltre opportuno garantire alle famiglie la libertà di scelta in ordine alle modalità di assistenza, garantendo altresì la facoltà di modificarla nel tempo.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) esprime perplessità riguardo l'effettiva omogenea attuazione dei principi recati dal disegno di legge nelle diverse regioni. A suo giudizio, le unità di valutazione multidimensionale assumono effettivo valore sul piano dell'assistenza agli anziani qualora prevedano un reale coinvolgimento dei familiari, diversamente da quanto avviene attualmente.

Un'ulteriore esigenza è rappresentata dall'assistenza a livello territoriale in assenza di figure dedicate, quale l'infermiere di famiglia, e risulta particolarmente urgente un complessivo adeguamento della figura dell'operatore socio-sanitario, con la necessità di un innalzamento del livello di istruzione richiesto per l'accesso alla professione, particolarmente ai fini di una più elevata qualità dell'assistenza. Si riserva, pertanto, la presentazione di specifiche proposte emendative mirate alla qualificazione e alle prospettive degli assistenti socio-sanitari.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno e di emendamenti alle ore 15 di domani, mercoledì 15 febbraio, precisando che la discussione generale potrà comunque proseguire nella prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 31 (pom.) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023

31ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) ricorda la genesi del testo in esame, risalente alla scorsa legislatura e caratterizzato dall'attenzione alla questione dell'assistenza alle persone anziane nel quadro dell'emergenza pandemica. Inoltre l'elaborazione del provvedimento risente della consapevolezza del progressivo invecchiamento della popolazione italiana e non può prescindere dalla consapevolezza dell'elevata quota di anziani in condizione di solitudine o di povertà.

L'integrazione sul piano socio-sanitario dei diversi interventi necessari consiglia una riflessione attenta sulla questione del finanziamento, che non può andare a detrimento della restante spesa sociale.

Risulta poi in particolare necessario garantire la continuità assistenziale sul territorio, così da superare il primato della residenzialità, al fine di realizzare un sistema di assistenza che ponga al centro la dignità e l'autonomia delle persone. A tale riguardo è pure opportuno ridurre al massimo le differenze nell'ambito del territorio nazionale, eventualmente anche per mezzo del ricorso a poteri sostitutivi.

A suo giudizio è ineludibile un chiarimento delle disposizioni riguardanti CIPA e SNAA, allo scopo di delinearne con la massima chiarezza i rispettivi compiti e posto che allo SNAA dovrebbe essere assegnata una funzione strumentale.

Preannunzia pertanto la presentazione di proposte emendative tese a favorire l'incontro delle diverse forze politiche su questioni di grande rilievo.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (FdI) rileva la sussistenza di condizioni favorevoli all'auspicabile unanimità della Commissione. Non risulta peraltro praticabile la via di modificare il quadro finanziario per il reperimento di risorse aggiuntive, mentre possono comportare vantaggi cospicui il riordino e la riorganizzazione delle voci di spesa.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) ricorda la natura del disegno di legge in esame, che sconsiglia di anticipare temi più propri della fase di emanazione delle norme delegate. L'elevata qualità del testo è stata oltretutto confermata dalle audizioni, rimanendo peraltro possibile e auspicabile un ulteriore miglioramento, possibilmente sostenuto dall'unanimità della Commissione.

Rileva quindi l'interdisciplinarietà delle politiche per gli anziani, che rende necessario il ricorso a una struttura della natura del CIPA, destinata a essere affiancata dagli strumenti di attuazione a livello regionale. L'opportunità di disporre di norme mirate alla figura del *caregiver* può a sua volta essere oggetto di riflessioni, così come il tema dell'accreditamento, per il quale è possibile delineare misure volte alla formazione continua del personale.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse, appare imprescindibile l'investimento sulla promozione della salute e sulla prevenzione precoce, mentre le politiche riguardanti l'assistenza devono tenere conto del principio della libertà di scelta.

Ribadisce infine che una conclusione positiva e largamente condivisa dell'esame è qualificante per il lavoro della Commissione.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) auspica una discontinuità rispetto alla frammentazione degli approcci nelle politiche rivolte agli anziani, in particolare valorizzando l'integrazione degli interventi, specie in considerazione dell'apporto della medicina predittiva e del contrasto alle patologie neurodegenerative. Oltre alla prevenzione è quindi particolarmente prezioso un investimento in favore dello sviluppo della domiciliarità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Discussione e rinvio)

Dopo essersi soffermato sulle finalità generali del disegno di legge in esame, il relatore [SATTA](#) (*FdI*) dà conto dell'articolo 1, che, al comma 1, stabilisce i requisiti che danno titolo a un indennizzo quale giusto ristoro. I successivi commi 2 e 3 dell'articolo riguardano la misura dell'indennizzo, chiarendo che esso non concorre alla formazione del reddito a fini fiscali.

Un assegno *una tantum* ai congiunti dei deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2 è previsto e disciplinato dall'articolo 2

L'articolo 3 dispone in ordine alle modalità dell'erogazione del giusto ristoro, affidata all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), mentre l'articolo 4 disciplina la presentazione della domanda di giusto ristoro e il procedimento di verifica dei requisiti. Le disposizioni di carattere finanziario sono recate dall'articolo 5.

In discussione generale ha la parola il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*), il quale, espresso un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, fa presente di riservarsi la presentazione di emendamenti volti a evitare che si configurino discriminazioni a danno degli odontoiatri, i quali sono tra gli assistiti dell'ENPAM, e degli infermieri, categorie a loro volta colpite da decessi dovuti all'infezione da SARS-CoV-2.

Il presidente [ZAFFINI](#) suggerisce di valutare la possibilità di un ordine del giorno volto all'individuazione di uno strumento idoneo per gli indennizzi relativi ai casi degli infermieri.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) chiede chiarimenti in merito all'erogazione degli indennizzi e rileva l'insufficienza dello strumento dell'ordine del giorno.

Il presidente [ZAFFINI](#) rinnova l'invito a una riflessione specifica.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'esistenza di numerose categorie professionali prive di copertura assicurativa e auspica un impegno generale volto a garantire l'universalità e l'obbligatorietà della copertura.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda il consenso unanime delle forze politiche riguardo l'analogo disegno di legge presentato al Senato nella scorsa legislatura, caratterizzato da un approccio pragmatico, volto al riconoscimento di un beneficio concreto alle famiglie delle vittime e non preclusivo verso ulteriori ampliamenti delle misure di garanzia.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 del 23 febbraio. Precisa inoltre che la discussione generale resta comunque aperta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(330) Stefania Gabriella Anastasia CRAXI e altri. - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) nota preliminarmente che il disegno di legge in esame ripropone il testo presentato dal Governo nella scorsa legislatura, approvato dal Senato il 20 aprile 2021.

Chiarisce poi gli obiettivi fondamentali degli atti oggetto di ratifica, i quali formano un quadro unitario di riferimento per l'istituzione e l'attuazione di sistemi nazionali per la salute e la sicurezza sul lavoro, efficienti ed efficaci. La strategia operativa si fonda su iniziative negli ambiti della politica nazionale del dialogo sociale tra gli attori coinvolti, della definizione di funzioni, responsabilità, obblighi e diritti, dell'accrescimento e diffusione delle conoscenze. La Convenzione n. 155 del 1981, in particolare, adotta un approccio basato su un processo ciclico di formulazione, attuazione e revisione della politica nazionale, mentre il Protocollo del 2002 è uno strumento di rinforzo, volto al miglioramento dei metodi di raccolta dei dati su infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

La Convenzione n. 187 del 2006 fornisce ulteriori indicazioni relativamente allo sviluppo della politica nazionale della prevenzione e all'avviamento di un circolo virtuoso di miglioramento.

La ratifica dei tre strumenti non comporta modifiche alla legislazione nazionale ed è coerente con l'obiettivo del Governo di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e di migliorare gli ambienti di lavoro.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) esprime soddisfazione per la possibilità di giungere alla ratifica di strumenti internazionali di tale importanza.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) si associa.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione. Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva unanime.

(494) Deputato FORMENTINI e altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra i profili di competenza del Protocollo oggetto del disegno di legge in titolo. In particolare, l'articolo 1, comma 1, stabilisce il riconoscimento reciproco della competenza delle organizzazioni antidoping sportive o nazionali a effettuare controlli sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti. Il comma 2 impegna le Parti ad adottare misure necessarie all'esecuzione dei controlli e prevede la certificazione di qualità per le organizzazioni antidoping. Oggetto del successivo comma 3 è il riconoscimento della competenza dell'Agenzia mondiale antidoping (AMA) e delle organizzazioni operanti su suo mandato a effettuare controlli al di fuori delle competizioni.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata all'unanimità.

(303) Stefania PUCCIARELLI. - Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) segnala l'opportunità che il parere della Commissione contempli osservazioni volte a sottolineare la necessità di un più consistente aumento della dotazione organica del Garante, nonché di rimandare lo svolgimento delle funzioni in materia di tutela dei diritti umani

successivamente all'effettivo potenziamento dell'organico. Rileva inoltre l'opportunità di una correzione della formulazione dell'articolo 3, comma 2, lettera *a*).

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene che il provvedimento contempla sufficienti garanzie in ordine all'adeguamento dell'organico.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) richiama comunque la possibilità di una valutazione circa l'effettivo potenziamento delle capacità di intervento del Garante in relazione alle più ampie competenze conferitegli dal disegno di legge in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) presenta quindi uno schema di parere favorevole con condizioni (pubblicato in allegato), predisposto sulla base dei principi precedentemente espressi.

Il presidente [ZAFFINI](#) pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza. Risulta pertanto precluso lo schema di parere presentato dal senatore Mazzella.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione, già convocata alle ore 8,45 di domani, mercoledì 15 febbraio, tornerà a riunirsi alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MAZZELLA, Barbara GUIDOLIN ED Elisa PIRRO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 303

La 10a Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, in sede di esame del disegno di legge "Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani" (A.S. 303), premesso che:

il disegno di legge istituisce il Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani; in particolare, l'articolo 3 affida alle esistenti strutture e all'organico del Garante per la protezione di dati personali l'espletamento delle nuove funzioni del Garante, integrandone il ruolo organico di 30 unità con un reclutamento realizzato attraverso concorso pubblico;

valutato che:

l'implementazione dell'organico prevista dal disegno di legge in commento appare assolutamente modesta rispetto all'ambito delle nuove competenze, generando il concreto rischio che il Garante per la *privacy* si ritrovi investito delle nuove enormi competenze senza poter contare su nuove assunzioni; esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) implementare il ruolo organico in modo più consistente (circa 80 risorse a fronte delle 30 attualmente previste) e in misura crescente e graduale per il futuro triennio, adeguando conseguentemente le risorse da destinare all'operazione;

b) introdurre una disposizione transitoria che chiarisca che il Garante per la *privacy* inizierà a operare come Garante dei diritti umani solo due anni dopo la sua istituzione ovvero quando potrà ragionevolmente ipotizzarsi che esaurisca le procedure di reclutamento secondo le regole ordinarie dei concorsi pubblici;

valuti, infine, la Commissione di merito di meglio chiarire il refuso presente all'articolo 3, comma 2, lettera *a*) dove anziché prevedere l'incremento delle 30 risorse, di fatto prevede un'inspiegabile riduzione a 192 unità.

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 33 (pom.) del 15/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023
33ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 febbraio.

La senatrice **CAMUSSO** (*PD-IDP*), espresso favore rispetto alle finalità dei disegni di legge in titolo, rileva tuttavia l'opportunità di una riflessione in merito ai criteri eccessivamente restrittivi per la delimitazione dell'ambito di applicazione della disciplina sull'equo compenso, nonché in relazione alla possibilità di una formulazione maggiormente equilibrata riguardo le diverse professioni ordinistiche e non ordinistiche e le sanzioni ai professionisti.

Si associa la senatrice **PIRRO** (*M5S*).

La relatrice **MANCINI** (*FdI*) ritiene congrua una riflessione anche rispetto a una estensione della disciplina proposta alle prestazioni professionali fruite dagli enti del terzo settore e dalle piccole imprese. Si riserva quindi di predisporre in tempi brevi uno schema di parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nel quadro della Missione 6 del PNRR

Il presidente **ZAFFINI** (*FdI*) motiva la proposta di indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR, facendo riferimento alla necessità di approfondire lo stato di attuazione del piano pluriennale di interventi, di cui alla legge n. 67 del 1988, eventualmente anche con la finalità di individuare modifiche alla disciplina vigente.

La proposta di indagine conoscitiva, verificata la presenza del numero legale del prescritto numero dei senatori, è quindi posta in votazione e approvata all'unanimità.

Il **PRESIDENTE** specifica che procederà a richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento. Propone quindi

martedì 21 febbraio quale termine per proporre i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(506) *Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il presidente [ZAFFINI](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 35 (ant.) del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023**

35ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Intervengono il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro per le disabilità sulle linee programmatiche

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 25 gennaio.

Il presidente ZAFFINI introduce la procedura informativa in titolo.

Il ministro Alessandra LOCATELLI ha la parola per replicare agli interventi svolti nella seduta precedente.

Il presidente ZAFFINI interviene brevemente per porre un quesito, al quale risponde il ministro LOCATELLI.

Il PRESIDENTE dichiara concluse le comunicazioni del Ministro per le disabilità sulle linee programmatiche.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che entro il termine di scadenza sono stati presentati 331 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Intervenendo in replica, il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI ribadisce il carattere prioritario e l'importanza del disegno di legge in esame, che, ricorda, è in gran parte il risultato del lavoro compiuto dal Governo precedente nella scorsa legislatura. I temi oggetto del provvedimento sono molteplici, e di rilevanza notevole, quali le politiche sociali per la popolazione anziana, la prevenzione, la qualità della

vita, i rapporti intergenerazionali, le attività turistiche, nonché la figura del *caregiver*. Quest'ultimo tema merita approfondimenti specifici, tenendo conto dell'opportunità di non limitarne la disciplina all'ambito dell'assistenza alla popolazione anziana. La materia potrà essere pertanto oggetto di diversi decreti legislativi, volti ad affrontare i vari aspetti della non autosufficienza.

Particolarmente utili e significative sono risultate le audizioni svolte dalla Commissione, che hanno consentito di porre la dovuta attenzione su temi specifici, quale il rapporto tra il CIPA - espressione della necessità di disporre di un efficace coordinamento tra ministeri - e lo SNAA. Fondamentale è inoltre che l'esame parlamentare del provvedimento tenga conto dei tempi a disposizione, dettati dalle scadenze del PNRR, a loro volta determinanti per la disponibilità di risorse.

Il Governo è peraltro aperto alla possibilità di miglioramenti del testo, nell'auspicio che si registri la massima condivisione tra le forze politiche, coerentemente con la natura delle questioni oggetto del disegno di legge.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (FdI) auspica a sua volta l'individuazione di soluzioni ampiamente condivise, al fine di colmare un ritardo nella legislazione ormai eccessivo, in contraddizione con la stessa struttura demografica dell'Italia e con la tendenza all'allungamento della vita media.

Dopo aver ricordato che nella sostanza il disegno di legge in esame è dovuto in larga misura all'attività del Governo precedente, ricorda i tempi a disposizione della Commissione, particolarmente limitati, per cui occorre individuare temi prioritari al fine di una trattazione spedita a fronte della presentazione di un numero notevole di emendamenti.

Avverte quindi che si procederà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) auspica la possibilità di una convergenza costruttiva sui temi maggiormente caratterizzanti, in coerenza con quanto rilevato dal Governo e dal Presidente. In questo senso è fondamentale l'approccio dei Gruppi, a partire da quelli di maggioranza, così da permettere alla Commissione di dedicare un adeguato approfondimento alle materie più rilevanti, oggetto delle disposizioni successive all'articolo 1.

Dopo aver ricordato che il suo Gruppo ha rinunciato alla presentazione di emendamenti, il senatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) si esprime a favore di una convergenza finalizzata a consentire lo svolgimento dell'esame nei tempi a disposizione della Commissione.

La senatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) condivide lo spirito degli interventi precedenti.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) riconosce il legame stretto tra il testo in esame e gli esiti dei lavori promossi dal precedente Governo, rispondenti alla rilevanza della materia e alle aspettative della società civile. Fa presente quindi che il suo Gruppo ha inteso presentare un numero contenuto di proposte emendative, ponendo particolare attenzione alla coerenza tra gli obiettivi sostanziali e la dotazione finanziaria.

Risulta inoltre necessario definire con chiarezza la natura dello SNAA, che, anziché una struttura assimilabile a un'agenzia, dovrebbe essere configurato come uno strumento utile alla maggiore razionalizzazione degli interventi a favore della popolazione anziana, la quale non dovrebbe costituire l'oggetto degli interventi di una struttura dedicata dell'amministrazione centrale. Menziona quindi l'emendamento 1.1, volto a tutelare l'omogeneità dei livelli delle prestazioni.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) riconosce l'importanza delle motivazioni espresse in relazione al contenimento dei tempi d'esame, pur essendo imprescindibile procedere a una trattazione adeguatamente ponderata. In particolare, è a suo giudizio necessario rendere maggiormente incisiva, in più punti, la formulazione del testo, in vista della successiva predisposizione di strumenti normativi efficaci. Particolarmente rilevante è poi la questione della disciplina dell'attività e della figura del *caregiver*, rispetto alla quale si pone l'esigenza di un'attenta riflessione e della massima condivisione.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (FdI), dichiarata conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, esprime apprezzamento riguardo lo spirito manifestato dai rappresentanti dei diversi Gruppi, che può costituire la base per la massima efficienza del lavoro della Commissione. Caldeggia infine una riflessione circa l'opportunità di procedere al ritiro di parte degli emendamenti, in modo da favorire la speditezza dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [506](#)

G/506/1/10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Il Senato,

in sede di approvazione dell'atto Senato n. 506 intitolato "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane"

premessi che:

l'adozione di una legge quadro volta a strutturare un sistema organico di interventi in favore degli anziani non autosufficienti rappresenta un'opportunità storica per il Paese, il provvedimento legislativo in esame offre l'occasione di varare un nuovo modello di *welfare* in grado di promuovere l'invecchiamento in buona salute delle fasce anziane della popolazione (circa 14 milioni di *over 65*) e, soprattutto, di fornire risposte integrate sul piano sociale, sanitario e sociosanitario a quella ampia platea di anziani contraddistinti da elevata fragilità sociosanitaria (circa 4 milioni di anziani);

relativamente a questo secondo aspetto la riforma, per avere successo, dovrà realizzare un modello fondato sul paradigma dell'Assistenza Primaria, superando una volta per tutte l'erogazione di prestazioni secondo un approccio per "silos assistenziali", a favore di un'azione di presa in carico in cui l'anziano può usufruire di un complesso coordinato ed integrato di servizi ed interventi sanitari, sociosanitari e sociali, erogati in contesti il più possibile prossimi ai luoghi in cui il paziente e la sua famiglia vivono;

a tal fine è importante evidenziare come lo sviluppo dell'assistenza primaria giochi una funzione essenziale anche per permettere il decongestionamento degli ospedali, sia rispetto ai flussi in entrata, accessi evitabili al Pronto Soccorso, ospedalizzazioni improprie, ri-ospedalizzazioni, che a quelli in uscita, consentendo di gestire sul territorio le dimissioni dalle strutture ospedaliere;

per tali ragioni, la delega dovrebbe offrire il quadro normativo per assicurare la coniugazione organica degli interventi previsti dalla Missione 5 Componente 2 con quelli finanziati Missione 6 Componente 1 come esplicitamente previsto nel PNRR stesso laddove, si dice che la riforma "viene anticipata da interventi specifici [...] inseriti sia nella Missione sanitaria, con riferimento alle progettualità che rafforzano i servizi sanitari di prossimità e l'assistenza domiciliare, che nella missione sociale, con specifico riferimento al progetto di investimento 1.1.;

considerato inoltre che, nel testo in esame i richiami alla Missione 6 risultano poco organici (es. è assente qualsiasi riferimento nel titolo) mentre è essenziale che la legge proponga una disciplina cogente (da dettagliarsi successivamente nei decreti delegati) circa le modalità di integrazione tra l'offerta di servizi sociali e gli interventi di profilo sanitario e sociosanitario;

per adempiere alla necessità di procedere ad un progressivo riequilibrio tra erogazioni monetarie e prestazioni di servizi rivolte agli anziani non autosufficienti, appare essenziale inoltre avere riguardo a che si opti a favore di un modello basato prevalentemente sull'erogazione di servizi alla persona piuttosto che sui trasferimenti monetari, anche immaginando il coinvolgimento e la valorizzazione delle forme di mutualità integrativa e sussidiaria (fondi sanitari, società di mutuo soccorso) per il co-finanziamento delle LTC;

è fondamentale dare compiuta attuazione all'individuazione di percorsi formativi idonei allo svolgimento di attività professionali nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti nei diversi *setting* (domiciliare, residenziale e semiresidenziale) e quindi alla necessità di riconoscere ed implementare, a livello nazionale, la figura dell'Operatore Sociosanitario Specializzato e parallelamente la possibilità di rendere esigibile ed effettivo il principio contenuto nella delega (articolo 2, comma 2, lettera "d") teso a garantire all'anziano non autosufficiente la possibilità di continuare a vivere e ricevere le cure presso il proprio domicilio;

risulta pertanto cruciale da una parte procedere, alla definizione di una figura professionale che possa essere impiegata nei diversi *setting* assistenziali propri dell'assistenza primaria, dall'altro supportare un intervento nazionale per la formazione degli operatori da impiegare nell'assistenza primaria, quali obiettivi posti dal PNRR sul fronte delle cure domiciliari

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai principi espressi in premessa attraverso la compiuta esplicazione dei seguenti punti, in sede di decreto legislativo di attuazione della presente delega:

- inserire il fondamentale richiamo alla libertà di scelta della persona, sia rispetto al luogo privilegiato nonché del soggetto erogatore del servizio in coerenza con quanto previsto nella legge n. 833 del 1978 per il SSN;

- assegnare l'opportuna rilevanza al ruolo delle reti assistenziali sociosanitarie integrate tra professionisti, strutturate anche in forma societaria preferibilmente *no profit* ed accreditate con il sistema pubblico, quali snodi di promozione, tutela e presa in carico della popolazione anziana fragile;

- esplicitare l'assunzione di rigorose metodologie di valutazione dei risultati degli erogatori, non tanto nel senso della quantità di prestazioni prodotte, quanto piuttosto nella logica di una valutazione degli esiti dei trattamenti forniti all'utente in termini di esiti di salute;

- prevedere la possibilità di far partecipare alle sedute del CIPA rappresentati delle parti sociali e delle associazioni di rappresentanza del Terzo Settore sociosanitario laddove aventi rappresentatività e competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno;

- prevedere una disciplina cogente dell'integrazione operativa tra enti del SSN e sistema delle ATS nella logica della presa in carico globale della persona anziana nel quadro di un *continuum* assistenziale di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrati;

- valorizzare forme di mutualità integrativa e sussidiaria per il finanziamento delle LTC per gli anziani non autosufficienti, corresponsabilizzando per i risultati anche la sanità integrativa.

Art. 1

1.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227».

1.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e fatto salvo» fino a: «legge 22 dicembre 2022, n. 197».

1.3

[Sbrollini](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'ambito dei servizi sociali» inserire le seguenti: «, comprensivi di quelli erogati dalle RSA,».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) RSA: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio;».

1.4

[De Carlo](#), [Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «servizi sociali» inserire le seguenti: «comprensivi di quelli

erogati dalle RSA».

1.5

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'ambito dei servizi sociali» inserire le seguenti: «, comprensivi di quelli erogati dalle residenze sanitarie assistenziali (RSA),».

1.6

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

"d) «progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI)»: i progetti specifici di sostegno, anche quali parte integrante del più ampio progetto di vita individuale ove richiesto e redatto, predisposti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, dall'*équipe* multidisciplinare integrata per individuare i sostegni di natura assistenziale per le persone anziane, le persone anziane non autosufficienti e le persone anziane non autosufficienti con disabilità con il coinvolgimento diretto della persona e dei suoi familiari conviventi ovvero di chi ne cura gli interessi, anche ricoprendo misure di protezione giuridica, fermo restando quanto previsto per le persone anziane con pregresse disabilità;

d-bis) «progetto di vita individuale per le persone con disabilità»: il progetto che indica i bisogni di sostegno della persona con disabilità, anche con elevata o elevatissima necessità di sostegni intensivi, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie insorte per senilità nelle diverse fasi della sua vita, strutturando quindi interventi di sviluppo ed abilitazione delle proprie potenzialità anche di natura sanitaria, sociosanitaria, assistenziale, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 227;

d-ter) «*budget* di cura e assistenza»: strumento costituito dall'insieme delle misure, delle prestazioni, dei servizi e dei sostegni a vario titolo resi disponibili al fine di realizzare il PAI, quale piano di sostegno assistenziale;

d-quater) «*budget* del Progetto individuale di vita»: insieme di risorse umane, professionali, strumentali, tecnologiche ed economiche rese disponibili per garantire l'attuazione degli interventi stabiliti nel Progetto individuale di vita, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 227, e di cui l'eventuale *budget* di cura ed assistenza è una componente;"

1.7

[Sbrollini](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

"d) «progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI)»: i progetti specifici di sostegno, anche quali parte integrante del più ampio progetto di vita individuale ove richiesto e redatto, predisposti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, dall'*équipe* multidisciplinare integrata per individuare i sostegni di natura assistenziale per le persone anziane, le persone anziane non autosufficienti e le persone anziane non autosufficienti con disabilità con il coinvolgimento diretto della persona e dei suoi familiari conviventi ovvero di chi ne cura gli interessi, anche ricoprendo misure di protezione giuridica, fermo restando quanto previsto per le persone anziane con pregresse disabilità;

d-bis) «progetto di vita individuale per le persone con disabilità»: il progetto che indica i bisogni di sostegno della persona con disabilità, anche con elevata o elevatissima necessità di sostegni intensivi, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie insorte per senilità nelle diverse fasi della sua vita, strutturando quindi interventi di sviluppo ed abilitazione delle proprie potenzialità anche di natura sanitaria, sociosanitaria, assistenziale, etc. secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 227;

d-ter) «*budget* di cura e assistenza»: strumento costituito dall'insieme delle misure, delle prestazioni, dei servizi e dei sostegni a vario titolo resi disponibili al fine di realizzare il PAI, quale

piano di sostegno assistenziale;

d-quater) «*budget* del Progetto individuale di vita»: insieme di risorse umane, professionali, strumentali, tecnologiche ed economiche rese disponibili per garantire l'attuazione degli interventi stabiliti nel Progetto individuale di vita, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 227 e di cui l'eventuale *budget* di cura ed assistenza è una componente;"

1.8

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017» inserire le seguenti: «secondo quanto previsto all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio sanitario nazionale».

1.9

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) "*caregiver* familiare": la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé ai sensi del decreto di cui al comma 255-*bis*, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b*-*bis*) promuove, fatta salva la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai *caregiver* familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;»;

b) all'articolo 4, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «non autosufficienti e di valutazione», con le seguenti: «non autosufficienti e per i caregivers, nonché di valutazione»;

c) all'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al fine di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei *caregiver* familiari, nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*-*bis*), della presente legge, prevedere:

- 1) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
- 2) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere prioritariamente, presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, di patologie oncologiche gravi, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al primo periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;
- 3) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;
- 4) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-

assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;

5) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

6) sostegno ed incentivazione rivolti ai *caregiver* familiari lavoratori;

7) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

8) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;

9) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;

10) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

11) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;

12) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;

13) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.»;

d) dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare).

1. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, lo Stato riconosce e tutela la figura del *caregiver* familiare e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.

2. L'attività di cura del *caregiver* familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il *caregiver* familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, educativi, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza, di cura e di istruzione, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il *caregiver* familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta, per il medesimo periodo di tempo, a più di una persona per lo stesso assistito.

3. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il *caregiver* familiare è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i seguenti documenti:

a) atto di nomina del *caregiver* familiare, sottoscritto dall'assistito. Se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina, quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà;

b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo

3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano, ai sensi del medesimo articolo 46, per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;

d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

4. L'assistito, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore, nomina il *caregiver* familiare, il quale manifesta il proprio consenso attraverso la sottoscrizione dell'atto di nomina ovvero una dichiarazione contenuta nella videoregistrazione o in altro dispositivo ai sensi del comma 1, lettera a).

5. In qualsiasi momento l'assistito, con le medesime modalità di cui ai commi 1, lettera a), e 2, può revocare il *caregiver* familiare.

6. Il *caregiver* familiare cessa dallo stato giuridico e dalla funzione:

a) nel caso di revoca di cui al comma 5;

b) in caso di decesso dell'assistito;

c) nel caso di cessazione degli effetti del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito, di cui al comma 3, lettera b), ovvero, salvi i casi in cui l'assistito sia affetto da patologie oncologiche, del verbale di riconoscimento dell'invalidità, di cui al comma 3, lettera b);

d) in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza nei confronti dell'assistito;

e) nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria assistenziale.

7. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) istituisce specifiche prestazioni di carattere economico e sociale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che siano conviventi con l'assistito, che non siano lavoratori autonomi né titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione e con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000. Per la concessione delle prestazioni di cui al presente comma l'INPS emana appositi bandi, predisposti secondo i criteri definiti con le modalità di cui al comma 8.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri per la concessione delle prestazioni di cui al comma 7. Tra i criteri possono essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio o ai motivi addotti a fondamento della richiesta. Tali criteri dovranno inoltre tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dal soggetto richiedente e della loro gravità;

b) le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 7.

9. Il contributo di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogato dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

10. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata. II

caregiver familiare lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

11. Il *caregiver* familiare può richiedere all'Azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto di vita.

12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

13. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente *caregiver* familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali contesti. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente *caregiver* familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

14. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente: "Art. 24 - (*Cessione dei riposi e delle ferie*) - 1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro."

15. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di *caregiver* familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»

e) all'articolo 8, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5-bis, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.10

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) RSA: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio;»

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera l), dopo le parole: «assistenza domiciliare (SAD)» inserire le seguenti: «, semiresidenziale e residenziale, incluse le RSA,»

b) alla lettera n)

1) *dopo le parole: «servizi residenziali» inserire le seguenti: «, incluse le RSA,»*

2) *dopo le parole: «anche attraverso» inserire le seguenti: «la definizione di standard minimi nazionali che definiscano»*

c) *alla lettera o), dopo le parole: «residenziali» inserire le seguenti: «, incluse le RSA,».*

1.11

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) RSA: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio;».

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 2, alla lettera f), dopo le parole «presso hospice» aggiungere le seguenti: «ed RSA».

1.12

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) RSA: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio;».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) valorizzazione delle RSA accreditate quale fondamentale sostegno al fabbisogno delle persone anziane non autosufficienti non assistibili a domicilio.».

1.13

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) RSA: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio;».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dispone avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) il censimento di tutte le RSA accreditate operanti in ambito nazionale accertandone:

- 1) la vetustà;
- 2) la capacità ricettiva e tipologia dell'offerta;
- 3) la natura e tipologia delle attività svolte;».

1.14

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere in fine la seguente:

«f-bis) «età di passaggio alla condizione di anziano»: età definita al compimento del sessantacinquesimo anno di vita».

1.15

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) «residenze sanitarie assistenziali (RSA)»: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale (SSR) prestazioni residenziali a carattere socio-sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio».

1.16

[De Carlo](#), [Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) «RSA»: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio.».

1.17

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) RSA: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio;».

1.18

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) budget di cura e assistenza: lo strumento costituito dall'insieme delle misure, delle prestazioni, dei servizi e dei sostegni a vario titolo disponibili al fine di realizzare il progetto di vita autonoma delle persone non autosufficienti mediante il PAI.»

Art. 2

2.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «la promozione» con le seguenti: «e il miglioramento»

2.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la promozione» inserire le seguenti: «e il miglioramento»

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «persone anziane» aggiungere le seguenti: «e delle persone non autosufficienti»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «popolazione anziana» aggiungere le seguenti: «e non autosufficiente»;*

c) *al comma 2, lettera d), dopo le parole: «persone anziane» aggiungere le seguenti: «e delle persone non autosufficienti».*

2.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «persone anziane» inserire le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che riconosce il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed il più possibile indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini, nonché»

2.5

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la semplificazione» inserire le seguenti: «, l'integrazione».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) individuazione dei LEPS in un'ottica di integrazione con i LEA, assicurando il raccordo

con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *h*), numero 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, nonché con quanto previsto dall'articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;».

2.6

[Sbrollini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «la semplificazione», aggiungere le seguenti: «, l'integrazione».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

*«b-bis) individuazione dei LEPS in un'ottica di integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *h*), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 nonché con quanto previsto dall'articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;»*

2.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, infine, dopo le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8» aggiungere le seguenti: «e delle risorse aggiuntive occorrenti stanziato con provvedimento legislativo»;*

b) *al comma 2, lettera e), al termine del periodo, sostituire le parole da «nell'ambito» a «degli enti», con le seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli stanziamenti aggiuntivi disposti con provvedimento legislativo, anche in deroga alle facoltà assunzionali vigenti.»*

2.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle risorse aggiuntive occorrenti stanziato con provvedimento legislativo.»

2.9

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel quadro dei principi sanciti nella "Carta dei diritti degli anziani e dei doveri della Comunità" redatta dalla Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana, istituita con decreto del Ministero della salute dell'8 settembre 2020.»

2.10

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «promozione del valore umano,» inserire la seguente: «psicologico,».

2.11

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e della loro libertà».

2.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) definizione del Sistema nazionale per le persone anziane non autosufficienti (SNAA) come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica - di Stato, Regioni e Comuni - dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNAA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, Regioni e Comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno. Lo SNAA si articola in:

- 1) un sistema di *governance* istituzionale multilivello statale, regionale, locale;
- 2) un sistema di programmazione integrata multilivello statale, regionale, locale;
- 3) misure per il coordinamento tra gli ambiti territoriali distrettuali e gli ambiti territoriali sociali.

b-bis) Nell'ambito delle attività dello SNAA rientrano:

- 1) il sistema unico di valutazione dei bisogni di salute e assistenza articolato su due livelli: la valutazione multidimensionale unificata e la valutazione di competenza delle UVM nei territori;
- 2) l'erogazione delle misure assistenziali di competenza statale erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale;
- 3) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo residenziale e l'erogazione delle relative prestazioni;
- 4) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo domiciliare e l'erogazione delle relative prestazioni;

b-ter) Lo SNAA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

- 1) a livello statale, il CIPA, cui compete l'adozione del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana;
- 2) a livello regionale, la Rete regionale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, composta dal Presidente della giunta o suo delegato, che la presiede, dagli Assessori competenti, dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci degli Ambiti territoriali sociali, dai Direttori generali delle Aziende sanitarie e dalla Direzione regionale INPS. Ad essa compete l'elaborazione del "Piano regionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana", in cui viene definita la programmazione di tutte le misure regionali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali;
- 3) a livello locale, la Rete territoriale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, le cui competenze sono attribuite alla Conferenza dei sindaci di Ambito integrata dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria di riferimento. Alle sedute della Rete territoriale partecipano il Responsabile dell'Ambito territoriale sociale e il Responsabile del Distretto sanitario. La Rete territoriale elabora il "Piano locale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" in cui viene definita la programmazione di tutte le misure locali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali.»

2.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole:* «nelle attività culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie» *con le seguenti:* «nelle attività culturali e nell'associazionismo»;
- b) *sopprimere le parole da* «e per il miglioramento» *a* «servizi pubblici»;
- c) *sopprimere le parole da* «anche nell'ottica» *fino al termine del periodo.*

2.14

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «nell'associazionismo» *inserire le seguenti:* «, nel

volontariato».

2.15

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: «della coesione tra le generazioni» *inserire le seguenti:* «, anche con il supporto del servizio civile universale,»;

b) alla lettera c), dopo le parole: «del volontariato» *inserire le seguenti:* «, del servizio civile universale,»;

c) alla lettera d), dopo le parole: «dalla programmazione integrata socioassistenziale» *inserire le seguenti:* «, anche con il contributo del servizio civile universale,»;

d) alla lettera h), dopo le parole: «e la partecipazione attiva alla comunità,» *inserire le seguenti:* «anche con l'ausilio del servizio civile universale,».

2.16

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «della gestione» inserire le seguenti: "a titolo non oneroso».

2.17

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «promozione» con la seguente: «adozione»

2.18

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «mediante la previsione di apposite attività di ascolto e di supporto» inserire le seguenti: «psicologico e».

2.19

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «di supporto alla socializzazione» inserire le seguenti: «anche con il coinvolgimento attivo e la co-programmazione e coprogettazione rispetto alle».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) adozione di una definizione di popolazione anziana non autosufficiente che tenga conto dell'età anagrafica, delle condizioni di fragilità, nonché dell'eventuale condizione di disabilità pregressa, ovvero maturabile in costanza della condizione di anziano, tenuto anche conto delle indicazioni dell'International Classification of Functioning Disability and Health-ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità e degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari nonché, con riferimento alla condizione di disabilità, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;

b) definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente, anche con eventuali disabilità pregresse, (SNAA), con il compito di procedere alla programmazione integrata, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi e dei servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, in coprogrammazione con il Forum Nazionale del Terzo settore quale soggetto maggiormente rappresentativo a livello nazionale e con FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazione Nazionale delle persone Disabili), quali Federazioni di tutela e promozione della disabilità, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, cui concorrono, secondo le rispettive prerogative e competenze, i seguenti soggetti:

1) a livello centrale, il CIPA;

2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni, e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione in coprogrammazione con il Forum Regionale del Terzo Settore e le articolazioni regionali della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e FAND

(Federazione tra le Associazioni Nazionale delle persone Disabili);

3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario, in coprogrammazione con le associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore delle persone anziane e non autosufficienti;».

2.20

[Sbrollini](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «di supporto alla socializzazione» inserire le seguenti: «anche con il coinvolgimento attivo e la co-programmazione e coprogettazione rispetto alle».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

« a) adozione di una definizione di popolazione anziana non autosufficiente che tenga conto dell'età anagrafica, delle condizioni di fragilità, nonché dell'eventuale condizione di disabilità pregressa, ovvero maturabile in costanza della condizione di anziano, tenuto anche conto delle indicazioni dell'International Classification of Functioning Disability and Health-ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità e degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari nonché, con riferimento alla condizione di disabilità, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata in Italia con legge n.18 del 2009;

b) definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente, anche con eventuali disabilità pregresse, (SNAA), con il compito di procedere alla programmazione integrata, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi e dei servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, in coprogrammazione con il Forum Nazionale del Terzo settore quale soggetto maggiormente rappresentativo a livello nazionale e con FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionale delle persone Disabili), quali Federazioni di tutela e promozione della disabilità, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, cui concorrono, secondo le rispettive prerogative e competenze, i seguenti soggetti:

1) a livello centrale, il CIPA;

2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni, e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione in coprogrammazione con il Forum Regionale del Terzo Settore e le articolazioni regionali della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionale delle persone Disabili);

3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario, in coprogrammazione con le associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore delle persone anziane e non autosufficienti;».

2.21

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) riconoscimento prioritario del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio nel rispetto del diritto umano a vivere dove e con chi si vuole e della loro dignità, con il supporto del sistema dei servizi realizzato;»

2.22

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio nel rispetto del diritto umano a vivere dove e con chi si vuole e della loro dignità, con il supporto del sistema dei servizi realizzato;»

2.23

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «riconoscimento» inserire le seguenti: «e prioritariamente».

2.24

IL RELATORE

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «riconoscimento del diritto delle persone anziane» aggiungere le seguenti: «a determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole con riferimento alle decisioni che riguardano la loro assistenza, nonchè »

2.25

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «proprio domicilio» inserire le seguenti: «nel rispetto delle volontà e dei desideri della persona».

2.26

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale;».

2.27

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Silvestro](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi socio-sanitari;».

2.28

[Zampa](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi socio-sanitari».

2.29

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) introduzione di misure incentivanti volte a facilitare la permanenza della persona non autosufficiente al proprio domicilio, favorire la prevenzione del decadimento, facilitare le scelte di vita autonoma e valorizzare l'appropriatezza degli interventi rispetto ai reali bisogni della persona e alle sue capacità»"

2.30

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, la lettera e), sostituire la parola: «promozione» con la seguente: «adozione»

2.31

IL RELATORE

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «promozione della valutazione multidimensionale» inserire la seguente: «biopsicosociale».

2.32

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare» inserire le seguenti: «, sulla capacità di autodeterminazione dell'assistito».

2.33

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili a

legislazione vigente e degli stanziamenti aggiuntivi disposti con provvedimento legislativo, anche in deroga alla facoltà assunzionale vigenti;»

2.34

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti» inserire le seguenti: «nonché nel rispetto della libertà di scelta della persona»

2.35

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla fruizione di assistenza riabilitativa, ortesica e protesica e alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*;».

2.36

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice* e dare piena attuazione alla legge 15 marzo 2010, n. 38 al fine di garantire il diritto alle persone anziane, comprese quelle affette da patologie croniche invalidanti, demenza o malattia di Alzheimer, alle terapie di contrasto del dolore e alle cure palliative in ogni luogo di cura: ospedale, strutture Rsa, ogni altra struttura residenziale e al domicilio.»

2.37

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «e residenze sanitarie assistenziali (RSA)».

2.38

[De Carlo](#), [Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed RSA».

2.39

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «promozione dell'attività fisica» inserire la seguente: «e».

2.40

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «con il loro progetto individuale di vita e».

2.41

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere bio-psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti coloro i quali sono impegnati nella loro cura, mediante un'allocazione più razionale ed efficace delle risorse disponibili a legislazione vigente;».

2.42

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «promozione del» con le seguenti: «azioni finalizzate al»

2.43

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «vigente» inserire le seguenti: «mirate al loro supporto».

2.44

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera i), aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «, garantendo un incremento strutturale delle risorse nei successivi esercizi finanziari».

2.45

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo, con provvedimenti successivi l'aggiornamento biennale delle prestazioni relative ai suddetti anziani nell'ambito dei LEPS.»

2.46

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) valorizzazione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) accreditate quale fondamentale sostegno al fabbisogno delle persone anziane non autosufficienti non assistibili a domicilio.»

2.47

[Potenti](#), [Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) promozione, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera c), del mantenimento dei rapporti con gli animali da affezione.»

2.48

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2 lettera l), dopo la parola: «informatiche» inserire le seguenti: "anche valorizzando dati ed evidenze generate dagli stessi cittadini, dati risultanti da indagini, studi, ricerche condotte da enti del Terzo settore".

2.49

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le cui modalità operative sono definite con decreto dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.»

2.50

[Leonardi](#)

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

«l-bis) riconoscimento del ruolo delle reti assistenziali sociosanitarie integrate tra professionisti, strutturate anche in forma societaria ed accreditata con il sistema pubblico, quali snodi di promozione, tutela e presa in carico della popolazione anziana fragile;

l-ter) riconoscimento delle forme di coprogettazione, co programmazione e co sperimentazione come snodi fondamentali di dialogo e collaborazione fra istituzioni ed enti del Terzo settore. Rigorose metodologie di valutazione dei risultati ottenuti sia come valutazione degli esiti dei trattamenti forniti all'utente che come profili costi benefici sono condizioni necessarie per accedere ai finanziamenti.»

2.51

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) revisione dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali e dei requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO sono definiti nel rispetto di

criteri quali l'effettiva presa in carico globale della persona, la continuità dell'assistenza, la competenza e formazione del personale ed il rispetto dei diritti e della qualità del lavoro e dei CCNL di settore sottoscritti con parti sociali O.O.S.S.e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'umanizzazione delle cure, la partecipazione delle persone o dei loro rappresentanti alle scelte dei percorsi di cura, la flessibilità dell'offerta e resilienza in situazioni emergenziali, la centralità del servizio pubblico; per la componente sanitaria i requisiti sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle Intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR) e del 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR) nonché per le cure domiciliari sanitarie con l'Intesa del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 151/CSR), opportunamente integrati e rinforzati per tener conto delle esigenze connesse ai rischi pandemici e al rispetto della dignità della persona.»

2.52

IL RELATORE

All'articolo, comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) rafforzamento dei servizi di semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e dei servizi di vita comunitaria e di *cohousing*».

2.53

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) promozione, tutela e presa in carico delle persone anziane mediante un modello organizzativo di assistenza basato sul collegamento in rete dei professionisti accreditati con il Servizio sanitario nazionale.»

2.54

[De Carlo](#), [Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) valorizzazione delle RSA accreditate quale fondamentale sostegno al fabbisogno delle persone anziane non autosufficienti non assistibili a domicilio.».

2.55

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 3, dopo le parole: «il compito di promuovere» inserire le seguenti: «con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni».

2.56

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 3, dopo le parole: «il CIPA» inserire le seguenti: «, in quanto organo nazionale di governo del Sistema nazionale assistenza anziani non autosufficienti (SNA), cui all'articolo 4, comma 2, lettera b)».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) definizione del Sistema nazionale assistenza anziani non autosufficienti (SNA) come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica - di Stato, Regioni e Comuni - dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, Regioni e Comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno.

b-bis) Lo SNA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

1) a livello statale, il CIPA, cui compete l'adozione del "Piano nazionale integrato per la non

autosufficienza nella popolazione anziana";

2) a livello regionale, la Rete regionale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti. La Rete regionale elabora il "Piano regionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana", in cui viene definita la programmazione di tutte le misure regionali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali;

3) a livello locale, la Rete territoriale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti elabora il "Piano locale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" in cui viene definita la programmazione di tutte le misure locali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali.».

2.57

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «associazioni di settore» inserire le seguenti: «e rappresentative delle persone anziane e non autosufficienti, anche con riferimento alla condizione di disabilità».

2.58

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «tenuto conto di quanto previsto nell'ambito del Piano nazionale della prevenzione, del Piano nazionale della cronicità e del Piano per la non autosufficienza», e in fine aggiungere le seguenti: «, che sostituisce il Piano per la Non Autosufficienza.»*

2) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) monitora l'attuazione del "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" di cui alla lettera a) e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.»

2.59

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sopprimere le parole: «tenuto conto di quanto previsto nell'ambito del Piano nazionale della prevenzione, del Piano nazionale della cronicità e del Piano per la non autosufficienza» e dopo le parole: «nella popolazione anziana» inserire le seguenti: «, che sostituisce il Piano per la Non Autosufficienza»;*

2) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) monitora l'attuazione del "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" di cui alla lettera a) e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.»

2.60

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 3, la lettera a), sostituire le parole: «il «Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana» e il «Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana» con le seguenti: « il Piano nazionale per l'assistenza agli anziani non autosufficienti e l'invecchiamento attivo».

2.61

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 3, lettera a), al termine del primo periodo sopprimere le parole: «e il 'Piano Nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana»

2.62

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «promuove» inserire le seguenti: «e vigila»

2.63

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 3, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la parola: «promuove» con la seguente: «realizza»

b) sostituire la parola: «l'adozione» con le seguenti: « provvede all'adozione»

2.64

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «delle prestazioni resi» con le seguenti: «delle prestazioni e dei risultati resi nelle singole regioni e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

2.65

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) svolge, sull'attuazione degli interventi del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nelle materie di competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

2) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CIPA, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 4, primo periodo, designati dai rispettivi Ministri nell'ambito degli esperti nelle specifiche materie, anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CIPA non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CIPA nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

4-ter. Il Comitato tecnico di cui al comma 4-bis ha il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CIPA. Il Comitato svolge attività istruttoria e di supporto tecnico in sede di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui alla presente legge.».

2.66

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) svolge, sull'attuazione degli interventi del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nelle materie di competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.»;

2) *dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CIPA, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e due rappresentanti per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 4, primo periodo, designati dai rispettivi Ministri nell'ambito degli esperti nelle specifiche materie, anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CIPA non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CIPA nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

4-ter. Il Comitato tecnico di cui al comma 4-bis ha il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CIPA. Il Comitato svolge attività istruttoria e di supporto tecnico in sede di predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui alla presente legge.»

2.67

[Zullo](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) monitora l'attuazione del "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" di cui alla lettera a) e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.»

2.68

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) monitora l'attuazione del "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" di cui alla lettera a) e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.»

2.69

[Zullo](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) svolge, sull'attuazione degli interventi del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nelle materie di competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

2.70

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) monitora l'attuazione dei Piani di cui alla lettera a) del presente comma e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle

misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.»

2.71

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dispone, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), il censimento di tutte le residenze sanitarie assistenziali (RSA) accreditate operanti in ambito nazionale, accertandone:

- 1) la vetustà;
- 2) la capacità ricettiva e tipologia dell'offerta;
- 3) la natura e tipologia delle attività svolte.»

2.72

[De Carlo](#), [Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dispone avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) il censimento di tutte le RSA accreditate operanti in ambito nazionale accertandone:

- a) la vetustà;
- b) la capacità ricettiva e tipologia dell'offerta;
- c) la natura e tipologia delle attività svolte.»

2.73

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 4, primo periodo dopo le parole: «del Comitato» inserire le seguenti: «nonché da tre rappresentanti degli organismi rappresentativi del terzo settore, della cooperazione sociale e delle imprese sociali.»

2.74

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, dopo le parole: «all'ordine del giorno del Comitato» inserire le seguenti: «Ai lavori del CIPA partecipano con funzioni consultive anche le associazioni e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti a livello nazionale, nonché gli enti del Terzo settore di maggiore rappresentatività in materia di autosufficienza.»

2.75

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il CIPA nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 assicura la consultazione delle organizzazioni sociali e sindacali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza.»

2.76

[Leonardi](#), [Berrino](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il CIPA consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno nonché in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 3, lettera a). Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle attività di cui alle lettere b) e c), il CIPA può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma.»

2.77

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il CIPA consulta periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore e, comunque, almeno una volta l'anno, nonché in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo. Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle attività di cui alle lettere b) e c), il CIPA può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma».

2.78

[Zampa](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il CIPA consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno nonché in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 3, lettera a). Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle attività di cui alle lettere b) e c), il CIPA può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma».

2.79

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il CIPA, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 assicura la consultazione delle organizzazioni sociali e sindacali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza».

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità» con le seguenti: «a promuovere la dignità, l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità delle persone anziane».

3.2

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «la dignità e l'autonomia,» inserire le seguenti: «l'inclusione sociale,».

3.3

[Satta](#), [Mancini](#)

Al comma 1, dopo la parola: «fragilità» inserire le seguenti: «anche con riferimento alla condizione di disabilità».

3.4

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo la parola «fragilità» inserire le seguenti: «anche con riferimento alla condizione di disabilità».

3.5

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «promozione» inserire le seguenti: «e tutela».

3.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto delle "Raccomandazioni

per l'adozione di politiche in materia di invecchiamento attivo adottate dalla Conferenza Ministeriale UNECE sull'invecchiamento del giugno 2022"».

3.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «anziane» inserire le seguenti: «, tenuto conto delle "Raccomandazioni per l'adozione di politiche in materia di invecchiamento attivo adottate dalla Conferenza Ministeriale UNECE sull'invecchiamento (giugno 2022):"».

3.8

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 1) con il seguente: «1) promozione della salute, dei corretti stili di vita e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di vita e di lavoro;».

3.9

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2), sostituire la parola: «promozione» con le seguenti: «incentivazione e finanziamento».

3.10

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), punto 2, sostituire la parola: «relazionale» con la seguente: «psicorelazionale».

3.11

[Satta](#), [Mancini](#)

Al comma 2 lettera a), punto 2), dopo la parola: «anziane» aggiungere le seguenti: «con attenzione al superamento delle barriere anche per lo stesso accesso e fruizione dei suddetti percorsi integrati;».

3.12

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2), dopo le parole: «persone anziane» inserire le seguenti: «con attenzione al superamento delle barriere anche per lo stesso accesso e fruizione dei suddetti percorsi integrati;».

3.13

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), punto 3), sostituire la parola: «promozione» con la seguente: «realizzazione».

3.14

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), punto 3), dopo la parola: «promozione» inserire le seguenti: «e realizzazione».

3.15

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Zullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi socio-sanitari;»

2) alla lettera c), numero 1), dopo le parole: «dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera», inserire le seguenti: «delle farmacie.».

3.16

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) promozione di programmi di apprendimento e di formazione, anche di alfabetizzazione digitale, in tutte le fasi della vita e dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, nonché in attività di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di età, svolte nell'ambito dell'associazionismo e del Terzo Settore e delle famiglie;».

3.17

[Camusso](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) alla lettera a), numero 4, *sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del periodo;*
- 2) alla lettera a), numero 6, *sopprimere le parole: «e di coabitazione intergenerazionale, specie con i giovani in condizioni svantaggiate (co-housing intergenerazionale)»;*
- 3) *sopprimere la lettera b).*

3.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, lettera a), paragrafo 4), sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine;*
- b) *al comma 2, lettera a), paragrafo 6) le parole da: «e di coabitazione intergenerazionale» a «co-housing intergenerazionale» sono soppresse;*
- c) *al comma 2, sopprimere la lettera b).*

3.19

[Leonardi](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo la parola «associazionismo» aggiungere le seguenti: «e più in generale del Terzo Settore».

3.20

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4), dopo la parola: «dell'associazionismo» inserire le seguenti: «e del Terzo Settore».

3.21

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «promozione di» con le seguenti: «promozione, incentivazione e finanziamento di strumenti volti ad agevolare».

3.22

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 6), inserire il seguente:

«6-bis) promozione di soluzioni innovative nel settore della residenzialità per anziani, prevedendo la possibilità di attuare una progettualità mirata al ripopolamento di borghi abbandonati che presentano caratteristiche consone ad accogliere una popolazione anziana;».

3.23

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 6), inserire il seguente:

«6-bis) promozione e riconoscimento del diritto delle persone anziane di poter scegliere dove e con chi vivere nelle forme di domiciliarità e coabitazione solidale di cui al comma 2, lettera a), punto 6);».

3.24

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), punto 7), sostituire le parole: «promozione di» con le seguenti: «sostegno agli

strumenti e alle».

3.25

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), numero 8), dopo le parole: «mediante l'attività sportiva» inserire le seguenti: «e cure non farmacologiche».

3.26

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), punto 9), dopo la parola: «promozione» inserire le seguenti: «e incentivazione».

3.27

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), punto 9), dopo la parola: «infermità» inserire le seguenti: «nonché alla promozione all'autonomia ed alla vita autonoma.».

3.28

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) promozione di progetti di assistenza a lungo termine a livello locale e nazionale, dando particolare rilievo agli elementi dell'innovazione tecnologica e dei metodi di prevenzione e rallentamento del declino cognitivo legato all'età».

3.29

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) previsione di misure, anche di natura fiscale, in favore degli ascendenti che si prendono cura di uno o più nipoti al fine di consentire a entrambi i genitori di questi ultimi di svolgere la propria attività lavorativa».

3.30

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2 lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) incentivazione di modalità gradualali di uscita dal lavoro, che consentano la riorganizzazione di scopi e di ruoli, anche attraverso la promozione di iniziative di preparazione al pensionamento.».

3.31

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), inserire il seguente:

«9-bis) promozione della lotta alle disuguaglianze, alla povertà e una crescita economica equa e sostenibile in risposta all'invecchiamento della popolazione.»

3.32

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) incentivazione di sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro conseguenze socio-economiche.».

3.33

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) promozione di Tavoli permanenti sull'invecchiamento attivo e di promozione del

partenariato a tutti i livelli istituzionali.».

3.34

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) promozione dell'invecchiamento attivo e in buona salute in tutte le politiche pubbliche nazionali e locali».

3.35

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) istituzione di un Fondo per il finanziamento di progetti a favore dell'invecchiamento attivo.».

3.36

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) istituzione di un Osservatorio nazionale per l'invecchiamento attivo».

3.37

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) promozione della ricerca sui processi di invecchiamento».

3.38

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) promozione e realizzazione del supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani.».

3.39

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.».

3.40

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) promozione di misure rivolte alle persone anziane in situazioni di emergenza collettiva.».

3.41

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 9), inserire il seguente:

«9-bis) promozione della lotta all'ageismo in tutte le stagioni della vita.».

3.42

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il capoverso 1) inserire il seguente:

«1-bis) promozione di programmi di cittadinanza attiva volti alla coesione tra le generazioni a favore della collettività e delle comunità territoriali, attraverso la partecipazione e l'ausilio del servizio civile universale;».

3.43

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2), alinea, sopprimere la parola: «lontane».

3.44

[Leonardi](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere il punto 2.2-bis:

«2.2-bis programmi di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e promozione culturale sui temi specifici, anche con accesso agli spazi informativi pubblici in materia di sostenibilità, impegno civico, responsabilità sociale;».

3.45

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il punto 2.2) inserire il seguente:

«2.2-bis) programmi di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e promozione culturale sui temi specifici, anche con accesso agli spazi informativi pubblici in materia di sostenibilità, impegno civico, responsabilità sociale;».

3.46

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire il capoverso 1) con il seguente:

«1) offerta progressiva della possibilità, per la persona anziana affetta da patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale incentrata su linee guida nazionali delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di *équipe* multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, dei comuni e degli ATS;».

3.47

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera c), punto 1), sostituire la parola «ottanta» con la seguente: «settantacinque».

3.48

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera c), punto 1), dopo la parola «croniche» inserire le seguenti: «e rare».

3.49

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera c), punto 1) apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «dell'autonomia» inserire le seguenti: «, nonché più in generale alle persone con disabilità»*

b) *dopo la parola: «ATS» inserire le seguenti: «nel rispetto dei percorsi e progetti di vita già in atto e in piena coerenza, integrazione e armonizzazione con quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità».*

3.50

[Zampa](#)

Al comma 2, lettera c), numero 1, dopo le parole: «dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera» aggiungere le seguenti: «delle farmacie», e alla lettera g), dopo le parole: «per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza» inserire le seguenti: «anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi socio-sanitari».

3.51

[Zullo](#)

Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo le parole: «dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera», aggiungere le seguenti: «delle farmacie».

3.52

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «affetta da patologie» con le seguenti: «affetta da una o più patologie».

3.53

[Satta](#), [Mancini](#)

Al comma 2, lettera c), punto 1, dopo la parola: «autonomia» aggiungere le seguenti: «nonché più in generale alle persone con disabilità» e dopo la parola: «ATS» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei percorsi e progetti di vita già in atto e in piena coerenza, integrazione e armonizzazione con quanto previsto dalla legge n. 227 del 2021 con riferimento a persone con disabilità».

3.54

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), punto 1), dopo le parole: «dei suoi bisogni di natura sociale,» inserire la seguente: «psicologica,».

Art. 4

4.1

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «per la famiglia, la natalità e le pari opportunità,» inserire le seguenti: «per lo sport e i giovani,»;*

b) *al comma 2, lettera m), dopo le parole: «e di arricchimento della vita,» inserire le seguenti: «anche con il sostegno del servizio civile universale»;*

c) *al comma 2, lettera o), dopo le parole: «anche del Terzo settore» inserire le seguenti: «e del servizio civile universale».*

4.2

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e il riordino»

4.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili», inserire le seguenti: «e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS».

4.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili», inserire le seguenti: «e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS per la non autosufficienza».

4.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo le parole: «risorse disponibili» inserire le seguenti: «e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS per la non autosufficienza».

4.6

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «in attuazione della Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR» con le seguenti: «in attuazione delle Missioni 5, componente 2, riforma 1.2, e 6, componente 1, riforma 1, del PNRR».

4.7

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «missione 5, componente 2, riforma 2» aggiungere le seguenti: «e Missione 6, componente 1»

4.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Missione 5, componente 2, riforma 2,», inserire le seguenti: «, nonché della Missione 6, componente 1, investimento 1.2 e riforma 1».

4.9

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Missione 5, componente 2, riforma 2,», inserire le seguenti: «, nonché della Missione 6, componente 1, investimento 1.2 e riforma 1».

4.10

[Camusso](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *nella rubrica dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*
- b) *al comma 2, lettera a), dopo la parola: «anziana» inserire la seguente: «e»;*
- c) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: «popolazione anziana» inserire la seguente: «e» e dopo le parole: «persone anziane» inserire la seguente: «e»*
- d) *al comma 2, lettera c), dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*
- e) *al comma 2, lettera d), dopo le parole: «degli anziani» inserire le seguenti: «e delle persone»;*
- f) *al comma 2, lettera e), dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*
- g) *al comma 2, lettera h), numero 1), dopo la parola: «anziana» inserire le seguenti: «e non autosufficiente»;*
- h) *al comma 2, lettera i), dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*
- i) *al comma 2, lettera l), numero 2), dopo le parole: «dell'anziano» inserire le seguenti: «e della persona non autosufficiente».*

4.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *nella rubrica dopo le parole: «anziane» inserire la seguente: «e»;*
- b) *al comma 2, lettera a), dopo la parola: «anziana» inserire la seguente: «e»*
- c) *al comma 2, lettera c), dopo la parola: «anziane» inserire: «e»*
- d) *al comma 2, lettera d), dopo le parole: «degli anziani» inserire le seguenti: «e delle persone»;*
- e) *al comma 2, lettera e), dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*
- f) *al comma 2, lettera h), paragrafo 1), dopo la parola: «anziana» inserire le seguenti: «e non autosufficiente»;*
- g) *al comma 2, lettera i), dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*
- h) *al comma 2, lettera l), paragrafo 2), dopo le parole: «dell'anziano» inserire le seguenti: «e della persona non autosufficiente».*

4.12

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo le parole: «disabilità pregressa», inserire le seguenti: «ovvero maturabile in costanza*

della condizione di anziano»;

b) *dopo le parole: «unione europea» aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché, con riferimento alla condizione di disabilità, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.».*

4.13

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) definizione del Sistema nazionale per le persone anziane non autosufficienti (SNAA) come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica - di Stato, Regioni e Comuni - dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNAA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, Regioni e Comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno. Lo SNAA si articola in:

- 1) un sistema di *governance* istituzionale multilivello statale, regionale, locale;
- 2) un sistema di programmazione integrata multilivello statale, regionale, locale;
- 3) misure per il coordinamento tra gli ambiti territoriali distrettuali e gli ambiti territoriali

sociali;

b-bis) Nell'ambito delle attività dello SNAA rientrano:

- 1) il sistema unico di valutazione dei bisogni di salute e assistenza articolato su due livelli: la valutazione multidimensionale unificata e la valutazione di competenza delle UVM nei territori;
- 2) l'erogazione delle misure assistenziali di competenza statale erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale;
- 3) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo residenziale e l'erogazione delle relative prestazioni;
- 4) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo domiciliare e l'erogazione delle relative prestazioni;

b-ter) Lo SNAA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

- 1) a livello statale, il CIPA, cui compete l'adozione del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana";
- 2) a livello regionale, la Rete regionale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, composta dal Presidente della giunta o suo delegato, che la preside, dagli Assessori competenti, dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci degli Ambiti territoriali sociali, dai Direttori generali delle Aziende sanitarie e dalla Direzione regionale INPS. Ad essa compete l'elaborazione del "Piano regionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana", in cui viene definita la programmazione di tutte le misure regionali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali;
- 3) a livello locale, la Rete territoriale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, le cui competenze sono attribuite alla Conferenza dei sindaci di Ambito integrata dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria di riferimento. Alle sedute della Rete territoriale partecipano il Responsabile dell'Ambito territoriale sociale e il Responsabile del Distretto sanitario. La Rete territoriale elabora il "Piano locale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" in cui viene definita la programmazione di tutte le misure locali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS

riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali.».

4.14

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) definizione del Sistema nazionale per le persone anziane non autosufficienti (SNAA) come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica - di Stato, Regioni e Comuni - dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, Regioni e Comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno. Lo SNAA si articola in:

- 1) un sistema di *governance* istituzionale multilivello statale, regionale, locale;
- 2) un sistema di programmazione integrata multilivello statale, regionale, locale;
- 3) misure per il coordinamento tra gli ambiti territoriali distrettuali e gli ambiti territoriali

sociali.

b-bis) Nell'ambito delle attività dello SNAA rientrano:

- 1) il sistema unico di valutazione dei bisogni di salute e assistenza articolato su due livelli: la valutazione multidimensionale unificata e la valutazione di competenza delle UVM nei territori;
- 2) l'erogazione delle misure assistenziali di competenza statale erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale;
- 3) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo residenziale e l'erogazione delle relative prestazioni;
- 4) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo domiciliare e l'erogazione delle relative prestazioni;

b-ter) Lo SNAA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

- 1) a livello statale, il CIPA, cui compete l'adozione del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana";
- 2) a livello regionale, la Rete regionale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, composta dal Presidente della giunta o suo delegato, che la presiede, dagli Assessori competenti, dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci degli Ambiti territoriali sociali, dai Direttori generali delle Aziende sanitarie e dalla Direzione regionale INPS. Ad essa compete l'elaborazione del "Piano regionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana", in cui viene definita la programmazione di tutte le misure regionali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali;
- 3) a livello locale, la Rete territoriale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, le cui competenze sono attribuite alla Conferenza dei sindaci di Ambito integrata dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria di riferimento. Alle sedute della Rete territoriale partecipano il Responsabile dell'Ambito territoriale sociale e il Responsabile del Distretto sanitario. La Rete territoriale elabora il "Piano locale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" in cui viene definita la programmazione di tutte le misure locali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali.»

4.15

[Camusso](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: «con il compito di procedere alla programmazione integrata,» con le seguenti: «come strumento di coordinamento e supporto alla programmazione socio-sanitaria integrata operata dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla Rete per la protezione e l'inclusione sociale, con il compito di procedere»;

b) alla lettera g), sostituire le parole: «dello SNAA» con le seguenti: «del Servizio Sanitario Nazionale e del servizio socio-assistenziale degli ATS»

4.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «con il compito di procedere alla programmazione integrata,» con le seguenti: «come strumento di coordinamento e supporto alla programmazione socio-sanitaria integrata operata dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla Rete per la protezione e l'inclusione sociale, con il compito di procedere»

4.17

[De Carlo](#), [Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «alla valutazione e al monitoraggio» e la parola: «statali».

4.18

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «monitoraggio degli interventi» inserire le seguenti: «nonché degli esiti di salute».

4.19

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «, i comuni».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: «a livello locale,», inserire le seguenti: «i comuni,».

4.20

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «i comuni» inserire le seguenti: «, distretti sanitari».

4.21

[Zullo](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) individuazione dei LEPS in un'ottica di integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), n. 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227 nonché con quanto previsto dall'articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022 n. 197;».

4.22

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) individuazione dei LEPS in un'ottica di integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), n. 2 della legge 22 dicembre 2021, n. 227 nonché con quanto previsto dall'articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

4.23

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dei servizi e degli interventi rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi nell'ambito dello SNAA;

c-bis) al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi target di utenza, definizione di un'apposita griglia dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;»

4.24

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dei servizi e degli interventi rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi nell'ambito dello SNAA;

c-bis) al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi target di utenza, definizione di un'apposita griglia dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;»

4.25

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dei servizi e degli interventi rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi nell'ambito dello SNAA;

c-bis) al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi target di utenza, definizione di un'apposita griglia dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;».

4.26

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dell'erogazione dei LEPS, dei servizi e degli interventi per le persone anziane non autosufficienti, derivante

dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, nonché di valutazione dei risultati e di un correlato sistema di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o dei LEPS;»

4.27

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) Al fine di garantire la coerenza e l'armonizzazione tra i livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, e i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), nella sua articolazione multilivello il sistema SNAA:

1) individua, coordina e integra i Livelli essenziali di erogazione che definiscono le prestazioni, gli interventi, le attività sanitarie a rilevanza sociale e di quelle sociali a rilevanza sanitaria considerate indispensabili per rispondere a un accertato e valutato bisogno complesso legato alle non autosufficienze; i Livelli essenziali di processo che definiscono i percorsi assistenziali integrati e i loro elementi costitutivi: orientamento e accesso, prima valutazione, valutazione multidimensionale, piano assistenziale personalizzato, valutazione degli obiettivi di salute raggiunti; i livelli essenziali di organizzazione che definiscono l'insieme delle condizioni istituzionali, tecnico-professionali, amministrative e contabili, essenziali e indispensabili per l'effettiva realizzazione dei livelli essenziali di erogazione o di processo;

2) per ogni gruppo di Livelli Essenziali definisce contenuti, parametri, *standard* e modalità che qualificano il singolo livello essenziale sia in ambito sanitario che in ambito sociale secondo l'articolazione multilivello statale, regionale, locale;».

4.28

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) Al fine di garantire la coerenza e l'armonizzazione tra i livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, e i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), nella sua articolazione multilivello il sistema SNAA:

1) individua, coordina e integra i Livelli essenziali di erogazione che definiscono le prestazioni, gli interventi, le attività sanitarie a rilevanza sociale e di quelle sociali a rilevanza sanitaria considerate indispensabili per rispondere a un accertato e valutato bisogno complesso legato alle non autosufficienze; i Livelli essenziali di processo che definiscono i percorsi assistenziali integrati e i loro elementi costitutivi: orientamento e accesso, prima valutazione, valutazione multidimensionale, piano assistenziale personalizzato, valutazione degli obiettivi di salute raggiunti; i livelli essenziali di organizzazione che definiscono l'insieme delle condizioni istituzionali, tecnico-professionali, amministrative e contabili, essenziali e indispensabili per l'effettiva realizzazione dei livelli essenziali di erogazione o di processo;

2) per ogni gruppo di Livelli Essenziali definisce contenuti, parametri, *standard* e modalità che qualificano il singolo livello essenziale sia in ambito sanitario che in ambito sociale secondo l'articolazione multilivello statale, regionale, locale.»

4.29

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) Al fine di garantire la coerenza e l'armonizzazione tra i livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, e i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) nella sua articolazione

multilivello il sistema SNAA:

1) individua, coordina e integra i Livelli essenziali di erogazione che definiscono le prestazioni, gli interventi, le attività sanitarie a rilevanza sociale e di quelle sociali a rilevanza sanitaria considerate indispensabili per rispondere a un accertato e valutato bisogno complesso legato alle non autosufficienze; i Livelli essenziali di processo che definiscono i percorsi assistenziali integrati e i loro elementi costitutivi: orientamento e accesso, prima valutazione, valutazione multidimensionale, piano assistenziale personalizzato, valutazione degli obiettivi di salute raggiunti; i livelli essenziali di organizzazione che definiscono l'insieme delle condizioni istituzionali, tecnico-professionali, amministrative e contabili, essenziali e indispensabili per l'effettiva realizzazione dei livelli essenziali di erogazione o di processo;

2) Per ogni gruppo di Livelli Essenziali definisce contenuti, parametri, *standard* e modalità che qualificano il singolo livello essenziale sia in ambito sanitario che in ambito sociale secondo l'articolazione multilivello statale, regionale, locale.»

4.30

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi bacini di utenza, definizione dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;».

4.31

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, riconoscendo e promuovendo il ruolo di enti e società che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle figure professionali in rete».

4.32

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera e), apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire la parola:* «promozione» *con la seguente:* «realizzazione»;
- 2) *dopo le parole:* «sul territorio» *inserire le seguenti:* «nazionale»;
- 3) *sostituire le parole:* «e dimoranti» *con le seguenti:* «, dimoranti e senza fissa dimora».

4.33

[Camusso](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti».

4.34

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti».

4.35

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Trevisi](#)

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) adozione di un sistema di monitoraggio volto a garantire l'attribuzione della residenza per le persone senza fissa dimora di età superiore ai sessantacinque anni, che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228;»

4.36

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «ferme restando le prerogative e competenze delle amministrazioni competenti, promozione» con la seguente: «realizzazione»

4.37

[Leonardi](#), [Berrino](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «, collocati presso le Case della comunità,».

4.38

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, alla lettera g), sopprimere le parole «, collocati presso le Case della comunità,».

4.39

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole «, collocati presso le Case della comunità,».

4.40

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera g), dopo la parola: «autosufficienti» inserire le seguenti: «anche con disabilità pregresse»;*

b) *alla lettera h), numero 1), dopo la parola: «statale» inserire le seguenti: «in armonia con quanto stabilito dalla legge delega e dai Decreti della legge delega per la disabilità,»;*

c) *alla lettera p), dopo la parola: «anziana» inserire le seguenti: «nonché rispetto alle quali la condizione di disabilità subentri successivamente,».*

4.41

[Zullo](#)

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «autosufficienti» inserire le seguenti: «anche con disabilità pregresse».

4.42

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «dello SNAA» con le seguenti: «del Servizio Sanitario Nazionale e del Servizio socio-assistenziale degli ATS»

4.43

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Zullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza» inserire le seguenti: «anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi socio-sanitari,».

4.44

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «persone anziane non autosufficienti» inserire le seguenti: «anche con disabilità pregresse».

4.45

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera h), sostituire il capoverso 1) con il seguente:

«1) la previsione di una valutazione multidimensionale unificata, da effettuare secondo criteri standardizzati e omogenei basati su linee guida validate a livello nazionale, finalizzata all'identificazione dei fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona

anziana e del suo nucleo familiare e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle prestazioni di competenza statale, destinata a sostituire le procedure di accertamento dell'invalidità civile e delle condizioni per l'accesso ai benefici di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 11 febbraio 1980, n. 18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 3, e lettera b), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;».

4.46

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera h), numero 1), sostituire la parola: «previsione» con la seguente: «realizzazione».

4.47

IL RELATORE

Al comma 2 lettera h) , punto 1), dopo le parole: «identificazione dei fabbisogni di natura» sostituire la parola: «sociale» con la seguente: «psicosociale».

4.48

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera h), capoverso 1), dopo le parole: «competenza statale,» inserire le seguenti: «attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore erogatori dei servizi».

4.49

[Zullo](#)

Al comma 2 , lettera h), punto 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La valutazione multidimensionale basata su linee guida nazionali viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle UVM territoriali, per quanto necessario alle funzioni di cui al numero 2)».

4.50

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La valutazione multidimensionale unificata nazionale viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle UVM territoriali, per le finalità di cui al numero 2)».

4.51

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, lettera h), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La valutazione multidimensionale unificata nazionale viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle UVM territoriali, per quanto necessario alle funzioni di cui al numero 2;».

4.52

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la valutazione multidimensionale unificata nazionale viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle UVM territoriali, per quanto necessario alle funzioni di cui al numero 2);».

4.53

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera h), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La valutazione multidimensionale unificata nazionale viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle UVM territoriali, per quanto necessario alle funzioni di cui al numero 2.»

4.54

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera h), numero 2), dopo la parola: «partecipazione» inserire la seguente: «obbligatoria».

4.55

[Camusso](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera h), numero 2), dopo le parole: «ivi operanti, della valutazione», inserire le seguenti: «multidimensionale necessaria ai fini dell'accesso alle prestazioni erogate ai sensi della presente legge e»;*

b) *alla lettera l), sopprimere le parole da: «nei limiti della capienza» a: «legislazione vigente» e sostituire le parole: «integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse,» con le seguenti: «integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD) ai fini dell'unificazione in un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Sociosanitaria e Sociale ADISS,».*

4.56

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, lettera h), numero 2), dopo le parole: «ivi operanti, della valutazione», inserire le seguenti: «multidimensionale necessaria ai fini dell'accesso alle prestazioni erogate ai sensi della presente legge e».

4.57

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera h), numero 2), dopo le parole: «dei familiari» inserire le seguenti: «caregiver»

4.58

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera h), numero 2), inserire in fine le seguenti parole: «assicurando, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, delle cooperative sociali e delle imprese sociali;»

4.59

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, lettera h), al numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «assicurando, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, delle cooperative sociali e delle imprese sociali.»

4.60

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera h), capoverso 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «assicurando, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.».

4.61

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera h), numero 3), sostituire le parole: «cura e assistenza» con la seguente: «salute»

4.62

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera h), numero 3), inserire in fine le seguenti parole: «che per le persone anziane con disabilità è parte integrante del più ampio progetto individuale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, in stretta coerenza e raccordo con quanto previsto da tale legge.».

4.63

[Sbrollini](#)

Al comma 2, lettera h), numero 3, dopo le parole «ai fini dell'attuazione del medesimo Progetto», inserire le seguenti: «che per le persone anziane con disabilità è parte integrante del più ampio progetto individuale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, in stretta coerenza e raccordo con quanto previsto da tale legge.»

4.64

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire il numero 1), alinea, con il seguente:

«1) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, fermi restando i rispettivi ambiti di competenza degli ATS e del Servizio sanitario, integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), ai fini dell'unificazione in un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Sociosanitaria e Sociale (ADISS) finalizzato, con un approccio di efficientamento e di maggior efficacia delle azioni, della normativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale, orientato a favorire, anche progressivamente, entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale:»

4.65

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera i), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la ottimizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sociali e socio-sanitarie che tenga conto delle condizioni dell'anziano e l'offerta di interventi di durata intensità adeguate alle condizioni del medesimo:»

4.66

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera l), dopo le parole: «assistenza domiciliare (SAD)» inserire le seguenti: «semiresidenziale e residenziale (RSA)»;

2) alla lettera n), dopo le parole: «servizi residenziali» inserire la seguente: «RSA» e sostituire le parole: «la rimodulazione della dotazione di personale» con le seguenti: «la definizione di standard minimi nazionali che definiscono la dotazione di personale»;

3) alla lettera o), sostituire la parola: «residenziali» con le seguenti: «residenziali (RSA)».

4.67

[De Carlo](#), [Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «e del servizio di assistenza domiciliare (SAD)» inserire le seguenti: «semiresidenziale e residenziale (RSA)».

4.68

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 2, lettera l), alinea, sostituire le parole: «assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, finalizzata», con le seguenti: «, ai fini dell'istituzione di un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Sociosanitaria, Sanitaria e Sociale (ADISSS), finalizzato».

4.69

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera l), sopprimere le parole da «nei limiti della capienza» a «legislazione vigente»;

b) al comma 2, lettera l), sostituire le parole: «integrazione degli istituti dell'assistenza

domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse,» *con le seguenti*: «integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD) ai fini dell'unificazione in un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Sociosanitaria e Sociale ADISS,»

4.70

IL RELATORE

Al comma 2, lettera l) , dopo le parole: «garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria,», *sostituire la parola*: «sociale» *con la seguente*: «psicosociale».

4.71

[De Carlo](#), [Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera l), capoverso 1), sostituire le parole: «dai comuni» *con le seguenti*: «dagli ATS».

4.72

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera l), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) l'erogazione congiunta di una pluralità di servizi medico-infermieristico-riabilitativi-diagnostici, di sostegno nell'espletamento delle attività fondamentali della vita quotidiana e di affiancamento a *caregiver* familiari e assistenti familiari, da definire in relazione alle condizioni dell'anziano e dei suoi familiari;».

4.73

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2 lettera l), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) l'erogazione congiunta di una pluralità di servizi medico-infermieristico-riabilitativi-diagnostici, di sostegno nell'espletamento delle attività fondamentali della vita quotidiana e di affiancamento a *caregiver* familiari e assistenti familiari, da definire in relazione alle condizioni dell'anziano e dei suoi familiari»

4.74

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Zullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera l):

1) *sostituire il numero 2) con il seguente*:

«2) la razionalizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sanitarie e sociosanitarie che tenga conto delle condizioni dell'anziano anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi;»;

2) *dopo il numero 3), inserire il seguente*:

«3-bis) l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogate a domicilio, anche attraverso strumenti di telemedicina, per il tramite degli erogatori pubblici e privati accreditati e a contratto anche del Terzo Settore che possano garantire la gestione e il coordinamento delle attività identificate dal Piano di Assistenza Individuale;»;

b) alla lettera o), sostituire le parole: «revisione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari», *con le seguenti*: «aggiornamento e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari e per l'erogazione di terapie domiciliari o servizi di diagnostica domiciliare in linea con il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo introdotto dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutte le strutture

operanti in regime di accreditamento e convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi degli articoli 8-*quater*, 8-*quinquies* e 8-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tenuto conto in particolare degli esiti del controllo e del monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza».

4.75

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera 1), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) la razionalizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sanitarie e sociosanitarie che tenga conto delle condizioni dell'anziano anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi»;

2) *alla lettera 1), dopo il numero 3), aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-*bis*) l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogate a domicilio, anche attraverso strumenti di telemedicina, per il tramite di soggetti pubblici e privati di cui all'Intesa Stato-Regioni del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 151/CSR) che possano garantire la gestione e il coordinamento delle attività identificate dal Piano di Assistenza Individuale;»;

3) *alla lettera o), sostituire le parole:* «revisione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari,» *con le seguenti:* «revisione e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari, e per l'erogazione di terapie domiciliari o servizi di diagnostica domiciliare».

4.76

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera 1), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) la razionalizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sanitarie e sociosanitarie che tenga conto delle condizioni dell'anziano anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi»;

b) *alla lettera 1), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

«3-*bis*) l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogate a domicilio, anche attraverso strumenti di telemedicina, per il tramite di soggetti pubblici e privati di cui all'Intesa Stato-Regioni del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 151/CSR) che possano garantire la gestione e il coordinamento delle attività identificate dal Piano di Assistenza Individuale»;

c) *alla lettera o), sostituire le parole:* «revisione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari,» *con le seguenti:* «revisione e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari, e per l'erogazione di terapie domiciliari o servizi di diagnostica domiciliare».

4.77

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera 1), al numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole «anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi;»

4.78

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera l), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale valutazione è condizione per l'accesso alle prestazioni di competenza regionale e locale».

4.79

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogate a domicilio, anche attraverso strumenti di telemedicina, per il tramite di soggetti pubblici e privati di cui all'Intesa Stato-Regioni del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 151/CSR) che possano garantire la gestione e il coordinamento delle attività identificate dal Piano di Assistenza Individuale.»

4.80

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) il coinvolgimento degli enti del terzo settore, delle cooperative sociali e delle imprese sociali nell'offerta di servizi.»

4.81

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera l), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) il coinvolgimento degli enti del terzo settore, delle cooperative sociali e delle imprese sociali nell'offerta di servizi.»

4.82

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) con riferimento ai servizi di cure palliative di cui alla legge 10 marzo 2010, n. 38 e agli articoli 23, 31 e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, previsione:

1) del diritto di accesso ai servizi di cure palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti e affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;

2) dell'erogazione di servizi specialistici di cure palliative in tutti i luoghi di cura per gli anziani non autosufficienti, quali il domicilio, l'ospedale, l'ambulatorio, l'*hospice* e i servizi residenziali;

3) del diritto alla definizione della pianificazione condivisa delle cure di cui all'articolo 5 legge 22 dicembre 2017, n. 219, come esito di un processo di comunicazione e informazione tra il soggetto anziano non autosufficiente e l'équipe di cura, mediante il quale il soggetto interessato, il suo fiduciario o chi la rappresenta legalmente esprime la propria autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o non desidera essere sottoposto;».

4.83

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) con riferimento ai servizi di cure palliative di cui alla legge 10 marzo 2010, n. 38 e agli articoli 23, 31 e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, previsione:

1) del diritto di accesso ai servizi di cure palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti e affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;

2) dell'erogazione di servizi specialistici di cure palliative in tutti i luoghi di cura per gli anziani

non autosufficienti, quali il domicilio, l'ospedale, l'ambulatorio, l'*hospice* e i servizi residenziali;

3) del diritto alla definizione della pianificazione condivisa delle cure di cui all'articolo 5 legge 22 dicembre 2017, n. 219, come esito di un processo di comunicazione e informazione tra il soggetto anziano non autosufficiente e l'équipe di cura, mediante il quale il soggetto interessato, il suo fiduciario o chi la rappresenta legalmente esprime la propria autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o non desidera essere sottoposto;».

4.84

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) con riferimento ai servizi di cure palliative di cui alla legge 10 marzo 2010, n. 38 e agli articoli 23, 31 e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, previsione:

1) del diritto di accesso ai servizi di cure palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti e affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;

2) dell'erogazione di servizi specialistici di cure palliative in tutti i luoghi di cura per gli anziani non autosufficienti, quali il domicilio, l'ospedale, l'ambulatorio, l'*hospice* e i servizi residenziali;

3) del diritto alla definizione della pianificazione condivisa delle cure di cui all'articolo 5 legge 22 dicembre 2017, n. 219, come esito di un processo di comunicazione e informazione tra il soggetto anziano non autosufficiente e l'équipe di cura, mediante il quale il soggetto interessato, il suo fiduciario o chi la rappresenta legalmente esprime la propria autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o non desidera essere sottoposto;».

4.85

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) con riferimento ai servizi di cure palliative di cui alla legge 10 marzo 2010, n. 38, e agli articoli 23, 31 e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, previsione:

1) del diritto di accesso ai servizi di cure palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti e affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;

2) dell'erogazione di servizi specialistici di cure palliative in tutti i luoghi di cura per gli anziani non autosufficienti, quali il domicilio, l'ospedale, l'ambulatorio, l'*hospice* e i servizi residenziali;

3) del diritto alla definizione della pianificazione condivisa delle cure di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, come esito di un processo di comunicazione e informazione tra il soggetto anziano non autosufficiente e l'équipe di cura, mediante il quale il soggetto interessato, il suo fiduciario o chi la rappresenta legalmente esprime la propria autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o non desidera essere sottoposto;».

4.86

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili individuali integrate da attività di socialità e di arricchimento della vita. A tal fine sono definiti:

1) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate e gli standard di personale minimo che devono essere garantiti nelle diverse tipologie di strutture semiresidenziali;

2) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi semiresidenziali nel territorio;

3) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77.».

4.87

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili individuali integrate da attività di socialità e di arricchimento della vita. A tal fine sono definiti: 1) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate e gli *standard* di personale minimo che devono essere garantiti nelle diverse tipologie di strutture semiresidenziali; 2) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi semiresidenziali nel territorio; 3) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della Salute 23 maggio 2022, n. 77.».

4.88

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili individuali integrate da attività di socialità e di arricchimento della vita. A tal fine sono definiti:

- a) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate e gli *standard* di personale minimo che devono essere garantiti nelle diverse tipologie di strutture semiresidenziali;
- b) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi semiresidenziali nel territorio;
- c) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77.».

4.89

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera n) ;*
- b) *sostituire la lettera o) con la seguente:*

"o) revisione dei criteri di autorizzazione e accreditamento nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire:

- 1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché *standard* organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato.
- 2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli Enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- 3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.»

4.90

[Camusso](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera n);*

b) *sostituire la lettera o) con la seguente:*

«o) revisione dei criteri di autorizzazione e accreditamento nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'art.118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire:

1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché *standard* organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato;

2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli Enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.».

4.91

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) con riferimento ai servizi residenziali, previsione di misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso il rafforzamento della dotazione di personale, nell'ambito della progressiva capacità assunzione stabiliti con successivi interventi legislativi in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuità relazionale delle persone anziane residenti;»

4.92

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole: «anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali,»

4.93

[De Carlo](#), [Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

*Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso» inserire le seguenti: «la definizione di *standard* minimi nazionali che definiscano la».*

4.94

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, alla lettera n), sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali,».

4.95

IL RELATORE

Al termine del comma 2, lettera n) , aggiungere:

«A tal fine sono definiti:

a) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate nelle diverse tipologie di

strutture residenziali;

b) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi residenziali nel territorio;

c) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità, in coerenza con il decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77».

4.96

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: «a tal fine sono definiti: 1) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate nelle diverse tipologie di strutture residenziali; 2) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi residenziali nel territorio; 3) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità, in coerenza con il decreto del Ministro della Salute 23 maggio 2022, n. 77;».

4.97

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: «A tal fine sono definiti:

a) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate nelle diverse tipologie di strutture residenziali;

b) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi residenziali nel territorio;

c) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità, in coerenza con il decreto 23 maggio 2022, n. 77.».

4.98

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Zullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) con riferimento ai servizi residenziali e semiresidenziali, al fine di ivi garantire la sicurezza degli utenti, previsione dell'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, tenendo conto dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2016/679, e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4. L'adozione dei decreti di cui al comma 1 relativi ai criteri direttivi di cui alla presente lettera sono subordinati al provvedimento di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;».

4.99

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) accreditamento, nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale, ove non già disponibile, dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire: 1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché *standard* organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato. 2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli Enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni

datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.».

4.100

[Leonardi](#)

Al comma 2, lettera o), sostituire la parola «revisione» con la seguente: «riordino».

4.101

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, lettera o), sostituire la parola: «revisione» con la seguente «aggiornamento».

4.102

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera o), apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo la parola: «revisione», aggiungere le seguenti: «, controllo e monitoraggio»;*

2) *dopo la parola: «accreditamento» inserire le seguenti: «tenendo conto dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, tutelando l'anziano dalle condizioni di isolamento, segregazione, discriminazioni,»;*

3) *dopo le parole: «centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari», inserire le seguenti: «, prevedendo tra i suddetti criteri apposite clausole sociali, orientate, tra l'altro, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore,».*

4.103

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera o), dopo la parola: «revisione» inserire le seguenti: «e semplificazione» e dopo le parole: «sociosanitari e sanitari» inserire le seguenti: «e per l'erogazione di terapie domiciliari o servizi di diagnostica domiciliare,».

4.104

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera o), dopo la parola: «accreditamento» inserire le seguenti: «strutturale, organizzativo e di congruità del personale cui applicare i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»

4.105

[De Carlo](#), [Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: «residenziali» inserire le seguenti: «RSA».

4.106

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Zullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 2, lettera o), inserire, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti.»

4.107

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera o), aggiungere in fine le seguenti parole: «e in linea con il diritto a poter scegliere dove e con chi vivere volte sostenendo la piena partecipazione e inclusione e rimuovendo condizioni di isolamento, segregazione, discriminazione»;

4.108

[Sbrollini](#)

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: «di cui all'articolo 118 della Costituzione» aggiungere le seguenti parole: «e in linea con il diritto a poter scegliere dove e con chi vivere volte sostenendo la

piena partecipazione e inclusione e rimuovendo condizioni di isolamento, segregazione, discriminazione».

4.109

IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) previsione, nell'ambito del riordino di criteri di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera o), che sia contemplata la possibilità per le RSA di assumere funzione di ospedali di comunità e comunque di venire utilizzate nell'ambito delle cure di transizione ospedale -RSA - abitazione, incentivando altresì i diversi operatori nel campo dei distinti segmenti del continuum assistenziale a consorziarsi tramite accordi di rete che permettano di erogare l'intera gamma di servizi svolgendo attività di prevenzione, cure palliative in *hospice* o in domiciliare, assistenza domiciliare integrata sociale e sanitaria. A tal fine si incentivano le RSA che nelle aree interne e nei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti assumono la forma di centri multiservizi, garantendo assistenza agli anziani nei diversi *setting*;»

4.110

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) individuazione, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza residenziale e semi-residenziale a carico del Servizio sanitario nazionale, prevedendo altresì che le stesse vengano aggiornate ogni due anni;».

4.111

[Sbrollini](#)

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) individuazione, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza residenziale e semi-residenziale a carico del Servizio sanitario nazionale, prevedendo altresì che le stesse vengano aggiornate ogni due anni».

4.112

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) promozione di programmi di valutazione degli esiti dei trattamenti forniti dai soggetti erogatori volti a rafforzare la scelta e la valutazione da parte delle persone anziane dei servizi in termini di esiti di salute».

4.113

[Zullo](#)

Al comma 2 lettera p) dopo la parola: «anziana» aggiungere le seguenti: «nonché rispetto alle quali la condizioni di disabilità subentri successivamente.».

4.114

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2 dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

«p-bis) i decreti di cui al comma 1 sono adottati coordinando le previsioni con quelle previste dai decreti legislativi previsti dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 "Delega al Governo in materia di disabilità"»

4.115

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «p-bis) i decreti di cui al comma 1 sono adottati coordinando la previsione con quelle previste dai decreti legislativi previsti dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 "Delega al Governo in materia di disabilità"».

4.116

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I decreti di cui al comma 1 sono adottati coordinando le norme con quanto previsto dai decreti legislativi connessi alla legge 22 dicembre 2021, n. 227 "Delega al Governo in materia di disabilità"».

Art. 5

5.1

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Castellone](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni di cura domiciliari in favore delle persone anziane non autosufficienti e allo scopo di poter beneficiare dei vantaggi terapeutici e psicologici che derivano dal poter proseguire le cure al proprio domicilio, in presenza di familiari o di conoscenti che si assumano il compito di svolgere, direttamente o mediante l'aiuto di terzi, il ruolo di accuditore domiciliare, prevedere:

1) l'erogazione dei contributi per le prestazioni domiciliari di assistenza tutelare informale destinati a familiari o conoscenti, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di accuditore della persona non autosufficiente; contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari; contributo economico mensile da erogare alla persona non autosufficiente curata a domicilio, o a chi la rappresenta, tenendo conto delle spese vive documentate sostenute per stipendi e contributi del personale non sanitario che assicura le indispensabili attività di vigilanza e di sostegno, nonché gli interventi necessari per la degenza domiciliare sulla base delle intese stipulate con l'ASL;

2) l'erogazione delle prestazioni sanitarie al domicilio dagli operatori delle professioni sanitarie sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Le risorse per le prestazioni domiciliari di cui al numero 1) di assistenza tutelare informale alla persona indispensabili ai fini della tutela della salute e del mantenimento a domicilio della persona non autosufficiente, sono a carico del Servizio sanitario nazionale nella misura del 60 per cento dell'importo, sostenuto in caso di ricovero in una residenza assistenziale sanitaria per lo stesso utente, calcolato in base al progetto di assistenza individuale (PAI) di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

3) l'erogazione in via prioritaria delle prestazioni di cui al numero 2), nel caso vi sia la disponibilità dell'interessato e della persona che deve assicurare le prestazioni ventiquattr'ore su ventiquattro, direttamente o mediante l'aiuto di terzi, previo accertamento di idoneità da parte dell'ASL. I costi residui sono a carico dell'utente e in subordine del comune di residenza dell'utente stesso.

4) verifica periodica da parte dell'ASL del buon andamento delle prestazioni domiciliari e sospende i contributi economici di cui al numero 1) nei casi in cui l'accuditore domiciliare non rispetti le indicazioni previste per gli interventi di urgenza a garanzia delle prestazioni sanitarie e le altre attività indifferibili per le persone non autosufficienti stabilite dalla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, lettera h), numero 1), della presente legge.»

5.2

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Castellone](#)

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle

persone anziane non autosufficienti;»).

5.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «promuovere» con la seguente: «realizzare».

5.4

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale incrementata con rivalutazione economica periodica, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, secondo una scelta, anche rivedibile, del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona di valore comunque non inferiore alle indennità, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18».

5.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, lettera a), il paragrafo 1) è sostituito dal seguente:

«1) l'introduzione, in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale sotto forma di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8 incrementate secondo le previsioni del comma 4-bis del medesimo articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

5.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) l'introduzione, in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale sotto forma di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8 incrementate secondo le previsioni del comma 4-bis del medesimo articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

5.7

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle indennità, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18;».

5.8

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 1) con il seguente:

«1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non

autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle indennità e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Governo provvede a disciplinare la reversibilità della scelta di cui al periodo precedente.».

5.9

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «sperimentale e».

5.10

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1, primo periodo, sopprimere le parole: «sperimentale e».

5.11

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1, primo periodo, dopo le parole: «prestazione universale graduata» inserire le seguenti: «, da sottoporre a verifica e valutazione annuale.».

5.12

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «e di servizi alla persona» con le seguenti: «o, con un riconoscimento di una maggiorazione dell'importo, di servizi alla persona svolti sia in forma organizzata da prestatori di servizi di cura sia da assistenti familiari regolarmente assunti».

5.13

[De Carlo](#), [Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso 1), sopprimere le parole da: «alla persona» fino alla fine del periodo.

5.14

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo»;

b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»

5.15

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La scelta del soggetto beneficiario della prestazione di cui al periodo precedente è espressamente esercitata dalla singola persona o da colui che ne ha la rappresentanza legale o dall'amministratore di sostegno ed è revocabile in ogni momento, senza oneri o penalizzazioni per la stessa.»

5.16

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'attuazione della prestazione di cui alla presente lettera si provvede mediante le risorse del cui all'articolo 8.»

5.17

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale prestazione, quando fruita, assorbe parte dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in misura non superiore al valore della prestazione stessa, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;».

5.18

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «al fine di promuovere» con le seguenti: «al fine di conseguire»;*
- b) sopprimere le seguenti parole: «e il riordino»;*
- c) sopprimere le seguenti parole: «, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente»;*
- d) sostituire le parole: «per sostenere e promuovere» con le seguenti: «per sostenere, promuovere e assicurare».*

5.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica sopprimere la parola: «anziane»;*
- b) al comma 2, lettera a), paragrafo 2) dopo le parole: «persone anziane» aggiungere le seguenti: «e delle persone»*

5.20

[Camusso](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità,» inserire le seguenti: «attraverso l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;*
- b) dopo il numero 2), inserire il seguente:
«2-bis) riconoscimento dei percorsi formativi previsti dal contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»*

5.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, lettera a), paragrafo 2) dopo le parole: «per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità,» inserire le seguenti: «attraverso l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

5.22

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, lettera a), al numero 2) aggiungere in fine le seguenti parole: «consentendo agli enti del terzo settore, alle cooperative sociali e alle imprese sociali di coordinare tutte le azioni connesse a tale obiettivo».

5.23

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «consentendo la possibilità per gli enti del terzo settore, per le cooperative sociali e per le imprese sociali di coordinare tutte le azioni connesse;».

5.24

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Zullo](#), [Silvestro](#)

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al fine di ridurre la pressione fiscale gravante sulle fasce socialmente ed economicamente più deboli, garantendo un miglior livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti su tutto il territorio nazionale, assicurandone la sostenibilità economica, la riduzione dell'aliquota al 5 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi necessari all'assistenza e la cura della persona anziana, sia presso il domicilio che in struttura socioassistenziale, sanitaria e socio-sanitaria accreditata, in condizioni di non autosufficienza, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4. I beni e servizi di cui al periodo precedente sono individuati con i decreti di cui al comma 1;»

5.25

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) aggiornare e definire il percorso formativo ed il fabbisogno del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane, mediante:

1) riforma della figura e del profilo dell'operatore socio sanitario in linea con l'inserimento nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché con la recente attribuzione del ruolo socio-sanitario previsto dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, attraverso una revisione delle competenze e attività previste dall'Accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso la creazione di nuovi percorsi di formazione e specializzazione degli operatori sociosanitari da realizzare negli istituti professionali ad indirizzo socio-sanitario che siano omogenei su tutto il territorio nazionale;

2) definizione delle modalità di formazione degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, mediante linee di indirizzo nazionali per la qualificazione del lavoro di cura e il relativo *iter* formativo regionale, che definiscano un repertorio di competenze e qualificazioni oltre che criteri univoci di valutazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea coi livelli di inquadramento presenti nella Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativo;

3) aggiornamento dei profili professionali dell'assistente sociale, tenendo conto dell'inserimento nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e della recente attribuzione del ruolo socio-sanitario previsto dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dei pedagogisti;

4) identificazione dei fabbisogni regionali per assistenti sociali, pedagogisti, infermieri di famiglia e di comunità, nonché degli operatori socio-sanitari;».

5.26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il paragrafo 1) con il seguente:

«1) definizione e revisione di idonei percorsi di studio e di formazione circoscritti alle figure professionali attualmente esistenti del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, al fine di migliorare i servizi e le risposte del sistema di assistenza e cura alle persone anziane e alle persone non autosufficienti, con particolare riguardo alla promozione di un approccio basato sulla multidimensionalità, sulla conoscenza dei fattori di rischio di perdita dell'autonomia, nonché sui

modelli di assistenza alle persone anziane e alle persone non autosufficienti nei vari ambiti di vita e di cura quali i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali, ponendo l'attenzione all'integrazione degli approcci tecnici e scientifici con quelli relativi alla cura della relazione umana con le persone, nonché all'etica delle relazioni d'aiuto al fine di valorizzare e migliorare gli interventi assistenziali, terapeutici, di supporto psicologico e riabilitativi e favorire l'integrazione tra interventi sociali e interventi sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.»

b) sostituire il paragrafo 2) con il seguente:

«2) definizione e revisione di idonei strumenti per la programmazione dei fabbisogni delle professioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali.»

5.27

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) definizione e revisione di idonei percorsi di studio e di formazione circoscritti alle figure professionali attualmente esistenti del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, al fine di migliorare i servizi e le risposte del sistema di assistenza e cura alle persone anziane e alle persone non autosufficienti, con particolare riguardo alla promozione di un approccio basato sulla multidimensionalità, sulla conoscenza dei fattori di rischio di perdita dell'autonomia, nonché sui modelli di assistenza alle persone anziane e alle persone non autosufficienti nei vari ambiti di vita e di cura quali i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali, ponendo l'attenzione all'integrazione degli approcci tecnici e scientifici con quelli relativi alla cura della relazione umana con le persone, nonché all'etica delle relazioni d'aiuto al fine di valorizzare e migliorare gli interventi assistenziali, terapeutici, di supporto psicologico e riabilitativi e favorire l'integrazione tra interventi sociali e interventi sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.»;

b) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) definizione e revisione di idonei strumenti per la programmazione dei fabbisogni delle professioni sanitarie, socio sanitarie e sociali.»

5.28

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) definizione delle modalità di formazione delle assistenti familiari impegnate nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, mediante linee di indirizzo nazionali per la qualificazione del lavoro di cura e il relativo *iter* formativo, che definiscano un repertorio di competenze e qualificazioni oltre che criteri univoci di valutazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea coi livelli di inquadramento presenti nella Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativo;».

5.29

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) definizione di percorsi formativi e di aggiornamento continuo e permanente idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali;».

5.30

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), sostituire le parole: «definizione di percorsi formativi» con le seguenti: «definizione e riconoscimento di percorsi formativi e di istruzione»;*

b) *sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) identificazione dei fabbisogni regionali di tutte le figure professionali che concorrono all'assistenza socio sanitaria, sanitaria, riabilitativa della persona anziane non autosufficienti;».

5.31

[De Carlo](#), [Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo la parola: «definizione» inserire le seguenti: «e riconoscimento di percorsi formativi e di istruzione».

5.32

[Sbrollini](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo la parola: «definizione» inserire le seguenti: «e riconoscimento» e dopo la parola: «formativi» inserire le seguenti: «e di istruzione»

5.33

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) definizione delle modalità di formazione delle assistenti familiari impegnate nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, mediante linee di indirizzo nazionali per la qualificazione del lavoro di cura e il relativo *iter* formativo, che definiscano un repertorio di competenze e qualificazioni oltre che criteri univoci di valutazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea coi livelli di inquadramento presenti nella Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativo;»

5.34

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) definizione delle modalità di formazione delle assistenti familiari impegnate nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, mediante linee di indirizzo nazionali per la qualificazione del lavoro di cura e il relativo *iter* formativo, che definiscano un repertorio di competenze e qualificazioni oltre che criteri univoci di valutazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea coi livelli di inquadramento presenti nella Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativo;»

5.35

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) identificazione dei fabbisogni regionali per le professioni e i professionisti afferenti al modello di salute bio-psico-sociale;».

5.36

[De Carlo](#), [Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo la parola: «regionali» inserire le seguenti: «di tutte le figure professionali che concorrono all'assistenza socio sanitaria, sanitaria, riabilitativa delle persone anziane non autosufficienti».

5.37

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «per assistenti sociali e pedagogisti» con le seguenti: «per tutte le figure professionali occupate presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge».

5.38

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per assistenti sociali e pedagogisti» con le seguenti: «per tutte le figure professionali occupate presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge».

5.39

[Sbrollini](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per assistenti sociali e pedagogisti» con le seguenti: «per tutte le figure professionali che concorrono all'assistenza socio sanitaria, sanitaria, riabilitativa delle persone anziane non autosufficienti»

5.40

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «per assistenti sociali e pedagogisti» con le seguenti: «per medici specialisti, infermieri, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti, operatori socio-sanitari e per tutti gli ulteriori professionisti coinvolti;».

5.41

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) riconoscimento dei percorsi formativi previsti dal contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

5.42

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, sopprimere la lettera b).

5.43

[Sbrollini](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, eliminare la lettera b).

5.44

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:

«2) introduzione di specifiche tutele nell'ambito previdenziale e assicurativo e per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro;

3) interventi di formazione e di certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata;

4) interventi di sostegno anche psicologico;

5) forme di partecipazione delle rappresentanze dei caregiver familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.»

5.45

Sbrollini

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) progressiva promozione, nell'ambito degli strumenti di programmazione nazionale, regionale e territoriale, nei limiti delle dotazioni destinabili a legislazione vigente, di forme di integrazione e sostegno al caregiver familiare, al fine di evitare che dall'impegno assistenziale possa derivare un pregiudizio alla vita lavorativa, al completamento di percorsi di studio e formazione, nonché all'esercizio delle responsabilità genitoriali e educative nei confronti dei figli minori di età»;

b) al numero 3), alle parole «forme di partecipazione» premettere le seguenti: «l'audizione e».

5.46

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida, Camusso, Zampa

Al comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: «rappresentanze dei caregiver familiari», inserire le seguenti: «e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

5.47

Camusso

Al comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: «rappresentanze dei caregiver familiari», inserire le seguenti: «e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

5.48

Leonardi

Al comma 2, lettera c,) dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) il coinvolgimento degli enti del terzo settore, delle cooperative sociali e delle imprese sociali nell'offerta di servizi.»

5.49

Zullo

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) definizione di prestazioni complementari rispetto alla normativa vigente in materia di assistenza agli anziani, in una prospettiva integrata, di utilizzo di risorse pubbliche e private che garantiscano equità e solidarietà nell'accesso alle cure. Tali prestazioni integrative sono adottate secondo principi mutualistici e solidaristici basati su criteri di non selezione dei rischi sanitari e di non discriminazione nei confronti di particolari gruppi o soggetti e si attengono ai seguenti principi:

1) individuazione dei profili di non autosufficienza di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della presente legge;

2) definizione delle prestazioni da erogarsi sotto forma di servizi e/o rendite, secondo la valutazione multidimensionale integrata e il progetto assistenziale individualizzato di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l, numero 2 della presente legge;

3) copertura, anche attraverso specifiche agevolazioni fiscali, del rischio di non autosufficienza e dei relativi costi in età attiva, senza soluzione di continuità sino alla cessazione dell'attività lavorativa, su base collettiva (sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi e per altre forme di lavoro non ricomprese nei CCNL) e/o individuale;

4) previsione di modalità specifiche per adesioni di carattere individuale e volontario anche da parte di soggetti in quiescenza e per realizzare la continuità della copertura anche in caso di modifica contrattuale;

5) organizzazione del finanziamento delle prestazioni integrative di non autosufficienza secondo il criterio della capitalizzazione collettiva con accantonamento di capitali.»

5.50

Mazzella, Guidolin, Pirro

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) al fine di promuovere la definizione di rette a carico degli anziani non autosufficienti accolti in presidi residenziali e semiresidenziali che rispondano ai criteri di equità verticale, di equità orizzontale e di equa contribuzione dei familiari previsione di una revisione complessiva della materia della compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.».

5.51

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Al Capo II, nel titolo, sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «e delle persone».

Art. 6

6.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3» con le seguenti: «in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8».

Art. 8

8.1

[Camusso](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola «risorse» inserire le seguenti: «aggiuntive individuate con provvedimento legislativo e le risorse»;*

b) *al comma 3, sopprimere le parole: «previste a legislazione vigente» e dopo le parole: «Fondo sanitario nazionale» inserire le seguenti: «incrementato con provvedimento legislativo in conformità ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge»;*

c) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Con provvedimenti specifici, a partire dalla prossima legge di bilancio, è avviato un processo di progressivo incremento delle risorse di cui al comma 1, per sostenere l'attuazione delle deleghe recate dal presente provvedimento, e in particolare per il potenziamento di un fondo pubblico e universale per la non autosufficienza, per il consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore delle persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e l'integrazione con i Livelli di Assistenza Sanitaria»;

d) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 4-bis».*

8.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola «risorse» aggiungere le seguenti: «aggiuntive individuate con provvedimento legislativo e le risorse»;*

b) *al comma 3, sopprimere le parole: «previste a legislazione vigente» e dopo le parole: «Fondo sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «incrementato con provvedimento legislativo in conformità ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge»;*

c) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Con provvedimenti specifici, a partire dalla prossima legge di bilancio, sarà avviato un processo di progressivo incremento delle risorse di cui al comma 1, per sostenere l'attuazione delle deleghe recate dal presente provvedimento, e in particolare per il potenziamento di un fondo pubblico e universale per la non autosufficienza, per il consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore delle persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e l'integrazione con i Livelli di Assistenza Sanitaria»;

d) *al comma 5, alla fine del primo capoverso inserire le parole: «salvo quanto previsto dal*

comma 4-*bis*».

8.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «derivanti dal riordino e dalla modificazione».

8.4

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) del Fondo sanitario nazionale, mediante le risorse derivanti dal trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle relative quote per assicurare il concreto riconoscimento dei Livelli essenziali dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria (Lea);»;

2) *sopprimere il comma 3.*

8.5

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328,».

8.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole «delle persone anziane e anziane non autosufficienti» con le seguenti: «delle persone anziane e delle persone non autosufficienti»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole «delle persone anziane e anziane non autosufficienti» con le seguenti: «delle persone anziane e delle persone non autosufficienti».*

8.7

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere in fine la seguente:

«c-*bis*) del fondo di cui all'articolo 1, comma 532, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.».

8.8

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-*bis*) delle risorse necessarie a rendere esigibili i LEP individuati ai sensi della normativa vigente.».

8.9

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In esito alla verifica dei contenuti dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui alla presente legge e del grado di adeguatezza dei Leps attualmente garantiti, il Governo procede al progressivo adeguamento del fondo nazionale per la non autosufficienza per sostenere il progressivo consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore di tutte le persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e per garantirne l'integrazione con il sistema dei servizi sanitari.».

8.10

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «incrementate di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Tit.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Dopo la parola: «anziane» aggiungere le seguenti: «e delle persone non autosufficienti».

Tit.2

[Camusso](#)

Dopo la parola: «anziane» aggiungere, in fine, le seguenti: «e delle persone non autosufficienti».

1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 36 (pom.) del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023**

36ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente ZAFFINI ribadisce l'invito al ritiro di parte degli emendamenti, finalizzato a focalizzare la trattazione sulle proposte di maggiore rilevanza e a velocizzare il prosieguo dell'esame. Avverte poi che, in conseguenza della presenza di refusi nelle formulazioni originarie, sono stati presentati i testi corretti degli emendamenti 1.1 e 3.50, pubblicati in allegato.

Il senatore ZULLO (FdI) esprime l'impegno del proprio Gruppo nei confronti della proposta del Presidente.

La senatrice CANTU' (LSP-PSd'Az) rileva la convergenza dei Gruppi di maggioranza su questioni di carattere prioritario, oggetto di specifici emendamenti.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) annuncia che tutti gli emendamenti a prima firma del senatore Magni sono sottoscritti dai componenti del proprio Gruppo.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) interviene sugli emendamenti 2.8 e 2.33, recanti previsioni relative allo stanziamento con apposito provvedimento di risorse aggiuntive. Prosegue richiamando l'attenzione sull'emendamento 2.45, relativo all'aggiornamento biennale delle prestazioni nell'ambito dei LEPS, nonché sull'emendamento 2.51, mirato all'autorizzazione all'esercizio dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali. Richiama infine gli emendamenti 2.55, 2.68 e 2.75.

La senatrice PIRRO (M5S) illustra gli emendamenti 2.62, teso a un rafforzamento dei principi di cui al comma 3, lettera b), e 2.63, con il quale si intende promuovere le cure domiciliari per i casi di non autosufficienza.

La senatrice SBROLLINI (Az-IV-RE) illustra l'emendamento 2.6, che prevede il criterio dell'individuazione dei LEPS in un'ottica di integrazione con i LEA. Segnala inoltre la rilevanza dell'emendamento 2.20.

I rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2 sono quindi dati per illustrati.

Sull'emendamento 3.25 ha la parola il senatore MAZZELLA (M5S), il quale pone in evidenza

l'importanza da accordare alle terapie non farmacologiche destinate agli anziani. Gli emendamenti 3.35 e 3.36 sono invece particolarmente mirati alla promozione dell'invecchiamento attivo, anche per mezzo di un apposito Osservatorio nazionale.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) fa presente che il proprio Gruppo ha inteso presentare emendamenti di carattere integrativo all'articolo 3, già complessivamente apprezzabile. Si sofferma quindi sull'emendamento 3.50, relativo all'integrazione della rete delle farmacie territoriali nell'ambito dei servizi socio-sanitari.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) specifica che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo sono particolarmente mirati agli interventi di prevenzione della non autosufficienza e all'integrazione della rete delle farmacie territoriali nei servizi socio-sanitari.

I restanti emendamenti all'articolo 3 sono dati per illustrati.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 4.35, riguardante il monitoraggio della garanzia della residenza fittizia agli ultrasessantacinquenni senza fissa dimora. Il successivo emendamento 4.54 ha la finalità di garantire la partecipazione dei familiari ai lavori delle unità di valutazione multidisciplinari, mentre la proposta 4.102 tiene conto dell'esigenza di approntare un quadro normativo meglio definito in materia di accreditamento delle RSA, che tenga conto dei diritti fondamentali degli assistiti e dei diritti dei lavoratori di tali strutture.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) si sofferma sull'emendamento 4.75, mirato a permettere alle famiglie dei pazienti di avere un'interlocuzione più semplice e diretta con le strutture di cura. Dà poi conto degli emendamenti 4.83, recante disposizioni riguardanti la promozione delle cure palliative, e 4.112, che prevede la promozione di programmi di valutazione dei trattamenti.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) evidenzia il carattere fondamentale del complesso delle disposizioni recate dall'articolo 4. Segnala quindi in particolare l'emendamento 4.88, volto a garantire la massima qualificazione delle strutture di assistenza, anche riguardo agli aspetti di tutela dei lavoratori, nonché gli emendamenti 4.20, 4.33 - che sottoscrive -, 4.44, 4.50, 4.64, 4.90 - al quale aggiunge la firma -, 4.97 e 4.99.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) richiama l'attenzione sugli emendamenti 4.43, 4.74, 4.98 e 4.106, espressione della convergenza dei Gruppi di maggioranza.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) illustra le proposte presentate dalla propria parte politica, facendo presente la necessità di disporre di linee guida nazionali in materia di unità di valutazione multidisciplinare. Richiama, inoltre, i temi della videosorveglianza nelle strutture residenziali e della telemedicina, oggetto di proposte specifiche.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

Sull'emendamento 5.1 interviene la senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), che sottolinea l'opportunità del potenziamento delle cure domiciliari. Il potenziamento delle prestazioni assistenziali per le persone anziane non autosufficienti è oggetto dell'emendamento 5.2. Il successivo emendamento 5.40 reca un più ampio riferimento alle professionalità coinvolte nei servizi di assistenza, mentre l'emendamento 5.50 riguarda la revisione delle rette a carico degli anziani non autosufficienti, con finalità di equità nel rispetto del dettato costituzionale.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) dà conto dell'emendamento 5.15, volto a garantire la possibilità di opzione, sempre reversibile, tra prestazione assistenziale e fruizione di assegno. Sulla medesima materia interviene l'emendamento 5.17, mentre l'emendamento 5.44 prevede misure di sostegno e tutela dei *caregiver*.

Intervenendo sull'emendamento 5.43, la senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*) richiama l'esigenza di disporre di una disciplina legislativa mirata alla tutela dei *caregiver*, oggetto altresì dell'intervento di cui alla proposta emendativa 5.45.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) sottolinea il rilievo dell'emendamento 5.25, recante disposizioni tese a garantire la formazione e l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari, nonché l'adeguamento del relativo inquadramento contrattuale.

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*), relatore, giudica le previsioni contenute nell'emendamento eccessivamente dettagliate e pertanto non coerenti con la natura del disegno di legge delega in esame.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) segnala la valenza dell'emendamento 5.24.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) fa presente la rilevanza da accordare al carattere bio-psicosociale dell'assistenza e sostiene l'opportunità della reversibilità della scelta tra assegno e fruizione di servizi. Dopo aver segnalato l'opportunità di una riflessione circa il ruolo di forme di assistenza complementare, si esprime a favore della previsione di disposizioni in materia di formazione continua degli operatori socio-sanitari, anche al fine della tutela della dignità della persona.

Le rimanenti proposte emendative all'articolo 5 sono quindi date per illustrate.

L'emendamento 6.1 è dato per illustrato.

Sugli emendamenti all'articolo 8 presentati dal proprio Gruppo ha la parola la senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), la quale pone in evidenza lo scopo di garantire la copertura finanziaria per l'effettiva attuazione delle disposizioni recate dal disegno di legge in esame.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) illustra l'emendamento 8.7, finalizzato alla copertura dell'integrazione delle farmacie territoriali nei servizi assistenziali.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 8.5, teso a evitare la sottrazione di risorse già previste per le politiche sociali. Aggiunge la propria firma all'emendamento 8.1, relativo al reperimento di risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la non autosufficienza e all'integrazione dei livelli di assistenza sanitaria, mentre l'emendamento 8.9 è finalizzato al progressivo adeguamento del fondo nazionale per la non autosufficienza.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) osserva che il disegno di legge in esame prevede il riordino delle fonti di finanziamento e non certo la diminuzione delle risorse destinate alle politiche a favore della popolazione anziana, che potranno semmai essere integrate dalle risorse messe a disposizione nell'ambito del PNRR.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 sono dati per illustrati.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) ringrazia tutti i commissari per lo spirito costruttivo dimostrato e ribadisce l'impegno del suo Gruppo per la riduzione degli emendamenti in esame.

Il presidente [ZAFFINI](#) esprime soddisfazione per l'andamento dei lavori. Esorta quindi i Gruppi a comunicare entro le ore 17,30 di oggi le rispettive determinazioni in ordine al ritiro degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Considerato l'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 8,45 di domani, mercoledì 22 febbraio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [506](#)

Art. 1

1.1 (TESTO CORRETTO)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

Art. 3

3.50 (TESTO CORRETTO)

[Zampa](#)

Al comma 2, lettera c), numero 1, dopo le parole: «dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera» aggiungere le seguenti: «delle farmacie».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, lettera g), dopo le parole: «per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza» inserire le seguenti: «anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi socio-sanitari».

1.3.2.1.9. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 37 (pom.) del 22/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2023**

37ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente ZAFFINI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.10, 1.11, 1.16, 1.17, 1.18, 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.22, 2.23, 2.25, 2.30, 2.34, 2.37, 2.38, 2.39, 2.42, 2.43, 2.46, 2.47, 2.50, 2.53, 2.54, 2.59, 2.63, 2.65, 2.66, 2.69, 2.71, 2.73, 2.76, 2.77, 3.3, 3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20, 3.24, 3.26, 3.32, 3.33, 3.40, 3.43, 3.44, 3.45, 3.50 (testo corretto), 3.53, 4.2, 4.8, 4.10, 4.13, 4.14, 4.17, 4.18, 4.19, 4.22, 4.25, 4.27, 4.28, 4.29, 4.32, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.41, 4.46, 4.47, 4.50, 4.51, 4.52, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.67, 4.72, 4.73, 4.76, 4.85, 4.90, 4.93, 4.95, 4.96, 4.100, 4.103, 4.105, 4.107, 4.108, 4.110, 4.114, 4.115, 4.116, 5.3, 5.7, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13, 5.18, 5.23, 5.30, 5.31, 5.32, 5.36, 5.37, 5.42, 5.47, 5.48, 8.3 e Tit.2.

In considerazione della necessità di un completamento dell'attività istruttoria sugli emendamenti e dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame a un'ulteriore seduta da convocare nel pomeriggio di oggi.

Le senatrici SBROLLINI (Az-IV-RE) e CAMUSSO (PD-IDP) intervengono brevemente sull'ordine dei lavori.

Il presidente ZAFFINI assicura il proprio impegno a garantire la massima partecipazione ai lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente ZAFFINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 17,30 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.3.2.1.10. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 38 (pom.) del 22/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2023**

38ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 18,45.

IN SEDE REFERENTE

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana.

A integrazione di quanto comunicato nella seduta precedente, il PRESIDENTE specifica che gli emendamenti 2.15, 4.58 e 5.37 sono confermati, mentre l'emendamento 2.58 è stato ritirato. Avverte quindi che si passerà alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 (testo corretto), 1.6, 1.7, 1.9, 1.14 e 1.15. Su sua proposta viene inoltre disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.8, 1.12 e 1.13.

Il presidente relatore ZAFFINI (Fdl) esprime parere conforme.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 1.6 e 1.15.

Il senatore ZULLO (Fdl) ritira l'emendamento 1.14.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) rileva che l'emendamento 1.9 deriva da un lavoro condiviso da tutte le forze politiche nella scorsa legislatura, per cui sarebbe preferibile un accantonamento della proposta al fine di consentire ulteriori valutazioni.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è quindi posto in votazione l'emendamento 1.1 (testo corretto), che la Commissione respinge.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 1.7 e 1.9.

Il parere del GOVERNO è contrario sugli emendamenti 2.3, 2.8, 2.12, 2.13, 2.20, 2.21, 2.26, 2.29, 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.44, 2.45, 2.49, 2.51, 2.55, 2.56, 2.57, 2.60, 2.61, 2.62, 2.64, 2.67, 2.68, 2.70, 2.74, 2.75, 2.78 e 2.79. Invita al ritiro dell'emendamento 2.4. Propone una riformulazione dell'emendamento 2.52 e l'accantonamento dell'emendamento 2.72.

Il presidente relatore ZAFFINI (Fdl) esprime parere conforme.

Il senatore ZULLO (Fdl) ritira gli emendamenti 2.35, 2.56, 2.60 e 2.67.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) ritira gli emendamenti 2.12 e 2.61.

Il presidente relatore ZAFFINI (Fdl) riformula nel senso proposto l'emendamento 2.52 in un testo corretto (pubblicato in allegato).

L'emendamento 2.72 è accantonato.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.3, che la Commissione respinge.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) ritira l'emendamento 2.4, riservandosi la trasformazione di tale proposta in ordine del giorno.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 2.6, che risulta approvato.

La Commissione respinge successivamente l'emendamento 2.8.

Con distinte votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 2.9 (testo corretto), pubblicato in allegato, e 2.10.

E' posto in votazione l'emendamento 2.13, che la Commissione respinge.

In esito a successive e distinte votazioni risultano accolti gli emendamenti 2.15 e 2.18.

La Commissione respinge successivamente gli emendamenti 2.20 e 2.21, approva l'emendamento 2.24 e respinge l'emendamento 2.26.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti 2.27 e 2.28 risultano accolti.

Viene posto in votazione l'emendamento 2.29, che è respinto.

Successivamente la Commissione accoglie l'emendamento 2.31.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.32, 2.33 e 2.36 e approva gli emendamenti 2.40 e 2.41.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.44 e 2.45.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.48, che è accolto.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 2.49 e 2.51.

Posto in votazione, l'emendamento 2.52 (testo corretto), è approvato.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 2.55, 2.57, 2.62, 2.64, 2.68, 2.70, 2.74, 2.75, 2.78 e 2.79.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.7, 3.12, 3.18, 3.21, 3.22, 3.23, 3.28, 3.30, 3.31, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.41, 3.47, 3.48 e 3.49. Invita al ritiro dell'emendamento 3.8 e propone una riformulazione dell'emendamento 3.25. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.4, 3.15, 3.42, 3.46, 3.51 e 3.54.

Su sua proposta viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 3.27, 3.29 e 3.52.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (FdI) ritira l'emendamento 3.1. Si esprime quindi in senso conforme al Governo sugli altri emendamenti all'articolo 3.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) ritira la proposta emendativa 3.8.

Le senatrici [ZAMBITO](#) (PD-IDP), [ZAMPA](#) (PD-IDP), [CAMUSSO](#) (PD-IDP) e [FURLAN](#) (PD-IDP) sottoscrivono l'emendamento 3.51.

Le senatrici [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) e [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) aggiungono le rispettive firme agli emendamenti 3.46 e 3.51.

La Commissione procede quindi alla votazione dell'emendamento 3.2, che risulta accolto.

Posto in votazione, risulta accolto l'emendamento 3.4.

Le senatrici [GUIDOLIN](#) (M5S) e [PIRRO](#) (M5S) e il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) sottoscrivono l'emendamento 3.7, che successivamente è posto ai voti e respinto.

Dopo che la Commissione ha proceduto alla votazione dell'emendamento 3.12, respinto, è posto ai voti l'emendamento 3.15, che risulta accolto.

In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.18, 3.21, 3.22 e 3.23.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) accetta di riformulare l'emendamento 3.25 in un testo corretto (pubblicato in allegato), secondo quanto precedentemente proposto dal Governo.

Posto in votazione, l'emendamento 3.25 (testo corretto) risulta approvato.

Con successive votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 3.28, 3.30, 3.31, 3.34 e 3.35.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.36, osservando l'elevata utilità dell'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'invecchiamento attivo, in assenza di sostanziali oneri finanziari.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI rileva che l'approvazione dell'emendamento comporterebbe il rischio di una duplicazione di attribuzioni, tenuto conto di quanto già previsto dal disegno di legge in

esame riguardo il CIPA.

Posto in votazione, l'emendamento 3.36 è respinto.

La Commissione respinge successivamente gli emendamenti 3.37, 3.38, 3.39 e 3.41.

Viene quindi messo ai voti e approvato l'emendamento 3.42.

La Commissione accoglie successivamente l'emendamento 3.46.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (FdI) ritira l'emendamento 3.54.

L'emendamento 3.47 è quindi posto in votazione, risultando respinto.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.48 ha la parola il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), il quale osserva la congruità di una previsione specifica riguardo le persone affette da malattie rare.

Posto in votazione, l'emendamento 3.48 è respinto, così come, in esito ad una successiva votazione, l'emendamento 3.49.

L'emendamento 3.51, posto in votazione, è accolto.

Il GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.6, 4.7, 4.31, 4.43, 4.45, 4.48, 4.56, 4.57, 4.70, 4.74, 4.75, 4.86, 4.87, 4.88, 4.97 e 4.104. Il parere è contrario sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.11, 4.12, 4.15, 4.16, 4.20, 4.21, 4.26, 4.30, 4.40, 4.42, 4.44, 4.49, 4.53, 4.54, 4.55, 4.64, 4.65, 4.66, 4.68, 4.69, 4.71, 4.77, 4.78, 4.79, 4.89, 4.91, 4.92, 4.94, 4.99, 4.101 e 4.111.

Formula proposte di riformulazione degli emendamenti 4.9, 4.58, 4.80 e 4.81. Invita a ritirare gli emendamenti 4.109 e 4.113.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (FdI) ritira l'emendamento 4.109. Esprime quindi parere conforme al Governo.

Le senatrici [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) e [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) sottoscrivono l'emendamento 4.75 e ritirano le rispettive firme dall'emendamento 4.111.

Su proposta del vice ministro Maria Teresa BELLUCCI, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento delle proposte 4.33, 4.34, 4.35, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.98, 4.102, 4.106 e 4.112.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) ritira gli emendamenti 4.21, 4.49, 4.71 e 4.113.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 4.66. Accoglie le proposte di riformulazione degli emendamenti 4.58 e 4.81 in testi corretti (pubblicati in allegato).

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) riformula l'emendamento 4.9 in un testo corretto (pubblicato in allegato), analogo alla proposta 4.6. Riformula altresì l'emendamento 4.75 in un testo corretto (pubblicato in allegato) analogo alla proposta 4.74.

All'emendamento 4.9 (testo corretto) aggiungono le firme le senatrici [ZAMPA](#) (PD-IDP), [CAMUSSO](#) (PD-IDP), [ZAMBITO](#) (PD-IDP) e [FURLAN](#) (PD-IDP).

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) riformula l'emendamento 4.80 in un testo corretto (pubblicato in allegato).

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) giudica incomprensibile il parere di contrarietà sull'emendamento 4.89.

Su proposta del vice ministro Maria Teresa BELLUCCI l'emendamento 4.89 viene quindi accantonato. Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 4.1, che la Commissione approva.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5.

L'emendamento 4.6 viene accantonato, così come gli emendamenti 4.7 e 4.9 (testo corretto), al quale aggiungono le rispettive firme le rappresentanti del Gruppo PD-IDP e la senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE).

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 4.11, che, posto in votazione, è respinto.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 4.12, 4.15, 4.16 e 4.20.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) esprime perplessità riguardo la formulazione dell'emendamento 4.23.

Al fine di consentire ulteriori approfondimenti, e in accoglimento di una proposta della rappresentante del GOVERNO, il presidente [ZAFFINI](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.23 e 4.24.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 4.26 e 4.30.

È quindi messo ai voti l'emendamento 4.31, che risulta accolto.

Sono successivamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.40 e 4.42.

Posto in votazione, è approvato l'emendamento 4.43.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.44, che viene sottoscritto anche dai senatori [PIRRO](#) (*M5S*), [MAZZELLA](#) (*M5S*) e [GUIDOLIN](#) (*M5S*)

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) sollecita un chiarimento circa il parere espresso sull'emendamento 4.44, che viene infine accantonato.

L'emendamento 4.45 è posto in votazione, risultando approvato.

Le senatrici [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) e [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottoscrivono l'emendamento 4.48.

Posto in votazione, l'emendamento 4.48 risulta accolto.

E' posto in votazione e respinto l'emendamento 4.53.

Su sollecitazione della senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI motiva la contrarietà riguardante l'emendamento 4.54, successivamente posto in votazione, è respinto.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 4.55 in un testo corretto (pubblicato in allegato).

Gli emendamenti 4.55 (testo corretto) e 4.56 sono quindi messi congiuntamente in votazione e approvati.

La Commissione accoglie successivamente l'emendamento 4.57.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 4.58 (testo corretto), che è approvato.

La Commissione respinge successivamente gli emendamenti 4.64, 4.65, 4.68 e 4.69.

Viene posto in votazione e accolto l'emendamento 4.70.

Posti in votazione, risultano altresì accolti gli identici emendamenti 4.74 e 4.75 (testo corretto).

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.77 e 4.78.

L'emendamento 4.79 è accantonato.

Posti congiuntamente in votazione, sono accolti gli emendamenti 4.80 (testo corretto) e 4.81 (testo corretto).

Gli emendamenti 4.86, 4.87 e 4.88 sono posti congiuntamente in votazione, risultando approvati.

Viene messo ai voti e respinto l'emendamento 4.91.

In risposta ad una richiesta della senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*), il Presidente RELATORE fornisce ragguagli in ordine al parere contrario sulla proposta 4.92, che è successivamente posta in votazione e respinta.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 4.94, 4.99 e 4.101.

L'emendamento 4.97 è accantonato.

Posto in votazione, è accolto l'emendamento 4.104.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 4.111.

Il GOVERNO esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.19, 5.22, 5.39, 5.40, 5.41, 5.44, 5.45, 5.46, 5.49 e 5.51; parere favorevole sugli emendamenti 5.8, 5.21, 5.35, 5.37 e 5.38. Propone l'accantonamento degli emendamenti 5.20, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27 e 5.50 e la riformulazione delle proposte 5.28, 5.29, 5.33 e 5.34. Invita al ritiro dell'emendamento 5.43.

Il parere del RELATORE è conforme.

Viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 5.20, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27 e 5.50.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*) ritira l'emendamento 5.43.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 5.49.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) e le senatrici [PIRRO](#) (*M5S*) e [GUIDOLIN](#) (*M5S*) aggiungono le firme all'emendamento 5.21, che viene successivamente accantonato.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 5.28 in un testo corretto (pubblicato in allegato).

L'emendamento 5.29 è riformulato in un testo corretto (pubblicato in allegato) dal senatore [ZULLO](#) (*FdI*).

Gli emendamenti 5.33 e 5.34 sono riformulati in testi corretti (pubblicati in allegato), rispettivamente dal presidente relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) e dalla senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*).

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) osserva la coincidenza dell'emendamento 5.28 con parte del testo dell'emendamento 5.25, già accantonato. Ritiene pertanto opportuno procedere altresì all'accantonamento dell'emendamento richiamato.

Il presidente [ZAFFINI](#) pone in evidenza il carattere specifico dell'emendamento 5.28 e delle proposte analoghe.

Vengono posti successivamente in votazione gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.4, che sono respinti.

Gli emendamenti 5.5 e 5.6 sono messi ai voti congiuntamente e respinti.

La Commissione approva successivamente l'emendamento 5.8.

In esito a successive e distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 5.11, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.19 e 5.22.

Sono posti congiuntamente in votazione le nuove formulazioni degli emendamenti 5.28, 5.29, 5.33 e 5.34, che, con il parere favorevole del GOVERNO, sono accolte.

Successivamente viene posto in votazione l'emendamento 5.35, che è approvato.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*) riformula l'emendamento 5.39 in testo corretto (pubblicato in allegato).

Gli emendamenti 5.37, 5.38 e 5.39 (testo corretto) sono posti congiuntamente in votazione e accolti.

Gli emendamenti 5.40 e 5.41, messi ai voti separatamente sono respinti.

Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 5.44, 5.45 e 5.46.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.51, richiamando altresì la valenza dell'emendamento 5.15 al fine di consentire il cambiamento in qualsiasi momento dell'opzione tra assegno e prestazione di servizi.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI osserva che garanzie adeguate derivano dall'approvazione dell'emendamento 5.8.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) esprime perplessità in merito all'effettiva possibilità della reversibilità della scelta sulla base di tale testo.

L'emendamento 5.51 è quindi posto in votazione, risultando respinto.

Con il parere favorevole del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 6.1, che è approvato.

Gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 8.9 e 8.10 vengono accantonati.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere contrario sugli emendamenti 8.5, 8.6 e 8.8.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) si esprime conformemente.

In esito a successive votazioni sono respinti gli emendamenti 8.6 e 8.8.

Con il parere contrario del GOVERNO del RELATORE, è quindi posto in votazione l'emendamento Tit.1, che la Commissione respinge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [506](#)

Art. 2

2.9 (testo corretto)

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel quadro dei principi sanciti nella "Carta per i diritti delle persone anziane e i doveri della Comunità" redatta dalla Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana, istituita con decreto del Ministro della salute dell'8 settembre 2020.»

2.52 (testo corretto)

IL RELATORE

All'articolo, comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) riqualificazione dei servizi di semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e promozione dei servizi di vita comunitaria e di *cohousing*».

Art. 3

3.25 (testo corretto)

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), numero 8), dopo le parole: «mediante l'attività sportiva» inserire le seguenti: «e cure non farmacologiche e la relazione con gli animali di affezione».

Art. 4

4.9 (testo corretto)

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Magni](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Sbrollini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «in attuazione delle Missioni 5, componente 2, riforma 2, del PNRR» con le seguenti: «in attuazione delle Missioni 5, componente 2, riforma 1.2, e 6, componente 1, riforma 1, del PNRR».

4.55 (testo corretto)

[Camusso](#)

Al comma 2, lettera h), numero 2), dopo le parole: «ivi operanti, della valutazione», inserire le seguenti: «multidimensionale necessaria ai fini dell'accesso alle prestazioni erogate ai sensi della presente legge e».

4.58 (testo corretto)

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#), [Zullo](#)

Al comma 2, lettera h), numero 2), inserire in fine le seguenti parole: «assicurando, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.».

4.75 (testo corretto)

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera l):

1) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la razionalizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sanitarie e sociosanitarie che tenga conto delle condizioni dell'anziano anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi;»;

2) dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogate a domicilio, anche attraverso strumenti di telemedicina, per il tramite degli erogatori pubblici e privati accreditati e a contratto anche del Terzo Settore che possano garantire la gestione e il coordinamento delle attività identificate dal Piano di Assistenza Individuale;»;

b) alla lettera o), sostituire le parole: «revisione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari», con le seguenti: «aggiornamento e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari e per l'erogazione di terapie domiciliari o servizi di diagnostica domiciliare in linea con il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo introdotto dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutte le strutture operanti in regime di accreditamento e convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi degli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tenuto

conto in particolare degli esiti del controllo e del monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza»

4.80 (testo corretto)

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera 1), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.»

4.81 (testo corretto)

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera 1), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.»

Art. 5

5.28 (testo corretto)

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) definizione degli standard formativi delle assistenti familiari impegnate nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di introdurre requisiti di accesso all'esercizio della professione stessa, mediante l'adozione di apposite linee guida nazionali da adottare con Accordo in Conferenza Stato-Regioni, che definiscano i contenuti di competenze delle assistenti familiari e riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativa;».

5.29 (testo corretto)

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) definizione degli standard formativi delle assistenti familiari impegnate nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di introdurre requisiti di accesso all'esercizio della professione stessa, mediante l'adozione di apposite linee guida nazionali da adottare con Accordo in Conferenza Stato-Regioni, che definiscano i contenuti di competenze delle assistenti familiari e riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativa;».

5.33 (testo corretto)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) definizione degli standard formativi delle assistenti familiari impegnate nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di introdurre requisiti di accesso all'esercizio della professione stessa, mediante l'adozione di apposite linee guida nazionali da adottare con Accordo in Conferenza Stato-Regioni, che definiscano i contenuti di competenze delle assistenti familiari e riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativa;».

5.34 (testo corretto)

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis*) definizione degli standard formativi delle assistenti familiari impegnate nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di introdurre requisiti di accesso all'esercizio della professione stessa, mediante l'adozione di apposite linee guida nazionali da adottare con Accordo in Conferenza Stato-Regioni, che definiscano i contenuti di competenze delle assistenti familiari e riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativa;».

5.39 (testo corretto)

[Sbrollini](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2) sostituire le parole: «per assistenti sociali e pedagogisti» con le seguenti: «per tutte le figure professionali occupate presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge».

1.3.2.1.11. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 40 (pom.) del 23/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2023**

40ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente ZAFFINI, relatore, dà conto della presentazione dell'ordine del giorno G/506/2/10 (pubblicato in allegato), derivante dalla trasformazione dell'emendamento 2.4, preannunciata nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Avverte quindi che si procederà alla trattazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.8 e contrario sugli emendamenti 1.12 e 1.13.

Il presidente relatore ZAFFINI (FdI) si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, è posto in votazione l'emendamento 1.8, che risulta accolto.

In assenza della proponente, gli emendamenti 1.12 e 1.13 sono dichiarati decaduti.

Il GOVERNO e il Presidente relatore esprimono parere contrario sull'emendamento 2.72, che viene ritirato dal senatore ZULLO (FdI).

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI esprime parere contrario sugli emendamenti 3.27 e 3.29. Il parere è invece favorevole relativamente all'emendamento 3.52.

Il Presidente relatore esprime parere conforme.

La senatrice PIRRO (M5S) ritira l'emendamento 3.29, trasformandolo nell'ordine del giorno G/506/3/10 (pubblicato in allegato).

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 3.27, che è respinto.

Successivamente la Commissione approva l'emendamento 3.52.

La senatrice CANTU' (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 4.98 e riformula in un testo corretto (pubblicato in allegato) l'emendamento 4.106.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso contrario sugli emendamenti 4.6, 4.7, 4.9 (testo corretto), 4.23, 4.24, 4.33, 4.34, 4.35, 4.44, 4.79, 4.89, 4.97, 4.102 e 4.112. Il parere è favorevole sugli emendamenti 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 e 4.106 (testo corretto).

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 4.6 e 4.23. Esprime parere conforme al Governo sui restanti emendamenti all'articolo 4.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) pone un quesito in merito alla rilevanza della valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente agli emendamenti all'esame della Commissione.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) osserva che la ristrettezza dei tempi a disposizione e la complessità del disegno di legge comportano un elevato livello di coinvolgimento delle diverse componenti del Governo, ferma restando la specificità dell'esame dei profili finanziari degli emendamenti, riservato alla 5a Commissione.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.7.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.9 (testo corretto) e 4.24.

Gli emendamenti identici 4.33 e 4.34, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

In esito a successive votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 4.35, 4.44 e 4.79.

Messi ai voti congiuntamente, gli identici emendamenti 4.82, 4.83, 4.84 e 4.85 sono accolti.

Con successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 4.89, 4.97 e 4.102.

È poi posto in votazione e approvato l'emendamento 4.106 (testo corretto).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 4.112.

Il GOVERNO esprime parere contrario sugli emendamenti 5.20, 5.21, 5.25, 5.26, 5.27 e 5.50. Invita inoltre al ritiro dell'emendamento 5.24.

Il parere del presidente relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) è conforme.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.24.

Viene posto in votazione l'emendamento 5.20, che risulta respinto, con conseguente preclusione dell'emendamento 5.21.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.25, formulando l'auspicio che la Commissione non perda l'occasione di introdurre uno strumento volto alla qualificazione e al riordino delle professioni del settore socio-sanitario.

L'emendamento 5.25 è quindi posto in votazione e respinto.

In esito a successive e distinte votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 5.26 e 5.27, nonché l'emendamento 5.50.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 8.9 e 8.10.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 8.7.

Sono successivamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 e 8.9.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.10, la senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) osserva che la proposta è finalizzata a immettere risorse nel Fondo sanitario nazionale, peraltro di non ingente entità a fronte del precedente definanziamento, costituendo una base necessaria all'effettiva realizzazione degli interventi oggetto del disegno di legge n. 506.

L'emendamento 8.10, posto in votazione, risulta respinto.

Interviene brevemente il senatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), il quale sostiene l'importanza delle buone prassi quale fattore del funzionamento efficiente del sistema sanitario.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, terminata la votazione degli emendamenti, si procede alla trattazione degli ordini del giorno.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI ha la parola sull'ordine del giorno G/506/1/10, proponendo una riformulazione del dispositivo.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) accetta di riformulare l'ordine del giorno nel senso proposto.

L'ordine del giorno G/506/1/10 (testo corretto) - pubblicato in allegato -, sul quale è favorevole il parere del RELATORE, è quindi accolto dal GOVERNO.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI invita al ritiro degli ordini del giorno G/506/2/10 e G/506/3/10, per la successiva presentazione in Assemblea.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) assicura la massima attenzione rispetto alla valutazione dei due ordini del giorno in sede di dibattito in Assemblea.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) ritira gli ordini del giorno G/506/2/10 e G/506/3/10.

Il presidente [ZAFFINI](#) ricorda che, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, gli emendamenti accolti saranno trasmessi alle Commissioni 1a e 5a per l'acquisizione dei rispettivi pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [506](#)

G/506/1/10 (testo corretto)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#)

Il Senato,

in sede di approvazione dell'atto Senato n. 506 intitolato "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane"

premessi che:

l'adozione di una legge quadro volta a strutturare un sistema organico di interventi in favore degli anziani non autosufficienti rappresenta un'opportunità storica per il Paese, il provvedimento legislativo in esame offre l'occasione di varare un nuovo modello di *welfare* in grado di promuovere l'invecchiamento in buona salute delle fasce anziane della popolazione (circa 14 milioni di *over 65*) e, soprattutto, di fornire risposte integrate sul piano sociale, sanitario e sociosanitario a quella ampia platea di anziani contraddistinti da elevata fragilità sociosanitaria (circa 4 milioni di anziani);

relativamente a questo secondo aspetto la riforma, per avere successo, dovrà realizzare un modello fondato sul paradigma dell'Assistenza Primaria, superando una volta per tutte l'erogazione di prestazioni secondo un approccio per "silos assistenziali", a favore di un'azione di presa in carico in cui l'anziano può usufruire di un complesso coordinato ed integrato di servizi ed interventi sanitari, sociosanitari e sociali, erogati in contesti il più possibile prossimi ai luoghi in cui il paziente e la sua famiglia vivono;

a tal fine è importante evidenziare come lo sviluppo dell'assistenza primaria giochi una funzione essenziale anche per permettere il decongestionamento degli ospedali, sia rispetto ai flussi in entrata, accessi evitabili al Pronto Soccorso, ospedalizzazioni improprie, ri-ospedalizzazioni, che a quelli in uscita, consentendo di gestire sul territorio le dimissioni dalle strutture ospedaliere;

per tali ragioni, la delega dovrebbe offrire il quadro normativo per assicurare la coniugazione organica degli interventi previsti dalla Missione 5 Componente 2 con quelli finanziati Missione 6 Componente 1 come esplicitamente previsto nel PNRR stesso laddove, si dice che la riforma "viene anticipata da interventi specifici [...] inseriti sia nella Missione sanitaria, con riferimento alle progettualità che rafforzano i servizi sanitari di prossimità e l'assistenza domiciliare, che nella missione sociale, con specifico riferimento al progetto di investimento 1.1.;

considerato inoltre che, nel testo in esame i richiami alla Missione 6 risultano poco organici (es. è assente qualsiasi riferimento nel titolo) mentre è essenziale che la legge proponga una disciplina cogente (da dettagliarsi successivamente nei decreti delegati) circa le modalità di integrazione tra l'offerta di servizi sociali e gli interventi di profilo sanitario e sociosanitario;

per adempiere alla necessità di procedere ad un progressivo riequilibrio tra erogazioni monetarie e prestazioni di servizi rivolte agli anziani non autosufficienti, appare essenziale inoltre avere riguardo a che si opti a favore di un modello basato prevalentemente sull'erogazione di servizi alla persona piuttosto che sui trasferimenti monetari, anche immaginando il coinvolgimento e la valorizzazione delle forme di mutualità integrativa e sussidiaria (fondi sanitari, società di mutuo soccorso) per il co-finanziamento delle LTC;

è fondamentale dare compiuta attuazione all'individuazione di percorsi formativi idonei allo svolgimento di attività professionali nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non

autosufficienti nei diversi *setting* (domiciliare, residenziale e semiresidenziale) e quindi alla necessità di riconoscere ed implementare, a livello nazionale, la figura dell'Operatore Sociosanitario Specializzato e parallelamente la possibilità di rendere esigibile ed effettivo il principio contenuto nella delega (articolo 2, comma 2, lettera "d") teso a garantire all'anziano non autosufficiente la possibilità di continuare a vivere e ricevere le cure presso il proprio domicilio;

risulta pertanto cruciale da una parte procedere, alla definizione di una figura professionale che possa essere impiegata nei diversi *setting* assistenziali propri dell'assistenza primaria, dall'altro supportare un intervento nazionale per la formazione degli operatori da impiegare nell'assistenza primaria, quali obiettivi posti dal PNRR sul fronte delle cure domiciliari

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione ai principi espressi in premessa attraverso la compiuta esplicazione dei seguenti punti, in sede di decreto legislativo di attuazione della presente delega:

- inserire il fondamentale richiamo alla libertà di scelta della persona, sia rispetto al luogo privilegiato nonché del soggetto erogatore del servizio in coerenza con quanto previsto nella legge n. 833 del 1978 per il SSN;

- assegnare l'opportuna rilevanza al ruolo delle reti assistenziali sociosanitarie integrate tra professionisti, strutturate anche in forma societaria preferibilmente *no profit* ed accreditate con il sistema pubblico, quali snodi di promozione, tutela e presa in carico della popolazione anziana fragile;

- esplicitare l'assunzione di rigorose metodologie di valutazione dei risultati degli erogatori, non tanto nel senso della quantità di prestazioni prodotte, quanto piuttosto nella logica di una valutazione degli esiti dei trattamenti forniti all'utente in termini di esiti di salute;

- valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di far partecipare alle sedute del CIPA rappresentati delle parti sociali e delle associazioni di rappresentanza del Terzo Settore sociosanitario laddove aventi rappresentatività e competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno;

- prevedere una disciplina cogente dell'integrazione operativa tra enti del SSN e sistema delle ATS nella logica della presa in carico globale della persona anziana nel quadro di un *continuum* assistenziale di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrati;

- valorizzare forme di mutualità integrativa e sussidiaria per il finanziamento delle LTC per gli anziani non autosufficienti, corresponsabilizzando per i risultati anche la sanità integrativa.

G/506/2/10 (già em. 2.4)

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane" (A.S. 506)

premesso che

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che "La presente legge reca disposizioni di delega al Governo per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del PNRR, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.";

l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale;

impegna il Governo

a prevedere che la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che riconosce il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed il più possibile indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini.

G/506/3/10 (già em. 3.29)

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (A.S. 506);

premessi che:

al comma 2, lettera a), dell'articolo 3, il Governo si attiene a principi e criteri direttivi con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane tra i quali: promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro; promozione di programmi e di percorsi integrati volti a contrastare l'isolamento, la marginalizzazione, l'esclusione sociale e civile, la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane; promozione di interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane; promozione dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, nonché in attività di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di età, svolte nell'ambito dell'associazionismo e delle famiglie ect;

considerato che:

è fondamentale e importante mantenere gli anziani attivamente inseriti nel tessuto sociale, in modo che continuino a rappresentare una risorsa, in quanto portatori di un patrimonio umano, culturale e di tradizioni indispensabile alla nostra comunità;

gli anziani rappresentano una parte sempre più rilevante della popolazione italiana sia da una prospettiva numerica sia di rilevanza all'interno del tessuto sociale, ed è al contempo una parte foriera di istanze e caratteristiche proprie, degne della massima attenzione, anche nella dovuta considerazione del sempre crescente peso che tale componente avrà nel medio e lungo termine;

impegna il Governo

a prevedere misure, anche di natura fiscale, in favore degli ascendenti che si prendono cura di uno o più nipoti al fine di consentire a entrambi i genitori di questi ultimi di svolgere la propria attività lavorativa.

Art. 4

4.106 (testo corretto)

[Cantù](#), [Murelli](#), [Minasi](#), [Zullo](#), [Silvestro](#), [Sbrollini](#)

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: «socio-sanitarie e sanitari» inserire le seguenti: «, tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti,».

1.3.2.1.12. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 43 (pom.) del 01/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 1º MARZO 2023**

43ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 19,45.

IN SEDE REFERENTE

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 febbraio.

Il presidente ZAFFINI, relatore, dà conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni 1a e 5a sugli emendamenti precedentemente approvati e della presentazione degli emendamenti conseguenti, nonché della proposta Coord. 1 (pubblicati in allegato).

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, è posto in votazione l'emendamento 2.9 (testo corretto) / 5a Commissione, che risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 2.27 - 2.28 / 5a Commissione, 2.40 / 5a Commissione e 2.52 (testo corretto) / 5a Commissione.

È successivamente messo ai voti l'emendamento 3.15 / 5a Commissione, che la Commissione approva.

Sull'emendamento 3.25 (testo corretto) / 5a Commissione interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo il senatore MAZZELLA (M5S), auspicando un chiarimento circa la posizione del Governo in merito alla questione delle cure non farmacologiche, le quali comportano complessivi risparmi di spesa.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI riconosce l'utilità delle cure non farmacologiche ai fini del miglioramento della qualità della vita della popolazione anziana. La formulazione originaria dell'emendamento 3.25 (testo corretto) ha peraltro suscitato perplessità rispetto alle conseguenze sul piano finanziario della sua applicazione.

L'emendamento 3.25 (testo corretto) / 5a Commissione è quindi posto ai voti e approvato.

In esito a successive e distinte votazioni sono quindi accolti gli emendamenti 4.31 / 5a Commissione, 4.43 / 5a Commissione, 4.48 / 5a Commissione, 4.58 (testo corretto) / 5a Commissione, 4.80 (testo corretto) - 4.81 (testo corretto) / 5a Commissione.

In relazione all'emendamento 4.86 - 4.87 - 4.88 / 5a Commissione, su sollecitazione della senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la rappresentante del GOVERNO osserva il carattere eccessivamente dettagliato della formulazione dei numeri 1), 2) e 3) degli emendamenti precedentemente approvati. Dichiarò comunque la disponibilità a valutare l'accoglimento di un ordine del giorno, in sede di

trattazione in Assemblea, formulato sulla base dei medesimi contenuti.

L'emendamento 4.86 - 4.87 - 4.88 / 5a Commissione, posto quindi in votazione, è approvato.

Successivamente la Commissione accoglie l'emendamento 4.104 / 5a Commissione.

Con successive e distinte votazioni la Commissione approva le proposte emendative 5.28 (testo corretto) - 5.29 (testo corretto) - 5.33 (testo corretto) - 5.34 (testo corretto) / 1a Commissione, 5.28 (testo corretto) - 5.29 (testo corretto) - 5.33 (testo corretto) - 5.34 (testo corretto) / 5a Commissione e 5.35 - 5.37 - 5.38 - 5.39 (testo corretto) / 5a Commissione.

Viene quindi posta ai voti la proposta Coord. 1, che risulta approvata.

La Commissione, a maggioranza, conferisce infine mandato al Presidente relatore Zaffini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge numero 506, con le modifiche apportate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

In considerazione dell'andamento dei lavori, il presidente [ZAFFINI](#) avverte che le sedute già convocate alle ore 8,45 e 13,30 di domani, giovedì 2 marzo, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [506](#)

Art. 2

2.9 (testo corretto) / 5a Commissione

IL RELATORE

Sopprimere l'emendamento.

2.27 - 2.28 / 5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge.».

2.40 / 5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento, sostituire le parole: "Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «con il loro progetto individuale di vita e»." con le seguenti: "Al comma 2, lettera h) , dopo la parola: «continuità» inserire le seguenti: «con il loro progetto individuale di vita e» e dopo le parole: «con i percorsi assistenziali già in atto» aggiungere le seguenti: «, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;»."

2.52 (testo corretto) / 5a Commissione

IL RELATORE

All'emendamento, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge.».

Art. 3

3.15 / 5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento, ai numeri 1) e 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;».

3.25 (testo corretto) / 5a Commissione

Il Relatore

Sostituire l'emendamento con il seguente: "Al comma 2, lettera a), numero 8), dopo le parole: «attuazione di percorsi» inserire le seguenti: «e di iniziative» e dopo le parole: «mediante attività sportiva» inserire le seguenti: «e la relazione con gli animali di affezione»."

Art. 4

4.31 / 5a Commissione

Il Relatore

Sostituire l'emendamento con il seguente: "Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto delle indicazioni fornite da enti e società che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle figure professionali in rete;»."

4.43 / 5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;».

4.48 / 5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento, sostituire le parole: «attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo Settore erogatori dei servizi» con le seguenti: «anche tenuto conto degli elementi informativi eventualmente in possesso degli enti del Terzo settore erogatori dei servizi».

4.58 (testo corretto) / 5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento, sostituire le parole: "Al comma 2, lettera h), numero 2), inserire in fine le seguenti parole: «assicurando, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.»" con le seguenti: "Al comma 2, lettera h), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: «o, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli enti del Terzo settore;»"

4.80 (testo corretto) - 4.81 (testo corretto) / 5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti delle compatibilità finanziarie della presente legge;».

4.86 - 4.87 - 4.88 / 5a Commissione

IL RELATORE

Sopprimere l'emendamento.

4.104 / 5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti delle compatibilità finanziarie della presente legge;».

Art. 5

5.28 (testo corretto) - 5.29 (testo corretto) - 5.33 (testo corretto) - 5.34 (testo corretto) / 1a Commissione

Il Relatore

All'emendamento, sostituire le parole: «delle assistenti familiari impegnate» con le seguenti: «degli assistenti familiari impegnati».

5.28 (testo corretto) - 5.29 (testo corretto) - 5.33 (testo corretto) - 5.34 (testo corretto) / 5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle attività di cui alla presente lettera le

amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».

5.35 - 5.37 - 5.38 - 5.39 (testo corretto) / 5a Commissione

Il Relatore

All'emendamento, dopo la parola: «identificazione» inserire le seguenti: «, nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente,».

Coord. 1

Il Relatore

All'articolo 2, comma 2, lettera l), sostituire la parola: «generate» con la seguente: «generati»;

All'articolo 4, comma 2, lettera b-bis), sostituire le parole: «791 e seguenti» con le seguenti: «da 791 a 798»;

All'articolo 5, comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «di cui al periodo precedente» con le seguenti: «di cui al primo periodo».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 506
XIX Legislatura

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 8 \(pom.\)](#)

14 febbraio 2023

Sottocomm. pareri

[N. 37 \(ant.\)](#)

1 marzo 2023

4^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 22 \(ant.\)](#)

8 febbraio 2023

[N. 25 \(pom.\)](#)

20 febbraio 2023

[N. 26 \(ant.\)](#)

21 febbraio 2023

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 38 \(pom.\)](#)

21 febbraio 2023

[N. 39 \(pom.\)](#)

22 febbraio 2023

[N. 41 \(pom.\)](#)

28 febbraio 2023

[N. 43 \(ant.\)](#)

1 marzo 2023

[N. 48 \(ant.\)](#)

8 marzo 2023

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 21 \(ant.\)](#)

15 febbraio 2023

[N. 22 \(pom.\)](#)

16 febbraio 2023

[N. 24 \(ant.\)](#)

22 febbraio 2023

7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

[N. 15 \(pom.\)](#)

14 febbraio 2023

9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 20 \(pom.\)](#)

14 febbraio 2023

Comitato per la legislazione

[N. 8 \(pom.\)](#)

7 marzo 2023

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 8 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023**

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,30.

(340) BALBONI e LIRIS. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(495) Deputato Giorgia MELONI e MORRONE. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Parere alla 2a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per le parti di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3:

· al comma 1, nell'ambito della delega al Governo per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità, valuti la Commissione di merito l'appropriatezza del riferimento alla definizione di "persona anziana", considerato il contenuto dei principi e criteri direttivi della delega. Si valuti, altresì, l'opportunità di inserire nel testo del comma 1 un richiamo esplicito all'inclusione sociale, come peraltro indicato nella rubrica del medesimo articolo 3;

· al comma 2, lettera *a*), numero 8), nell'ambito della definizione di ulteriori principi e criteri direttivi di delega in merito a interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, valuti la Commissione di merito se il riferimento all'individuazione e all'attuazione, oltre che alla mera promozione, di percorsi per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali, presenti caratteri di eccessiva specificità, rispetto alla natura propria dei criteri e principi direttivi di delega;

· al comma 2, lettera *c*), numero 1), con riferimento agli interventi per la persona anziana affetta da patologie croniche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di esplicitare nella norma di delega anche l'ipotesi della presenza di una sola patologia cronica;

- all'articolo 4:

· al comma 1, recante la disciplina di delega in materia di assistenza sociale, sanitaria e socioassistenziale per le persone anziane non autosufficienti, valuti la Commissione di merito l'opportunità, in relazione alle azioni previste dal PNRR a cui la norma fa riferimento, di richiamare, oltre alla Missione 5, componente 2, riforma 2, anche le correlate parti della Missione 6, componente 1, riforma 1, già indicate agli articoli 1, comma 1, lettera *b*), e 4, comma 2, lettera *g*);

· al comma 2, lettera *b*), numero 2), con riferimento agli interventi e ai servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, valuti la Commissione di merito di includere i comuni tra gli enti di livello locale che concorrono alle attività del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), anziché tra gli enti di livello regionale;

· al comma 2, lettera *o*), nell'ambito della definizione dei criteri di delega in materia di autorizzazione e accreditamento dei soggetti erogatori di servizi socioassistenziali, socioassistenziali e sanitari, valuti la Commissione di merito l'opportunità di utilizzare l'espressione "riordino" in luogo di "revisione dei criteri minimi", anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia di delimitazione della delega legislativa;

- all'articolo 6, comma 1, nell'ambito del procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, si valuti se fare riferimento agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in luogo dell'articolo 3 del medesimo decreto, tenuto conto che l'articolo in esame prevede un'intesa in sede di Conferenza unificata, mentre l'articolo 3 del richiamato decreto legislativo disciplina le intese in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 37 (ant.) del 01/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 1º MARZO 2023

37ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

indi del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore, illustra il decreto-legge n. 5 del 2023, approvato dalla Camera dei deputati, e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (M5S) dichiara il voto contrario del Gruppo. A suo avviso, il provvedimento presenta alcune criticità, anche perché è stato adottato in modo affrettato per fare fronte alle lamentele dei consumatori per il rialzo dei prezzi del carburante. In particolare, sottolinea la preoccupazione dei gestori per gli obblighi di comunicazione imposti, per esempio con riferimento all'esposizione dei prezzi medi del carburante.

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) annuncia l'astensione del Partito democratico. Ritiene che il testo sia stato predisposto in modo superficiale, tanto da ingenerare incertezze e confusioni, come emerge anche dallo schema di parere, che fa riferimento all'opportunità di chiarire e precisare alcune norme. A suo avviso, sarebbe stato preferibile formulare queste osservazioni come condizioni.

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, sottolinea che le indicazioni fornite alla 9ª Commissione con lo schema di parere in esame hanno appunto l'obiettivo di agevolare una migliore interpretazione degli aspetti segnalati.

Non essendoci ulteriori interventi, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere in parte non

ostativo con osservazioni e in parte non ostativo.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che l'osservazione sugli emendamenti identici 5.28 (testo corretto), 5.29 (testo corretto), 5.33 (testo corretto) e 5.34 (testo corretto), relativa alla opportunità di inserire un riferimento agli assistenti familiari, meriterebbe di essere formulata come condizione.

Infatti, il modello organizzativo della cura affidata alle sole donne non risponde alla realtà e in ogni caso va superato. Pertanto, dichiara un voto di astensione qualora il parere non fosse modificato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea che il provvedimento reca norme apprezzabili, come quelle sull'invecchiamento attivo. Tuttavia, non essendo stati accolti gli emendamenti del Gruppo M5S sul compenso dei *caregivers*, dichiara la propria astensione.

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, pur condividendo le considerazioni del senatore Giorgis, ritiene preferibile non modificare lo schema di parere, con la certezza che il rilievo formulato sarà accolto dalla Commissione di merito. A tale proposito, assicura che solleciterà il relatore della 10ª Commissione, affinché la modifica sia effettivamente recepita.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (pubblicata in allegato).

(486) Elena MURELLI e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma (Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle ore 12,35, riprende alle ore 14,45.

(379) Daisy PIROVANO e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni (Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [SPELGATTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento 1.0.100 riferito al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, e, con riguardo al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, propone di esprimere parere non ostativo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il presidente [TOSATO](#) ricorda che, ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento, in dichiarazione di voto è consentito l'intervento di un rappresentante per Gruppo. Chiede di rispettare i tempi, essendo previsto a breve l'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) esprime considerazioni molto critiche sulla decisione della maggioranza di riproporre anche in Assemblea un emendamento molto simile a quello ritirato questa mattina in Commissione.

In primo luogo, a suo avviso, si tratta di un emendamento palesemente improponibile, in quanto si tenta di innestare una riforma del sistema elettorale per i Comuni con più di 15.000 abitanti in un provvedimento che ha una portata molto più circoscritta. Infatti, il disegno di legge in titolo riguarda solo il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

Registra, in secondo luogo, che si è posta in essere una vera e propria scorrettezza istituzionale, in quanto per di più si sta tentando di usufruire della procedura abbreviata ex articolo 81 del Regolamento, deliberata unanimemente in Aula con riferimento a un testo che ripropone il disegno di legge n. 1196, approvato in prima lettura dal Senato nel corso della XVIII legislatura. Del resto, vi era già un orientamento condiviso sulla necessità di rendere strutturali tali modifiche, pensate appunto per evitare che fosse invalidato il voto, per mancanza del *quorum*, nelle consultazioni elettorali nei piccoli Comuni.

Per l'esame della norma proposta con l'emendamento 1.0.100, sarebbe stato più opportuno attendere la riforma del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in modo da consentire anche un

dibattito ampio e una riflessione approfondita, svolgendo anche le necessarie audizioni. A tale proposito, ricorda che nella scorsa legislatura l'ANCI si era espressa criticamente su tale modifica, in quanto lesiva dell'autorevolezza dei sindaci, non più eletti a maggioranza assoluta.

Infine, esprime rammarico per la scelta della maggioranza di venir meno alla disponibilità, dichiarata all'inizio della legislatura, di procedere in modo condiviso con le opposizioni sulle riforme istituzionali, favorendo il dialogo, anche con l'istituzione di una Commissione bicamerale.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) ricorda di aver lavorato a lungo, in qualità di rappresentante del Governo, nella scorsa legislatura, sul disegno di legge n. 1196, con cui si intendeva rendere strutturali alcune misure assunte nel periodo della pandemia, come l'abbassamento del *quorum* e l'esclusione dalle liste degli iscritti all'AIRE, per evitare che la bassa affluenza alle urne finisse per far invalidare le elezioni nei piccoli Comuni. Sulla norma si era registrato un ampio consenso e per questo motivo, nelle scorse settimane, è stata ritenuta condivisibile la procedura abbreviata e semplificata sul disegno di legge in titolo, che ripropone appunto quel testo.

Sottolinea che la maggioranza, essendo ampia, piuttosto che ricorrere a sotterfugi, avrebbe potuto presentare un apposito disegno di legge, consentendo così un dibattito adeguato alla rilevanza della norma, con l'apporto della dottrina, eventualmente richiedendo al Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno un *report* su tutti i casi di elezione di sindaci privi di una maggioranza stabile e magari anche con una proiezione per verificare gli effetti dell'applicazione della nuova disciplina.

Il presidente [TOSATO](#) ricorda che, in questa sede, il parere sull'emendamento dovrebbe riguardare solo il riparto di competenze tra Stato e Regioni e che, già in sede referente, il presidente Balboni aveva giudicato proponibile l'emendamento, motivando la propria valutazione.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*), nel preannunciare che in dichiarazione di voto per il Gruppo interverrà il senatore Licheri, sottolinea che la riforma del sistema elettorale non dovrebbe essere considerata come un tema che riguarda solo la politica. Si tratta, infatti, di un complesso di regole che si adottano in una democrazia proprio per rappresentare e tutelare tutti i cittadini.

Il presidente [TOSATO](#) fa presente che la seduta dell'Assemblea è già iniziata e che a breve sono previste votazioni.

Pertanto, si riserva di proseguire con l'esame dell'emendamento, in sede consultiva, in una successiva seduta

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 555

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni, prevista in caso di violazione reiterata dell'obbligo di comunicazione del prezzo di vendita dei carburanti, si applichi anche in caso di reiterate violazioni dell'obbligo di esposizione del prezzo medio e degli altri obblighi di trasparenza e comunicazione dei prezzi previsti dall'articolo 15, comma 5, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e dall'articolo 51, comma 1, della legge n. 99 del 2009, nonché qualora, in modo reiterato, il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione;
- all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 2), con riferimento alla trasmissione di informazioni, dati e notizie al Garante per la sorveglianza dei prezzi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere la portata della deroga alla disciplina prevista dal Testo unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un

coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto ministeriale recante la regolamentazione del cosiddetto "bonus trasporti", nella forma della previa intesa in sede di Conferenza unificata.

***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 506***

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, con riguardo alle identiche proposte 5.28 (testo corretto), 5.29 (testo corretto), 5.33 (testo corretto) e 5.34 (testo corretto), parere non ostativo con la seguente osservazione:

- si rappresenta l'opportunità di correggere il riferimento alle assistenti familiari con quello agli assistenti familiari di entrambi i sessi.

Relativamente all'emendamento 3.25 (testo corretto), il parere è non ostativo, con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare il criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), n. 8), inserendo, dopo la parola: "percorsi", le seguenti: "e iniziative".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 22 (ant.) dell'08/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2023

22ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(452) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), in assenza del relatore, senatore Matera, presenta uno schema di parere sugli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 198 del 2022, recante proroghe di termini legislativi.

In particolare, si sofferma sugli emendamenti del Governo 1.1000, 1.1002, 1.1004, 2.1000, 2.1001, 2.1003, 3.0.1000, 6.1000, 6.1001, 7.1000, 7.1001, 8.1000, 8.1001, 10.1000, 10.1001, 15.1000, 15.1001, 15.1002, 15.1004, 16.1000, 16.1001, 17.1000, 18.1000 e 20.0.1000, già approvati dalla Commissioni di merito nella seduta di ieri, e sugli emendamenti del Governo 3.1000, 4.1000 e 4.0.1000, nonché sui relativi subemendamenti.

Ritenendo che non emergano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla Missione 1 del PNRR (traguardo M1C2-4).

Rileva, in particolare, che il provvedimento modifica il codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dando attuazione ai cinque punti previsti dal PNRR, relativi a: i) la revisione del quadro normativo per rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, ii) il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, iii) il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, iv) l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e v) il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi.

Sottolinea inoltre che il disegno di legge riveste carattere di urgenza, in quanto l'entrata in vigore della riforma di cui al citato traguardo M1C2-4 è prevista dal PNRR entro il 30 settembre 2023. Ricorda, al riguardo, che il disegno di legge era già stato presentato dal Governo alla fine della scorsa legislatura,

come "collegato" alla manovra finanziaria (AS 2631).

Procede quindi ad illustrare i contenuti del provvedimento che si compone di 31 articoli, suddivisi in tre capi. Nel capo I, relativo al rafforzamento della competitività del sistema Paese e alla protezione della proprietà industriale, l'articolo 1 esplicita il divieto di registrare marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta, e l'articolo 2 prevede la possibilità di richiedere una protezione temporanea della invenzione industriale, per eventi fieristici.

L'articolo 3 introduce, in analogia con quanto previsto nella maggioranza dei Paesi dell'Unione europea, il ribaltamento dell'approccio previsto dall'attuale versione dell'articolo 65 del codice (cosiddetto *Professor privilege*), assegnando la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca, in prima battuta, alla struttura di appartenenza, che potrà quindi richiedere la protezione della proprietà industriale, e, solo in caso di inerzia di quest'ultima, al ricercatore. In ogni caso, l'inventore ha sempre diritto di esserne riconosciuto autore e di ricevere una remunerazione non inferiore al 50 per cento degli introiti derivanti dallo sfruttamento economico.

L'articolo 4 introduce gli "uffici di trasferimento tecnologico" per promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale tra i diversi enti di ricerca. L'articolo 5 consente il pagamento differito dei diritti, entro un mese dal deposito della domanda di brevetto, allineando l'Italia a molti altri Paesi europei. L'articolo 6 interviene nel momento precedente al deposito all'estero della domanda di brevetto, rafforzando la fase di controllo sulla potenziale utilità dell'invenzione per la difesa dello Stato.

Nel capo II, relativo alla semplificazione amministrativa e alla digitalizzazione delle procedure, gli articoli da 7 a 16 prevedono: l'estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi; la riduzione dei termini per la convocazione delle parti dinanzi alla stessa Commissione; l'esplicitazione dell'efficacia dell'iscrizione nel Registro europeo ai fini dell'opponibilità a terzi; la soppressione dell'obbligo di trasmissione anche cartacea della documentazione; la possibilità di utilizzare codici identificativi di documenti presenti in banche dati estere, in alternativa alla trasmissione degli stessi, ai fini della rivendicazione della priorità di un deposito di domanda; la semplificazione delle procedure di registrazione di nuova varietà vegetale; l'indicazione del Ministero dell'agricoltura, quale soggetto legittimato all'opposizione, in caso di indicazioni geografiche italiane registrate ai sensi della normativa europea, ma prive di un consorzio di riferimento; l'introduzione del termine massimo di sei mesi per le proroghe richieste nell'ambito di procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti; l'introduzione del termine di un anno entro cui poter chiedere la reintegrazione nei diritti di proprietà industriale; e lo snellimento della composizione della Commissione di esame per l'abilitazione alla professione di consulente in proprietà industriale.

Nel capo III, relativo alle norme di coordinamento e di adeguamento, gli articoli da 17 a 28 prevedono: la validità anche dei contenuti di domande di brevetto italiane presentate in Stati non UE, al fine di definire lo "stato della tecnica", rispetto al quale poter considerare come nuova un'invenzione; la precisazione della definizione del termine finale di durata del brevetto, già previsto in 20 anni per l'invenzione industriale e in 10 anni per modello di utilità; l'abrogazione di norme obsolete; la possibilità di effettuare sequestri immediati in caso di contraffazione perpetrata su prodotti esposti in fiera; il completamento dell'elenco degli atti inerenti a titoli di proprietà industriale, soggetti a pubblicità mediante trascrizione, ai fini dell'opponibilità verso terzi; la facilitazione della conversione della domanda di brevetto da invenzione industriale a modello di utilità; una più puntuale articolazione della fase di avvio dei procedimenti di opposizione a una domanda di marchio; l'esplicitazione della possibilità di richiedere la nullità di un marchio anche nel caso in cui questo sia ritenuto lesivo dell'immagine e della reputazione dell'Italia (fattispecie già esclusa dalla possibilità di registrazione, dal decreto-legge n. 34 del 2019); precisazioni relative ai procedimenti di nullità e di decadenza, nonché al rimborso delle tasse in caso di rigetto o rinuncia della domanda, e ai pagamenti tardivi.

Nello stesso capo III, l'articolo 29 rinvia a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* per apportare le corrispondenti modifiche al vigente decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33. Infine, l'articolo 30 adegua gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo e l'articolo 31 dispone la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (*Fdl*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che delega il Governo all'adozione di misure in favore delle persone anziane. L'obiettivo della riforma delineata dal disegno di legge è costituito dalla realizzazione di un sistema che, senza toccare le rispettive competenze del sistema sanitario e di quello sociale, operi un raccordo e coordinamento tra gli stessi, al fine della progressiva implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) per gli anziani non autosufficienti e al fine della progressiva attuazione delle politiche di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità per gli anziani autosufficienti. Il provvedimento costituisce attuazione dei traguardi M5C2-3 e M5C2-4 del PNRR, che prevedono l'adozione di una legge quadro entro il 31 marzo 2023, e dei relativi decreti legislativi attuativi entro il 31 marzo 2024. Tale riforma, secondo il PNRR, è volta a rafforzare gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti, nonché a semplificare e mettere a disposizione sportelli unici per i servizi sociali e sanitari, rivedere le procedure di accertamento della condizione di "persona anziana non autosufficiente" e aumentare l'insieme dei servizi sociali e sanitari che possono essere forniti a domicilio.

Il provvedimento costituisce attuazione anche dei traguardi e obiettivi della componente M6C1 del PNRR, relativi alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture quali gli Ospedali di comunità, volte a migliorare l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana.

Il disegno di legge si compone di 9 articoli. L'articolo 1 stabilisce le definizioni dei termini utilizzati nel testo, mentre l'articolo 2 l'oggetto delle deleghe, i principi e criteri direttivi generali e l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), che ha il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.

I principi generali di delega prevedono: la promozione del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, anche attraverso la partecipazione degli anziani ai vari ambiti familiari e sociali e il coinvolgimento o supporto da parte di soggetti privati e da parte dei servizi pubblici; il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio, entro i limiti e i termini definiti dalla programmazione statale e regionale; la promozione della valutazione multidimensionale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e socio-sanitaria degli anziani fragili o non autosufficienti, al fine dell'accesso a un *continuum* di servizi; il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*; la promozione dell'attività fisica sportiva da parte della popolazione anziana; il riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con condizioni di disabilità, al fine di promuoverne l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità; la promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere psico-sociale sia delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti sia delle persone impegnate nella cura degli stessi; il rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità dei sistemi informativi di alcune amministrazioni pubbliche.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne la dignità e l'autonomia, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, e fissa specifici criteri direttivi di delega.

I principi e criteri direttivi specifici, di cui alle lettere *a)* e *b)*, riguardano, tra l'altro, la sanità preventiva, la partecipazione degli anziani a vari ambiti e attività, quali la pratica sportiva e il turismo, le forme di coabitazione, lo svolgimento di attività sociali e di volontariato (anche con specifico riferimento a quelle svolte da studenti), le esperienze di promozione culturale intergenerazionali. Riguardo ai suddetti interventi per la prevenzione della fragilità, la lettera *c)* prevede che in sede di

esercizio della delega si disciplinino: l'offerta progressiva della possibilità, per la persona di età superiore a ottanta anni o per la persona anziana affetta da patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale, da effettuarsi, nell'ambito dei punti unici di accesso (PUA), da parte di *équipe* multidisciplinari; la fase di svolgimento presso il PUA, all'esito della suddetta valutazione, dell'attività di individuazione dei fabbisogni di assistenza della persona e di fornitura dei servizi di orientamento e supporto informativo necessari, al fine dell'accesso al *continuum* di servizi e alle reti di inclusione sociale.

L'articolo 4 delega il Governo ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, decreti legislativi, finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, nonché finalizzati a potenziare progressivamente le relative azioni, e fissa specifici criteri direttivi di delega.

I principi e criteri direttivi specifici riguardano tra l'altro: la definizione di popolazione anziana non autosufficiente (lettera *a*)); la definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (lettera *b*)); l'adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di valutazione dei risultati e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi (lettera *c*)); la promozione dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS, allo scopo di garantire l'effettiva integrazione operativa dei processi, dei servizi e degli interventi per la non autosufficienza (lettera *f*)); la semplificazione dell'accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e la messa a disposizione di punti unici di accesso (PUA), collocati presso le Case della Comunità (lettera *g*)); la semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, favorendo su tutto il territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti in capo ad un solo soggetto, la riduzione delle duplicazioni e il contenimento dei costi e degli oneri amministrativi (lettera *h*)).

L'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti, e fissa specifici criteri direttivi di delega.

I principi e criteri direttivi specifici sono ricompresi in tre grandi ambiti, il primo dei quali (lettera *a*) è riferito al progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti. A tal fine, si prevede l'introduzione, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona di valore comunque non inferiore all'indennità di accompagnamento e ai servizi socio-assistenziali domiciliari e di comunità rivolti alla non autosufficienza. Si prevede inoltre, per promuovere il miglioramento del livello delle prestazioni di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti, la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente. Il secondo ambito (lettera *b*) è quello della definizione delle modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane. Il terzo ambito (lettera *c*) inerisce al miglioramento delle condizioni di vita individuali dei *caregiver* familiari.

In base all'articolo 6, gli schemi dei predetti decreti legislativi, previa intesa con la Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri parlamentari, ed entro dodici mesi dalla loro entrata in vigore, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive.

Infine, l'articolo 7 reca la clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale, l'articolo 8 le disposizioni finanziarie e l'articolo 9 l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'etichettatura degli

alimenti biologici per animali da compagnia ([n. COM\(2022\) 659 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), relatore, comunica di voler svolgere ulteriori approfondimenti, con riferimento ai lavori in corso presso il Consiglio dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 452**

La 4a Commissione permanente,

esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 198 del 2022, recante proroghe di termini legislativi; valutati, in particolare, gli emendamenti del Governo, approvati dalle Commissioni di merito nella seduta di ieri: 1.1000, relativo alle misure finalizzate a supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR; 1.1002, che assicura le assunzioni, tra cui quelle funzionali all'attuazione del PNRR, anche in condizioni di esercizio provvisorio; 1.1004, in materia di assunzioni presso il Ministero della cultura; 2.1000, che subordina la proroga a tutto il 2023 della validità delle patenti di guida del Regno Unito per i residenti in Italia al rispetto dei trattati internazionali in vigore; 2.1001, che proroga al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore di disposizioni relative alla dirigenza della polizia di Stato; 2.1003, che proroga la validità della graduatoria di un concorso dei Vigili del fuoco; 3.0.1000, in materia di controversie tributarie e di stralcio dei debiti iscritti a ruolo fino a mille euro; 6.1000 e 6.1001, in materia di università ed esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni; 7.1000, che proroga i finanziamenti alle fondazioni lirico-sinfoniche; 7.1001, che interviene nell'ambito del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012; 8.1000 e 8.1001 in materia di assunzioni nella Giustizia e di deposito di atti nei procedimenti penali militari; 10.1000, sui sedimenti della laguna di Venezia; 10.1001, che attribuisce fondi all'istituto italiano di ricerca per le scienze della vita "Human Technopole"; 15.1000, in materia di personale dell'AGEA; 15.1001 in materia di prodotti fitosanitari; 15.1002, che proroga i compensi per i componenti degli enti controllati dal Ministero dell'agricoltura ed elimina i compensi per i componenti di comitati e commissioni operanti presso lo stesso Ministero; 15.1004, che estende da 45 a 60 giorni il tempo per chiedere gli aiuti per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole; 16.1000, che abroga il rinvio dell'entrata in vigore della norma che esclude dal reddito i premi e compensi derivanti da attività sportiva dilettantistica; 16.1001, sull'impiego di fondi da parte della società Sport e Salute; 17.1000, che amplia la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquistare notiziari; 18.1000, recante modifiche alle disposizioni di proroga relative alla realizzazione dell'ospedale di Siracusa e al risanamento delle baraccopoli di Messina; e 20.0.1000, recante proroga del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate; valutati, inoltre, gli emendamenti del Governo: 3.1000, che autorizza spese amministrative del MEF; 4.1000, che incorpora e abroga il decreto-legge n. 4 del 2023 sulla fornitura di dispositivi medici; 4.0.1000, che attribuisce a Nado Italia, l'Organizzazione nazionale dell'Agenzia mondiale antidoping, le competenze sui controlli antidoping di cui alla legge n. 376 del 2000; valutati anche i relativi subemendamenti; rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 25 (pom.) del 20/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 2023

25ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(506\)](#) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che delega il Governo all'adozione di misure in favore delle persone anziane, realizzando la riforma prevista dai traguardi M5C2-3 e M5C2-4 del PNRR, in scadenza al 31 marzo 2023, nonché dei connessi traguardi e obiettivi della componente M6C1 del PNRR.

In materia di politiche per l'invecchiamento attivo, il Relatore ricorda la relazione COM(2022) 708, con cui la Commissione europea ha dato conto della valutazione sul Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (AAL2), avviato con la decisione n. 554/2014/UE per il periodo 2014-2021, in cui si conclude che i principali obiettivi sono stati conseguiti e che è stata dimostrata l'importanza di utilizzare l'innovazione digitale per aiutare la popolazione anziana ad un invecchiamento attivo e in buona salute, e per garantire un futuro ai sistemi sanitari e assistenziali. Ricorda inoltre, le numerose raccomandazioni del Consiglio UE volte alla diffusione e al potenziamento dell'innovazione per migliorare la prestazione di servizi sanitari e assistenziali alla popolazione anziana negli Stati membri, tra cui le conclusioni del Consiglio, del 12 marzo 2021, sull'integrazione dell'invecchiamento nelle politiche pubbliche, e la raccomandazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, relativa all'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili.

Il Relatore ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo l'attuazione dei relativi traguardi del PNRR citati, e propone di esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(553\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dei ristretti tempi di esame del provvedimento e della necessità per la Commissione di esprimersi in tempo utile, rileva l'opportunità di anticipare l'avvio dell'esame nella seduta odierna.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023, in materia

di gestione dei flussi migratori, ricordando che esso è stato già calendarizzato dall'Assemblea, poiché i 60 giorni per la sua conversione in legge scadono il 3 marzo prossimo.

Il decreto si compone di 3 articoli, in cui l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, l'articolo 2 la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 l'entrata in vigore. In particolare, al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020, che al primo periodo prevede la facoltà del Governo di limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, vengono soppressi i restanti due periodi relativi alle limitazioni a tale facoltà.

In particolare, il primo periodo soppresso prevedeva che la facoltà di limitare o vietare il transito e la sosta di navi non trovava comunque applicazione nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera, ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare.

Il secondo periodo soppresso stabiliva le sanzioni in caso di inosservanza del divieto o limitazione al transito o alla sosta, nella misura di 2 anni di reclusione e una multa da 10.000 euro a 50.000 euro. Le predette limitazioni e sanzioni sono state quindi specificate in sei nuovi commi, che vengono introdotti.

In particolare, con il nuovo comma *2-bis* si riprende la medesima norma del predetto primo periodo soppresso (ovvero che il divieto di transito non trova applicazione in caso di operazioni di soccorso), aggiungendo tuttavia una serie di condizioni che devono ricorrere congiuntamente: *a)* che la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare debba operare in conformità alle certificazioni e ai documenti rilasciati dallo Stato di bandiera, in materia di sicurezza della navigazione, prevenzione dell'inquinamento, certificazione e condizioni di lavoro del personale marittimo; *b)* che sia data informazione a bordo della possibilità di richiedere protezione internazionale e siano raccolti i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità; *c)* che sia stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco; *d)* che deve essere raggiunto senza ritardo; *e)* che siano fornite alle autorità di ricerca e soccorso o alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini della ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere; *f)* che le modalità di ricerca e soccorso non abbiano concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.

Il comma *2-ter* garantisce in ogni caso il transito e la sosta di navi nel mare territoriale ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo, a tutela della loro incolumità.

Con il comma *2-quater* si sostituisce l'illecito penale con la sanzione amministrativa pecuniaria, mantenendo invariato l'importo della sanzione da 10.000 a 50.000 euro. La sanzione si applica al comandante della nave e si estende, in via solidale, all'armatore e al proprietario della nave. Inoltre, si aggiunge la sanzione accessoria del fermo amministrativo di due mesi, della nave utilizzata per commettere la violazione, con spese a carico del responsabile della violazione.

Ai sensi del comma *2-quinquies*, in caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave.

Il comma *2-sexies* introduce ulteriori fattispecie di illecito, che si configurano qualora il comandante o armatore non fornisce le informazioni richieste dall'autorità di ricerca e soccorso o dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera del Ministero dell'interno, o qualora non si uniforma alle loro indicazioni, o ancora qualora, dopo l'assegnazione del porto di sbarco, sia accertata la mancanza di una delle altre condizioni di cui al comma *2-bis*. In tali casi si applica la sanzione amministrativa da 2.000 a 10.000 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni, che in caso di reiterazione aumenta a due mesi e di ulteriore reiterazione alla confisca della nave.

Il Relatore svolge quindi alcune considerazioni circa la valutazione della conformità del provvedimento con l'ordinamento dell'Unione europea. Con riguardo alle condizioni previste al comma *2-bis*, che consentono di escludere l'adozione di provvedimenti interdettivi o sanzionatori nei confronti della nave che opera attività di soccorso in mare, segnala che la lettera *a)*, sulla conformità alle certificazioni e ai documenti rilasciati dallo Stato di bandiera, si pone in linea con la recente sentenza della Corte di giustizia UE, del 1° agosto 2022, sulle cause *Sea Watch 3 e 4* (cause riunite

C-14/21 e C-15/21).

In tale sentenza, la Corte ha chiarito che la direttiva 2009/16, relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo si applica anche alle navi certificate come commerciali che nella pratica si dedicano al soccorso umanitario. Su tali navi, secondo la Corte, lo Stato di approdo può effettuare un'ispezione supplementare, una volta terminate le operazioni di sbarco, se ha accertato indizi seri tali da dimostrare un pericolo per la salute, la sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo o l'ambiente. Non può, tuttavia, sindacare il tipo di classificazione di tali navi e la relativa certificazione da parte dello Stato di bandiera, né pretendere che abbiano i certificati idonei alle attività di soccorso o che rispettino le prescrizioni corrispondenti.

D'altra parte, lo Stato di approdo può imporre azioni correttive in materia di sicurezza, di prevenzione dell'inquinamento, nonché di condizioni di vita e di lavoro a bordo, in caso di pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente e di impossibilità di navigare in condizioni idonee a garantire la sicurezza in mare. Tali azioni correttive devono altresì essere adeguate, necessarie e proporzionate, ed essere attuate in leale cooperazione con lo Stato di bandiera.

Con riguardo alla condizione, prevista alla lettera *b*) del comma *2-bis*, di aver avviato a bordo l'informazione sulla possibilità di richiesta di asilo e l'eventuale raccolta dei dati rilevanti, il Relatore ricorda che, nel corso dell'esame in sede referente in prima lettura presso la Camera dei deputati (seduta delle Commissioni I e IX del 30 gennaio 2023), il rappresentante del Governo ha chiarito che tali condizioni non sostituiscono le procedure europee, nel senso che "l'informativa a bordo non preclude la possibilità di presentare la domanda a terra" e che "la raccolta di dati rilevanti non è l'identificazione, che compete ad autorità diverse".

Con riguardo alle condizioni, previste alle lettere *c*) e *d*) del comma *2-bis*, sull'immediata richiesta del porto sicuro e il suo raggiungimento senza ritardo, il ministro dell'interno Piantedosi, con la replica del 1° febbraio 2023, alla lettera del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, ha precisato che le predette condizioni, a differenza di quanto asserito, non impediscono alle ONG di effettuare interventi multipli in mare, né le obbligano a ignorare eventuali ulteriori richieste di soccorso nell'area, qualora già abbiano preso a bordo delle persone.

Inoltre, l'assegnazione di un porto sicuro distante dal luogo del salvataggio, nell'Italia centrale o settentrionale, è dettata dalla necessità di alleggerire le strutture oberate come l'*hotspot* di Lampedusa ed è comunque effettuata in seguito al confronto con organi tecnici al fine di verificare l'assenza di possibili situazioni di rischio per l'incolumità delle persone a bordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali, in relazione all'esame dell'atto COM (2022) 695 (Filiazione e creazione di un certificato europeo di filiazione), svoltesi in Ufficio di Presidenza nella giornata odierna, lunedì 20 febbraio, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DOMANI ALLE ORE 10

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in considerazione dell'esigenza di esprimere in tempo utile i prescritti pareri sui disegni di legge n. 506 e n. 553, la Commissione è convocata per domani, martedì 21 febbraio, alle ore 10.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 506

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che delega il Governo all'adozione di misure in favore delle persone anziane, con l'obiettivo di realizzare un raccordo tra il sistema sanitario e quello sociale, al fine della progressiva implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) per gli

anziani non autosufficienti e al fine della progressiva attuazione delle politiche di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità per gli anziani autosufficienti; considerato che il provvedimento costituisce attuazione dei traguardi M5C2-3 e M5C2-4 del PNRR, che prevedono l'adozione di una legge quadro entro il 31 marzo 2023, e dei relativi decreti legislativi attuativi entro il 31 marzo 2024; nonché dei traguardi e obiettivi della componente M6C1 del PNRR, relativi alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture quali gli Ospedali di comunità, volte a migliorare l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana;

considerata la relazione COM(2022) 708, con cui la Commissione europea ha dato conto della valutazione sul Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (AAL2), avviato con la decisione n. 554/2014/UE, per il periodo 2014-2021, in cui si conclude che i principali obiettivi sono stati conseguiti e che è stata dimostrata l'importanza di utilizzare l'innovazione digitale per aiutare la popolazione anziana ad un invecchiamento attivo e in buona salute, e per garantire un futuro ai sistemi sanitari e assistenziali, attraverso la cooperazione e la comunicazione a tutti i livelli e il coinvolgimento delle imprese, soprattutto le PMI, in partenariati a lungo termine, per portare avanti un approccio olistico di trasformazione dei sistemi, che integri le codipendenze tra le misure strategiche e quelle di regolamentazione, le decisioni di finanziamento e di investimento, gli ecosistemi di dati e le applicazioni di tecnologia digitale con culture organizzative, modelli di business e di gestione differenti, nell'ambito dei sistemi sanitari e assistenziali;

considerate, inoltre, le numerose raccomandazioni del Consiglio UE volte alla diffusione e al potenziamento dell'innovazione per migliorare la prestazione di servizi sanitari e assistenziali alla popolazione anziana negli Stati membri, tra cui le conclusioni del Consiglio, del 12 marzo 2021, sull'integrazione dell'invecchiamento nelle politiche pubbliche, e la raccomandazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, relativa all'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che consente l'attuazione dei relativi traguardi del PNRR citati, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.2.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 26 (ant.) del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023

26ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020, in materia di transito nelle acque del mare territoriale di navi commerciali dedite al soccorso di migranti e relative disposizioni sanzionatorie.

Richiama quindi le considerazioni già espresse nella seduta precedente, relative alla compatibilità del provvedimento con l'ordinamento dell'Unione europea, con riguardo alle condizioni previste al nuovo comma 2-bis, introdotto all'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020, che consentono di escludere l'adozione di provvedimenti interdittivi o sanzionatori nei confronti della nave che opera attività di soccorso in mare.

In particolare, ricorda che la lettera *a*), sulla conformità alle certificazioni e ai documenti rilasciati dallo Stato di bandiera, si pone in linea con la recente sentenza della Corte di giustizia UE, del 1º agosto 2022, sulle cause *Sea Watch 3* e *4* (cause riunite C-14/21 e C-15/21).

Con riguardo alla condizione, prevista alla lettera *b*) del citato nuovo comma 2-bis, di aver avviato a bordo l'informazione sulla possibilità di richiesta di asilo e l'eventuale raccolta dei dati rilevanti, ricorda che tali attività non sostituiscono le procedure europee, nel senso che l'informativa a bordo non preclude la possibilità di presentare la domanda a terra e che la raccolta di dati rilevanti non è l'identificazione, che compete ad autorità diverse.

Infine, richiamando le precisazioni espresse dal Ministro dell'interno, ribadisce che le condizioni, previste alle lettere *c*) e *d*) del comma 2-bis, sull'immediata richiesta del porto sicuro e il suo raggiungimento senza ritardo, non impediscono alle ONG di effettuare interventi multipli in mare e a provvedere a eventuali ulteriori richieste di soccorso nell'area anche qualora già abbiano preso a bordo delle persone. Inoltre, l'eventuale assegnazione di un porto sicuro distante dal luogo del salvataggio, nell'Italia centrale o settentrionale, è dettata dalla necessità di alleggerire le strutture oberate come l'*hotspot* di Lampedusa ed è comunque effettuata in seguito al confronto con organi tecnici al fine di verificare l'assenza di possibili situazioni di rischio per l'incolumità delle persone a bordo.

Con tali premesse, propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di parere favorevole, già presentato sul disegno di legge in titolo, che delega il Governo all'adozione di misure in favore delle persone anziane, in attuazione dei traguardi M5C2-3 e M5C2-4 del PNRR, in scadenza al 31 marzo 2023, nonché dei connessi traguardi e obiettivi della componente M6C1 del PNRR.

Ricorda inoltre la relazione COM(2022) 708, con cui la Commissione europea ha dato conto della valutazione sul Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (AAL2), avviato con la decisione n. 554/2014/UE per il periodo 2014-2021, in cui emerge l'importanza di utilizzare l'innovazione digitale per aiutare la popolazione anziana ad un invecchiamento attivo e in buona salute, e per garantire un futuro ai sistemi sanitari e assistenziali.

Ricorda inoltre, le raccomandazioni del Consiglio UE volte alla diffusione e al potenziamento dell'innovazione per migliorare la prestazione di servizi sanitari e assistenziali alla popolazione anziana, tra cui le conclusioni del Consiglio, del 12 marzo 2021, sull'integrazione dell'invecchiamento nelle politiche pubbliche, e la raccomandazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, relativa all'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili.

Il Relatore ribadisce quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo l'attuazione dei relativi traguardi del PNRR citati, e propone di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 22)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, dà conto dell'interlocuzione intercorsa con la 2a Commissione permanente in merito all'eventuale svolgimento di audizioni sul provvedimento in esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE (n. COM(2022) 688 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*), anche con riferimento al COM(2022) 689, propone di audire alcuni rappresentanti del settore infermieristico.

Si associa la senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, che aveva ricevuto analoga sollecitazione.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico della richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla raccolta e alla

condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (n. COM(2022) 571 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 25 gennaio.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*), relatrice, propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) chiede ai Gruppi di far pervenire gli eventuali nominativi entro lunedì 27 febbraio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 553**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020, in materia di transito nelle acque del mare territoriale di navi commerciali dedite al soccorso di migranti e relative disposizioni sanzionatorie; considerato, in particolare, che:

a) con riguardo alle condizioni previste al nuovo comma 2-*bis*, introdotto all'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020, che consentono di escludere l'adozione di provvedimenti interdittivi o sanzionatori nei confronti della nave che opera attività di soccorso in mare, la lettera *a)*, sulla conformità alle certificazioni e ai documenti rilasciati dallo Stato di bandiera, si pone in linea con la recente sentenza della Corte di giustizia UE, del 1° agosto 2022, sulle cause Sea Watch 3 e 4 (cause riunite C-14/21 e C-15/21);

b) con riguardo alla condizione, prevista alla lettera *b)* del citato nuovo comma 2-*bis*, di aver avviato a bordo l'informazione sulla possibilità di richiesta di asilo e l'eventuale raccolta dei dati rilevanti, tali attività non sostituiscono le procedure europee, nel senso che l'informativa a bordo non preclude la possibilità di presentare la domanda a terra e che la raccolta di dati rilevanti non è l'identificazione, che compete ad autorità diverse;

c) le condizioni, previste alle lettere *c)* e *d)* del comma 2-*bis*, sull'immediata richiesta del porto sicuro e il suo raggiungimento senza ritardo, non impediscono alle ONG di effettuare interventi multipli in mare e a provvedere a eventuali ulteriori richieste di soccorso nell'area anche qualora già abbiano preso a bordo delle persone;

d) l'eventuale assegnazione di un porto sicuro distante dal luogo del salvataggio, nell'Italia centrale o settentrionale, dettata dalla necessità di alleggerire le strutture oberate come l'*hotspot* di Lampedusa, è comunque effettuata in seguito al confronto con organi tecnici al fine di verificare l'assenza di possibili situazioni di rischio per l'incolumità delle persone a bordo;

valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 506**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che delega il Governo all'adozione di misure in favore delle persone anziane, con l'obiettivo di realizzare un raccordo tra il sistema sanitario e quello sociale, al fine della progressiva implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) per gli anziani non autosufficienti e al fine della progressiva attuazione delle politiche di invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità per gli anziani autosufficienti; considerato che il provvedimento costituisce attuazione dei traguardi M5C2-3 e M5C2-4 del PNRR, che prevedono l'adozione di una legge quadro entro il 31 marzo 2023, e dei relativi decreti legislativi attuativi entro il 31 marzo 2024; nonché dei traguardi e obiettivi della componente M6C1 del PNRR,

relativi alla realizzazione delle Case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture quali gli Ospedali di comunità, volte a migliorare l'assistenza sanitaria anche a vantaggio della popolazione anziana;

considerata la relazione COM(2022) 708, con cui la Commissione europea ha dato conto della valutazione sul Programma di ricerca e sviluppo a sostegno di una vita attiva e autonoma (AAL2), avviato con la decisione n. 554/2014/UE, per il periodo 2014-2021, in cui si conclude che i principali obiettivi sono stati conseguiti e che è stata dimostrata l'importanza di utilizzare l'innovazione digitale per aiutare la popolazione anziana ad un invecchiamento attivo e in buona salute, e per garantire un futuro ai sistemi sanitari e assistenziali, attraverso la cooperazione e la comunicazione a tutti i livelli e il coinvolgimento delle imprese, soprattutto le PMI, in partenariati a lungo termine, per portare avanti un approccio olistico di trasformazione dei sistemi, che integri le codipendenze tra le misure strategiche e quelle di regolamentazione, le decisioni di finanziamento e di investimento, gli ecosistemi di dati e le applicazioni di tecnologia digitale con culture organizzative, modelli di business e di gestione differenti, nell'ambito dei sistemi sanitari e assistenziali;

considerate, inoltre, le numerose raccomandazioni del Consiglio UE volte alla diffusione e al potenziamento dell'innovazione per migliorare la prestazione di servizi sanitari e assistenziali alla popolazione anziana negli Stati membri, tra cui le conclusioni del Consiglio, del 12 marzo 2021, sull'integrazione dell'invecchiamento nelle politiche pubbliche, e la raccomandazione del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, relativa all'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che consente l'attuazione dei relativi traguardi del PNRR citati, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 38 (pom.) del 21/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2023

38ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(455-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 1, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sugli emendamenti 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.307. Occorre acquisire l'avviso del Governo sull'emendamento 1.2, teso ad eliminare l'opzione del finanziamento in conto soci, secondo logiche, criteri, e condizioni di mercato, prevedendo quindi il solo impiego delle risorse per apporti di capitali finalizzati all'acquisizione entro il 31 dicembre 2023 della quota di maggioranza di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. Deve essere acquisita altresì la valutazione del Governo in ordine agli emendamenti 1.300 (già em. 1.3), 1.4, 1.7 e 1.8. È necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate dall'emendamento 1.301 (già em. 1.13). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 1.302 (già em. 1.22) e 1.303 (già em. 1.19), per quest'ultimo in relazione all'eventuale penalizzazione dei crediti erariali. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 1.305 (già em. 1.20). Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.0.1. Risulta necessario verificare la corretta quantificazione e l'idoneità della copertura degli analoghi emendamenti 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, nonché 1.306.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 2.300 (già em. 2.1) e 2.2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.300 (già em. 4.1). Relativamente alle proposte riferite all'articolo 4-bis, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse impiegate a copertura dell'emendamento 4-bis.0.300 (già em. 4.0.1). Sulla proposta 4-bis.0.301 (già em. 4.0.2), occorre valutare l'assenza di pregiudizi per gli impegni correnti del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Occorre acquisire la quantificazione dei possibili oneri derivanti dalla proposta 4-bis.0.302.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre avere conferma che la VIS (valutazione impatto sanitario) da parte del Ministero della salute, prevista dall'emendamento 5.0.301 (già em.

5.0.4), possa essere effettuata con le risorse previste a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.0.300 [già 7.0.1 (testo 2)] occorrendo acquisire in particolare una quantificazione in ordine alla prevista applicazione del contributo sotto forma di credito d'imposta. Analogamente occorre valutare la proposta 7.0.301 [già 7.0.2 (testo 2)] occorrendo una quantificazione degli effetti finanziari del credito di imposta previsto. Occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari della proposta 7.0.302 (già 7.0.3) in materia di gestione dei beni sequestrati.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre avere conferma che le valutazioni d'impatto previste dagli emendamenti 8.3, 8.5 e 8.7, possano essere effettuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Comporta maggiori oneri l'emendamento 8.0.300 (già 8.0.6). Risulta necessario verificare la corretta quantificazione e l'idonea copertura dell'emendamento 8.0.301 (già 8.0.7).

Occorre verificare i profili finanziari della proposta 8.0.1, valutando comunque l'inserimento del divieto di corrispondere emolumenti o rimborsi spese ai componenti della Cabina di regia ivi prevista. Occorre avere conferma che le attività di valutazione, controllo e monitoraggio previste dall'emendamento 8.0.2 possano essere effettuate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO formula un parere conforme al relatore sul testo del provvedimento, evidenziando che non vi sono osservazioni da formulare. In ordine alle proposte emendative, segnala che sugli emendamenti 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.307, vi è il parere contrario del Governo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, atteso che non si può escludere la necessità di stanziamenti aggiuntivi scaturenti dalle proposte emendative in questione. Esprime altresì il parere contrario del Governo su tutte le proposte segnalate dal relatore con riferimento all'articolo 1, tranne che sugli emendamenti 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, nonché 1.306 sui quali il parere del Governo è non ostativo a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che gli stessi siano riformulati in un testo, di cui dà lettura, teso ad individuare la relativa idonea copertura.

Prosegue esprimendo altresì il parere contrario del Governo sulle proposte 2.300 (già emendamento 2.1) e 2.2, nonché su tutte le proposte segnalate dal relatore con riferimento agli articoli 4 e 4-bis. In relazione all'articolo 5, il parere del Governo è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 5.0.301 (già emendamento 5.0.4), mentre con riferimento all'articolo 7 vi è la contrarietà dell'Esecutivo sulle proposte 7.0.300 [già 7.0.1 (testo 2)], 7.0.301 [già 7.0.2 (testo 2)] nonché 7.0.302 (già 7.0.3), in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. Esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati dal relatore con riferimento all'articolo 8, mentre il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti non segnalati in sede di illustrazione dal relatore.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) interviene per chiedere chiarimenti sul parere formulato dal Governo sulla proposta 01.1, in relazione alla quale risulterebbe proficuo inserire una eventuale clausola di salvaguardia per superare ogni eventuale profilo finanziario. Formula al riguardo, osservazioni critiche, richiamando altre proposte emendative istitutive di tavoli tecnici, tra cui menziona il tavolo recentemente introdotto con una proposta emendativa al decreto-legge di proroga termini in materia di concessioni balneari, che è stato invece considerato non oneroso per la finanza pubblica, mentre sulla proposta 01.1 il parere del Governo è ora di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per asseriti profili di onerosità. Sottolineando l'esigenza di una maggiore linearità nell'uso, da parte del Governo, del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed in particolare formulando osservazioni critiche su un uso strumentale di tale parere ai sensi della citata norma costituzionale, chiede quindi un supplemento di istruttoria al Governo, evidenziando come una mera clausola di salvaguardia possa risolvere eventuali profili finanziari in ordine alla proposta.

La sottosegretaria SAVINO ribadisce la valutazione negativa del MEF al momento attuale sulla proposta emendativa in questione.

Il PRESIDENTE propone di rendere disponibile ai Commissari la proposta di riformulazione di cui ha dato lettura la rappresentante del Governo in relazione alle proposte 1.0.300, 1.0.301 e 1.0.302, nonché 1.306, che viene depositata dalla sottosegretaria Savino.

Non essendovi ulteriori interventi, il relatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.307, 1.2, 1.300 (già em.1.3), 1.4, 1.7, 1.8, 1.301 (già em. 1.13), 1.302 (già em. 1.22), 1.303 (già em. 1.19), 1.305 (già em. 1.20), 1.0.1, 2.300 (già em. 2.1), 2.2, 4.300 (già em. 4.1), 4-*bis*.0.300 (già em. 4.0.1), 4-*bis*.0.301 (già em. 4.0.2), 4-*bis*.0.302, 5.0.301 (già em. 5.0.4), 7.0.300 [già em. 7.0.1 (testo 2)], 7.0.301 [già em. 7.0.2 (testo 2)], 7.0.302 (già em.7.0.3), 8.3, 8.5, 8.7, 8.0.300 (già 8.0.6), 8.0.301 (già 8.0.7), 8.0.1 e 8.0.2.

Sugli emendamenti 1.0.300, 1.0.301, 1.0.302 e 1.306, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nella seguente versione: «*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

"Art. 1-*bis*

(Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-*bis* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, nell'anno 2020, hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, sostituire le parole: "e al settore aeronautico" con le seguenti: ", al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa".».

Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è munito di una clausola di invarianza finanziaria, riformulata nel corso dell'esame in prima lettura.

Per quanto di competenza, fa presente che, presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha fornito rassicurazioni sull'assenza di oneri connessi alla confisca e al sequestro di cui di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoversi "2-*quinquies*." e "2-*sexies*.", cui potrà farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

È stato inoltre precisato, nella medesima sede, che il Dipartimento per le politiche europee ha escluso che in relazione al provvedimento in esame possano essere intraprese procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.

Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla relatrice non essendovi osservazioni del Governo. Evidenzia, inoltre che è depositata la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica sul provvedimento in esame.

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) propone di esprimere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito, nel presupposto che il provvedimento non verrà modificato in Commissione.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

(379) Daisy PIROVANO e altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, non corredato di relazione tecnica, è la riproposizione dell'analogo Atto Senato n. 1196, già presentato e approvato dal Senato in prima lettura nel corso della XVIII legislatura.

Per quanto di competenza, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

(453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica non contempla i possibili oneri derivanti dai risarcimenti agli investitori dovuti a guerre, conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio italiano, di cui all'articolo 2.6 dell'Accordo, che occorre chiedere conferma che al verificarsi di questi eventi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse.

Parimenti chiede conferma che agli oneri derivanti dagli espropri di cui all'articolo 2.7 si farà fronte con apposito provvedimento.

Relativamente alla risoluzione delle controversie, di cui al Capo 3 dell'Accordo, chiede conferma che oltre alle spese gravanti sul bilancio dell'Unione europea, relative alla costituzione di collegi *ad hoc* e alle spese di missione, non si determinino ulteriori oneri a carico dello Stato italiano.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo, confermando che nel caso del verificarsi degli eventi indicati dal relatore si farà ricorso con singoli appositi provvedimenti allo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie.

Il relatore [LOMBARDO](#) (Az-IV-RE), alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato all'unanimità.

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica non contempla i possibili oneri derivanti dai risarcimenti agli investitori dovuti a guerre, conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio italiano, di cui all'articolo 2.5 dell'Accordo, che occorre chiedere conferma che al verificarsi di questi eventi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse.

Parimenti chiede conferma che agli oneri derivanti dagli espropri di cui all'articolo 2.6 si farà fronte con apposito provvedimento.

Relativamente alla risoluzione delle controversie, di cui al Capo 3 dell'Accordo, chiede conferma che oltre alle spese gravanti sul bilancio dell'Unione europea, relative alla costituzione di collegi *ad hoc* e alle spese di missione, non si determinino ulteriori oneri a carico dello Stato italiano.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che non vi sono osservazioni da parte del Governo, confermando poi che in caso si verificano i suddetti eventi vi si farà fronte con appositi provvedimenti che rechino le relative risorse.

Il relatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti il parere testé illustrato, che risulta approvato all'unanimità.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che il rinvio ai decreti delegati della definizione di persona anziana, oltre a risultare di per sé in contrasto con i principi di determinatezza e non genericità dei criteri di delega, non permette una congrua valutazione in ordine all'impatto finanziario delle disposizioni che si intende introdurre, stante l'evidente indeterminatezza della platea dei potenziali beneficiari degli istituti che verranno disciplinati.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che prevede la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili, va osservato che, anche considerando la genericità dei criteri di delega, tali azioni appaiono implicare necessariamente per la loro attuazione l'impegno di risorse finanziarie, umane e strumentali, sulla cui entità la relazione tecnica non fornisce alcun elemento di riscontro rispetto al vincolo dell'invarianza finanziaria rappresentato dalle risorse disponibili, pur tenendo conto che già attualmente il sistema di assistenza ai soggetti anziani mira a conseguire gli obiettivi individuati dal presente articolo. L'indicazione di finalità ampie e generiche, a fronte del venire in rilievo di *standard* più ambiziosi di implementazione dei diritti correlati agli obiettivi indicati nei criteri di delega, in assenza di elementi di maggior dettaglio non consente di riscontrare l'asserita invarianza d'oneri o, comunque, la congruità delle risorse disponibili, occorrendo al riguardo elementi di approfondimento.

Per quanto concerne l'articolo 3, osserva che i criteri di delega di cui alle lettere *a)* e *c)*, sembrano rappresentare delle innovazioni rispetto al vigente assetto del sistema assistenziale per gli anziani, quindi potenzialmente suscettibili di determinare maggiori oneri. Ciò in particolare con riferimento alla promozione, in varie forme, del *co-housing*, di azioni di alfabetizzazione informatica e tecnologica, del turismo lento e del benessere, nonché del complesso delle attività di valutazione multidimensionale, screening per l'individuazione dei fabbisogni assistenziali e orientamento e supporto informativo da parte delle *équipes* multidisciplinari operanti presso i punti unici di accesso (PUA). Va ricordato che la normativa vigente, in base all'articolo 1, comma 163, della legge n. 234 del 2021, è posta con riferimento esclusivo ai soggetti non autosufficienti, il che suggerisce un'estensione della platea dei soggetti che accederanno ai PUA per effetto della delega in esame.

Per quanto concerne l'articolo 5, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito alla nuova

prestazione universale che sostituirà l'attuale indennità di accompagnamento, giacché la norma si limita ad escludere che il valore della nuova prestazione universale sia inferiore a quello dell'indennità di accompagnamento. Andrebbero forniti inoltre chiarimenti in relazione alla componente in servizi della nuova prestazione universale che si tradurrà fundamentalmente nel pagamento di stipendi per personale socio-sanitario, con la conseguente necessità di calibrare gli organici sulla base delle variabili scelte dei beneficiari.

Per quanto riguarda il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali esistenti, osserva che al fine di riassorbire almeno parte del lavoro irregolare nel settore dell'assistenza domiciliare alle persone, appare opportuno acquisire elementi di chiarimento, atteso che si profilano necessarie linee di intervento con l'impiego di possibili risorse aggiuntive affinché si renda nel complesso più conveniente la regolarizzazione delle posizioni lavorative. Il Governo dovrebbe inoltre fornire chiarimenti in merito ai profili finanziari che potrebbero derivare dalla definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali.

In relazione all'articolo 8, che reca le disposizioni finanziarie, fa presente che, alla luce della formulazione del testo, non si dispone di elementi di valutazione che consentano di riscontrare la congruità delle risorse stanziare rispetto ai criteri di delega e alle finalità che si intende perseguire. In merito alle risorse del PNRR, osserva che la loro natura di risorse *una tantum* consentirà un loro utilizzo ai fini del potenziamento della dotazione infrastrutturale, mentre il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in ordine alla necessità di adeguare la spesa corrente per stipendi e spese di funzionamento a regime correlata a tali dotazioni.

Appare opportuno inoltre acquisire maggiori informazioni dal Governo in merito ai profili finanziari per l'assistenza domiciliare, nonché la possibile dinamica di tale tipologia di spesa, per effetto degli interventi previsti nella delega in esame, in relazione agli anziani che ricevono l'assistenza domiciliare socioassistenziale anche integrata con i servizi domiciliari. Andrebbero fornite infatti valutazioni in merito all'integrazione del provvedimento in esame con il previsto aumento (comma 162 della legge n.234 del 2021) del livello di prestazioni rese da servizi di assistenza sociale domiciliare (SAD) (per il quale si è stimato un onere pari a 150 milioni per il 2023, 200 milioni per il 2024 e 250 milioni a decorrere dal 2025 per portare gradualmente tutti gli ambiti sociali territoriali al raggiungimento di un livello minimo di poco superiore alla media nazionale e al successivo aumento di tale tasso di copertura fino al 2,6 per cento della popolazione anziana a decorrere dal 2025). Ricorda infatti che, a fronte di una spesa complessiva per il SAD nel 2018 pari a 347 milioni sono stati assistiti 128.285 anziani insieme ad altri 57.685 anziani che hanno ricevuto la stessa assistenza domiciliare integrata con quella sanitaria, per un totale di anziani che ricevono l'assistenza domiciliare socioassistenziale anche integrata con i servizi domiciliari pari a 185.970, pari all'1,3 per cento di tutti gli anziani. Si tratta infatti di un numero estremamente contenuto, anche in relazione al peso che già gli anziani hanno nella popolazione italiana e al processo di invecchiamento in corso, occorrendo acquisire elementi di approfondimento al riguardo.

In linea generale, comunque, osserva che le risorse indicate potrebbero anche essere congrue rispetto ai criteri e principi della delega in esame, che presentano ampi margini di modulabilità in sede attuativa. Tuttavia fa presente che il rinvio ai decreti delegati per quanto concerne il momento di effettiva individuazione degli oneri e della conseguente copertura, pur se corredati di idonea relazione tecnica e rispondendo ciò ad una prassi ormai invalsa, di fatto non consente un pieno controllo in sede di esame parlamentare sulla correttezza della quantificazione e della copertura degli oneri, stante le più limitate attribuzioni delle commissioni competenti in materia finanziaria in sede di parere sugli schemi di decreto rispetto a quelle, molto più incisive, previste per l'esame dei disegni di legge (con il ricorso all'articolo 81 della Costituzione). Sebbene la relazione tecnica riporti l'asserzione circa l'impossibilità di procedere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi di attuazione, appare necessario acquisire elementi di maggiore dettaglio dal Governo, già in questa sede, con riferimento al provvedimento in esame, con l'indicazione delle conseguenze finanziarie,

perlomeno in linea di massima con riguardo ai singoli ambiti di intervento. Segnala che la rilevanza di un rigoroso e accurato processo di quantificazione e copertura degli oneri emerge in relazione al fatto che le prestazioni che verranno garantite rientreranno nell'ambito dei LEPS e saranno in realtà correlate a diritti soggettivi, come attestato anche dal riferimento più volte effettuato dall'articolato all'ambito, e non già ai limiti, delle risorse disponibili, per cui la loro determinazione dovrà essere puntualmente calibrata in ragione delle risorse utilizzabili in modo da garantire, da un lato, le predette posizioni soggettive e, dall'altro, il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, febbraio 2023, n.32.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante i chiarimenti del Governo, nella quale evidenzia che il provvedimento in esame ha ad oggetto la ricognizione e il riordino della legislazione vigente in materia di assistenza alla popolazione anziana, nonché la modifica di talune misure, per cui evidenzia che in sede attuativa si potrà procedere all'individuazione della platea dei soggetti destinatari degli interventi previsti e dunque alla definizione stessa di persona anziana. Chiarisce poi che il provvedimento in esame, attuativo della Missione 5 del PNRR in ambito sociale, intercetta anche il potenziamento delle prestazioni sanitarie in ambito territoriale previsto dalla Missione 6 dello stesso PNRR e successivamente, a regime, dalla legislazione sanitaria vigente, ivi compreso il finanziamento del servizio sanitario nazionale, per cui sottolinea, tra l'altro, che in sede attuativa saranno elaborate relazioni tecniche adeguate e pertinenti.

Il PRESIDENTE, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che vengono rese disponibili, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di esaminare gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica sul provvedimento.

Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento poiché si è ancora in attesa dei necessari elementi da parte dell'amministrazione di merito per la predisposizione della relazione tecnica.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) sollecita la predisposizione e presentazione dell'apposita relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 39 (pom.) del 22/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2023

39ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE ([n. COM\(2022\) 583 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il documento europeo in titolo, segnalando che la necessità di ripensare il quadro normativo in materia di *governance* economica era già stata evidenziata dalla crisi economica e finanziaria del 2008. Invero, tale crisi aveva già messo in luce l'inadeguatezza del sistema allora delineato dai Trattati europei, determinando una prima revisione dell'assetto normativo con l'introduzione di quegli strumenti su cui attualmente si fonda il quadro normativo vigente.

In tale contesto, la proposta di riforma presentata dalla Commissione europea il 9 novembre 2022, con la pubblicazione della Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE, (COM(2022) 583), rappresenta non solo l'ultimo passo, dal punto di vista temporale, di quel percorso di consultazioni, che la stessa Commissione aveva avviato formalmente nel febbraio 2020, interrotto a causa della crisi pandemica e poi rilanciato nuovamente nel 2021, con la pubblicazione del riesame della *governance* (EU economic governance review), ma anche e soprattutto un nuovo e reale punto di partenza per un nuovo confronto destinato, secondo gli auspici della Commissione, al raggiungimento di un rapido consenso sulla riforma del quadro di *governance* economica entro la presentazione delle procedure di bilancio degli Stati membri per il 2024.

Prima di procedere all'analisi dei principali elementi della proposta di riforma della Commissione, si analizzerà, in modo succinto, il quadro normativo vigente.

A livello di diritto primario, la disciplina normativa in materia è contenuta nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che stabilisce una serie di disposizioni di dettaglio proprie del settore. Una prima disposizione è quella prevista dall'articolo 119 TFUE che chiarisce le competenze dell'Unione in materia, affermando che la politica economica degli Stati membri debba essere strettamente coordinata e controllata secondo i principi e criteri enunciati dallo stesso articolo 119, ma anche secondo le regole dettate da altre norme del trattato e in particolare dagli artt. 120-126 TFUE. Questo "coordinamento", che avviene all'interno del Consiglio, si realizza con l'istituzione del cosiddetto meccanismo di sorveglianza multilaterale (art. 121, paragrafo 3, TFUE). Ulteriori disposizioni sono contenute nell'articolo 126 TFUE e nel Protocollo n.12 che impongono agli Stati membri l'obbligo di rispettare un rapporto tra il disavanzo pubblico annuale e il PIL non superiore al 3

per cento, e un rapporto tra il debito pubblico e il PIL non superiore al 60 per cento.

Come è noto, il fulcro della disciplina è contenuto nel Patto di stabilità e crescita (PSC), approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997. Il Patto specifica i dettagli delle regole di bilancio che gli Stati membri hanno l'obbligo di rispettare nell'elaborazione delle rispettive politiche nazionali.

Una modifica significativa del Patto si è avuta a seguito della grave crisi del debito sovrano del 2008 con l'adozione di due pacchetti nel 2011-2013: il *six pack* e il *two pack*. Questi pacchetti di provvedimenti legislativi hanno modificato l'assetto normativo preesistente, introducendo norme finalizzate a rafforzare il coordinamento delle politiche di bilancio nazionali attraverso misure correttive e preventive molto più rigorose.

Un ulteriore elemento cruciale del quadro normativo vigente è il *Fiscal Compact*, o Trattato sulla Stabilità, Coordinamento e *Governance* nell'Unione Economica e Monetaria (TSCG), un trattato internazionale sottoscritto il 2 marzo 2012 che ha introdotto la regola del pareggio di bilancio.

Le regole sin qui descritte mirano ad assicurare il rispetto dei limiti concernenti il disavanzo e il debito pubblico mediante la previsione di meccanismi per la sorveglianza delle politiche di bilancio nazionali (cosiddetto braccio preventivo) e per la correzione dei disavanzi eccessivi (cosiddetto braccio correttivo).

L'attuale cornice normativa è stata oggetto di una proposta di riforma presentata dalla Commissione europea il 9 novembre 2022 con la pubblicazione della Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE, (COM (2022) 583).

La crisi dovuta alla pandemia da Covid-19 ha reso inoltre maggiormente evidenti, non solo i limiti del sistema normativo vigente, ma la difficile applicabilità economica e sociale dei parametri quantitativi previsti dalle regole di bilancio, tanto che il Consiglio nel marzo del 2020 ha attivato, per la prima volta nella storia, su proposta della Commissione, la cosiddetta "clausola di salvaguardia generale", sospendendo fino al 2024 le disposizioni previste dal Patto di stabilità.

Su questa base e tenendo conto dei contributi presentati da tutti coloro che hanno partecipato al dibattito sull'opportunità di ripensare al quadro normativo della *governance* economica, la Commissione è giunta alla conclusione della necessità di rendere il quadro normativo più semplice e trasparente, in modo tale da garantire una migliore applicazione dello stesso.

Appare quanto mai condivisibile la riflessione da cui parte la Commissione europea in merito all'inadeguatezza dell'attuale assetto di regole che soprattutto nei momenti di crisi economica sono venuti alla luce.

In particolare tra questi la scarsa trasparenza, le complessità associate, tra l'altro, all'utilizzo di indicatori soggetti a frequenti revisioni e non osservabili, il ritmo di riduzione del debito implicito nella cosiddetta regola dell'1/20, non realistico, la scarsa applicazione degli incentivi limitati per riforme e investimenti.

La Commissione bilancio della Camera dei deputati, in tale cornice, ha già svolto una serie di audizioni dalle quali è emerso un favore per la definizione di regole più semplici e più trasparenti, capaci di sostenere la crescita e gli investimenti pubblici. Sono state avanzate, dai soggetti auditi, proposte volte, tra l'altro a: creare strumenti, sulla base dell'esperienza maturata con *Next Generation Eu* per il finanziamento degli investimenti a livello europeo; trasferire una quota dei debiti pubblici nazionali accumulati durante la pandemia ad un'agenzia europea di gestione del debito di nuova creazione; concentrare l'attenzione sulla sostenibilità del debito pubblico, anche eliminando il riferimento a numeri fissi e validi per tutti i Paesi membri; innalzare il valore di riferimento per il debito pubblico.

Svolte tali premesse, passa quindi all'illustrazione dei principali contenuti degli orientamenti, rinviano comunque alla documentazione predisposta dagli uffici per un ulteriore approfondimento.

Prima di tutto è da evidenziare che il percorso di riforma proposto dalla Commissione non prevede una modifica dei Trattati, bensì un intervento sul diritto derivato e sull'attuazione delle regole.

In estrema sintesi, la proposta di riforma della Commissione, pur richiedendo emendamenti alla legislazione vigente a livello di diritto derivato, non prevede una modifica dei Trattati e delinea un

quadro nel quale i noti valori del 3 e 60 per cento, rispettivamente del *deficit* e del debito pubblico sul PIL, rimarrebbero in vigore; ma verrebbe introdotta una maggiore titolarità degli Stati membri con l'obbligo degli stessi di predisporre i propri piani strutturali nazionali di bilancio secondo il modello dei Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR); verrebbe introdotto un nuovo parametro, più semplice, sia per la definizione dei percorsi di aggiustamento che per la valutazione *ex post* della sostenibilità delle politiche di bilancio nazionali, la spesa primaria netta; verrebbero rafforzati i meccanismi di attuazione e di applicazione *ex post* delle regole con una sorveglianza periodica da parte delle istituzioni europee coinvolte nel monitoraggio, in modo tale da bilanciare la maggiore autonomia concessa agli Stati membri nel definire le proprie politiche di bilancio ed infine verrebbe introdotto un'ulteriore clausola di salvaguardia oltre a quella generale prevista dalla normativa vigente.

Secondo la Commissione, gli elementi appena elencati garantirebbero un processo di riforma che miri a promuovere la sostenibilità, la crescita e inclusiva del debito attraverso livelli di investimenti elevati e riforme duraturi, in particolare quelli necessari, non solo per la realizzazione della duplice transizione verde e digitale, ma anche della sicurezza energetica, della resilienza economica e sociale e della costruzione della capacità di difesa; realizzare un alto grado di coordinamento sia sul piano del rapporto fra politica economica e politica monetaria dell'Unione che su quello del rapporto fra queste ultime e le politiche di bilancio dei singoli Stati membri; garantire un più elevato grado di titolarità nazionale nella decisione delle proprie politiche di bilancio.

Passando in rassegna quelli che sono gli elementi principali della proposta di riforma, la Commissione, tenendo conto dell'esperienza positiva del Fondo per la ripresa (NGEU), ha proposto l'introduzione di piani nazionali specifici e differenziati, finalizzati a favorire un percorso di riduzione sostenibile del debito. In particolare, il processo di definizione e attuazione dei piani si dovrebbe articolare in quattro fasi. Nella prima fase la Commissione dovrebbe proporre ai singoli Stati membri un percorso di aggiustamento di riferimento.

In tale contesto, l'innovazione proposta dalla Commissione è rappresentata dalla classificazione *ex ante* degli Stati membri in base ai risultati dell'analisi di sostenibilità del debito (*Debt sustainability analysis*, DSA) effettuata dalla stessa Commissione. Sulla base di tale analisi, la proposta di riforma prevede la suddivisione degli Stati membri in tre gruppi: Stati membri con un debito pubblico sostanziale (debito oltre al 90 per cento del PIL), quelli con un debito pubblico moderato (debito tra il 60 e il 90 per cento del PIL) ed infine quelli con un debito pubblico modesto (debito inferiore al 60 per cento del PIL).

Tenendo conto di questa suddivisione, la Commissione, nel presentare i vari percorsi di aggiustamento di riferimento (i percorsi coprono un arco temporale di quattro anni), applicherà il seguente quadro comune riveduto: per gli Stati membri con un debito pubblico sostanziale, il programma di aggiustamento dovrebbe prevedere l'obbligo di garantire, entro l'orizzonte temporale del piano, sia la realizzazione di una riduzione della traiettoria del debito decennale in modo continuo e plausibile, sia il mantenimento del disavanzo al di sotto del valore di riferimento del 3 per cento del PIL a politiche invariate nello stesso periodo di 10 anni; per gli Stati membri con un debito pubblico moderato, rimane invariato il parametro del disavanzo, mentre il termine entro il quale dovrebbe essere conseguito il percorso di riduzione del debito è ridotto a tre anni; gli Stati membri con un debito pubblico modesto hanno un unico obiettivo, che è rappresentato dal mantenimento del valore del disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL a politiche invariate su un periodo di 10 anni, trascorsi al massimo tre anni dell'orizzonte temporale del piano.

In relazione al nuovo quadro comune riveduto, la novità della riforma riguarda l'idea di un'elaborazione di un quadro che, nello stabilire i requisiti comuni per far decrescere, o far restare su livelli prudenti, il livello di debito, nonché per il mantenimento del disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL, tiene conto delle diversità dei Paesi. Una volta presentati i vari percorsi di aggiustamento di riferimento specifici per ciascun Paese, si passa alla seconda fase caratterizzata dall'elaborazione da parte degli Stati membri dei propri piani di bilancio strutturali di medio termine. Secondo quanto è riportato negli orientamenti, gli Stati membri dovrebbero presentare tali piani nel contesto del semestre europeo e attraverso di essi delineare il loro percorso di bilancio a medio

termine. Oltre a contenere il percorso di aggiustamento del debito, i piani dovrebbero contenere anche gli impegni di riforma, di investimento e quelli per correggere gli eventuali squilibri macroeconomici. In generale, le riforme e gli investimenti di ciascun Stato membro dovrebbero attenere alle priorità individuate nelle raccomandazioni specifiche per Paese nel contesto del Semestre europeo, essere in linea con le priorità strategiche dell'Ue, quale la coerenza con i Piani nazionali per l'energia e il clima ed attuare il Pilastro europeo dei diritti sociali. Inoltre, per garantire la coerenza delle politiche, gli Stati membri dovranno precisare i necessari riferimenti incrociati ai PNRR.

La presentazione del piano è preceduta da un dialogo tecnico approfondito con la Commissione, che valuterà se il piano a medio termine, integrato dalle riforme e dagli investimenti che il Paese intende includere, sia atto a favorire la crescita e la sostenibilità dei conti pubblici e coerente con le priorità europee.

La fase successiva (la terza) prevede l'adozione del piano da parte del Consiglio, previa valutazione positiva della Commissione. Tale passaggio avviene secondo un quadro comune di valutazione, in particolare l'eventuale risultato della valutazione dipende dalla percentuale del debito: qualora il debito si collochi in un percorso di riduzione e rimanga a livelli prudenti, e il disavanzo di bilancio rimanga al di sotto del valore di riferimento del 3 per cento del PIL nel medio termine, la valutazione è positiva. Una volta ottenuto l'avallo della Commissione, il Consiglio provvederà all'adozione del piano.

I piani avrebbero una durata di quattro anni, ma gli Stati membri potrebbero proporre un periodo di aggiustamento più lungo, estendendo il percorso di aggiustamento di bilancio fino a un massimo di tre anni (per un totale di sette anni). Anche in questa circostanza, la richiesta di proroga dovrà essere esaminata dalla Commissione e l'approvazione da parte del Consiglio è subordinata ad una valutazione positiva della Commissione. La valutazione positiva dell'esame dipende da una serie di criteri, tra i quali rileva maggiormente l'impegno da parte dello Stato interessato di accompagnare l'estensione temporale richiesta con programmi di riforme e di investimento con un più ambizioso impatto positivo sulla crescita.

Inoltre, durante l'arco temporale coperto dal piano, quest'ultimo non potrebbe essere modificato, a meno che non si verificano delle "circostanze oggettive che ne rendano impossibile l'attuazione". In tal caso, si procederà nuovamente al procedimento fin qui esposto.

L'ipotesi appena descritta di introduzione dei piani di bilancio strutturali di medio termine provocherebbe una modifica della sorveglianza multilaterale, cosiddetto braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita. Nello specifico i piani di bilancio andrebbero a sostituire lo strumento operativo di attuazione del braccio correttivo, ossia i programmi di stabilità (e di convergenza per gli Stati membri che non fanno parte dell'eurozona) presentati annualmente dagli Stati membri nel contesto nel semestre europeo.

L'ultima fase (la quarta) consiste nel monitoraggio annuale da parte della Commissione dell'attuazione dei rispettivi piani di bilancio strutturali di medio termine da parte degli Stati membri.

A tal fine, gli Stati membri dovrebbero presentare, nel contesto del semestre europeo, delle relazioni annuali sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei piani per facilitare un monitoraggio efficace e garantire la trasparenza. In caso di mancato accordo tra lo Stato membro e la Commissione nell'elaborazione del piano di bilancio strutturale a medio termine, verrebbe applicato il piano di riferimento elaborato dalla Commissione come parametro di attuazione del monitoraggio. La novità di maggior rilievo riguarda la garanzia del rispetto del piano a medio termine. Invero, per quanto concerne la valutazione circa la conformità dell'attuazione del piano strutturale di bilancio, essa verrà effettuata tenendo conto di un unico indicatore, la spesa primaria al netto delle entrate discrezionali e della componente ciclica.

Nei suoi orientamenti, la Commissione si focalizza anche sul controllo *ex post* circa l'osservanza del percorso di bilancio a medio termine, che dovrebbe diventare più stringente. In particolare, secondo quanto è riportato nella Comunicazione, la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) così come è prevista attualmente, subirebbe una modifica.

Gli orientamenti della Commissione lascerebbero invariata la procedura per i disavanzi eccessivi basata sulla soglia del 3 per cento del PIL, mentre quella basata sul debito verrebbe rafforzata,

automatizzando la procedura per i Paesi con un debito pubblico sostanziale, per cui l'eventuale scostamento dal percorso di bilancio concordato comporterebbe all'avvio automatico della procedura. Diversamente, per i Paesi con un debito pubblico moderato, l'attivazione della procedura sarà subordinata a una valutazione più approfondita da parte delle istituzioni europee.

Ciò comporterebbe, in caso di eventuale eccedenza del limite previsto, il superamento dell'obbligo di riduzione del debito secondo la cosiddetta regola dell'1/20 in favore di un criterio che definisca un percorso di riduzione del rapporto tra il debito e PIL più "realistico, graduale e duraturo".

In relazione al controllo sull'osservanza degli impegni di riforma e di investimento, la Commissione propone un indicatore ad hoc per valutare il rispetto di tali impegni.

Un ulteriore rafforzamento è previsto in merito all'apparato sanzionatorio che subirebbe un ampliamento, per cui si richiama il meccanismo della condizionalità macroeconomica prevista per i fondi strutturali e per il dispositivo per la ripresa e la resilienza. In caso di mancata adozione da parte degli Stati membri di misure sufficienti per correggere il loro disavanzo eccessivo, la condizionalità richiamata prevede la sospensione dei finanziamenti dell'UE.

Secondo la proposta della Commissione, la clausola di salvaguardia generale (cosiddetta *general escape clause*) verrebbe mantenuta. Ai sensi della normativa vigente, in caso di "grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione", i Paesi membri possono invocare tale clausola per giustificare l'allontanamento temporaneo dal proprio percorso di aggiustamento (*ex regolamento (CE) n. 1466/97, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1175/2011*).

Allo stesso modo verrebbe mantenuta la cosiddetta "*unusual event clause*", per cui l'allontanamento temporaneo dal percorso di aggiustamento è giustificato dal verificarsi di un evento, inconsueto, non imputabile allo Stato e che produca ripercussioni rilevanti sulla situazione finanziaria generale (*ex regolamento (CE) n. 1466/97, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1175/2011*).

L'attivazione di ciascuna delle due clausole richiede il consenso del Consiglio.

Un'ulteriore pietra angolare della riforma proposta dalla Commissione è la revisione della procedura per gli squilibri macroeconomici (PSM).

La procedura per gli squilibri macroeconomici vigente è quella scaturita dalla riforma della *governance* economica europea del 2011 (cosiddetto *six pack*). Nello specifico, in materia rilevano i regolamenti europei n. 1176/2011 e n. 1174/2011.

L'ipotesi di riforma mira a rendere la PSM molto più cogente attraverso un dialogo stretto tra Paesi e Commissione e il rafforzamento del suo ruolo preventivo.

Nello specifico, gli orientamenti prevedono l'impegno degli Stati membri a predisporre, nei propri Piani strutturali, delle riforme e degli investimenti necessari per prevenire o correggere gli squilibri. Ciò comporterebbe un rafforzamento del ruolo preventivo della procedura, in quanto la previsione di appropriate riforme ed investimenti volti a correggere futuri squilibri faciliterebbe la valutazione svolta dalla Commissione così da individuare e affrontare tempestivamente gli squilibri emergenti.

Un'ulteriore novità riguarda la procedura per squilibri eccessivi, per la quale la riforma stabilisce che la sua attivazione condurrebbe alla riapertura del piano strutturale di bilancio sulla base di un piano riveduto presentato dallo Stato membro, che fungerebbe da piano d'azione correttivo.

La sorveglianza post-programma valuta la capacità di rimborso degli Stati membri che hanno beneficiato di programmi di assistenza finanziaria concentrandosi sulla valutazione della capacità di rimborso, sul monitoraggio dell'attuazione delle riforme incompiute e sulla valutazione se siano necessarie misure correttive alla luce delle preoccupazioni relative alla capacità di rimborso o al mantenimento dell'accesso al mercato.

Da considerare che sulla base di quanto emerso nelle prime discussioni in Consiglio ECOFIN, l'analisi di sostenibilità del processo e il suo impiego per classificare i Paesi in tre gruppi e definire i percorsi di aggiustamento del debito rappresenta un elemento problematico del negoziato. Da parte di diversi Stati si sarebbero difatti registrate perplessità al riguardo.

Verrebbero rafforzati anche i meccanismi esecutivi. Le sanzioni previste in esito alla procedura per i disavanzi eccessivi saranno di tre tipi: finanziarie, basate su importi ridotti rispetto a quelli attualmente previsti e pertanto più facili da comminare; reputazionali, con obblighi di illustrazione delle misure

adottate in risposta alle raccomandazioni europee; di condizionalità macroeconomica, con possibilità di sospensione dei finanziamenti europei in caso di inottemperanza all'obbligo di correzione dei disavanzi eccessivi.

Andrebbe chiarito se sussistano spazi di interlocuzione effettiva nell'interazione con la Commissione, nella fase in cui quest'ultima, in base ai risultati delle analisi di sostenibilità del debito, individua il percorso programmatico di riferimento, verificando altresì se la stessa Commissione, su richiesta degli Stati, nel periodo di operatività dei Piani già approvati, possa ridefinire il percorso delineato originariamente, con conseguente aggiornamento degli obiettivi già definiti in base a tale percorso da parte degli Stati.

Considerato che la facoltà di estensione temporale riguarda i soli Paesi con un problema di debito sostanziale, sopra citata, mentre per i Paesi classificati a rischio modesto non si prevede alcuno strumento affinché siano assicurati soddisfacenti impegni di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, si ritiene che andrebbe valutato se tale assetto regolatorio sia adeguato rispetto all'esigenza di sostenere l'attuazione di quegli investimenti che la Comunicazione in esame riconosce come necessari rispetto agli obiettivi.

In riferimento alla centralità del ruolo delle misure discrezionali di entrata (DRM) nella futura regola di *governance*, basata sull'indicatore unico della spesa, si reputa necessaria una dettagliata indicazione delle voci che compongono l'aggregato delle DRM e dei fattori riscontrati alla base di eventuali scostamenti tra le relative previsioni *ex ante* e i corrispondenti risultati *ex post*.

Rileva inoltre che la proposta della Commissione non prevede che le misure discrezionali di stabilizzazione del ciclo economico possano giustificare scostamenti dal percorso di spesa programmato, nell'ipotesi di andamento ciclico inatteso, o peggiore di quello prefigurato al momento della predisposizione dei Piani nazionali, per gli Stati classificati a rischio alto o moderato. Non sarebbero possibili interventi discrezionali a sostegno dell'economia, né sul lato dell'entrata né su quello della spesa, in quanto ogni intervento dovrebbe prevedere compensazioni adeguate atte a neutralizzarne l'effetto. Analoga limitazione non graverebbe, però, sui Paesi a rischio modesto, purché sia rispettata dagli stessi, sia in termini annuali che in proiezione pluriennale, la soglia massima del 3 per cento del rapporto deficit/PIL, con ciò determinando una condizione ineguale tra i diversi Stati. Con riferimento alla fase relativa monitoraggio, all'esecuzione e alle sanzioni, poiché dalla proposta della Commissione emerge un maggior grado di rigidità del nuovo quadro programmatico pluriennale, che non prevede la possibilità di apportare aggiornamenti anno per anno, se non per eventi eccezionali, andrebbe chiarito se, ed eventualmente in quale misura, saranno ammessi scostamenti, sia pur limitati, dal percorso programmatico per i Paesi a rischio elevato, fermo restando che dovrebbe essere comunque considerata l'esigenza di prevedere anche per i Paesi ad alto rischio, margini di flessibilità nell'avvio della procedura di deficit eccessivo, con riferimento al rispetto del percorso pluriennale previsto.

Inoltre osserva che la previsione di sanzioni basate sulla sospensione di finanziamenti europei potrebbe ripercuotersi su eventuali impegni già assunti dai governi nazionali, qualora fosse applicabile anche a programmi di finanziamento già in corso: peraltro l'eventuale sospensione o defianziamento dei fondi strutturali porrebbe le conseguenze delle inadempienze a carico delle aree più depresse dei vari Paesi.

Alla luce delle sensibili differenze tra il nuovo quadro regolatorio proposto e quello vigente, si fa presente che andrebbe considerato anche l'impatto che la nuova disciplina avrebbe sulla normativa contabile nazionale a partire dalla legge rinforzata n. 243 del 2012 e dalla legge di contabilità e finanza pubblica n.196 del 2009.

Da valutare, in fine, che starebbero emergendo posizioni differenti tra i Paesi cosiddetti «frugali», che avrebbero chiesto un'applicazione diretta delle regole evitando il ricorso eccessivo a clausole e margini di flessibilità, sui quali l'Italia si sarebbe, invece, espressa favorevolmente e altri che avrebbero espresso dubbi sull'adozione di meccanismi rigidamente automatici. Sono state avanzate altresì critiche, a livello di Consiglio e non solo, sul ruolo che si vedrebbe assegnare la Commissione europea, specie per quanto riguarda la definizione e la valutazione dei Piani strutturali di bilancio

nazionali che, a giudizio di alcuni, potrebbe portare, a scapito della trasparenza e della parità di trattamento, mediante un approccio eccessivamente specifico per Paese.

Obiettivo della Commissione europea sarebbe quello di raggiungere un accordo politico sulle opzioni di riforma in seno all'Eurogruppo del 13 marzo prossimo e al Consiglio ECOFIN del 14 marzo, da poter sottoporre all'avallo del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. In particolare, il Consiglio europeo potrebbe invitare la Commissione europea a presentare una proposta legislativa che a quel punto sarebbe già forte di un'intesa di massima tra le delegazioni. I tempi per l'esame in questa sede sono pertanto ristretti.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al Dossier n. 5/1 del Servizio affari internazionali (Ufficio Rapporti con l'Unione europea) e del Servizio studi del Senato.

Il PRESIDENTE avverte che in relazione al documento europeo in titolo, come concordato in Ufficio di Presidenza, si svolgerà un breve ciclo di audizioni preliminari, congiuntamente alla Commissione bilancio della Camera dei deputati. I soggetti da audire potrebbero essere i seguenti: i membri del Parlamento europeo, nella giornata di martedì 28 febbraio, alle ore 12 da remoto; l'Ufficio parlamentare di bilancio, nella giornata di mercoledì 1° marzo, alle ore 14, e il Ministro dell'economia e delle finanze, presumibilmente nella giornata di giovedì 2 marzo, da remoto. Tali audizioni si svolgeranno presso la Camera dei deputati.

Al riguardo, considerato che la Commissione bilancio della Camera ha già svolto alcune audizioni in questo ambito, si potrà acquisire la documentazione già ivi trasmessa, ricordando che sono stati auditi: Corte dei conti, Banca d'Italia, il professor Bordignon e il professor Tosato, i cui contributi verranno pubblicati anche nella pagina *web* della Commissione bilancio del Senato. Saranno inoltre richiesti contributi scritti alle Associazioni rappresentative degli enti territoriali, che dovranno pervenire entro il 3 marzo prossimo.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Borghi, ricorda che erano stati forniti dal Governo nella precedente seduta elementi di chiarimento, acquisiti ai fini della predisposizione di una proposta di parere. Precisa che tale proposta di parere è stata elaborata tenendo conto degli elementi forniti dal Governo che rinviavano ai futuri decreti delegati la definizione dei profili finanziari inerenti la delega recata dal provvedimento. Illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

il provvedimento di delega ha tra i suoi obiettivi la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento della legislazione vigente in materia di assistenza alla popolazione anziana, nonché il riordino e la modifica di talune misure, per cui in sede attuativa, anche alla luce delle predette azioni, si potrà procedere all'individuazione della platea dei soggetti destinatari degli interventi previsti e dunque alla definizione di persona anziana;

preso atto che:

il provvedimento, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 8, si dovrà attuare nell'ambito delle risorse disponibili, per cui standard superiori potranno essere previsti a fronte di una maggiore efficienza dell'uso delle risorse a seguito del riordino della legislazione vigente ovvero di una modifica delle misure esistenti, come espressamente richiamato dall'articolo 8, comma 1;

il principio dell'invarianza finanziaria, secondo quanto chiarito dal Governo, ed in particolare talune soluzioni di cui si prevede la promozione potranno effettivamente realizzarsi anche grazie ad una migliorata capacità del Servizio sanitario nazionale (SSN) di fornire assistenza sanitaria e ad una maggiore efficacia dell'azione pubblica in ambito sociale, conseguente alle azioni di semplificazione e

riordino della legislazione vigente;
in sede attuativa, alla luce degli esiti delle azioni di ricognizione, riordino, semplificazione e coordinamento della legislazione vigente e comunque nel rispetto dei vincoli di bilancio, sarà possibile definire la prestazione universale, il riordino delle agevolazioni fiscali e contributive vigenti, nonché la definizione di azioni formative la cui intensità dipenderà dalle risorse esistenti, potendosi limitare alla fissazione di standard minimi di formazione che autonomamente ogni lavoratore dovrà raggiungere fino a prevedere, ove finanziariamente sostenibile, azioni che maggiormente coinvolgono le pubbliche amministrazioni interessate;

è stato confermato dal Governo che le scelte che saranno operate nei provvedimenti attuativi dovranno necessariamente muoversi all'interno della cornice finanziaria che si delinea in funzione delle richiamate azioni di ricognizione e riordino della legislazione vigente, ricordando altresì che il provvedimento di delega, attuativo della missione 5 del PNRR in ambito sociale, tuttavia intercetta anche il potenziamento delle prestazioni sanitarie in ambito territoriale previsto dalla missione 6 dello stesso PNRR e poi, a regime, dalla legislazione sanitaria vigente (ivi compreso il finanziamento del SSN), per cui in sede attuativa saranno elaborabili relazioni tecniche adeguate e pertinenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo sulla proposta di parere testé illustrata.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 41 (pom.) del 28/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023

41ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 13,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, conferma dell'assenza di oneri per la proposta 3.100. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle identiche proposte 3.3 (testo 2), 3.4 (testo 2), 3.5 (testo 2) e 3.6 (testo 2), nonché degli identici emendamenti 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2). Occorre valutare gli effetti sul debito pubblico derivanti dall'emendamento 3.0.12. Riguardo alla proposta 3.0.54 (testo 2), richiede conferma della disponibilità sulla contabilità speciale di somme per ulteriori finalità rispetto a quelle previste a legislazione vigente, senza pregiudizio per gli impieghi in corso o programmati.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura della proposta 4.100.

In relazione agli emendamenti riferiti l'articolo 5, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse relative alla proposta 5.0.4 (testo 2), agli identici emendamenti 5.0.100 (testo 2), 5.0.38 (testo 3) e 5.0.39 (testo 2), nonché alla proposta 5.0.44 (testo 2). Riguardo alla proposta 5.0.42 (testo 4), occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria CASTIELLO, in relazione alla proposta 3.100, conferma l'invarianza finanziaria. Non ha nulla da osservare sull'ulteriore corso degli emendamenti 3.3 (testo 2), 3.4 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2). Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 3.0.12, segnalando che si tratta di utilizzo di economie presenti nelle contabilità speciali già scontato nei saldi di finanza pubblica. In relazione alla proposta 3.0.54 (testo 2), conferma la disponibilità delle risorse in questione nella contabilità speciale, il cui utilizzo, come ha formalmente comunicato il Commissario, non reca pregiudizio per gli impieghi in corso o programmati.

Sull'emendamento 4.100, conferma la sussistenza delle risorse poste a copertura, non avendo osservazioni sull'ulteriore corso della proposta.

Sugli emendamenti 5.0.4 (testo 2), 5.0.100 (testo 2), 5.0.38 (testo 3), 5.0.39 (testo 2) e 5.0.44 (testo 2), conferma la sussistenza delle risorse poste a copertura, non avendo osservazione sul loro ulteriore corso.

Con riguardo all'emendamento 5.0.42 (testo 4), non ha osservazioni da formulare, atteso che la

prevista stabilizzazione avviene nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, non ritiene necessario l'inserimento della clausola di invarianza.

Sui restanti emendamenti, conviene con la valutazione non ostativa della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*), sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 31 reca una clausola di invarianza finanziaria, riferita all'intero provvedimento.

Per quanto di competenza, in riferimento all'articolo 4, chiede conferma che dalla possibilità di dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico, per le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli enti pubblici di ricerca e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, andrebbero fornite indicazioni di massima sulla dotazione di personale e infrastrutturale presumibilmente necessaria per l'istituzione dell'ufficio, al fine di suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza. Relativamente l'articolo 27, recante definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti, occorre avere conferma che la novella, che prevede il rimborso delle tasse ed elimina quello dei diritti, salvo che per il deposito dell'opposizione, non determini minori entrate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. L'articolo 29 prevede un'ulteriore digitalizzazione per l'Ufficio italiano brevetti e marchi: a tale riguardo, andrebbero forniti elementi a conferma della sostenibilità degli interventi a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. In relazione all'articolo 30, occorre avere conferma che l'adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo non generi una diminuzione delle entrate per lo Stato e per l'ente.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(486) Elena MURELLI e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è la riproposizione dell'Atto Senato n. 2416, già approvato dal Senato in prima lettura nel corso della XVIII legislatura, e ripresentato ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. La Commissione bilancio, nella seduta dell'11 maggio 2022, aveva espresso un parere non ostativo sul testo all'esame dell'Assemblea, in cui era stata recepita la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla Commissione di merito, consistente nell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria CASTIELLO non ha osservazioni da formulare sull'ulteriore corso del provvedimento, concordando con la valutazione del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) formula una proposta di parere non ostativo che, posta in votazione previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

Il PRESIDENTE registra che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

(541) Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999

(Parere alle Commissioni 3a e 9a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Misiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che, il disegno di legge, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, reca all'articolo 5 una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza, considerato che il

provvedimento non comporta cambiamenti nell'attività dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) formula una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata all'unanimità.

(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 prevede la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti, per l'anno 2023, buoni per l'acquisto di carburanti in regime di detassazione, nel limite di 200 euro. Considerato che la disposizione non è configurata come un tetto di spesa e comporta il riconoscimento di un diritto soggettivo ai beneficiari, il Governo dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti ai fini del riscontro del carattere prudenziale della stima delle minori entrate. Il Governo dovrebbe inoltre confermare l'assenza di possibili effetti negativi di gettito a titolo di IRES/IRPEF, in conseguenza della deducibilità di tali *benefit* tra i costi per il personale dipendente, nonché in termini di entrate contributive.

In relazione al comma 3-bis del medesimo articolo 1, concernente lo sviluppo e la gestione di un'applicazione informatica per la consultazione dei prezzi medi dei carburanti, pur recando tale comma un'autorizzazione configurata come tetto di spesa, appare opportuno che il Governo confermi la congruità delle somme stanziare rispetto alla finalità indicata. Per quanto concerne l'articolo 1-bis, considerato che la relazione tecnica sembra tener conto solo delle minori entrate da accise, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi idonei a suffragare l'onere recato in norma e ad escludere eventuali effetti in termini di IVA, imposte dirette e IRAP. In merito all'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), appare opportuno acquisire conferma dal Governo che l'ISTAT possa collaborare con il Garante per la sorveglianza dei prezzi senza maggiori oneri, avvalendosi delle risorse ordinariamente a sua disposizione. Segnala infine che le norme dell'articolo 4 appaiono suscettibili di determinare una dequalificazione della spesa, atteso che si dispone come copertura l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 presenti sul fondo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, che sono destinati a spese in conto capitale, mentre l'istituzione del fondo finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico configura una spesa di natura corrente. Al riguardo, è opportuno che il Governo fornisca chiarimenti. Al fine di dare riscontro ai rilievi segnalati, richiede di acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 35.

La sottosegretaria CASTIELLO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, precisando che con essa si intendono superati i rilievi formulati dalla Commissione.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) si riserva di predisporre, alla luce della relazione tecnica testé depositata, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.6, 2.10, 2.15, 2.18, gli identici 2.27 e 2.28, 2.31, 2.40, 2.41, 2.48, 2.52 (testo corretto), 3.15, 3.42, 3.46, 3.51,

4.1, 4.31, 4.43, 4.45, 4.48, 4.58 (testo corretto), 4.70, gli identici 4.74 e 4.75 (testo corretto), gli identici 4.80 (testo corretto) e 4.81 (testo corretto), gli identici 4.82, 4.83, 4.84 e 4.85, gli identici 4.86, 4.87 e 4.88, 4.104, 5.8, gli identici 5.28 (testo corretto), 5.29 (testo corretto), 5.33 (testo corretto) e 5.34 (testo corretto), 5.35, gli identici 5.37, 5.38 e 5.39 (testo corretto).

Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria CASTIELLO si riserva di fornire l'avviso del Governo sugli emendamenti approvati in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Interviene il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) per chiedere se vi sono novità in ordine ai tempi di trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

La rappresentante del GOVERNO risponde che si è ancora in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 43 (ant.) del 01/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCLEDÌ 1º MARZO 2023
43ª Seduta (2ª antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 12,10

IN SEDE CONSULTIVA

(379) Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e sospensione. Parere non ostativo sul testo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno, segnalando, per quanto di competenza, atteso che non sono state apportate modifiche in sede referente, che non vi sono osservazioni sul testo. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti il parere non ostativo sul testo, che risulta approvato all'unanimità.

Ricorda poi che il termine per la presentazione in Assemblea di emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo è fissato alle ore 13 di oggi.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(462-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo proposto dalla Commissione, che occorre chiedere conferma al Governo dell'assenza di oneri.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti agli articoli da 1 a 3, segnala che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.302 (già 1.15), 1.18, 1-bis.0.301, 3.0.300 (già 3.0.7), 3.0.8 e 3.0.302 (già 3.0.32 testo 3). Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sugli emendamenti 1.300, 1.11, 1.13, 1.301 (già 3.0.24), 1-bis.0.302 (già 1.0.1), 2.0.2, 3.300 (già 3.21) e 3.301 (già 3.22). Occorre inoltre valutare gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 1.303, nonché dell'emendamento 1-bis.0.300 (già 1.0.9), in relazione ad eventuali oneri per l'adeguamento di edifici pubblici. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3-*quater*, determina maggiori oneri la proposta 3-*quater*.0.300 (già 3.0.33). Occorre la quantificazione degli oneri per l'emendamento 3-*quater*.0.301 (già em. 3.0.39) e l'identico 3-*quater*.0.302 (già em. 3.0.40). Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 3-

quinquies, occorre avere la conferma di assenza oneri per la proposta 3-*quinquies*.0.300 (già em. 3.0.5). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3-*novies*, determina maggiori oneri l'emendamento 3-*novies*.301 (già em. 3.0.41). Occorre avere la conferma della sussistenza delle risorse per la proposta 3-*novies*.0.300 (già em. 3.0.53). Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3-*decies*, occorre valutare la quantificazione per l'emendamento 3-*decies*.0.300 (già em. 5.0.30). Occorre invece avere conferma della sussistenza delle risorse per la proposta 3-*decies*.0.301 (già em. 5.0.31). Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 3-*undecies*, occorre avere conferma dell'assenza di ulteriori oneri per l'emendamento 3-*undecies*.0.300. Occorre valutare la quantificazione degli oneri per la proposta 3-*undecies*.0.301 (già em. 5.0.5). Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari per la sospensione dei termini della giustizia tributaria relativi alla proposta 3-*undecies*.0.303 (già em. 5.0.8) e alla identica 3-*undecies*.0.304 (già em. 5.0.9). Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse per gli emendamenti 3-*undecies*.0.305 (già em. 5.0.26) e 3-*undecies*.0.306 (già em. 5.0.40). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3-*duodecies*, occorre valutare la quantificazione per la proposta 3-*duodecies*.0.301 (già 3.0.34). Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.301 (già 4.5) e dalle analoghe 4.6 e 4.302 (già 4.7). Occorre la quantificazione per gli emendamenti 4.0.3, 4.0.5, identico al 4.0.300 (già em. 5.0.1), e 4.0.6. Relativamente alle proposte riferite all'articolo 5, comporta maggiori oneri la proposta 5.300 (già em. 5.2) analogo alle proposte 5.301 (già em. 5.4) e 5.302 (già 5.5). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5-*sexies*, richiede la verifica della quantificazione degli oneri e della congruità della copertura delle proposte 5-*sexies*.0.300 (già 5.0.6), 5-*sexies*.0.301 (già 5.0.11), 5-*sexies*.0.302 (già 5.0.15), 5-*sexies*.0.303 (già 5.0.16), 5-*sexies*.0.307 (già 5.0.24), 5-*sexies*.0.308 (già 5.0.25), 5-*sexies*.0.309 (già 5.0.29), 5-*sexies*.0.313 (già 5.0.36), 5-*sexies*.0.312 (già 5.0.35) e 5-*sexies*.0.314 (già 5.0.37). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5-*sexies*.0.304 (già 5.0.17), 5-*sexies*.0.305 (già 5.0.20), 5-*sexies*.0.306 (già 5.0.21), 5-*sexies*.0.310 (già 5.0.33) e 5-*sexies*.0.311 (già 5.0.34).

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore riferiti sino all'articolo 3, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri, ad eccezione delle proposte 1.11 e 1-*bis*.0.300 (già em. 1.0.9) sulle quali il Governo propone delle riformulazioni cui subordinare il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In particolare segnala che la riformulazione proposta a riguardo dell'emendamento 1-*bis*.0.300 intende espungere da tale proposta la lettera *b*).

Segnala inoltre che vi è un'istruttoria in corso in ordine all'emendamento 3-*duodecies*.0.300 (già em. 3.0.36), non segnalato dal relatore, ma sul quale è in corso un'istruttoria affinché la Protezione civile chiarisca le ragioni dell'assenza di oneri finanziari; preannuncia che in assenza di tale verifica vi sarà il parere contrario da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Infine si riserva di fornire gli elementi di risposta su tutti gli emendamenti segnalati riferiti agli articoli successivi all'articolo 3.

Il senatore [MISIANI](#) (PD-IDP) interviene per richiamare i dati resi noti in data odierna dall'ISTAT in ordine al computo del *deficit* e ai profili inerenti il credito d'imposta. Da tali dati emergono effetti considerevoli in termini di anticipo della contabilizzazione del credito d'imposta, per cui sottolinea l'opportunità che su un tema di tale rilevanza che incide sulla programmazione triennale di bilancio sia sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione a tali dati.

Il sottosegretario FRENI conferma la disponibilità del ministro Giorgetti ad essere audito anche su tale aspetto, aderendo alle considerazioni svolte dal senatore Misiani, per l'importanza dell'argomento.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze è già stata profilata con riferimento all'esame del decreto-legge di attuazione del PNRR, assicura che sarà comunque valutata la modalità per distribuire al meglio gli argomenti oggetto di interesse.

Attesa la mancanza degli elementi da parte del Governo in ordine al complesso degli emendamenti all'esame, su cui è in corso un'istruttoria da parte dell'esecutivo, propone quindi di sospendere la seduta al fine di poter acquisire tutti gli elementi necessari.

La seduta, sospesa alle 12,35, riprende alle 14.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi da parte del Governo sulle proposte

emendative riferite dagli articoli successivi all'articolo 3.

Il sottosegretario FRENI formula il parere contrario del Governo su tutte le proposte emendative segnalate dal relatore riferite agli articoli aggiuntivi all'articolo 3, tuttavia invitando al ritiro delle proposte 3-*quater*.0.301 (già em. 3.0.39) e dell'identico 3-*quater*.0.302 (già em. 3.0.40) in quanto recanti disposizioni già inserite nel decreto-legge proroga termini, in testi analoghi sebbene non identici.

Si rimette poi alla Commissione in ordine alla proposta 3-*duodecies*.0.300, sul quale aveva precedentemente chiesto una sospensione dell'espressione del parere in attesa della relazione tecnica da parte della Protezione civile. Evidenzia che la relazione tecnica pervenuta non consente una valutazione complessiva, in ogni caso risultando escluso che si tratti di una disposizione per la quale venga in rilievo l'articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti non segnalati dal relatore.

Il senatore [LIRIS](#) (*FdI*) evidenzia come il parere formulato dal rappresentante del Governo confermi l'assenza di onerosità della proposta 3-*duodecies*.0.300. Sottolinea quindi come sussistano gli elementi per un parere non ostativo sulla proposta emendativa in esame, su cui preannuncia la propria posizione favorevole.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.18, 1.300, 1.301 (già 3.0.24), 1.302 (già 1.15), 1.303, 1-bis.0.301, 1-*bis*.0.302 (già 1.0.1), 2.0.2, 3.300 (già 3.21), 3.301 (già 3.22), 3.0.300 (già 3.0.7), 3.0.8, 3.0.302 (già 3.0.32 (testo 3)), 3-*quater*.0.300 (già 3.0.33), 3-*quater*.0.301 (già em. 3.0.39), 3-*quater*.0.302 (già em. 3.0.40), 3-*quinqies*.0.300 (già em. 3.0.5), 3-*novies*.0.301 (già em. 3.0.41), 3-*novies*.0.300 (già em. 3.0.53), 3-*decies*.0.300 (già em. 5.0.30), 3-*decies*.0.301 (già em. 5.0.31), 3-*undecies*.0.300, 3-*undecies*.0.301 (già em. 5.0.5), 3-*undecies*.0.303 (già em. 5.0.8), 3-*undecies*.0.304 (già em. 5.0.9), 3-*undecies*.0.305 (già em. 5.0.26), 3-*undecies*.0.306 (già em. 5.0.40), 3-*duodecies*.0.301 (già 3.0.34), 4.300 (già em. 4.4), 4.301 (già 4.5), 4.6, 4.302 (già 4.7), 4.0.3, 4.0.5, 4.0.300 (già em. 5.0.1), 4.0.6, 5.300 (già em. 5.2), 5.301 (già em. 5.4) e 5.302 (già 5.5), 5-*sexies*.0.300 (già 5.0.6), 5-*sexies*.0.301 (già 5.0.11), 5-*sexies*.0.302 (già 5.0.15), 5-*sexies*.0.303 (già 5.0.16), 5-*sexies*.0.307 (già 5.0.24), 5-*sexies*.0.308 (già 5.0.25), 5-*sexies*.0.309 (già 5.0.29), 5-*sexies*.0.313 (già 5.0.36), 5-*sexies*.0.312 (già 5.0.35), 5-*sexies*.0.314 (già 5.0.37), 5-*sexies*.0.304 (già 5.0.17), 5-*sexies*.0.305 (già 5.0.20), 5-*sexies*.0.306 (già 5.0.21), 5-*sexies*.0.310 (già 5.0.33) e 5-*sexies*.0.311 (già 5.0.34).

Sulla proposta 1.11, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-*bis*. All'articolo 11, comma 7-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "dello stesso immobile" inserire le seguenti: ", la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, ma purché documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati."».

Sulla proposta 1-*bis*.0.300 (già 1.0.9), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera b).

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata che risulta approvata.

(379) Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Ripresa dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra l'emendamento 1.0.100 trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI esprime avviso conforme al relatore.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) interviene per evidenziare come, sebbene non vi sia un profilo finanziario sulla proposta in esame, tale emendamento modificherebbe completamente il testo del provvedimento. A tale riguardo sottolinea che, per effetto di tale proposta, verrebbero anche meno i presupposti che avevano indotto alla scelta della procedura abbreviata per l'esame del provvedimento, di cui si perverrebbe a stravolgere l'impianto. Evidenzia quindi la necessità di vagliare tale aspetto procedurale, al di là dei meri profili finanziari della proposta.

Il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento all'esame.

Verificato il prescritto numero legale di senatori, pone quindi ai voti, una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.0.100, trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il parere è approvato.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario FRENI esprime il parere non ostativo del Governo sulle proposte 2.6, 2.10, 2.15 e 2.18. Il parere è non ostativo condizionato ad una riformulazione sulle proposte 2.27, 2.28 e 2.40, al fine di specificare il limite delle compatibilità finanziarie di cui al provvedimento in esame.

Esprime parere non ostativo sulle proposte 2.41 e 2.48, mentre formula un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione delle proposte 2.52 (testo corretto), 3.15, 4.31, 4.43, 4.48, 4.58 (testo corretto).

Formula il parere non ostativo del Governo sulle proposte 3.42, 3.46, 3.51 e 4.1, nonché sulla proposta 4.70 e sugli identici 4.74 e 4.75 (testo corretto).

Il parere del Governo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza con una riformulazione in ordine alle proposte 4.80 (testo corretto) e 4.81 (testo corretto), nonché sulle proposte 4.104, 5.28 (testo corretto), 5.29 (testo corretto), 5.33 (testo corretto) e 5.34 (testo corretto); sulle proposte 5.35 e sugli identici 5.37, 5.38 e 5.39 (testo corretto), il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione del rispetto dei limiti di spesa di personale prevista a legislazione vigente.

Esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte del Governo sulle proposte 4.86, 4.87 e 4.88, in quanto determinano oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.9 (testo corretto), che non era stato segnalato dal relatore, e risulta suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Inoltre esprime sulla proposta 3.25 (testo corretto) il parere non ostativo del Governo è reso a condizione che lo stesso sia riformulato in un testo che viene reso disponibile.

Il parere del Governo è non ostativo sulle restanti proposte.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sul parere espresso dal Governo in ordine alla proposta 3.25 (testo corretto), evidenziando come l'emendamento fosse mirato ad includere terapie non solo farmacologiche nei percorsi di assistenza agli anziani, terapie che si rivelano di particolare importanza soprattutto per le patologie degli anziani, ivi incluse le patologie correlate alla demenza, nell'ambito dei percorsi di cura. Evidenzia come la riformulazione prospettata dal Governo infici tali finalità della proposta nel testo non riformulato.

Il sottosegretario FRENI rileva che la riformulazione proposta risulta concordata con il Ministero della Salute.

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti in ordine a quali siano i profili finanziari inerenti la proposta in parola, che non appaiono emergere in base alla formulazione attuale dell'emendamento 3.25 (testo corretto).

Il sottosegretario FRENI, nel rilevare che la formulazione originaria dell'emendamento 3.25 (testo corretto) non consentiva una corretta copertura, ribadisce il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte del Governo, ad una riformulazione in linea con quanto concordato con il ministero di merito.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.9 (testo corretto), 4.86, 4.87 e 4.88.

Sugli identici emendamenti 2.27 e 2.28, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: ", nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge."

Sull'emendamento 2.40, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: ", nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;"

Sull'emendamento 2.52 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: ", nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;"

Sull'emendamento 3.15, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, ai numeri 1) e 2), in fine, delle seguenti parole: ", nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge".

Sull'emendamento 3.25 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella seguente versione: "al comma 2, lettera *a*), numero 8), dopo le parole: «attuazione di percorsi» inserire le seguenti: «e di iniziative» e dopo le parole: «mediante attività sportiva» inserire le seguenti: «e la relazione con gli animali di affezione»".

Sull'emendamento 4.31, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella seguente versione: "al comma 2, lettera *d*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto delle indicazioni fornite da enti e società che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle figure professionali in rete.»".

Sull'emendamento 4.43, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: ", nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge".

Sull'emendamento 4.48, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo settore erogatori dei servizi" con le seguenti: "anche tenuto conto degli elementi informativi eventualmente in possesso degli enti del Terzo settore erogatori dei servizi".

Sull'emendamento 4.58 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella seguente versione: "al comma 2, lettera *h*), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli enti del Terzo settore»".

Sugli emendamenti 4.80 (testo corretto) e 4.81 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: ", nei limiti delle compatibilità finanziarie della presente legge;"

Sull'emendamento 4.104, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: ", nei limiti delle compatibilità finanziarie della presente legge;"

Sugli emendamenti 5.28 (testo corretto), 5.29 (testo corretto), 5.33 (testo corretto) e 5.34 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: "Alle attività di cui alla presente lettera le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Sugli emendamenti 5.35, 5.37, 5.38 e 5.39 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: "nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente".

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale dei senatori, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 2 marzo, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 48 (ant.) dell'08/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023

48ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti.

La relatrice NOCCO (Fdl) si riserva di predisporre il parere sul provvedimento alla luce degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(506-A) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Borghi, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo proposto dalla Commissione, chiede conferma dell'assenza di profili di onerosità con riguardo a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1), nonché dall'articolo 4, comma 2, lettere c) e i), numero 2). Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala, per quanto di competenza, in riferimento all'articolo 1, che comportano maggiori oneri gli emendamenti identici 1.1 (testo corretto) e 1.2, in quanto eliminano il riferimento alla soglia di spesa di cui all'articolo 1, comma 791, della legge n.197 del 2022. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.3, 1.7, 1.17 e 1.18. Riguardo all'articolo 2, occorre avere una quantificazione verificata degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.12. Comportano maggiori oneri le proposte 2.16 e 2.300. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 2.201 (già 1.13) e 2.21. Determinano maggiori oneri le proposte 2.36, 2.44 e 2.45. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.64. Occorre valutare la sussistenza a legislazione vigente delle risorse finanziarie per l'attuazione delle analoghe proposte 2.68 e 2.70. Relativamente all'articolo 3, occorre avere conferma che le attività previste dall'emendamento 3.201 (già 3.21) possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 3.38 e 3.30. Occorre valutare le risorse necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute negli emendamenti 3.35 e 3.36. Comporta maggiori oneri la proposta 3.205. In relazione all'articolo 4, occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.4, identico alla proposta 4.5 e analogo alla

proposta 4.3, nonché della proposta 4.7, analoga alle proposte 4.8 e 4.9. Determina maggiori oneri l'emendamento 4.207. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.24, identica al 4.25 e analoga al 4.208 (già 4.26). Occorre valutare la quantificazione degli oneri dell'emendamento 4.35. Comportano maggiori oneri le proposte 4.220 (già 4.69), 4.222 (già 4.68) e 4.223 (4.64). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 4.221 (già 1.10). Occorre avere una quantificazione degli effetti finanziari per le proposte identiche 4.228 (già 4.89) e 4.229 (già 4.90). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 4.230 (già 4.91) e 4.231 (già 4.92). Determinano maggiori oneri le proposte 4.232 (già 4.94), 4.234 (già 4.99) e 4.239 (già 4.111). Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.235 (già 4.102). Per quanto concerne l'articolo 5, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 5.200, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.14, 5.16, 5.17, 5.300, 5.44 e 5.45. Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri sugli emendamenti 5.19, 5.22, 5.202, 5.25, 5.26, 5.203, 5.50 e 5.0.300. Occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.15, 5.201, 5.20, 5.32, 5.40 e 5.41. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 8, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.8, 8.9 e 8.10. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri in merito agli emendamenti 8.4, 8.6 e 8.200. Per quanto riguarda l'ultimo capoverso del COORD.1, appare opportuno valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari della parte in cui le parole: "per tutte le figure professionali occupate" sono sostituite con le seguenti: "comunque occupati". Su tutti i restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI conferma l'assenza di profili di onerosità sul testo-A in esame.

Evidenzia il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tutti gli emendamenti segnalati con riferimento all'articolo 1.

In ordine agli emendamenti segnalati all'articolo 2 esprime il parere contrario su tutti gli emendamenti segnalati, evidenziando peraltro come sulle proposte 2.68 e 2.70 le risorse non risultino capienti.

In ordine all'articolo 3 esprime il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti segnalati dalla relatrice, evidenziando come in ordine alla proposta 3.201 le previste attività non possano essere svolte con le risorse stanziata a legislazione vigente.

Il parere del Governo è contrario altresì su tutti gli emendamenti segnalati con riferimento all'articolo 4, su cui sottolinea, peraltro, come la proposta 4.7 e le analoghe 4.8 e 4.9 afferiscano ad una riforma di settore già attivata, risultando comunque su tali proposte il parere contrario dell'Esecutivo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime il parere contrario dell'Esecutivo su tutti gli emendamenti segnalati dalla relatrice in ordine all'articolo 5, nonché su tutti gli emendamenti segnalati relativi all'articolo 8.

In ordine all'emendamento COORD.1, il parere del Governo è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla prevista sostituzione, all'articolo 5, comma 2, lettera b), n.3), del riferimento a tutte le figure professionali occupate, con la diversa dicitura recata nell'emendamento di coordinamento, poiché tale modifica testuale risulta suscettibile di determinare effetti onerosi.

Formula altresì il parere contrario dell'Esecutivo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.200, non segnalata nella relazione illustrativa, poiché la definizione risulta ampliativa e dunque suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il parere del Governo è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) propone, in ordine al parere espresso dal Governo sull'emendamento COORD.1, la formulazione di una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta quindi ad espungere la modifica testuale riferita all'articolo 5, attesa la onerosità della stessa.

Alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore:

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1 (testo corretto), 1.2, 1.3, 1.7, 1.17, 1.18, 1.200, 2.12, 2.16, 2.300, 2.201 (già 1.13), 2.21, 2.36, 2.44, 2.45, 2.64, 2.68, 2.70, 3.201 (già 3.21), 3.38, 3.30, 3.35, 3.36,

3.205, 4.4, 4.5, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.207, 4.24, 4.25, 4.208 (già 4.26), 4.35, 4.220 (già 4.69), 4.222 (già 4.68), 4.223 (già 4.64), 4.221 (già 1.10), 4.228 (già 4.89), 4.229 (già 4.90), 4.230 (già 4.91), 4.231 (già 4.92), 4.232 (già 4.94), 4.234 (già 4.99), 4.239 (già 4.111), 4.235 (già 4.102), 5.200, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.14, 5.16, 5.17, 5.300, 5.44, 5.45, 5.19, 5.22, 5.202, 5.25, 5.26, 5.203, 5.50, 5.0.300, 5.15, 5.201, 5.20, 5.32, 5.40, 5.41, 8.1, 8.2, 8.8, 8.9, 8.10, 8.4, 8.6 e 8.200.

Sul COORD.1, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'Art. 5, capoverso: "Al comma 2, lettera *b*), numero 3)", delle seguenti parole: "e le parole: «per tutte le figure professionali occupate» con le seguenti: «comunque occupati»".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" ([n. 24](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" ([n. 25](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" ([n. 26](#))

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ([n. 27](#))

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra gli schemi di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame provvedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2021. La ripartizione è riferita alle scelte effettuate dai contribuenti nelle dichiarazioni del 2018 relative ai redditi del 2017.

In base al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, gli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF risultano pari a circa 171,7 miliardi di euro. L'ammontare complessivo delle risorse da ripartire tra lo Stato e le confessioni religiose per le finalità dell'otto per mille dell'IRPEF è risultato pari a circa 1,4 miliardi di euro.

Solo il 41,8 per cento dei contribuenti (17,2 milioni su un totale di 41,2 milioni) ha effettuato la scelta espressa relativa alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi.

Rispetto all'importo di circa 215,8 milioni di euro teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale per l'anno 2021 che viene messa a ripartizione dalla Presidenza del Consiglio è pari a circa 62,5 milioni di euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che l'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille dell'IRPEF, per la quota parte di competenza statale, ed i relativi importi iscritti in bilancio, risultano decurtati da numerose disposizioni legislative vigenti che ne hanno determinato la destinazione ad altre finalità. In particolare, per l'anno 2021, le decurtazioni ammontano a circa 137,8 milioni di euro.

Sul problema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale è più volte intervenuta la Corte dei Conti, la quale, in successive relazioni, ha sottolineato come - sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004 - la destinazione, per esigenze di bilancio, della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi verso finalità diverse da quelle previste dalla legge, talvolta antitetico alla volontà dei contribuenti, rappresenti un grave *vulnus* all'istituto. Sulla questione è intervenuta la legge n. 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha

stabilito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate. Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, le disposizioni normative intervenute fino all'introduzione del divieto continueranno ad incidere a lungo sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste.

Stante quanto sopra illustrato, lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, indicato nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2021, risulta pari a 78.070.670 euro (capitolo 2780/Ministero dell'economia e delle finanze). Tale somma è stata versata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (capitolo 224).

Dall'importo trasferito alla Presidenza del Consiglio vanno detratte le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo come quota del 20 per cento calcolata sulla disponibilità del capitolo 224, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 125 del 2014 (per il 2021 si tratta di 15,6 milioni di euro). La somma complessiva da ripartire per l'anno 2021 relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale risulta pertanto pari a 62.456.536 euro.

Il piano di ripartizione delle risorse 2021 dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale, di cui agli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il quale prevede che la quota venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo. L'importo di 62.456.536 euro è stato quindi suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 12.491.307 euro.

I quattro provvedimenti presentati dal Governo corrispondono alle quattro categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata all'edilizia scolastica, per la quale - come già negli scorsi anni - non sono presentate istanze in quanto le relative risorse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Pertanto, per tale categoria la procedura di assegnazione delle risorse viene ora gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio.

Fa presente che questo è l'ultimo anno di applicazione del predetto criterio di ripartizione in cinque quote uguali dell'otto per mille di competenza statale da parte della Presidenza del Consiglio, in quanto, a partire dal riparto dell'annualità 2022 - sulla base di quanto disposto dall'articolo 46-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019 - la scelta della categoria di intervento alla quale destinare la quota a diretta gestione statale dell'otto per mille sarà rimessa direttamente al contribuente. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Ai fini della ripartizione delle somme assegnate alle quattro categorie tra gli interventi ammissibili al beneficio, sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto: lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 24); lo schema concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 25); lo schema concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 26); e, infine, lo schema concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 27).

Riguardo alle risorse effettivamente disponibili per il finanziamento degli interventi di ciascuna categoria - prese in considerazione da ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini del riparto - va sottolineato che, alla quota calcolata in parti uguali per le cinque finalità (12.491.307 euro), si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, che - ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 - sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio (complessivi 1,7 milioni di euro) per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza, ed in particolare: 1.605.207 euro per la categoria "Beni culturali"; 58.940 euro per la

categoria "Calamità naturali"; 59.692 euro per la categoria "Rifugiati"; 6.758 euro per la categoria "Fame nel mondo". La dotazione spettante alla categoria "Conservazione di beni culturali" risulta ulteriormente incrementata dell'importo residuo derivante dalla ripartizione della quota dell'otto per mille dello scorso anno, pari a 7.528.735 euro, che era stato riassegnato alla Presidenza del Consiglio per essere ripartito l'anno successivo (nel 2021 quindi) in favore della medesima categoria, che ha raggiunto quindi l'importo di 21.625.249 euro.

Entro la scadenza del 30 settembre 2021 sono pervenute 281 istanze, così suddivise: 143 per la fame nel mondo, di cui 127 ammesse alla valutazione tecnica; 22 per calamità naturali, di cui 15 ammesse alla valutazione tecnica; 87 per assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui 38 ammesse alla valutazione tecnica; 29 per conservazione beni culturali, di cui 17 ammesse alla valutazione tecnica. Delle istanze pervenute, 136 sono state escluse in via amministrativa per mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi.

Sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 197 progetti. Di questi, 145 hanno ottenuto una valutazione positiva e sono stati inseriti nelle graduatorie, sulla base dei parametri di valutazione fissati per l'anno 2021, distintamente per ciascuna categoria, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2021.

Le istanze ammesse al finanziamento con gli schemi in esame sono risultate pari a 116 (allegato n. 5 di ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Le graduatorie degli interventi ritenuti idonei al finanziamento, contenenti le valutazioni della Commissione tecnica (allegato n. 4 di ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) hanno una validità di 12 mesi. In caso di rinuncia al contributo, la quota che si rende disponibile viene assegnata all'intervento che segue in graduatoria, fino a concorrenza della somma stessa.

Ai fini della ripartizione sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria. Segnala che all'esito dell'istruttoria è emerso che, anche quest'anno, con riferimento alle categorie "Conservazione dei beni culturali" e "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma disponibile per ciascuna di esse per il 2021, per un complesso di risorse non assegnate pari a circa 22,2 milioni. Si è proceduto quindi nel seguente modo: l'importo residuo della Categoria "Assistenza ai rifugiati", pari a 5.874.030 euro, è stata distribuita in modo uguale a favore delle restanti categorie (fame nel mondo, calamità naturali ed edilizia scolastica), determinando per ognuna di esse un incremento di 1.958.010 euro. L'importo residuo della Categoria "Conservazione dei beni culturali", pari a circa 16,4 milioni di euro, è stato invece riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio, ai fini della sua distribuzione nell'anno successivo in favore degli interventi della medesima categoria, in virtù del vincolo di destinazione, imposto con norma primaria, in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Un ultimo rilievo riguarda la categoria "Calamità naturali", con riferimento alla quale la Relazione sottolinea che la dotazione disponibile (14.508.257 euro) consente il finanziamento integrale dei primi nove progetti in graduatoria, con una somma residua, pari a 66.678 euro. Poiché tale residuo non consente il finanziamento integrale del progetto collocatosi al decimo posto nella graduatoria (per il quale è stato richiesto un contributo di euro 1.615.000) si ritiene opportuno riassegnare al capitolo 224 il residuo della ripartizione della categoria "Calamità naturali" (66.678 euro), per utilizzarlo nella ripartizione del prossimo anno, sempre nell'ambito della categoria "Calamità naturali".

All'esito dell'istruttoria, dunque, l'importo complessivamente ripartito delle disponibilità dell'8 per mille dell'IRPEF di pertinenza statale è risultato pari a 62,5 milioni di euro, cui si sono aggiunte ulteriori risorse derivanti dai risparmi di spesa e dagli importi residui sui contributi già assegnati negli anni precedenti.

I singoli progetti ammessi a contributo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale delle singole categorie sono elencati in allegato ai singoli schemi di riparto. Dal loro esame emerge che la maggior parte dei progetti presentati riguarda la finalità "Fame nel mondo", con il 51 per cento delle domande presentate (143 domande su 281 totali). Tale categoria è risultata anche avere

il maggior numero di interventi ammessi al contributo rispetto al numero di domande: su 143 domande presentate ne sono state finanziate 64, il 44,8 per cento; per la categoria "Conservazione beni culturali" risultano finanziati il 27,6 per cento degli interventi presentati (8 domande su 29 presentate); per la categoria "Calamità naturali" risultano finanziati il 40,9 per cento degli interventi (9 su 22 domande). Per quanto concerne la categoria relativa alla "Assistenza rifugiati e minori stranieri", sono stati finanziati il 40,2 per cento degli interventi richiesti (35 su 87) ma si rileva anche che quasi il 60 per cento delle istanze pervenute sono state escluse (52 su 87) per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati (articolo 8, comma 7). L'ultima Relazione è stata presentata in data 31 marzo 2021 (Doc. LXIV, n. 3), relativa all'erogazione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale dell'anno 2020, e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti.

Per un'illustrazione della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, per i riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate e ammesse al finanziamento con i provvedimenti in esame, si rinvia al Dossier n. 56 curato dai Servizio Studi della Camera e del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.4. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.4.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 21 (ant.) del 15/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023

21^a Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla Commissione 9^a. Esame e rinvio)

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra il disegno di legge, che riproduce nella medesima formulazione un provvedimento presentato dal precedente Governo nella XVIII legislatura (A.S. 2631), poi decaduto a seguito del termine della legislatura stessa. In termini generali, l'iniziativa legislativa del Governo si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui componente 2 (M1C2) è volta a perseguire la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo.

Quanto alle parti di maggiore interesse per la Commissione segnala in particolare gli articoli 27, 28 e 30. L'articolo 27 definisce i criteri per il rimborso di tasse e diritti. In particolare, in caso di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata, sono rimborsate le tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera d'incarico. L'autorizzazione al rimborso è disposta d'ufficio quando le tasse si riferiscono a una domanda di registrazione di marchio respinta. In ogni altro caso, il rimborso è disposto su richiesta dell'avente diritto. L'articolo 28 precisa che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare. Nella relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento si sottolinea che tale novella esplicita la prassi da tempo applicata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, discendente dalla previsione più generale dettata dal vigente articolo 227 del codice, concernente i Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale, che ammette il pagamento tardivo, entro i sei mesi successivi alla scadenza, con l'applicazione del diritto di mora.

Infine, l'articolo 30 adegua gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale ed atti allegati, nonché per le successive formalità ed istanze varie, presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi e inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico. Come chiarito dalla relazione tecnica, l'adeguamento degli importi mira anche a estendere l'utilizzo del bollo digitale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla Commissione 10^a. Esame e rinvio)

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) introduce il provvedimento, che reca deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, dando così attuazione alla Riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti prevista dalla Missione 5, Componente 2, del PNRR, che fissa al primo trimestre 2023 il termine per l'adozione della legge delega e al primo trimestre 2024 quello per l'approvazione dei decreti legislativi delegati.

Passando all'esame del testo, l'articolo 1 contiene alcune definizioni, l'articolo 2 elenca i principi e i criteri direttivi generali a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, mentre l'articolo 3 prevede una disciplina di delega al Governo per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità. Il successivo articolo 4 reca una delega legislativa al Governo, da adottare entro il 31 gennaio 2024, finalizzata a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili.

Si sofferma quindi in particolare sull'articolo 5, che delega il Governo ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. L'articolo individua peraltro ulteriori principi e criteri direttivi, oltre a quelli fissati dall'articolo 2, a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega. Tra questi vi è la previsione, al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti su tutto il territorio nazionale, della ricognizione e del riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socioassistenziali.

L'articolo 6 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5 appena illustrati. Infine, gli articoli 7, 8 e 9 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, le disposizioni di carattere finanziario e la norma sull'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare relativo al seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 2022 ([n. 40](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il sottosegretario FRENI in premessa si scusa per l'assenza di rappresentanti del Governo nella seduta del 31 gennaio. Successivamente, in risposta alla richiesta di chiarimento del senatore Cottarelli, illustra in maniera un documento, che deposita agli atti della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto.

Il senatore [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*) ringrazia il sottosegretario per la risposta e per il documento consegnato, che si riserva di approfondire.

Ricorda quindi che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 175, è stato ripristinato il regime previgente al decreto legislativo n. 158 del 2015, che aveva introdotto la disposizione censurata. Tuttavia, tale normativa precedente era stata già oggetto di contrasto giurisprudenziale di legittimità. Segnala quindi l'opportunità di verificare se e come la Corte avesse risolto la questione.

Il sottosegretario FRENI ritiene che dalla sentenza citata possa emergere la risposta alle perplessità del senatore Cottarelli, ma lascia alla Commissione una valutazione in proposito.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di approfondire la questione sollevata dal senatore Cottarelli.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla 1a Commissione

sul disegno di legge n. 531, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere". A tal fine propone di integrare l'ordine del giorno con l'esame di tale provvedimento e di anticipare la seduta di domani, già prevista alle ore 14.30, alle ore 14.15

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda quindi che nella stessa seduta potranno essere votati anche i pareri sui disegni di legge nn. 411 e 505.

Prende atto la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno sarà integrato con la trattazione in sede consultiva del disegno di legge n. 531, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere".

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) informa che la seduta di domani, già prevista per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14,15.

Prende atto la Commissione

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.4.2. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 22 (pom.) del 16/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023
22^a Seduta**

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Luigi Conte, presidente e l'avvocato Lorenzo Amati, consulente dell'ANASF, in videoconferenza; il Tenente Colonnello t.SPEF Fabrizio Buonadonna, Capo Servizio "Imposte dirette e I.V.A." dell'Ufficio Tutela Entrate del III Reparto-Operazioni, il Generale di Brigata Carlo Ragusa, Capo del VI Reparto "Affari Giuridici e Legislativi" del Comando Generale, il Maggiore Luigi Palma, Capo Sezione "Altri atti normativi, lavori parlamentari" dell'Ufficio Legislazione del VI Reparto - Affari giuridici e legislativi e il Colonnello Marco Thione, della Guardia di Finanza.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(531) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cafiero de Raho e altri; Provenzano e altri; Donzelli e altri; Richetti e altri; Iezzi e altri e Calderone e altri (Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BORGHESI (LSP-PSd'Az) introduce il provvedimento, soffermandosi in particolare sulle disposizioni dell'articolo 1 concernenti i compiti della Commissione di inchiesta, tra i quali: valutare la congruità della vigente normativa riguardante i sistemi di pagamento elettronici e l'uso delle valute virtuali, in quanto canali privilegiati dalla rete criminale, e individuare specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio; programmare un'attività volta a monitorare i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per verificare l'assenza di anomalie sintomatiche di infiltrazioni mafiose e massomafiose; valutare l'adeguatezza degli strumenti legislativi e operativi per la tutela delle imprese e dell'economia legale, anche individuando ulteriori soluzioni ritenute utili per prevenire e impedire l'inquinamento mafioso.

In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul testo, auspicando che, data la rilevanza e la delicatezza del tema, si possa procedere immediatamente al voto.

Il PRESIDENTE registra l'assenza di obiezioni in merito.

Si passa dunque alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

AFFARI ASSEGNATI

Affare relativo al seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 2022 (n. 40) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che la prossima settimana il relatore Orsomaso sottoporrà alla

Commissione una proposta di risoluzione.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) auspica che gli approfondimenti sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione richiesti nella seduta di ieri possano svolgersi in tempo utile.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che la documentazione lasciata dal sottosegretario Freni sia utile, se non risolutiva, da tale punto di vista. Assicura comunque che la questione verrà affrontata.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) ringrazia il Presidente e suggerisce al relatore di inserire nella proposta di risoluzione, condividendo nel merito l'iniziativa censurata dalla Corte, un riferimento al corretto strumento legislativo da utilizzare per reintrodurre la fattispecie di reato oggetto di illegittimità costituzionale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) esprime alcune riserve sul testo nel suo complesso, tuttavia non ha obiezioni da sollevare quanto alle norme di competenza della Commissione, quindi annuncia il voto favorevole del Partito Democratico.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, messo in votazione, è approvato.

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla Commissione 10ª. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri la relatrice Zedda ha illustrato il provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) si riserva di intervenire la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Consulenti Finanziari (ANASF) e della Guardia di Finanza

Il [PRESIDENTE](#), nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Consulenti Finanziari (ANASF) e della Guardia di Finanza.

Introduce quindi l'audizione di rappresentanti dell'ANASF.

Il dottor Luigi CONTE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il [PRESIDENTE](#) (*LSP-PSd'Az*), al quale risponde il dottor Conte.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione di rappresentanti della Guardia di Finanza.

Il colonnello THIONE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) e il [PRESIDENTE](#) (*LSP-PSd'Az*), ai quali risponde il colonnello THIONE.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.4.3. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 24 (ant.) del 22/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2023

24^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice [ZEDDA](#) (FdI) propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, tale proposta viene posta ai voti e approvata.

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [ZEDDA](#) (FdI) illustra i contenuti del provvedimento in titolo facendo presente che l'Atto Senato n. 383, reca interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2.

Il provvedimento, di contenuto analogo all'Atto senato n. 2350 presentato nella scorsa legislatura, si pone l'obiettivo di fornire un indennizzo a chiunque abbia svolto una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e contratto l'infezione da SARS-CoV-2 da cui sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica o la morte.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 prevede che chiunque svolga una professione medica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, abbia contratto infezione da SARS-CoV-2 con menomazione permanente dell'integrità psico-fisica ha diritto, in assenza di qualunque altra tutela assicurativa, a un indennizzo quale giusto ristoro, che non concorre alla formazione del reddito e consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177. L'articolo 2 riguarda invece i casi di morte e stabilisce che, in sostituzione dell'indennizzo, è erogato quale giusto ristoro un assegno una tantum, nella misura di euro 100.000 destinato ai soggetti a carico, che a sua volta non concorre alla formazione del reddito.

In base all'articolo 3, l'indennizzo di cui all'articolo 1 e l'assegno di cui all'articolo 2 sono erogati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), al quale è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento degli oneri sostenuti, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023. La natura risarcitoria

dell'indennità non prevede uno sconto fiscale in capo ai percettori; la proposta invece assegna all'ente erogatore il beneficio fiscale, essendo l'EMPAM un ente privato. Infine, l'articolo 4 riguarda la presentazione della domanda di giusto ristoro e il procedimento di verifica dei requisiti, mentre l'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la RELATRICE formula la proposta di esprimere parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, tale proposta viene posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

AFFARI ASSEGNATI

Affare relativo al seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 2022 ([n. 40](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) illustra la proposta di risoluzione il cui testo è pubblicato in allegato, soffermandosi in particolare sulla parte dispositiva dello stesso documento. Fa presente infatti che, appare opportuno invitare il Governo a inserire nel disegno di legge delega in materia fiscale una specifica disposizione concernente il riordino e la revisione delle norme sanzionatorie, amministrative e penali, secondo i seguenti criteri e principi direttivi: precisione dei criteri e principi direttivi, definendo la specie, l'entità massima delle pene e specificando che il ricorso alla sanzione penale sia giustificato solo per la tutela di determinati interessi rilevanti; che la previsione della sanzione penale sia limitata secondo condotte di particolare gravità e rilevanza; ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni e semplificazione della materia.

I senatori [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*) e [CROATTI](#) (*M5S*) chiedono alla presidenza di rinviare il voto sulla proposta formulata dal relatore ad altra seduta.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) rileva che la proposta di risoluzione non affronta con la dovuta incisività la questione posta dalla sentenza della Corte e non dà quindi alcuna indicazione per la più precisa individuazione della fattispecie di reato oggetto della pronuncia giurisprudenziale.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene che il tenore generico dell'indirizzo formulato al Governo non consente una piena e immediata individuazione dell'orientamento della Commissione su tale delicata questione.

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*), facendo riferimento anche alle premesse del documento da lui proposto, sottolinea che la deliberazione della Commissione può utilmente inserirsi nel dibattito in merito ai contenuti della legge delega in preparazione da parte del Governo, prevedendo altresì dei principi e criteri direttivi che, per definizione, hanno una portata generale.

Il senatore [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*) avrebbe preferito un più deciso e incisivo orientamento dello strumento di indirizzo finalizzato a garantire la reintroduzione della sostanziale equiparazione delle ritenute operate dal sostituto di imposta, siano esse certificate ovvero presenti nella dichiarazione predisposta dallo stesso sostituto.

Il sottosegretario ALBANO esprime apprezzamento per l'iniziativa del relatore Orsomarso, assicurando la disponibilità del Governo a tener conto degli indirizzi formulati in vista della predisposizione del disegno di legge di delega in materia fiscale. Rispondendo ad un quesito del senatore [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*), fa presente che la proposta di legge potrebbe essere presentata nella metà del mese prossimo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 40

La Commissione Finanze e tesoro, esaminata la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022, assegnata ai sensi e per i fini dell'articolo 50 del Regolamento del Senato, premesso

che in capo al sostituto di imposta incombe l'obbligo di certificare le ritenute effettuate per legge in luogo del contribuente e di presentare annualmente, tramite il modello 770, la dichiarazione unica relativa a tutti i soggetti a favore dei quali hanno erogato compensi nell'anno precedente e effettuato le ritenute;

che l'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre n. 158, ha ampliato la fattispecie penale dell'omesso versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione resa dal sostituto di imposta, in aggiunta a quelle risultanti dalla certificazione unica;

che la sentenza citata in titolo ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 10-*bis*, ai sensi degli articoli 25, comma secondo, 76 e 77 della Costituzione nella parte in cui prevedeva la fattispecie del mancato versamento di ritenute "dovute sulla base della stessa dichiarazione";

atteso

che sulla specifica fattispecie appare opportuno precisare il valore probatorio della dichiarazione annuale, per superare anche i diversi orientamenti giurisprudenziali in sede di merito;

che la fattispecie penale, ferma restando la determinazione di soglie, si determina con un comportamento commissivo consistente nella precedente erogazione degli emolumenti e nel rilascio della certificazione unica;

considerato

che il Governo ha annunciato la predisposizione di un disegno di legge di delegazione legislativa in materia fiscale;

che tale proposta interesserà ampi aspetti dell'ordinamento tributario con particolare attenzione al rapporto tra fisco e contribuenti;

che la materia sanzionatoria, sia amministrativa che penale, è stata oggetto di numerose modifiche negli ultimi venti anni e di orientamenti giurisprudenziali di differente tenore;

che appare opportuno, in linea con il monito pronunciato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 175, procedere nel senso di rivedere il complessivo regime sanzionatorio, nonché razionalizzare le disposizioni in materia di sanzioni penali tributarie;

invita il Governo

a inserire nel disegno di legge delega una specifica disposizione concernente il riordino e la revisione delle norme sanzionatorie, amministrative e penali, secondo i seguenti indirizzi:

precisione dei criteri e principi direttivi, definendo la specie, l'entità massima delle pene e specificando

che il ricorso alla sanzione penale sia giustificato solo per la tutela di determinati interessi rilevanti;

che la previsione della sanzione penale sia limitata secondo condotte di particolare gravità e rilevanza; ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità delle sanzioni e semplificazione della materia.

1.4.2.5. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.5.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 15 (pom.) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023

15^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore [MELCHIORRE](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo rilevando che esso, composto di 9 articoli, reca deleghe legislative al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. Il provvedimento - prosegue il relatore - dà attuazione ad alcune disposizioni della legge di bilancio 2022 e, con riguardo agli anziani non autosufficienti, mira a realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che fissa al primo trimestre 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega e al primo trimestre 2024 il traguardo per l'approvazione dei decreti legislativi delegati. Il disegno di legge riconosce il diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e fa proprio il principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente. In virtù dell'istituzione dei "punti unici di accesso" (PUA) diffusi sul territorio, si potrà effettuare, in una sede unica, una valutazione multidimensionale finalizzata a definire un "progetto assistenziale individualizzato" (PAI) che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la persona anziana. Entrando nel merito dell'articolato, il Relatore rileva che l'articolo 1 reca le definizioni rilevanti ai fini del provvedimento in esame, mentre l'articolo 2 definisce oggetto, principi e criteri direttivi generali della delega. Fra questi ultimi, segnala: i) la promozione del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, indipendentemente dall'età anagrafica e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni della loro autonomia; ii) la promozione e la valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nelle attività culturali; iii) la promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione anziana.

L'articolo altresì istituisce il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.

Soffermandosi sulla composizione del CIPA, il Relatore segnala che esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e che ne fanno parte il Ministro per lo sport e i giovani, oltre che i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per le pari opportunità e la famiglia la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, degli

affari regionali, dell'economia e delle finanze o loro delegati. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. Nell'ambito della composizione del Comitato, non è dunque prevista la partecipazione ordinaria del Ministro della cultura. Al riguardo, il Relatore ritiene opportuno che la Commissione di merito ne valuti l'inserimento.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare entro il 31 gennaio 2024 uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuoverne l'autonomia, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità. Tali decreti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto, fra l'altro, con i Ministri per lo sport e i giovani, dell'università e della ricerca, nonché dell'istruzione e del merito.

Nell'ambito dei principi e criteri direttivi relativi agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, il Relatore segnala, fra l'altro, la promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita, attraverso campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro, nonché la promozione di percorsi per il mantenimento, mediante l'attività sportiva, delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, al fine della conservazione dell'indipendenza funzionale in età avanzata e di una buona qualità di vita. Quanto ai principi e criteri direttivi relativi agli interventi per la solidarietà e la coesione fra le generazioni, si sofferma sui seguenti: i) il sostegno delle esperienze di solidarietà e di promozione culturale intergenerazionali, tese a valorizzare la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale, linguistico e dialettale; ii) la promozione dell'incontro e della relazione fra generazioni lontane, valorizzando: per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, all'interno del curriculum dello studente, le esperienze significative di volontariato, anche al fine del riconoscimento dei crediti scolastici (la norma di delega fa riferimento alle esperienze maturate in ambito extrascolastico sia presso le strutture residenziali o semiresidenziali sia a domicilio); per gli studenti universitari, le attività svolte in convenzione tra le università e le strutture residenziali o semiresidenziali o a domicilio, anche al fine del riconoscimento di crediti formativi universitari.

L'articolo 4 contiene la disciplina di delega relativa all'obiettivo di riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS, nonché di potenziare progressivamente le azioni e gli interventi finalizzati all'attuazione delle Missioni 5, componente 2, e della Missione 6, componente 1, del PNRR. I decreti legislativi in oggetto sono adottati, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto, fra gli altri, con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito.

Dando, inoltre, conto dei contenuti dell'articolo 5, il Relatore osserva che esso reca la delega al Governo, da esercitare entro il 31 gennaio 2024, in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti. A tal fine è introdotta, in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che la richiedano, una prestazione universale, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto, fra gli altri, con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito.

Richiama, conclusivamente, alcune statistiche, tratte dal [Dossier](#) dei Servizi Studi di Senato e Camera sul provvedimento in titolo, che testimoniano l'ampiezza della platea dei soggetti interessati dalla riforma in esame e, di conseguenza, l'esigenza ineludibile di una sollecita approvazione della stessa, al fine di rispondere agli impellenti bisogni della popolazione anziana.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) sottolinea l'importanza del provvedimento in titolo, che per la prima volta reca una disciplina organica di interventi in favore della popolazione anziana, in cui trova

esplicito rilievo anche l'esigenza di soddisfacimento dei bisogni culturali. Al riguardo, giudica importante che il Governo abbia fatto proprio un testo legislativo, già elaborato dall'Esecutivo che lo ha preceduto, con cui si dà attuazione ad una delle riforme contenute nel PNRR.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di replica ha la parola il relatore [MELCHIORRE](#) (*FdI*), che condivide l'estremo rilievo del provvedimento in titolo e del ruolo della cultura nell'ambito delle politiche in favore delle persone anziane. Il Relatore dichiara di fondare tale convincimento anche sulla base della propria esperienza politica maturata svolgendo l'incarico di assessore ai servizi sociali nel Comune di Bari. Illustra, infine, uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), intesa ad integrare la composizione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, di cui all'articolo 2 del disegno di legge in titolo, includendo anche il Ministro della cultura.

La sottosegretaria FRASSINETTI dichiara di condividere la proposta di parere appena illustrata. Previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazione del Relatore è posto ai voti ed accolto.

Il [PRESIDENTE](#) registra con soddisfazione la convergenza unanime della Commissione sul voto favorevole testè effettuato.

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, rilevando in premessa che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede, tra gli sfidanti obiettivi che lo connotano, la riforma del sistema della proprietà industriale, nella convinzione che per stimolare gli investimenti più innovativi occorranO adeguati interventi di sostegno proprio agli investimenti in innovazione e beni immateriali.

Il primo passaggio si è registrato con il decreto ministeriale del giugno 2021, a firma del Ministro dello sviluppo economico *pro-tempore* onorevole Giorgetti, che costituiva la prima tappa attuativa del PNRR in materia di proprietà industriale e nel quale venivano disegnate le traiettorie per raggiungere determinati *standard* di protezione, diffusione e applicazione della proprietà industriale.

Al riguardo, il Relatore rammenta i seguenti obiettivi: i) migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale; ii) incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; iii) facilitare l'accesso ai brevetti e la loro conoscenza; iv) garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; v) rafforzare il ruolo dell'Italia a livello internazionale.

Le successive tappe al decreto menzionato riguardavano - prosegue il Relatore - la predisposizione del disegno di legge di revisione del Codice della proprietà industriale (di cui al decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30), nonché la previsione di incentivi su brevetti, marchi e disegni.

Il Relatore evidenzia che la parte di PNRR appena richiamata è tra quelle che più riguardano i sistemi produttivi più creativi ed è spesso vittima di processi di contraffazione. Proprio la creatività ha sempre caratterizzato il sistema produttivo italiano e rappresenta un fattore distintivo delle produzioni "Made in Italy", che si basano più sulla qualità che sulla quantità: "il bello" italiano è un valore originario, frutto di secoli di storia, arte, sapienza scientifica, culturale, manuale, agroalimentare.

Del resto, in Italia le industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale generano oltre il 52 per cento del Pil e contribuiscono al 28 per cento dell'occupazione, con risultati persino migliori rispetto ai livelli medi registrati nei Paesi appartenenti all'Unione europea.

Tale patrimonio immateriale, ad avviso del Relatore, va difeso con tutti gli strumenti possibili e uno di questi strumenti è proprio l'implementazione della riforma del Codice della proprietà industriale in esame, che ha recepito anche diverse proposte formulate da Confindustria, che è finalizzata ad una maggiore armonizzazione Comunitaria e che mira a rafforzare la tutela dei diritti e a semplificare le procedure burocratiche.

Fondamentalmente il disegno di legge in esame va ad incidere sul Codice della proprietà industriale e sul testo unico in materia di imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 642.

Entrando nel merito delle innovazioni più significative recate nel provvedimento in titolo, si sofferma dapprima sulle novità in materia di contrasto alla contraffazione. Nello specifico, richiama il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette, così come la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione.

Il Relatore richiama altresì l'abolizione del "*professor privilege*". In proposito, rileva che la titolarità delle invenzioni non è più del singolo professore o ricercatore, ma dell'ateneo o ente di ricerca. In questo modo, l'Italia si allinea agli altri Paesi europei, semplificando la gestione dei brevetti nei rapporti tra università, enti pubblici di ricerca e imprese, così favorendo forme di partenariato che creano sinergia virtuosa tra mondo della ricerca e mondo della produzione. Infine, in relazione al riparto dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, si stabilisce che l'inventore ha diritto, in ogni caso, a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni eccedenti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione alla domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo.

Si sofferma inoltre sulla procedura di registrazione, sottolineando la possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della stessa domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, in modo da assicurare la piena tutela già dalla data di deposito, anche in caso di mancato pagamento immediato. Si registra dunque uno snellimento delle procedure di registrazione e una maggiore semplificazione grazie agli strumenti di identificazione digitale e posta certificata.

Dà inoltre conto delle disposizioni relative all'effettività della tutela. Segnala, in proposito, la maggiore durata della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (da 2 a 4 anni), in modo da garantire maggiore continuità e limitare i costi legati all'avvicendamento dei componenti.

Richiama altresì la previsione del ruolo di tutela del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in assenza di consorzi di tutela riconosciuti ai sensi di legge, per la effettiva garanzia dei marchi DOP; la possibilità, sempre in tema di maggiore lotta alla contraffazione, di procedere a sequestri e richieste inibitorie anche durante eventi fieristici; la possibilità di agire in sede amministrativa per l'annullamento della registrazione di marchi lesivi dell'immagine e della reputazione dell'Italia; la revisione degli importi vigenti in materia di imposta di bollo, anche al fine di rendere più esteso l'utilizzo del cosiddetto bollo digitale.

Il Relatore conclude sottolineando che il disegno di legge in titolo costituisce un intervento normativo che punta a rafforzare la competitività tecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali facilitando e valorizzando la conoscenza, l'uso e la diffusione del sistema di protezione di brevetti al fine di incentivare gli investimenti e il trasferimento tecnologico delle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo, garantendo velocità, snellimento procedure e, al contempo, certezza dei diritti e delle tutele.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP), nell'esprimere una valutazione favorevole su un provvedimento frutto peraltro dell'elaborazione del Governo *protempore* nella scorsa legislatura, ritiene opportuno che il parere che il Relatore si appresta a sottoporre alla Commissione tenga conto di alcune specifiche criticità riguardanti l'articolo 65 del Codice della proprietà industriale, come modificato dal provvedimento in esame. Al riguardo, invita a distinguere tra i contratti di sviluppo e ricerca e i contratti per attività conto terzi, affinché questi ultimi siano esclusi dalla disciplina in esame e a far sì che la proprietà intellettuale eventualmente generata sia, in via preventiva, regolata secondo intese fra le parti. Inoltre, segnala l'opportunità di chiarire, al fine di non ingenerare possibili fraintendimenti in sede applicativa, che la richiamata disciplina non debba trovare applicazione alle invenzioni poste in essere dagli studenti e dai dottorandi. Conclusivamente, ritiene che la struttura di appartenenza dell'inventore debba comunicare la volontà di depositare la domanda di brevetto entro tre mesi, e non sei (peraltro persino con possibilità di proroga) come previsto nel disegno di legge in titolo, qualora all'invenzione collaborino studenti o dottorandi.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) preannuncia sin d'ora l'intenzione di presentare, nella seduta di domani, uno schema di parere nel quale tener conto anche delle sollecitazioni del senatore Crisanti. Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(155) DAMIANI. - *Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*

(158) DAMIANI. - *Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nelle scuole primarie e secondarie*

(288) Daniela SBROLLINI. - *Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica*

(421) PAGANELLA e altri. - *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria*

(Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 288 e 421, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 155 e 158 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 31 gennaio scorso.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra i disegni di legge n. 288, d'iniziativa della senatrice Sbrollini, e il disegno di legge n. 421, a firma del senatore Paganella, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria.

Entrando nel merito del disegno di legge n. 288, osserva che esso reca contenuti analoghi al disegno di legge n. 155, d'iniziativa del senatore Damiani, di cui la Commissione ha già avviato l'esame congiuntamente al disegno di legge n. 158, anch'esso del senatore Damiani. Esso mira, nello specifico, ad introdurre l'insegnamento dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. A tal fine, reca novelle alla legge n. 92 del 2019, relativa proprio all'insegnamento dell'educazione civica, del medesimo tenore di quelle già illustrate con riguardo al disegno di legge n. 155.

Passando ad illustrare il disegno di legge n. 421, rileva che esso si compone di nove articoli e prevede l'introduzione, nel sistema nazionale di istruzione e formazione, dell'insegnamento scolastico dell'educazione finanziaria.

Precisa che, a differenza di altri disegni di legge che provvedono all'istituzione del suddetto insegnamento integrandolo con l'insegnamento dell'educazione civica, il provvedimento in esame reca un'articolata e autonoma disciplina del nuovo insegnamento dell'educazione finanziaria.

Dà conto, innanzitutto, dell'articolo 1, il quale individua la principale finalità del disegno di legge nel conseguimento, da parte degli studenti, della "cittadinanza economica", intesa come il complesso delle capacità e competenze che - nel rispetto delle regole del vivere civile - consentono al cittadino di effettuare scelte consapevoli e responsabili in materia economica e finanziaria.

Il nuovo insegnamento, infatti, con l'obiettivo di contribuire al benessere economico individuale e sociale, sviluppa la conoscenza dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che sono alla base di tali scelte.

Fornisce, altresì, la capacità di percepire le implicazioni economiche delle scelte medesime sia in relazione a sé stessi sia in relazione alla società.

Evidenzia che l'articolo reca, poi, un elenco dettagliato delle finalità e dei principi dell'insegnamento dell'educazione finanziaria, che sono individuati: nel conseguimento di un corretto rapporto con il denaro e con il suo valore, di un'adeguata percezione dei rischi connessi all'utilizzo del denaro e della capacità di gestirli; nel favorire un uso consapevole e responsabile di prodotti e servizi finanziari, ivi compresi i servizi finanziari digitali; nella promozione di un modello economico sostenibile, nel quale possano coniugarsi creazione di valore economico e sostenibilità sociale; nell'acquisizione della conoscenza delle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 2, il quale istituisce, con decorrenza dal primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, l'insegnamento dell'educazione finanziaria nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e ne stabilisce la disciplina.

Sottolinea che l'insegnamento dell'educazione finanziaria - avente ad oggetto lo sviluppo della conoscenza delle regole sull'uso del denaro nella vita quotidiana, delle diverse forme di pagamento e del concetto di spesa e di risparmio - è qualificato come "trasversale". Ricorda, al riguardo, che "trasversale" è qualificato anche l'insegnamento dell'educazione civica dalla legge n. 92 del 2019. Specifica che, al fine di includere le competenze finanziarie tra quelle che devono essere acquisite dagli studenti, viene novellato l'articolo 18 del decreto legislativo n. 226 del 2005, nella parte in cui elenca i livelli essenziali dei percorsi che le Regioni sono tenute ad assicurare nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Si sofferma sulle previsioni in base alle quali le istituzioni scolastiche promuovono il suddetto insegnamento e inseriscono, nel curriculum di istituto, l'insegnamento dell'educazione finanziaria, specificandone, per ciascun anno di corso, l'orario, nel rispetto delle soglie minime di 33 ore annue nella scuola secondaria di secondo grado e di 100 ore complessive nel curriculum verticale del primo ciclo.

Detta disposizione prevede, inoltre, che l'insegnamento sia svolto nell'ambito del monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e consente agli istituti scolastici di avvalersi, per raggiungere il predetto orario, della quota di autonomia utile per modificare il curriculum e della flessibilità, previste dal regolamento di disciplina dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999).

Le disposizioni in esame dispongono che il nuovo insegnamento sia affidato, in contitolarità, a più docenti, a uno dei quali è attribuita una funzione di coordinamento, e consentono alle istituzioni scolastiche di utilizzare le risorse dell'organico dell'autonomia.

Al dirigente scolastico spetta verificare la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.

L'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dalla legislazione vigente. Ai fini dell'espressione della valutazione, il docente coordinatore formula la proposta di voto sulla base degli elementi acquisiti dagli altri docenti.

Con riferimento all'attuazione delle disposizioni in esame, il Ministero dell'istruzione e del merito è incaricato di promuovere la creazione di Reti di scuole (ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999).

L'articolo stabilisce, infine, che dall'attuazione delle illustrate disposizioni non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Per quanto riguarda l'articolo 3, evidenzia che esso reca disposizioni relative agli obiettivi specifici per l'apprendimento e per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria negli istituti scolastici.

Nello specifico, l'articolo attribuisce a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'individuazione di tali obiettivi con riferimento alle seguenti tematiche: disciplina degli strumenti di pagamento e delle transazioni; formazione di base in materia di pianificazione e gestione delle finanze; elementi fondamentali di diritto bancario; educazione alla gestione dei rischi e dei rendimenti finanziari; formazione di base in materia di ambiente finanziario.

L'individuazione degli obiettivi di apprendimento tiene conto dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche, delle iniziative innovative riguardanti gli ordinamenti degli studi e delle disposizioni in materia di sperimentazione dell'autonomia, di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 11 e 12 del regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche (decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999).

Detta individuazione è effettuata, altresì, in coerenza con le Linee guida per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria nella scuola, redatte dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 237 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2017.

Prosegue con l'illustrazione dell'articolo 4, il quale provvede alla rimodulazione dell'organico dell'autonomia in conseguenza dell'introduzione dell'insegnamento di educazione finanziaria nella scuola secondaria di secondo grado.

In particolare, l'articolo dispone che, a decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, il decreto ministeriale con cui è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale (ai sensi dell'articolo 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015), con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado, destini gradualmente i posti di potenziamento al personale abilitato all'insegnamento delle discipline delle scienze economico-aziendali, per l'insegnamento, anche in contitolarità, dell'educazione finanziaria, in relazione al monte ore annuale previsto e al numero delle classi di ciascuna istituzione scolastica.

Ciò nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e tenendo conto delle disposizioni di razionalizzazione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico recate dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Prevede, inoltre, che il suddetto personale sia assegnato prioritariamente ai licei.

Al Ministero dell'istruzione e del merito è affidato il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 4, da effettuare entro il mese di gennaio di ciascun anno, nonché la comunicazione delle relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Con riferimento all'articolo 5, specifica che - nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano nazionale di formazione (di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015) - esso provvede allo stanziamento di un milione di euro annui da destinare alla formazione dei docenti per l'insegnamento dell'educazione finanziaria.

L'articolo 5 dispone, altresì, l'aggiornamento del richiamato Piano nazionale di formazione, al fine di ricomprendervi la formazione dei docenti per l'insegnamento dell'educazione finanziaria.

Fa menzione, quindi, dell'articolo 6, il quale prevede l'integrazione dell'insegnamento trasversale dell'educazione finanziaria con iniziative extra-scolastiche, tra le quali la formazione di reti, anche di durata pluriennale, con altri soggetti istituzionali pubblici e privati.

Sono demandate a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione delle modalità di attuazione di tali forme di integrazione, nonché la determinazione dei criteri e dei requisiti per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche potranno collaborare.

La disposizione stabilisce che, tra tali criteri e requisiti, sia inclusa la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3.

Ai Comuni è conferita facoltà di promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento finanziario e contabile delle amministrazioni locali e dei loro organi.

In merito all'articolo 7, ricorda che esso prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito presenti alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della legge. La disposizione avanza, in prospettiva, l'ipotesi di una eventuale modifica degli orari scolastici, al fine di inserire un'ora settimanale dedicata all'insegnamento dell'educazione finanziaria in tutti i percorsi di studi.

Richiama indi gli articoli 8 e 9, i quali recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano e la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, il Relatore propone di congiungere la discussione dei disegni di legge nn. 288 e 421 a quella, già avviata, dei disegni di legge nn. 155 e 158, e preannuncia l'intenzione di sottoporre all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di definizione della programmazione, l'opportunità di avviare un ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo e l'esigenza di individuare una modalità procedurale condivisa per il seguito della discussione congiunta, inclusa la possibilità di demandare ad un Comitato ristretto la definizione di un testo unificato.

La Commissione conviene sulla proposta del Relatore di congiunzione della discussione dei disegni di legge nn. 288 e 421 a quella dei disegni di legge nn. 155 e 158.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 506**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la composizione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, di cui all'articolo 2, includendo il Ministro della cultura.

1.4.2.6. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.6.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 20 (pom.) del 14/02/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023

20ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il [PRESIDENTE](#) osserva preliminarmente che sarebbe opportuno rendere il parere alla Commissione di merito nella giornata odierna, stante l'imminente fissazione, in quella sede, del termine per la presentazione degli emendamenti.

Illustra quindi, in qualità di relatore, il provvedimento, premettendo che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede l'adozione di una disciplina legislativa di delega relativa alle persone anziane - con entrata in vigore entro il 31 marzo 2023 - e la relativa adozione dei decreti legislativi, con entrata in vigore di questi ultimi entro il 31 marzo 2024.

Nel dettaglio, le discipline di delega sono poste specificamente dagli articoli da 3 a 5, mentre l'articolo 1 reca alcune definizioni, in conformità alle norme vigenti, e l'articolo 2, comma 2, stabilisce principi e criteri direttivi di carattere generale, comuni alle varie deleghe in oggetto. Il termine entro il quale le deleghe devono essere esercitate viene posto al 31 gennaio 2024, fatta salva l'ipotesi di prolungamento del termine - nella misura di quarantacinque giorni - ai sensi delle norme procedurali di cui all'articolo 6. In ogni caso, le deleghe devono essere esercitate secondo le disponibilità e i vincoli finanziari definiti ai sensi dell'articolo 8.

Rileva quindi che i profili di competenza della Commissione appaiono limitati. In particolare, la disciplina di delega di cui all'articolo 3 - esercitata su proposta del Presidente del Consiglio e, tra gli altri, del Ministro del turismo - concerne la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità. In questo ambito, tra i principi e criteri direttivi specifici di cui alla lettera a), relativi agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane, è menzionata la promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo lento come ricerca di tranquillità fisiologica e mentale per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico, mentale e sociale.

Conclude proponendo alla Commissione l'espressione di un parere non ostativo.

Interviene, per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza, il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP), auspicando che nel testo finale del provvedimento non appaiano riferimenti all'autonomia differenziata.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone ai voti la propria proposta di parere non ostativo, che viene approvata dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'assenza del rappresentante del Governo, apprezza le circostanze, propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,15.

IN SEDE REDIGENTE

(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 31 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che è terminato lo svolgimento delle audizioni proposte dai Gruppi parlamentari. Pone quindi l'accento sulla particolare complessità ed importanza del provvedimento, che dovrebbe essere calendarizzato in Assemblea quanto prima. Propone infine di fissare a giovedì 2 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(17) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che è terminato lo svolgimento delle audizioni proposte dai Gruppi parlamentari. Pur sottolineando che il provvedimento non riveste carattere d'urgenza, raccogliendo le sollecitazioni dei Gruppi, propone di fissare a giovedì 2 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio, nel corso della quale -ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono stati pubblicati gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge in titolo. Il Presidente avverte quindi che gli emendamenti 1.17, 1.18, 7.0.1, 7.0.2 e 8.0.5 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato. Comunica altresì che il relatore ha ritirato l'emendamento 3.1 e ha presentato i nuovi emendamenti 1.100, 2.100, 3.100 e 4.0.100, parimenti pubblicati in allegato. Considerato che l'emendamento 4.0.100 appare il solo a recare interventi di natura sostanziale, propone di fissare il termine per la presentazione di relativi subemendamenti alle ore 19 di oggi, limitatamente alla proposta in questione.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà all'illustrazione delle proposte emendative presentate.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) illustra le proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico, che si propongono di superare le carenze del decreto-legge iscritto all'ordine del giorno. Il provvedimento, infatti, ha suscitato ampia insoddisfazione e non sembra risolvere le problematiche di natura produttiva, ambientale, sanitaria ed occupazionale sottese alla crisi che investe la società Acciaierie d'Italia S.p.A. e l'impianto siderurgico di Taranto. Infatti, le disposizioni del decreto-legge, in particolare, si limitano solo a stanziare risorse per far fronte alla situazione debitoria, laddove, per

contro, dalle audizioni effettuate dalla Commissione emerge chiaramente la necessità di implementare un vero e proprio piano di investimento.

Stanti queste premesse, le proposte emendative presentate mirano ad operare, in uno spirito di dibattito costruttivo con il Governo e con le forze politiche di maggioranza, una rettifica del testo, tenendo conto delle numerose osservazioni formulate, nel corso del ciclo di audizioni, dai rappresentanti di istituzioni ed associazioni sindacali.

Nel dettaglio, l'emendamento 01.1 istituisce opportunamente, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, un tavolo istituzionale allo scopo di predisporre, entro sessanta giorni dal proprio insediamento, un accordo di programma pluriennale recante significative misure patrimoniali. La proposta, peraltro, si raccorda con la proposta 8.0.1, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio, una cabina di regia per garantire la continuità produttiva dell'impianto di Taranto.

Ulteriori proposte emendative sono invece volte ad affrontare le importanti tematiche della *governance* e del rafforzamento patrimoniale. In particolare, si prevede di consentire l'acquisizione, da parte del socio pubblico, della maggioranza azionaria entro il 31 dicembre 2023. Ulteriori emendamenti recano poi misure sia per garantire il rilancio produttivo ed occupazionale del sito (come sollecitato dalle associazioni sindacali), sia il reperimento di risorse per garantire la tutela della salute ed il risanamento ambientale.

L'oratore pone quindi l'accento sugli emendamenti relativi all'istituto dell'amministrazione straordinaria. Una prima proposta, in particolare, prevede che questa possa aversi anche su istanza del socio pubblico che detiene il 30 per cento delle quote societarie, predisponendo all'uopo dei meccanismi di semplificazione della procedura. Un secondo emendamento, invece, prevede l'applicazione dell'istituto, come *extrema ratio*, nel caso in cui non si sia riusciti a redigere un piano di rilancio industriale del sito.

Ulteriori emendamenti prendono invece in considerazione la tutela delle imprese fornitrici. In particolare, viene garantito l'accesso al credito per i fornitori creditori di Acciaierie d'Italia S.p.A. e si predispongono, altresì, misure in favore delle aziende mono-committenti che hanno perso delle commesse. Si cerca di far fronte, infine, anche al mancato pagamento delle fatture.

Ulteriori gruppi di emendamenti concernono quindi la responsabilità amministrativa (con una proposta di natura soppresiva ed una avente ad oggetto le sanzioni interdittive), l'istituto del sequestro (con un emendamento soppresivo), ed il cosiddetto "scudo penale" (con una proposta soppresiva ed una modificativa avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro).

Da ultimo, particolare importanza assumono gli emendamenti relativi alle questioni ambientale e della tutela della salute. Nel dettaglio, l'oratore pone l'attenzione su quattro emendamenti: il primo di natura soppresiva dell'intero articolo 8; un secondo volto ad imporre, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che il Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, effettui la valutazione di impatto sanitario (VIS) prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo, in caso di rischi per l'ambiente, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento di Taranto; un terzo relativo alle valutazioni di impatto sanitario per le attività di controllo; un quarto emendamento in base al quale nei provvedimenti concernenti i progetti riguardanti gli impianti di interesse strategico nazionale sia prevista la predisposizione, da parte del proponente, di una valutazione di impatto sanitario da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Conclude quindi la propria esposizione sottolineando la particolare valenza sostanziale degli emendamenti, che investono un ampio raggio di problematiche e nei confronti dei quali l'atteggiamento del Governo e delle forze politiche di maggioranza dovrebbe essere improntato ad un confronto costruttivo animato da profondo senso di responsabilità, senza trincerarsi dietro a dinieghi di mero principio. La difficile situazione dell'impianto siderurgico di Taranto, infatti, richiede un approccio sostanziale a tematiche, come quelle relative agli accordi di programma ed alla *governance*, nell'ambito di un vero piano di rilancio industriale, superando la necessità contingente del semplice risanamento della situazione debitoria. In tale delicato processo, peraltro, non viene messa in gioco

soltanto la credibilità del governo *pro tempore*, bensì quella dell'intero Paese e sarebbe pertanto un errore non affrontare in modo approfondito le questioni summenzionate.

Con riferimento alle osservazioni da ultimo formulate dal senatore Martella, il [PRESIDENTE](#) assicura che nell'esame degli emendamenti sarà garantita la possibilità di un pieno confronto tra le forze politiche, come attestato in occasione del decreto-legge relativo all'impianto Lukoil (A.S. 391), caratterizzato dall'approvazione di alcuni emendamenti presentati dalle opposizioni.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) chiede le ragioni per cui il termine per subemendamenti è stato riferito esclusivamente all'emendamento 4.0.100.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che le altre proposte del relatore sono di carattere modificativo con minore impatto sul testo, anche rispetto agli emendamenti in precedenza presentati.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) chiede di poter subemendare anche l'emendamento 3.100.

La Commissione conviene quindi di riferire il termine per la presentazione di subemendamenti, già fissato alle ore 19 di oggi per la proposta 4.0.100, anche all'emendamento 3.100.

In sede di illustrazione degli emendamenti del Gruppo Movimento 5 Stelle prende la parola la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), per sottolineare anzitutto il carattere costruttivo delle proposte emendative presentate, nella prospettiva di tutelare l'occupazione e la salute dei lavoratori e dei cittadini del territorio tarantino. Illustra quindi l'ordine del giorno G/455/3/9 a sua firma, relativo alla situazione debitoria di Acciaierie S.p.A. con particolare riferimento alla continuità produttiva di SANAC.

In merito all'articolo 1 si sofferma sulla proposta 1.1, riassumendo altresì i contenuti degli emendamenti 1.10, relativo alla sottoscrizione di un accordo di programma, e 1.12, sulle condizioni a cui è subordinato il rafforzamento patrimoniale.

Sottolinea altresì che, in virtù degli emendamenti del suo Gruppo, il socio pubblico può chiedere l'ammissione alla procedura straordinaria solo se detiene anche il 50 per cento del diritto di voto. Conclude l'illustrazione del complesso degli emendamenti soffermandosi sulla proposta 3.3 sui compensi degli amministratori straordinari.

Non essendoci ulteriori interventi, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [455](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "da convertire" con le seguenti: "che si convertono".

1.17 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in relazione alle imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.».

Conseguentemente, al Capo I, dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti: «e al settore aeronautico».

1.18 (testo 2)

[Paroli, Silvestro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in relazione alle imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti delle quote di diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026 sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029.».

Conseguentemente, al Capo I, dopo le parole: «Disposizioni relative al settore siderurgico» aggiungere le seguenti : «e al settore aeronautico».

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: "che detenga" inserire le seguenti: ", direttamente o indirettamente,".

Art. 3

3.100

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:* alla lettera b), dopo le parole: "parametrato al fatturato dell'impresa" sono inserite le seguenti: "solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto;"

b) *alla lettera b), capoverso «b-ter)»:*

- *sostituire le parole: "e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a" con le seguenti: "e, in particolare, per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività";*

- *all'ultimo periodo, sostituire le parole: "per il rimanente 15 per cento al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa." con le seguenti: "per il rimanente 10 per cento avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria, ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.";*

c) *alla lettera b), dopo il capoverso «b-ter)», inserire i seguenti:*

- *b-quater) riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;*

- *b-quinquies) incremento del 10 per cento sul compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno *in bonis* dell'imprenditore, in ragione*

dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo.».

Art. 4

4.0.100

Il Relatore

Nel capo I, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Ulteriori disposizioni riferite al comitato di sorveglianza)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. "I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato".

2. I soggetti già nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, senza fissazione del termine massimo di durata della carica di cui al comma 2-bis del predetto articolo 45 introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro per le imprese e il *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati: i poteri del presidente del comitato di sorveglianza; l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato; le modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

Art. 7

7.0.1 (testo 2)

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.

2. In considerazione del carattere strategico delle infrastrutture di comunicazione elettronica, le forniture destinate all'alimentazione elettrica degli attivi individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 23 dicembre 2020 sono escluse dall'applicazione della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 concernente il Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Per il medesimo fine sono altresì escluse dall'applicazione dalla delibera di cui al precedente capoverso, le infrastrutture dedicate al *Cloud Computing*.»

7.0.2 (testo 2)

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di fornitura di energia elettrica)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la

sicurezza nazionale, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il cui consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, sia pari ad almeno 130 GWh/anno si applica il contributo sotto forma di credito di imposta previsto in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017 per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia elettrica.».

Art. 8

8.0.5 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Contributo straordinario per le spese energetiche)

1. In considerazione del carattere emergenziale della crisi energetica e al fine di tutelare la sicurezza nazionale, le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 si applicano anche alle imprese che svolgono attività di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, il cui consumo medio di energia elettrica, diretto e indiretto, nel primo trimestre dell'anno 2023 sia pari ad almeno 40 GWh.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 15.250.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «Dalle disposizioni del presente decreto» inserire le seguenti: «, ad esclusione dell'articolo 8-bis,».

1.4.2.7. Comitato per la legislazione

1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 8 (pom.) del 07/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 7 MARZO 2023

8^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(486) Elena MURELLI e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5 del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il senatore MAFFONI (FdI) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(506-A) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

(Parere all'Assemblea ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Il senatore GIORGIS (PD-IDP) preliminarmente rileva come il disegno di legge abbia l'ambizione di ridefinire, con lo strumento della delega legislativa, il complesso degli interventi a tutela delle persone anziane attraverso il riordino della normativa vigente, caratterizzata da una pluralità di livelli di intervento.

Procede dunque all'illustrazione della proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 13,55.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 486

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto

la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma mira a riconoscere, con provvedimento legislativo, il rilievo culturale di tale Teatro e l'attività artistica in esso svolta, sin dalla sua inaugurazione, quali elementi testimoniali e identitari di significato distintivo;

la disposizione risulta funzionalmente collegata alla dichiarazione di monumento nazionale della Casa natale di Giuseppe Verdi a Busseto, in provincia di Parma, (legge n. 26 del 1901), prefigurando l'opportunità di realizzare un circuito culturale specifico, con una ricaduta favorevole in termini di maggiore attrattività turistica del territorio parmense;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla proprietà della formulazione,

la dichiarazione di monumento nazionale sancita con legge si pone in alternativa alla modalità disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, che prevede un procedimento amministrativo volto alla verifica e alla dichiarazione dell'interesse culturale;

con disposizioni di rango legislativo sono stati dichiarati monumento nazionale la Basilica Palladiana

di Vicenza (legge n. 64 del 2014), la Casa Museo Gramsci in Ghilarza (legge n. 207 del 2016), la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine (legge n. 213 del 2017), il ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano» (legge n. 65 del 2019);
in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,
ritiene non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 506-A

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto il provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) edell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
il disegno di legge, di iniziativa governativa, mira a definire criteri e modalità degli interventi assistenziali sociali, sanitari e sociosanitari per la terza età, al fine di migliorare la qualità del sistema di assistenza alle persone anziane e alle persone anziane non autosufficienti, in un quadro di servizi funzionale alle necessità emergenti con l'avanzamento dell'età e l'eventuale sviluppo di malattie conseguenti all'invecchiamento;
il provvedimento si inserisce nell'ambito delle iniziative finanziate dal PNRR volte alla realizzazione di un sistema organico di interventi in favore degli anziani non autosufficienti, alla realizzazione delle case di comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e di telemedicina e al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture;
il disegno di legge è stato predisposto a seguito di un'istruttoria che ha coinvolto la Commissione interventi sociali e politiche per la non autosufficienza istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana istituita presso il Ministero della salute e la Commissione appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
l'analisi di impatto della regolamentazione inquadra il contesto e distingue le problematiche in base alle diverse realtà geografiche del Paese e agli indici di invecchiamento e di assistenza agli anziani, nonché in relazione a caratteristiche economiche e sociali non omogenee sul territorio nazionale, quali il supporto della rete familiare, i tassi di ricovero in strutture assistenziali, la distribuzione per sesso, l'incidenza delle malattie cronico-degenerative, l'intensità delle relazioni sociali e gli indici di reddito; l'articolazione degli obiettivi generali e specifici della politica di settore è coerente con le finalità di migliorare la qualità della vita dei cittadini anziani, di considerare una prospettiva più ampia che tenga conto dell'evoluzione demografica e innovi, di conseguenza, l'offerta di servizi sociali e sociosanitari, in un sistema integrato multilivello capace di assistere una società sempre più longeva, di facilitare l'accesso dei cittadini a percorsi personalizzati di presa in carico e di accompagnamento e di assicurare la presenza di servizi e strutture, secondo un approccio differenziato nella cura e nell'assistenza;
l'analisi di impatto della regolamentazione identifica tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione di un sistema integrato di assistenza e cure e competenti a dare attuazione nelle strutture pubbliche territoriali alle disposizioni dei decreti attuativi;
appare condivisibile la scelta di prevedere un meccanismo istituzionale finalizzato a promuovere l'integrazione dei sistemi informativi di tutti gli attori istituzionali competenti per la valutazione e l'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, nonché di definire un sistema di monitoraggio nazionale per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi;
con riferimento alle possibili opzioni di intervento e alla relativa valutazione preliminare, la complessità della materia derivante dall'insieme di pianificazioni e programmazioni - a livello nazionale, regionale e territoriale - di carattere socio assistenziale, sociosanitario e sanitario, ha richiesto un disegno normativo che consentisse di ricondurre a unità gli obiettivi da realizzare; la tecnica legislativa più funzionale è stata quindi individuata in una legge di delegazione e nei relativi decreti attuativi suscettibili di essere integrati e corretti, a norma dell'articolo 6, comma 2;

la quantificazione dell'impatto economico, sociale e ambientale distinto per categorie di destinatari può essere effettuata solo al momento dell'adozione dei decreti attuativi;

gli effetti della ricognizione e del riordino delle agevolazioni contributive fiscali, anche in termini di regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommerso e di valorizzazione delle relative competenze lavorative per sostenere il lavoro di cura prestato presso il domicilio della persona non autosufficiente, potranno essere valutati solo decorso un congruo termine dall'adozione dei decreti attuativi;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo all'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuta favorevolmente la scelta della tecnica legislativa della legge di delegazione e dei relativi decreti attuativi, suscettibili di essere integrati e corretti a norma dell'articolo 6, comma 2;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, formula le seguenti osservazioni:

ritiene opportuno prevedere tra i principi e criteri direttivi della delega lo svolgimento di specifiche valutazioni di impatto a corredo degli schemi di decreto legislativo e la definizione di un sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure recate dai decreti attuativi;

ritiene opportuno che le disposizioni integrative e correttive di cui all'articolo 6, comma 2, siano predisposte sulla base di specifici elementi di analisi e valutazione d'impatto delle misure;

invita a valutare l'opportunità di aggiornare i contenuti della Relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 833 del 1978, integrandola con elementi idonei a valutare l'efficacia delle politiche per gli anziani, anche sulla base della loro definizione nei decreti attuativi;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene che non vi sia nulla da osservare.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 506
XIX Legislatura

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 47](#)

8 marzo 2023

Attività (esito)

Discussione generale

Replica del relatore

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 9, testo della Commissione; approvati emendamenti; odg.*

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 92, contrari 0, astenuti 48, votanti 140, presenti 141.

Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 47 dell'08/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

47a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del presidente LA RUSSA
e del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dà lettura del processo verbale.

PAGANELLA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 9,36)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario della settimana corrente.

L'ordine del giorno della seduta di oggi prevede la discussione generale del disegno di legge di delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.

Al termine della discussione generale, la seduta sarà sospesa per riprendere, orientativamente alle ore 13, con il seguito della discussione del decreto-legge in materia di trasparenza del prezzo dei carburanti e, quindi, presumibilmente con le votazioni.

Alle ore 16,15 si svolgerà un'iniziativa celebrativa della Giornata internazionale della donna, che avrà luogo con trasmissione diretta televisiva.

Dopo un breve intervento introduttivo del Presidente, avrà luogo un concerto d'archi di dodici giovani musiciste dell'orchestra del Conservatorio di musica «G. Tartini» di Trieste. Seguiranno gli interventi dei Gruppi, per cinque minuti ciascuno.

Al termine, l'Assemblea riprenderà la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno; si presuppone intorno alle ore 17,40.

Restano confermati gli altri argomenti previsti dal calendario della settimana, ad eccezione delle

votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria.

Il *question time* non avrà luogo.

La seduta odierna, dunque, avrà andamenti orari diversi dal consueto, sia per le discussioni, che per le votazioni, viste anche le celebrazioni legate alla giornata dell'8 marzo. A tal proposito, colgo l'occasione per rivolgere un saluto a tutte le colleghe in occasione della Giornata internazionale dedicata a celebrare il ruolo delle donne.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 7 marzo 2023, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di marzo e aprile 2023:

- Disegno di legge n. 506 - Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 486 - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma (*dalla sede redigente*)
- Elezione di organi collegiali
- Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

Discussione e approvazione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario della settimana corrente:

Mercoledì	8	marzo	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. 506 - Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	9	"	h. 10	- Seguito disegno di legge n. 555 - Decreto-legge n. 5, Trasparenza prezzo carburanti (<i>approvato</i>)

			<p>dalla Camera dei deputati) (scade il 15 marzo)</p> <p>- Deliberazione sulla richiesta di procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 143 Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori</p> <p>- Disegno di legge n. 486 - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma (dalla sede redigente)</p> <p>- Sindacato ispettivo (giovedì 9)</p>
--	--	--	---

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 555
(Decreto-legge n. 5, Trasparenza prezzo carburanti)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

FdI	38'
PD-IDP	27'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

[ROMEO](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Ricordo che ieri il calendario non è stato approvato all'unanimità nell'ambito della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, per cui invito tutti ad ascoltare, perché potrebbero essere prese decisioni

dall'Assemblea in merito al calendario.

Prego, senatore Romeo.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Lega, innanzitutto approfitto di questo intervento per fare gli auguri a tutte le donne, visto che oggi è l'8 marzo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Gli auguri sono di tutti i Gruppi e per tutte le donne.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Ha ragione, signor Presidente. Esattamente, di tutti i Gruppi e per tutte le donne. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Erano chiare in verità le sue parole. Il mio era un modo per farle ottenere altri applausi.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Diciamo che le ho dato l'*assist*, Presidente. Lei chiaramente ha fatto quello che doveva fare e la ringrazio.

Tonando al calendario dei lavori, vorrei solo mettere in evidenza il fatto che come Gruppo chiediamo che non venga inserita in calendario la deliberazione sulla richiesta di procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per il disegno di legge n. 143, recante legge quadro per lo sviluppo delle isole minori.

Lo dico perché circa un mese fa il collega Lorefice del MoVimento 5 Stelle era venuto a chiedere se volevamo sottoscrivere la richiesta di procedura abbreviata. Io dissi, già ai tempi, che il Governo stava per intervenire con un provvedimento e che quindi noi non avremmo firmato la proposta. Penso che lo stesso ragionamento lo abbiano fatto anche altri colleghi della maggioranza. Sinceramente, visto che arriverà questo provvedimento del Governo, non riteniamo sia adesso utile votare la procedura abbreviata. Questo anche perché il disegno di legge è stato presentato il 13 ottobre dell'anno scorso e, a fronte della accelerazione per una procedura d'urgenza, sinceramente non vediamo la necessità di fare un provvedimento in fretta.

Lo diciamo anche perché si tratta di un disegno di legge approvato nella precedente legislatura, all'epoca del Governo giallo-verde. Eravamo dunque anche noi in maggioranza e avevamo presentato insieme il provvedimento, che era figlio di una mediazione. Non era proprio quello che la Lega ai tempi desiderava, ma ci fu la mediazione e il disegno di legge passò al Senato.

Fu uno dei primi provvedimenti legislativi che votammo tutti insieme, rimasto poi per quattro anni fermo alla Camera, perché c'erano delle problematiche, che si sono perpetrate nel corso del tempo, sia con il Governo giallo-rosso, che arrivò dopo, sia con il Governo Draghi.

Ciò vuol dire che il disegno di legge, così come era stato approvato, presentava delle criticità. Con estrema correttezza ho detto al collega Lorefice e ho ribadito anche ieri in Conferenza dei Capigruppo che noi preferiremmo aspettare che arrivi il disegno di legge del Governo e poi quello che avete presentato sarà - come avviene formalmente e tecnicamente - abbinato e inizierà la discussione. Su questo provvedimento, infatti, occorre non una procedura abbreviata, ma un approfondimento intenso e notevole, per tutta una serie di motivazioni.

Questo è il motivo per cui chiediamo che il calendario venga modificato e venga tolto questo punto all'ordine del giorno. E lo chiediamo con molta chiarezza, senza fare polemiche, nell'ottica di un confronto più puntuale e più preciso su un tema controverso per tutta una serie di motivi, nel senso che, così come viene messo in evidenza nel disegno di legge, esso presenta delle criticità che vanno superate.

A maggior ragione, visto l'arrivo di un provvedimento del Governo che probabilmente coinvolgerà sullo stesso tema due Ministeri, il Ministero degli affari regionali e il Ministero del mare, penso sia più doveroso e rispettoso aspettare il Governo. Dopodiché, il Parlamento, naturalmente, eserciterà il suo ruolo. (*Applausi*).

[LOREFICE](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (*M5S*). Signor Presidente, intervengo per aggiungere nuove informazioni e per mettere in evidenza che - secondo me - con questo atto si sta prevaricando in maniera eccessiva il ruolo del Parlamento. Negli ultimi cinque anni ho sentito nei vari interventi dei Gruppi, anche di colleghi della Lega, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, rimproverare i precedenti Governi di essere un po' troppo

restrittivi e di non dare spazio al Parlamento.

In riferimento alla richiesta avanzata, ribadisco che è stata approvata la settimana scorsa all'unanimità. La richiesta *ex* articolo 81 del Regolamento è stata già approvata. Al di là della narrazione del senatore Romeo, voglio ricordare che è stata sottoscritta da tutti i Gruppi politici di quest'Aula, tranne la Lega. Hanno firmato anche i colleghi di Fratelli d'Italia e Forza Italia. La richiesta *ex* articolo 81 è stata quindi firmata a larghissima maggioranza, con l'esclusione - lo sottolineo - della Lega. Nel Conte 1 ricordo che c'era in particolare un disegno di legge a firma Briziarelli, che la Lega aveva una certa propensione a far passare. Nel 2018 quel disegno di legge al Senato è stato votato in pochissimi mesi all'unanimità. Rileggendo i Resoconti stenografici dell'Aula, vedo che i colleghi di Fratelli d'Italia hanno dato un grande contributo e alcuni emendamenti sono stati approvati. Pertanto, la partecipazione piena di quest'Aula nel 2018 è testimonianza chiara che c'era un interesse trasversale a mettere mano a una problematica, quella legata alla legge quadro per le isole minori italiane, e il voto unanime dovrebbe sollevare da qualsiasi dubbio.

Chiedo a lei, Presidente, un po' di attenzione - e la chiedo anche ai colleghi presenti in Aula - sulle prerogative parlamentari: le chiedo se questa è ancora una democrazia parlamentare o il Governo, per il tramite di un suo esponente di maggioranza o di un Gruppo di maggioranza, può intervenire in Aula, anche con argomentazioni pretestuose, per imporre una linea. Le leggi le fa il Parlamento. C'è un disegno di legge approvato, perfettamente aderente e conforme a quello che è il dettato dell'articolo 81, e ora ci si chiede di prendere ulteriore tempo in attesa che il Governo - non si sa quando - porti la propria proposta di legge. Stiamo quindi invertendo le funzioni. Chiedo a lei, Presidente, e all'Aula: è ancora questa una democrazia parlamentare?

Ribadisco quindi con fermezza la richiesta di inserimento in calendario del disegno di legge con la proposta *ex* articolo 81 (*Applausi*) e chiedo di votare in maniera palese contro la proposta del presidente Romeo del Gruppo Lega. Ribadiamo con forza cos'è il Parlamento italiano. La prossima volta che ascolterò interventi di colleghi che inneggiano alla questione che il Parlamento è sempre in prima linea per formare nuove leggi, interverrò ulteriormente. Confido nella correttezza dei colleghi, anche del Gruppo Fratelli d'Italia, che nel tempo hanno sempre messo in rilievo questa fattispecie: prima il Parlamento. Poi il Governo potrà venire a confrontarsi con noi per trovare il testo migliore possibile e risolvere la problematica. (*Applausi*).

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, non entro nel merito del provvedimento, ma ne faccio una questione di metodo, avendo ascoltato le parole del collega Romeo e avendo avuto modo, anche ieri in Conferenza dei Capigruppo, di spiegare perché la proposta del senatore Romeo ci vede profondamente contrari.

Noi riteniamo che si debba partire, laddove ci sono dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, proprio dal Parlamento e successivamente il Governo, se ha intenzione di trattare lo stesso argomento, avendolo in programma, può collaborare e lavorare insieme al Parlamento per modificare il testo e trovare dei punti di caduta. Lo dico perché è successo tante volte nella scorsa legislatura che il Governo abbia fatto un passo indietro rispetto a propri interventi, proprio perché la discussione ragionata avviene in Parlamento. Faccio due esempi: il primo è la volontà del Governo di intervenire sulla riforma degli Istituti tecnici superiori. Il Governo ha fatto un passo indietro perché la 7a Commissione della Camera stava già esaminando diversi disegni di legge collegati in materia, e si partiva da un disegno di legge di Forza Italia, a firma dell'onorevole Valentina Aprea. Come vedete, non sto raccontando di una cosa che riguarda la mia parte politica. Siamo partiti da lì e abbiamo trovato una quadra condivisa insieme a tutto il Governo. Ma vi potrei citare altri esempi che ci hanno visto lavorare all'unanimità: cito il disegno di legge sull'assegno unico, che è partito da un'iniziativa parlamentare, da un lavoro in Commissione sul disegno di legge a prima firma del senatore Delrio, e da lì il Governo ha seguito, lavorato e contribuito alla formazione di una legge.

Allora, chiedo al collega Romeo: perché questa volta, su un tema che ci vede unanimi, ma che poi magari potrà avere tutta una serie di sfumature diverse, non usiamo lo stesso metodo, che sarebbe

estremamente corretto? Partiamo dal disegno di legge di iniziativa parlamentare e poi lavoriamo con il Governo per arricchire, modificare e trovare altri punti in comune, perché questo è il nostro ruolo e terremo insieme l'iniziativa parlamentare e l'iniziativa governativa. Troverei questo come un grande passo avanti nel lavoro condiviso che dovremmo fare come legislatori. Ricordo che fino a prova contraria è il nostro lavoro approvare le leggi e non semplicemente lavorare sui decreti-legge del Governo, che ha un'altra funzione. *(Applausi)*.

Per inciso, poi, da quando è iniziata questa legislatura abbiamo dato il via libera a tutte le proposte con una procedura d'urgenza proprio nel rispetto di una condivisione, dal momento che le avevamo già appoggiate e votate. Lo abbiamo fatto con tutti i testi della maggioranza e dispiace che una proposta dell'opposizione venga gettata nel cestino. *(Applausi)*.

[PAROLI](#) (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, capisco che l'opposizione non possa che essere contraria, ma trovo particolarmente surreale il dibattito che stiamo affrontando. Ritengo che la richiesta che ha avanzato il senatore Romeo sia assolutamente fondata e rispettosa della proposta delle opposizioni.

Nel merito, il tema delle isole minori è da noi condiviso rispetto a una legge quadro. Il senatore Romeo ha semplicemente posto un problema, ovvero che con tutta probabilità - se non certezza - è in arrivo una proposta e anche un disegno di legge da parte del Governo. È evidente che, nel momento in cui in quest'Aula si chiede il voto sull'immediata calendarizzazione - questo vuol dire l'urgenza - e quindi la settimana prossima ci dovessimo trovare ad approvare il disegno di legge che concerne la legge quadro sulle isole minori, il Governo non avrebbe possibilità di intervento e verrebbe meno proprio tutto ciò che è stato appena detto anche dalla senatrice Malpezzi, ovvero un lavoro comune che questa Assemblea, la Commissione e il Governo non potrebbero fare.

Alla luce di ciò, il senatore Romeo è stato più che rispettoso. Se avesse voluto affossare il tema dell'urgenza, molto più facilmente non si sarebbe opposto alla calendarizzazione, oggi avremmo votato la procedura d'urgenza per il disegno di legge sulle isole minori, l'urgenza non sarebbe passata e ci saremmo trovati a esaminare il provvedimento in Commissione. Questo si è evoluto evitare e la richiesta di non calendarizzare il provvedimento questa settimana vale solo a questo fine. Dopodiché, credo che il provvedimento sia stato depositato ad ottobre e non capisco l'urgenza quando si chiedono due o tre settimane per valutare: se il Governo ha davvero intrapreso una proposta, ci sarà un testo base in Commissione che chiaramente partirà anche dalla proposta dei colleghi del MoVimento 5 Stelle e in quella sede si lavorerà. Oggi mi sembra tutto molto sopra le righe e fuori da un'intelligenza parlamentare che non toglie nulla a questa Assemblea né alla Commissione, ma ci dà solo la possibilità di lavorare a un testo sapendo che una proposta del Governo non può non essere neanche vista e valutata da questa Assemblea come dalla Commissione.

Per questa ragione credo che il calendario sia utile e non abbia questo punto all'ordine del giorno, anche per salvaguardare una possibile futura urgenza, nelle prossime settimane, sullo stesso provvedimento, rispetto al quale non c'è stata assolutamente una posizione ostativa.

[MALAN](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (Fdi). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia è estremamente favorevole a misure che vengano incontro alle esigenze delle isole minori, anche nella legislatura scorsa ha proposto provvedimenti in questo senso. Teniamo a chiarire che - come è già stato detto dai colleghi Romeo e Paroli - si tratta semplicemente, proprio perché abbiamo a cuore questo problema, di dare modo al Governo di presentare anche il suo disegno di legge, che naturalmente potrebbe essere abbinato a quello di cui oggi viene chiesta la deliberazione d'urgenza. È una cosa molto semplice.

Ricordo che nella scorsa legislatura tutti i Gruppi, tranne che il MoVimento 5 Stelle, chi più a lungo, chi meno a lungo sono stati all'opposizione, e non è stata mai chiesta la deliberazione di urgenza; cosa che avrebbero potuto fare tutti i Gruppi di opposizione e avremmo potuto fare anche noi, durante gli ultimi due anni, come unico Gruppo di opposizione. *(Applausi)*. Abbiamo ritenuto però di andare avanti secondo le procedure normali. Adesso, se si vuole dire che il Parlamento viene mortificato da

questo voto, apprezzo che, dopo un periodo in cui la fiducia è stata posta su ogni provvedimento, in cui si sono approvate leggi di bilancio in ventiquattro ore, improvvisamente si scopre la centralità del Parlamento. (*Applausi*). Siamo talmente per la centralità del Parlamento che anche sulle isole minori vogliamo che si discutano sia il provvedimento proposto da un Gruppo di opposizione sia quello del Governo. (*Applausi*).

[PAITA](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, io non credo che con la decisione di oggi si violi il principio di democrazia in quest'Aula. Lo dico al senatore Malan perché credo che enfatizzare la questione sia di per sé sbagliato. Usiamo certi toni quando è il caso di usarli, e su questo sono d'accordo.

Quello che però mi sorprende - come ho detto anche nella Conferenza dei Capigruppo - è il tipo di richiesta. Mi rivolgo al ministro Ciriani, che è presente in Aula. Se si chiede che un atto, come quello di cui discutiamo, non venga oggi votato, interrompendo cioè un percorso parlamentare, penso sarebbe serio indicare il momento in cui il Governo porta in Aula il provvedimento che insisterà sulla stessa materia. È esattamente la richiesta che ho fatto ieri. Un conto è interrompere il percorso oggi e la prossima settimana, tra dieci giorni, arriverà l'atto; un conto è interrompere il percorso oggi perché poi arriverà un intervento del Governo.

Da questo punto di vista, non si tratta di violare i principi tra di noi - è chiaro che è legittimo interrompere un percorso - ma si incrina un rapporto di fiducia, con modalità che - secondo me - è bene non utilizzare in vicende che nascono da un'iniziativa di carattere parlamentare.

Ecco perché mi sono permessa ieri, e lo faccio anche oggi, Ministro, di chiedere per favore, come Governo, l'indicazione di un percorso. Diteci quale sarà la scadenza della discussione. È chiaro che, a quel punto, le forze politiche che hanno lavorato su questa materia abbineranno il provvedimento. Non mi pare giusta però la modalità e, se non dovessero esserci chiarimenti, noi sicuramente voteremo insieme alle altre forze dell'opposizione. Non è infatti la modalità di lavoro che io auspico in quest'Aula, nella quale il rispetto dell'iniziativa di ognuno di noi deve essere garantito. Questa non sarà una violazione indelebile del rapporto tra maggioranza e opposizione, ma evitarla è sicuramente un atto che aiuterebbe a rispettarci reciprocamente e anche a rispettare il ruolo del Parlamento. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, rischiamo di non comprendere quello di cui stiamo parlando.

L'articolo 81 del nostro Regolamento prevede che i disegni di legge che sono stati approvati nella precedente legislatura possano essere trattati con la procedura d'urgenza. Non stiamo interrompendo quindi alcun percorso. Siamo nella fase iniziale; c'è una richiesta legittima, firmata dai senatori, che sostanzialmente sostiene che il provvedimento debba essere trattato con urgenza. Ciò significa che adesso votiamo la procedura e la settimana prossima in Aula votiamo il provvedimento, come successo già con tanti altri, così com'è. È così che succede. La procedura urgenza fa sì che un provvedimento venga portato in Parlamento e votato dopo una settimana. Il collega Lorefice ha detto che si tratta di un disegno di legge già approvato con tutte le forze politiche all'umanità. È vero anche, però, che sono passati cinque anni e c'è un Governo - è vero che c'è il Parlamento, ma c'è anche il Governo - con un Presidente del Consiglio votato da tutti gli italiani e, quindi, il Parlamento, ma anche il Governo, ne sono sostanzialmente la rappresentazione. Allora, come si fa di solito quando c'è un provvedimento del Governo e il Parlamento vuole approfondire il procedimento insieme al Governo, attraverso i lavori in Commissione, volendo confrontarsi? Non con la procedura abbreviata, ma seguendo il normale *iter*: prima l'esame in Commissione alla quale viene assegnato il provvedimento del Governo, si mettono insieme i testi e alla fine, con la votazione degli emendamenti, si arriva in Aula con un procedimento molto più lungo e molto più approfondito. Ci può stare.

Il collega Briziarelli aveva seguito questa partita la scorsa volta e ricordo che mi disse: Caro Capogruppo, questa è l'unica e la massima mediazione che possiamo ottenere, quindi, piuttosto che niente, è meglio piuttosto! Adesso, però, è cambiato il Governo. Aspettiamo il provvedimento del

Governo e insieme al Parlamento si porterà avanti la questione; non si interrompe alcun procedimento. È una questione di correttezza, colleghi.

Sappiamo che arriva un provvedimento simile da parte del Governo e la settimana prossima siamo qui e votiamo il disegno di legge. E poi cosa diciamo al Governo? Che non ce ne frega niente, che intanto andiamo avanti, che si arrangiassero? Non penso sia corretto. In un'ottica di confronto aspettiamo il disegno di legge del Governo e insieme lo approfondiamo.

Non c'è alcuna polemica; poi, sono passati cinque anni, magari sulle isole minori qualche criticità potremo anche modificarla.

Posso dirlo, colleghi? Penso che si tratti di una questione di correttezza istituzionale, senza fare polemiche; non capisco questo: interrompiamo la democrazia, la centralità il Parlamento. Semplicemente la Commissione esaminerà il provvedimento come ha fatto con tutti gli altri.

Il nostro non può che essere, naturalmente, un sostegno ulteriore a una legittima richiesta da parte della maggioranza. Trattiamo questo come tantissimi altri provvedimenti che abbiamo discusso in quest'Aula. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Romeo, volta ad eliminare la deliberazione sulla richiesta di procedura abbreviata in riferimento alla legge quadro per lo sviluppo delle isole minori.

È approvata.

Poiché ne è stata avanzata richiesta, dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico. *(Commenti. Brusio)*.

È approvata.

Senatrice Malpezzi, qual è il problema? Non riesco a capire l'osservazione. Non appaiono i numeri? Nelle controprove non appaiono; non ricordava bene. Comunque i numeri ci sono, si fidi della procedura che è sempre stata questa. Nelle controprove non appaiono i numeri, ma non si alterano nemmeno; non abbiamo bisogno del senatore Cottarelli che con i numeri è molto pratico. La prassi è questa.

Pertanto, il calendario rimane quello comunicato, salvo l'eliminazione dalla seduta di giovedì 9 della deliberazione riguardante le isole minori, che auspicabilmente tornerà nella discussione parlamentare, rapidamente - la Presidenza se lo augura - perché le isole minori hanno bisogno di attenzione. Su questo non c'è dubbio.

Ad ogni modo, ringrazio il Segretario, ma sul fatto che la votazione fosse regolare nessuno aveva dubbi.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane *(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)* *(Relazione orale)* **(ore 10,04)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 506.

Il relatore, senatore Zaffini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ZAFFINI, relatore. Signor Presidente, il presente disegno di legge, di iniziativa governativa, reca discipline di delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane. Alcune delle norme di delega concernono specificamente gli anziani non autosufficienti. Si ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede l'adozione di una disciplina legislativa di delega relativa a questi ultimi soggetti, con entrata in vigore della stessa entro il 31 marzo 2023 (tale provvedimento è pertanto, come si dice in gergo, tempo dipendente), e la relativa adozione dei decreti legislativi, con entrata in vigore di questi ultimi entro il 31 marzo 2024.

Le discipline di delega sono poste specificatamente negli articoli da 3 a 5, mentre l'articolo 1 reca alcune definizioni, in conformità alle norme vigenti, e l'articolo 2, comma 2, stabilisce i principi e i criteri direttivi di carattere generale, comuni alle varie deleghe in oggetto. Il termine entro il quale le deleghe devono essere esercitate viene posto al 31 gennaio 2024, fatta salva l'ipotesi di prolungamento

di tale termine, nella misura di quarantacinque giorni. In ogni caso, le deleghe devono essere esercitate secondo le disponibilità e i vincoli finanziari definiti ai sensi dell'articolo 8.

Il comma 1 dell'articolo 2 specifica che le deleghe di cui al presente disegno di legge sono tese alla tutela della dignità e alla promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana.

Il successivo comma 2 stabilisce, come accennato, i principi e criteri direttivi comuni alle deleghe in oggetto. Essi prevedono: la promozione del valore umano, psicologico, sociale, culturale ed economico in ogni fase della vita delle persone, anche attraverso la partecipazione degli anziani ai vari ambiti familiari e sociali, e il coinvolgimento e il supporto da parte di soggetti privati e da parte di servizi pubblici, ivi compreso il servizio civile universale.

Le norme prevedono inoltre: il riconoscimento per le persone anziane del diritto a determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole, con riferimento alle decisioni che riguardano la loro assistenza, e del diritto alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio, entro i limiti e i termini definiti dalla programmazione statale e regionale, e anche attraverso la rete delle farmacie territoriali. E ancora: la promozione della valutazione multidimensionale delle capacità e dei bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria degli anziani fragili e non autosufficienti ai fini dell'accesso ad un *continuum* di servizi; il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*; la promozione dell'attività fisica sportiva da parte della popolazione anziana; il riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con condizioni di disabilità, al fine di promuovere nell'inclusione sociale la partecipazione attiva alla comunità; la promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere bio-psico-sociale sia delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti, sia delle persone impegnate nella cura degli stessi; il rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità dei sistemi informativi di alcune amministrazioni pubbliche; la riqualificazione dei servizi di semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e la promozione dei servizi di vita comunitaria e di coabitazione domiciliare. I suddetti ultimi due principi di riqualificazione e promozione sono stati inseriti in sede referente dall'attività svolta dalle Commissioni.

I commi da 3 a 5 dello stesso articolo 2 prevedono l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza. Nella definizione dei compiti del CIPA si fa tra l'altro riferimento all'adozione, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, di due piani nazionali relativi, rispettivamente, all'invecchiamento attivo, all'inclusione sociale e alla prevenzione delle fragilità, da un lato, e all'assistenza e alla cura della fragilità e della non autosufficienza negli anziani, dall'altro. Si promuove inoltre l'armonizzazione dei livelli essenziali di prestazioni (LEPS) rivolti agli anziani non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio con i livelli essenziali di assistenza (LEA).

La disciplina di delega di cui all'articolo 3 concerne la definizione di misure tese alla promozione dell'invecchiamento attivo, della dignità, dell'autonomia e dell'inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione delle loro fragilità. La delega è esercitata in base alla procedura di cui al comma 1 del presente articolo 3. I principi e i criteri direttivi specifici di cui al comma 2 dell'articolo 3 concernono: gli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia; gli interventi per la solidarietà e la coesione tra generazioni; gli interventi per la prevenzione della fragilità degli anziani. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere *a)* e *b)* riguardano: la sanità preventiva, anche presso il domicilio delle persone anziane (in tale ambito anche attraverso la rete delle farmacie territoriali); la partecipazione degli anziani a vari ambiti e attività, quali la pratica sportiva, le relazioni con gli animali d'affezione (anche questo passaggio è stato aggiunto in sede referente) e il turismo; le forme di coabitazione e di *co-housing*, lo svolgimento di attività sociali e di volontariato, le esperienze di

promozione culturale intergenerazionali; i programmi di cittadinanza attiva, volti alla coesione tra generazioni, in favore della collettività e delle comunità territoriali.

Riguardo ai suddetti interventi e alla prevenzione delle fragilità, la lettera c) prevede che, in sede di esercizio della delega, si disciplinino: l'offerta progressiva della possibilità, per la persona anziana affetta da uno o più patologie croniche, di accedere a una valutazione multidimensionale, basata su linee guida nazionali, della capacità e dei fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria (valutazione, questa, da effettuarsi nell'ambito dei punti unici di accesso, i cosiddetti PUA, da parte di *équipe* multidisciplinari). Colleghi, questa è una grande innovazione. Si disciplina inoltre, all'esito della valutazione, lo svolgimento presso il PUA dell'attività di *screening* per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza della persona e per i necessari orientamento e supporto informativo ai fini dell'accesso al *continuum* di servizi e alle reti di inclusione sociale.

L'articolo 4, oggetto di modifiche durante l'esame in Commissione, reca e disciplina una delega legislativa al Governo avente per oggetto l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti. La delega, secondo quanto previsto dal comma 1, è espressamente finalizzata a riordinare, semplificare e coordinare l'attività di assistenza sociale, in attuazione delle previsioni della Missione 5 (inclusione e coesione), componente 2, del PNRR. Il comma 2 pone una serie di principi e criteri direttivi specifici, che si aggiungono a quelli generali, riguardanti: la definizione di popolazione anziana, la definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana, l'individuazione dei LEPS in un'ottica di integrazione con i LEA, l'adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS; il coordinamento degli interventi e dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani non autosufficienti; la promozione su tutto il territorio nazionale di un omogeneo sviluppo degli ambiti territoriali; la promozione dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS; la semplificazione e l'integrazione, anche attraverso la rete di farmacie territoriali - ripeto - delle procedure di accertamento e valutazione delle condizioni di persona anziana non autosufficiente; la riduzione di duplicazioni e il contenimento dei costi degli oneri amministrativi mediante la revisione, come dicevo poco fa, colleghi, di una valutazione multidimensionale unificata, che tenga conto degli elementi informativi eventualmente in possesso anche degli enti del terzo settore erogatori dei servizi e con il coinvolgimento per la definizione dei PAI, oltre che del soggetto destinatario, anche dei familiari *caregiver*, dell'eventuale amministratore di sostegno o, su richiesta delle persone non autosufficienti o di chi la rappresenta, degli enti del terzo settore.

Al fine di garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, psicosociale e sociosanitaria, secondo un approccio orientato a favorire, tra l'altro, la razionalizzazione dell'offerta di prestazioni sanitarie e sociosanitarie che tenga finalmente conto delle condizioni dell'anziano, anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi si prevede, altresì, l'integrazione del coordinamento dei servizi per le terapie erogate a domicilio; il coinvolgimento degli enti del terzo settore con riferimento ai servizi delle cure palliative; la previsione del diritto alle cure palliative nell'erogazione dei servizi specialistici in tutti i luoghi di cura per gli anziani non autosufficienti.

Con riferimento ai servizi residenziali, si dispone poi la promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno con risposte diversificate, anche con il sostegno del servizio civile universale; l'aggiornamento e la semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento strutturale, organizzativo e di congruità del personale, dei soggetti erogatori pubblici e privati anche del terzo settore, del servizio civile universale per i servizi di rete domiciliari diurni residenziali e dei centri multiservizi socioassistenziali.

Provando a sintetizzare, signor Presidente, l'articolo 5, anch'esso oggetto di diverse modifiche durante l'esame in Commissione, reca una delega in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine. Si prevede, inoltre, per promuovere il miglioramento del livello delle prestazioni di cura e di assistenza a favore delle persone anziane non autosufficienti la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato a domicilio della persona non autosufficiente.

Il secondo ambito riguarda la definizione delle modalità per la formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane. In tale ambito si prevede, tra l'altro, la definizione degli

standard formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, nonché l'identificazione dei fabbisogni regionali per le professioni e i professionisti controllare tutte le occorrenze afferenti al modello di salute bio-psico-sociale per tutte le figure professionali.

L'articolo 6, oggetto di una modifica tecnica durante l'esame in 1a Commissione, disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi in sede di Conferenza unificata e l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti. Il comma 2 stabilisce, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il rispetto dei principi e criteri direttivi per la procedura prevista dal provvedimento in esame.

Gli articoli 7, 8 e 9, infine, recano rispettivamente la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di carattere finanziario e la norma sull'entrata in vigore del provvedimento.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Furlan. Ne ha facoltà.

[FURLAN \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, oggi discutiamo un provvedimento molto importante, che da tanto tempo chiedono il mondo degli anziani, le grandi rappresentanze sociali, come le organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL, che rappresentano milioni di anziani e di anziane, ma anche tutto l'associazionismo laico e cattolico, in rappresentanza di questa importante parte della nostra popolazione.

Qualche numero ci aiuta a capire la dimensione delle aspettative di cui stiamo parlando. Siamo in un Paese dove oltre 13 milioni di uomini e di donne hanno oltre sessantacinque anni; oltre sette milioni ne hanno più di settantacinque; quattro su dieci, di questi uomini e di queste donne, hanno gravi patologie, anche croniche. Se guardiamo alla distribuzione tra uomini e donne di questa fascia importante della nostra società e della nostra comunità, riscontriamo che il 60 per cento sono donne e che queste donne, al 50 per cento anche ultraottantenni, vivono sole: in modo particolare, vivono sole nei grandi centri urbani.

Il tema della solitudine, non dimentichiamolo; la solitudine è una grave malattia della nostra società e delle nostre comunità. Parlo di donne molto anziane, che hanno dedicato la vita alla famiglia e al lavoro, che vivono nelle nostre grandi città, molto spesso con una pensione molto bassa e in perfetta solitudine. Anche a queste donne dedichiamo il nostro 8 marzo, perché Papa Francesco, quando parla della cultura dello scarto anche per le persone, si riferisce anche a loro.

È per questo, signor Presidente, senatrici e senatori, che vi è così tanta attesa per questa legge. Una legge che, per la verità, recepisce alcune coordinate fondamentali derivate anche dal lavoro svolto nella scorsa legislatura dallo scorso Governo, nella Commissione Turco.

Io vedo questo come un aspetto positivo. Significa dare continuità al lavoro che si è fatto: non si cambia e non si ricomincia sempre daccapo, ma si fa tesoro del lavoro che hanno fatto i nostri predecessori. Vi è, però, un tema fondamentale, che dimostra, in questo caso come in tutti i casi per la verità, se ad una questione ci si crede veramente oppure no. È il tema delle risorse, che non è una banalità e non è un tema da cui prescindere.

Noi siamo e viviamo in un Paese dove, non da questi mesi, ma da tanti anni abbiamo assistito a tagli lineari, in modo particolare sui servizi sociali, ma anche sulla sanità. Quindi, è ovvio che siamo un Paese che arriva strutturalmente molto debole, con strutture deboli disomogenee sul territorio nazionale, a questo appuntamento importante.

Una frase percorre tutto il disegno di legge e la ritroviamo presente in ogni articolo, dall'inizio alla fine: «con le risorse esistenti».

Vede, signor Presidente, con le risorse esistenti noi possiamo immaginare di razionalizzare e ottimizzare, ma sono insufficienti (*Applausi*) e continueremo ad avere anziani e anziane soli, che non hanno di fatto diritto a quei servizi sociali, sanitari e sociosanitari che determinano la qualità della vita. Certo, si vive di più e questa è una cosa positiva, signor Presidente, che fa ben sperare tutti, ma la qualità di quella vita in più che ogni anno accumuliamo molto spesso è scadente, insufficiente a rendere una persona non solo felice, ma anche in condizioni di vivere, in questa particolare e

importante fase della vita, serenamente e con qualche prospettiva.

I tagli alle risorse che si sono accumulati determinano di fatto un'impossibilità, se non individuiamo un piano di risorse pluriennali, di fare quel salto di qualità; il taglio delle risorse significa lasciare di fatto invariato il tema del personale. Noi molto spesso abbiamo strutture non solo inadeguate, ma in alcuni casi davvero insufficienti per la dignità della persona. Abbiamo anche servizi che non coprono il bisogno delle persone, perché i tagli lineari nei Comuni italiani hanno significato innanzitutto dover tagliare i servizi sociali.

Allora, signor Presidente, l'invarianza di risorse si traduce anche in un'invarianza nelle piante organiche, assolutamente inadeguate nelle grandi strutture pubbliche come nelle piccole, per i grandi Comuni come per i piccoli Comuni, così come per tutte quelle strutture convenzionate che non sempre rispettano i contratti e gli *standard* di qualità. Il tema del personale, degli uomini e delle donne che lavorano nel comparto sociosanitario è da affrontare e senza risorse non lo si affronta sino in fondo, come andrebbe fatto; mi riferisco al tema della formazione degli uomini e delle donne che lavorano nel comparto sociosanitario e si dedicano agli anziani e alle anziane. Abbiamo visto cosa ha significato tutto questo nella pandemia, la fragilità dei nostri anziani e delle nostre anziane a causa di servizi del tutto inadeguati.

Si devono aprire delle riflessioni: i decreti delegati ci possono aiutare in questo, ma la mancanza di linee fondamentali, già nel disegno di legge, non agevola il nostro percorso, non lo agevola per definire un piano pluriennale di risorse, non lo agevola nell'affrontare il tema della qualità del lavoro e quindi della qualità dei servizi. Siamo molto preoccupati per il riferimento all'autonomia differenziata: questo significa che fotograferemo la spesa e cioè che le diseguaglianze, anche per le anziane e per gli anziani, rimarranno tali. Allora, già da quando si è bambini, il tema di dove si nasce mette davvero in discussione i grandi diritti di cittadinanza delle persone e questo rischiamo di perpetuarlo, fotografando l'esistente anche per gli anziani. Dobbiamo stare più attenti quando affrontiamo questi temi, perché sono i veri temi e le vere cartine di tornasole della democrazia e dignità della vita del nostro Paese.

Dobbiamo cambiare, signor Presidente, e trovare le risorse adeguate per fare gli investimenti adeguati, sennò rimarrà ancora una volta una bella legge che non avrà però le gambe e la possibilità di camminare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prego tutti di rispettare i tempi, perché oggi abbiamo una giornata - come avete appreso dalla lettura del Calendario - molto complessa, anche con delle cerimonie, per cui è previsto che siano portate delle attrezzature in Aula. Quindi dobbiamo rispettare i tempi per fare tutto quello che abbiamo deciso di fare.

È iscritta a parlare la senatrice Guidolin. Ne ha facoltà.

GUIDOLIN (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo qui per discutere il disegno di legge delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, un provvedimento atteso da tempo e legato ai finanziamenti del PNRR, nato per dare risposte ai più fragili, agli anziani non autosufficienti. Dopo quello che è successo nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) durante il Covid, dopo l'impotenza provata di fronte ai tanti anziani che ci hanno lasciato, oggi questa delega ci investe di una forte responsabilità nell'affrontare un tema così importante e delicato. Una responsabilità che - devo dirlo mio malgrado - non ho affatto riscontrato durante il passaggio in Commissione, dove si è premuto sull'acceleratore senza dare il tempo necessario per approfondire i vari emendamenti. Una fretta e una superficialità, quella dell'attuale Esecutivo, che si ripropone ogni qualvolta è in agenda un tema legato alla fragilità. Forse i nostri anziani avrebbero meritato una maggiore attenzione, che avrebbe potuto risolvere alcune storture che abbiamo riscontrato.

Ma veniamo ora al contenuto di questa delega. È sicuramente da apprezzare lo sforzo per un miglior coordinamento attraverso la creazione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), così come è importante l'articolo 3 sull'invecchiamento attivo o il Piano assistenziale individualizzato, con le unità di valutazione multidimensionali. Importante è anche l'ambizioso e molto dettagliato - devo dire - progetto delle prestazioni universali in cui viene definita la figura degli assistenti familiari e i termini con cui viene concesso il servizio alle famiglie. Gli assistenti

familiari, anche grazie alla prestazione universale introdotta in questa delega, dreneranno, per il loro contratto di lavoro e per la loro formazione, le risorse del PNRR, del Fondo non autosufficienza e dell'indennità di accompagnamento. Peccato, però, che per la prestazione universale prevista per le persone non autosufficienti gravissime e che quindi percepiscono l'indennità di accompagnamento, questa indennità richieda, per l'assistenza e la cura della persona anziana, l'utilizzo di figure professionali sociosanitarie con formazione adeguata: parlo di infermieri, operatori sociosanitari (OSS), assistenti sociali, pedagogisti, logopedisti, psicologi e medici.

Ma facciamo un passo indietro, nella speranza che possiate capire il motivo della nostra preoccupazione.

L'indennità di accompagnamento, che con questo provvedimento viene utilizzata per assumere un assistente familiare che seguirà l'anziano a domicilio, viene concessa nei casi di disabilità gravissima ed è una prestazione economica erogata dall'INPS, destinata a coloro che risultano invalidi totali e incapaci di deambulare con l'aiuto di un accompagnatore o incapaci di compiere azioni di vita quotidiana. Stiamo parlando della maggior parte degli anziani ospiti delle RSA, di anziani all'ultimo stadio della loro vita, dove il decadimento fisico e cognitivo dovuto all'età o alla malattia è talmente grave da richiedere un'assistenza altamente specializzata, cosa molto difficile da fare a domicilio.

Mi spiegate, in questo contesto, a cosa servono gli assistenti familiari? Forse non era meglio inserire in questa delega una vera e propria riforma nazionale delle RSA, visto che l'ultima risale al secolo scorso (e non sto scherzando)? Queste strutture, con l'allungamento dell'aspettativa di vita, sono diventate di fatto delle strutture sanitarie e non più socioassistenziali.

Un altro problema delle RSA è la privatizzazione spinta. Ricordo a chi siede tra i banchi della maggioranza che in Lombardia, per fare un esempio, più del 90 per cento delle RSA sono private e accreditate. Nel presente disegno di legge delega avevate previsto una revisione delle linee guida sulle RSA per l'accreditamento delle strutture residenziali, ma mi domando se serve un disegno di legge delega per farlo: la revisione delle linee guida, infatti, è qualcosa che le Regioni, in Conferenza unificata, possono fare quando vogliono. Peraltro, proprio le Regioni nei territori danno gli accreditamenti alle RSA e dovrebbero verificarne anche i requisiti.

Vorrei ora tornare al personale sociosanitario, cioè a quelle figure che rientrano nell'area sociosanitaria: assistenti sociali, operatori sociosanitari e pedagogisti. Da troppi anni i profili di questi professionisti sono fermi nel limbo, in attesa di un aggiornamento della professione. (*Applausi*). Queste sono le principali figure che lavorano con la non autosufficienza. Avevamo presentato un emendamento per aggiornare e definire i profili di questi professionisti, ma ci è stato risposto che si andava troppo nel dettaglio per una legge delega. Peccato che nel dettaglio ci siete andati - eccome - per definire il profilo degli assistenti familiari. Ancora una volta chi lavora nelle RSA e con le non autosufficienze più gravi è stato dimenticato. Con gli OSS vi siete superati, creando di fatto un clone degli assistenti familiari, visto che per poter lavorare con la non autosufficienza devono avere la stessa formazione, ma poco importa questo. La cosa importante è il *business* dei corsi professionali e delle agenzie per la ricerca delle badanti. Saprete sicuramente dare risposte molto dettagliate agli oltre 500.000 professionisti di quest'area e magari, come siete soliti fare, scaricare anche la colpa sugli altri. (*Applausi*).

Vorrei infine parlare dei *caregiver* familiari, su cui è stato fatto l'ennesimo e irresponsabile voltafaccia di questo Governo nei confronti dei più fragili. Dopo il lavoro fatto nella scorsa legislatura, in cui tutte le forze politiche - e dico tutte - hanno lavorato insieme per arrivare a un testo condiviso, provvisto anche delle coperture finanziarie, per il riconoscimento giuridico dei *caregiver* familiari con tutti i diritti che ne conseguono, questa maggioranza ha avuto il coraggio di bocciare il nostro emendamento che gli avrebbe dato esecuzione, ignorando completamente il lavoro di cinque anni fatto da tutti noi. In Commissione abbiamo chiesto al relatore di elaborare un emendamento che riassumeva contenuto del disegno di legge, ma non ci avete nemmeno risposto. In questo provvedimento avete scritto che farete una ricognizione della normativa esistente sui *caregiver* familiari, ma mi chiedo se ci state prendendo in giro, perché la normativa esistente in materia si riduce ad un comma della legge di bilancio del 2017. Di cosa state parlando? Sui *caregiver* familiari serve una legge! (*Applausi*). Anche a questo

proposito Fratelli d'Italia e tutto il centrodestra risponderanno in modo molto dettagliato agli oltre 3 milioni di *caregiver* familiari del nostro Paese che attendono dalle istituzioni il riconoscimento dei propri sacrifici.

A questo Governo, però, piace creare confusione e complicare la vita di chi ha già tanti problemi. Ci sarebbe da allarmarsi, infatti, leggendo alcune delibere regionali del centrodestra in cui magicamente i *caregiver* familiari diventano assistenti familiari o viceversa. Si tratta di un modo di fare schizofrenico e purtroppo questo è solo l'inizio del disastro a cui assisteremo con l'autonomia differenziata.

In conclusione, ancora una volta questo Governo si dimentica dei fragili e dei più deboli. Questo Governo dei forti con i deboli e dei deboli con i forti ha sbattuto la porta in faccia a tutto il personale sociosanitario che ha contribuito a mantenere in piedi questo Paese durante la pandemia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cosenza. Ne ha facoltà.

[COSENZA](#) (*Fdl*). Signor Presidente, con il provvedimento in discussione esprimiamo la visione che abbiamo della terza età, una stagione innanzitutto da valorizzare, che merita rispetto e serenità e che costituisce un'opportunità per la nostra società. Il Governo infatti ha voluto prevedere appositamente una specifica *governance* nazionale delle politiche in favore delle persone anziane, che avrà il compito di coordinare gli interventi e promuovere le misure a favore dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione per valorizzare correttamente una stagione della vita che troppo spesso è stata sottovalutata.

Si pongono così le basi della riforma complessiva delle politiche in favore degli anziani per dare centralità al loro ruolo nella società contro la marginalizzazione, con l'intenzione di mettere in cantiere gli idonei interventi dal punto di vista sanitario, sociale e relazionale, costruendo così un'assistenza a 360 gradi finalizzata ad assicurare, oltre alle cure domiciliari su misura e ai famosi *caregiver* che sono previsti, anche il contrasto alla solitudine e la promozione della valutazione multidimensionale dei bisogni, ai fini dell'accesso ai servizi, affinché siano centrati sulle necessità della persona e del suo contesto.

Sono previsti sostegni a favore dei *caregiver* familiari per contrastare il fenomeno degli anziani bloccati negli ospedali, che non hanno la possibilità di essere assistiti adeguatamente a domicilio.

PRESIDENTE. Informo la senatrice Cosenza che il rappresentante del Governo è uscito un attimo, fra trenta secondi rientrerà. (*Commenti*). Sta intervenendo la senatrice, che è stata avvisata.

COSENZA (*Fdl*). Io posso continuare. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare entro il 31 gennaio 2024 decreti legislativi finalizzati a meglio definire la persona anziana, valorizzandone il profilo per sconfinare finalmente retaggi e impostazioni limitanti, per promuovere la dignità del ruolo sociale e la migliore autonomia... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatrice Cosenza, lei prosegua il suo intervento. Senatore Zaffini, non si preoccupi.

COSENZA (*Fdl*). ...riconoscendo l'opportunità dell'invecchiamento attivo anche attraverso la cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita.

Altro aspetto che per noi invece è più rilevante (piuttosto che perdere tempo a dire sciocchezze) è quello di promuovere percorsi integrati per avvicinare le generazioni, come anche la promozione di attività di utilità sociale, il volontariato, la facilitazione dell'autonomia e della mobilità nei contesti urbani ed extraurbani, la coabitazione intergenerazionale, l'alfabetizzazione informativa, il turismo del benessere e il turismo lento.

Viene istituito il Comitato interministeriale per le politiche in favore delle persone anziane che si occuperà del coordinamento e della programmazione integrata delle politiche nazionali, adottando con cadenza triennale e aggiornamento annuale il Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, la promozione dell'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità.

Si tratta di un programma con ampia visione che interviene anche attraverso le risorse del PNRR per la realizzazione di ospedali e case di comunità, oltre alla presa in carico delle persone per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina.

Con questo provvedimento, la cui finalità è sicuramente quella di assicurare a tutti i cittadini il diritto a una vecchiaia serena, vogliamo affermare la centralità della dignità della persona, che è sempre al centro dei nostri programmi, argine a qualsiasi tipo di discriminazione e isolamento. Le sfide che

siamo chiamati ad affrontare, colleghi, che sono molto serie, in questo tempo richiedono sempre più di rimettere i bisogni delle persone prima di qualunque altra cosa.

È un cammino che passa anche dalla capacità di valorizzare ciò che unisce rispetto a ciò che divide e gli anziani sono il vero collante delle famiglie italiane.

Questo tema, che potremmo più ampiamente definire come progetto di una vera solidarietà tra generazioni, è uno dei temi cardine dell'indirizzo programmatico di questa maggioranza; una visione di una società coesa che non dimentica nessuno, meno che mai i custodi delle nostre tradizioni, i testimoni delle nostre origini.

Noi vogliamo affermare che la popolazione anziana non è un costo di *welfare*, non è una voce di spesa, ma è un patrimonio inestimabile di conoscenza, di umanità, di esperienza e di cultura, al quale non possiamo rinunciare. Come i giovani rappresentano il nostro futuro, così gli anziani rappresentano la nostra storia, le nostre radici; sono entrambi il filo conduttore delle nostre vite e, quindi, motore e fine delle nostre azioni. Il giovane cammina più veloce dell'anziano, ma l'anziano conosce la strada. Questo sancisce l'inscindibilità degli uni dagli altri e la necessità, per il successo dei popoli, di legare in maniera salda coloro che rappresentano i due capi estremi dell'esistenza.

Non stanchiamoci mai di sottolineare - con la parola e con le azioni - che la presenza e la partecipazione degli anziani alla vita sociale è indispensabile per il buon cammino di un popolo, affinché si realizzi quell'alleanza tra chi c'era, chi c'è e chi verrà; quell'alleanza di vite che produce passione e quindi industria, che produce affetto e quindi felicità, che fornisce rispetto e collaborazione e quindi dà fondamento al successo comune. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zambito. Ne ha facoltà.

ZAMBITO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, membri del Governo, il provvedimento in discussione oggi in quest'Aula credo rappresenti un'occasione storica per il nostro Paese: l'avvio di un processo di riforma. Una riforma articolata e complessa, che tiene ferma la necessità di riconoscere il diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure, che mette al centro il tema della non autosufficienza, credo rappresenti un passo fondamentale importantissimo che il Parlamento si appresta a compiere.

Ne siamo consapevoli tutti: questa discussione (come il provvedimento da cui essa scaturisce) è figlia dell'impegno che il nostro Paese deve mantenere per realizzare uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Può sembrare una premessa banale, ma sento il bisogno di ribadirlo, perché credo che questo aspetto abbia permesso di mostrare una differenza di approccio che c'è stata tra noi, e lo si vede anche questa mattina in quest'Aula: c'è stato chi, come noi, crede convintamente che questa riforma possa segnare un punto di svolta e chi, come una larga fetta di maggioranza, ha approcciato questo provvedimento con la consapevolezza di dover semplicemente rispondere a una scadenza.

Voglio ribadirlo con forza: noi crediamo in uno Stato che investe nel servizio sanitario pubblico, nella medicina territoriale, nel sostegno ai nostri anziani, alle persone più fragili, a chi vive una condizione di non autosufficienza. Questa è anche la ragione per cui, in Commissione, abbiamo avuto un atteggiamento di assoluta collaborazione con la maggioranza. Spiace constatare che non sia servito a molto.

Avevamo posto alcune questioni puntuali, che però questa maggioranza non ha sentito il dovere di affrontare, sebbene, a nostro avviso, avrebbero rappresentato un oggettivo miglioramento del testo.

In questo intervento mi voglio soffermare in maniera più approfondita sui contenuti dell'articolo 4, che disciplina una delega legislativa al Governo il cui oggetto è l'assistenza sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti.

Registriamo come un fatto positivo che, rispetto al decreto firmato dai ministri Orlando e Speranza, non si sia snaturata la struttura di questo articolo che, dunque, mantiene il suo obiettivo principale, in coerenza con le missioni 5 e 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e che si sostanzia con le esigenze e la finalità di rafforzare i servizi territoriali per il mantenimento di una dimensione autonoma delle persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza sanitaria. Un aspetto - quest'ultimo - che credo abbia assunto una centralità ancora maggiore dopo questi anni di

pandemia.

Le persone anziane, infatti, sono state senza dubbio le più colpite e l'assenza di un'assistenza territoriale che fosse prossima alle loro esigenze non ha permesso al nostro sistema sociosanitario di proteggere queste persone dai pericoli più grandi.

Abbiamo il dovere di far tesoro di quanto è avvenuto in questi anni. Spiace, però, prendere atto che i primi atti di questo Governo in tema sanitario e sociale vadano esattamente nella direzione opposta.

Il combinato disposto dell'investimento pari a zero sui capitoli della sanità pubblica e del disegno dell'autonomia differenziata devono far suonare un campanello d'allarme.

Ve lo abbiamo detto in campagna elettorale e continueremo a farlo nelle Aule parlamentari e nelle piazze del Paese: la sanità pubblica non si tocca. (*Applausi*). I servizi socioassistenziali non possono essere oggetto di profitto da parte dei privati. Lo dico anche con un pizzico di rammarico: speravo con tutta me stessa che il Covid avesse contribuito a farvi capire cosa può significare poter contare su una struttura socioassistenziale che sia ramificata, solida, prossima alle esigenze del cittadino; una struttura che sia gestita dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni, nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, a partire dal principio di sussidiarietà.

Colgo l'occasione anche per fare appello alla maggioranza perché si comprenda, anche grazie al provvedimento che stiamo discutendo oggi, che ogni risorsa investita in servizi socioassistenziali può cambiare in meglio la vita di milioni di persone, di milioni di italiani. Senza un investimento serio e di lungo respiro non c'è delega o decreto che tenga. La pandemia lo insegna: non possiamo più permetterci passi falsi.

Registriamo altresì come positivo il fatto che siano state accolte alcune proposte emendative che, a nostro avviso, migliorano questo testo. È il caso, ad esempio, dell'emendamento che prevede una maggiore attenzione nei confronti degli operatori del settore con l'applicazione del contratto nazionale del lavoro, oppure ancora dell'emendamento con il quale si prevede il potenziamento dell'accesso alle cure palliative. Sono contenta che si sia riusciti a convergere insieme su aspetti che toccano la vita delle persone e sui quali abbiamo il dovere di fare il massimo sforzo per lavorare insieme, superando anche le reciproche diffidenze e divisioni. A mio avviso, però, questo sforzo si poteva fare anche su altri emendamenti e mi rammarica non esserci riusciti, ad esempio sugli emendamenti che avevamo previsto per rafforzare il sistema di monitoraggio dell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS).

Credo sia nell'interesse di tutti fare in modo di poter contare su un solido sistema di monitoraggio: un monitoraggio integrato che non cada nel generico ma che invece permetta di valutare l'impatto della riforma, un sistema di valutazione degli interventi che si basi sull'integrazione dei servizi informativi di tutti i soggetti competenti. Ma come si fa, se non si mettono in rete tutti i sistemi informativi degli erogatori delle prestazioni, a fare un serio monitoraggio? Non si può fare. Cito inoltre l'emendamento che prevedeva l'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), ai fini della costituzione di un servizio di assistenza domiciliare integrata sociosanitaria e sociale (ADISS), che noi riteniamo essere necessario se vogliamo costruire un sistema che sia realmente in grado di prevedere una presa in carico e che espliciti il servizio in modo continuativo e secondo le esigenze dell'anziano e quelle dei suoi familiari.

In ultimo, a fronte della scelta di non considerare la possibilità di prevedere un aggiornamento e una semplificazione dei criteri minimi per l'accreditamento strutturale, organizzativo e di congruità del personale, come ho avuto modo di precisare, abbiamo sicuramente apprezzato che si sia accolta la nostra richiesta di inserire, tra i criteri per l'accreditamento, anche il trattamento economico del personale. Siamo convinti che sull'investimento per il personale - lo diceva prima la collega Furlan - si potesse fare uno sforzo in più. Prendiamo atto che non è un'esigenza né una priorità per questa maggioranza.

Infine - e mi avvio a conclusione - vorrei far presente che al primo comma dell'articolo 4 del provvedimento si prevede che la delega sia esercitata entro il 31 gennaio 2024, con uno o più decreti legislativi.

Su questo punto vorrei soffermarmi per ribadire un concetto molto semplice, ma altrettanto chiaro:

questa riforma cammina sulle gambe dei decreti attuativi che il Governo sarà chiamato a deliberare. E su questi decreti la nostra attenzione sarà massima e duplice: da una parte terremo presente l'esigenza di rispettare la cornice che il Parlamento definirà con la legge delega, dall'altra - ed è questa la parte più importante - lavoreremo affinché quei decreti siano davvero attuati secondo quanto... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Prego, senatrice Zambito.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Io ritengo che solo allora potremo esprimere un giudizio e una valutazione sull'operato di questa maggioranza e sul Governo rispetto a questa riforma. Sono molto preoccupata, perché penso - e lo vediamo anche questa mattina in quest'Aula - che l'attenzione non sia sufficiente e che, per questa ragione, non siamo nelle condizioni di firmare nessuna cambiale in bianco al Governo. Vogliamo vedere i decreti attuativi e poi capire se questa maggioranza ha davvero la volontà di realizzare un sistema sociosanitario integrato per gli anziani non autosufficienti potenziato e omogeneo su tutto il territorio nazionale. Penso e spero che il problema che...

PRESIDENTE. Grazie, senatrice.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Sì, che il problema che abbiamo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Le abbiamo allungato il tempo di due minuti. Prego, concluda, ma consideri che le abbiamo già concesso due minuti in più e abbiamo detto che oggi dobbiamo seguire una tabella.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Quello che preoccupa, però, è l'inserimento nel presente disegno di legge delega del riferimento all'autonomia differenziata e questo sembra... *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie.

È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, visto e considerato che stiamo parlando di una legge delega, e che quindi il Governo dovrà presentare i decreti attuativi a partire dall'anno prossimo, vorrei discutere con voi, visto che sono anche interessato, considerata l'età, delle cose che non ci sono. Vorrei fare una riflessione con tutti voi e discutere di quello che manca in questa discussione.

Allora, molto semplicemente, nel 2018 avevamo un rapporto di 173 anziani ogni 100 giovani. Nel 2000 erano 130; nel 1980 eravamo 58 anziani ogni 100 giovani. Questi numeri ci dicono che non bisognerebbe discutere solo degli anziani, ma bisognerebbe discutere di qual è la prospettiva di questa società. Noi pensiamo di risolvere le questioni ovviamente trovando delle soluzioni e rispondendo alle esigenze delle persone anziane. Ma il problema principale da porsi è come questo Paese possa ringiovanire. Quindi la questione della natalità è un problema grossissimo, che andrebbe affrontato.

Il problema delle migrazioni andrebbe affrontato, anche perché siamo degli ipocriti. Molto spesso gli anziani sono nelle case di riposo o nelle RSA (chiamiamole come vogliamo), in cui c'è molto personale straniero. Quindi c'è il tema delle migrazioni, la questione della società che diventa meticciasca, che certamente può portare un grande arricchimento culturale e non solo, ma anche dal punto di vista del benessere. Questi sono i temi che dovremmo affrontare.

Ovviamente l'invecchiamento pone delle criticità anche dal punto di vista fisico e delle malattie, ma pone anche, ad esempio, il grande problema della solitudine, una condizione che incide molto sulle persone anziane. Credo dunque che dovremmo fare una riflessione in questo senso e avere le risorse per andare in questa direzione.

Per richiamare un dato, che nel disegno di legge c'è, dobbiamo tendere al superamento della questione della residenzialità che, come si dice, consentirebbe all'anziano di rimanere nel proprio luogo di vita, nella società e nella propria famiglia. Ovviamente però diventa complicato: se guardo, ad esempio, alla mia famiglia, il rapporto è di una persona giovane e sette anziani, sostanzialmente all'interno di una famiglia allargata. Diventa molto difficile in questa situazione realizzare tale obiettivo.

Al contempo però - parliamoci chiaro - bisogna considerare come è strutturata la società, come è costruita la comunità: molto spesso non ci si accorge neanche della persona che abita sullo stesso pianerottolo. Il problema allora è anche che si costruiscono le città non a misura di uomo e di donna, ma sostanzialmente basandole sulla separazione. Pensiamo dunque di collocare tutto l'esercito degli

anziani nelle RSA, aspettando che arrivi l'ora "x"? L'ho già detto in una battuta: vorrei proprio evitare questo tipo di ragionamento.

Il problema non è la posizione della maggioranza o delle opposizioni; il problema riguarda la riflessione sulla società che abbiamo di fronte, che anche chi progetta e costruisce le città deve tenere in considerazione.

Molti anziani, ad esempio, chiedono un aiuto solo perché hanno bisogno di andare a fare la spesa, perché non hanno più i negozi di vicinato oppure perché fanno fatica a fare le scale, per cui c'è la necessità di avere le case con gli ascensori, che spesso non ci sono, per cui ci sono barriere architettoniche. Molti anziani fanno fatica a camminare in città, perché non sono a misura di uomo e di donna, per cui in sostanza bisogna intervenire su questo. Ci poniamo oppure no questo problema? Poniamo il problema a chi progetta e costruisce le città? Questo è il dato fondamentale per trovare una soluzione.

Se si pensa - come io credo che sia giusto - che dobbiamo favorire e facilitare il fatto che l'anziano rimanga nella propria famiglia, conservando il proprio *status*, è necessario affrontare questi temi, che invece non emergono. Come ho detto prima, c'è ipocrisia, perché affermiamo delle cose e poi ne facciamo delle altre, per cui certe soluzioni non sono realizzabili da questo punto di vista. Questi sono gli ostacoli che bisogna superare.

C'è poi anche da considerare un altro aspetto: chi ha il carico maggiore in famiglia rispetto alla questione delle persone anziane, disabili o non autosufficienti? Le donne. Oggi è l'8 marzo, anche se dovremmo ricordarci delle donne non solo in questa giornata, ma anche negli altri 364 giorni, durante i quali svolgono normalmente i lavori più umili, più pesanti però non riconosciuti, perché il lavoro di cura non è riconosciuto, né dal punto di vista economico, né dal punto di vista previdenziale o sociale. Questo è il dato di cui noi dovremo discutere e ragionare per orientarci culturalmente: prima di intervenire politicamente e tecnicamente, bisogna infatti costruire un pensiero, un'idea di società.

Avviandomi a concludere e riservandomi poi di aggiungere altre considerazioni in fase di dichiarazione di voto, voglio sottolineare in questa discussione quello che non c'è. Questo è il dato e io penso che il compito della politica, del Parlamento e di noi tutti è riflettere su che cosa avviene nella società, fuori di qua, cioè se le decisioni che noi adottiamo servono o no alla società reale.

Io penso sostanzialmente che questo provvedimento sia giusto e che cerchi di andare nella direzione corretta, però non è sufficiente, perché noi discutiamo in modo segmentato degli anziani, senza indicare tuttavia una soluzione strutturata, di visione complessiva.

C'è poi - e ho concluso davvero - un problema di univocità: siamo un Paese in cui ci sono disuguaglianze enormi tra territori, ma, mentre cerchiamo di compiere scelte che siano universalistiche, generali e in grado di rispondere a tutti, pensiamo a dividere l'Italia attraverso, ad esempio, l'autonomia differenziata. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Silvestro. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, il disegno di legge in esame prevede la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento della legislazione vigente in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alle persone anziane. Lo scopo di tale ricognizione è soprattutto quello di arrivare a un progressivo potenziamento delle politiche in favore degli anziani. Gli anziani sono, infatti, la risorsa più preziosa che abbiamo e dobbiamo prendercene cura nel momento del bisogno. Il disegno di legge contiene, a tal fine, una serie di deleghe che dovranno essere tradotte in norma entro il prossimo anno.

I criteri su cui si basano le deleghe vogliono promuovere il valore umano e sociale della persona, per contrastare la solitudine e la mancanza di relazioni delle persone anziane. Le persone anziane devono avere, innanzitutto, il diritto alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio. Fondamentale è innanzitutto la promozione dell'attività fisica e sportiva della popolazione anziana, che è il modo migliore per garantire un invecchiamento sano.

Allo stesso tempo, devono avere il diritto di essere inseriti nella programmazione integrata socioassistenziale e sociosanitaria nel loro territorio di appartenenza. Dopodiché, devono poter vedere riconosciute e somministrate le cure palliative domiciliari o presso le case di cura. Un criterio ulteriore

deve essere quello del riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane anche con pregresse condizioni di disabilità.

La riorganizzazione normativa in oggetto ha quindi anche il fine di rendere interoperativi i sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni che si occupano di cura e assistenza degli anziani. Lo scopo è soprattutto quello di promuovere l'invecchiamento attivo, la promozione dell'inclusione sociale e la prevenzione della fragilità. Vi sono quindi ulteriori principi e criteri direttivi che guidano le deleghe. Si mira a norme per delineare interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane. Ci si propone, cioè, di attivare interventi per la solidarietà e la coesione tra generazioni, ma soprattutto interventi normativi che puntino alla prevenzione della fragilità.

Un capitolo importante è quello delle non autosufficienze. A tal fine sono previsti decreti per riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane e non autosufficienti. Appare evidente che il complesso normativo esistente necessita di una razionalizzazione al fine di ottimizzare gli interventi.

Vanno quindi ridefiniti alcuni parametri per indicare chi è anziano non autosufficiente sulla base degli *standard* internazionali. Si deve arrivare a una programmazione integrata, che preveda interventi dedicati all'assistenza della popolazione anziana. È perciò necessario attivare un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei livelli delle prestazioni, che abbia caratteristiche omogenee su tutto il territorio nazionale. Così come vanno integrati gli istituti dell'assistenza domiciliare integrata e del servizio di assistenza domiciliare. In questo, serve un maggiore coinvolgimento delle aziende sanitarie territoriali all'interno delle regole del Servizio sanitario nazionale.

Sono previsti, inoltre, criteri anche per i servizi semiresidenziali, per i quali si immaginano interventi complementari di sostegno e per cui vanno fornite risposte distinte in base ai profili individuali.

La delega prevede anche la revisione dei criteri minimi di autorizzazione e accreditamento per soggetti erogatori pubblici e privati, anche del terzo settore. Questo al fine di meglio organizzare i servizi di rete domiciliari di ordine residenziale e dei centri multiservizio socioassistenziali e sanitari. Ovviamente, una corsia speciale devono averla i servizi e le attività specifiche per le persone anziane disabili e per gli anziani non autosufficienti.

La delega dovrà, ovviamente, fare i conti con le risorse economiche già disponibili, ma credo che il Governo dovrà trovarne altre, da qui a gennaio, quando vedranno emanati i decreti delegati. Va detto che questa riforma rientra tra quelle previste per accedere ai fondi del PNRR ed è per questo che la accompagniamo convintamente con il nostro consenso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzella. Ne ha facoltà.

[MAZZELLA](#) (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, stiamo affrontando un provvedimento importantissimo, complesso e articolato per il futuro del nostro Paese: è nostro compito lavorare al tracciato entro cui il Governo disciplinerà le politiche in favore delle persone anziane.

Purtroppo, ancora una volta, ci ritroviamo a operare, in tempi *record*, ad un testo che l'Italia attende da molti anni: un documento partorito in fretta e furia per scongiurare il rischio di perdere i finanziamenti del PNRR, che fissa al primo trimestre del 2023 il traguardo per l'adozione della legge delega.

Parliamo, dunque, di un provvedimento strettamente connesso alle missioni 5 e 6 del PNRR, che reca l'obiettivo di dare una risposta alle componenti fragili della popolazione, appunto gli anziani. Eppure, questo Esecutivo dimostra ancora una volta che il concetto stesso di prevenzione non sia proprio di casa nel nostro Paese, perché operiamo sempre dopo, quando ormai i buoi sono scappati dalla stalla, e mai prima. Com'è possibile, in poche settimane, lavorare ad un testo serio e credibile, che sani inefficienze pluriennali, offrendo una seria risposta ai nostri anziani?

Abbiamo il dovere civico e morale, prima ancora che politico, di sostenere i nostri genitori, come fece Enea che, fuggendo da Troia, si caricò sulle spalle il papà ormai attempato, Anchise, prendendo per mano il figlioletto Ascanio. Forse questa metafora in quest'Aula, che giudico - come penso tutti noi - sacra e piena di riferimenti classicheggianti, solleciterà chi si ritiene patriota. Ebbene, Enea si mise sulle spalle il padre paralitico Anchise e per mano portava il figlioletto Ascanio. Ricordiamo questa

metafora, perché è la metafora di un Paese che forse ha bisogno di ricordare questa fascia della popolazione - come hanno detto anche i miei colleghi - in modo migliore: parlo degli anziani, ma anche della fascia dei più fragili, dei bambini e degli adolescenti.

Onorevoli colleghi, il MoVimento 5 Stelle non lascerà mai nessuno indietro, a partire dalle fasce deboli della popolazione, soprattutto alla luce delle più recenti statistiche, quanto mai drammatiche. Purtroppo, al 2021, la metà degli italiani che vive in condizioni di solitudine ha più di sessantacinque anni, percentuale che, secondo alcuni studi, sfiorerà il 60 per cento entro i prossimi vent'anni. Che vuol dire essere avanti con l'età? Vuol dire, nel 30 per cento dei casi in Italia, riscontrare gravi difficoltà nelle attività funzionali di base: parlo di quasi quattro milioni di anziani che sono impossibilitati ad affrontare agevolmente il proprio vivere quotidiano, o di tre milioni di italiani che riescono a malapena a salire o scendere le scale, se non proprio a camminare.

Va da sé che lo Stato dovrebbe intervenire, incrementando sia la spesa per i servizi sociali e l'assistenza degli anziani, sia la presenza delle residenze sanitarie e sociosanitarie, soprattutto nei territori fragili. Invece, le statistiche ci raccontano il contrario: se da un lato la spesa per gli anziani è costantemente diminuita (soprattutto nel Meridione), dall'altro la disponibilità di posti letto nelle RSA ha seguito lo stesso *trend*: nel Settentrione contiamo circa dieci posti letto ogni mille residenti, mentre nel Meridione a stento tre ogni mille. Proprio in merito alle RSA, anello debole dell'assistenza agli anziani, ci saremmo aspettati da questo provvedimento uno sforzo maggiore e non una semplice revisione delle linee guida.

Onorevoli colleghi, questa riforma guarda con "interesse disinteressato" alla categoria degli anziani non autosufficienti. Badate bene, il MoVimento 5 Stelle non si opporrà mai ad un testo che intende sostenere le categorie fragili, ma sia chiaro che ci aspettavamo veramente molto di più ed è questo il motivo per cui abbiamo dato il massimo per migliorare il provvedimento in seno alla Commissione affari sociali.

Venendo all'articolato, il disegno di legge si compone di 9 articoli. Ebbene, entrando nel merito dell'articolo 2, grazie ad una proposta emendativa a mia prima firma, abbiamo rafforzato la tutela per i nostri anziani, evidenziando la necessità di salvaguardare i progetti individuali di vita.

Con un emendamento all'articolo 3, invece, affinché nessuno resti indietro, abbiamo evidenziato l'importanza che dovrà rivestire l'attenzione per i disabili, che erano dimenticati in questo testo, soprattutto se avanti con l'età, facendo in modo che l'Esecutivo tenga conto del riferimento alla condizione di disabilità.

Sempre all'articolo 3 è stato approvato un altro emendamento, che intende tutelare il diritto degli anziani a vivere con i propri animali di affezione, che spesso finiscono per diventare gli ultimi esseri viventi con cui invecchiare in compagnia. Per questo motivo ho fortemente sostenuto una proposta che impegna il Governo a legiferare tenendo conto della relazione con gli animali d'affezione. In verità, riproporrò un emendamento oggi in Aula che riguarda anche le cure cosiddette non farmacologiche, che forse è stato male interpretato - e spiegherò perché - da questo Governo.

Grazie ad un nostro emendamento all'articolo 4, invece, abbiamo impegnato l'Esecutivo a garantire l'erogazione di servizi di cure palliative, volte a migliorare la qualità della vita dei malati nelle ultime fasi della vita, facendo in modo che l'erogazione di questi servizi specialistici avvenga in tutti i luoghi di cura per gli anziani non autosufficienti, dal domicilio agli *hospice*.

Ebbene, nel complesso, il provvedimento di cui stiamo discorrendo rappresenta solo una luce fioca in una caverna buia, restando molti nodi irrisolti. Per fare un esempio, se siamo soddisfatti per il modo in cui in cui è stata trattata la promozione dell'invecchiamento attivo nelle molteplici articolazioni, non lo siamo per quanto attiene alla disciplina della non autosufficienza delle persone anziane.

Sarò sincero: a me sembra che questa delega sia più un riordino di fondi, cioè un provvedimento nato per costituire una sorta di maxifondo omnicomprensivo di più fondi già esistenti, piuttosto che un testo nato per affrontare problematiche importantissime. L'Esecutivo ha pensato bene di trattare i nostri genitori non più come soggetti deboli da tutelare, ma comesoggetti paganti, individuando la farmacia come punto di accesso per le prestazioni, quale vero e proprio *supermarket* per gli anziani. (*Applausi*). Mi chiedo a quali interessi risponda questo Governo.

Inoltre, non posso che soffermarmi sui livelli essenziali delle prestazioni sociali, i cosiddetti LEPS, già definiti nella legge di bilancio 2022 e cui già da tempo è stato dato rilievo nel provvedimento. Mi riferisco ai servizi socioassistenziali erogati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) attraverso la costituzione di sistemi di servizi integrati presso le case di cura di comunità previste nel PNRR. Sotto questo profilo, evidenzio un duplice aspetto critico: prima di tutto, che i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), disciplinati in occasione della riforma del Titolo V della Costituzione, non sono mai stati definiti, né finanziati, quindi temiamo che dietro l'acronimo LEPS si celi ancora una volta un piatto vuoto condito solo di buone intenzioni. Inoltre, non posso fare a meno di evidenziare che non si è ancora data piena attuazione al dispositivo di cui al decreto ministeriale n. 77 del 2022, che ha disciplinato proprio le già citate case di comunità, dunque ancora una volta parliamo del nulla.

Un'altra perplessità riguarda la definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA). Il provvedimento ne disciplina la definizione e i compiti, disponendo che dovrà seguire gli indirizzi generali elaborati da un Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, una vera e propria cabina di regia governativa. Ma non è chiaro chi dovrà concorrere alle attività dello SNAA: si menzionano, ad esempio, gli assessorati regionali o le aziende sanitarie territoriali, ma non abbiamo altri riferimenti per valutare i criteri con cui verranno coinvolti questi attori, né è chiara la modalità attraverso cui queste funzioni verranno gestite nella delega. Il timore è che, nelle maglie dell'indefinito, si celi un pacchetto già infiocchettato.

Stesso timore lo proviamo volgendo l'attenzione agli articoli 4 e 5 dove, in materia di non autosufficienza, riscontriamo numerose lacune dovute ad una mancanza di lungimiranza e di visione politica nella scarsa integrazione sistemica sociosanitaria e di insufficiente radicazione nel territorio per la presa in carico domiciliare dell'anziano non autosufficiente. In particolare facciamo riferimento alle figure che dovrebbero occuparsi dei nostri anziani, i cosiddetti *caregiver* dimenticandoci così del lavoro effettuato durante tutta la XVIII legislatura da parte di tutte le forze politiche che hanno elaborato un testo condiviso per il riconoscimento giuridico del *caregiver* familiare, provvisto - tra l'altro - di coperture finanziarie.

Infine, sono stati bocciati tutti i nostri emendamenti che cercavano di indirizzare il percorso formativo che dovrebbe avere questa figura socioassistenziale, ad esempio il percorso sociosanitario degli OSS, assistenti sociali e pedagogisti, che è l'anello fondamentale per il funzionamento del sistema integrato di interventi. Abbiamo infatti chiesto un percorso universitario o comunque guidato dallo Stato, atteso che questa categoria professionale così importante è formata esclusivamente da privati, che spesso ci speculano. Invece questo provvedimento demanda tutto ai successivi atti normativi: ancora una volta si preferisce agire dopo e non prima. Questo è il trattamento che il Governo ha riservato a quel personale sociosanitario che ha retto l'urto della pandemia.

Preghiamo pertanto questo Governo di prendere in considerazione gli ultimi, di non scartare, di non emarginare la popolazione anziana e di avere più coraggio nel trovare le risorse. Dobbiamo trovare maggiori risorse per la popolazione anziana, perché questa è un'esigenza che ci viene rappresentata da 14 milioni di anziani ed è un'esigenza cui il Governo di destra non ha saputo dare risposta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Murelli. Ne ha facoltà.

[MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il 19 gennaio 2023 è stato approvato in Consiglio dei ministri e poi trasmesso al Senato il disegno di legge recante delega al Governo in materia di politiche a favore delle persone anziane, per l'avvio delle attività legate alla missione 5 del PNRR, inerenti le politiche in favore delle persone anziane e non autosufficienti, e alla missione 6, inerente la realizzazione di case della comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina e al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle strutture per gli ospedali di comunità.

Il disegno di legge delega è solo il primo passo della riforma; spetterà poi ai successivi decreti attuativi, da approvare entro il 31 gennaio 2024, riformulare il nuovo sistema nazionale per la popolazione anziana. Dobbiamo purtroppo ricordare che in Italia la popolazione di ultrasessantacinquenni rappresenta più del 23,5 per cento del totale; inoltre sappiamo benissimo che la nostra popolazione sta invecchiando, quindi le prospettive sono assolutamente allarmanti: si stima che

nel 2041 questa fascia della popolazione raggiungerà il 60 per cento; in termini assoluti le persone sole potrebbero arrivare a 10,2 milioni, di cui 6,1 milioni sarebbero sopra i sessantacinque anni. Entro il 2050 tali persone sarebbero il 34,9 per cento. Il Governo ha quindi pensato bene di varare un disegno di legge con cui prendersi cura di queste persone, che muove dal riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio e dal principio di semplificazione e integrazione delle procedure di valutazione della persona anziana non autosufficiente, partendo anche dalla considerazione che prevenire e avere a cuore il benessere della persona è sicuramente meglio che curare, perché per il sistema sanitario il costo delle cure è sicuramente molto più alto di quello legato alla prevenzione a tutela del benessere degli anziani.

Con il disegno di legge in esame viene istituito il Sistema nazionale anziani non autosufficienti, quale cornice organizzata entro cui, a tutti i livelli, avviene la programmazione e il coordinamento delle attività per gli anziani non autosufficienti. D'ora in poi, quindi, le iniziative, i finanziamenti e le normative avverranno entro questo sistema, con regole uguali per tutto il territorio nazionale. Si tratta, cioè, di un ambito in cui far confluire i programmi e le normative che regolano e regoleranno a livello nazionale i servizi per non autosufficienti. Si tratta, quindi, di un'innovazione molto positiva. Grazie a tale semplificazione e all'istituzione dei punti unici di accesso (PUA) diffusi su tutto il territorio nazionale, si potrà effettuare in una sede unica una valutazione multidimensionale finalizzata a un progetto assistenziale individualizzato (per questo si parla della cura della persona e della medicina personalizzata), che indicherà tutte le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali necessarie per la singola persona anziana.

Gli elementi principali sono sei: il riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso gli *hospice*; la promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo del benessere e il turismo lento; la promozione di nuove forme di coabitazione solidale per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale, anche nell'ambito di case famiglia e condomini solidali aperti ai familiari, ai volontari, ai prestatori di servizi sanitari nazionali sociosanitari e integrativi; la promozione di interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane; l'integrazione degli istituti per l'assistenza domiciliare integrata e del servizio di assistenza domiciliare; infine la previsione di interventi a favore dei *caregiver* familiari, in particolare la ricognizione delle tutele, anche in ambito previdenziale, per il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

È stato anche istituito il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana presso la Presidenza del Consiglio, per avere un coordinamento e una programmazione integrata nelle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alla presa in carico, alla fragilità e alle persone con non autosufficienti.

Vorrei soffermarmi sul principio cardine del presente disegno di legge delega, quello di non abbandonare mai chi ti ha curato con tanto amore, chi ti ha cresciuto con mille sacrifici e mille rinunce, perché anche tu prima o poi diventerai anziano e vorrai essere trattato bene e nel tuo ambiente familiare. (*Applausi*).

Considerando l'invecchiamento della popolazione e la denatalità, i figli e le figlie, soprattutto le donne che sono i *caregiver* familiari e devono farsi carico del *welfare* sociale e conciliare vita, lavoro e famiglia, è quindi arrivato il momento per lo Stato di farsi carico di investire sul *welfare* e di supportare le persone anziane non autosufficienti. Lo facciamo anche per le donne, che si dedicano da sempre al *welfare* sociale. Lo facciamo per loro, specialmente oggi che è la festa della donna. A tutte le donne va l'augurio mio e della Lega. Non dobbiamo dimenticare soprattutto le donne che lavorano nel sistema socioassistenziale sanitario, perché anch'esse sono donne e la maggior parte di loro chiede la conciliazione dei tempi di lavoro e di famiglia.

Sicuramente il Covid ci ha insegnato tanto. Abbiamo visto con i nostri occhi la strage di anziani. È stato evidente che il modello di cura residenziale e socioassistenziale non era adeguato a custodire questa parte fragile della popolazione. C'è un presente e un futuro per gli anziani, che va garantito con l'obiettivo di assicurare una presenza di cure vicine all'anziano stesso. Non lasciamo che la vecchiaia resti una sorta di età infelice della vita. Il Governo ha iniziato con questa legge delega a renderla una

stagione serena, dignitosa e piena di affetti e di compagnia. È sicuramente importante portarla avanti con decreti attuativi che concilino vita, lavoro e famiglia, dando un futuro alle persone anziane. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, onorevole colleghe e colleghi, auguri a tutte le colleghe. Mi spiace che il relatore non sia in Aula, ma continueremo comunque.

PRESIDENTE. Senatrice, arriverà, sta seguendo il dibattito da stamattina.

CAMUSSO (PD-IDP). Penso che stiamo discutendo una legge delega straordinariamente importante. Voglio molto bene al senatore Zaffini e ogni tanto ci troviamo anche d'accordo in Commissione.

PRESIDENTE. È arrivato, non sia così fiscale.

CAMUSSO (PD-IDP). No, io non sono fiscale, annoto il contesto.

La legge delega che stiamo discutendo è un provvedimento importante che non dobbiamo dimenticare essere una delle riforme abilitanti del PNRR. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato finalmente per il nostro Paese l'occasione per affrontare il tema della non autosufficienza, che da lunghissimo tempo veniva sollevato dalle organizzazioni degli anziani e sindacali, nella consapevolezza che bisognava costruire un sistema di assistenza sociosanitaria, ma anche di inclusione sociale in senso più lato, per una popolazione di anziani sempre più anziani. Nel nostro Paese infatti cresce l'aspettativa di vita, anche perché la pausa purtroppo determinata da quella tragedia che è stata il Covid adesso appare superata, pertanto è ripreso l'aumento dell'aspettativa di vita, che - ahimè - non coincide con il fatto che poi si continui a vivere con una qualità della vita perfetta e in condizioni di salute.

Ciò determina il fatto che tendenzialmente più aumenta l'età delle persone, più ci sono problemi di autosufficienza e di qualità della vita. Ancora, il Covid ci ha dimostrato che la soluzione che in fondo era nella testa di molti di noi, quella per cui alla fine ci sarebbe stata una residenza sanitaria nella quale collocare gli anziani, non era sicuramente una buona soluzione, perché ha determinato tragedie che credo ricordiamo ancora tutti, ma soprattutto ha dimostrato che era una pratica di esclusione, di messa in disparte e di non coinvolgimento.

Le ragioni che stanno dietro questa legge delega sono, a nostro avviso, assolutamente importanti e meriterebbero un'attenzione maggiore di quella che c'è stata.

Per chi è un appassionato dei numeri invece che delle politiche di inclusione potremmo ricordare che l'Istat ci dice che le persone non totalmente autonome sono 6,4 milioni e che quelle che hanno una riduzione grave della propria autosufficienza sono 3,8 milioni. A questi numeri fa da contraltare il fatto che comunque quelli che sono nelle residenze sanitarie sono meno di 300.000. Questo vuol dire che c'è un'immensa popolazione di persone che o è in solitudine o è affidata esclusivamente alla cura dei familiari. Sappiamo bene, per chi ha problemi di questo tipo, come ciò voglia dire cambiare la vita delle famiglie, le loro aspettative, le loro condizioni economiche e, diciamo, anche la loro fatica quotidiana.

Nelle attuali fasce di popolazione con problemi gravi o non gravi di autosufficienza, i soggetti che sono già assistiti a domicilio - tra assistenza domiciliare dei Comuni e Servizio sanitario nazionale - sono 185.970.

Credo che la sproporzione di questi numeri ci dica che siamo di fronte alla necessità di un vasto programma, ma anche che dobbiamo fare attenzione a costruire un sistema effettivamente universale nazionale, che non determini il mantenimento di migliori prestazioni dove ci sono, senza la possibilità per gli altri. Lo dico perché la comparsa in alcuni articoli di richiami espliciti all'autonomia differenziata e alla cabina di regia dicono esattamente, in realtà, l'opposto, ossia che chi ha continuerà ad avere e chi non ha continuerà a non includere gli anziani e le loro condizioni. *(Applausi)*.

Pensiamo che questo non sia un modo corretto per affrontare il problema e, anzi, che non sia solo un tema di inclusione di chi già c'è, ma una visione del futuro del nostro Paese costruita tutta sull'esclusione e la marginalizzazione.

Dentro questa legge delega indubbiamente ci sono elementi per noi positivi: penso alla valutazione multidimensionale, all'idea che ci assumiamo la responsabilità di prendere in carico le persone nella

loro complessità e anche nei loro multiformi bisogni, anche affrontando gli aspetti della cura, compresa quella palliativa, e cioè l'insieme dei provvedimenti. Tuttavia, sono tutte buone intenzioni, ma, se non si corredano delle risorse e di una scelta di universalità in tutte le nostre Regioni e in tutto il territorio, rimarrà un principio di esclusione e di non risposta.

La legge delega prevede un principio - poi ci saranno i decreti delegati - che credo sia importante: c'è un tema di progressività delle prestazioni, che vuol dire mettere insieme elementi monetari con prestazioni effettivamente amministrate, così come vuol dire anche avere un'idea non schematica e standardizzata dei bisogni delle singole persone, ma di quelli effettivi rispetto alla loro condizione.

Costruire i programmi sulle persone è quel senso della presa in carico che affronti, appunto, le varie dimensioni del bisogno, ma devo anche dire che, da questo punto di vista, se si vuole affermare, com'è scritto nel testo, la progressività delle prestazioni, c'è una cosa che non sta insieme: pensare che le risorse siano invariate e che non ci siano nuove necessità di spesa.

Credo che quello sia l'elemento che determina la distanza tra il bisogno che abbiamo nel Paese e le scelte che si vanno facendo con questa legge delega. Non lo dico solo pensando - come diceva già la collega Furlan precedentemente - a cosa vuol dire per il personale, al bisogno che ce n'è e che siano applicati i contratti e che ci siano la formazione e una qualità del lavoro che, mai come in questo caso, è parte della qualità dell'assistenza sociosanitaria alle persone. Lo dico anche considerando il fatto che bisogna rispondere a bisogni precisi, che tendono a crescere, non a diminuire.

Per carità, c'è un bisogno di riordino anche delle diverse normative esistenti; ci sono i principi che ispirano tutto questo, ma se il principio che li guida, come abbiamo visto in alcune norme - nonostante i nostri tentativi di modifica, che avete respinto - è solo quello di riordinare per razionalizzare rimanendo dentro quel recinto, non siamo di fronte a politiche progressive. Lo diciamo perché è chiaro per tutti noi che bisognerà molto vigilare sui decreti (e non siamo ottimisti, lo diciamo esplicitamente). L'aver respinto tutti gli emendamenti nella direzione di favorire le risorse e una maggior precisione della presa in carico e delle risposte non ci induce all'ottimismo rispetto ai decreti che verranno varati, così come non ci induce all'ottimismo il fatto che, in qualche modo, sotto traccia, c'è una tentazione: quella di costruire un sistema a sé per gli anziani.

La non definizione netta del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, le ambiguità che ci sono rispetto al ruolo del Sistema nazionale assistenza anziani fanno pensare all'idea che si possa costruire un sistema separato nella sanità e nel sociale rispetto agli anziani. Vorrei dire che non abbiamo bisogno di separazioni, ma di una maggiore inclusione (*Applausi*). Abbiamo bisogno di un'inclusione che vada oltre le prestazioni sociosanitarie e che deve guardare alla qualità del vivere e dell'abitare e a come si affronta una solitudine crescente, che raggiunge punte del 30 per cento in alcune città del nostro Paese, di anziani e soprattutto di anziane che vivono soli e non hanno familiari vicini.

È proprio per questo che vigileremo innanzitutto sui decreti per vedere come si arriverà ad avere nuove risorse e come si accompagnerà questo tema nella sua progressione di crescita. Diciamo anche, visto che il disegno di legge prevede di andare all'assorbimento dell'indennità di accompagnamento, che su questo bisogna fare grande attenzione, non solo perché c'è un diritto delle persone di scegliere - e vedremo quali criteri porrà il Governo - ma per un'altra ragione. È vero che le prestazioni monetarie non sono sufficienti e che c'è bisogno di quelle sociosanitarie, ma l'indennità di accompagnamento rappresenta non solo la possibilità di non essere in solitudine, ma anche di godere di aspetti della vita - penso all'andare a teatro o al cinema o al potersi muovere - che non potremo mai chiedere all'assistenza domiciliare.

In conclusione, penso che la prima attenzione che dobbiamo avere è al non dare l'idea che stiamo togliendo qualcosa a chi ha già pochissimo, ma che stiamo provando a costruire un sistema che includa gli anziani e dia loro una prospettiva positiva. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

BERRINO (*FdI*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, a me e al nostro Gruppo è piaciuta molto la definizione di questa legge delega, che è il patto per la terza età; un patto che noi, che rappresentiamo il Parlamento, consegniamo al Governo affinché lo scriva, secondo quanto previsto

dall'articolo 76 della Costituzione. Parlare di legge per gli anziani e di delega per gli anziani non riesce a rendere al meglio quello che noi, attraverso il Governo, vogliamo fare, ossia cambiare lo schema delle carte in tavola, se così possiamo dire, posto che - com'è stato già ribadito da molti - la popolazione italiana è avanti con l'età e che lo sarà sempre più negli anni futuri. È necessario che ci sia un patto che leghi le generazioni, non solo quelle giovani, ma anche quelle intermedie, a chi per motivi anagrafici ci ha preceduto.

Uno dei principi fondamentali che consegniamo al Governo attraverso questa legge delega è la possibilità di continuare la propria vita nel proprio domicilio. Questo ha valenze differenti. Innanzitutto, ha una valenza che incide sulla sanità: quanti dei nostri anziani stanno più a lungo nelle corsie degli ospedali, perché non sono in grado di tornare a casa da soli, sottraendo - se così si può dire, perdonatemi la parola - involontariamente quei posti letto ad altri? Quanti, in conseguenza di ciò, vivono una situazione psicologica terribile, perché sanno che tornando a casa, quando non sarà più possibile essere tenuti in un letto d'ospedale, si troveranno completamente soli, con cure domiciliari o assistenze domiciliari diverse da ASL ad ASL, da Provincia a Provincia o da Regione a Regione? Quanta preoccupazione si ha nei parenti, nei figli e nei nipoti di quegli anziani che vivono questa situazione? E quanta gioia c'è invece in chi è fortunato ad avere un'abitazione congrua alle proprie esigenze e una famiglia vicino? A volte non si tratta solo di questo, ma di una famiglia vicina, che, nonostante gli impegni lavorativi e scolastici dei figli e dei nipoti, presta attenzione e assistenza a quegli anziani. Penso che sia questo il grande tema su cui dobbiamo soffermarci più a lungo, meditando cosa potranno essere poi i decreti che usciranno dal Governo sulla nostra delega.

Dare la possibilità agli anziani - a quelli in difficoltà soprattutto, perché è chiaro che chi è pienamente autosufficiente non fa parte di questa cerchia di persone di cui oggi stiamo parlando - di vivere nel proprio domicilio il più lungo possibile dà loro gioia, sì, ma la dà anche ai loro figli e ai loro nipoti. Non sto qua a dilungarmi sulle cause che hanno portato alla disgregazione della società italiana, che era basata sul fatto che (parliamo di generazioni fa) gli anziani continuassero a vivere in casa con i figli e con i nipoti. Disgregatosi tutto questo, per le ragioni più differenti, quando un anziano è costretto a non stare in casa e quindi a stare in una casa di riposo, come solitamente vengono chiamate, quanta gioia si sottrae loro, ma anche ai figli e ai nipoti, che spesso si trovano nell'impossibilità di andarli a trovare, anche solo e banalmente per l'incompatibilità tra gli orari di visita e quelli della vita quotidiana che ciascuno di noi ha per attendere ai propri obblighi e ai propri doveri.

La scommessa di razionalizzare tutto quello che già esiste e di trasformarlo nel sogno di mantenere il più lungo possibile le persone anziane non autosufficienti (del tutto o in parte) nel proprio domicilio è una scommessa secondo me vincente per la nostra epoca; dà gioia agli anziani, dà gioia ai figli e dà gioia ai nipoti, che potranno continuare ad avere un rapporto con i loro nonni non all'interno di una casa di riposo, anche se è la più bella del mondo, ma nel posto dove la nonna, il nonno e i genitori sono invecchiati e dove li hanno fatti crescere, dove hanno fatto crescere i figli, le figlie e i nipoti. Quanta gioia possono avere le nonne - a cui oggi, nel giorno della festa della donna, rivolgo un particolare augurio - nel ricevere figli e nipoti nella tranquillità della loro abitazione, dove possono continuare a vivere secondo le loro abitudini, sebbene mediate e magari ridotte per la loro condizione fisica e mentale.

A questo si affianca naturalmente l'invecchiamento attivo, che sta nella possibilità di usufruire di attività fisica e culturale, che rallenta l'invecchiamento della mente e dà soddisfazione nel praticarla, e di continuare a coltivare i propri interessi nella maniera più libera possibile, fino ad arrivare a una cosa che sembra non c'entrare nulla, ma che invece sappiamo essere importantissima, cioè coltivare il sogno di poter essere ancora turisti. Parlo di quel turismo lento, dedicato alle persone anziane, che dà pace e serenità a chi ha la possibilità, anche solo per un giorno, magari anche solo per una gita, di allontanarsi dalla propria abitazione o dalla propria casa di riposo, per vedere con i propri occhi, annusare con il proprio naso e sentire con le proprie orecchie il mondo che c'è al di fuori di quegli spazi limitati in cui spesso viene chiuso o si chiude.

Penso che sia una rivoluzione culturale questo patto che vogliamo stringere con la o le generazioni che ci hanno preceduto. L'impegno, che ho visto anche in Commissione, dei commissari che, con spirito

non solo collaborativo, ma anche costruttivo, hanno depositato decine e decine di emendamenti, per cercare, a loro modo e secondo quello che pensano, di migliorare questa legge delega, penso che rappresenti un po' il sunto di quanto tutti noi crediamo che sia importante consegnare con questa legge delega al Governo.

Mi spiace che anche oggi siano sfuggite alcune battute ironiche, nel senso che il centrodestra, che si fa carico di questa legge - che spero che però non sia solo del centrodestra - abbia agito dopo, quando i buoi erano scappati. Noi, e parlo di Fratelli d'Italia, abbiamo agito dopo perché prima non c'eravamo e, se i buoi sono scappati, non è certo per nostra responsabilità. Noi abbiamo agito in tempi molto rapidi, in pochi mesi, perché pensiamo che questo patto sia fondamentale per il futuro della società italiana. Peraltro, come si direbbe in termini cinematografici - e non certo per sminuire l'importanza e la serietà dell'argomento - ritengo anche che consegniamo un canovaccio al Governo su cui poi scrivere la sceneggiatura che sarà rappresentata dai decreti del Governo. Porremo molta attenzione su come questi provvedimenti saranno scritti e su come usciranno dal Governo, ma penso che soddisferanno moltissimo non solo il Parlamento, che consegna la legge delega al Governo, ma anche la totalità degli italiani.

Con questa riflessione concludo il mio intervento. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Collegli, come già annunciato, sospendo la seduta fino alle ore 13, quando si procederà alle votazioni, che proseguiranno fino intorno alle ore 16,15.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,46, è ripresa alle ore 13,05*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(555\)](#) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico* (Approvato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*) (ore 13,05)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 555, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.0.5. La Presidenza dichiara altresì improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 4.0.200 e 4.0.201.

Per quanto riguarda l'andamento dei lavori, siccome potrebbe essere convocata una Conferenza dei Capigruppo alle ore 15,30, penso che andremo avanti fino a quell'ora con le votazioni. A quel punto, chiederò una sospensione per alcuni interventi tecnici di adattamento dell'Aula. La seduta riprenderà alle ore 16,30 con l'intervento breve del presidente La Russa e di un senatore per Gruppo, per cinque minuti ciascuno, in occasione della Giornata internazionale della donna, cui seguirà l'intervento musicale di un gruppo d'orchestra del Conservatorio Tartini di Trieste. Le votazioni riprenderanno presumibilmente intorno alle ore 17,40, dopo questa celebrazione. Lo ripeto perché l'andamento orario di oggi è anomalo rispetto al solito.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[CANTALAMESSA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Qual è il parere sugli ordini del giorno?

CANTALAMESSA, *relatore*. Sull'ordine del giorno G1.1 mi rimetto al Governo.

BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G1.1 esprimo parere favorevole, perché vi sia la seguente riformulazione, che è identica - lo ricordo al senatore Martella - a quella che abbiamo visto in Commissione. Si chiede di eliminare la sesta premessa; sul primo impegno, si chiede di aggiungere le parole «a valutare l'opportunità di». Il secondo impegno è accolto come raccomandazione. Sul terzo impegno esprimo parere favorevole con la seguente riformulazione, che è interamente sostitutiva: «a valutare l'opportunità di prevedere le opportune iniziative, anche legislative, dirette al contrasto all'evasione, alla contraffazione e ai fenomeni di concorrenza sleale esistenti, mediante la prevenzione delle frodi IVA».

PRESIDENTE. Senatore Martella, avendo il Governo detto che intende accogliere la seconda condizione come raccomandazione, a questo punto l'intero ordine del giorno sarebbe accolto come raccomandazione con le riformulazioni. Ci dirà se le accetta quando arriveremo sul punto, ma almeno sa a cosa va incontro, poi deciderà.

Prego il relatore di pronunciarsi sugli altri ordini del giorno.

CANTALAMESSA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.2, sul primo, sul secondo, sul terzo e sul quarto impegno il parere è contrario, mentre è favorevole sul quinto impegno s'è accolto come raccomandazione. Il parere è contrario sui restanti ordini del giorno.

BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.2, presentato dalla senatrice Sabrina Licheri, era stato espresso parere contrario salvo sulla quinta condizionalità. La senatrice, quando arriveremo al punto, ci dirà quali sono le sue intenzioni.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendone stata avanzata richiesta, dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.5 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dal senatore Lombardo.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.6 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.201, presentato dal senatore Lombardo.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.202, presentato dal senatore Lombardo, fino alle parole «*commi da 2*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.203, presentato dal senatore Lombardo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.16 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.19, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, fino alle parole «*comma 3.*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.20, 1.21 e 1.22.

Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo l'Istituto tecnico commerciale «Giuseppe Cerboni» di Portoferraio, in provincia di Livorno, e il Liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Brescia. Dall'Isola d'Elba alla Lombardia. Grazie e benvenuti a studenti e docenti. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 555 (ore 13,21)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'ordine del giorno G1.1, accolto come raccomandazione con la riformulazione proposta. Il senatore Martella non accetta l'invito rivolto dal Governo e dal relatore e insiste per la votazione.

Metto dunque ai voti l'ordine del giorno G1.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'ordine del giorno G1.2 è stato espresso un parere favorevole sul quinto punto, che verrebbe accolto come raccomandazione. La senatrice Licheri insiste per la votazione.

Metto dunque ai voti l'ordine del giorno G1.2, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G1.3, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G1.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G1.5, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G1.6, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 1.0.1 a 1.0.202 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge

che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[CANTALAMESSA](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.0.1. Esprimo altresì parere contrario sull'ordine del giorno G2.1.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.1 è improcedibile.

Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'ordine del giorno G2.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[CANTALAMESSA](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.3, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, e 3.200, presentato dal senatore Lombardo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[CANTALAMESSA](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 4.1 a 4.9 sono improcedibili.

Gli emendamenti 4.10 e 4.11 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 sono improcedibili.

Gli emendamenti 4.0.200, 4.0.5 e 4.0.201 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.0.202 è improcedibile.

Passiamo alla votazione finale.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi senatori e senatrici, non può certamente sfuggire l'urgenza con la quale è necessario provvedere alla conversione in legge di questo decreto-legge.

La situazione contingente, dominata dalla crisi energetica che ha portato con sé ripercussioni sociali ed economiche gravissime, ci impone ancora una volta di agire con tempestività e decisione.

È innegabile come il Governo, con questo decreto-legge, non solo abbia nuovamente agito con prontezza, ma abbia altresì operato nell'esclusivo interesse del Paese, adottando un provvedimento che

gestisce l'emergenza, ma che contiene anche disposizioni importanti che hanno come finalità la tutela effettiva di famiglie e lavoratori.

Il dibattito pubblico - complice un atteggiamento malizioso di parte dell'opposizione - più che sul merito di questo decreto-legge, è stato monopolizzato dal mancato rinnovo dello sconto sulle accise.

È proprio da questo che voglio partire, garantendo al Governo il nostro pieno supporto su questa decisione giusta e ponderata, che per certi versi è stata ricalcata anche dalla scelta - altrettanto necessaria - di bloccare il meccanismo della cessione del bonus edilizia al 110 per cento e di superare il reddito di cittadinanza.

Un Governo serio, che ha a cuore il Paese, ha il compito di agire sempre nel suo interesse, anche compiendo scelte che, a una valutazione superficiale, possono apparire impopolari.

Lo sconto sulle accise consisteva in una misura straordinaria adottata per contenere il prezzo dei carburanti di fronte al rialzo folle seguito allo scoppio delle ostilità in Ucraina. Era chiaro a tutti che si trattava - e diversamente non potrebbe essere - di un provvedimento temporaneo, volto a contrastare gli effetti della speculazione.

Negli ultimi mesi il prezzo del greggio è sceso, attestandosi a livelli precedenti a quelli di marzo scorso, tanto che, già nel corso del 2022, misure analoghe adottate in Germania, Francia e Spagna sono state revocate. In Italia, al contrario, c'era qualcuno che ancora una volta voleva che una misura emergenziale e straordinaria divenisse permanente, il tutto al costo spropositato di un miliardo al mese che - si badi bene - in fin dei conti viene pur sempre scaricato su famiglie e lavoratori che, con la tassazione, concorrono all'entrata del bilancio pubblico. Una cosa assurda.

Non rinnovare lo sconto ci ha permesso di finanziare altri interventi equi e sostenibili a sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Mi riferisco, ad esempio, all'aumento delle pensioni minime fino a 600 euro, al taglio del cuneo fiscale e all'aumento dell'assegno unico familiare: tutte misure che dimostrano l'attenzione del Governo alla realizzazione di un *welfare* equilibrato che sappia arginare ogni forma di parassitismo e di rendita di posizione.

Di fronte alle proposte che abbiamo sentito in questi giorni, come il ritorno al regime dei prezzi amministrati dei carburanti, in perfetta sintonia con le migliori tradizioni comuniste dell'economia pianificata, il Governo ha risposto con la ragionevolezza rispettando gli impegni assunti nel programma di legislatura. Questo decreto-legge, infatti, prevede l'automatica riduzione delle accise al crescere dei prezzi. In questo modo si è risposto alla volatilità dei prezzi congelando di fatto le entrate dello Stato derivanti dall'imposizione fiscale in questo settore.

Nonostante tutto - come hanno dimostrato gli elettori di Lazio e Lombardia - a metà del mese scorso e come certificano tutti gli istituti di sondaggi, la campagna di delegittimazione portata avanti anche da certe parti delle opposizioni, si è dimostrata infruttuosa. Se è vero - come ho detto prima - che non è facile operare delle scelte impopolari, la verità è che gli italiani sono un popolo attento che non si fa ingannare da chi si erge a tribuno del popolo invocando misure insostenibili per la finanza pubblica e che, quando ha governato, lo ha vessato con una tassazione folle, riuscendo a distrarre il bilancio dello Stato elargendo contributi a pioggia.

Il decreto-legge in esame contiene anche altre importanti misure. Mi riferisco alla detassazione sui buoni benzina per 200 euro ceduti dalle imprese ai loro dipendenti, che non concorreranno a formare il reddito imponibile dei lavoratori, e alla creazione del fondo per l'agevolazione nell'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, con cui si è voluto andare incontro ai lavoratori a basso reddito e agli studenti.

In linea con l'obiettivo della valorizzazione del cittadino e la tutela del consumatore, vanno menzionati anche gli interventi con cui si è voluta favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti. Si tratta di iniziative contro le speculazioni che però, ancora una volta, vengono attuate informando e sensibilizzando, non ingigantendo la giungla di imposizioni, divieti e grovigli burocratici che dieci anni di Governo della sinistra hanno creato intorno alle imprese e ai consumatori.

Eguale positivo è il rafforzamento del ruolo del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Siamo in una situazione complicata ma oggi, ancor più di ieri, siamo orgogliosi di far parte di una maggioranza che non affronta i problemi con presunte facili soluzioni o con misure economicamente

insostenibili, il cui peso finisce sempre per ricadere sulle future generazioni, ma che con serietà, competenza e dedizione si è messa al servizio della comunità, ponendosi come obiettivo la ripresa, ma soprattutto il rilancio su basi solide del nostro Paese.

Per questi motivi, il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE esprimerà con convinzione un voto favorevole al provvedimento in esame, che prosegue nel solco già tracciato in questi primi mesi di Governo, tutelando gli italiani senza disestare il bilancio dello Stato. Questo è il nostro dovere. (*Applausi*).

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, a noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra stanno a cuore sostegno alle famiglie e ai redditi più bassi e azioni di contrasto ai cambiamenti climatici. Questo provvedimento va in direzione totalmente opposta. Innanzitutto, non riuscirà a contenere le spinte inflazionistiche e gli oneri a carico delle famiglie in una fase economica molto difficile. Infatti, viene eliminata la proroga al taglio delle accise dei carburanti. Si impone una cartellonistica per i gestori che, invece di perseguire trasparenza, incrementa la confusione dei cittadini. Prevedete l'esenzione dal computo del reddito imponibile dei lavoratori dei buoni benzina erogati dai datori di lavoro privato per l'anno 2023, nel limite di appena 200 euro ciascuno. Tentate blandamente di introdurre un raccordo migliorativo tra il Garante e gli uffici regionali dei prezzi. Vi aspettate però che siano le singole Regioni a istituire questi uffici, scaricando quindi su altri questa responsabilità; scenario già visto molte volte, che non ha comportato risultati effettivi. Istituite poi l'ennesima nuova commissione con il compito di monitorare i prezzi, il cui funzionamento in tempi utili sarà tutto da verificare. La prima cosa da fare era abolire l'IVA sulle accise. Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra l'abbiamo chiesto con il provvedimento aiuti-*quater*, con un'interrogazione durante il *question time*. Il risultato? Nessuno.

Ma la nota più dolente su cui voglio soffermarmi è quella relativa al trasporto pubblico. Favorire in ogni modo l'impiego dei mezzi pubblici, limitando il più possibile l'utilizzo dei mezzi privati inquinanti, deve essere una vera priorità per tutti noi. Lo deve essere perché vogliamo e dobbiamo contrastare gli effetti del cambiamento climatico e non c'è più tempo da perdere. Il riscaldamento globale, che consiste in un aumento delle temperature persistente nel tempo, sta conducendo a fenomeni estremi sempre più frequenti; sta alterando per esempio le precipitazioni piovose - ne ho già parlato in discussione generale - causando la siccità che attualmente sta investendo il Nord Italia, con falde a livelli bassissimi, fiumi a secco, laghi in forte sofferenza. Tutto questo sta già creando conseguenze devastanti per l'agricoltura, l'ambiente, la popolazione e l'economia. È uno degli effetti del cambiamento climatico.

Ce n'è anche un altro, che sperimentiamo in continuazione: quello dato dall'accumulo di emissioni provocate dall'uso del trasporto urbano ed extraurbano basato su gomma (automobili, motocicli, eccetera), che è alla base dei guai che sta attraversando il nostro pianeta. È dimostrato come in buona parte delle nostre città molti cittadini utilizzino l'auto, magari consumando benzina, per tratte davvero brevi, quasi sempre inferiori ai 3 chilometri, spesso per meno di un chilometro. Questa scelta dipende, in buona parte dei casi, non da pigrizia o pregiudizio nei confronti del trasporto pubblico, ma da una rete di mezzi e di collegamenti non sempre all'altezza della domanda. Mentre in Europa sempre più giovani ritengono di poter fare a meno dell'auto, sposando stili di vita più sostenibili, in Italia siamo fermi. Una delle soluzioni è rappresentata dal fornire reti di trasporto avanzate, capaci di soddisfare le esigenze di tutti e accessibili anche economicamente a tutti. Molto più utile pensare di poter andare ovunque, perché la rete di trasporti lo consente, che non sperare di muoversi in poche tratte ad alta velocità, magari a prezzi elevati. Purtroppo, anche nel provvedimento che oggi stiamo discutendo, il Governo ancora non è pronto a cogliere la sfida urgente di contrastare l'inquinamento atmosferico.

Entro nel merito. Con questo provvedimento si decide di ridurre - l'ho detto anche in discussione generale - e non di potenziare il fondo per il 2023 per l'acquisto dell'abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il fondo istituito è ora di 100 milioni: cifra ridicola, soprattutto se paragonata a quanto invece

continuiamo a investire alla ricerca di fonti di energia derivante dai fossili, veri nemici del clima. In altri Paesi, come in alcune città italiane, si investe al fine di ridurre il costo dei servizi, agevolando gli spostamenti su mezzi pubblici. Questo Governo fa il contrario: riduce di 80 milioni il bonus, restringendo considerevolmente la platea dei beneficiari; mette mano nelle tasche degli italiani, già così provati dalla crisi energetica; li pone nella condizione di non poter usare e viaggiare sui mezzi pubblici; costringe le famiglie a sborsare soldi su soldi per far andare a scuola e all'università i propri figli.

Ma, se l'utilizzo dell'auto rimane per voi una priorità, almeno abbiate il coraggio di incentivare le auto elettriche, perché qui è non più semplicemente una questione di costi, ma anche di infrastrutture. Chi vive intorno al lago di Garda, come la sottoscritta, può contare su quasi zero colonnine di ricarica pubbliche e il servizio di trasporto pubblico è insufficiente. Avrei sperato in un provvedimento dal titolo: "Disposizioni urgenti in materia di indipendenza dai carburanti e potenziamento della mobilità sostenibile». Ma questo genere di azioni lungimiranti purtroppo non rientra nell'agenda del Governo. E ripeto purtroppo. Per questo motivo, annuncio il voto contrario dell'Alleanza Verdi e Sinistra.

(Applausi).

[LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, è oggi in discussione in quest'Aula del Senato la legge di conversione del cosiddetto decreto trasparenza ovvero decreto carburanti.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, lasciatemi dire e ribadire per l'ennesima volta che siamo davanti a un nuovo caso di umiliazione del Parlamento, con la lesione delle prerogative della funzione parlamentare a causa dell'ennesimo decreto del Governo senza alcun *fumus* di necessità e urgenza; l'ennesimo voto di fiducia che ha reso impossibile per i senatori intervenire sul testo di conversione, nell'ennesima riprova che ormai il nostro ordinamento costituzionale è ripiegato sull'attività legislativa del Governo e non del Parlamento e sul monocameralismo di fatto.

Dispiace dovermi ripetere a ogni intervento, ma lo farò sempre, perché non intendo rassegnarmi all'idea che il Parlamento sia svilito nelle sue funzioni e nelle sue prerogative. *(Applausi).*

Veniamo ora al merito della legge di conversione di questo decreto. Dico subito che il Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope che qui rappresento voterà contro il provvedimento perché, nella migliore delle ipotesi, stiamo per approvare un provvedimento inutile. Ripeto: nella migliore delle ipotesi stiamo approvando un provvedimento inutile; nella peggiore delle ipotesi, invece, stiamo approvando un provvedimento dannoso.

Quali sono le ragioni per le quali viene adottato questo provvedimento? L'aumento del costo medio dei carburanti, passato da 1,6 euro a litro del dicembre 2022 a un costo medio di 1,8 a litro del marzo 2023.

Il Governo deve essersi chiesto quale sia stata la causa dell'aumento del prezzo: forse la responsabilità degli speculatori stranieri che attentano alla nostra sovranità nazionale perché rimangono contro questo fiero Governo di destra? Forse i furbetti dei benzinai, come ha recitato una certa stampa favorevole al Governo?

Eppure, onorevoli colleghi della maggioranza, la causa è molto semplice: non c'entra nulla la speculazione, così come non c'entra nulla l'aumento dei prezzi. Ho sentito di nuovo citata la guerra, ma ricordo che la guerra è iniziata ben prima e che quindi l'aumento dei prezzi non è certamente dovuto oggi a un aumento della conflittualità. E dico anche che non c'entra la responsabilità dei benzinai: smettetela di prendersela sempre con l'ultimo anello della catena.

La responsabilità è tutta del Governo. *(Applausi).* Avete scelto nel decreto aiuti-*quater* di non prorogare il taglio delle accise voluto dal Governo Draghi per sterilizzare l'aumento dei costi della benzina *(Applausi)* e dunque arginare la spinta inflazionistica sull'aumento generale dei prezzi al consumo. L'aumento del prezzo alla pompa di 20 centesimi si spiega con l'incremento dovuto al ripristino delle accise.

La verità, colleghi senatori, è semplice e ostinata. Mi rendo conto che a volte sia scomoda. Avete

creato voi un problema al quale oggi cercate di porre un rimedio senza avere il coraggio di ammettere il vostro errore. Credo sia una grande forma di umiltà, di coraggio e intelligenza riconoscere i propri errori per il bene del Paese.

È per questo che tra gli emendamenti che voi avete bocciato ce n'era uno semplice (l'emendamento 1.0.200) che chiedeva di ristabilire gli sconti sull'IVA e le accise proposti dal Governo Draghi. Vi chiedevamo di stupirci, di dimostrare che avevate capito l'errore commesso e volevate porvi rimedio nell'interesse generale del Paese. Vi chiedevamo di votare, insieme alle opposizioni, tutti, un provvedimento che avrebbe consentito di far scendere subito, immediatamente, da domani mattina, il prezzo medio dei carburanti di 20-30 centesimi al litro. Vi chiedevamo di essere pronti alla prova dei fatti, alla prova del voto. Non ci avete stupito, però: ci avete deluso. Quello sì che sarebbe stato il vero rimedio, mentre quello che stiamo votando è "fuffa". Per questo dicevo in premessa che, nella migliore delle ipotesi, si tratta di un provvedimento inutile.

Avevate bisogno di trovare un colpevole rispetto all'errore dovuto alla vostra approssimazione e avete individuato il colpevole nell'ultimo anello della catena: i benzinai, i furbetti della pompa, rei di avere alterato il prezzo, senza conoscere la struttura del prezzo del mercato della distribuzione, che lascia agli esercenti della distribuzione una marginalità minima sul prezzo.

In questo decreto li colpite con una previsione di sanzioni, che devo dire è resa progressivamente sempre più blanda, e con una nuova burocrazia: adeguare la cartellonistica. Tutto il decreto si riduce essenzialmente a questo: un obbligo di cartellonistica. Altro che semplificazione! Altro che trasparenza! Nuova ed ennesima burocrazia: l'obbligo per gli esercenti di mettere in cartellonistica un prezzo medio regionale, con un aggravio di costi non indifferente per adeguare la cartellonistica; con una confusione dettata dai tempi di adeguamento alla cartellonistica.

Veniamo ora alla *summa* di questo provvedimento, alla sua totale inutilità: prevedere un obbligo di indicazione del prezzo medio regionale. Ma voi veramente pensate che prevedere un prezzo medio regionale comporterà un abbassamento dei prezzi? (*Applausi*). Veramente pensate questo? Se non credete a me, se non credete a noi, almeno credete all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che è venuta in audizione a dirci che l'introduzione di un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medio dei carburanti rende incerto il beneficio dei consumatori. Queste sono le parole che sono state utilizzate: un modo molto elegante per dire che la nuova burocrazia non abbasserà il prezzo alla pompa di benzina.

Ora, io sono sempre favorevole a procedere con le audizioni in Commissione, per mettere a disposizione dei parlamentari un patrimonio di conoscenze comuni. Ma mi chiedo, e vi chiedo, che senso abbia audire i soggetti coinvolti, se poi non li ascoltiamo. Ma che senso ha? (*Applausi*). Ma che senso ha dire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle rappresentanze di categoria di venire a illustrare la loro posizione, se poi non li ascoltate?

Tutti i soggetti auditi, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alle associazioni di categoria degli esercenti e alle organizzazioni sindacali, vi hanno detto la stessa cosa: questo provvedimento è inutile. Ma voi andate avanti lo stesso, perché avete bisogno di questo provvedimento, per dire agli italiani che avete risolto un problema che voi avete creato, quando la verità è che il problema andava risolto ammettendo l'errore. (*Applausi*).

Arriviamo al secondo e ultimo punto. Dicevo che, nella migliore delle ipotesi, questo provvedimento è inutile; nella peggiore delle ipotesi, però, questo provvedimento è dannoso. È dannoso perché introduce un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi. (*Applausi*). Intendiamoci bene: se io sono un esercente che ha un prezzo più basso del prezzo medio regionale, secondo voi sarò portato ad abbassare il prezzo o ad adeguarmi alla media regionale? È la logica, signori! È la logica! (*Applausi*).

Voi state introducendo, attraverso il prezzo medio regionale, l'idea di un prezzo consigliato. Quindi, si avranno un aumento dei prezzi da parte degli esercenti e una riduzione degli stimoli competitivi. Io ho l'impressione che qui ci sia un errore di fondo: pensare che ogni problema si possa risolvere creando una nuova legge, anche se è inutile, anche se dannosa. Signor Presidente, io credo, invece, che molte delle risoluzioni dei problemi italiani siano non nel creare leggi nuove, ma nell'applicare le leggi

esistenti; nell'applicare la legge sull'osservatorio dei prezzi; nel contrastare la concorrenza sleale. Questo, sì, avrebbe stimolato la competitività.

Quindi, signor Presidente, annuncio il voto contrario del nostro Gruppo, perché rischiamo di approvare un provvedimento che, se ci va bene, è inutile e, se ci va male, è dannoso per gli italiani. (*Applausi*).

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la conversione in legge di questo decreto-legge - come tutti sappiamo - si affrontano le conseguenze di quel momento, a fine 2022, in cui c'è stata la mancata proroga dello sconto sulle accise. È stato un momento non semplice, in cui chiaramente ciascuno ha fatto il suo lavoro; le opposizioni hanno strumentalizzato il prezzo del carburante, che evidentemente, mancando lo sconto sulle accise, ha avuto un contraccolpo di aumento. Ma credo che quello sconto fosse giustificato quando il prezzo del carburante raggiungeva i 2,20 euro - infatti si è intervenuti ed era opportuno - ma non era più opportuno quando il prezzo si è stabilizzato e, nonostante la mancanza delle accise, si è stabilizzato a 1,80 euro circa, com'è attualmente.

Quindi, giustamente il Governo ha messo le risorse che si liberavano - e che andavano dirottate positivamente - a sostegno di famiglie e imprese. Credo che sia stata una decisione saggia. Non sarebbe stato opportuno mettere, sul 2023, 10 miliardi per uno sconto che avrebbe riguardato tutti indiscriminatamente e in modo anche ingiustificato. Sappiamo che questa decisione è stata non popolare, ma giusta e le decisioni giuste vanno sostenute: lo si è fatto con un dibattito all'interno della maggioranza, nel quale si sono affrontati i vari temi; si è cercato di dare soluzioni e purtroppo - lo dico per noi di Forza Italia - è stata alimentata una polemica nei confronti degli esercenti dei benzinai che non abbiamo condiviso. Certo, i furbetti non mancano mai nel nostro Paese, ma andavano piuttosto ricercate le situazioni di speculazione, che credo siano state davvero marginali. Non andava però criminalizzata una categoria (*Applausi*), che rischia in questa situazione di essere l'anello debole di una catena ben più vasta. Bene comunque ha fatto il Governo, anche con le prescrizioni in materia di trasparenza, anche se l'obbligo di esposizione del cartello con il prezzo medio - dobbiamo dircelo - si è rivelato una buona intenzione, ma anche un inutile appesantimento burocratico.

Il provvedimento va nella direzione giusta di aiutare le famiglie e le imprese italiane, quella che questo Governo e questa maggioranza vuole perseguire: è questo l'intento al quale si orienta e per il quale lavora quotidianamente.

Oltre alle disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, è positivo il fatto che si rafforzino i poteri di controllo e sanzionatori del Garante sui prezzi e che per il 2023 il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati e i lavoratori dipendenti non concorra alla formazione del reddito da lavoro dipendente; vi è il limite di 200 euro a lavoratore, ma è comunque un passo in avanti importante. Allo stesso modo sono importanti l'obbligo di comunicare il prezzo di vendita e il prezzo praticato, che diventa quotidiano, e il fatto che vengano rafforzati i collegamenti tra il Garante prezzi, l'Antitrust e la Guardia di finanza, per sorvegliare e reprimere sul nascere eventuali condotte speculative.

Viene istituita una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi e, anche qui, accogliamo positivamente il fatto che, in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e del relativo incremento dell'IVA, il Governo preveda già che, se ciò accade in un quadrimestre di riferimento, il maggior introito incassato, in termini di imposta, dallo Stato può essere utilizzato immediatamente per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa. Credo che sia quello che i cittadini si aspettano, quello che chiedono. Le turbolenze sul prezzo dei carburanti non fanno bene a nessuno, ai cittadini come al Paese, quindi bene ha fatto il Governo a istituire questo strumento, che credo potrà essere utile, anche se non è auspicabile che debba accadere ancora una turbolenza sui prezzi. Tuttavia - lo dico al Governo e alla nostra maggioranza - il tema della eliminazione delle accise resta e va affrontato: sono troppe, sono incongruenti e non sono più attuali, lo sappiamo tutti. All'opposizione, però, vorrei dire che il Governo non poteva risolvere in due mesi un problema di copertura che attende soluzione da decenni. Credo che nessuno potesse aspettarselo e che nessuno possa rimproverare né la maggioranza, né il Governo di tutto ciò. Rimane, però, l'impegno del

Governo e della maggioranza, compatibilmente con le esigenze finanziarie, ad affrontare e risolvere nella legislatura, come ci siamo detti e come figura nel programma elettorale, una tematica che non è più rinviabile.

Va riconosciuto l'impegno che il Governo ha profuso nel cercare di affrontare una situazione dando una risposta che certamente, come ho già detto, non è stata popolare. Ha trovato una soluzione coraggiosa e giusta, ma che ha creato evidentemente anche dei malumori. Le risposte vanno date con coraggio e questo ha fatto, giustamente, il Governo. Per questa ragione, il voto del Gruppo Forza Italia - Partito Popolare Europeo sarà sicuramente favorevole. (*Applausi*).

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, inizio il mio intervento con una considerazione: se mettiamo insieme il decreto Lukoil, il decreto salva Ilva e ora il decreto carburanti, possiamo dire sia stato dipinto un trittico che rappresenta molto bene, a poco meno di sei mesi dall'insediamento di questo Governo, la linea di supporto alle imprese che la maggioranza vuole seguire. Il quadro che ne deriva è davvero desolante.

Siete entrati al Governo un po' spavaldi, con quella naturale, disinvoltata fiducia in sé stessi tipica di chi ha vinto le elezioni, dopo aver girato l'Italia in lungo e in largo dicendo di essere pronti. Nel discorso di insediamento, il presidente Meloni in tema di imprese ha riassunto il suo indirizzo politico con un ultraliberista "non disturbare chi vuole fare", ma ora che i vostri provvedimenti prendono forma, ora che siamo lontani dal voto e forse vi sentite un po' al riparo dal giudizio dei vostri elettori, state facendo esattamente il contrario. Avete confuso il non disturbare con il non regolare, non risolvere, non fare. (*Applausi*).

L'effetto prodotto, quindi, è l'esatto opposto di quello che il presidente Giorgia Meloni sbandierava in Aula, perché provate a chiedere ai fornitori di Acciaierie d'Italia che rischiano la bancarotta, a Sanac, ai lavoratori della Portovesme s.r.l., ai titolari degli impianti di distribuzione carburanti, agli autotrasportatori se si sentono disturbati o meno dai vostri provvedimenti. Vi anticipo io la risposta: non solo si sentono disturbati, ma sono anche mortificati e arrabbiati, perché quella è stata una dichiarazione ultraliberista di mera facciata, dietro la quale non c'era la minima strategia per le imprese. In questi mesi il Governo ha lavorato senza alcuna prospettiva, con il solo scopo di mettere toppe che spesso si sono rivelate peggiori dei buchi che si intendevano coprire.

Ma veniamo allo specifico di questo decreto recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico e vediamo che modo avete trovato, questa volta, per non disturbare le imprese, cosa non avete fatto. Il Governo, nella legge di bilancio, non ha confermato il taglio delle accise carburanti su benzina, diesel, GPL, le agevolazioni sul metano auto a partire dal 1° gennaio 2023, quindi ha cancellato lo sconto e siccome - lo dicevo prima e lo ribadisco - non fare non è sinonimo di non disturbare, qui siamo di fronte al caso in cui avete disturbato e anche parecchio e volendo essere sicuri al 100 per cento di disturbare veramente, avete toccato un settore come quello dell'energia e dei carburanti che, come è stato ribadito più volte nelle audizioni, impatta direttamente e indirettamente sull'intero sistema economico, soprattutto in un momento storico come questo, in una fase inflazionistica come quella attuale. Con il costo del carburante aumenta quello dei trasporti e quello di tutte le merci trasportate. Era chiaro, è chiaro! Altro che non disturbare, vi siete mossi come un elefante in un negozio di cristalli.

Ripetiamo, quindi, cosa è successo. Il taglio delle accise era stato introdotto dal Governo Draghi nel 2022 con lo scopo di rallentare l'inflazione e raffreddare un mercato che, con la guerra in Ucraina, aveva visto crescere in misura preoccupante tutti i prezzi. Cosa non ha fatto il Governo Meloni? Anzi, prima ha fatto: prima ha diminuito questo sconto da 30 a 18 centesimi per il mese di dicembre 2022; poi, con la legge di bilancio, ha scelto di stare fermo (il non fare), non rinnovando il taglio delle accise che andava a scadere proprio quel dicembre 2022. Il risultato è stato un aggravio dei costi pari a poco più di 200 euro a famiglia. Questo oggi, in un periodo già difficilissimo, con una instabilità dei prezzi che colpisce qualsiasi settore.

Eppure sulle accise avevate le idee chiare: sterilizzazione delle entrate dello Stato e delle imposte su energia e carburanti e automatica riduzione di IVA e accise. Questo lo avete scritto quando eravate pronti, prima di sedervi nei banchi dove la prontezza si deve dimostrare. Non infierisco poi col simpatico video del 2019, perché sarebbe davvero troppo facile. Non solo non avete sterilizzato niente, ma vi siete presi la briga di annullare la sterilizzazione che qualcun altro aveva fatto. Tragicomici sono poi tentativi di scrollarsi di dosso la responsabilità dopo che vi siete resi conto dello scivolone e non è la prima volta. Il Governo, prima ha prontamente provato a scaricare la colpa sugli speculatori, chiamando in causa la Guardia di finanza e il Garante per la sorveglianza dei prezzi, facendo un clamoroso buco nell'acqua.

A smentire questa disperata linea di difesa è stata poi per prima la vostra stessa maggioranza, con autorevoli esponenti che hanno descritto la semplice verità, *in primis* il responsabile energetico di Forza Italia, Luca Squeri, ribattezzato Monsieur de la Palice, che il 9 gennaio ha dichiarato quanto segue: non essendoci più lo sconto, dal primo gennaio il prezzo dei carburanti è aumentato. Ovvio. Non c'è speculazione, purtroppo è aritmetica. Al prezzo che c'era fino al 31 dicembre si aggiungono i 18 centesimi di accise e IVA e si ottengono così gli aumenti. Di una ovvietà disarmante, come dire: se non fosse morto, sarebbe ancora vivo. (*Applausi*).

La seconda linea di difesa, ancora più traballante, è quella secondo cui non siete stati voi ad aumentare le accise, ma vi siete limitati a mandare a scadenza uno sconto previsto fino al 31 dicembre. Insomma, scadeva. Tale spiegazione è debole perché è grave non aver in quel momento valutato e confermato un taglio delle accise come prezioso strumento antinflazione. Qui si continua a peccare con pensieri, parole, opere e omissioni, con il vostro non fare. (*Applausi*).

È quindi ovvio, signor Presidente, che c'è una precisa scelta politica di questo Governo. Lo sconto sulle accise costa, certo, ma il modo per trovare le coperture senza gravare sui cittadini c'è, si può trovare, come vi abbiamo proposto in sede di discussione della legge di bilancio con l'introduzione di un contributo sugli extraprofiti del settore farmaceutico e assicurativo. Vi siete voltati dall'altra parte. La stessa Commissione indipendente sulla tassazione internazionale delle imprese, copresieduta dal premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz (quindi non il MoVimento 5 Stelle), propone da ottobre 2022 di tassare i superprofitti dei settori energetico, farmaceutico e finanziario.

In conclusione, signor Presidente, il fatto è che questa maggioranza in campagna elettorale è stata bravissima, tutti si sono mossi da veri sovranisti, ma quando si tratta di affrontare i temi complessi e di avere a che fare con operatori privati forti e strutturati la baldanza viene meno e diventano docili e accomodanti. Lo avete fatto con ArcelorMittal sul decreto-legge salva Ilva (ci ritorno, sì, perché è doveroso farlo), lo fate con il settore farmaceutico e con quello energetico rifiutando ogni ipotesi di tassazione extra. Tuttavia, la cosa più grave è che questa maggioranza scarica questa mancanza di strategia e di forza politica sugli anelli più deboli della catena. Il caso di Portovesme, l'ultimo in ordine di tempo, è emblematico: è stato necessario che quattro operai salissero su una ciminiera perché vi accorgete di loro; su una ciminiera, simbolo delle proteste operaie del Sulcis, il gesto estremo di chi non trova più strade per farsi ascoltare. La Portovesme s.r.l. da mesi denuncia una situazione gravissima a causa dei costi dell'energia. Sono a rischio 1.500 dipendenti; un disastro sociale in un'area tra le più depresse d'Europa. Una tassa sugli extraprofiti, come proposta da Stiglitz, sarebbe una risposta anche per coprire parte degli emolumenti, degli aumentati costi dell'energia delle nostre imprese strategiche e aiuterebbe a trovare una soluzione per la Portovesme s.r.l. e per quei 1.500 lavoratori del Sulcis. Ma voi non volete disturbare. Noi invece sì, infatti il MoVimento 5 Stelle, Presidente, voterà contro il provvedimento al nostro esame. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, oggi stiamo per votare la conversione in legge di un decreto-legge che è quanto mai essenziale. Nel bollettino economico della Banca d'Italia nel mese scorso si evidenzia come le istituzioni internazionali prefigurino un affievolimento della crescita per l'anno in corso per effetto soprattutto dei prezzi energetici, della debolezza del reddito disponibile delle famiglie e di condizioni finanziarie meno favorevoli.

Proprio a fronte di tali criticità, siamo chiamati a dare risposte urgenti e concrete, in grado di dare delle certezze al Paese. Nel corso della discussione della legge di bilancio, con famiglie e categorie economiche alle prese con il caro bollette, Governo e Parlamento, dovendo compiere scelte mirate, hanno deciso di concentrare due terzi della manovra sul caro energia. Vorrei ricordare a quest'Assemblea che se il Governo e il Parlamento non fossero intervenuti con i 21 miliardi a copertura degli oneri di sistemi e riducendo l'IVA sulle bollette del gas del 5 per cento, l'impatto dello scenario inflattivo sarebbe stato ben peggiore e l'aumento dei prezzi di gas ed energia non sarebbe più stato sostenibile da famiglie e da imprese. (*Applausi*).

La scelta poi di non ripristinare lo sconto sulle accise - come detto in quest'Aula, ma abbiamo idee diverse dall'opposizione - oltre che da equilibri di finanza pubblica da mantenere, ricordo che deriva anche da un'evoluzione positiva del prezzo del petrolio che dalla metà di ottobre è diminuito a poco sotto gli 85 dollari al barile in media nella prima metà di gennaio (il livello più contenuto dall'inizio della guerra in Ucraina), oltre che da previsione dei *futures* sui *brand* e un'ulteriore contrazione nel 2023.

Ricordo inoltre che già altri Paesi, non solo l'Italia, hanno revocato lo sconto sulle accise prima di noi; in Europa la Germania, la Francia e la Spagna. Rinnovarło quando i prezzi dei carburanti sono scesi sarebbe stato poco sostenibile per le nostre finanze ed avrebbe impedito l'attuazione di altre misure indirizzate alle fasce più deboli della popolazione, come la rivalutazione delle pensioni minime fino a 600 euro, il taglio del cuneo fiscale, l'aumento dell'assegno unico familiare (*Applausi*), l'estensione del congedo parentale, la riduzione dell'aliquota sui prodotti per la prima infanzia e le misure per sostenere il *welfare*. Lavoro e sviluppo; tutte misure che il Governo è riuscito ad avviare e anche ad attuare nonostante la difficile situazione di finanza pubblica pregressa. Se da un lato si è deciso di non riproporre lo sconto per le ragioni citate, voglio però evidenziare l'importante meccanismo dell'aliquota flessibile che viene introdotto. Mi riferisco cioè all'indicatore mobile che consentirà di rimodulare il valore dell'accisa qualora il prezzo del petrolio superasse i valori tendenziali indicati dal Documento di economia e finanza. (*Applausi*).

Una novità estremamente importante che consentirà di rimodulare l'extraggettito, gestendolo, nel caso di aumento dei prezzi. Non voglio infine dimenticare tutte quelle misure a sostegno delle fasce più deboli. Siamo abituati infatti a citare le grandi crisi industriali, ma qui ci sono misure per le fasce più deboli, quali la diminuzione delle aliquote dell'accisa sui prodotti energetici, usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili. Pensiamo ancora al sostegno per la fruizione del trasporto pubblico con un fondo di 100 milioni per agevolazioni per l'acquisto di abbonamento, oltre alla possibilità per i dipendenti di usufruire di buoni benzina esentasse nel limite di 200 euro. Misure fondamentali.

Altrettanto fondamentali, grazie a un ordine del giorno della Lega, saranno poi le disposizioni in materia di trasparenza, di controllo dei prezzi, del rafforzamento previsto dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi che, in accordo con le strutture regionali, vigilerà su fenomeni speculativi non giustificati.

Ricordo che sulla materia si è avviato un positivo confronto tra Governo e categorie di comparto, che ha consentito di produrre proposte migliorative rispetto al provvedimento e di concentrare l'attenzione sul tema.

Conoscere per deliberare, diceva un mio famosissimo conterraneo, Luigi Einaudi.

Nel corso di questo confronto, la Lega - e qui ringrazio il sottosegretario Massimo Bitonci, che anche ieri ci ha spiegato l'importante valore dei tavoli a cui ha partecipato e le scelte effettuate (*Applausi*) - ha ascoltato i vari soggetti interessati, cercando di recepire le istanze dei consumatori che chiedono chiarezza sui prezzi, ma anche di comprendere le istanze dei gestori degli impianti di benzina, che hanno un margine di guadagno ristretto, su cui non deve ricadere la responsabilità della situazione.

Proprio confrontandoci con i gestori potremo anzi lavorare per rendere più chiari e comprensibili i dati e fare chiarezza sul mercato, perché questo Governo non intende sicuramente tollerare l'illegalità di chi vende carburante sottocosto perché non paga IVA e accise (*Applausi*), causando un danno di immagine ed economico con una concorrenza disonesta per gli operatori onesti.

Come Lega, a nostra volta, abbiamo avanzato una serie di emendamenti, tra i quali una proposta innovativa riguardante anche l'introduzione di un'*app* come strumento di lettura dei prezzi, attraverso il collegamento diretto con l'osservatorio dei prezzi del Ministero.

Complessivamente il provvedimento in discussione rappresenta una novità strutturale per la regolazione del mercato degli idrocarburi, prevedendo altresì misure di buonsenso a vantaggio delle fasce più deboli.

Come recentemente ha anche dichiarato non un sovranista ma il Governatore della Banca d'Italia, la politica di bilancio in Italia può continuare a mitigare gli effetti dei rincari dell'energia redistribuendo risorse, con interventi mirati e temporanei, a favore delle famiglie e delle imprese più colpite. Pertanto, è un avallo a questo provvedimento.

Ritengo che il provvedimento oggi in discussione vada in questa direzione: un provvedimento positivo e importante che, come promesso da questa maggioranza, ha come obiettivo il sostegno di cittadini e imprese italiane, senza dimenticare gli interventi strutturali che devono rappresentare il volano vero di lavoro per il prossimo biennio.

Lasciatemi concludere con un ringraziamento e un plauso da quest'Aula al Governo e al vice presidente Matteo Salvini, che hanno ottenuto il rinvio, a data da destinarsi, del voto sul Regolamento europeo (*Applausi*), che prevede lo stop al 2035 alle nuove auto diesel e benzina. Una scelta che richiederà attente riflessioni e una programmazione per valutare gli impatti di una decisione che metterebbe a rischio oltre 70.000 posti di lavoro nel nostro Paese: non sono briciole!

Al riguardo, vorrei chiudere con una frase di Keynes, perfettamente esemplificativa di quanto di buono stanno facendo l'attuale maggioranza e questo Governo, con decisioni simili e con il provvedimento odierno.

La difficoltà, cari colleghi, non risiede nelle idee nuove, ma nello sfuggire a quelle vecchie. Ebbene, agiamo insieme per il bene degli italiani.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del nostro Gruppo Lega-Salvini *Premier*- Partito Sardo d'Azione a questo importantissimo provvedimento. (*Applausi*).

[MARTELLA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, la discussione di oggi attorno a questo decreto-legge - diciamo la verità - agli occhi di qualsiasi osservatore potrebbe sembrare poco più di un esercizio di stile, e nemmeno, se ci pensate, del tutto a torto, se non fosse per la intangibilità della funzione parlamentare che siamo chiamati ad esercitare e per alcuni nodi di metodo e di merito che meritano di essere approfonditi proprio in quest'Aula per ciò che essa rappresenta. Voglio partire dal metodo.

Per l'ennesima volta, da parte del Governo si è fatto ricorso alla decretazione d'urgenza. Mi direte: è vero, è successo anche in passato con Esecutivi di ogni colore ma, con un po' di onestà intellettuale, credo vi possiate rendere conto da soli, cari colleghi, che ora ci si sta avviando a polverizzare ogni *record*. Vedete, non è nemmeno un problema di statistiche; è che così si limitano in modo grave le prerogative del Parlamento, di tutti i parlamentari, non solo di quelli dell'opposizione. Per non dire del fatto che la sfiducia e l'insofferenza dei cittadini si alimentano anche e soprattutto in questo modo, con dimostrazioni di inefficacia della legislazione, con provvedimenti dai quali non arrivano risposte concrete e vere.

Il primo errore, che è proprio alla base di questo decreto, è una sorta di difetto congenito, un errore di analisi che ha condizionato l'impianto del provvedimento; un errore clamoroso sul quale abbiamo da dire perché tutto spinge a dire che sia voluto. Per il momento voglio limitarmi ai fatti: si è attribuita la responsabilità dell'incremento dei prezzi dei carburanti di inizio anno ad una presunta speculazione da parte degli operatori, e non, come effettivamente è avvenuto, per via della scelta del Governo di mettere uno stop alle riduzioni temporanee delle accise gravanti su benzina e gasolio.

Da qui, a cascata, una serie di effetti e di risposte che hanno creato conseguenze una più negativa dell'altra. Si è criminalizzata un'intera categoria agli occhi dell'opinione pubblica, come se fosse responsabilità di qualche benzinaio alzare o ridurre i prezzi, quando invece c'è stata una scelta evidente

e una simmetria assoluta tra la decisione del Governo e gli aumenti che si sono verificati. (*Applausi*).

Sono stati fissati ingiustificati nuovi oneri, adempimenti e possibili sanzioni per le imprese di distribuzione dei carburanti. Si è voluto introdurre il prezzo medio a livello regionale: misura che tutti, ma proprio tutti (vi sfido a trovare uno che non l'abbia detto), hanno considerato essere una misura assolutamente sbagliata e che hanno criticato per la struttura che rappresenta. Lo ha sottolineato alla perfezione non qualche esponente avverso al Governo, ma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per prima cosa ha detto che il prezzo medio non può essere rappresentativo dell'effettivo contesto competitivo, perché è chiaro che un consumatore prende in considerazione come possibili alternative solo gli impianti più vicini, ed è del tutto evidente. In secondo luogo, un ulteriore cartello, oltre a quelli che sono già previsti, dei prezzi (servito e *self*), per un'automobilista rischia di creare un ulteriore fattore di confusione. In terzo luogo, ancora più importante e più grave - lo ha spiegato ieri da par suo il senatore Cottarelli -, il pericolo concreto è quello di un livellamento verso l'alto dei prezzi. Quindi non c'era nessuna speculazione da contrastare. Anzi, avete prodotto un decreto-legge che non favorisce la concorrenza e l'apertura dei mercati. Se tutto questo non bastasse, all'elenco dei limiti del decreto si può anche aggiungere il cosiddetto capitolo *bonus* trasporti. Lo aveva introdotto il Governo Draghi per sostenere studenti e lavoratori pendolari a basso reddito; ci fa piacere constatare che il principale partito della maggioranza oggi si accorga, a scoppio ritardato però, che era una delle tante misure efficaci varate da quel Governo, e che quindi ora la riproponga. Peccato però che di vostro siete riusciti a metterci solo elementi peggiorativi (*Applausi*): le risorse sono state dimezzate da 190 a 100 milioni di euro e, soprattutto, il reddito per poter chiedere il *bonus* è stato abbassato da 35.000 a 20.000 euro, restringendo ampiamente la platea dei beneficiari.

Allora, cari colleghi e colleghe, altro che il Governo del popolo per il popolo; altro che i video sui *social* nei quali l'attuale *Premier*, allora decisamente più libera da impegni e responsabilità, tuonava contro il funzionario del fisco che alla pompa di benzina sequestrava 35 dei 50 euro che lei voleva mettere nel serbatoio della sua auto. Era facile allora dire: Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato compromettano così la nostra economia. (*Applausi*). Eh sì, era facile e oggi credo che qualcuno si stia accorgendo che era più facile guidare una *city car* piuttosto che guidare un grande Paese europeo come il nostro. (*Applausi*).

Vede, signor Presidente, il problema è che sulla propaganda le attuali forze della maggioranza hanno costruito gran parte del loro consenso e il bagno nella realtà che oggi sono costrette a fare in qualche modo le spaventa. Ecco perché diciamo che l'errore di fondo che è alla base di questo provvedimento è un errore voluto: è più facile dare la colpa ai cosiddetti speculatori, così come ai tempi d'oro del sovranismo si dava la colpa ai burocrati di Bruxelles, piuttosto che assumersi la responsabilità delle scelte che si fanno, che sono in qualche modo obbligate per via dei conti pubblici; scelte che però, quando in passato erano fatte da altri, era comodissimo criticare.

Ci auguriamo, per concludere, se non altro che quando tornerete all'opposizione (perché tornerete anche voi all'opposizione, succederà) questa esperienza di Governo e di contatto con la realtà vi avrà insegnato cos'è la responsabilità e che è bene mettere da parte l'antica abitudine di promettere l'impossibile. Intanto, però, il problema è che gli slogan facili e a buon mercato, così come i tentativi di alzare polveroni scaricando le colpe su nemici immaginari, li pagano sempre e a caro prezzo i cittadini, come in questo caso. E resta il problema che il Paese sta continuando a perdere occasioni (questo è il problema), anche ora, perché questo decreto avrebbe potuto essere il momento giusto per contenere il prelievo fiscale sul settore, per contrastare seriamente comportamenti illeciti e frodi fiscali, che pesano sull'intera filiera, e per un disegno organico di ristrutturazione del settore della distribuzione dei carburanti, attraverso nuovi servizi alla mobilità sostenibile e attraverso le energie rinnovabili. Ma non si è fatto, non è stato così, si è preferito gridare contro gli speculatori (come abbiamo visto), che non esistevano e che erano il frutto delle scelte del Governo, così come è successo con altri provvedimenti, che hanno tutti un denominatore comune, quello di non avere nessuna visione di politica economica e industriale e di rappresentare solo intoppi e navigazione a vista.

Per concludere, non vogliamo minimamente pensare all'eventualità che questo possa succedere, che possa succedere qualcosa del genere, vista l'incertezza con cui si sta muovendo il Governo nella partita

più importante che l'Italia sta giocando, quella sul PNRR. Qui saremmo oltre l'occasione sprecata; sarebbe un delitto, sarebbe una colpa immane e imperdonabile nei confronti di tutti gli italiani e delle generazioni che verranno. Noi, da parte nostra, faremo di tutto affinché questo non accada.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 14,24)

(Segue MARTELLA). La responsabilità, a differenza vostra, sappiamo cos'è e l'abbiamo sempre esercitata. Vedete, se riuscirete a proporre qualcosa di utile per il Paese, da noi non verranno inutili ostacoli. Ma state certi che ogni volta, come oggi, che non sarà così la nostra opposizione sarà dura e senza sconti, perché, rispetto al poco che avete fatto in questi quattro mesi, l'Italia merita molto di più. È per questo che noi voteremo contro questo provvedimento. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Tito Sarrocchi» di Siena, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 555 (ore 14,25)

MAFFONI (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFONI (Fdi). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare oggi rientra tra i decreti urgenti cui il Governo Meloni ha dovuto mettere mano subito dopo il suo insediamento.

La questione, legata all'instabilità del prezzo dei carburanti, così come la crisi energetica, era iniziata già prima dell'inizio della guerra in Ucraina ed è poi peggiorata ulteriormente durante il conflitto che ormai ha compiuto il suo primo anniversario lo scorso febbraio.

La criticità era stata gestita dal Governo Draghi con un taglio alle accise sul costo della benzina, che poi però, con il passare dei mesi, era evidente non fosse una soluzione al problema, ma solamente una toppa momentanea.

Il Governo Meloni si è trovato ad affrontare nei suoi primi giorni di vita delle questioni particolarmente critiche e urgenti, sia a causa delle conseguenze dell'emergenza Covid e del conflitto in Ucraina, che andavano accumulandosi, sia a causa della mala gestione di un decennio di Governi di sinistra per cui stiamo oggi pagando un conto salatissimo sul fronte economico e sociale.

Per risollevare l'Italia e per permettere al nostro Paese di vedere ristabiliti degli equilibri è necessario oggi ripartire, appunto, da zero.

Il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla strategia del Governo è stata chiara: non è dicendo sempre di sì che si fa il bene del Paese; a volte, quando ci si trova in una situazione di difficoltà, è importante capire che bisogna attuare delle politiche serie che siano di lungo termine, strutturali, in cui i risultati che si vedranno domani saranno reali, solidi e duraturi. Se i cittadini hanno scelto che fossimo noi di Fratelli d'Italia e tutto il centrodestra a governare il Paese, è perché oggi più che mai è necessario fare scelte coraggiose, che da troppo tempo non vengono fatte, scelte che possono sembrare a volte impopolari, ma che sono fatte esclusivamente per il bene dei cittadini e, soprattutto, delle imprese.

Per troppi anni i Governi che si sono susseguiti hanno proposto soluzioni di breve termine, buone solo a tappare il momento di crisi, ma senza una progettualità che potesse portare la situazione economica e sociale a ristabilirsi negli anni a venire. Per questo oggi ci troviamo di fronte a una serie di problemi irrisolti.

Signor Presidente, mi consenta di aprire una parentesi. È stato ed è incomprensibile il comportamento delle opposizioni in relazione ai provvedimenti del Governo - mi riferisco anche a quello tenuto negli interventi che abbiamo ascoltato ieri - massicciamente sostenute dalla stampa, sempre pronte a cavalcare le *fake news* per imbastire improbabili narrazioni che le vorrebbero come alternative credibili a questo Governo, dopo che hanno governato per anni senza risolvere i problemi.

È però soprattutto inaccettabile un atteggiamento accusatorio e denigratorio, che non rispetta il voto dei cittadini e che non ha fatto altro che danneggiare l'immagine del nostro Paese, limitandone il potenziale agli occhi della comunità internazionale. È questo il momento in cui tutti insieme dovremmo tifare per l'Italia.

Rassegniamoci, signori, gli italiani hanno capito bene che non c'è alcuna alternativa credibile al Governo di Giorgia Meloni. *(Applausi)*.

Veniamo però al decreto rispetto al quale la situazione è analoga. Di fronte all'aumento sconsiderato dei prezzi dei carburanti, dovuto in gran parte - lo sappiamo tutti - alla speculazione, non era possibile ricorrere nuovamente a un mero taglio del costo delle accise. Un obiettivo del Governo Meloni e di Fratelli d'Italia è un taglio delle accise che sia strutturale, attraverso sterilizzazione, e da operare nel lungo periodo nel corso della legislatura. Tuttavia, la condizione indispensabile per un taglio strutturale è la crescita economica. Se prima non si risana l'economia italiana, devastata da un disastroso decennio di sinistra al Governo, dalla pessima gestione della pandemia e dagli effetti della guerra in Ucraina, ogni intervento sul taglio delle accise risulterà effimero.

Per questo motivo, l'Esecutivo si è assunto la responsabilità di compiere la scelta di non rinnovare il taglio delle accise, per concentrare gli aiuti verso le fasce più deboli, soprattutto perché i prezzi dei carburanti sono tornati, per fortuna, a livelli più sostenibili. In questo decreto si è reso necessario reprimere eventuali condotte speculative e non trasparenti, sia con lo scopo di tutelare il cittadino consumatore senza gravare con costi ulteriori sugli esercenti, sia per salvaguardare la stessa categoria degli esercenti, spesso ingiustamente accusata di aumentare i prezzi sul carburante da coloro che, invece, mettono in atto condotte scorrette per trarre profitto da una situazione emergenziale.

Signor Presidente, non voglio dilungarmi troppo, ma cito alcuni degli interventi di questo provvedimento.

Viene inserita una detassazione dei buoni benzina per l'anno 2023 per l'acquisto di carburante per un importo fino a 200 euro ceduti dai datori di lavoro ai propri dipendenti. Viene posto un obbligo, per i venditori di carburante, di comunicare settimanalmente il prezzo di vendita praticato, con relative sanzioni e rischio di sospensione dell'attività.

Viene rafforzato il collegamento tra il Garante per la sorveglianza e la Guardia di finanza. Ancora, viene aggiornato il meccanismo della accisa mobile per ridurre gli aumenti eccessivi. Viene istituito un fondo da cento milioni per il 2023 per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico, locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, fondo destinato a chi ha avuto reddito inferiore a 20.000 euro nel 2022, senza che sia considerato come reddito imponibile. Viene introdotta una aliquota agevolata sulle accise del gasolio per gli autobus turistici.

Insomma, signor Presidente, la finalità è quella di salvaguardare le fasce della popolazione economicamente più svantaggiate e le attività produttive su cui l'aumento ha gravato maggiormente, che sono le stesse fasce già penalizzate dalla pandemia negli anni scorsi e per cui il Governo ha già messo in campo misure nel decreto aiuti-*quater* e nell'ultima legge di bilancio.

Allo stesso tempo, sono state inserite misure per reprimere condotte scorrette e tutelare le categorie di esercenti. Sono i primi passi del Governo, volti a ristabilire un corretto rapporto tra chi lavora e gli operatori del mercato, nell'ottica di porre le basi per delle riforme che siano strutturali e diano risultati nel tempo: perché questo Governo tiene conto del presente, ma guarda soprattutto al futuro.

Con le premesse fatte e con il lavoro che continueremo incessantemente a portare avanti nella maggioranza, con la competenza e il coraggio di cui l'Italia ha bisogno, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia a questo provvedimento. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 506 (ore 14,36)

[PRESIDENTE](#). Chiedo al relatore, senatore Zaffini, se intende intervenire in replica.

[ZAFFINI](#), *relatore*. Signor Presidente, intendo replicare, ma ho bisogno di dieci minuti di sospensione per avere almeno il fascicolo degli emendamenti. Avevamo programmato di trattare il seguito dell'esame dopo il concerto. Oggi i lavori dell'Assemblea sono stati un po' stravolti, quindi mi servono dieci minuti per avere il fascicolo.

[PRESIDENTE](#). Senatore Zaffini, il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione. Accolgo la sua richiesta e sospendo i lavori fino alle ore 14,45.

(La seduta, sospesa alle ore 14,36, è ripresa alle ore 14,53).

Ha facoltà di parlare il relatore.

ZAFFINI, relatore. Signor Presidente, la mia sarà una veloce replica che darà conto del dibattito svoltosi stamattina nel corso della discussione generale. Mi sembra assolutamente giusto e corretto rispondere, per quanto possibile, ai rilievi e alle osservazioni mosse dai colleghi, peraltro assolutamente autorevoli, che hanno animato la discussione generale di questa mattina.

In particolare credo, Presidente, che vada assolutamente rimarcato il tipo di atto che noi in questo momento stiamo discutendo, cioè una legge delega, che ha delle tempistiche dettate, come ho detto nella relazione di stamattina, dal PNRR. Ho parlato per tale ragione di un provvedimento "tempo dipendente" perché esso ha la necessità di entrare in vigore ed essere pubblicato entro il 31 marzo.

L'adozione e la pubblicazione dei relativi decreti dovrà anch'essa avvenire entro il 31 marzo 2024; quindi, la tempistica di questo provvedimento è *in re ipsa*: non abbiamo possibilità di modificarla. C'è una possibilità di proroga di soli quarantacinque giorni per il decreto o i decreti attuativi della delega.

Colleghi, le esigenze di questa delega sono assolutamente lampanti: si tratta, come ho detto, di esigenze di tempo e di denaro e della necessità di trasferire al Governo una visione che contenga il perimetro, appunto, della delega.

Il tempo è dettato, il denaro è dettato, che è quello che c'è, e cioè le risorse stanziare con il PNRR, a condizione che riusciamo a stare nei tempi previsti e quelle rinvenienti dal riordino di tutta una miriade di fondi di regolamento e di finanziamento che con questo testo e con questa delega tentiamo di sistemare, come è scritto perfettamente nell'articolato.

La visione, che è la terza esigenza, si muove, come abbiamo detto, su due pilastri: quello dell'invecchiamento attivo e la messa a sistema dell'effettiva presa in carico della non autosufficienza.

Va chiarito che questo provvedimento, come qualcuno anche dell'opposizione ha voluto rimarcare correttamente, è ripreso per il 70-80 per cento dal testo già elaborato dal Governo precedente.

Due elementi in particolare, molto positivi a mio avviso, sono da evidenziare. In primo luogo, l'anziano diventa protagonista, e cioè, da problema e da fruitore di servizi diventa protagonista del suo percorso di fruizione di assistenza e servizi. L'esempio plastico è dato dalla possibilità di scegliere tra assegno e servizi che hanno complessivamente un valore superiore all'assegno, auspicabilmente; la monetizzazione dei servizi, cioè, deve avere un valore superiore all'entità dell'assegno.

Altro tema rilevante è il criterio della valutazione cosiddetta multidisciplinare. Capisco che ci possano essere talune perplessità. Devo dire che qualche volta mi sembra di cogliere una sorta di pregiudizio in queste perplessità. Infatti, alla collega Camusso - della quale riconosco la competenza su questa materia - che mi dice che non sono ottimisti e attiveranno una vigilanza sui decreti perché temono un sistema separato, vorrei dire che se per sistema separato si intende il fatto che oggi quasi 15 milioni di anziani hanno diritto di cittadinanza autonoma e a sé stante rispetto al complesso del nostro sistema sanitario e dell'integrazione sociosanitaria, credo che si guardi la bottiglia mezza vuota. La bottiglia è invece mezza piena perché colmiamo un *gap* legislativo che altri Paesi hanno già colmato prima di noi, dando, appunto, centralità all'anziano poiché oggi, per effetto dell'allungamento della prospettiva di vita, della cronicizzazione di tante malattie e della differenza fra nati e deceduti - sempre in difetto dato il calo demografico che registriamo tutti i giorni - c'è bisogno di mettere ordine in un sistema che fino a questo momento non manifestava, o comunque non in modo così urgente, aspetti di criticità. Quindi, nella visione c'è il perimetro della delega anche dal punto di vista organizzativo.

Concludo tentando di rispondere alle osservazioni fatte in particolare dai colleghi Mazzella e Guidolin. La questione dei *caregiver* è stata una scelta; non inserire il *caregiver* dentro questo testo non è una lacuna, ma una scelta. Può essere condivisa o no, ma non è una dimenticanza. Tutti sappiamo che il Governo deve procedere con una proposta - se non lo farà il Governo, lo farà il Parlamento - di normazione della figura del *caregiver*. Su questo tema sono stati presentati dei testi nella precedente legislatura. Come Presidente della Commissione ho già detto che sono molto sensibile a questo argomento e mi posso impegnare - lo faccio in questa sede formalmente - a verificare con il Governo la tempistica di questo provvedimento, altrimenti procederemo con l'iniziativa parlamentare.

Colleghi, credo che stiamo svolgendo un ottimo lavoro; stiamo colmando un vuoto legislativo

assolutamente palese e che si è fatto urgente. Procederei pertanto rapidamente, signor Presidente, alla valutazione degli emendamenti, avendo un momento di riguardo: oggi abbiamo avuto un ordine del giorno che potrei definire ballerino, con tutto il rispetto del caso; insomma, ci abbiamo messo un po' di fantasia. Attendiamo ancora il completamento, su alcuni emendamenti, della griglia dei pareri. Proporrei di procedere con gli emendamenti largamente maggioritari, sui quali possiamo già esprimere un parere, accantonando i pochi sui quali abbiamo bisogno di un po' di tempo, massimo un'ora. Dopodiché, sappiamo che c'è la Conferenza dei Capigruppo e la manifestazione che è stata allestita per la celebrazione della giornata dell'8 marzo. Subito dopo saremo in condizione di poter procedere rapidamente con gli emendamenti accantonati e immagino che possiamo prevedere di chiudere in serata. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento.* Signor Presidente, intervengo solo per chiedere cinque minuti di pausa per poter coordinare gli emendamenti e la griglia che sta arrivando.

PRESIDENTE. Considerato che ieri in Conferenza dei Capigruppo su questo punto si era concordemente ritenuto di procedere secondo un certo ordine e secondo una certa tempistica e tenuto anche conto di quello che mi ha rappresentato il relatore, possiamo intanto procedere all'illustrazione di tutti gli emendamenti, visto che il rappresentante del Governo ci ha testé riferito che il tempo necessario non sarebbe così esteso.

Chiamerò quindi gli emendamenti di tutti gli articoli, chiedendo ai presentatori se intendono illustrarli, invece di procedere un articolo per volta. Quindi, colleghi, vi chiedo un po' di attenzione.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CAMUSSO *(PD-IDP).* Signora Presidente, parto dal primo degli emendamenti riferiti al testo dell'articolo 1 che, come potete immaginare, definisce i principi della legge delega. Il primo emendamento che vi sottoponiamo, e che chiediamo venga approvato - l'emendamento 1.1 (testo corretto) - prevede di togliere il riferimento alle norme della legge di bilancio rispetto alla cabina di regia ed anche il riferimento alla delega sulla disabilità contenuta in una norma precedente che viene richiamata. Questo per due ragioni, la seconda delle quali è molto semplice.

PRESIDENTE. Mi perdoni se la interrompo, senatrice Camusso. Nonostante lei abbia una voce stentorea e notoriamente allenata, da entrambi i lati dell'emiciclo, in modo equanime proviene un brusio che impedisce di seguire. Considerando che il voto dei colleghi sarà assolutamente responsabile e informato, vorremmo ascoltare l'illustrazione.

Prego, senatrice Camusso.

CAMUSSO *(PD-IDP).* Grazie, Presidente. Stavo dicendo che chiediamo di togliere questi due riferimenti. Uno credo che sia chiaro: è un po' complicato ragionare su una delega che rimanda a un'altra delega, i cui decreti applicativi non ci sono ancora e quindi, come dire, è sospesa dal punto di vista della sua effettiva attuazione.

In secondo luogo, come abbiamo provato a dire anche nella discussione generale di questa mattina, se noi partiamo dal presupposto che possiamo, a risorse esistenti, introdurre la spesa storica, e quindi ciò che oggi esiste, non stiamo facendo un provvedimento di inclusione; stiamo semplicemente determinando un cambiamento di denominazione di prestazioni esistenti che tutti diciamo insufficienti, tant'è che dobbiamo approvare una legge delega per determinare che ci siano delle politiche per gli anziani.

Capisco che il relatore abbia colto male il nostro riferimento alla preoccupazione di fare una cosa separata, ma sono esattamente queste norme che ci fanno pensare che si voglia creare un ghetto invece che una politica di inclusione e di autosufficienza per gli anziani del nostro Paese, pur nelle deficienze esistenti dal punto di vista dell'autosufficienza. Questa è la ragione per cui crediamo che sia importante fare una valutazione sugli emendamenti di assetto della delega e di riferimento. Altri emendamenti a questo articolo riguardano l'altro tema relativo all'inclusione, cioè come si fanno dei piani di azione che siano riferiti al singolo soggetto e che prevedano ciò che poi viene ripreso in altri articoli, cioè una

valutazione multidimensionale.

Altri emendamenti presentati a questo stesso articolo ricordano il fatto che, quando parliamo dell'insieme dei servizi agli anziani, bisogna riferirsi e includere nel processo di riordino e riqualificazione anche le RSA, cioè le residenze per gli anziani, perché appunto - anche qui non voglio richiamare gli argomenti di questa mattina - l'esperienza del Covid ci dice che, così come sono, non vanno bene. Per cui credo che sia utile sapere che, se non si interviene sull'articolo attraverso questi emendamenti, noi saremo costretti a esprimere un voto contrario esattamente sul primo articolo, cioè su quello che dovrebbe dare il senso dei principi e degli orizzonti di questa legge. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Procediamo con l'illustrazione.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, non faccio perdere tempo e mi associo alle dichiarazioni della collega Camusso, visto che anche l'articolo successivo è sostanzialmente uguale.

PRESIDENTE. Questo vale anche per l'ordine del giorno G1.200?

MAGNI (*Misto-AVS*). Sì.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ZAMPA (*PD-IDP*). Signora Presidente, intendo illustrare gli emendamenti 2.45 e 2.51.

Il testo che è stato approvato dalla Commissione prevede che, nell'esercizio della delega in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria in favore della popolazione anziana, la promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere bio-psico-sociale delle famiglie e degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti coloro che sono impegnati nella loro cura debba venire anche grazie a un'allocazione più razionale e più efficace delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'emendamento 2.45 precisa che, nel perseguimento di tali finalità, non si possa prescindere dal garantire l'aggiornamento biennale delle prestazioni. È evidente che, se non pensiamo che si possa o si debba aggiornare ciò che facciamo in relazione ovviamente agli anziani nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni (LEPS), non possiamo fornire davvero una misura effettivamente efficace e aderente alla realtà e non una scatola vuota. In sostanza, si chiede di porre un'attenzione straordinaria su una realtà che ovviamente, come sappiamo, è in continuo mutamento, perché trattiamo di questioni che hanno a che fare - come dicevo - con le condizioni di benessere bio-psico-sociale in relazione all'avanzamento dell'età. Dunque, con il progredire dell'età non si può che prevedere che si debbano monitorare e aggiornare le prestazioni necessarie, chiaramente se vogliamo garantire quel miglioramento che il disegno di legge al nostro esame, peraltro, aspira a conquistare.

L'emendamento 2.51 aggiunge un'azione che il Governo ha ignorato totalmente nella predisposizione del disegno di legge. Riteniamo che si tratti davvero di un emendamento molto importante e abbiamo tentato in Commissione di fare in modo che ciò venisse compreso. Questa, a nostro avviso, è l'occasione per rivedere i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi domiciliari, semiresidenziali, residenziali e dei requisiti ulteriori per l'accreditamento.

Occorre, quindi, che siano definiti nel rispetto di criteri quali l'effettiva presa in carico globale della persona, la continuità dell'assistenza, la competenza, la formazione del personale, il rispetto dei diritti e della qualità del lavoro e del contratto nazionale di lavoro di settore, sottoscritto con le parti sociali e datoriali maggiormente rappresentative.

Pensiamo che si debba garantire un'umanizzazione delle cure, la partecipazione delle persone o dei rappresentanti di queste persone alle scelte dei percorsi di cura, la flessibilità dell'offerta - che è un altro degli aspetti totalmente assenti in questo momento - la resilienza in situazioni emergenziali. Abbiamo verificato che cosa ha significato per le persone anziane l'emergenza, in tutte le condizioni, sia per chi era solo e in buona condizione, che si è semplicemente ritrovato in un'enorme solitudine, sia per chi, invece, aveva condizioni molto più disagiate e con minori possibilità.

Crediamo, quindi, che questa sia davvero un'occasione per ripensare a tutto questo e per garantire nuovamente la centralità del servizio pubblico.

È di tutta evidenza che bisogna procedere a una revisione della materia e che questa sia l'occasione, lo ripeto nuovamente, per questa revisione così urgente. (*Applausi*).

[MAZZELLA](#) (M5S). Signor Presidente, con l'articolo 2 noi andiamo a definire oggetto, principi e criteri direttivi generali e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, cioè il famoso Cipa.

Il compito del Cipa è soprattutto quello di definire i piani nazionali, sentite, come dice appunto l'articolato, le parti sociali e le associazioni. Ora, in uno dei miei emendamenti, poiché il Cipa si dovrà esprimere in particolare anche sul Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e delle non autosufficienze nella popolazione anziana, ho ampliato sostanzialmente quello che può essere considerato il settore di ascolto delle associazioni a quelle associazioni rappresentative delle persone anziane e non autosufficienti anche con riferimento alla condizione di disabilità. Questo è un atteggiamento semplicemente di apertura e di ascolto. Non comporta alcun onere di spesa e quindi può essere considerato un miglioramento di questo testo.

Sempre all'articolo 2 e sempre in relazione al Cipa, c'è un problema relativo al monitoraggio, secondo noi. Si parla di prestazioni e dei risultati resi, ma non si identifica chi in effetti debba fare questo monitoraggio. In due miei emendamenti sottolineo appunto che bisogna monitorare i risultati e soprattutto gli obiettivi che si vanno a delineare in questo articolato. In uno di questi emendamenti faccio riferimento al fatto che questo monitoraggio debba poi essere approvato annualmente, con una relazione che viene resa alle camere entro il 31 maggio di ogni anno.

Stiamo dunque parlando sempre di azioni che vanno a migliorare complessivamente l'articolato, che non hanno oneri di spesa e che servono a definire meglio l'azione del Cipa. Questo, per quanto mi riguarda, è quanto volevo illustrare relativamente all'articolo 2.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

[ZAMPA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 3.16. A integrazione di quanto è previsto dal testo di legge che stiamo esaminando, questo emendamento si occupa davvero di prevedere strumenti finalizzati all'invecchiamento attivo, cui fa riferimento l'intero articolo. Si tratta di un articolo importante, che restituisce al tema della vecchiaia e dei nostri anziani anche dignità e intelligenza rispetto al ruolo che svolgono nella nostra società.

Quindi, sforzarsi perché questi strumenti vengano messi a disposizione per garantire l'invecchiamento attivo è davvero un esercizio da compiere e mi meraviglierebbe che i colleghi tutti non lo prendessero in considerazione.

Noi proponiamo infatti, con questo emendamento, l'apprendimento e la formazione in tutte le fasi della vita, ivi compresa l'alfabetizzazione digitale, senza la quale, com'è noto a tutti, una grande parte della popolazione, a maggior ragione ancora di più quella anziana, è esclusa da molti aspetti della vita quotidiana, a partire dalla possibilità di accedere ai servizi più svariati.

Tra l'altro, è evidente che, andando verso un invecchiamento della società che procede a una straordinaria velocità, rischiamo davvero che ci sia una disparità di accesso anche ai servizi che la pubblica amministrazione rende più accessibili ai cittadini, grazie appunto alla digitalizzazione. Se non immaginiamo di dare ai nostri anziani la possibilità di apprendere che cos'è l'alfabetizzazione digitale per riuscire davvero ad avere accesso a questi nuovi servizi, li escludiamo sempre di più. Non è pensabile un invecchiamento attivo senza che si curi questo aspetto della vita che noi non consideriamo in alcun modo secondario. Tra l'altro, apprendere è davvero un modo per rimanere attivi e mantenere attiva soprattutto la parte intellettuale, che rende le nostre giornate anche più gradevoli. Poter avere accesso all'enorme mondo a cui si arriva ormai attraverso il digitale può rendere le persone anziane anche meno sole e meno escluse.

Quindi, credo che si tratti di un emendamento di grande rilievo e fatico a immaginare - mi rivolgo soprattutto al rappresentante del Governo - che una cosa di questo genere abbia costi che non possono essere affrontati da un Paese che è componente del G7. (*Applausi*).

[MAZZELLA](#) (M5S). Signora Presidente, l'articolo 3 si rivolge soprattutto al tema dell'invecchiamento attivo. A tal proposito, sempre nella considerazione di non gravare con ulteriori spese, siccome si tratta

di principi e criteri direttivi, ho pensato in un emendamento di far riferimento all'accesso che gli anziani hanno alle cure, oppure ai programmi di invecchiamento attivo. Si è parlato in quest'Aula della difficoltà che hanno le persone anziane, anche semplicemente in termini di mobilità: in uno di questi emendamenti, allora, ho fatto riferimento alla necessità di porre attenzione al superamento delle barriere, per l'accesso stesso e la fruizione dei suddetti percorsi integrativi. È semplicemente una nota che può essere aggiunta sotto il profilo dell'informazione e della promozione, che a mio avviso non dovrebbe comportare ulteriori oneri o spese.

Sempre all'articolo 3, il Governo ha accolto favorevolmente un mio emendamento, che riguarda proprio l'invecchiamento attivo, dando la possibilità di relazione con gli animali di affezione. Questo emendamento, però, nella sua vocazione originaria riteneva di allargare lo spettro delle terapie, o meglio anche dei programmi, a quello che nell'emendamento avevo definito come «cure non farmacologiche». Probabilmente questo aspetto è stato frainteso, magari intendendo per cure non farmacologiche l'omeopatia, l'agopuntura o altro; in realtà, si può pensare a una riformulazione dell'emendamento, ma nelle audizioni che abbiamo fatto i professionisti e gli *stakeholder* hanno parlato di terapie, come la *pet therapy*, la *doll therapy* o anche la terapia occupazionale: parliamo di terapie che servono per evitare il cosiddetto declino cognitivo. Ora mi sembra strano che diamo la possibilità alle persone anziane di portare a spasso il loro cagnolino, però poi non ci occupiamo, nella cura dell'Alzheimer, anche in via sperimentale (perché si poteva pensare di formularlo in via sperimentale), di ammettere queste terapie che sono validate scientificamente.

Sempre all'articolo 3, in termini di prevenzione, ho riformulato questo stesso emendamento dando particolare rilievo agli elementi di innovazione tecnologica e dei metodi di prevenzione e rallentamento del declino cognitivo. Anche in questo caso, ho posto l'attenzione su una patologia a cui molti nostri anziani stanno andando incontro, che è l'Alzheimer o comunque il declino cognitivo, a cui si può dare sicuramente sollievo grazie alle tecnologie o un'innovazione tecnologica e metodi di prevenzione. Non so però se la mia proposta verrà accolta.

Un altro emendamento che penso possa essere preso in considerazione è quello che si occupa dell'invecchiamento attivo. Vorrei sottolineare che tutti in quest'Aula hanno appreso che invecchiare bene purtroppo costa e allora è possibile che invecchino bene le persone che hanno più soldi e male quelle che hanno meno soldi? La questione solleva un tema di disuguaglianze e di povertà, che ho appunto inteso affrontare all'interno della parte relativa all'invecchiamento attivo.

Ho quindi introdotto il tema dell'ageismo, ovvero della discriminazione basata sull'età, che è stato sollevato recentemente nel 2021 dall'Organizzazione mondiale della sanità in un suo bellissimo *report*.

Invito tutti i miei colleghi a fare una semplice ricerca per vedere che questo *report* parla proprio della discriminazione degli anziani. Mi sembra strano che non sia possibile, in quest'Aula, accettare un emendamento come quello per la promozione della lotta all'ageismo, che peraltro non ha costi. Penso che su questo dovremmo fare una riflessione.

Infine, ho presentato una proposta che invece ha un costo, ma permettetemi di dire che tutta questa bellissima opera fondamentale per ottenere un miglioramento della salute e della condizione di benessere degli anziani, se non ha un fondo di riferimento, cadrà nel vuoto e ho previsto appunto la creazione di un fondo a ciò destinato. (*Applausi*).

[PIRRO](#) (M5S). Signor Presidente, ho presentato alcuni emendamenti volti a migliorare l'impatto complessivo dell'articolo 3, perché stiamo parlando da alcune ore di invecchiamento attivo, di popolazione anziana attiva e di longevi, quindi dobbiamo pensare nuovi modi di abitare e tra le varie proposte possibili ci sono anche progetti, che sono stati già realizzati in alcuni luoghi, di ripopolamento dei borghi. In alcune circostanze particolari, infatti, si può consentire di ritrovare quella socialità e quella condivisione di spazi e di servizi in questi luoghi, che purtroppo sono stati abbandonati nel tempo per spostare la popolazione nelle città, ma che possono quindi avere una duplice utilità: aiutare le persone anziane ad avere più socialità e anche una situazione di vita protetta e accogliente e ripopolare quei borghi.

Altri emendamenti sempre all'articolo 3 vorrebbero che si parlasse di promozione dell'invecchiamento attivo e di buona salute in tutte le politiche pubbliche nazionali e non si capisce per quale motivo non

debba essere accolto un suggerimento così di buonsenso.

Lo stesso vale per quanto riguarda la promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Sono semplici suggerimenti che a noi sembrano anche alquanto scontati, visto che siamo tutti consapevoli che, se promuoviamo queste forme di apprendimento nell'arco della vita, queste aiutano anche a ritardare e a impedire il decadimento cognitivo degli anziani.

Non capisco poi come si possa essere contrari a un suggerimento come quello relativo alla promozione della ricerca sui processi di invecchiamento, quando in queste Aule non facciamo altro che dire quanto la promozione della ricerca vada incentivata e possa essere utile allo sviluppo del PIL del nostro Paese. In ultimo, se posso, signora Presidente, vorrei fare alcune considerazioni sull'ordine del giorno G3.202, che chiede al Governo di impegnarsi a prevedere misure di sostegno, anche di natura fiscale, in favore degli ascendenti (dei nonni) che danno una mano ad accudire i nipoti e che in questo modo svolgono un servizio davvero utile alla collettività, sgravando le famiglie di alcuni costi, quando, come spesso accade, sono lavoratori poveri che non possono permettersi di affrontare la spesa di un nido, che magari a volte neanche esiste, o di una *baby-sitter*. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo concluso l'illustrazione degli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del disegno di legge.

Chiederei al Governo se sono intervenute novità tali per cui possiamo procedere ai pareri senza fare accantonamenti.

CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signora Presidente, è stata convocata una Conferenza dei Capigruppo per le ore 15,30 cui devo partecipare, quindi le chiedo se i lavori dell'Assemblea si interrompono.

PRESIDENTE. I lavori dell'Assemblea si interrompono se facciamo delle votazioni, invece se procediamo con illustrazioni o pareri andiamo avanti.

CIRIANI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Comunque, giocoforza, le chiedo un'interruzione perché devo partecipare alla Conferenza dei Capigruppo e non posso sdoppiarmi. Le chiedo pertanto una sospensione per la Conferenza dei Capigruppo o dieci minuti per coordinare gli emendamenti.

MALPEZZI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (*PD-IDP*). Signora Presidente, quest'opposizione dimostra sempre di essere costruttiva e anche comprensiva; onestamente, però, i parlamentari si sono organizzati per essere in Aula oggi pomeriggio, secondo il calendario condiviso insieme ieri nella Conferenza dei Capigruppo, in cui sono state stabilite le modalità di svolgimento dei lavori, ma il fatto che il Governo non sia pronto nella presenza crea qualche problema. Lo dico perché noi continuiamo a essere seri e responsabili; chiederemmo la stessa serietà e la stessa responsabilità a chi ha avuto l'onore e l'onere di guidare questo Paese. (*Applausi*).

ZAFFINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI, *relatore*. Signora Presidente, vorrei andare oltre i sentimenti originati dalla lezione da parte dell'opposizione, che francamente mi sembra veramente male indirizzata.

PRESIDENTE. Senatore Zaffini, si rivolga alla Presidenza.

ZAFFINI, *relatore*. Intervenendo sull'ordine dei lavori, vado oltre le lezioni da parte di chi, nei cinque anni precedenti, è andato ben oltre questo tipo di atteggiamento. (*Commenti in Aula*).

PRESIDENTE. Senatore, mi ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori.

ZAFFINI, *relatore*. Signora Presidente, però mi faccia parlare. Io mi rivolgo a lei, però parlo.

PRESIDENTE. Doverosamente la faccio parlare, però si rivolga a me sull'ordine dei lavori; per le polemiche abbiamo tutto il provvedimento.

ZAFFINI, *relatore*. Mi sto rivolgendo a lei sull'ordine dei lavori, facendo un parallelismo tra ciò che ci sta rimproverando in questo momento la collega Capogruppo del PD e l'atteggiamento analogo o anche peggiore tenuto dal suo Governo nella scorsa legislatura, che io ricordo. Questo posso dirlo? L'ho detto.

PRESIDENTE. Abbiamo un momento di illustrazione storica, ma lei ha una proposta?

ZAFFINI, *relatore*. Ho fatto un po' di storia, sì.

La mia proposta è la seguente: siccome abbiamo avuto notizia da parte del vice ministro Bellucci che sta arrivando, avrei una richiesta per il rappresentante del Governo. (*Applausi*). Ringrazio per l'applauso. Vede che fa bene ogni tanto fare un po' di storia, perché convince anche voi a fare un bell'applauso?

PRESIDENTE. Senatore Zaffini, tra l'altro lei è relatore. Non mi faccia insistere con la preghiera di rivolgersi alla Presidenza.

ZAFFINI, *relatore*. Il relatore però non ha la lingua tagliata, parla.

Se il rappresentante del Governo è d'accordo e se c'è la possibilità di ritardare di qualche minuto la sua presenza nella Conferenza dei Capigruppo, noi siamo pronti ad andare avanti con l'illustrazione degli emendamenti, perché sta arrivando il vice ministro Bellucci, che poi seguirà il provvedimento per conto del Governo. Questo sempre che il rappresentante del Governo sia disponibile.

PRESIDENTE. Collegli, visto che non ci sono votazioni, non interrompo i lavori dell'Assemblea, indipendentemente dalla Conferenza dei Capigruppo. Confidiamo nel fatto che a minuti arriverà il rappresentante del Governo, come anticipato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ZAMBITO (*PD-IDP*). Signor Presidente, desidererei illustrare gli emendamenti 4.208, 4.223, 4224 e 4.234.

L'emendamento 4.208 ha l'obiettivo di rafforzare il sistema di monitoraggio nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS). Come capiranno tutti gli onorevoli collegli, questa parte è fondamentale. Il monitoraggio dei servizi che si offrono agli anziani non autosufficienti diventa davvero una questione dirimente e fondamentale. Questi servizi infatti sono erogati da soggetti differenti. Con questo emendamento proponiamo quindi di integrare servizi informativi di tutti i soggetti competenti.

Come ho già detto questa mattina durante il mio intervento, non si può avere la certezza di monitorare bene i servizi senza mettere insieme tutti i sistemi informativi. Pensiamo che si debba costruire un solido sistema di monitoraggio integrato sia dell'impatto generale della riforma sia attraverso la creazione di un sistema di valutazione degli interventi. Senza questo emendamento, si prevede invece solo un generico monitoraggio dei LEPS.

L'emendamento 4.223 mira a ripristinare il testo del disegno di legge delega come uscito dal Governo Draghi, a firma dei ministri Orlando e Speranza, che prevedeva l'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD) ai fini della costituzione di un servizio di assistenza domiciliare integrata sociosanitaria e sociale (ADISS).

La realizzazione dell'ADISS è finalizzata a garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria secondo un approccio basato sulla presa in carico dell'anziano che espleti il servizio in modo continuativo e secondo le esigenze che, come sappiamo, in un anziano possono variare nel tempo. Senza prevedere l'ADISS non si capisce come si possano rafforzare i dispositivi per un'effettiva offerta di risposte unitarie e per un adeguato *mix* di prestazioni pertinenti a servizi medico-infermieristico-riabilitativi a sostegno nelle attività fondamentali della vita quotidiana e di affiancamento dei familiari.

L'emendamento 4.224 mira a rafforzare il sistema sociosanitario. Nel testo, quando si fa riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare che devono prevedere un'integrazione con quelle sanitarie e sociosanitarie, si parla di raggiungere l'obiettivo di razionalizzare l'offerta vigente. Ecco, a noi la parola razionalizzare non piace affatto, perché con tale termine ci si limita ad efficientare quel che c'è già. Invece per noi quel che c'è non è affatto sufficiente e va assolutamente potenziato e rafforzato. L'emendamento propone quindi l'ottimizzazione, anziché la razionalizzazione, dell'offerta vigente sia delle prestazioni sociali sia di quelle sociosanitarie, tenendo conto delle condizioni dell'anziano e proponendo interventi di durata e intensità adeguate alle sue condizioni.

Passo ora all'illustrazione dell'emendamento 4.234 sull'accreditamento. L'emendamento mira all'aggiornamento e alla semplificazione dei criteri minimi per l'accreditamento strutturale

organizzativo e di congruità del personale cui applicare i trattamenti economici previsti dalle leggi vigenti.

Anche se abbiamo apprezzato - anche durante l'esposizione oggi - il fatto che in fase emendativa si sia accolta la nostra richiesta di inserire tra i criteri per l'accreditamento anche il trattamento economico del personale, questo testo non ci soddisfa, e pertanto abbiamo preparato un emendamento che miri a potenziare gli investimenti sul personale dedicato ai servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multi-servizi socioassistenziali, sociosanitari e sociali. Inoltre, invece di prevedere criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento, proponiamo di rafforzare complessivamente il sistema di accreditamento anche attraverso l'individuazione di un tariffario nazionale di tali soggetti, prevedendo apposite garanzie.

Insomma, se vogliamo essere coerenti con i principi di questo disegno di legge delega, dobbiamo sapere che cosa accreditiamo e con quali criteri di delega. (*Applausi*).

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Con l'emendamento 4.207 ripeto quanto già detto rispetto all'emendamento 1.1, perché siamo esattamente alla ripetizione, negli articoli, dei riferimenti alla cabina di regia, quindi all'idea che dobbiamo disarticolare questo nostro Paese nelle prestazioni che vogliamo dare.

Vorrei poi illustrare il 4.217 perché ogni tanto ci sono cose incomprensibili nelle risposte che il Governo e la maggioranza hanno dato finora: in quell'articolo si dice cioè che bisogna erogare delle prestazioni e le prestazioni sono erogate. Abbiamo chiesto di precisare che sono erogate sia dalle amministrazioni regionali sia da quelle locali. La proposta è stata respinta dicendo che invece va bene la definizione che sono le aziende sanitarie.

Ebbene, siccome stiamo parlando di lettura multidimensionale, di prestazioni sociosanitarie e della necessità di dare una risposta compiuta rispetto ai bisogni, non si capisce perché poi, invece, si decida che è solo il servizio sanitario a dover dare delle risposte. Piccole contraddizioni in opera.

[FURLAN](#) (PD-IDP). Signor Presidente, mi soffermo molto brevemente sugli emendamenti 4.230, 4.231 e 4.233.

La prima proposta emendativa nasce dal timore che l'espressione «rimodulazione del personale» possa rappresentare un serio rischio sulla ricaduta occupazionale.

La delega ha come obiettivo la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti rivolte alla popolazione anziana in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria, nonché il progressivo potenziamento delle relative azioni da realizzarsi nell'ambito delle risorse disponibili.

È opportuno che, tra le azioni da mettere in campo, ci sia un'attenzione specifica rispetto al lavoro, che dev'essere di qualità, ben contrattualizzato e ben retribuito, col giusto riconoscimento, perché rappresenta un *asset* importante nei servizi alla persona.

Serve qui ribadire non solo la centralità del servizio pubblico, ma anche il rispetto dei diritti e della qualità del lavoro degli operatori dei servizi territoriali. È un punto fondamentale per il riordino del sistema, per le garanzie sui LEA e sui LEPS, oltre che sui diritti dei lavoratori di questi servizi.

Il perseguimento di un buon livello dei servizi residenziali deve tenere conto di questa necessità. Una rimodulazione del personale in dotazione, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali, ha una ricaduta pressoché nulla, non rafforza il servizio e non garantisce un lavoro di qualità.

Lo stesso ragionamento è contenuto nell'emendamento 4.231, rivolto alla rete di assistenza per le persone anziane non autosufficienti, in modo particolare per le sedi residenziali.

Quanto all'emendamento 4.233, il disegno di legge necessita di maggior dettaglio sugli obiettivi e le tipologie di servizi a cui sono destinate le strutture residenziali per gli anziani non autosufficienti, raccogliendo lo spirito del decreto n. 77 del 23 maggio 2022 e gli obiettivi fissati dalla missione 6 (Salute) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'emendamento in discussione si limita a indicare la garanzia di adeguata intensità assistenziale, sempre con una rimodulazione del personale dentro i vincoli assunzionali, la qualità degli ambienti di vita e di riservatezza.

La legge delega deve invece raccogliere lo scopo di riorganizzare una rete di servizi capillare ed efficace su tutto il territorio nazionale per le persone anziane, dove anche la residenzialità possa trovare un suo adeguato spazio come risposta al bisogno che può materializzarsi a un certo punto del

proprio itinerario di vita. A tal fine, serve una definizione puntuale delle strutture residenziali, in cui siano definite le tipologie delle prestazioni che devono essere erogate nelle diverse categorie di strutture residenziali. Si tratta quindi di specifiche che, se inserite, garantiscono il raggiungimento di una rete assistenziale organizzata e capillare. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, ho presentato parecchi emendamenti all'articolo 4, però mi soffermerò solo sull'emendamento 4.228, nel quale vorrei sottolineare con forza una necessità. Questa mattina parlavo del fatto che bisognerebbe limitare la presenza nelle RSA, però la questione dell'accreditamento è importante da tutti i punti di vista. Già la senatrice Furlan, che è appena intervenuta, ha sottolineato il problema della qualità delle prestazioni, del personale e quant'altro, ma c'è anche il problema di definire un tariffario, perché non può essere il mercato a regolare quest'ambito. Vivo in una Regione, la Lombardia, in cui il 90 per cento delle RSA è privato e molto spesso c'è una disparità enorme, a parità di trattamento, sulle rette, che ricadono poi sulle famiglie e sugli enti locali, come tutti sappiamo. Vorrei quindi sottolineare la necessità di avere, come proposto nell'emendamento, un tariffario che venga concordato anche con il terzo settore, introducendo un elemento di concertazione in materia.

Infine, c'è la questione dei lavoratori e delle lavoratrici. C'è la necessità di riconoscere l'applicazione dei contratti nazionali e non quelli dei multiservizi, che in molte realtà vengono applicati. Il problema è che questi lavoratori e lavoratrici hanno una prestazione anche molto usurante, dal punto di vista fisico e psicologico, e sono mal retribuiti: questo lo posso garantire. Sarebbe pertanto opportuno prestare molta attenzione su questo terreno.

Ho voluto sottolineare questo aspetto, visto che altri colleghi hanno illustrato altri temi.

[MAZZELLA](#) (*M5S*). Signora Presidente, vorrei muovere solo un'osservazione, sempre riguardo alla disabilità, perché con riferimento a questo tema la norma prevede che, anche all'interno di questo articolato, ci sia attenzione per il disabile, però non si capisce in quale fase viene individuata la non autosufficienza del disabile. Pertanto, nell'ottica di essere più precisi in alcune parti dell'articolato, nel mio emendamento si fa riferimento anche alle disabilità pregresse o che subentrino successivamente e anche al fatto di mantenere un testo che sia sempre in armonia con quanto stabilito dalla legge delega e dai decreti attuativi della legge delega per la disabilità.

Si chiede quindi un'attenzione al mondo della disabilità, sempre rispettando tutto quello che la normativa vigente prevede.

[GUIDOLIN](#) (*M5S*). Signora Presidente, vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea l'emendamento 4.35, che, riassumendo brevemente, parla delle persone senza fissa dimora, che pure invecchiano. Con questo emendamento chiedo che fosse istituito un monitoraggio in loro favore, per i senza fissa dimora sopra i sessantacinque anni. Questo, tra l'altro, è anche giustificato dalla legge di bilancio per il 2022, dove, al comma 170, abbiamo definito gli interventi da attuare proprio per i servizi per la residenza fittizia, tra l'altro finanziati anche dal PNRR, al cui interno troviamo numerose iniziative per le persone senza fissa dimora. Alla luce di tutto ciò, non capisco quindi perché quest'emendamento non sia stato preso in considerazione.

Un altro emendamento è il 4.235, in cui riprendiamo il tema delle RSA, richiamando quanto ho detto questa mattina, quando chiedevo una riforma del settore delle RSA nel nostro Paese. Andando proprio nello specifico di questo emendamento, chiedo che vengano inserite parole che riportino a un sistema di controllo e di monitoraggio della concessione e degli accreditamenti alle RSA, perché, per unire sempre, le Regioni hanno, sì, la responsabilità di concedere gli accreditamenti, ma anche quella di controllare che tutti i requisiti permangano nel corso degli anni. Spesso - come vediamo anche agli onori delle cronache - succede che vengano perpetrati abusi all'interno delle RSA. Istituire comunque un sistema di monitoraggio che svincoli la Regione, che è il controllore, ma anche il controllato, ci sembrava una buona cosa. Quindi chiedo all'Assemblea di valutare questi emendamenti. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori a illustrare.

[PIRRO](#) (*M5S*). Signor Presidente, l'articolo 5 è uno di quelli che ci hanno visto essere maggiormente critici rispetto al disegno di legge in esame. Si prevede l'istituzione di una prestazione universale che

desta molte preoccupazioni posto che, anziché incrementare le attuali erogazioni alle persone non autosufficienti, soprattutto quelle in condizioni di maggiore gravità, il disegno di legge dispone di accorpate il tutto senza però superare i livelli già esistenti.

Stiamo parlando di persone con gravi difficoltà, che hanno bisogno di diversi ausili, di assistenza continua giorno e notte, che non vogliono rivolgersi a una struttura e che nella maggior parte dei casi preferiscono quindi restare presso il proprio domicilio, quello che lo stesso PNRR, alla Missione 6 prevede che debba essere il primo luogo di cura. Ne abbiamo parlato tantissimo in quest'Aula: eravamo d'accordo - quanto meno noi - che dovesse cambiare il *focus* dall'assistenza ospedaliera e nelle RSA, visto quanto accaduto durante la pandemia, viste le criticità riscontrate e le difficoltà che ci sono state. Eravamo tutti d'accordo sull'incremento delle cure domiciliari e poi perdiamo questa straordinaria occasione per dimostrare che abbiamo capito qualcosa e che vogliamo finalmente stanziare i soldi che servono per un'adeguata assistenza ai nostri anziani nel caso in cui ne abbiano bisogno.

L'emendamento 5.1, in particolare, prende spunto e suggerimento dalle buone pratiche, che pure esistono in qualche luogo nel nostro Paese: penso specificamente alla nostra Regione, signor Presidente, al Piemonte, che già dal 2010 ha istituito il cosiddetto assegno di cura proprio per aiutare i familiari a prendersi cura a domicilio delle persone che ne hanno necessità.

È stato dunque trasposto a livello nazionale quanto già esiste nella nostra Regione perché, come spesso accade, le cose buone non bisogna inventarle o tirarle fuori dal cilindro, ma basta seguire i buoni esempi esistenti. L'emendamento era già stato presentato in Commissione, dove ovviamente è stato respinto e ci riproviamo con l'Assemblea, casomai nottetempo la maggioranza avesse capito che si deve in qualche modo mettere mano al portafoglio e dare un aiuto economico alle famiglie, un aiuto che si può anche trasformare in servizi che vengono resi a domicilio. Dobbiamo spostare il paradigma sul domicilio, sull'assistenza domiciliare e sulle cure a casa, senza dimenticare che un anziano non autosufficiente è prima di tutto un malato che ha diritto all'assistenza del Servizio sanitario nazionale.

(*Applausi*).

[GUIDOLIN](#) (M5S). Signor Presidente, vado ad illustrare l'emendamento 5.25, riprendendo il discorso sui professionisti sociosanitari.

Non comprendo il motivo per il quale tale emendamento non sia stato preso in considerazione, visto che innanzitutto il personale sociosanitario - sto parlando di tutto il personale che si riferisce all'area sociosanitaria (assistenti sociali, pedagogisti e operatori sociosanitari) - ha ottenuto il riconoscimento da poco, nella scorsa legislatura, del ruolo sociosanitario. Pertanto, in qualche modo i loro profili professionali devono essere adeguati alla normativa esistente per permettere di acquisire nuove competenze e di svilupparsi anche a livello di contrattazione collettiva. Si tratta di un passaggio obbligatorio, che bisogna fare. Queste sono proprio le figure principali che vanno a lavorare poi con gli anziani all'interno delle RSA e a domicilio. Non ritengo giusto, dunque, il fatto di non riconoscere comunque il valore di questo personale.

Quindi, chiedo all'Assemblea di valutare questo emendamento.

Con riferimento all'emendamento 5.0.300, riprendiamo il tema dei *caregiver* familiari. A tal riguardo, bisogna rispiegare all'Assemblea, perché forse a qualcuno è sfuggito, che le misure e anche le rispettive coperture finanziarie per poter mettere in pratica, in *primis*, il riconoscimento giuridico del *caregiver* familiare, ma anche tutta una serie di diritti che gli spettano, come il diritto al *part time*, in questo provvedimento trovavano la loro collocazione ideale.

Il fatto di aver ridotto uno dei pochi passaggi importanti che si trovano all'interno di questo disegno di legge a una semplice ricognizione della normativa esistente, richiamando un fondo regionale che dà le risorse per i *caregiver* alle Regioni, vuol dire non aver capito dove sta il problema, perché questo comma della legge di bilancio del 2017 era proprio semplice.

Con esso, sì, si definisce la figura del *caregiver*, ma nel nostro Paese continua a non esistere una legge che parla di *caregiver* familiari. Con questa delega passavamo la palla al Governo, in modo da poter poi sviluppare e realizzare tale figura secondo i principi che ci siamo dati tutti. Ricordo, infatti, che a questo disegno di legge hanno lavorato tutte le forze politiche presenti in quest'Aula. Anche questo

emendamento è stato bocciato, ma chiedo ai colleghi di poterlo rivalutare.

[CAMUSSO](#) (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 5.20 e 5.203, per sottolineare come una grande parte dell'attività di cura e di assistenza alle persone sia determinata dalla qualità del lavoro di chi lo svolge. E la qualità del lavoro è determinata dal fatto che ci siano delle regole, che le si applichino, che ci siano dei percorsi formativi, che ci siano una qualità e un riconoscimento di quei percorsi formativi.

Non ne sappiamo il motivo, perché ben poche motivazioni abbiamo avuto, ma un emendamento che introduceva il vincolo dell'applicazione dei contratti nazionali al personale incaricato di attuare tutte le belle misure che descriviamo in questa delega e un altro emendamento che indicava la necessità di percorsi professionali di specializzazione e di qualificazione sono stati ambedue respinti.

Ciò fa sempre parte di quelle contraddizioni nelle risposte che abbiamo ricevuto, in una discussione in Commissione che però era stata molto rapida e veloce, perché c'era una grande fretta. Le risposte che abbiamo avuto, però, fanno tutte preoccupare rispetto a come si possa pensare a una presa in carico delle persone, che sia multidimensionale e faccia i conti con l'insieme dei bisogni, se non si pensa contemporaneamente a qualificare il lavoro, le sue competenze, le sue retribuzioni, i suoi diritti.

Non vorrei fare un esempio già noto, ma l'esperienza della pandemia che abbiamo alle spalle ci dice che la formazione, il coinvolgimento, la responsabilizzazione e il buon trattamento dei lavoratori sono una condizione essenziale per una qualità positiva delle prestazioni socio sanitarie.

[ZAMPA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti 5.15, 5.17 e 5.11.

Si tratta in questo caso di tre emendamenti che intervengono su una questione su cui abbiamo tentato di richiamare, con preoccupazione e in modo molto insistente, l'attenzione del Governo, perché fa riferimento all'introduzione della prestazione universale graduata. Si tratta di una novità che interviene e che è introdotta in via sperimentale e progressiva per le persone anziane non autosufficienti che ovviamente possono optare per questa scelta. È una prestazione universale che deve tenere conto dello specifico bisogno assistenziale, che sarà erogato sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona. L'emendamento 5.11 richiede, in virtù del carattere sperimentale della prestazione, che il Governo provveda ad attivare una verifica e una valutazione annuale. A noi sembra che si abbia a che fare con una richiesta di assoluto buon senso e davvero non è comprensibile la ragione per cui è stata respinta in Commissione.

L'emendamento 5.15 interviene sullo stesso identico tema e in questo caso prevede, proprio in ragione del fatto che siamo di fronte a una novità e a una sperimentazione, che si possa tornare indietro sulla scelta e si renda esplicita la possibilità che questa nuova prestazione sia revocabile in ogni momento, senza oneri e penalizzazioni per la stessa. È vero e ci fa piacere che in Commissione sia stato approvato un emendamento che attribuisce al Governo il compito di disciplinare la reversibilità e che la maggioranza si sia resa conto che è necessario dare la possibilità di rivedere la scelta compiuta. Avremmo voluto, signor Vice Ministro, che fosse più chiaro, esplicito e anche più semplice, e cioè che in ogni momento, senza oneri e penalizzazioni, una persona anziana potesse revocare la scelta fatta. Naturalmente auspichiamo che questo possa essere più chiaramente esplicitato nel decreto-legge.

Da ultimo, anche l'emendamento 5.17 suscita una certa preoccupazione, perché la prestazione a cui ho fatto riferimento, quando fruita, come noto, assorbe parte dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1, in misura non superiore al valore della prestazione. Questo emendamento nasce dalla preoccupazione in relazione a come sarà attuato e reso operativo l'assorbimento dell'indennità di accompagnamento, che - voglio ricordarlo - ad oggi rappresenta di fatto l'unico tra i LEPS (Livelli essenziali delle prestazioni sociali) che davvero può tutelare gli anziani. Va quindi reso operativo l'assorbimento dell'indennità e delle prestazioni erogate dai servizi socio assistenziali, finalizzati a promuovere la continuità e la qualità di vita, a domicilio e nel contesto sociale.

Signor Presidente, la maggioranza e il Governo non ci hanno davvero rassicurato su questo delicato tema, mentre per noi, per il Partito Democratico, resta molto importante avere chiarezza in materia. E questo finora non è stato fatto. (*Applausi*).

[FURLAN](#) (PD-IDP). Signor Presidente, sulle figure dei *caregiver* illustrerò gli emendamenti 5.44 e 5.47.

Il disegno di legge che mira alla definizione di politiche di assistenza alle persone anziane non autosufficienti rischia di lasciare in secondo piano il valore del lavoro di cura condotto dai *caregiver* familiari. Il riconoscimento del valore dell'assistenza e la sua valorizzazione ai fini sociali, professionali e previdenziali, devono essere parte della ridefinizione delle politiche in favore degli anziani.

Queste figure svolgono un lavoro quotidiano senza pause o straordinari riconosciuti, un carico che abbiamo visto ampliarsi durante e anche dopo la pandemia. Secondo il Coordinamento nazionale delle famiglie con disabilità, per esempio, sei *caregiver* su dieci non possono fare altro lavoro, non possono contare su alcun aiuto; l'86 per cento ha dichiarato di aver subito un danno fisico ed emotivo anche durante i mesi dell'emergenza; un'assistenza informale, senza riconoscimenti, di cui il legislatore deve finalmente occuparsi.

Si fa presente, a proposito, la necessità di un intervento di legge più circostanziato. Mentre stanno normando la materia le singole Regioni, manca una normativa di riferimento a livello nazionale e questo rischia di frammentare, di creare anche condizioni molto diversificate da Regione a Regione, da territorio a territorio. Con questa proposta emendativa, che integra quindi il testo, si aggiungono tutele a quanto già previsto, ovvero le certificazioni di competenze professionali, la partecipazione delle rappresentanze di *caregiver* nella programmazione sociale, socio sanitaria e sanitaria. La proposta mira a superare i criteri troppo generici e riconoscere nello specifico interventi per la formazione, quindi creare anche una condizione di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro.

L'emendamento 5.47 riprende questo tema. I principi e i criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo nell'esercizio della delega devono assolutamente mettere al centro modalità di formazione del personale addetto al supporto dell'assistenza delle persone anziane, personale operante presso la rete dei servizi pubblici, ma anche i *caregiver* familiari. Il disegno di legge richiama ovviamente questo tema, ma non lo affronta e inoltre non riconosce una presenza, oltre che dei *caregiver* familiari, anche delle grandi organizzazioni sindacali in quel momento di partecipazione importantissimo, che è quello nell'ambito della programmazione sociale, socio sanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sospendo dunque i lavori dell'Assemblea, in quanto alle ore 16,30 avrà luogo in quest'Aula la celebrazione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, che sarà trasmessa in diretta televisiva Rai.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,13, è ripresa alle ore 16,32*).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Cerimonia in occasione della Giornata internazionale della donna

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi*). Cari senatori e care senatrici, oggi, 8 marzo, si celebra la Giornata internazionale della donna. È un giorno significativo perché - come ha ricordato questa mattina il nostro Presidente, il Capo dello Stato - dalla condizione della donna dipendono la qualità della vita e il futuro stesso di ogni società.

Ho pensato - e spero sia stata cosa gradita - di far consegnare a ciascuna senatrice una rosa bianca, segno della nostra amicizia e della consapevolezza che questa giornata va non festeggiata, ma celebrata, ricordata e considerata un momento essenziale e importante della nostra convivenza politica, umana e sociale.

Sono sempre stato convinto che non siano tanto le quote rosa a determinare la crescita della condizione femminile quanto la volontà politica, la considerazione della società, dell'importanza della parità vera, reale ed effettiva della condizione femminile rispetto a quella maschile.

Quando parliamo di diritti al femminile, non possiamo non ricordare anche le tante donne che purtroppo anche in Italia e nel mondo sono ancora oggi vittime della violenza fisica e morale. Ho già avuto occasione di dire che su questo aspetto non è corretto immaginare che sia una questione di donne; anzi, ritengo che sia soprattutto una questione di uomini. Tocca a noi uomini cercare di rimuovere la terribile vicenda della violenza verso le donne, che continua a insanguinare anche l'Italia. Ogni abuso, ogni discriminazione, ogni forma di violenza che un uomo perpetra alle donne vanno combattuti e ovviamente condannati. Su questo non ci devono essere tentennamenti di sorta, non ci

devono essere scusanti, non ci sono se, non ci sono ma. E non penso solo alle donne italiane: penso alle donne di altre parti del mondo. Possiamo innanzitutto citare, in questo momento, l'Iran, ma non solo. Pensiamo alle donne di alcune Nazioni africane, asiatiche e anche alle donne italiane e non che vivono nel nostro Paese.

Credo sinceramente che occorra un ulteriore impegno delle istituzioni. Quello che è stato fatto è molto, ma non è tutto, non è sufficiente. In molte aree del pianeta alle donne non sono riconosciuti i diritti fondamentali; ci sono ancora discriminazioni, divieti, imposizioni assurde: no allo studio, no al lavoro, no alla carriera, no alla partecipazione al voto, addirittura in Paesi che non ci si aspetta possano porre limitazioni di questo genere. È per questo che, pensando a quelle donne, ho voluto invitare l'orchestra d'archi del Conservatorio di musica «G. Tartini» di Trieste a essere presente per un brevissimo concerto con noi. Perché? Perché la musica per noi è normale, colleghi. Nessuno penserebbe di vietare la musica. Eppure, in Afghanistan un'orchestra femminile, composta da ragazze giovanissime, l'orchestra Zohra, che prende il nome dalla dea della musica persiana, che aveva invertito la tendenza, aveva convinto gli afgani che la musica fosse un motivo di condivisione, di amore, di crescita, con l'arrivo dei talebani è stata perseguitata.

Nel teatro dove provavano sono stati distrutti i loro strumenti; la loro direttrice, la più grande di tutte (ventiquattro anni), è dovuta scappare in America per non essere uccisa; miracolosamente è riuscita a scappare. Credo che l'orchestra si sia riformata o si stia riformando per suonare.

Ebbene, credo che a loro possiamo dedicare questo breve concerto, per riaffermare che le libertà, compresa la musica, non possono essere limitate da nessuno, men che meno alle donne.

Credo che lo sappiamo tutti. Tutti siamo stati bambini e abbiamo visto per primo l'amore negli occhi delle nostre mamme. Le donne - lo abbiamo imparato fin da ragazzi - sono portatrici di pace, sacrificio, di condivisione. Sono coloro che più di noi uomini riescono a mettere insieme tante cose, l'una diversa dall'altra, per far crescere non solo la propria famiglia, ma credo il livello di civiltà di tutta l'umanità.

Grazie, donne! Grazie veramente di cuore! (*Applausi*).

Avevo detto che vi è stato dato un fiore. Simbolicamente lo do alla mia Segretaria generale per tutti voi. (*Vivi, generali applausi*).

Ci alziamo in piedi per ascoltare l'inno nazionale.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,40 per l'esecuzione del concerto, è ripresa alle ore 17*).

Salutiamo e ringraziamo le maestre dell'orchestra d'archi del Conservatorio di musica «G. Tartini» di Trieste, che congediamo con un grande applauso. (*Applausi*).

Colleghi, vi invito a prendere posto correttamente.

Prima di passare agli interventi, ci tengo a dire che spero che sia stata apprezzata anche dagli altri parlamentari la pubblicazione, che ha avuto il gradimento - lo so, perché me lo ha comunicato - della Capogruppo del Partito Democratico. Io ho solo fatto una supervisione finale, ma il merito va ai miei Uffici, che voglio ringraziare anche per l'organizzazione della giornata odierna. (*Applausi*).

[DE POLI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, oggi celebriamo la Giornata internazionale della donna. Il Senato della Repubblica lo fa con l'iniziativa lodevole cui abbiamo appena assistito, per la quale vorrei ringraziare veramente di cuore il presidente Ignazio La Russa.

In questa occasione, tra l'altro, sono stati realizzati dal Senato alcuni *dossier*, che raccontano le donne in oltre settant'anni di elezioni: «Il cammino delle donne verso la parità dalla Costituzione ad oggi»; il Rapporto della Commissione contro il femminicidio della scorsa legislatura e, infine, un aggiornamento delle edizioni «Storie d'ingegno e di coraggio. Profili di donne che hanno fatto l'Italia». Consentitemi una breve digressione, perché quest'ultimo volume mi offre lo spunto per alcune riflessioni. Tra le biografie inserite nel libro, infatti, c'è quella di Caterina Scarpellini, astronoma e scienziata. Eravamo nell'Ottocento e, all'età di diciotto anni, Caterina si trasferì a Roma per seguire lo zio Feliciano, celebre astronomo. Da quel momento, si trovò ad avere relazioni con gli uomini più

dotti del tempo: purtroppo, erano sempre uomini. Da lì inizia un percorso, che la portò poi a ottenere significativi traguardi, tanto da meritarsi l'appellativo di signora del cielo.

Oggi siamo nel 2023. L'Italia è, sì, certamente profondamente cambiata. Di passi in avanti, è vero, ne sono stati fatti tanti, ma non basta. Nel contesto mondiale, il mio primo pensiero va alle donne in Iran, la cui dignità oggi viene calpestata in maniera vergognosa e indicibile.

Così come, a maggior ragione, sono nostre le lotte che riguardano la condizione delle donne italiane nel nostro Paese. Penso alle donne discriminate sui posti di lavoro, a coloro che devono rinunciare a qualcosa: alla propria vita privata e al desiderio di maternità per fare carriera. Soprattutto, però, penso alle donne vittime di violenze, violenze che avvengono, in molti casi, fra le mura domestiche.

Su questo fronte, la legislazione italiana ha compiuto sicuramente progressi rilevanti. La violenza, cari colleghi, è una violazione dei diritti umani. Per troppe donne, il diritto ad una vita libera dalla violenza non è ancora una realtà. Porre fine a tutto questo è una questione che riguarda tutti, anche noi uomini, consapevoli che un'azione incisiva per sradicare la violenza di genere non può e non deve prescindere dalla promozione di una cultura del rispetto reciproco, che investa sulle generazioni più giovani attraverso l'educazione all'eguaglianza e al rifiuto di ogni forma di prevaricazione.

Il cammino da fare è ancora lungo su diversi fronti, sia nelle istituzioni che nella società civile. Ad esempio, anche all'interno del Parlamento, la rappresentanza femminile è ancora minoritaria. D'altro canto, è un segnale certamente positivo ed incoraggiante per le nostre istituzioni che l'Italia sia per la prima volta nella sua storia guidata da una donna. Questo ha fatto notizia. Vorrei però che un giorno non fosse più così.

Così come vorrei che un giorno si arrivasse all'effettiva parità salariale tra uomo e donna e a non considerare più la maternità come un ostacolo per la vita di una donna. Ecco perché riteniamo strategiche le politiche sulla famiglia e sulla conciliazione tra lavoro e maternità, temi centrali per questo Governo e questa maggioranza. Non può e non deve esserci opposizione tra il diritto al lavoro e il diritto alla maternità: anche questo vuol dire effettiva uguaglianza e pari dignità tra i sessi.

Un valore che è scritto nella nostra Carta costituzionale, ma un principio che rappresenta ancora una meta da conquistare, talvolta con difficoltà e sicuramente al prezzo di dure battaglie. È un cammino che, per molti aspetti, è ancora incompiuto. Se abbiamo veramente a cuore i diritti delle donne, abbiamo il dovere morale di rilanciarlo, per realizzare finalmente la volontà dei nostri Padri costituenti. *(Applausi)*.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, non è ancora un 8 marzo di festa, piuttosto un 8 marzo inedito e drammatico. La guerra è ancora qui, in questa nostra Europa; le guerre lontane, di cui eravamo solo testimoni distanti, sono diventate una guerra vicinissima. Il nostro pensiero va a coloro che, come sempre, sono le prime vittime dell'aggressione violenta al popolo ucraino: le donne, i bambini e gli anziani.

Essere donna vuol dire anche ribellarsi al pregiudizio e al giudizio di una società patriarcale, che ci vuole ancora recluso in un ruolo che sia solo ed esclusivamente di mogli e madri. Ancora oggi l'ondata di mobilitazione per i diritti delle donne vede una controffensiva potente, che diventa repressione feroce in tanti Paesi. Essere donna ancora oggi, nel nostro Paese, vuol dire non doversi giustificare per una libertà estetica: è accaduto a me mentre parlavo di un tema doloroso, come l'uccisione del proprio fratello, perché indossavo degli orecchini considerati un po' troppo vistosi.

Oggi, ogni nuovo episodio di cronaca e di violenza sulle donne ci lascia sgomenti. Ogni aggiornamento dei dati statistici, impressionanti, ci conferma che questo orrore di aggressività fisica, psicologica e sessuale è in aumento, che i maltrattamenti domestici, anche contro le donne in gravidanza, anche davanti ai figli terrorizzati, sono diffusi e che la maggior parte dei femminicidi sono commessi da uomini che avevano un legame sentimentale con la vittima. Sentimentale: di quali sentimenti stiamo parlando?

L'8 marzo non è un giorno da festeggiare, ma un giorno di mobilitazione e di lotta, ancorato alla memoria di giornate drammatiche. Per me sono quelle donne, dipendenti di una vecchia fabbrica

tessile di New York, che il 25 marzo 1911 persero la vita in una delle più gravi stragi sul lavoro della storia: 146 persone, per la maggior parte donne giovani, molte italiane, alcune di loro ebreo. Ricordiamoci, cari colleghi, che poco più di un secolo fa i disperati che salivano sui barconi, nella speranza di una vita migliore, eravamo proprio noi. Forse qualcuno oggi direbbe ai familiari di quelle 146 persone che, se fossero rimaste a casa loro, non sarebbero morte, nell'illusione di ripulirsi così la coscienza.

L'8 marzo non è solo la festa della donna; anzi - come torno a dire - non deve essere una festa. L'8 marzo è l'occasione per ricordare a tutti noi l'importanza di non abbassare mai la guardia sul tema dei diritti, perché quei diritti che oggi diamo per scontati qualcuno prima di noi ce li ha garantiti con il proprio sangue, con le donne sempre in prima fila. Se questo Governo ha in mente di far passare il concetto che i diritti di qualcun altro possano essere violati, calpestati e cancellati, tenga bene a mente che domani i diritti violati saranno anche quelli di tutti e tutte noi e che sarà difficile tornare indietro.

«Donna, vita, libertà»: chiudo questo mio intervento con il grido delle donne iraniane. È così lontano da noi, colleghi? Temo di no; infatti, nonostante a livello internazionale sia il Parlamento europeo che l'ONU abbiano più volte ribadito, soprattutto in quest'ultimo anno, l'intenzione di mettere al centro dell'agenda dei lavori il tema della parità di genere, l'asticella dei diritti effettivi e sostanziali delle donne non avanza. La strage ad opera degli uomini continua senza sosta e anche sul terreno del lavoro, dei servizi alla persona, della rappresentazione pubblica della nostra immagine non si registrano i passi in avanti che pretendiamo. Abbiamo ancora molta strada da fare. Sappiamo che abbiamo di fronte ostacoli e avversari, ma siamo donne e combattere non ci fa paura.

Chiudo veramente, Presidente, con un grido di allarme e sdegno per il segnale che state mandando proprio in queste ore. Sembra che vogliate ricordare questa giornata nel modo peggiore, modificando una legge che tutela i minori figli di detenute. I figli delle detenute non devono stare in carcere, ma in strutture adeguate, in case famiglia, in luoghi dove l'affettività e lo sviluppo psicofisico del minore siano tutelati. Stupiteci, almeno ora. Date un segnale di civiltà. (*Applausi*).

[MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, nel 2018 la prima donna alla guida del Senato; nel 2019 la prima donna alla guida della Corte costituzionale; nel 2022 la prima donna Presidente del Consiglio dei ministri; nel 2023 la prima donna alla guida della Corte di cassazione. Ancora, nel 2023, è la prima volta che i due partiti più votati alle precedenti elezioni sono guidati da due donne.

In questi anni le donne sono riuscite a rompere tanti soffitti di cristallo. Lo hanno fatto nella magistratura, dove hanno avuto accesso soltanto negli anni Settanta, lo hanno fatto in politica nel solco della storia e delle prime 21 donne che sono entrate a far parte delle nostre istituzioni, componendo l'Assemblea costituente. Lo hanno fatto nell'impresa e lo hanno fatto nell'avvocatura, dove voglio ricordare Lidia Poët, la prima donna avvocato d'Italia, che ha dovuto attendere oltre trent'anni da quando aveva superato l'esame di abilitazione per vedere riconosciuto solo nel 1919, con la legge Sacchi, il suo diritto e quello di tutte le donne di esercitare la professione di avvocato.

Questi fatti storici ci confortano e ci incoraggiano, ma certo non ci illudono. La condizione generale della donna presenta ancora forti diseguglianze e disparità. Sul fronte dell'occupazione siamo molto al di sotto della media europea e le donne italiane occupate e a parità di mansioni guadagnano il 16,5 per cento in meno degli uomini. La maternità rappresenta ancora in Italia la principale causa di fuoriuscita dal mondo del lavoro, perché gli strumenti di sostegno all'occupazione femminile sono ancora deficitari e inadeguati, basti pensare che in quasi tutta Europa il tasso di occupazione delle donne con tre figli è superiore a quello italiano delle donne con un solo figlio. Questo stato di cose genera diseguglianze anche all'interno dei contesti familiari, alimentando un circolo vizioso che relega le donne italiane in una posizione ancillare. Il 30 per cento delle donne non ha un proprio conto corrente e a decidere sulle spese importanti della vita familiare sono gli uomini. Anche sulla paghetta dei figli si riverberano, involontariamente ma purtroppo concretamente, forme di discriminazione tra i bambini e le bambine.

Si potrebbe continuare ancora parlando dei numeri degli asili di nido, dei drammatici dati delle Regioni meridionali, così come della carenza di politiche orientate a incentivare il ruolo maschile nei compiti di cura e di gestione familiare. Dunque, Presidente, la battaglia per la parità è più che mai una battaglia per l'occupazione femminile e per la valorizzazione delle donne depositarie di competenze e passione, in grado di sostenere la crescita economica e civile del Paese. La battaglia per l'occupazione femminile è la battaglia per l'affermazione dell'indipendenza anche economica della donna, una battaglia che riuscirebbe anche a contrastare efficacemente le varie forme di violenza alle quali le donne sono esposte, comprese quelle di carattere psicologico, che da sempre si nutrono del bisogno e della dipendenza economica.

Noi, come membri delle istituzioni e come legislatori, siamo chiamati a tradurre questa battaglia in consapevolezza, introducendo politiche più efficaci e di concreta attuazione su tutti i fronti, incluso il contrasto a quella cultura maschilista che purtroppo attraversa ancora una parte importante della società italiana, non facendo mancare anche il nostro sostegno alle tante donne che fuori dai nostri confini versano in condizioni drammatiche, a causa di regimi e di ideologie ferocemente retrograde e odiosamente misogine.

Oggi il presidente Mattarella ha chiaramente affermato il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione con queste parole: «Non può esservi vera libertà se non è condivisa dalle donne e dagli uomini».

Le parole del Presidente dovranno essere la cartina di tornasole per misurare il nostro impegno per i mesi e gli anni a venire. Abbiamo davanti una strada molto lunga, ma se la percorreremo con consapevolezza dei principi e rigore delle azioni, potremo raggiungere il traguardo della parità e celebrare, finalmente, le donne. (*Applausi*).

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, in genere questa giornata è un'occasione molto preziosa per riflettere sulla condizione della donna nel nostro Paese, ma vista la condizione geopolitica che ci troviamo ad attraversare, credo sia doveroso da parte nostra alzare lo sguardo e pensare al destino di altre donne che vivono magari lontano dal nostro Paese, in una condizione di paura, sotto le bombe, sotto regimi profondamente illiberali, teocratici, che ogni giorno conculcano i loro diritti.

Il nostro pensiero oggi deve andare a quelle donne che pochi giorni fa hanno affrontato una drammatica traversata alla ricerca di una vita migliore (*Applausi*), a chi ha perso la vita davanti alla spiaggia di Cutro, alla disperazione di quelle madri che hanno perso i propri figli e i propri cari. Molte di loro provenivano dall'Afghanistan, dall'Iran, dal Pakistan: Paesi dove la condizione femminile è sistematicamente violata, dove addirittura alle ragazze è negato il diritto allo studio. Basti pensare a quello che accade in Iran, con i misteriosi avvelenamenti che minacciano tante studentesse.

Oggi dunque il nostro pensiero va a loro, così come anche alle coraggiose donne ucraine che sfidano le bombe di una ignobile e criminale aggressione. (*Applausi*). È a loro che dobbiamo dedicare questa giornata, perché, anche quando avessimo finalmente affermato *in toto* una parità nel nostro Paese, non potremmo sentirci la coscienza a posto guardando a queste realtà.

Prima la collega Musolino ricordava alcuni passi in avanti importanti che il nostro Paese ha fatto: penso ad esempio alla prima presidente donna della Corte di cassazione, Margherita Cassano, alla seconda donna a presiedere la Corte costituzionale: dopo Marta Cartabia è toccato a Silvana Sciarra; penso poi finalmente alla elezione Elly Schlein a segretario del Partito Democratico, ma anche alla prima presidente del Consiglio donna, Giorgia Meloni. Sono traguardi importanti ma che non bastano, perché ci sono altri numeri cui dobbiamo prestare attenzione e che devono farci riflettere. L'indice di uguaglianza di genere elaborato vede ancora l'Italia al quattordicesimo posto; siamo distanti quasi 30 punti da Paesi come la Svezia, la Danimarca e l'Olanda e 20 punti dalla Spagna e dalla Francia. Il citato indice nel 2022 ha visto per la prima volta in vent'anni alcuni significativi passi indietro: il Covid, la crisi economica e la guerra hanno arrestato l'avanzata delle donne nell'Unione europea, inoltre il numero delle donne elette è diminuito anche nelle ultime elezioni regionali in Lombardia e

nel Lazio.

Tuttavia il dato che preoccupa maggiormente non è certamente questo, quanto quello relativo alla condizione lavorativa delle donne, che dobbiamo mettere al centro delle nostre politiche. Purtroppo, infatti, viviamo ancora un *gender gap* sul lavoro e anche quando l'occupazione aumenta, come dal 2021 al 2022, quando ci sono stati 300.000 occupati in più, l'88 per cento di questa nuova occupazione è costituita dagli uomini. Vi è poi un grande divario dal punto di vista salariale.

Ritengo pertanto che politiche portate avanti come quelle sulla strategia nazionale per la parità di genere, fortemente volute da Elena Bonetti, siano obiettivi che devono traguardare i Governi e che devono rappresentare dei punti stabili anche nell'avvicinarsi normale delle maggioranze. Ci piacerebbe vedere su questo un impegno fattivo anche da parte di questa maggioranza. Allo stesso modo notiamo come nel nuovo codice degli appalti ci sia stato un passo indietro sul bollino rosa e riteniamo che questo sia sbagliato.

Per contrastare la violenza e gli stereotipi di genere è fondamentale il lavoro di questo Parlamento. Nella precedente legislatura, dal codice rosso all'introduzione di nuovi reati, all'aumento delle pene, è stato fatto trasversalmente un grande lavoro. È rimasto però incompiuto un pacchetto di norme antiviolenza che, all'interno del Governo Draghi, avevamo approvato e che purtroppo la fine anticipata della legislatura non ha consentito di concludere. Mi auguro che questa maggioranza prenda in considerazione quel pacchetto di misure; purtroppo non è stato possibile l'abbinamento in Commissione giustizia ad una proposta della presidente Bongiorno, ma siamo in tempo per calendarizzare questo provvedimento ed approvarlo perché, come ha detto questa mattina il presidente Mattarella, la condizione delle donne attesta il grado di civiltà raggiunto da un Paese e su questo ci sono ancora moltissimi sforzi da fare. A mio avviso, questo è un tema assolutamente trasversale, rispetto al quale dobbiamo sentirci tutti impegnati. (*Applausi*).

[TERNULLO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, il percorso della donna nella società italiana dal dopoguerra in poi è di continua crescita e conquista, segnato in particolare dalla nostra Costituzione repubblicana. La sua attuazione ha portato a identificare la dignità della figura femminile e la parità dei sessi come principi cardine su cui basare ogni legge. Innanzitutto, secondo l'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso. Questo principio è stato scritto nel 1947: oggi ci sembra normale, allora non lo era.

Il voto alle donne era arrivato solo un anno prima e senza dubbio quella fu la più grande rivoluzione del Dopoguerra; 21 donne su 556 eletti entrarono a pieno titolo nella politica italiana e nell'Assemblea costituente, per scrivere la Costituzione. Donne di provenienza diversa; dalla scuola, dall'Azione cattolica, dalla lotta partigiana e clandestina. Donne forti e concrete che hanno partecipato anche alla stesura dell'articolo 37 che orienta la legislazione in tema di lavoro delle donne. «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale, adeguata protezione».

Sono stati inseriti riferimenti alla famiglia in ben altri tre articoli, 29, 30 e 31 dell'ordinamento costituzionale. Citiamo solo l'articolo 31. «La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità...» Prima di allora lo Statuto albertino, oltre a non prevedere alcun dovere dello Stato verso la famiglia, sanciva l'inferiorità della donna proprio attraverso il suo ordinamento economico e sociale. Grazie a questi nuovi principi le conquiste sono arrivate, lentamente, con nuove leggi e con sentenze della Consulta che spesso ne hanno anticipato l'attuazione. Non possiamo giudicare però queste conquiste come un fatto scontato. Altri Paesi, negli anni Settanta, erano persino davanti a noi nei costumi e nella funzione delle donne, ma hanno patito una terribile involuzione.

Pensiamo all'Afghanistan, dove il ruolo delle donne, una volta importante, è oggi sempre più marginalizzato. Le ragazze iraniane in minigonna negli anni Settanta sono state sostituite da quelle di

oggi, costrette a nascondere la propria femminilità sotto un velo. Dobbiamo dire quindi grazie alla Repubblica. A partire dalla politica, nella quale oggi i due principali partiti sono guidati da due donne. Le donne sono o sono state anche a guida delle principali istituzioni repubblicane. Oggi Presidente del Consiglio, della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione e, prima ancora, Presidenti di Camera e Senato. Insomma, sempre più spazi esecutivi oltre che di rappresentanza istituzionale. Così come sempre più donne sono chiamate ad occupare il ruolo di capo d'azienda.

E allora cosa ci aspettiamo tutti noi da queste donne sempre più importanti, che ammiriamo e delle quali abbiamo tanta stima? Ci aspettiamo che questo ruolo concorra a diminuire quelle discriminazioni che ancora oggi vedono una donna sottoposta a un colloquio di lavoro dover rispondere alla domanda se intende far famiglia. Ci aspettiamo che venga azzerato il *gap* retributivo tra un'impiegata e un impiegato, ma anche di consentire a colei che intenda occuparsi a tempo pieno della propria famiglia di poterlo fare senza problemi, visto che anche le casalinghe rappresentano un valore aggiunto per lo Stato, essendo capaci di crescere ragazzi seri e beneducati. Ci aspettiamo quindi che siano forti e concrete come quel manipolo di 21 donne Madri costituenti che contribuirono a scrivere quella Costituzione che finora ci ha dato tante libertà e si impegnino a dare piena attuazione a quei principi. *(Applausi)*.

[PIRRO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Presidente, colleghi e colleghe, oggi celebriamo la Giornata internazionale della donna, che non è altro che il nostro appello annuale ad agire, proprio in questo giorno, più di ogni altro giorno e soprattutto in questa sede istituzionale e prestigiosa. L'8 marzo è la nostra occasione per gridare a gran voce come il percorso verso l'emancipazione femminile continui ad essere tortuoso, con curve e pericolosi tornanti ancora da affrontare.

Quante barriere, pregiudizi, discriminazioni, violenze sono quotidianamente presenti nella vita di moltissime donne, troppe donne, in vari ambiti della loro vita: da quello lavorativo e sociale a quello personale e familiare.

Quanta prevaricazione fisica e verbale, che sfocia in dignità dimenticate e calpestate, in una terribile cornice di colpevole indifferenza, a partire dalla forma primaria di comunicazione propria dell'essere umano, il linguaggio, che ancora oggi, anche ad altissimi livelli, continua ad essere conforme a vecchie e anacronistici retaggi, che contribuiscono ad affermare forme endemiche di incomprendimento, discriminazione e indifferenza. Penso, ad esempio, al mancato adeguamento del linguaggio di genere nel nostro Regolamento, qualche mese fa, e a quegli uomini che, quando mi incontrano, mi salutano, mi stringono la mano e mi chiamano senatore, pensando che sia giusto e più prestigioso.

Quanto è prestigioso sentirsi chiamare senatrice? *(Applausi)*.

Impossibile, poi, non citare il binomio tra donne e lavoro, che continua ad essere sfocato, poco nitido e controverso. Eppure, il lavoro sarebbe uno strumento potente per favorire quella tanta auspicata emancipazione femminile, se essa, però, non fosse quotidianamente minata da diverse opportunità di accesso all'occupazione che continuano a persistere tra uomini e donne, da condizioni economiche diversificate tra i due generi, dalle tutele concesse, o meglio non concesse, soprattutto nel settore privato, e da percorsi professionali che conducono le donne a vette spesso più basse rispetto alle mete maschili.

È necessario quindi uno sforzo comune per mutare e stravolgere una comune e intrinseca identità culturale, in cui le donne talvolta, nonostante i progressi fatti, sembrano essere spettatrici e quasi mai protagoniste.

Sarebbe cieco o quantomeno miope affermare che, per affrontare e superare queste forme di disuguaglianza, il lavoro, soprattutto il nostro lavoro proprio in quest'Aula sia semplice e immediato. Al contrario, credo sia necessario un lavoro lungo e difficoltoso, ma che deve e dovrà essere portato a termine con costanza e determinazione.

Penso con convinzione che sia questa la premessa che dovremo impegnarci a mantenere e rinnovare, non solo ogni 8 marzo, ma ogni giorno, per essere promotori e fautori di un cambiamento che non riguarderà solo la nostra generazione, ma che investirà chi verrà dopo di noi e che potrà essere aiuto

tangibile per le donne in altre parti del mondo, in cui la disuguaglianza diventa schiavitù, la discriminazione sofferenza e la sottomissione talvolta morte.

Presidente, proprio a questo proposito, mi pare inevitabile, doveroso e giusto ricordare con viva commozione Torpekai Amarkel, una donna, una giornalista afghana di soli quarantadue anni, morta in quella terribile e famigerata notte di qualche giorno fa nei nostri mari, a pochi metri dalla costa, a Steccato di Cutro.

Torpekai credeva nel giornalismo, che sperava potesse diventare una nuova frontiera per le donne nel suo Paese; esortava le sue colleghe a togliersi il burqa sotto il quale le donne afghane sono costrette a nascondersi.

Il ritorno dei talebani nel 2021 l'ha costretta a fuggire dal suo Paese per cercare un futuro migliore; un futuro che si è arreso a un terribile presente, su un caicco di legno divelto dalle onde.

Sembra paradossale che, proprio in Paesi come l'Afghanistan o l'Iran, la rivoluzione parta dal grido delle donne: donne private di ogni diritto, ma che dimostrano di avere il coraggio di alzare la voce per pretendere dignità, uguaglianza, emancipazione e, in sintesi, vita. (*Applausi*).

[BONGIORNO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signori senatori, vorrei replicare ad alcune cose che ho sentito dire in questi giorni.

Si è detto, ad esempio: quasi quasi, dopo la Meloni *premier*, non c'è più bisogno dell'8 marzo, tanto ormai c'è la parità; anzi, avete persino il segretario di un grande partito dell'opposizione donna; al vertice della Cassazione c'è una donna. Basta, a che serve questo 8 marzo?

Attenzione! Non fatevi ingannare.

Non facciamoci ingannare da queste notizie che circolano, perché sono eventi importantissimi che cambieranno tante cose. Sono eventi e cosa significa la parola «eventi»? L'evento è un fatto eccezionale. Ecco, ci potrà essere parità quando non ci saranno eventi; ci sarà parità quando fatti del genere saranno possibili; ci sarà parità quando qualcosa potrebbe accadere e non accadere, quando non sarà solo un evento.

Hanno anche detto: ammetterete che ora avete molte più possibilità di prima. Sì, senza dubbio, è evidente: ci sono donne che adesso sono ai vertici di aziende, dell'avvocatura, della magistratura, della politica. Non siamo i tempi di Lidia Poët, che veniva cancellata dall'albo. A nessuna di noi è vietato fare carriera; nessuna può dire: mi vietano di fare carriera. Ma attenzione, è la stessa libertà che ha una donna di fare carriera rispetto ad un uomo? Una donna ha la libertà di correre come un uomo, però corre con uno zaino di 100 chili dietro le spalle, perché comunque ci si attende dalla donna che, oltre a fare carriera, riesca a portare avanti la famiglia, i figli, le persone deboli della famiglia (*Applausi*). Quindi è sì una corsa, ma una corsa con 100 chili sulle spalle.

Le donne sono libere? Sono libere come le "carrieringhe"; oggi le donne sono "carrieringhe": fanno carriera ma sono casalinghe; questa è la libertà di fare carriera.

Hanno detto: ma allora quand'è che direte di avere conquistato la libertà? Credo che avremo conquistato la vera parità quando tutto questo non ci costerà così tanto. Accadrà, questo, quando potremo iniziare la corsa sulla stessa linea di partenza degli uomini. Accadrà quando non saremo costrette a faticare il doppio. Accadrà quando non saremo più obbligate a ritardare la gravidanza e questo è un tema importante: a venticinque, trent'anni le donne rinviando perché non possono fare tutte e due le cose insieme, perché potrebbero perdere per sempre l'occasione. E allora rinviando, come se la possibilità di avere un figlio non finisse mai in prescrizione. Ma non è così: non è affatto detto che, quando finalmente decidiamo di metterli al mondo, i figli siano disponibili a venire al mondo. (*Applausi*).

Credo che ci sarà parità quando non si parlerà dei diritti al futuro, quando non si parlerà dei diritti al condizionale, quando si parlerà al presente, al modo indicativo presente: le donne sono, possono, hanno. È questa la parità. Credo che questo accadrà quando l'8 marzo, oltre ai mazzi di mimose e delle rose che ci sono state donate, avremo anche mazzi di asili, mazzi di politiche a favore delle donne (*Applausi*). Ci servono questi mazzi: mazzi di diritti.

Nell'ultimo minuto del tempo a mia disposizione, mi rivolgo alle ragazze, donne di domani. Non dico quello che dicono tutti alle ragazze di domani: studiate materie scientifiche perché avrete più sbocchi. Studiate quello che volete e ce la farete. (*Applausi*). Non c'è bisogno di fare lo scientifico. A tutte le ragazze, donne di domani, dico: non accettate in silenzio pressioni, vessazioni e violenze. A tutte le ragazze, donne di domani, dico: è violenza ogni volta che non c'è consenso. (*Applausi*). A tutte le ragazze, donne di domani, dico: basta con i sensi di colpa nei confronti dell'ex; i sensi di colpa uccidono e fanno uccidere. Attenzione a questi sensi di colpa, perché portano ad accettare questi famosi ultimi inviti: inviti a chiarire perché una relazione è finita. Non c'è bisogno di chiarire nulla. Vi portano ad accettare l'invito per l'ultima cena di chiarimento. Me lo devi, vi diranno. Voi, ragazze, donne di domani, quando vi diranno «me lo devi», direte no; direte: non vi devo nulla, nemmeno quell'ultima cena. Troppo spesso, infatti, quella cena diventa l'ultima e non solo con lui. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della Scuola secondaria di primo grado «Benedetto Croce» di Mignanego, in provincia di Genova, che stanno assistendo ai nostri lavori. Grazie della visita. (*Applausi*).

Ripresa della Cerimonia in occasione della Giornata internazionale della donna

D'ELIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, grazie della rosa. Posso testimoniare che ha anche le spine, perché mi sono punta. Grazie per le pubblicazioni che il Senato ha fatto in questa occasione, pubblicazioni importanti, che danno il senso di una storia.

Colleghe e colleghi, questo 8 marzo 2023 avviene in coincidenza di un anniversario importante per le donne italiane: sessanta anni fa, nel 1963, cade l'ultimo divieto e le donne entrano anche in magistratura. Grazie a una coraggiosa, che aspirava a essere ammessa al concorso per la carriera prefettizia, Rosanna Oliva, che voglio da qui salutare (*Applausi*), e che fece ricorso presso la Corte costituzionale, perché - ricordiamocelo sempre - nulla ci è stato regalato, nessuno strapuntino di quote, ma tante battaglie per i diritti e la cittadinanza. (*Applausi*). Oggi una donna, Margherita Cassano, è presidente della Cassazione; Silvana Sciarra è presidente della Corte costituzionale e, per la prima volta (lo abbiamo ricordato in tante), una donna è Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E, da pochi giorni, la maggiore forza di opposizione ha una donna segretaria. Anche in quest'Aula tanti Gruppi sono presieduti da donne. Ci basta?

È molto importante, lo diciamo ogni volta che un soffitto di cristallo viene infranto e simbolicamente avviene una piccola rivoluzione. Le bambine sanno che nel loro orizzonte possono immaginare di diventare astronauta, presidente, eccetera. Ma - questo è il punto che vorrei toccare oggi, fuori dalla polemica politica del post-campagna elettorale - non possiamo chiedere a quelle bambine di farcela da sole. Non si può essere libere da sole, senza impegno per i diritti di tutte, per rimettere in discussione i pilastri su cui quei soffitti di cristallo poggiavano.

Oggi il presidente Mattarella ha detto che non c'è libertà se non è condivisa tra uomini e donne. Insieme e grazie a tante battaglie femministe le donne sono arrivate fin qui. Sappiamo che ogni giorno i diritti vengono rimessi in discussione, in molti luoghi del mondo, e che i diritti non sono una volta per sempre, che è stata una lunga marcia quella per arrivare a riconoscere che i diritti delle donne sono diritti umani: il diritto a decidere del proprio corpo (se e quando diventare madri), il diritto a vivere libere dalla violenza. Non è un caso che le parole della rivoluzione che ha reso tutti noi cittadini liberi, anche se a Olympe De Gouges tagliarono la testa e noi donne dovemmo continuare a lottare e arrivare al Novecento per vedere la nostra cittadinanza compiuta, siano tre: *liberté, égalité, fraternité*.

Non c'è libertà senza passione legalitaria, senza lotta alle diseguaglianze. E non c'è senza sorellanza; lasciatemela dire questa parola, così potente, in quest'Aula. (*Applausi*). La sorellanza cambia l'ordine del discorso, le regole scritte dagli uomini, che spesso sono una trappola anche per loro e producono quella che chiamiamo mascolinità tossica. E sappiamo quanto ci sia bisogno di nuove parole e di una nuova cultura del rispetto per abbattere gli stereotipi che condizionano ancora l'educazione. Sorellanza significa che insieme le ragazze e le donne iraniane si sono ribellate e «donna, vita, libertà» è oggi la

triade che scuote il mondo. Sorellanza per non lasciare sole le donne afgane; sorellanza per accogliere e salvare chi arriva lungo le nostre coste e fugge dalle guerre e dall'oppressione. Accoglienza per le donne ucraine e sostegno alla causa di un popolo. Sorellanza per costruire sentieri che portino a una pace giusta.

Questa mattina, con la segretaria del mio partito, ho incontrato delle lavoratrici della grande distribuzione. Storie di *part-time* involontari, di turni domenicali, di vite massacranti senza possibilità di conciliazione. Ecco la grande questione dell'8 marzo, che dobbiamo alla lotta delle lavoratrici: il lavoro delle donne gratuito e non visto, quello di cura che chiede politiche di condivisione, congedi paritari, un *welfare* più forte, il lavoro delle donne precario o povero e che non c'è. Abbiamo il tasso di occupazione tra i più bassi d'Europa. E le donne - come è stato detto - sono soprattutto in *part-time* e sono in una condizione di dipendenza finanziaria.

Questa è l'altra faccia della violenza, lo abbiamo detto tante volte in quest'Aula, anche grazie al lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su questo dobbiamo andare avanti con una legge contro le molestie sessuali sui luoghi di lavoro. (*Applausi*).

In conclusione, colleghe e colleghi, i diritti delle donne devono essere dunque centrali, non solo oggi, nell'agenda politica del Paese.

Donna, vita e libertà: nulla ci è stato regalato e dobbiamo osare ancora una volta e volere di più per la libertà e la sorellanza. (*Applausi*).

[SPINELLI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINELLI (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, oggi intervenire per me in quest'Aula a nome del Gruppo Fratelli d'Italia è un grande onore. Lo faccio con orgoglio, ma anche con emozione, perché tutti noi, maggioranza e opposizione, siamo i parlamentari che per la prima volta nella storia della Repubblica hanno come Presidente del Consiglio una donna, Giorgia Meloni (*Applausi*), alla quale va il nostro augurio e il nostro pieno sostegno per il lavoro che svolge quotidianamente insieme al Governo e al Parlamento. Siamo certi che continuerà a lavorare con responsabilità e determinazione, con il pragmatismo che la contraddistingue, nell'esclusivo interesse del Paese.

Celebrazioni e ricorrenze sono importanti, ma non servono a nulla, se ad esse non seguono misure concrete e messaggi mirati. Ecco allora che in questa giornata dedicata alle donne il mio vuole essere un intervento volto a sensibilizzare la cultura del rispetto, a partire dalle nuove generazioni, perché è ai nostri bambini e ai nostri ragazzi che vorrei rivolgermi. A loro, agli adulti di domani dico: vivete giorno per giorno con le vostre madri, con le vostre mogli e compagne, con le vostre nonne, con le vostre colleghe sui luoghi di lavoro nel segno di sentimenti veri come l'amicizia, l'amore e la solidarietà. Non lasciatevi trascinare, né tantomeno ingannare da frequentazioni di persone fuorvianti, che vedono le donne come un pretesto per dare sfogo alle proprie frustrazioni, ai propri rancori e violenze.

Come donna, madre e imprenditrice, nonostante i passi avanti compiuti dal sesso femminile, sono a constatare che nel nostro Paese c'è un grande bisogno di coltivare e costruire, giorno dopo giorno, la cultura dell'uguaglianza e del rispetto verso tutte le donne, sia sui posti di lavoro, che soprattutto tra le mura delle proprie case. C'è ancora tanta strada da fare, ma combattere la cultura del potere e delle prevaricazioni si può e si deve, a partire dalla più tenera età, dai banchi di scuola, dove bisogna necessariamente promuovere la parità di genere.

In questa giornata desidero anche rivolgere un'attenzione particolare e una riflessione sul mondo femminile con parole che non sono mie, ma di madre Teresa di Calcutta, paladina di valori universali quali la pace, il rispetto per il prossimo, pioniera di valori di dedizione verso l'altro e di grande forza, anche durante le avversità più grandi.

«Tieni sempre presente» è la poesia di madre Teresa di Calcutta dedicata a tutte le donne e recita così: «Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni. Però ciò che è importante non cambia; la tua forza e la tua convinzione non hanno età. Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. Dietro ogni successo c'è un'altra delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi,

torna a farlo. Non vivere di foto ingiallite. Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai camminare, usa il bastone. Però non trattenerti mai!».

Con questo inno alla vita auguro un buon 8 marzo a tutti, a lei, signor Presidente, a tutte le donne e a tutti gli uomini, affinché si possa fare fronte comune per garantire la cultura del rispetto, non solo oggi, ma trecentosessantacinque giorni all'anno. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Essendosi conclusi gli interventi in occasione della celebrazione della Giornata internazionale della donna, ringrazio tutte le senatrici e i senatori che sono intervenuti e dispongo una breve sospensione dei nostri lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 17,51, è ripresa alle ore 18,01).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 21 marzo. Restano confermati per la settimana corrente gli argomenti già previsti dal calendario letto ieri.

La seduta di domani terminerà alle ore 14.

La settimana dal 13 al 17 marzo sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Per quanto riguarda il calendario della settimana dal 21 al 23 marzo, è stato al momento stabilito che martedì 21 alle ore 11,30 il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023.

Giovedì 23 marzo alle ore 10 si terranno le votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria.

La Conferenza dei Capigruppo sarà nuovamente convocata per definire gli altri argomenti da inserire nel calendario dei lavori.

Ricordo, infine, che domani, dalle ore 14 alle ore 20, e venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, si terrà nella sala Nassirya la camera ardente del compianto senatore Bruno Astorre.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 21 marzo:

Giovedì	9	marzo	h. 10-14	- Disegno di legge n. 486 - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma <i>(dalla sede redigente)</i> - Sindacato ispettivo
---------	---	-------	----------	---

La settimana dal 13 al 17 marzo sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Martedì	21	marzo	h. 11,30	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 23
---------	----	-------	----------	---

				e 24 marzo 2023
--	--	--	--	--------------------

Giovedì 23 marzo, alle ore 10, si terranno le votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della Giustizia tributaria (*votazioni a scrutinio segreto con il sistema elettronico su liste bloccate*).

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo
del 23 e 24 marzo 2023**

(Gruppi 3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
FdI	38'
PD-IDP	27'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Az-IV-RE	14'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	14'
Misto	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. [506](#) (ore 18,02)**

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Chiedo al relatore se intende intervenire sulla proposta di coordinamento Coord.1 (testo 2).

ZAFFINI, relatore. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZAFFINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Sull'ordine del giorno G1.200 il parere è favorevole se accolto come raccomandazione.

BELLUCCI, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.1 (testo corretto), 1.2, 1.3 e 1.7 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.300, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.200, 1.17 e 1.18 sono improcedibili.

Il Governo si è detto favorevole ad accogliere l'ordine del giorno G1.200 come raccomandazione. Senatore Magni, insiste per la votazione?

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.200 è accolto come raccomandazione.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZAFFINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 2.58 su cui il parere è favorevole.

Il parere è altresì favorevole sugli ordini del giorno G2.200 e G2.201.

BELLUCCI, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'emendamento 2.57, su cui esprimiamo parere

favorevole, ove accolta la seguente riformulazione: Al comma 3, lettera *a*), dopo le parole: «associazione di settore», inserire le seguenti: «e rappresentative delle persone in condizioni di disabilità».

[PRESIDENTE](#). Relatore, intende intervenire sul parere del Governo sull'emendamento 2.57?

[ZAFFINI](#), *relatore*. Signor Presidente, ovviamente mi rimetto al Governo.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.12 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.16 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dalla senatrice Sbrollini.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.300, 2.201 e 2.21 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.202, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.33, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.36 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.39, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.44 e 2.45 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.203, presentato dalla senatrice Sbrollini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.204, presentato dalla senatrice Sbrollini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.205, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.51, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.55, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 2.57 il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole se riformulato. Chiedo al Presidente della 5a Commissione di esprimere il parere sull'emendamento in esame, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento.

[CALANDRINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, la Commissione bilancio esprime parere di nulla osta.

[PRESIDENTE](#). Il senatore Mazzella accetta la riformulazione.

Metto ai voti l'emendamento 2.57 (testo 2), presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.58, presentato dalla senatrice Murelli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.61, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.62, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.64, 2.68 e 2.70 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.73, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.74, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.75, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.77, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.78, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.79, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.200 e G2.201 non verranno posti ai voti.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZAFFINI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.

Per quanto concerne gli ordini del giorno, sul G3.200, esprimo parere favorevole all'accoglimento, purché venga riformulato in questo senso: nel dispositivo sostituire le parole «a prevedere» con le parole «a valutare l'opportunità di prevedere».

Parimenti, per il G3.201, il parere è favorevole previa riformulazione del dispositivo: sostituire le parole «ad adottare» con le parole «a valutare l'opportunità di adottare».

Infine, il parere è favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G3.202, se riformulato, sostituendo - nel dispositivo - le parole «a prevedere» con le parole «a valutare l'opportunità di prevedere» ed espungendo le parole «anche di natura fiscale».

[BELLUCCI](#), *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.18, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «*fino alla fine*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.200.

L'emendamento 3.201 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.22, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.23, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.202, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.27, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.28, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, fino alla parola «promozione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti dal 3.31 al 3.38.

Gli emendamenti 3.30, 3.35 e 3.36 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 3.203, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.204, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.205 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.48, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.49, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.206, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Berrino, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G3.200?

BERRINO (*FdI*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Zullo, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G3.201?

ZULLO (*FdI*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.201 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Pirro, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G3.202?

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, non l'accetto.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione?

PIRRO (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G3.202, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZAFFINI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, tranne che sull'emendamento 4.205, su cui esprimo parere favorevole. Sull'ordine del giorno G4.200 esprimo parere favorevole con riformulazione. Nello specifico, chiedo che il dispositivo venga riformulato come segue: «impegna il Governo a garantire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed in coerenza con gli specifici principi e criteri direttivi del disegno di legge delega in esame, l'attuazione ed il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)». Sull'ordine del giorno G.201 esprimo parere favorevole con riformulazione. Si chiede di sostituire le parole «a prevedere che» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di prevedere che».

[BELLUCCI](#), *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, tranne che sull'emendamento 4.217, di cui chiediamo l'accantonamento.

[MAZZELLA](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZELLA (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G4.200.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti da 4.4 a 4.9 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 4.202, presentato dalla senatrice Sbrollini.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.203, presentato dalla senatrice Camusso, fino alle parole "a) *al comma 2, lettera a), dopo la parola: «anziana» inserire la seguente: «e»;*".

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.204.

Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.205, presentato dal senatore Zullo e da altri senatori.

È approvato.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.205, risultano preclusi gli emendamenti 4.206 e 4.16.

Metto ai voti l'emendamento 4.20, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti da 4.207 a 4.208 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 4.30, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.300, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.209, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, identico all'emendamento 4.210, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.35 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.211, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.212, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.213, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.214, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.215, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, fino alle parole «UVM territoriali,».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.216.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, nella velocità delle alzate di mano, vorrei apporre la mia firma all'emendamento 4.205, a prima firma del senatore Zullo, come membro della Lega nella Commissione sanità.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice Murelli.

È stato chiesto l'accantonamento dell'emendamento 4.217.

ZAFFINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI, *relatore*. Signor Presidente, temo che non sia stato votato l'emendamento 4.216.

PRESIDENTE. È stato precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 4.215, senatore Zaffini.

Metto ai voti l'emendamento 4.218, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.219, presentato dalla senatrice Sbrollini.

Non è approvato.

Gli emendamenti da 4.220 a 4.223 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 4.224, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.225, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.226, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.227, presentato dalla senatrice Sbrollini.

Non è approvato.

Gli emendamenti da 4.228 a 4.232 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 4.233, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti da 4.234 a 4.235 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 4.236, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.237, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.238, presentato dalla senatrice Sbrollini.

Non è approvato.

L'emendamento 4.239 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.240, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G4.200 (testo 2) e G4.201 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Chiedo al rappresentante del Governo se è in grado di esprimere il parere sull'emendamento 4.217, precedentemente accantonato.

[BELLUCCI](#), *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, chiedo di procedere all'esame degli articoli successivi e di poter esprimere successivamente il parere sull'emendamento 4.217.

[PRESIDENTE](#). Dispongo pertanto l'accantonamento della votazione dell'articolo 4.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZAFFINI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 5.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G5.200, il parere è favorevole con una riformulazione: sostituire le parole «di prevedere» con le seguenti «a valutare l'opportunità di prevedere».

[BELLUCCI](#), *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 5.200 e 5.1 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti da 5.4 a 5.6 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti da 5.14 a 5.41 sono improcedibili.

L'emendamento 5.204 è stato ritirato.

Gli emendamenti da 5.300 a 5.45 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 5.46, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico all'emendamento 5.47, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.50 è improcedibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

L'emendamento 5.0.300 è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, già illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ZAFFINI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Per quello che riguarda l'ordine del giorno G8.200 esprimo parere favorevole, con la seguente riformulazione. Dopo le parole «impegna il Governo» inserire le seguenti: «a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

[BELLUCCI](#), *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti da 8.1 a 8.10 sono improcedibili.

Chiedo alla senatrice Ternullo se accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G8.200.

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, accolgo la proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Poiché non ci sono state modifiche precedenti che giustificano la modifica del Titolo, gli emendamenti Tit.2 e Tit.200 sono preclusi.

Passiamo all'emendamento 4.217, precedentemente accantonato, su cui chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunciarsi.

[BELLUCCI](#), *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Proponiamo la seguente riformulazione dell'emendamento 4.217: al comma 2, lettera i), numero 2, sopprimere le parole da «multidimensionale» fino a «della presente legge e».

[ZAFFINI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole alla riformulazione.

[PRESIDENTE](#). Chiedo alla senatrice Camusso se accetta la proposta di riformulazione.

CAMUSSO (*PD-IDP*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo anche al Presidente della 5a Commissione, senatore Calandrini, di esprimere il parere della Commissione.

CALANDRINI (*FdI*). Esprimo parere non ostativo alla riformulazione dell'emendamento 4.217.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.217 (testo 2), presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame delle proposte di coordinamento, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo, nonché il Presidente della Commissione bilancio, a pronunciarsi.

[ZAFFINI](#), *relatore*. Esprimo parere favorevole sulla proposta di coordinamento Coord.1 (testo 2).

[BELLUCCI](#), *vice ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Esprimo parere conforme al relatore.

[CALANDRINI](#) (*FdI*). Esprimo parere non ostativo.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di coordinamento Coord.1 (testo 2), presentata dal relatore.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, Governo, colleghi, quando si tratta un provvedimento come questo, si pensa anche a se stessi, più del solito, perché in un battito di ciglia mi sono trovato dal difendere o ostacolare provvedimenti sentendomi giovane, a farlo sentendo di appartenere alla categoria degli anziani. Mamma mia, come passa veloce il tempo per chi si impegna.

Questo non è uno scherzo retorico: davvero mi sono trovato in poco tempo a cambiare appartenenza e soprattutto a stupirmi di una cosa. Amo molto questa società, il mio *sagen* è sempre "viva la vita", e per quello faccio anche il medico, per cercare di difendere le vite complesse, difficili, che potrebbero virare in brevissimo tempo dalla vita alla morte non solo fisica, ma anche dell'anima e mentale.

Mi stupisco però di una cosa: l'utilizzo eccessivo e spesso errato dei *social*. Questa società, che si accontenta sempre meno, tende a creare nemici al suo interno: i giovani mangiano la vita agli anziani; gli anziani ostacolano il futuro dei giovani; ci sono poi i bambini, dei quali si parla tanto, ma per i quali ancora si fa troppo poco, e spesso quello che si fa non è il meglio della vita. Coniati tanti anni fa uno *slogan* che ringrazio il senatore Cantalamessa di aver ripreso dopo tanti anni: «Un chilo di bambino vale più di un chilo di eroina», perché viene sfruttato e utilizzato in tanti, troppi modi. Non è una visione negativa, altrimenti non sarei qui. Anche qui oso dire umilmente che la visione eccessivamente manichea di alcuni colleghi senatori fa sì che solo chi appartiene a un certo gruppo abbia la verità totale e che tutti gli altri sbagliano.

L'altro giorno ho sentito dire a senatori che stimo molto, che avevano espresso un giudizio positivo su un sindaco toscano dopo il terremoto, di vergognarsi. Ebbene, se uno si deve vergognare per aver espresso la propria opinione, siamo messi molto male.

Prima di entrare brevemente in argomento, perché moltissimo ha già detto il presidente della Commissione Zaffini, vorrei dire che, quando ci si sente per troppo tempo e in maniera eccessiva dalla parte della verità, si sfiora l'errore e, oserei dire senza offendere nessuno, si rischia di entrare in una malattia mentale.

Chi pensa di avere sempre ragione rientra in alcune categorie psichiatriche a cui non mi farebbe piacere appartenere. Io mi sento sempre nel dubbio, senza con questo parlare di vecchi filosofi.

Entro nell'argomento brevemente. Il provvedimento, che anche il mio amico don Vincenzo Paglia definisce innovativo, anche se viene da lontano, parla delle persone anziane, non vecchie, e parla pure di me, lanciando una specie di ciambella di salvataggio per il mio futuro. Per me, infatti, così come il bambino, così come il giovane, così come l'adulto, anche l'anziano è futuro e non è l'eco del passato. (*Applausi*). L'anziano è il futuro. Spendiamo una parola su questo: perché solo il giovane dev'essere futuro? Ha un'assicurazione speciale? Certo che colpisce di più lo *stock* di anni del potenziale futuro, ma l'anziano è il futuro finché vive e qualche volta anche dopo.

Io rivendico una cosa. Il provvedimento in esame, che - lo ripeto - viene da lontano, ha in sé non tanto lo *stock* economico, che certamente c'è (il PNRR lo prevede), ma l'abbattimento di tante associazioni e cooperative, non per annullarle, bensì per valorizzarne le buone prassi e farle proprie. Certo, che ciò implica uno *stock* economico già messo a disposizione dal PNRR, ma quando parliamo di buone prassi non è detto che tutto sia meglio perché è più costoso. Io ho una convinzione maturata per esperienza - ahimè, in questo senso antica - e non per saggezza, bensì per gli acciacchi che, nonostante tutto, l'età e in più la disabilità prevedono: io combatto per stare il meglio possibile. Anche in quest'Aula mi metto il *papillon* piuttosto che una triste cravatta e cerco di fare il piacione quando mi viene (*Applausi*), perché credo e rivendico politicamente che una persona con disabilità un po' conosciuta deve dare, ove possibile, un esempio di positività, perché serve ad abbattere il pregiudizio peggiore, cioè che disabilità sia sempre "sfiga". Oggi ho sentito dire che una persona con disabilità grave e non autosufficiente è un malato: ma chi l'ha detto? (*Applausi*). È malato chi è solo; è malato chi viene messo in istituto; è malato chi viene considerato diverso, perché pensa in maniera diversa. (*Applausi*).

Allora io dico che l'argomento principale del provvedimento in esame è la deistituzionalizzazione. Dove è possibile la persona anziana deve vivere in casa, possibilmente in famiglia e soprattutto

all'interno della società perché anche le istituzioni che sembrano migliori, se non sono inserite nel tessuto vivo del Paese, del Comune, delle grandi città, sono ghezzanti.

Io vi ringrazio dell'attenzione (*Applausi*) e vi chiedo scusa se sono stato leggermente lungo, ho anche i capelli lunghi. Vi ringrazio per l'attenzione e qualche volta cerchiamo di essere più tolleranti sulle idee degli altri perché in quelle idee, magari diverse, c'è il seme della democrazia. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo studenti e docenti del Liceo umanistico, economico e sociale «Anton Martin Slomšek» di Trieste. Benvenuti in Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 506 (ore 18,51)

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, già stamattina ho avuto modo di esprimere la mia opinione su ciò che manca in questo indirizzo da un punto di vista ideale, culturale e strategico. Non c'è dubbio, però, che sia una cosa positiva la definizione di un percorso per affrontare il problema e avere un riscontro sulla popolazione anziana.

Ovviamente il giudizio positivo o negativo lo daremo più precisamente quando il Governo sarà chiamato a fare i decreti attuativi di questo disegno di legge delega. Il Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra si asterrà quindi nel voto finale.

Voglio sottolineare il timore, la contrarietà e i dubbi che sono emersi e che noi abbiamo cercato di presentare con molti emendamenti. Ad esempio si mette al centro la questione della domiciliarità. È vero, è un fatto positivo, ma nello stesso tempo tutti gli atti che si realizzano non prevedono la convergenza sui meccanismi che portano allo sviluppo del fatto che la persona anziana sia assistita e accudita, abbia la possibilità di poter stare vicino alla propria famiglia. Non si può mettere in parallelo, c'è bisogno di un sistema di carattere nazionale, in rapporto al Servizio sanitario nazionale, che abbia un'idea molto forte sulla questione dell'intreccio socio sanitario. Nel momento in cui la popolazione invecchia ha bisogno non solo di cure, ma anche di socialità, di stimoli culturali per la propria condizione. Queste cose invece non si intrecciano. Molti emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 4 andavano in questa direzione, ma sono stati tutti respinti, ed è stato un errore. Si rischia la separazione, si dice una cosa e poi nei fatti non si agisce affinché le persone possano stare a casa loro.

Ho cercato di evidenziare, ad esempio, il fatto che le persone tante volte vanno in una struttura di RSA perché magari hanno difficoltà a fare la spesa, ad avere rapporti di socialità o a causa delle barriere architettoniche. In sostanza si potrebbero realizzare molte misure per rendere il tutto più agevole.

Dov'è però il punto in cui la misura viene coordinata? È il dato fondamentale. Questo disegno di legge viene delegato a decreti attuativi successivi, ma non abbiamo rilevato la volontà di andare fino in fondo su questo terreno. E questo è il dato. Il sistema deve essere universale e di carattere nazionale, non può essere suddiviso. E ciò vale anche, ad esempio, per l'accreditamento.

Penso alla questione delle tariffe, delle rette, della qualità dei LEA, che dovrebbero essere universali. Penso al rispetto delle norme contrattuali per i lavoratori e le lavoratrici, alla formazione per questo personale. Per fare tutto ciò ci vogliono le risorse. In questo provvedimento continuate a dire che tutto deve avvenire a costo zero. Ebbene, al mio Paese si dice che coi fichi secchi non si fa nulla. Quindi, in sostanza, o si mettono a disposizione risorse per poter avere un personale adeguato, un'assistenza adeguata - bisogna costruire questa soggettività - oppure rimangono buone intenzioni che, però, non troveranno mai realizzazione. Questo è il dato che a me personalmente e a noi preoccupa. Speriamo di essere smentiti; quando si vareranno i decreti attuativi esprimono un giudizio.

Ciò che ancora di più preoccupa è quanto questa maggioranza ha in mente di fare.

Le disuguaglianze nel nostro Paese sono molto alte, in tutti i settori: in quello giovanile, in quello dei lavoratori e delle lavoratrici, nell'ambito della precarietà. Ad esempio, il nostro Sistema sanitario nazionale dovrebbe essere unico e universale, nel senso che tutti i cittadini dovrebbero avere le stesse opportunità e le medesime condizioni, ma già oggi sono diversi tra loro, perché l'introduzione della regionalizzazione ha portato sostanzialmente a un'articolazione forte all'interno delle stesse Regioni e

tra le varie Regioni, a Nord, Sud, Est e Ovest. Quindi, in sostanza, la frammentazione non permette a tutti i cittadini di avere le stesse condizioni.

Questo è il rischio che si corre anche in questo settore, con la vostra idea che bisogna fare l'autonomia differenziata e, quindi, in sostanza, la secessione dei ricchi: chi più ha, chi sta bene, può avere anche una condizione migliore quando sarà anziano; chi invece è in difficoltà non potrà avere la stessa sorte. Questo è il punto fondamentale ed è ciò che contestiamo.

Il provvedimento in sé parte da un'idea corretta, perché cerca di porsi il problema della nostra società in cui - come ho spiegato stamattina nel mio intervento - bisogna apportare delle correzioni perché non si possono avere 173 anziani a fronte di 100 giovani. Una società del genere così non solo invecchia, ma addirittura muore. C'è un problema di riqualificazione. Per costruire socialità tra gli anziani occorre avere un intreccio tra giovani e anziani, e se questo manca, viene meno la capacità di rigenerare la condizione dell'anziano.

L'idea di un Paese dove chi più ha potrebbe stare meglio e chi meno ha viene penalizzato è sbagliata. Quindi, correggetela, perché il Paese è unico, perché i sistemi devono essere universali e accessibili a tutte le persone, in particolare a coloro che hanno maggiori difficoltà.

È per questo che sospendiamo il giudizio - come si usa dire - e quindi ci asterremo nella votazione finale. *(Applausi)*.

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, annuncio subito che, come terzo polo, noi voteremo a favore di questo provvedimento e spiegherò anche sia i motivi favorevoli che quelli che invece ci lasciano alcune perplessità, così come sono state riprese anche da chi mi ha preceduta.

Questa legge delega è stata voluta e scritta dal Governo Draghi e dal ministro Bonetti nella scorsa legislatura *(Applausi)*. Ed è un provvedimento finalizzato ad adottare politiche attive per le persone anziane e a promuovere la dignità, l'autonomia, l'inclusione sociale, la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità. Sottolineo la promozione della salute e della cultura della prevenzione, la valorizzazione e il rendere più semplice e inclusiva la vita degli anziani con programmi mirati a contrastare l'isolamento, l'esclusione sociale e civile. Ma c'è anche un tema di cui si parla ancora poco, ossia la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane.

Sono tutti interventi che vanno con serietà a parlare di una sanità preventiva a domicilio; a ripensare e a ridisegnare le nostre città, le nostre comunità, in contesti più vicini e amici della terza età. Si vive di più, ma si deve vivere meglio *(Applausi)* e in un contesto e in uno stato di benessere. Ecco perché servono attività di utilità sociale e di volontariato: appunto abbiamo parlato di politiche attive. Occorre promuovere ad esempio l'esercizio fisico, molto importante anche in quella fascia di età. Insomma, è un salto di qualità e anche culturale per contrastare la solitudine di quelle persone, ma - aggiungo - anche delle loro famiglie, delle persone che sono vicine agli anziani. Spesso le famiglie - lo dobbiamo ricordare anche oggi - sono diventate l'unico ammortizzatore sociale *(Applausi)* su cui si regge un intero sistema di *welfare*. Questo non è più tollerabile.

Queste sono le ragioni che certamente ci vedono favorevoli, perché sappiamo quanto abbiamo voluto quel testo e quanto abbiamo creduto in quella legge delega. Però - e qui vengo agli aspetti critici - qui si volevano anche considerare, anche attraverso il PNRR ma non solo, risorse aggiuntive. Non possiamo pensare infatti di poter fare tutto questo lavoro con le risorse attuali: questo è il punto. *(Applausi)*. O addirittura - e mi rivolgo al Governo - non voglio pensare che si voglia intaccare il Fondo nazionale per la non autosufficienza. *(Applausi)*. Anche questo è un punto su cui noi vigileremo moltissimo.

Guardate, c'è una questione di merito ma anche di metodo. Il terzo settore è stato poco coinvolto in questa discussione. Abbiamo ascoltato le associazioni durante le audizioni in Commissione, e ne approfittò per ringraziare il presidente Zaffini e tutte le colleghe e i colleghi della Commissione, perché abbiamo fatto insieme un bel lavoro, sia di maggioranza che di minoranza. Però su questo punto forse si poteva anche prendere un po' più di tempo, perché questa è una legge delega. Forse si

poteva pensare di non lasciare, nella discussione e nell'approvazione degli emendamenti, uno spazio così compresso.

Anche oggi in questo provvedimento vorrei ribadire la centralità del Parlamento - ripeto, la centralità del Parlamento - perché ancora una volta abbiamo compresso tanto i tempi e poi - fatemelo dire - il ruolo del MEF. Non è la prima volta che accade e lo viviamo ormai costantemente nelle Commissioni: spesso non si leggono neanche gli emendamenti e c'è un voto preventivo contrario su tutti gli emendamenti. (*Applausi*). Lo abbiamo visto anche con tanti emendamenti della maggioranza. E a tale proposito, colleghe e colleghi, mi rivolgo a tutto il Senato: spero che vogliamo anche ripensare a un rapporto diverso tra Governo e Parlamento.

Questo non è un provvedimento come altri, perché tocca la vita e la dignità delle persone, e tocca le città e le comunità in cui viviamo. Non è possibile che, ancora una volta, noi vediamo troppe disuguaglianze sociali e troppe disuguaglianze tra aree geografiche; se vivi e nasci in un posto sei più fortunato rispetto a un altro, perché magari ci sono più servizi e più strutture. (*Applausi*). Questo è un provvedimento dove parliamo di difesa e di diritti esigibili, di diritti universali, dove parliamo di diritto alla salute, parliamo del rispetto dei livelli essenziali di assistenza. (*Applausi*). Allora io mi auguro che le risorse, che oggi non sono così importanti, perché non ci sono, si possano trovare. È una questione di priorità ed è su questo che noi vi vogliamo sfidare e che vi diamo la fiducia oggi. Ma saremo molto vigili, perché, se avete a cuore questo tema, sarete capaci di trovare anche le risorse economiche che oggi non ci sono. (*Applausi*).

E allora concludo, Presidente, dicendo quanto segue: domani è il 9 marzo e saranno tre anni, purtroppo, dal primo giorno in cui è scoppiato il Covid nel nostro Paese. Questo appello lo rivolgo, anche per questo motivo, a tutta la maggioranza e a tutto il Senato. Ricordiamo tutti i giorni il valore delle persone che lavorano nel campo socio sanitario: il personale medico e infermieristico (*Applausi*), gli operatori socio sanitari, le badanti, tutte quelle persone che rendono la vita di chi sta male e anche delle loro famiglie un po' meno difficile e un pochino più solida nelle relazioni e nel lavoro di cura che si svolge ogni giorno. Io chiedo - e concludo - sia prestata davvero attenzione alle politiche sociali e sanitarie. Rimettiamo al centro la persona, rimettiamo al centro la dignità umana. (*Applausi*).

[TERNULLO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, Governo, ci troviamo a votare un disegno di legge che riguarda uno dei temi che ci sta più a cuore: la salute dei nostri anziani. Noi tutti più o meno sappiamo che, quando stiamo insieme a una persona che va avanti con gli anni, e quindi per il passare del tempo, la sua sensibilità e la sua fragilità, dopo una certa età, diventano molto più forti, proprio perché viene loro meno l'autosufficienza e quindi subentrano anche delle disabilità. E ciò accade quando la loro forza diventa debolezza e quindi hanno bisogno di aiuto; ma anche quando abbiamo delle persone affette da alcune patologie, che magari le hanno accompagnate durante la loro vita e, quindi, con il passare degli anni peggiorano. Cosa succede? Bisogna seguirle con ulteriore e maggiore attenzione.

Le deleghe contenute in questo disegno di legge mirano a riscrivere le politiche in favore della popolazione anziana. Lo scopo è proprio quello di promuovere le condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, con interventi idonei a soddisfare i loro bisogni sociali, sanitari e socio sanitari. Un particolare riguardo viene dato alla non autosufficienza. Ma la stessa solitudine finisce a volte per essere una malattia e va monitorata con un'assistenza specifica.

La delega parte da una ricognizione della disciplina esistente, per arrivare a disegnare politiche più puntuali in loro favore. È evidente che ormai appare necessario adeguare il sistema di *welfare* italiano ai nuovi bisogni sociali.

Una società che purtroppo è mutata in questi ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, ha fatto emergere alcune fragilità nel nostro sistema sanitario e assistenziale. È necessario mettere le famiglie in condizione di affrontare con maggiore serenità il carico assistenziale, ma anche gli oneri che comporta il seguire una persona anziana oppure non autosufficiente.

La delega vuole definire questi nuovi criteri e gli interventi assistenziali più puntuali per la terza età su

tutto il territorio nazionale. Lo scopo è migliorare la qualità del sistema di assistenza alle persone anziane e anziane non autosufficienti e di contribuire agli oneri gravanti sulle loro famiglie. Attraverso la delega e i decreti delegati che verranno adottati entro il gennaio 2024 si darà attuazione anche agli impegni presi con il PNRR: tra questi, la Missione 5-Componente 2-Riforma 1.2, che riguarda appunto le politiche in favore delle persone anziane non autosufficienti.

Ad essa è connessa la Missione 6, relativa alla realizzazione delle case di comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina. La stessa missione interessa anche il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture, quali gli ospedali di comunità, che miglioreranno in generale l'assistenza sanitaria, anche a vantaggio della popolazione anziana.

La criticità principale del disegno di legge è l'assenza di nuove risorse, aggiuntive rispetto a quelle esistenti. Per coprire i finanziamenti agli interventi previsti dalla delega si prendono, infatti, risorse economiche dai fondi già esistenti: il fondo per le non autosufficienze, il fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il fondo per il finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno della componente anziana dei nuclei familiari.

Ai fondi esistenti, quindi, bisognerà aggiungerne nuovi, perché i fondi del PNRR sono temporanei e vanno sostituiti con risorse a regime. Quindi, è apprezzabile la volontà del Governo di ancorare la riforma del sistema di assistenza agli anziani alle risorse del PNRR. Ma i decreti delegati dovranno anche trovare le risorse ulteriori, per rendere strutturali queste riforme e accompagnare con fondi a regime queste norme assolutamente condivisibili.

Il Governo ha tempo fino al gennaio 2024 per trovare ulteriori risorse per una nuova riforma che riteniamo d'importanza vitale. Siamo sicuri che lo farà, anche perché accompagnare gli ultimi anni dei nostri anziani con tutele più puntuali ai non autosufficienti e agli anziani disabili significa creare una società più giusta.

La Commissione affari sociali, intanto, ha migliorato il testo del Governo con modifiche puntuali, proposte anche dall'ascolto dei tanti contributi ricevuti dagli esperti. I bisogni degli anziani, la valorizzazione del loro ruolo nelle famiglie e nella società sono al centro dei nostri pensieri e delle nostre politiche. Il grosso del lavoro è ora nelle mani del Governo, che dovrà riempire le deleghe anche sui punti più sensibili, così come evidenziati nel dibattito parlamentare.

Siamo certi che il Governo userà lo stesso ascolto che è stato dato in Senato agli apporti delle associazioni e delle persone che si occupano a tempo pieno di queste tematiche. Siamo convinti, quindi, che i decreti delegati saranno l'attuazione puntuale delle deleghe contenute nel disegno di legge, cui va il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[PIRRO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PIRRO \(M5S\)](#). Signor Presidente, colleghi, ci troviamo finalmente ad affrontare in quest'Aula un disegno di legge lungamente atteso, perché interessa oltre il 20 per cento della popolazione.

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito ad abbassare il tono della voce, così almeno da permettere a tutti di fare il proprio intervento. Per stare bene e tranquilli c'è la *buvette* e così in Aula possiamo ascoltare i colleghi.

[PIRRO \(M5S\)](#). La ringrazio, signor Presidente.

Questo disegno di legge interessa oltre il 20 per cento della popolazione, circa 14 milioni di cittadini. Dal secondo Dopoguerra ad oggi la popolazione anziana nel nostro Paese è raddoppiata, chiaro segnale del miglioramento della salute globale e dell'aumento della longevità.

Per questo, nel corso della scorsa legislatura, su iniziativa dell'allora vice presidente del Senato Paola Taverna, la collega Guidolin, io e altri colleghi avevamo partecipato all'intergruppo sulla longevità e l'invecchiamento attivo, perché gli anziani nel nostro Paese sono sempre più attivi rispetto al passato e più operosi, sia in termini di impegno lavorativo, sia di partecipazione alle dinamiche sociali della collettività.

Anche in termini economici, parliamo di una popolazione che apporta un sostegno concreto e cruciale alle famiglie: 7,6 milioni di anziani erogano soldi a figli e nipoti e di questi 1,7 milioni lo fa

regolarmente; 10 milioni di anziani si occupano dei propri nipoti e di questi quasi 4 milioni lo fa regolarmente. Tale cura parentale consente a molti genitori, in particolare alle donne, di restare nel mercato del lavoro senza subire decurtazioni di reddito, che purtroppo spesso è troppo basso per poter affrontare la spesa di una *baby-sitter* o di un nido, dove c'è il nido. Pensate che più del 60 per cento degli assegni erogati durante la pandemia per *babysitting* è andato a persone con età superiore a sessant'anni. Ripeto: superiore a sessant'anni. Circa 5 milioni di anziani si prendono cura di altri longevi, attivando così un virtuoso circolo di mutuo sostegno, anche generazionale, visto che i meno giovani si dedicano con costanza alle attività di volontariato.

È chiaro, dunque, che il contributo che gli anziani offrono in termini sia di spesa che di tempo costituisce un vero e proprio sistema di ammortizzatori sociali, alternativo in questo Paese. Questa considerevole fascia della popolazione è molto più solida e meno vulnerabile rispetto alle altre, anche durante drammatici momenti di crisi e lo abbiamo visto durante la pandemia. Di contro, però, il mercato non ha saputo rispondere adeguatamente ai cambiamenti intervenuti nello stile di vita degli *over* e si registra ancora una scarsità di beni e servizi inclusivi e innovativi orientati a questa fascia di popolazione.

Allora è evidente quanto fosse indispensabile che lo Stato mettesse finalmente mano a questo *dossier* e lo mettesse al centro della propria azione politica, assumendo un approccio diverso da quello tenuto finora. Dobbiamo accompagnare il graduale processo di allungamento dell'aspettativa di vita con un miglioramento della qualità della vita stessa. Per farlo è importante investire in prevenzione e in promozione e diffusione di stili di vita sani, facendo leva su qualità delle cure, alimentazione, invecchiamento attivo, sia fisico che mentale. Ma non avete voluto accogliere gli emendamenti che andavano in questa direzione. Questo è funzionale sia alla drastica riduzione delle malattie, legate alla fase più avanzata della vita, con conseguenti risparmi per il Servizio sanitario nazionale, sia alla maggiore partecipazione dei longevi alle dinamiche socio economiche. In questo contesto, una grande rilevanza assume il tema dell'abitare, nell'ottica innanzitutto di garantire agli anziani il principio dell'autodeterminazione e della libera scelta tra restare al proprio domicilio e scegliere una struttura assistita, ma anche della scelta di quale struttura scegliere e quale invece respingere.

In seconda battuta, si tratta di predisporre e favorire modelli che consentano di contrastare le principali problematiche a cui spesso vanno incontro le persone meno giovani: solitudini, difficoltà economica, assenza di rete di relazione e di protezione. È per questo che abbiamo proposto e ritroviamo in una parte di questo disegno di legge i cosiddetti sistemi giovevoli del *co-housing*, uno stile di vita collaborativo, un modello abitativo che tiene conto delle esigenze di autonomia, relazionalità e sostenibilità economica che caratterizzano la vita nella terza età.

Insomma, si tratta di rendere migliore la qualità di questa vita che è sempre più lunga e le prospettive a cui facciamo riferimento sono sia sociali che economiche.

Occorre valorizzare il contributo che gli anziani apportano alla nostra società ed è importante riconoscere e premiare il ruolo che svolgono per le famiglie e le comunità di appartenenza. Sarebbe stata auspicabile, infatti, una riforma della fiscalità che grava sugli anziani, le cui pensioni sono spesso molto basse. Ma addirittura è stata apportata una correzione a un ordine del giorno che invitava a valutare l'opportunità di, ma il tema fiscale neanche con questa formula è stato accolto dal Governo. C'è proprio una preclusione totale rispetto ai bisogni degli anziani.

L'assenza di politiche dedicate al tema crescente dell'invecchiamento della popolazione ha purtroppo determinato un'anticipazione del momento nel quale avviene la perdita di autonomia. E così accanto a questi anziani attivi che vogliamo valorizzare e sostenere ci sono circa 3 milioni di anziani che non sono autosufficienti, un milione circa preso in carico da servizi sanitari, 400.000 presi in carico da servizi sociali, ma quasi il 50 per cento non è preso in carico da nessuno se non dalle proprie famiglie, che finiscono per ricorrere a volte a luoghi di cura extra-domestici. È doveroso invece emanciparci da questo approccio. L'obiettivo deve essere quello di un'assistenza domiciliare integrata. E in tale direzione sarebbe stato necessario un chiaro riferimento alla Missione 6 del PNRR, che individua nell'abitazione il primo luogo di cura con il potenziamento dei sistemi di teleassistenza e telemedicina e le case di comunità come punto unico di accesso nei percorsi di cura della non autosufficienza. Ma

neanche questo è stato inserito in questo disegno di legge: c'era fretta di approvarlo e tante buone proposte non sono state prese in considerazione.

Manca anche, in questo testo, un chiaro inquadramento legislativo della figura del *caregiver*. Avete detto che arriverà in un secondo momento, intanto qui non c'è. Non c'è una riforma vera della figura dell'operatore socio sanitario (OSS), del suo ruolo e della sua formazione. Siamo dovuti intervenire con emendamenti anche per ribadire che gli anziani non autosufficienti sono dei malati, sono persone bisognose di cure indipendentemente dall'età e, come tali, devono essere assistiti dal Sistema sanitario nazionale, che è gratuito e universalistico. (*Applausi*).

Non è chiaro, in questo disegno di legge, il mantenimento della titolarità sanitaria e della programmazione del finanziamento delle prestazioni socio sanitarie in ambito LEA. Come non si chiarisce come garantire l'esigibilità e l'aumento degli interventi sanitari e socio assistenziali a domicilio; parliamo di prestazioni erogate da infermieri, di prestazioni diagnostiche, riabilitative e assistenziali. Non sono state formalizzate come diritto esigibile sotto la titolarità del Servizio sanitario nazionale e con una sua compartecipazione finanziaria, con un contributo per la tutela negli atti della vita quotidiana degli anziani non autosufficienti.

Insomma, manca tutta una parte che - secondo noi - era fondamentale per dare forza al secondo Capo di questo disegno di legge, perché sull'invecchiamento attivo e sulle politiche che vengono inserite nell'articolo 3 siamo tutti fundamentalmente d'accordo; lo abbiamo visto con il voto in quest'Aula, ma sugli altri non ci siamo proprio. Come potete pensare di garantire tutti questi servizi senza stanziare risorse? Il Fondo sanitario nazionale è calato al di sotto del 6,5 per cento, la quota ritenuta di sostenibilità e sussistenza dall'Organizzazione mondiale della sanità. Dove vogliamo andare senza soldi?

È vero: abbiamo inserito dei piccoli punti fermi, come la conferma del diritto delle cure palliative e anche la regia unica per coordinare tutte le prestazioni e gli interventi stabiliti nel Piano assistenziale individualizzato (PAI). Sono piccoli risultati che semplificano la vita ai soggetti più fragili.

Con queste considerazioni in parte positive e in parte e negative e augurandoci, senza però farci troppe illusioni, che ci sia una maggiore interlocuzione in sede di stesura dei decreti attuativi, annuncio il voto di astensione del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

[CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge in votazione è in continuità con il pensiero ormai prevalente introdotto oltre vent'anni fa dalla Commissione europea, che prevede che l'invecchiamento attivo possa considerarsi una risorsa anziché un costo secco, imparando a trarre valore da ciò che oggi è solo una voce di spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria. Dobbiamo lavorarci per raggiungere lo scopo. L'argomento è anche sotto la lente dell'Organizzazione mondiale della sanità, in ragione e per l'effetto delle implicazioni mediche e sanitarie dell'età avanzata e dell'allungamento della vita.

L'articolato va oltre rispetto a logiche di mera protezione e tutela dell'invecchiamento, cercando di incidere sistematicamente, con politiche di ricoinvolgimento attivo, allo scopo di ottimizzare le opportunità per la salute delle persone anziane e nel contempo di favorire la relazione intergenerazionale accuditiva, formativa, di trasferimento di saperi e di contrasto della solitudine, dell'isolamento e dell'abbandono, migliorando non solo quantitativamente, ma soprattutto qualitativamente i loro anni di vita.

Nell'evoluzione del modello abbiamo inteso proporre alcuni emendamenti che ne attualizzino migliorativamente il percorso, sia sul versante della sicurezza e dell'integrità psicofisica, che del potenziamento della domiciliarità e del rafforzamento della rete di protezione, nel segno della transizione dal paradigma dell'anzianità intesa come peso sociale e sanitario, a quello della valorizzazione sociale, educativa, formativa e culturale dell'età anziana. In questa direzione, nel passaggio dalla cura della malattia alla gestione e cura della persona malata, dunque in un più ampio orizzonte solidaristico e aperto al confronto intergenerazionale, non si può che insistere sul primato della valorizzazione delle opportunità e delle risorse che gli anziani possono offrire al contesto sociale

avanzato, prima ancora che interrogarsi sui bisogni che essi esprimono.

Se questo vale in generale, soprattutto per i tantissimi anziani ancora autosufficienti, per i non autosufficienti non si può che insistere sulla necessità di un atteggiamento accogliente e capacitante, orientato alla prevalenza dei valori di solidarietà, di prossimità, di cura e di accoglienza degli svantaggiati, con nuove regole di ingaggio degli erogatori nei processi di cura e terapia. Ciò a garanzia di piena attuazione dei nuovi livelli essenziali geriatrici sanitari e socio sanitari, secondo principi di maggiore tempestività e di più intensa umanizzazione nell'appropriata presa in carico, includendo l'intera filiera fino alla terapia del dolore, con sistemi di valutazione, monitoraggio e controllo di tutte le strutture socio sanitarie e assistenziali, agendo anche su strumenti di vigilanza e autocontrollo per incentivare responsabilità, professionalità e merito.

La legge delega affida al Governo un compito sfidante in un auspicato orizzonte di nuovo umanesimo di cultura e tutela della senescenza mediante azioni e misure orientate alle esigenze degli anziani per aiutarli ad esprimere al meglio le loro capacità, per facilitare il loro inserimento nella vita attiva delle comunità di appartenenza e, soprattutto, per fare in modo che la loro dignità di persone sia sempre e comunque rispettata e valorizzata, non sottovalutando i processi psicologici, come lo stress o la depressione, e la loro influenza sulla risposta immunitaria dell'organismo anziano.

Resta però il dato di fatto che la *senectus*, pur non essendo una malattia in sé, comporta per gli anziani del mondo occidentale disturbi e patologie di notevole peso, come mostrano il *trend* statistico epidemiologico e l'andamento e l'impatto della relativa spesa sanitaria delle malattie geriatriche, soprattutto se neurodegenerative, peraltro di maggiore incidenza di genere. Un valore che di per sé andrebbe ulteriormente analizzato, discusso e approfondito per capirne le vere ragioni. Penso possa essere opportuna la creazione di un intergruppo che se ne occupi.

Per tutto quanto appena detto, il nostro voto non può che essere convintamente e incondizionatamente favorevole. (*Applausi*).

[ZAMPA \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAMPA \(PD-IDP\)](#). Signor Presidente, colleghe e colleghi, siamo ormai a conclusione di un lavoro che abbiamo affrontato con molto impegno e molto rigore.

L'Italia è il Paese europeo con il più alto numero di persone di settantacinque anni d'età dove un tasso percentuale di *over* sessantacinque supera il 22 per cento della popolazione complessiva e dove gli ultraottantenni sono quasi sette su 100: conseguenza di una fatto molto positivo, e cioè, che l'aspettativa di vita media - per il nostro Paese ottantadue anni - è la più alta in Europa. Da qui la consapevolezza dell'importanza e della centralità di questo atto legislativo.

A questa consapevolezza unisco - non senza una punta di orgoglio - quella ulteriore di rappresentare oggi una cultura e una tradizione politica che ha trovato, soprattutto nelle donne, ma anche negli uomini, della forza politica a cui appartengo, interpreti tenaci e combattivi: la cultura del *welfare* pubblico, della cura, dell'assistenza, la promozione del diritto a un'esistenza dignitosa in ogni età della vita e in ogni condizione. Una cultura che ha radici e trae alimento dalla Costituzione italiana.

È molto importante, dunque, che si affronti finalmente e si delibere, anche in attuazione del PNRR, un provvedimento organico, che questo Paese attende da vent'anni, e che in questo ventennio ha trovato persone generose e lungimiranti, perché bisogna sapere comprendere qual è la società che sta venendo avanti. Persone che si sono battute per una legislazione adeguata per le persone anziane e per gli anziani non autosufficienti.

Voglio solo fare un cenno a proposte di legge di iniziativa popolare promosse dai sindacati in modo unitario, dalla Caritas, da altri soggetti; e poi le iniziative parlamentari: solo nel 2008, sotto il Governo Prodi (ministra Turco), è stato avviato in modo sperimentale il Fondo nazionale per la non autosufficienza, con il relativo Piano nazionale che è diventato, nel corso degli anni, un fondo strutturale con una dotazione di 600 milioni e che, grazie all'incremento attuato nella legge di bilancio, arriverà nel 2025 a regime a un 1,2 miliardi.

Ricordo anche quanto sia stato importante avere combattuto da questa parte politica e avere scritto finalmente i primi LEPS per la presa in carico delle persone non autosufficienti. Mi riferisco

all'articolo 1 (dal comma 159 al comma 171), in cui prevediamo i LEPS per incrementare i servizi per la domiciliarità, la residenzialità, per investire sulla formazione del lavoro di cura, promuovere la regolarità del lavoro di cura medesimo.

I LEPS contenuti nella legge di bilancio sono stati tradotti nel nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza, condiviso con Regioni e Comuni, e voglio ricordare il lavoro del ministro Speranza con il decreto ministeriale n. 77 del 2022 sulla medicina di comunità.

Nella precedente legislatura, con un prezioso lavoro di confronto e di collaborazione tra Ministeri, attori sociali, come la rete per la nuova autosufficienza, si è pervenuti a predisporre il testo di legge di sintesi che è stato poi varato dal Governo Draghi il 10 ottobre 2022.

La vita delle persone anziane merita rispetto, ed è davvero apprezzabile, da questo punto di vista, che tanta parte del testo in esame raccolga e riconosca l'elaborazione sviluppata dal Governo precedente. *(Applausi)*.

La pandemia ha imposto a tutte le forze politiche di affrontare i problemi strutturali dell'assistenza agli anziani, in termini di qualità, di efficacia, di sicurezza, di qualità del lavoro e disponibilità dei professionisti; ma quella stessa tragica pagina della storia, della cronaca recente del nostro Paese ci impone anche di promuovere e rafforzare una cultura rispettosa delle persone anziane e della vecchiaia. Una parola che abbiamo rimosso perché abbiamo paura dell'anzianità, e che un tempo, invece, era una parola nobile, che ci parlava della nobiltà delle donne e degli uomini. *(Applausi)*.

Dobbiamo contrastare pregiudizi e luoghi comuni. A forza di drammatizzare l'invecchiamento del nostro Paese, che invece è una grande conquista dell'umanità e della scienza, abbiamo finito sempre più con il parlare solo di politiche previdenziali (non che siano irrilevanti, ma non è solo questo), di conti, e c'è chi ha persino approfittato per avvalorare la tesi della insostenibilità del Servizio sanitario e del *welfare* pubblico. Invece la politica è fatta di scelte, di scelte coraggiose e lungimiranti. Sono già state citate proprio questa mattina le parole di Papa Francesco circa la cultura del profitto che ci fa apparire i vecchi come una zavorra. Ma voglio citare anche il suo invito a ricordarci che una civiltà si giudica da come gli anziani sono trattati e dal posto loro riservato nel vivere comune.

Dentro questo disegno di legge, come ho detto, ritroviamo larghissima parte dell'elaborazione di un nuovo pensiero e di un nuovo punto di vista sugli anziani e sulla vecchiaia. Ma dentro a questo disegno di legge delega c'erano e restano alcuni punti critici e nodi da risolvere: la revisione dei criteri minimi di autorizzazione e accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del terzo settore. Dio sa quanto è importante fissare e rivedere questi criteri minimi: anche questo ce lo ha insegnato il Covid. *(Applausi)*.

C'è poi il tema dei *caregiver*. Comprendiamo che ci sarà un provvedimento su questo, e tuttavia qualche segnale si poteva dare, almeno dal punto di vista delle tutele in ambito previdenziale e assicurativo. L'introduzione della prestazione universale graduale: questo davvero preoccupa, perché si tratta di una norma di delega che prevede la riforma dell'indennità di accompagnamento senza però entrare nel merito e che non indica criteri chiari che definiscano l'esito della riforma stessa. Lasciare al Governo una delega in bianco su questo è davvero non condivisibile. *(Applausi)*. Anche a tale proposito abbiamo fatto proposte, presentato emendamenti e chiesto chiarimenti, ma non sono arrivati segnali.

Quando parliamo di questa prestazione, parliamo di un unico diritto universale che esiste e che in questo momento non ha visto registrare alternative credibili e verificabili. E poi c'è un riferimento all'autonomia differenziata che non ci troverà mai d'accordo. Anche su questo, abbiate il coraggio di guardare davvero a quello che il Covid ci ha insegnato, alle disparità dei territori, a come i nostri anziani hanno patito in modo tremendo e tragico, alla differenza nell'aspettativa di vita, alla qualità della vita, a quell'invecchiamento attivo che tanti si possono permettere e tanti altri non si possono permettere. Questo per noi è davvero inaccettabile. *(Applausi)*.

Infine, il finanziamento del sistema è il punto critico più preoccupante. So che lei, signora Vice ministro, lo ha anche sottolineato. Ma noi anche su questo ci aspettavamo indicazioni, qualche risposta, un segnale. In un certo senso, è come se fosse stata consegnata a questo Governo una meravigliosa automobile, a cui però per ora non si vede nessuno che voglia mettere la benzina.

Per queste ragioni, il Gruppo Partito Democratico, che è l'onore di rappresentare, ha deciso di astenersi. Abbiamo dato una grandissima disponibilità, consapevoli del fatto che gli impegni che questo Paese si è preso in sede internazionale - mi riferisco al PNRR - riguardano tutti; è una responsabilità che riguarda tutti. Abbiamo quindi davvero lavorato con molta disponibilità.

Voglio chiudere con una citazione. «La pandemia è un portale».

Un'attivista indiana dei diritti umani, Arundhati Roy, ha scritto nel 2020 sul «Financial Times» un pezzo che considero davvero molto bello. Storicamente le pandemie hanno forzato gli uomini a rompere con il passato e a immaginare un nuovo mondo. Questa volta non è diverso. È un portale, un passaggio da un mondo a quello successivo. Possiamo scegliere di attraversarlo, trascinandoci le carcasse dei nostri pregiudizi e del nostro odio, la nostra avarizia, i nostri dati bancari e gli ideali ormai morti, i fiumi e i cieli inquinati. Oppure possiamo attraversarlo alleggeriti, pronti a immaginare un nuovo mondo e a combattere per esso.

Il mondo nuovo che dobbiamo impegnarci a immaginare, per il quale il Partito Democratico combatterà, è anche quello che è capace di garantire agli anziani una vita degna di essere vissuta fino alla fine, possibilmente nei luoghi a loro cari e in mezzo alle persone con cui hanno sempre avuto relazioni, sentendosi parte della comunità, alla quale possono spesso ancora contribuire. La legge delega sugli anziani, in particolare non autosufficienti, può essere uno strumento importante, ma molto dipende da come verrà data attuazione ai principi di delega, dalle risorse che saranno messe a disposizione, dalla capacità di dare valore al lavoro di cura, dall'impegno a garantire la qualità dell'assistenza e il rispetto dei LEA che la legge di bilancio ha chiaramente individuato. *(Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi).*

PRESIDENTE. La prego di concludere.

[ZULLO](#) (Fdi). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO (Fdi). Signor Presidente, colleghe e colleghi, signori Ministri e Vice Ministro, tutti noi credo abbiamo amato e portato nel cuore Mister Volare, Domenico Modugno. Con la sua canzone «Il vecchietto dove lo metto» scuoteva le coscienze, affinché l'anziano non fosse considerato un oggetto da sistemare. Non siamo certo all'anno zero; molto si è fatto sul piano dell'assistenza e del prendersi cura dell'anziano, con la legge n. 328 del 2000 e l'integrazione socio sanitaria introdotta dal decreto Bindi nel 1999.

Ma io vorrei veramente - è un desiderio forte - che questa Assemblea prendesse coscienza del grande pregio di questa legge delega, che è il passaggio dall'intervento assistenziale e dal prendersi cura all'impegnare il Governo Meloni a rendere l'anziano una risorsa. Una risorsa da impiegare nei gruppi di mutuo aiuto, come custode di valori, di esperienze e di contenuti culturali da trasfondere alle generazioni future. L'anziano come possessore di abilità da sostenere e impiegare nel reinserimento sociale e, per quanto possibile, anche nel reinserimento lavorativo, nel volontariato sociale e nei servizi civici.

Questa legge si fonda su tre pilastri fondamentali: l'organizzazione, l'invecchiamento attivo e l'integrazione socio sanitaria.

L'organizzazione si fonda sull'istituzione dello Sna e si articola a livello centrale nel Cipa, che è un Comitato interministeriale, proprio perché in questa materia devono entrare le competenze di più Ministeri, ed è l'organo di governo del sistema, con compiti di pianificazione e di monitoraggio, per dispiegarsi a livello regionale e a livello locale sugli ATS, che, attraverso il punto unico di accesso, assumono in carico la persona anziana e la sua famiglia.

Il modello di assunzione in carico della persona anziana poggia su un altro pilastro essenziale: l'integrazione socio sanitaria, indispensabile per assicurare prestazioni di assistenza sanitaria integrata con interventi di protezione sociale, secondo una strategia di approccio alla persona che attribuisce il risultato della malattia, così come della salute, all'interazione intricata e variabile di fattori biologici, psicologici e sociali.

Un approccio alla persona di tipo bio-psico-sociale, la cui sintesi è nel piano individualizzato di assistenza redatto a seguito di valutazione multidisciplinare e multidimensionale, da attuarsi all'interno

di una rete di servizi e strutture in grado di assicurare la presa in carico globale e a lungo termine della persona anziana, privilegiando come luogo di cura e assistenza il domicilio.

L'invecchiamento attivo è l'altro pilastro della legge delega. Dobbiamo invecchiare nell'autosufficienza, perché preservare l'autosufficienza nella persona non significa solo ridurre costi sociali, come invalidità, accompagnamento e *caregiver*, ma anche costi sanitari.

Preservare l'autosufficienza significa anche sostenere il benessere delle famiglie ed elevare i principi etici e morali della nostra società. Il sostegno all'invecchiamento attivo passa attraverso il controllo dei determinanti della salute, che attengono a fattori intrinseci in una persona, ma anche a fattori estrinseci, quali l'istruzione e la socializzazione.

Non si tratta, quindi, solo di interventi sanitari e di prevenzione primaria e vaccinale, di diagnosi precoce di malattie croniche degenerative, di corretta *compliance* farmacologica, ma anche di interventi che incidono sul comportamento, sui corretti stili di vita e sulla promozione della salute. Si tratta anche di fattori ereditari, genetici e psicologici, di fattori legati all'ambiente fisico e sociale di vita e anche a fattori economici.

Abbiamo lavorato intensamente in Commissione, sotto l'abile regia del presidente e relatore Zaffini, e ci siamo arricchiti molto nel confronto con il Governo, egregiamente rappresentato dal vice ministro Bellucci, con le personalità audite, ma anche con il lavoro congiunto con le altre Commissioni che sono intervenute e con i tecnici che lavorano nelle Commissioni e nei Ministeri. Non abbiamo compresso i tempi, ma siamo stati nei tempi. Interpretando il sentire di tutti i colleghi del Gruppo in Commissione, sento di esprimere gratitudine per quanto ci hanno dato.

Si è respirato in Commissione, ed in fondo anche in quest'Aula, un clima favorevole e collaborativo, con qualche distinguo riguardo alle risorse disponibili. Siamo legislatori e, con senso di responsabilità, noi per primi dobbiamo rispettare il vincolo di bilancio, introdotto di recente nella nostra Costituzione, e dobbiamo renderci conto che il tema delle risorse può diventare una litania per ogni nostro provvedimento, se non ci convinciamo che i bisogni delle persone sono infiniti e si evolvono, mentre le risorse sono finite e si involgono se non c'è crescita.

Sì, cari colleghi, le risorse saranno sempre più insufficienti e quindi dobbiamo convincerci che il tema delle risorse è legato anche alla crescita economica dello Stato, alla credibilità dei Governi che lo rappresentano, alla fiducia che i mercati nutrono nella stabilità economica finanziaria dello Stato. Oggi il Governo, con Giorgia Meloni, è credibile, rispettato a livello non solo europeo, ma anche internazionale.

Questo Governo dà fiducia ai mercati e abbiamo il dovere, tutti noi, di sostenere questa credibilità e questa fiducia. Se si bacchettano Letta e Bonaccini per aver tessuto le lodi di Giorgia Meloni, alla fine si procura un danno allo Stato che si riflette sulla nostra economia e, di conseguenza, si produce un danno alla nostra collettività e in ultimo ai nostri anziani.

Mi rivolgo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, che nei loro interventi hanno evidenziato una frenesia, anche positiva, di ritrovare nella legge la definizione di alcune materie: *caregiver*, RSA, tema fiscale. Però non siamo più in campagna elettorale. La campagna elettorale è finita a settembre e c'è un Governo che ha vinto le elezioni e che ha tutto il diritto di governare e di imprimere la sua impronta, ai provvedimenti che produce.

Certo, occorre assicurare tutela alle minoranze, perché parte del confronto democratico; ma non si può pretendere che a scrivere il tutto possa essere una minoranza. Saremmo in una dittatura delle minoranze e non possiamo permettercelo. (*Applausi*).

Non possiamo permettercelo perché anche questo tocca il tema delle risorse; tocca il tema delle risorse e della credibilità di quanto la politica possa essere unita.

Quando queste pretese sono accompagnate dal sostegno o dagli ammiccamenti a manifestazioni di violenza gestuale e verbale contro il Governo, che non è il Governo della maggioranza, ma è il Governo dell'Italia, certamente non si fa e non si produce il bene del Paese e dei nostri anziani.

Quindi, calma; tutto quello che chiedete noi lo stiamo delegando, lo stiamo delegando al Governo e sicuramente il Governo si presenterà di fronte a noi con i decreti legislativi sui quali noi andremo ad esprimere un parere.

Il tema delle risorse passa anche attraverso l'appropriata organizzazione dei servizi; un'organizzazione dei servizi che deve avere i caratteri della flessibilità, in un armonioso rapporto tra Sna e Servizio sanitario nazionale. Più determiniamo prevenzione, promozione della salute e controllo dei determinanti della salute estrinseci alla persona, più produrremo invecchiamento attivo, più ridurremo costi sanitari e sociali e più felicità ci sarà nelle famiglie. E non si venga a dire del depauperamento del Fondo sanitario nazionale. Io credo che, se si è depauperato, ciò è avvenuto a causa, per merito o per colpa dei Governi che hanno preceduto l'attuale Governo Meloni. (*Applausi*).

Il tema delle risorse passa anche attraverso il buon uso delle risorse, spesso impropriamente utilizzate per attrarre schiere di clienti, per trasformare i politici in uccelli migratori che passano da un campo all'altro, in funzione di una prebenda. Da pugliese vi raccomando di attenzionare quello che accade in Puglia con Emiliano: vi garantisco che è uno spettacolo osceno per la buona politica e non possiamo riprodurlo con questa legge delega. (*Commenti. Applausi*).

Noi crediamo che questa sia una buona legge, che si ispira a principi di eticità, equità, universalità ed uguaglianza; disegna un modello organizzativo innovativo, ispirato ad efficienza, efficacia ed economicità del sistema. Pone al centro il rispetto della dignità della persona, che va oltre la cura e l'assistenza, per sconfinare nel vasto mondo della valorizzazione dell'autonomia delle potenzialità residue, intese queste non solo come abilità a svolgere gli atti quotidiani della vita, ma soprattutto come contenuti di sapere, di esperienze, di sensibilità culturali, di solidarietà e sussidiarietà ai quale attingere in un continuo e permanente arricchimento della società.

Per questo il nostro voto è favorevole, perché essere a favore di questa legge delega significa contribuire a favorire la crescita culturale e sociale della nostra collettività e ad elevare le nostre sensibilità verso coloro che mantengono vive e trasmettono nei passaggi intergenerazionali le nostre radici e la nostra identità.

Al Governo va la gratitudine per un impegno che ad oggi non è mai mancato. Sono e siamo certo certi che continueranno a mostrarlo nei prossimi decreti legislativi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, dobbiamo ripetere la votazione della proposta di coordinamento, che per un errore materiale è stata fatta per alzata di mano, anziché con scrutinio elettronico.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento Coord.1 (testo 2), presentata dal relatore.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel testo emendato, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 9 marzo 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 9 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 20,01*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico ([555](#)

)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: « L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi »;

al secondo periodo, le parole: « e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024 si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « e in 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede », dopo le parole: « n. 307, e, quanto » è inserita la seguente: « a » e le parole: « Fondo per le esigenze indifferibili » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « n. 99, » sono sostituite dalle seguenti: « , n. 99, », dopo le parole: « dei prezzi comunicati » sono inserite le seguenti: « dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale » e le parole: « sul proprio sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet istituzionale »;

al secondo periodo, le parole: « lett. l-bis), del » sono sostituite dalle seguenti: « lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al »;

*il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;*

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2 »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

*« 3-bis. Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto *in house* ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi di cui al comma 2 nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2023, per lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione informatica, e di 100.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il supporto tecnico-specialistico e i servizi connessi alla gestione dell'applicazione »;*

al comma 4:

i periodi dal primo al quarto sono sostituiti dai seguenti: « In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell' esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e pubblicati nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto »;

al sesto periodo, dopo le parole: « comma 5, del » *sono inserite le seguenti:* « codice del consumo, di cui al »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « di cui al comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui ai commi 2 e 3 » *e le parole:* « all'implementazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « allo sviluppo »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti verificano l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche di dati di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124. Nelle more della piena interoperabilità tra le suddette banche di dati, ogni inserimento, cancellazione o modifica nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui al medesimo articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017, è comunicato all'Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

al comma 6, dopo le parole: « comma 1, del » *sono inserite le seguenti:* « codice del consumo, di cui al »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-*bis*. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, predisponde trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi medi di cui al comma 2, in cui sono specificamente illustrate le variazioni rilevate nella filiera del prezzo; la relazione è pubblicata nel sito *internet* dell'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

7-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*. - (Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218) - 1. Al fine di sostenere il settore del trasporto

mediante autobus turistici, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023 alle imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione "euro VI" si applica l'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2023 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5,87 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3,58 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), le parole: « Il decreto » sono sostituite dalle seguenti: « 291. Il decreto » e le parole: « nell'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria presentato », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere ».

All'articolo 3:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « sportelli o analogo denominazione » sono sostituite dalle seguenti: « comunque denominati »;

alla lettera b):

al numero 1), le parole: « della collaborazione e dei dati rilevati dall'ISTAT che » sono sostituite dalle seguenti: « della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che »;

al numero 2), le parole: « sono sottratti alla disciplina » sono sostituite dalle seguenti: « non sono sottoposti alla disciplina prevista dal testo unico »;

al numero 3), le parole: « non costituisca reato » sono sostituite dalle seguenti: « costituisca reato, » e le parole: « nel luogo » sono sostituite dalle seguenti: « per il luogo »;

alla lettera c):

al capoverso 199-bis, al primo periodo, dopo le parole: « materie prime sui mercati internazionali » sono inserite le seguenti: « , anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione, » e, al secondo periodo, le parole: « sulla filiera » sono sostituite dalle seguenti: « nella filiera »;

è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

« 199-septies. Per il supporto specialistico alle attività di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-bis a 199-sexies, nonché di quelle svolte in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera c), capoverso 199-septies, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy »;

al comma 2, capoverso 4-bis, terzo periodo, le parole: « e maggiori oneri » sono sostituite dalle seguenti: « o maggiori oneri ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: « del caro energia » sono sostituite dalle seguenti: « del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici »;

al comma 2, al primo periodo, le parole: « e del Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « e con il Ministro » e, al terzo periodo, la parola: « previste » è soppressa;

al comma 3, la parola: « CO2 » è sostituita dalla seguente: « CO2 », le parole: « fondo ammortamento titoli di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato » e dopo le parole: « bilancio dello Stato » sono inserite le seguenti: « nell'anno 2023 ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e in 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale e ne cura la pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *l-bis*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. La modalità delle comunicazioni, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2.

3-bis. Al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto *in house* ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la

consultazione dei prezzi medi di cui al comma 2 nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2023, per lo sviluppo e l'implementazione dell'applicazione informatica, e di 100.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il supporto tecnico-specialistico e i servizi connessi alla gestione dell'applicazione.

4. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e pubblicati nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma si applica, altresì, alle violazioni dell'articolo 15, comma 5, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione.

5. Una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 è versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per essere destinata allo sviluppo dell'infrastruttura informatica e telematica per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile, nonché ad iniziative in favore dei consumatori volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il consumo consapevole e informato. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono indicate le modalità di ripartizione delle somme di cui al primo periodo.

5-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni competenti verificano l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche di dati di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124. Nelle more della piena interoperabilità tra le suddette banche di dati, ogni inserimento, cancellazione o modifica nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui al medesimo articolo 1, comma 100, della legge n. 124 del 2017, è comunicato all'Osservatorio sui prezzi dei carburanti. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'articolo 17, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: « Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura ».

7. L'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

7-*bis*. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, predispose trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi medi di cui al comma 2, in cui sono specificamente illustrate le variazioni rilevate nella filiera del prezzo; la relazione è pubblicata nel sito *internet* dell'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

7-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro

annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dei buoni benzina» fino a: «ceduti» con le seguenti: «degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale offerti».

1.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: titoli per inserire le seguenti: «la ricarica di veicoli elettrici o per».

1.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In sede di accertamento presso gli impianti di distribuzione dei carburanti del rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione dei prezzi praticati ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, le Autorità di vigilanza verificano le violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, controllando:

a) la corrispondenza del prezzo praticato dall' esercente con quello comunicato al Portale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) la conformità dei cartelli espositori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013;

c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.

1-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito dell'accertamento contestuale di cui al comma 1-bis, le autorità di vigilanza provvedono ad elevare la sanzione amministrativa del pagamento da un minimo di euro 200 a un massimo di euro 600 nel caso in cui il prezzo praticato dall' esercente l'attività di rivendita al pubblico dei carburanti autotrazione sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima comunicazione al Portale presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ovvero ove la esposizione dei cartelli indicanti i prezzi praticati non siano conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013. Con

successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* saranno adottate le disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.»

1.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire la mobilità sostenibile e condivisa tra i lavoratori dipendenti, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *d*-bis), è aggiunta la seguente:

"*d*-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, o per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in *sharing* di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, *e-bike* in servizi aziendali (*corporate sharing*), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a euro 1.000 nel periodo d'imposta 2023.".

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, nei limiti di 60 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 30 milioni dall'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 30 milioni dall'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 50 milioni dall'anno 2023.»

1.200

[Lombardo](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla luce degli obblighi di cui all'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n.99, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 277, del 26 novembre 2010, e di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 71, del 25 marzo 2013, ai fini della fruibilità in tempo reale da parte del consumatore, sia in fase di transito presso gli impianti di distribuzione carburanti, sia in fase di accesso al Portale dell'Osservatorio Prezzi del competente Ministero, le Autorità di Vigilanza, in sede di accertamento, procedono a verificare le eventuali violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, individuando:

a) la corrispondenza del prezzo praticato dall'esercente con quello comunicato al Portale dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) la conformità dei cartelli espositori dei prezzi praticati ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 71, del 25 marzo 2013;

c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.»

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 5-bis.

1.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di servizi di *sharing mobility*, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.»

1.201

[Lombardo](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, utilizzando i dati di cui all'anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti istituita dall'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124, entro 90 giorni dalla conversione del presente decreto individua gli impianti di distribuzione carburante attivi da almeno 30 giorni ma non ancora registrati all'Osservatorio di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 277, del 26 novembre 2010. In caso di accertata mancata registrazione, salvo i casi di forza maggiore o di impedimento non imputabile all'esercente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 90 giorni e non superiore a 150 giorni.»

1.202

[Lombardo](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere i commi da 2 a 5-bis.

1.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *sopprimere i commi 3, 3-bis, 4, 5, 6 e 7;*

c) *al comma 7-bis, sostituire le parole: «dei prezzi medi di cui al comma 2» con le seguenti: «dei prezzi praticati al pubblico per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato»;*

d) *sopprimere il comma 7-ter.*

1.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

- *sopprimere il comma 3;*

- *al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «e delle medie dei prezzi pubblicate» e le parole: «dei prezzi medi di cui al comma 2, nonché»;*

- *sopprimere i commi 4, 5 e 7;*

- *al comma 7-bis, sopprimere le parole: «medi di cui al comma 2».*

1.9

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4 e 7.

1.10

[Patuanelli](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, utilizzando i dati di cui all'anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti istituita dall'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017, n. 124, individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli impianti di distribuzione di carburanti attivi da almeno 30 giorni ma non ancora registrati all'Osservatorio prezzi di cui al decreto del Ministero dell'industria 15 ottobre 2010 e provvede alla relativa segnalazione alle Autorità di Vigilanza. In caso di accertata mancata registrazione, salvo i casi di forza maggiore o di impedimento non imputabile all'esercente, viene disposta la sospensione dell'attività non inferiore a novanta giorni e non superiore ai centocinquanta giorni. Alle irrogazioni delle sanzioni provvede il prefetto.

3. Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 51, della legge 23 luglio 2009, n. 99, del decreto del Ministero Industria del 15 ottobre 2010 e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, hanno l'obbligo di esporre cartelli indicatori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013, nonché l'obbligo di comunicare al competente Ministero delle imprese e del *made in Italy* i prezzi praticati al pubblico, ai fini della conseguente conoscibilità in tempo reale da parte del consumatore, sia in fase di transito presso gli impianti suddetti di distribuzione carburanti, sia in fase di accesso al Portale dell'Osservatorio prezzi del competente Ministero, le autorità di vigilanza, in sede di accertamento, procedono a verificare le eventuali violazioni esclusivamente contestuali all'accertamento medesimo, individuando:

a) la corrispondenza del prezzo praticato dall'esercente con quello comunicato al citato portale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

b) la conformità dei cartelli espositori dei prezzi praticati ai sensi del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013;

c) la conformità dei prezzi esposti con i prezzi effettivamente praticati.»;

b) sopprimere il comma 3-bis;

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito dell'accertamento contestuale di cui al precedente comma 3, le autorità di vigilanza provvedono ad elevare la sanzione amministrativa del pagamento da un minimo di 200 euro ad un massimo di 600 euro nel caso in cui il prezzo praticato dall'esercente l'attività di rivendita al pubblico dei carburanti autotrazione sia difforme rispetto a quello relativo all'ultima antecedente comunicazione al portale dell'Osservatorio Prezzi presso il competente Ministero delle imprese e del *made in Italy* ovvero ove la esposizione dei cartelli indicanti i prezzi praticati non siano conformi a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 gennaio 2013. Con successivo decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono adottate le disposizioni di coordinamento con la normativa vigente.»;

d) al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 3» con le seguenti: «di cui al comma 4»;

e) sopprimere i commi 6 e 7;

f) al comma 7-bis, sostituire le parole: "dei prezzi medi di cui al comma 2" con le seguenti:

"dei prezzi praticati al pubblico per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato";

g) sopprimere il comma 7-ter.

1.203

[Lombardo](#)

Respinto

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente: «2. Entro quindici giorni dalla data di conversione del presente decreto, gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, integrano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con un codice QR, scansionabile per mezzo di dispositivi portatili che consenta di accedere all'applicazione informatica di cui al comma 3-bis»

1.11

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome,».

Conseguentemente:

- sopprimere il comma 3;

- al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

1.12

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «calcola la media aritmetica,» fino alla fine del primo periodo, con le seguenti: «al fine di verificare la congruità dei prezzi applicati rispetto all'andamento del mercato. Il Ministero provvede, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla pubblicazione dei dati sul proprio sito istituzionale in modalità compatibili a tutelare la concorrenza nel mercato.»;

b) sopprimere il comma 3;

c) al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «prezzo medio di cui al comma 3» con le seguenti: «prezzo di cui al comma 2»;

d) al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 3» con le seguenti: «di cui al comma 2»;

e) al comma 7-bis, sopprimere la seguente parola: «medi».

1.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome» fino alle parole: «lungo la rete autostradale» con le seguenti: «su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati».

Conseguentemente,

- sopprimere il comma 3;

- al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «e delle medie dei prezzi pubblicate» e le parole: «dei prezzi medi di cui al comma 2, nonché»;

- al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

- al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 2 e 3» con le seguenti: «al comma 2».

1.14

[Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, su base regionale e delle province autonome,» e sostituire le parole da: «dagli esercenti l'attività» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale»;*

b) *sopprimere il comma 3;*

c) *al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «al comma 3» con le seguenti: «al comma 2»;*

d) *al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 3» con le seguenti: «di cui al comma 2».*

1.15

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale»;*

2) *sostituire il terzo periodo con il seguente: «La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.»;*

1.16

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Bevilacqua](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente: «Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.»;*

c) *sopprimere il comma 3-bis;*

d) *sopprimere il comma 7-bis.*

1.17

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con l'indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.»;

c) al comma 4, sopprimere il secondo periodo;

d) al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi 2 e 3» con le seguenti: «di cui al comma 2».

1.18

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «da adottare», inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza Unificata».

1.19

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

1.20

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 7.

1.21

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

1.22

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

1.23

[Sironi](#), [Lopreiato](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

*«3. I titolari di autorizzazione o di concessione all'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione nella rete stradale e autostradale entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono in adeguata evidenza in ciascun punto vendita un *QR Code* fornito dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* per consentire al consumatore, tramite dispositivo mobile,*

l'accesso al sito istituzionale dell'Osservatorio prezzi per consultare la media dei prezzi definita ai sensi del medesimo comma 2.»

1.24

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, espongono, presso ogni punto vendita un *QRcode* di rimando al sito istituzionale di cui al comma 2. Con il decreto di cui al comma 2 sono definite le modalità di esposizione del *QRcode*.»

1.25

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

1.26

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «da euro 200» fino alle parole: «da uno a trenta giorni» con le seguenti: «da euro 200 a euro 800. Può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a sette giorni, all'impianto che omette di comunicare i prezzi dei carburanti per quattro volte nell'arco di sessanta giorni.»

G1.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

il mercato della distribuzione e della vendita al dettaglio di carburanti, che gioca un ruolo strategico per l'economia nazionale, con un valore che si aggira sui 45 miliardi di euro all'anno di fatturato complessivo e ingloba circa 80.000 lavoratori fra titolari, collaboratori e dipendenti, occupati presso oltre 22.000 impianti nella rete ordinaria e circa 450 aree di servizio autostradali, presenta numerose criticità che si stanno, ormai da tempo, riverberando su tutto il comparto con una perdita di oltre il 50 per cento della redditività, anche per effetto della diminuzione delle vendite e dei margini operativi;

il progressivo abbandono del mercato da parte dell'industria petrolifera dovrebbe essere sufficiente a rappresentare il livello di crisi in cui versa il settore, le cui ragioni sono molteplici: una rete distributiva estremamente frammentata e inefficiente, oltreché insicura in alcuni casi dal punto di vista ambientale, estrema parcellizzazione della proprietà dei punti vendita e riduzione della capacità di controllo e verifica sia degli operatori che della qualità dei prodotti commercializzati, il dilagare di comportamenti illegali nella commercializzazione di prodotti attraverso l'esenzione di imposta e accise, ingresso diretto della criminalità organizzata nella gestione della rete distributiva e commercializzazione di detti prodotti;

negli ultimi anni, si è verificata una sensibile contrazione degli investimenti da parte degli

operatori di settore, mentre la mancata razionalizzazione della rete distributiva (tanto in rete ordinaria che autostradale) ha determinato una massiccia frammentazione dell'offerta ed un crollo della efficienza, con oltre il 30 per cento degli impianti ad erogato inferiore a 500.000 litri l'anno, ed un conseguente crollo della marginalità e della sostenibilità economica dei punti vendita: si è infatti stimato che circa 7.000/8.000 impianti andrebbero ulteriormente chiusi per inefficienza e che, invece, restano aperti per gli alti costi di chiusura e bonifica;

dai dati forniti dalle associazioni di settore si evince inoltre come, in questo settore, sia molto diffusa l'illegalità fiscale: il 30 per cento del venduto sfuggirebbe all'imposizione fiscale per un valore stimato di circa 10-12 miliardi di euro di mancato introito per lo Stato. Il traffico illecito di prodotti petroliferi ha assunto una rilevanza estremamente pesante e pericolosa. Anche per quanto attiene alla regolarità contrattuale, si evidenziano comportamenti anti-concorrenziali, violazioni della normativa sul lavoro e pratiche di «caporalato petrolifero», il ricorrente ricorso ad una contrattualistica fuori dalla normativa obbligatoria di settore e la precarizzazione e dequalificazione degli operatori;

rafforzare il contrasto all'evasione, alla contraffazione e ai fenomeni di concorrenza sleale esistenti, prevenire le frodi IVA, favorire l'uso di nuove tecnologie nel controllo e nella tracciabilità del carburante in tutte le fasi della filiera dalla produzione, stoccaggio, trasporto fino alla commercializzazione, con il coordinamento e la pianificazione a livello centrale delle autorità e forze di controllo preposte, introdurre automatismi nel monitoraggio dei quantitativi di prodotto erogati dai diversi punti vendita e nelle comunicazioni della variazione di prezzo, in continuo durante le 24 ore, sono tutte possibili azioni, già individuate, che dovrebbero essere messe in campo all'interno di una misura organica di razionalizzazione ed efficientamento del settore;

a fronte di quanto esposto finora, il provvedimento all'esame si rivela quindi inefficace e potrebbe persino risultare dannoso, mentre sarebbe stato molto più opportuno contrastare le numerose e articolate criticità che sta affrontando il settore della distribuzione dei carburanti assumendo le opportune iniziative per riportare il necessario recupero di efficienza, produttività e, quindi, sostenibilità economica agli operatori tutelando così la trasparenza dei prezzi ed ottenendo quindi la necessaria concorrenza a beneficio dei consumatori,

impegna il Governo:

ad assumere, per quanto di competenza, iniziative volte a:

- prevedere un piano industriale che consenta la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva, con una revisione del piano e degli indirizzi di ristrutturazione della stessa su sedimi stradali ed autostradali, prevedendo la chiusura dei punti vendita obsoleti e inefficienti, accompagnata dall'erogazione di indennizzi per la bonifica ambientale e per l'effettivo e definitivo loro smantellamento e favorendo, ove possibile, la riconversione tecnologica, attraverso strumenti agevolativi, nonché l'ammodernamento della rete distributiva attraverso l'implementazione dei servizi alla mobilità elettrica anche nel rispetto degli obblighi e ai sensi della disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di infrastruttura per i combustibili alternativi o comunque a ridotto impatto ambientale;

- elevare i livelli di tutela e protezione sia delle condizioni lavorative che dell'esercizio di impresa degli operatori del settore, al fine di evitare situazioni di diffusa illegalità derivanti da inosservanza delle norme ed altresì da ipotesi di abuso di dipendenza economica nei rapporti tra i titolari degli impianti che sono altresì fornitori in regime di esclusiva e i gestori degli impianti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, favorendo lo sviluppo di differenti tipologie contrattuali come previsto dall'attuale disciplina di settore, con particolare attenzione ai trattamenti minimi delle gestioni, nel caso anche di inosservanza della contrattazione;

- rafforzare il contrasto, anche attraverso iniziative legislative, all'evasione, alla contraffazione e ai fenomeni di concorrenza sleale esistenti, mediante la prevenzione delle frodi IVA, prevedendo il divieto dell'utilizzo delle «lettere di intento», l'estensione di misure di potestà investigativa e mediante uso di nuove tecnologie nel controllo e nella tracciabilità del carburante in tutte le fasi della filiera

dalla produzione, stoccaggio, trasporto fino alla commercializzazione, con il coordinamento e la pianificazione a livello centrale delle autorità e forze di controllo preposte, ed introducendo altresì automatismi nel monitoraggio dei quantitativi di prodotto erogati dai diversi punti vendita e nelle comunicazioni della variazione di prezzo, in continuo durante le 24 ore.

G1.2

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

il provvedimento contiene misure finalizzate a contrastare il rincaro dei prezzi dei prodotti energetici;

l'articolo 1 proroga a tutto il 2023 il *bonus* carburante del valore di 200 euro riconosciuto ai lavoratori dipendenti in forma di buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati;

l'articolo 1-*bis* introduce agevolazioni in materia di accisa sul carburante al fine di sostenere il settore del trasporto mediante autobus turistici;

l'articolo 2 modifica la disciplina del meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti, previsto dai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, con lo scopo di modificare i presupposti di emanazione del predetto decreto nonché accelerare i termini per l'emanazione introducendo la media bimestrale;

rilevato che:

il prezzo di benzina e diesel continua a subire significative oscillazioni al rialzo, soprattutto a seguito della mancata proroga della riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, nonostante il prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all'invasione russa in Ucraina;

le associazioni dei consumatori denunciano i rincari dei prezzi del carburante, concentrando l'attenzione soprattutto sui distributori nelle autostrade ove hanno raggiunto nelle scorse settimane quasi i 2,50 euro al litro;

tra i Paesi europei, l'Italia risulta essere il Paese con il prezzo carburanti più alto e in particolare è quello con la quota percentuale di tasse più elevata rispetto al prezzo finale;

considerato che:

le misure introdotte, seppure finalizzate a contrastare i rincari energetici, sono rivolte ad una platea definita di soggetti mentre sarebbe opportuno estendere le agevolazioni, in particolare la riduzione delle aliquote di accisa sul carburante, alla generalità dei consumatori, anche in un'ottica di progressiva riduzione del prelievo fiscale e abbassamento del prezzo finale;

in relazione al meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale (cd. "accisa mobile"), in corrispondenza di un maggior gettito IVA, deve essere in ogni caso preservata la possibilità per il Governo di intervenire anche con una cadenza inferiore al bimestre come avvenuto nel corso dell'anno 2021, ove per ben sette volte si è fatto ricorso al decreto ministeriale (con una cadenza addirittura inferiore al mese);

in attesa di una riforma organica delle imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici orientata alla stabile riduzione della spesa a carico dei consumatori finali nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa comunitaria, si rende opportuna l'istituzione di un meccanismo automatico di sterilizzazione delle accise sui carburanti attraverso la riassegnazione strutturale a tale

finalità, oltre alla quota delle maggiori entrate conseguenti dai profitti nel settore, una quota parte dei residui di spesa di altre misure nonché delle maggiori entrate conseguenti ad accertamenti di violazioni, attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di procedere periodicamente alla ricognizione delle risorse disponibili e alla conseguente adozione dei provvedimenti di riduzione delle aliquote di accisa;

al fine di perseguire una maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, sarebbe altresì opportuno assicurare una congrua riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, in particolare provvedendo alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo a carico dei settori che hanno realizzato maggiori profitti nell'ultimo biennio rispetto alla media degli anni precedenti,

impegna il Governo:

ad assicurare che sia prorogata ed estesa la riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, come da ultimo disposta con il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in considerazione del carattere emergenziale conseguente all'eccezionale rincaro dei prezzi energetici, valutando l'opportunità di provvedere alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei settori con un indice di redditività maggiore nell'ultimo biennio rispetto alla media delle annualità precedenti;

a provvedere al coordinamento normativo delle disposizioni di cui ai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, al fine di chiarire che il meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale (cd. "accisa mobile"), in corrispondenza di un maggior gettito IVA, possa essere attivato anche con una cadenza inferiore al bimestre, come avvenuto nel corso dell'anno 2021 in applicazione del comma 8 dell'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

a valutare, in modifica dei parametri di cui ai commi 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007, l'introduzione di valori di riferimento ulteriori rispetto al valore del prezzo internazionale del petrolio greggio indicato nel Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere, come ad esempio il valore effettivo dei prodotti finiti (Platt's CIF Med) ove maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato;

a introdurre un meccanismo automatico di sterilizzazione delle accise sui carburanti attraverso la riassegnazione strutturale, in apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di quota parte dei residui di spesa di altre misure nonché delle maggiori entrate conseguenti ad accertamenti di violazioni nel settore della produzione e commercio del carburante, oltre alla quota delle maggiori entrate conseguenti dai profitti nel settore non impiegata per le finalità di cui alla legge 244/2007 (commi 290 e ss.), attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di procedere periodicamente alla ricognizione delle risorse disponibili e alla conseguente adozione dei provvedimenti di riduzione delle aliquote di accisa;

a monitorare l'impatto della disposizione relativa agli obblighi di pubblicazione da parte degli esercenti del prezzo medio regionale al fine di assicurare la concorrenza nel mercato e tutelare l'interesse dei consumatori.

G1.3

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premessi che:

l'articolo 1, commi da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti, rinviando a un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la definizione delle modalità di comunicazione dei prezzi praticati;

le modifiche apportate durante l'esame nella Commissione referente non hanno modificato l'impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

assumono particolare importanza i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio «rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un "prezzo focale" - verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente - che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una "guerra di sconti" che andrebbe a beneficio ai consumatori»;

pertanto, non vi è, sempre a giudizio dell'Autorità, alcuna «necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi»;

inoltre, il comma 4, che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è consumata, non distingue le responsabilità dell'esercente, che deve solo utilizzare correttamente le attrezzature necessarie ad assolvere alle prescrizioni della norma, da quelle del titolare del punto vendita, che è il soggetto obbligato a fornire e installare le suddette attrezzature,

impegna il Governo:

a distinguere, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, le responsabilità gravanti sull'esercente e sul proprietario dell'impianto di distribuzione, stabilendo altresì l'obbligo per il proprietario dell'impianto di adeguare, entro un determinato lasso di tempo, le attrezzature fornite all'esercente, affinché la comunicazione del prezzo all'Osservatorio ministeriale avvenga in modo elettronico e automatizzato.

G1.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5,

recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premessi che:

L'articolo 1, commi da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti, rinviando a un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la definizione delle modalità di comunicazione dei prezzi praticati;

le modifiche apportate durante l'esame nella Commissione referente non hanno modificato l'impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

assumono particolare importanza i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio *«rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un "prezzo focale" - verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente - che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una "guerra di sconti" che andrebbe a beneficio ai consumatori»*;

pertanto, non vi è, sempre a giudizio dell'Autorità, alcuna *«necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi»*;

in particolare, il comma 3 stabilisce che gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli lungo la rete autostradale, esponano, con adeguata evidenza, cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento, mentre il comma 4 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è consumata;

inoltre, il comma 4, che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è consumata, non chiarisce se il «fatturato» dell'esercente debba essere calcolato, così come disposto dall'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto del prezzo corrisposto al fornitore, dal momento che se così non fosse il fatturato del gestore risulterebbe sovrastimato a causa del notevole peso del carico fiscale imposto sui carburanti,

impegna il Governo:

a chiarire, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, che il fatturato

dell'esercente indicato all'articolo 1, comma 4 sia calcolato al netto del prezzo corrisposto al fornitore in coerenza con quanto disposto dall'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

G1.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premessi che:

l'articolo 1, commi da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti, rinviando a un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la definizione delle modalità di comunicazione dei prezzi praticati;

le modifiche apportate durante l'esame nella Commissione referente non hanno modificato l'impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

assumono particolare importanza i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio *«rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un "prezzo focale" - verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente - che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una "guerra di sconti" che andrebbe a beneficio ai consumatori»*;

pertanto, non vi è, sempre a giudizio dell'Autorità, alcuna *«necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi»*;

inoltre, il comma 4, che prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 e 2.000 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di esposizione del prezzo medio, per il giorno in cui la violazione è consumata, non specifica che l'eventuale accertamento della violazione debba essere contestuale all'ispezione e, di conseguenza, da quel momento decorrano i sessanta giorni per l'eventuale recidiva;

tale mancata specificazione potrebbe determinare la contestazione di una violazione

anteriore alla data in cui avviene l'ispezione, così paradossalmente aprendo alla possibilità di sanzionare in un unico momento il primo accertamento e la recidiva,

impegna il Governo:

a chiarire, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, che l'accertamento della violazione in tema generale di esposizione dei prezzi debba essere sempre contestuale all'ispezione e che solo da quel momento decorra il termine dei 60 giorni previsto per la recidiva.

G1.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

l'articolo 1, commi da 2 a 7, prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale, calcolati dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute dagli esercenti, rinviando a un decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, la definizione delle modalità di comunicazione dei prezzi praticati;

le modifiche apportate durante l'esame nella Commissione referente non hanno modificato l'impianto del decreto-legge, su cui la gran parte dei soggetti intervenuti nelle audizioni ha espresso riserve se non forte contrarietà;

assumono particolare importanza i rilievi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nel sottolineare come le citate disposizioni disciplinino profili suscettibili di incidere sulla tutela del consumatore come pure sulla dinamica competitiva del settore, ha evidenziato che:

a) la media aritmetica del prezzo regionale risulta molto poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera, in quanto soltanto gli impianti più vicini possono costituire una concreta alternativa per il consumatore che necessita di rifornire la propria vettura;

b) la doppia cartellonistica prevista, oltre agli oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe perfino indurre in confusione alcuni consumatori;

c) soprattutto, la diffusione presso gli esercenti di un prezzo medio *«rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un "prezzo focale" - verosimilmente assestatosi a un livello sufficientemente capiente - che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una "guerra di sconti" che andrebbe a beneficio ai consumatori»*;

pertanto, non vi è, sempre a giudizio dell'Autorità, alcuna *«necessità di introdurre un meccanismo di calcolo e di diffusione di valori di riferimento medi, atteso che appaiono incerti i benefici per i consumatori a fronte invece di un possibile rischio di riduzione degli stimoli competitivi»*;

l'articolo 1, comma 5-bis, introdotto da un emendamento approvato dalla commissione in sede referente, prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifichino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del decreto in commento, l'allineamento delle iscrizioni presenti nelle banche dati esistenti presso relativamente al settore della distribuzione dei carburanti (l'Anagrafe impianti, con dati sugli impianti autorizzati e l'Osservatorio prezzi che raccoglie i prezzi comunicati dai gestori); nelle more della piena interoperabilità tra dette banche dati, si dispone che ogni inserimento, cancellazione o modifica nell'Anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale sia comunicato all'Osservatorio prezzi;

viene, pertanto, risolto il piano della «interoperabilità» ma appare necessario dare conseguenza all'allineamento tra le banche dati, prevedendo che siano individuati e segnalati, per le conseguenti sanzioni, alle Autorità di vigilanza gli impianti presenti nell'anagrafe in possesso della Pubblica amministrazione e non iscritti all'Osservatorio prezzi,

impegna il Governo:

a utilizzare i dati dell'anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 7 agosto 2017 n. 124, ai fini dell'individuazione degli impianti di distribuzione carburanti non registrati all'Osservatorio prezzi di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010 e della relativa segnalazione alle Autorità di Vigilanza.

1.0.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** , *inserire i seguenti*:

«Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 17 marzo 2023 e fino al 31 maggio 2023:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applica per il periodo dal 17 marzo 2023 e fino al 31 maggio 2023.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 9 giugno 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 maggio 2023. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 9 giugno 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l'utilizzo dei predetti modelli, i

dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 maggio 2023.

4. Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3, trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati entro il limite massimo complessivo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2023 e 120 milioni per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 1.2 del presente decreto;

b) quanto a 120 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1.2.

(Misure in materia di contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori assicurativo e farmaceutico contro il caro bollette)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori nel periodo pandemico per gli anni 2021 e 2022, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2018, 2019 e 2020;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

9. Il gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario e temporaneo di cui al comma 1, è destinato in misura massima pari a 3.000 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1.1.

10. La quota di gettito derivante dal pagamento del contributo straordinario e temporaneo di cui al comma 1, conseguita per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e non utilizzata per le finalità di cui al precedente comma, è destinata al finanziamento di un apposito Fondo per il contrasto al rincaro dei prezzi dei prodotti energetici, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sono iscritte al Fondo di cui al presente comma le eventuali maggiori entrate di natura tributaria derivanti da disposizioni vigenti, nella misura pari ad almeno il 5 per cento del relativo ammontare. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Sulla base dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stabilita l'estensione delle riduzioni delle aliquote di cui all'articolo 1.1, anche per periodi successivi al 31 maggio 2023 nei limiti delle risorse disponibili iscritte nel Fondo di cui al precedente comma e fino ad esaurimento delle stesse. L'estensione delle riduzioni di cui al presente comma può essere disposta anche nell'ambito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

1.0.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Improcedibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 30 aprile 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 15 aprile 2023. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 5.»

1.0.200

[Lombardo](#)

Improcedibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-*bis* della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 aprile 2023.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 30 aprile 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai

quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 15 aprile 2023. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 5.».

1.0.3

[Nave](#), [Lopreiato](#), [Sironi](#), [Naturale](#), [Bevilacqua](#)

Improcedibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1.

(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, fino al 31 dicembre 2023, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.0.4

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Improcedibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1.

(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca.)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi

carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.»

1.0.201

[Lombardo](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dal comma 1.»

1.0.5

[Sironi](#), [Lopreiato](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1.1.

(Agevolazioni su componente AdBlue)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, per l'anno 2023, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, alla componente AdBlue si applica l'aliquota IVA del 5 per cento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.0.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1.1.

(Agevolazioni su componente AdBlue)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, per l'anno 2023, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, alla componente AdBlue si applica l'aliquota IVA del 5 per cento.»

1.0.202

[Lombardo](#)

Improcedibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Agevolazioni su componente AdBlue)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, per l'anno 2023, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, al componente AdBlue si applica l'aliquota IVA del 5 per cento.»

ARTICOLI 1-BIS E 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1-bis.

(Disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante autobus turistici, per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 agosto 2023 alle imprese esercenti, in ambito sia nazionale sia internazionale, attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione « euro VI » si applica l'aliquota agevolata dell'accisa sul gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2023 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 5,87 milioni di euro per l'anno 2023 e a 3,58 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Articolo 2.

(Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 290, le parole: « Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: «

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

b) il comma 291 è sostituito dal seguente:

« 291. Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere; il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al comma 290, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della medesima legge, anche con cadenza inferiore a quella prevista nel medesimo comma 291. Relativamente ai prodotti energetici usati come carburanti, il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»

G2.1

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico (A.S. 555);

premesso che:

l'Italia sta attraversando una delicatissima e complicata fase economica e sociale: la crisi energetica continua a colpire duramente, l'inflazione, per contenere la quale la BCE sta innalzando i tassi di riferimento con effetti su mutui e prestiti, è ai massimi da decenni, l'economia rallenta, si allargano le diseguaglianze, perché l'inflazione colpisce le spese incompressibili che, proporzionalmente, pesano di più sui cittadini finanziariamente più fragili;

dal momento che, come ha ricordato il presidente dell'Istat, i carburanti hanno sull'inflazione

un effetto «diretto» e uno «indiretto» dovuto ai trasporti e all'intermediazione, se il loro prezzo non dovesse diminuire la stima sull'inflazione per il 2023 potrebbe essere superata al rialzo con effetti soprattutto sulle famiglie meno abbienti che già nel 2022 hanno dovuto spendere cento euro in più per acquistare pane, pasta e farina oltre a far fronte agli eccezionali rincari delle bollette;

a fronte di questi andamenti, il provvedimento all'esame si rivela inefficace e potrebbe persino risultare dannoso poiché, come ha sottolineato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la diffusione del prezzo medio *«rischia di ridurre la variabilità di prezzo in quanto potrebbe essere utilizzata dalle imprese per convergere automaticamente su un "prezzo focale" che ci si attende possa venire automaticamente seguito da tutti i distributori concorrenti, in quanto potrebbe fornire un parametro chiaro da seguire per evitare una "guerra di sconti" che andrebbe a beneficio ai consumatori»*;

è necessario, invece, un intervento incisivo volto a contenere i prezzi dei carburanti come fatto nella precedente legislatura dal Governo Draghi,

impegna il Governo:

a intervenire con urgenza per ripristinare la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ai carburanti.

2.0.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Improcedibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del Fondo per la sterilizzazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti)

1. Nelle more di una riforma organica delle imposte sulla produzione e sui consumi dei prodotti energetici orientata alla stabile riduzione della spesa a carico degli utenti finali, al fine di assicurare la progressiva riduzione delle aliquote di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per la sterilizzazione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti», di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo opera limitatamente alle categorie di prodotti di seguito indicate:

- a) benzina;
- b) oli da gas o gasolio usato come carburante;
- c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti;
- d) gas naturale usato per autotrazione.

3. Nel Fondo confluiscono:

a) l'eventuale maggior gettito derivante dall'imposta sul valore aggiunto in conseguenza delle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, conseguito in relazione a versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto, ove non impiegato per le finalità di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) una quota pari al 10 per cento del maggior gettito a titolo d'imposta sui redditi a carico dei soggetti che operano nella filiera produttiva e distributiva del carburante per autotrazione, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato dei soggetti di cui alla precedente lettera, conseguiti a fronte di situazioni di eccezionale incremento del costo dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali;

c) una quota pari al 50 per cento delle maggiori imposte e sanzioni amministrative accertate a carico delle imprese di cui alla lettera b), a seguito della violazione di obblighi fiscali di natura

dichiarativa o di versamento;

d) economie sulle autorizzazioni di spesa relative ad agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui alla lettera b);

e) una quota, pari ad almeno il 10 per cento, delle eventuali maggiori entrate di natura tributaria non destinate ad altre finalità accertate al bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 2023;

f) una quota, fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di eventuali residui di bilancio oggetto di riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze, non destinati ad altre finalità sulla base di disposizioni vigenti e compatibili per l'iscrizione al Fondo.

4. Ai fini dell'istituzione del Fondo e della conseguente determinazione della dotazione iniziale per l'anno 2023, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze procede a una ricognizione delle risorse disponibili nell'ambito delle entrate di cui al comma 3 e alla successiva assegnazione al Fondo. Il Ministero provvede, ove possibile, alla ricognizione delle risorse e al conseguente riversamento al Fondo con cadenza bimestrale, fatta salva la possibilità di provvedere con cadenza diversa ove ne ricorrano i presupposti ovvero sussista la necessità e l'urgenza di fronteggiare situazioni di eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. Ai fini della determinazione della quota di maggior gettito di cui alle lettere a) e b) del comma 3, il Ministero tiene conto dello scostamento tra il valore del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio rispetto al valore di riferimento, sulla media del periodo, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza, e Nota di aggiornamento, ovvero in considerazione del valore effettivo dei prodotti finiti (*Platt's CIF Med*), sulla media del periodo, ove maggiormente rappresentativo dell'andamento del mercato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

5. Nei limiti delle risorse determinate ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stabilita l'entità delle riduzioni delle aliquote di accisa e il periodo di applicazione. La misura delle aliquote non può in ogni caso essere inferiore al limite stabilito dalle aliquote minime unionali di cui alla direttiva 2003/96/CE, del 27 gennaio 2003.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5, il Ministero adotta le disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-*bis*) della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali si prevede la riduzione dell'aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

7. La riduzione delle aliquote di accisa di cui al presente articolo può essere disposta anche nell'ambito dell'adozione del decreto di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Trova applicazione l'articolo 1-*bis*, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.»

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 198, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in raccordo con

gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, comunque denominati, qualora istituiti con legge regionale. »;

b) al comma 199:

1) al primo periodo, le parole: « si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, » sono sostituite dalle seguenti: « si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza, »;

2) il quinto periodo è sostituito dai seguenti: « Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma restando l'attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza per i profili di cui al secondo periodo. Le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante non sono sottoposti alla disciplina prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. »;

3) dopo il sesto periodo, è inserito il seguente: « Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente per il luogo in cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione. »;

c) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti:

« *199-bis.* Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per automazione, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante può convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi nella filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

199-ter. Alla Commissione di cui al comma 199-*bis* partecipano un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al comma 199, i responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si avvale ai sensi del comma 200, un rappresentante delle autorità indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle regioni e delle province autonome. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ove vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa, altresì, un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

199-quater. Il Garante, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonché esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati.

199-quinquies. Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonché vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attività al Ministro delle imprese e del *made in Italy* che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.

199-sexies. Le funzioni di segreteria e di supporto alle attività di cui ai commi da 199-*bis* a 199-*quinquies* sono svolte dall'Unità di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. ».

199-septies. Per il supporto specialistico alle attività di analisi e monitoraggio dell'andamento dei prezzi nelle filiere di mercato di cui ai commi da 199-*bis* a 199-*sexies*, nonché di quelle svolte in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla

legge 20 maggio 2022, n. 51, compreso il potenziamento degli strumenti informatici a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 ».

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera c), capoverso 199-septies, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

2. All'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. L'Unità di missione di cui al comma 2 cura le attività di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attività di indagine e controllo già avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorità nelle materie di competenza. Ove necessario l'Unità di missione provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorità di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

EMENDAMENTI

3.1

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: « con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ».

3.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «199-quater», sostituire le parole: «, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare» *con la seguente:* «invita».

3.3

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Id. em. 3.2

Al comma 1, lettera c), capoverso «199-quater», sostituire le parole: «, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare» *con la seguente:* «invita».

3.200

[Lombardo](#)

Id. em. 3.2

Al comma 1, lettera c), capoverso «199-quater», sostituire le parole: «, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, può invitare» *con la parola:* «invita».

3.4

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «199-quinquies», sostituire le parole: «il Garante riferisce gli esiti delle attività», *con le seguenti:* «il Garante provvede a segnalare il caso e informare l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e riferisce gli esiti delle attività.»

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-decies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisto degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio già istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2023, che resta acquisita definitivamente all'erario.

EMENDAMENTI

4.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Consequentemente:

al medesimo comma:

al primo periodo dopo la parola: «abbonamenti» aggiungere la seguente: «annuali»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «120 euro»;

al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di».

4.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Lopreiato](#), [Sironi](#), [Bevilacqua](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «200 euro»;

3) al terzo periodo, sostituire le parole: «20.000 euro» con le seguenti: «35.000 euro»;

b) al comma 2, dopo le parole: «emissione dello stesso» inserire le seguenti: «, dando la priorità ai cittadini il cui reddito complessivo nel 2022 non abbia superato i 20.000 euro,»;

c) al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

4.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «120 euro»;

al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di».

4.4

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e al terzo periodo sostituire le parole «non superiore a 20.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 35.000 euro».

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di».

4.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Improcedibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «180 milioni».

Conseguentemente:

- *al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «20.000» euro con le seguenti: «35.000 euro»;*

- *al comma 3:*

sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «180 milioni»;

dopo le parole: «si provvede» aggiungere le seguenti: «quanto a 100 milioni»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai restanti oneri, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo i di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.6

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Improcedibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «l'importo di 60 euro» con le seguenti: «il 30 per cento del costo dell'abbonamento fino a un massimo di 150 euro».

4.200

[Lombardo](#)

Improcedibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «150 euro» e, al terzo periodo, sostituire le parole: «reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» con le seguenti: «reddito complessivo non superiore a 40.000 euro».

4.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Improcedibile

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per gli abbonamenti mensili o plurimensili e di 150 euro per gli abbonamenti annuali».

4.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Improcedibile

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «20.000 euro» con le seguenti: «35.000 euro».

4.9

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, una quota pari al 30 per cento delle risorse stanziata per l'anno 2023, è destinata ai beneficiari residenti presso uno dei comuni classificati dall'ISTAT alla data del 1° gennaio 2023 nella Zone Altimetriche "Montagna Interna" e "Collina Interna".»

4.10

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Improprio

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare alle aziende di trasporto pubblico locale che operano nei comuni capoluogo sede di città metropolitane e ripartito tra gli enti locali sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai comuni.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di *con le seguenti:* 200 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, 25 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 50 milioni per l'anno 2023, 25 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di.

4.11

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, le risorse stanziata a partire dall'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di 200 milioni di euro. Tale incremento è ripartito, con modalità da definirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, a favore degli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture-km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo di *con le seguenti:* 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione di 100 milioni dall'anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante riduzione di 100 milioni dall'anno 2023, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante utilizzo di 100 milioni per l'anno 2023 di.

4.0.1

[Sironi](#), [Lopreato](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Improcedibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto per i giovani)

1. Ai titolari della Carta giovani nazionale (CGN) di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è associato il «biglietto unico giovani» che consente un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri, le modalità attuative e le disposizioni necessarie per la realizzazione dell'integrazione con la Carta giovani nazionale (CGN).»

4.0.2

[Sironi](#), [Lopreiato](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

(Misure per il sostegno alla mobilità sostenibile negli spostamenti casa-lavoro)

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie incentivando modalità sostenibili di trasporto individuale negli spostamenti sistematici casa-lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Fondo denominato «Programma sperimentale *Go green to work*», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un incentivo economico, accessorio allo stipendio, destinato ai lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private dotate di un piano di *mobility management*, erogabile, in conformità a disposizioni di contratto, di accordo, o di regolamento aziendale, come incentivo chilometrico, nella misura massima di 20 centesimi a chilometro, per gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta, anche a pedalata assistita, nonché mediante veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero a copertura del costo per l'acquisto di servizi di *sharing mobility* limitati al percorso casa-lavoro o del costo per il deposito o il posteggio sicuro delle biciclette e dei monopattini, anche presso stazioni intermedie di interscambio modale. Il valore dell'incentivo di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa e, comunque, non può superare l'importo di 50 euro mensili per lavoratore.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

3. Il beneficio di cui al comma 1 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 35 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.»

4.0.3

[Sironi](#), [Lopreiato](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#)

Improcedibile

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di promozione della mobilità sostenibile)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile mediante il rafforzamento dell'efficacia delle politiche di *mobility management*, i piani di spostamento casa-lavoro adottati ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i piani di spostamento casa-scuola, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, possono contenere, tra le misure utili a orientare i comportamenti dei dipendenti verso alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, anche l'erogazione di incentivi, rimborsi, buoni e contributi comunque denominati in favore

del personale che sceglie forme di mobilità sostenibile per recarsi dall'abitazione alla sede di lavoro e viceversa. Per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle suddette somme, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, non si applicano le disposizioni e limitazioni stabilite dalle norme di legge e di contratto collettivo in materia di spesa di personale, di trattamenti economici e di *welfare* integrativo.

2. Al fine di favorire e semplificare l'attuazione di misure utili a orientare i comportamenti dei lavoratori verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, contenute nei piani adottati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e nei piani di spostamento casa-scuola, adottati dagli istituti scolastici ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 51, comma 2, alla lettera *d-bis*), dopo le parole: «del medesimo articolo 12» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero per l'incentivazione del dipendente all'uso delle altre forme di mobilità sostenibile, in conformità alle misure contenute nei piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola del personale adottati dal datore di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia».

3. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

"*d-ter*) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in *sharing* di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, *e-bike* in servizi aziendali (*corporate sharing*), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente d'importo non superiore a euro 1000,00 nel periodo d'imposta."

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.200

[Lombardo](#)

Improponibile

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Buono patente per trasporto)

1. All'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, la parola «giovani» e le parole «di età compresa fra diciotto e trentacinque anni» sono soppresse.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2023. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.5

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [La Marca](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Buono patente per trasporto)

1. All'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «giovani» è soppressa;

b) le parole: «di età compresa tra diciotto e trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e merci».

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2023. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

4.0.201

[Lombardo](#)

Improponibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure di sostegno ai servizi di trasporto pubblico, di trasporto commerciale di linea e di noleggio con conducente)

1. Al fine di compensare parzialmente i maggiori costi di acquisto del carburante, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Delle risorse di cui al comma 1, una somma pari a 220 milioni di euro è destinata alle attività di servizi di trasporto pubblico e una somma pari a 30 milioni di euro alle attività di trasporto commerciale di linea e di noleggio con conducente.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quindici giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto e i beneficiari del fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.0.202

[Lombardo](#)

Improcedibile

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto in fine il seguente numero:

"4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Disposizioni contabili)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane ([506](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

PRINCIPI GENERALI E SISTEMA DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE INTERMINISTERIALE

Art. 1.

Approvato

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) « livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) »: i processi, gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura su tutto il territorio nazionale sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante « Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali », e con quanto previsto dall'articolo 1, comma 159, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 2, comma 2, lettera *h*), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;
- b) « ambiti territoriali sociali (ATS) »: i soggetti giuridici di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 160 a 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, garantiscono, per conto degli enti locali titolari, lo svolgimento omogeneo sul territorio di propria competenza di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali alle famiglie e alle persone, anche ai fini dell'attuazione dei programmi previsti nell'ambito della Missione 5, componente 2, riforma 1.2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in raccordo con quanto previsto dal regolamento recante la definizione dei modelli e degli *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6, componente 1, riforma 1, del PNRR;
- c) « punti unici di accesso (PUA) »: i servizi integrati di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- d) « progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI) »: i progetti individuali predisposti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- e) « livelli essenziali di assistenza (LEA) »: i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria previsti dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, in applicazione di quanto previsto all'articolo 117, secondo

comma, lettera *m*), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio sanitario nazionale;

f) « *caregiver* familiari »: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1 (testo corretto)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 791 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

1.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e fatto salvo» fino a: «legge 22 dicembre 2022, n. 197.».

1.3

[Sbrollini](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'ambito dei servizi sociali» inserire le seguenti: «, comprensivi di quelli erogati dalle RSA,».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) RSA: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio;».

1.7

[Sbrollini](#)

Improcedibile

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

*«d) «progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI)»: i progetti specifici di sostegno, anche quali parte integrante del più ampio progetto di vita individuale ove richiesto e redatto, predisposti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, dall'*équipe* multidisciplinare integrata per individuare i sostegni di natura assistenziale per le persone anziane, le persone anziane non autosufficienti e le persone anziane non autosufficienti con disabilità con il coinvolgimento diretto della persona e dei suoi familiari conviventi ovvero di chi ne cura gli interessi, anche ricoprendo misure di protezione giuridica, fermo restando quanto previsto per le persone anziane con pregresse disabilità;*

d-bis) «progetto di vita individuale per le persone con disabilità»: il progetto che indica i bisogni di sostegno della persona con disabilità, anche con elevata o elevatissima necessità di sostegni intensivi, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie insorte per senilità nelle diverse fasi della sua vita, strutturando quindi interventi di sviluppo ed abilitazione delle proprie potenzialità anche di natura sanitaria, sociosanitaria, assistenziale, etc. secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 227;

d-ter) «budget di cura e assistenza»: strumento costituito dall'insieme delle misure, delle prestazioni, dei servizi e dei sostegni a vario titolo resi disponibili al fine di realizzare il PAI, quale piano di sostegno assistenziale;

d-quater) «budget del Progetto individuale di vita»: insieme di risorse umane, professionali,

strumentali, tecnologiche ed economiche rese disponibili per garantire l'attuazione degli interventi stabiliti nel Progetto individuale di vita, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 227 e di cui l'eventuale *budget* di cura ed assistenza è una componente;»

1.300

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) "caregiver familiare": la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé ai sensi del decreto di cui al comma 255-bis, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.».

1.200

[Ternullo](#)

Improcedibile

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) «centri di aggregazione sociale per anziani autosufficienti»: le strutture polivalenti di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane autosufficienti di cui promuovono:

1) la presenza attiva sul territorio, la valorizzazione delle proprie capacità e delle funzioni motorie, cognitive e creative e l'indispensabile scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;

2) le relazioni interpersonali tra gli anziani stessi e tra questi ed i cittadini delle altre fasce di età esistenti sul territorio in un'ottica intergenerazionale ed interculturale.

I centri di aggregazione sociale per anziani autosufficienti sono gestiti, su base volontaria, da Associazioni di Promozione Sociale (APS) idonee alla loro gestione e da considerare a tutti gli effetti Enti del Terzo Settore.».

1.17

[Sbrollini](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) RSA: strutture a carattere residenziale che erogano in regime di accreditamento con il SSR prestazioni residenziali a carattere socio sanitario e sociale a favore di persone anziane in condizione di non autosufficienza non assistibili a domicilio;».

1.18

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) *budget* di cura e assistenza: lo strumento costituito dall'insieme delle misure, delle prestazioni, dei servizi e dei sostegni a vario titolo disponibili al fine di realizzare il progetto di vita autonoma delle persone non autosufficienti mediante il PAI.»

G1.200

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Accolto come raccomandazione

Il Senato

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 intitolato " Delegha al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane",

premessò che:

il progressivo invecchiamento della popolazione comporta una redistribuzione demografica senza precedenti, l'Italia si caratterizza per avere una popolazione mediamente molto longeva (81 anni gli uomini e 85 le donne) e con una quota di over 65 tra le più alte al mondo: nel 2018 erano 13,6 milioni (22,8% del totale), in aumento dell'11% dal 2012. Sono previsti crescere ininterrottamente fino al 2047, quando saranno quasi 20 milioni (34%). Nel 2018 l'indice di vecchiaia ha raggiunto il suo massimo storico di 173,1: ogni 100 giovani ci sono dunque 173 anziani; erano 130 nel 2000 e 58 nel 1980. L'indice di dipendenza degli anziani ha raggiunto il 35,7%, ciò significa che in Italia ogni 3 persone attive vi è un over 65. Si tratta del valore più elevato in Europa (31%) e il secondo al mondo dopo il Giappone (46%);

parallelamente all'aumentata aspettativa di vita, si è verificata una transizione epidemiologica nella patologia emergente: da una situazione in cui erano prevalenti le malattie infettive e carenziali, si è passati a una preponderanza di quelle cronicodegenerative, di conseguenza nei paesi più ricchi, il maggior carico di malattia, misurato in anni di vita aggiustati per disabilità è attribuibile alle patologie cardio e cerebrovascolari e ai disturbi neuropsichiatrici, tra cui la depressione, la malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza. Tanto nei paesi in via di sviluppo che in quelli a più alto reddito, si prevede che il numero di soggetti con disabilità, derivante principalmente dalle malattie non trasmissibili, aumenterà proporzionalmente alla crescita della popolazione, con una più alta percentuale proprio nelle classi di età più avanzata;

con l'aumento dell'aspettativa di vita e il rapporto sempre più sfavorevole tra popolazione attiva e non attiva, tenderà ad aumentare anche l'onere socioeconomico correlato alla cura, all'assistenza e alle spese previdenziali destinate agli anziani, causando il cosiddetto longevity shock, recentemente sottolineato dal Fondo Monetario Internazionale;

è inoltre evidente che la doppia transizione, epidemiologica e demografica, incrementerà inevitabilmente l'incidenza di numerose patologie neurodegenerative che si caratterizzano per il deficit cognitivo associato all'età, prima tra tutte la malattia di Alzheimer, come ha evidenziato il Progetto IPREA (Italian Project on the Epidemiology of Alzheimer's disease);

ad agosto 2020 l'Assemblea Mondiale della Sanità (World Health Assembly) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato il Decennio dell'invecchiamento in salute 2020-2030 (Decade of Healthy Ageing 2020-2030) all'interno del quale ci si propone di migliorare la vita delle persone anziane mettendo in campo politiche coordinate in quattro direzioni: cambiare il modo in cui pensiamo all'invecchiamento; sviluppare comunità in modi che promuovano le capacità di autonomia delle persone anziane; fornire assistenza integrata centrata sulla persona e servizi sanitari primari che rispondano alle loro esigenze; e fornire agli anziani che ne hanno bisogno l'accesso a un'assistenza di qualità a lungo termine;

l'attuale evoluzione del contesto nazionale richiede, quindi, una ridefinizione delle misure e delle risorse destinate alle fasce di popolazione anziana, in cui più alto è il rischio di malattia e di perdita di autosufficienza;

infatti, se da un lato l'aumento della longevità rappresenta indubbiamente una grande conquista, in quanto testimonia il crescente miglioramento delle condizioni di vita e i progressi della medicina, dall'altro potrebbe trasformarsi in una minaccia per l'immediato futuro, nel caso in cui non fosse controbilanciato da una rinnovata capacità di programmazione di opportuni, sistematici e urgenti interventi di politica sociale e sanitaria che investano la ricerca, l'assistenza e il benessere degli anziani, tenendo in considerazione l'evoluzione del concetto stesso di invecchiamento;

oggi infatti lo stato di salute dell'anziano non è più identificato unicamente con la ridotta

presenza di malattia, ma con il mantenimento del benessere psicofisico e relazionale, pur in presenza di polipatologie. Per questo motivo, uno degli indicatori più frequentemente utilizzati per misurare il benessere e lo stato di salute della popolazione è l'aspettativa di vita libera da disabilità (DFLE, disability free life expectancy), un indicatore composito che combina informazioni su mortalità e disabilità, estendendo il concetto di aspettativa di vita al di là del semplice numero di anni vissuti, quantificando quanti di questi siano realmente vissuti senza limitazioni nelle attività quotidiane (ADL, activities of daily living e IADL, instrumental activities of daily living);

in quest'ottica appaiono obiettivi fondamentali il mantenimento dell'autosufficienza e della qualità della vita dell'anziano: oltre al trattamento specialistico e riabilitativo della malattia, compito che comunque rimane essenziale, l'obiettivo che ci si deve prefiggere è quello di attuare interventi di prevenzione in grado di minimizzare i principali fattori di rischio e promuovere adeguati stili di vita in ogni età, favorendo parallelamente l'accesso ai servizi e l'integrazione del soggetto nel proprio contesto sociale;

per affrontare la sfida dell'invecchiamento della popolazione, è necessario che la risposta tecnico-organizzativa del sistema sociale e sanitario si adegui tempestivamente ai mutamenti in corso e alle nuove esigenze, evitando il più possibile l'ospedalizzazione e l'allontanamento dell'anziano dal contesto sociale nel quale ha vissuto, e prediligendo interventi sul territorio, mirati alla prevenzione, alla riabilitazione, alle facilitazioni ambientali, al sostegno economico, sociale e motivazionale dell'anziano e della sua famiglia, nel proprio contesto di vita: occorre pertanto ripensare gli spazi per la socialità e complessivamente ripensare i servizi collettivi alle persone;

considerati i processi evolutivi avvenuti nel tessuto sociale e le mutate caratteristiche delle strutture familiari e di comunità, soprattutto nei centri abitati di rilevanti dimensioni, occorre ripensare i modelli di accudimento, i bisogni di cura e socialità;

da tenere in considerazione, tra i fattori determinanti, l'aumento del numero delle donne impiegate in attività lavorative, con orari di lavoro sempre più estesi e flessibili; l'avanzamento dell'età delle donne primipare che, impegnate, purtroppo in via ancora predominante, nella contemporanea cura dei figli e dei genitori anziani spesso si trovano a dover comprimere il tempo di cura dedicato a questi ultimi; gli effetti dell'emigrazione giovanile, che allontana anche fisicamente le generazioni (solo nel 2014 si sono contati 101.297 espatri, di cui 35,8% di persone tra i 18 e i 34 anni, Fondazione Migrantes): occorre pertanto valorizzare l'importanza del lavoro di cura, predisponendo idonee misure di tutela salariale e previdenziale per i soggetti, molto spesso donne, che svolgono questa fondamentale funzione sociale,

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, nel prossimo provvedimento utile, efficaci misure di politica sociale che concilino strumenti previdenziali, sanitari, di attivazione e di inclusione sociale, diretti al sostegno dell'autosufficienza della persona anziana nel proprio contesto di vita e alla gestione della vecchiaia valorizzando l'offerta di servizi attraverso una rete integrata dei servizi sociosanitari che preveda l'interazione di tutte le diverse figure professionali (medico, assistente sociale, infermiere professionale, fisioterapista, ecc.), al fine di inquadrare l'anziano nella sua unitarietà, individuando precocemente l'anziano "fragile" o a rischio di perdere l'autosufficienza, di delineare un programma di intervento personalizzato e verificarne periodicamente l'efficacia, adattandolo all'evolversi della situazione al fine di prolungare il mantenimento di una vita attiva, sia dal punto di vista fisico che intellettuale e sociale.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Oggetto, principi e criteri direttivi generali e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana)

1. La presente legge reca disposizioni di delega al Governo per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il

riordino, la semplificazione, l'integrazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del PNRR, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.

2. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

- a) promozione del valore umano, psicologico, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, indipendentemente dall'età anagrafica e dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni della loro autonomia;
- b) promozione e valorizzazione delle attività di partecipazione e di solidarietà svolte dalle persone anziane nelle attività culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie, per la promozione della solidarietà e della coesione tra le generazioni, anche con il supporto del servizio civile universale, e per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione di servizi pubblici a favore della collettività e delle comunità territoriali, anche nell'ottica del superamento dei divari territoriali;
- c) promozione di ogni intervento idoneo a contrastare i fenomeni della solitudine sociale e della deprivazione relazionale delle persone anziane, indipendentemente dal luogo ove si trovino a vivere, mediante la previsione di apposite attività di ascolto e di supporto psicologico e alla socializzazione, anche con il coinvolgimento attivo delle formazioni sociali, del volontariato, del servizio civile universale e degli enti del Terzo settore;
- d) riconoscimento del diritto delle persone anziane a determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole con riferimento alle decisioni che riguardano la loro assistenza, nonché alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale, anche con il contributo del servizio civile universale, e sociosanitaria statale e regionale, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;
- e) promozione della valutazione multidimensionale bio-psico-sociale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell'accesso a un *continuum* di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti, centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare e sulla effettiva presa in carico del paziente anziano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti;
- f) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*;
- g) promozione dell'attività fisica sportiva nella popolazione anziana, mediante azioni adeguate a garantire un invecchiamento sano;
- h) riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità, al fine di promuoverne l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità, anche con l'ausilio del servizio civile universale, assicurando loro i livelli di qualità di vita raggiunti e la continuità con il loro progetto individuale di vita e con i percorsi assistenziali già in atto, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;
- i) promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere bio-psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti coloro i quali sono impegnati nella loro cura, mediante un'allocazione più razionale ed efficace delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- l) rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti nell'ambito dei vigenti programmi di potenziamento delle infrastrutture e delle reti informatiche, anche valorizzando dati ed evidenze generati dai cittadini, nonché dati risultanti da indagini, studi e ricerche condotti da enti del Terzo settore;
- m) riqualificazione dei servizi di semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e promozione dei servizi di vita comunitaria e di coabitazione domiciliare (*co-housing*), nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge.

3. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza. In particolare, il CIPA:

a) adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le parti sociali e le associazioni di settore, tenuto conto di quanto previsto nell'ambito del Piano nazionale della prevenzione, del Piano nazionale della cronicità e del Piano per la non autosufficienza, il « Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana » e il « Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana ». Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i corrispondenti Piani regionali e locali;

b) promuove, acquisito il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in raccordo con la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, ferme restando le competenze dei singoli Ministeri, l'armonizzazione dei LEPS rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, con i LEA;

c) promuove l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi.

4. Il CIPA, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le disabilità, per lo sport e i giovani, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze o loro delegati. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno del Comitato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di funzionamento e l'organizzazione delle attività del CIPA.

5. Alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «persone anziane» inserire le seguenti: «e delle persone non autosufficienti»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «popolazione anziana» inserire le seguenti: «e non autosufficiente»;*

c) *al comma 2, lettera d), dopo le parole: «persone anziane» inserire le seguenti: «e delle persone non autosufficienti».*

2.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, infine, dopo le parole:* «nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8» *aggiungere le seguenti:* «e delle risorse aggiuntive occorrenti stanziare con provvedimento legislativo»;

b) *al comma 2, lettera e), al termine del periodo, sostituire le parole da* «nell'ambito» *a* «degli enti», *con le seguenti:* «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli stanziamenti aggiuntivi disposti con provvedimento legislativo, anche in deroga alle facoltà assunzionali vigenti.»

2.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle risorse aggiuntive occorrenti stanziare con provvedimento legislativo.»

2.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) definizione del Sistema nazionale per le persone anziane non autosufficienti (SNAA) come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica - di Stato, Regioni e Comuni - dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNAA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, Regioni e Comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno. Lo SNAA si articola in:

- 1) un sistema di *governance* istituzionale multilivello statale, regionale, locale;
- 2) un sistema di programmazione integrata multilivello statale, regionale, locale;
- 3) misure per il coordinamento tra gli ambiti territoriali distrettuali e gli ambiti territoriali sociali.

b-bis) Nell'ambito delle attività dello SNAA rientrano:

- 1) il sistema unico di valutazione dei bisogni di salute e assistenza articolato su due livelli: la valutazione multidimensionale unificata e la valutazione di competenza delle UVM nei territori;
- 2) l'erogazione delle misure assistenziali di competenza statale erogate dall'Istituto nazionale di previdenza sociale;
- 3) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo residenziale e l'erogazione delle relative prestazioni;
- 4) il coordinamento e l'integrazione della filiera assistenziale di tipo domiciliare e l'erogazione delle relative prestazioni;

b-ter) Lo SNAA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze:

- 1) a livello statale, il CIPA, cui compete l'adozione del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana";
- 2) a livello regionale, la Rete regionale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, composta dal Presidente della giunta o suo delegato, che la presiede, dagli Assessori competenti, dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci degli Ambiti territoriali sociali, dai Direttori generali delle Aziende sanitarie e dalla Direzione regionale INPS. Ad essa compete l'elaborazione del "Piano regionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana", in cui viene definita la programmazione di tutte le misure regionali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti

alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali;

3) a livello locale, la Rete territoriale per l'assistenza integrata alle persone anziane non autosufficienti, le cui competenze sono attribuite alla Conferenza dei sindaci di Ambito integrata dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria di riferimento. Alle sedute della Rete territoriale partecipano il Responsabile dell'Ambito territoriale sociale e il Responsabile del Distretto sanitario. La Rete territoriale elabora il "Piano locale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" in cui viene definita la programmazione di tutte le misure locali a titolarità pubblica dedicate agli anziani non autosufficienti, con la definizione degli obiettivi di servizio in attuazione dei LEA e dei LEPS riferiti alle persone anziane non autosufficienti, nonché di eventuali ulteriori obiettivi di servizio finalizzati a incrementare o ampliare i livelli essenziali.»

2.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «nelle attività culturali, nell'associazionismo e nelle famiglie» con le seguenti: «nelle attività culturali e nell'associazionismo»;*

b) *sopprimere le parole da «e per il miglioramento» a «servizi pubblici»;*

c) *sopprimere le parole da «anche nell'ottica» fino al termine del periodo.*

2.16

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «della gestione» inserire le seguenti: «a titolo non oneroso».

2.200

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «anche con il coinvolgimento attivo» inserire le seguenti: «e la co-programmazione e coprogettazione».

2.300

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) promuove, fatta salva la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai *caregiver* familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;».

2.201

[Sbrollini](#)

Improcedibile

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) dispone avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) il censimento di tutte le RSA accreditate operanti in ambito nazionale accertandone:

1) la vetustà;

2) la capacità ricettiva e tipologia dell'offerta;

3) la natura e tipologia delle attività svolte;».

2.21

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) riconoscimento prioritario del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio nel rispetto del diritto umano a vivere dove e con chi si vuole e della loro dignità, con il supporto del sistema dei servizi realizzato;»

2.202

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale» e le parole: «e sociosanitaria statale e regionale».

2.25

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «proprio domicilio» inserire le seguenti: «nel rispetto delle volontà e dei desideri della persona».

2.29

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) introduzione di misure incentivanti volte a facilitare la permanenza della persona non autosufficiente al proprio domicilio, favorire la prevenzione del decadimento, facilitare le scelte di vita autonoma e valorizzare l'appropriatezza degli interventi rispetto ai reali bisogni della persona e alle sue capacità».

2.32

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare» inserire le seguenti: «, sulla capacità di autodeterminazione dell'assistito».

2.33

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e degli stanziamenti aggiuntivi disposti con provvedimento legislativo, anche in deroga alla facoltà assunzionali vigenti;»

2.36

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso hospice e dare piena attuazione alla legge 15 marzo 2010, n. 38 al fine di garantire il diritto alle persone anziane, comprese quelle affette da patologie croniche invalidanti, demenza o malattia di Alzheimer, alle terapie di contrasto del dolore e alle cure palliative in ogni luogo di cura: ospedale, strutture Rsa, ogni altra struttura residenziale e al domicilio.»

2.39

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «promozione dell'attività fisica» inserire la seguente: «e».

2.44

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera i), aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «, garantendo un incremento strutturale delle risorse nei successivi esercizi finanziari».

2.45

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo, con provvedimenti successivi l'aggiornamento biennale delle prestazioni relative ai suddetti anziani nell'ambito dei LEPS.»

2.203

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«(i-bis) valorizzazione delle RSA accreditate quale fondamentale sostegno al fabbisogno delle persone anziane non autosufficienti non assistibili a domicilio.»

2.204

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 2, alla lettera f), dopo le parole «presso hospice» inserire le seguenti «ed RSA».

2.205

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «reti informatiche» inserire le seguenti: «le cui modalità operative sono definite con decreto dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.»

2.51

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«(l-bis) revisione dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali e dei requisiti ulteriori per l'accreditamento sono definiti nel rispetto di criteri quali l'effettiva presa in carico globale della persona, la continuità dell'assistenza, la competenza e formazione del personale ed il rispetto dei diritti e della qualità del lavoro e dei CCNL di settore sottoscritti con parti sociali O.O.S.S.e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'umanizzazione delle cure, la partecipazione delle persone o dei loro rappresentanti alle scelte dei percorsi di cura, la flessibilità dell'offerta e resilienza in situazioni emergenziali, la centralità del servizio pubblico; per la componente sanitaria i requisiti sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle Intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 20 dicembre 2012 (Rep. Atti n. 259/CSR) e del 19 febbraio 2015 (Rep. n. 32/CSR) nonché per le cure domiciliari

sanitarie con l'Intesa del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 151/CSR), opportunamente integrati e rinforzati per tener conto delle esigenze connesse ai rischi pandemici e al rispetto della dignità della persona.»

2.55

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «il compito di promuovere» inserire le seguenti: «con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni».

2.57

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

V. testo 2

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «associazioni di settore» inserire le seguenti: «e rappresentative delle persone anziane e non autosufficienti, anche con riferimento alla condizione di disabilità».

2.57 (testo 2)

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Approvato

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «associazioni di settore» inserire le seguenti: «e rappresentative delle persone in condizioni di disabilità».

2.58

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Approvato

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «tenuto conto di quanto previsto nell'ambito del Piano nazionale della prevenzione, del Piano nazionale della cronicità e del Piano per la non autosufficienza», e in fine aggiungere le seguenti: «, che sostituisce il Piano per la Non Autosufficienza.»*

2) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) monitora l'attuazione del "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" di cui alla lettera a) e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.».

2.61

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), al termine del primo periodo sopprimere le parole: «e il Piano Nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana»

2.62

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «promuove» inserire le seguenti: «e vigila»

2.64

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «delle prestazioni resi» con le seguenti: «delle prestazioni e dei risultati resi nelle singole regioni e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

2.68

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) monitora l'attuazione del "Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana" e del "Piano nazionale integrato per la non autosufficienza nella popolazione anziana" di cui alla lettera a) e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.»

2.70

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) monitora l'attuazione dei Piani di cui alla lettera a) del presente comma e approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli stessi, recante l'indicazione delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate. La relazione è trasmessa alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato.»

2.73

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 4, primo periodo dopo le parole: «del Comitato» inserire le seguenti: «nonché da tre rappresentanti degli organismi rappresentativi del terzo settore, della cooperazione sociale e delle imprese sociali.».

2.74

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «all'ordine del giorno del Comitato.» inserire il seguente periodo: «Ai lavori del CIPA partecipano con funzioni consultive anche le associazioni e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti a livello nazionale, nonché gli enti del Terzo settore di maggiore rappresentatività in materia di autosufficienza.».

2.75

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il CIPA nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 assicura la consultazione delle organizzazioni sociali e sindacali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza.».

2.77

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il CIPA consulta periodicamente le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore e, comunque, almeno una volta l'anno, nonché in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 3, lettera a) del presente articolo. Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle attività di cui alle lettere b) e c), il CIPA può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma».

2.78

[Zampa](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Sost. id. em. 2.77

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il CIPA consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno nonché in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 3, lettera a). Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle attività di cui alle lettere b) e c), il CIPA può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma».

2.79

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il CIPA, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 assicura la consultazione delle organizzazioni sociali e sindacali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza».

G2.200

[Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che "La presente legge reca disposizioni di delega al Governo per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del PNRR, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.";

considerato che:

la Carta per i diritti delle persone anziane e i doveri della comunità, frutto del lavoro della Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana istituita, con decreto del Ministro della salute dell'8 settembre 2020, presso il Ministero della salute, rispetto ad una mera enunciazione astratta dei diritti delle persone anziane e dei doveri della comunità intende compiere un passo ulteriore in un duplice senso: se da un lato si pone lo scopo di incidere nell'ordinamento prospettando al legislatore principi fondamentali e diritti che possono trovare un riconoscimento formale in specifici atti normativi, dall'altro offre indicazioni operative ed organizzative ad istituzioni ed operatori chiamati a prendersi cure delle persone anziane;

la Carta per i diritti delle persone anziane citata intende declinare in concreto le indicazioni

contenuti in alcuni documenti internazionali, quali la Raccomandazione del Comitato dei Ministri CM / Rec (2014) 2 agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulla promozione dei diritti umani delle persone anziane adottata il 19 Febbraio 2014 e la Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognosi di assistenza e di cure a lungo termine elaborata nel giugno 2010 nell'ambito del Programma Europeo DAPHNE III contro l'abuso verso le persone anziane da un gruppo di collaborazione di 10 paesi come parte del progetto EUSTACEA,

impegna il Governo:

nell'esercizio delle deleghe di cui al ddl in oggetto, ad ispirarsi ai principi sanciti nella "Carta dei diritti degli anziani e dei doveri della Comunità" redatta dalla Commissione per la riforma della assistenza sanitaria e sociosanitaria per la popolazione anziana, istituita con decreto del Ministero della salute dell'8 settembre 2020.

G2.201

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane" (A.S. 506)

premessi che

il comma 1 dell'articolo 2 prevede che "La presente legge reca disposizioni di delega al Governo per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del PNRR, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.";

l'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale,

impegna il Governo:

a prevedere che la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che riconosce il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa ed il più possibile indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale in condizione di pari opportunità con gli altri cittadini.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo II

DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI POLITICHE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO, LA PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA, LA PREVENZIONE DELLA FRAGILITÀ, L'ASSISTENZA E LA CURA DELLE PERSONE ANZIANE ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI
Art. 3.

Approvato

(Invecchiamento attivo, promozione dell'inclusione sociale e prevenzione della fragilità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per lo sport e i giovani, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, del turismo e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a

promuoverne la dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane:

- 1) promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro;
 - 2) promozione di programmi e di percorsi integrati volti a contrastare l'isolamento, la marginalizzazione, l'esclusione sociale e civile, la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane;
 - 3) promozione di interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;
 - 4) promozione dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, nonché in attività di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di età, svolte nell'ambito dell'associazionismo e delle famiglie;
 - 5) promozione di azioni facilitanti l'esercizio dell'autonomia e della mobilità nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono l'esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro;
 - 6) promozione, anche attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base di atti di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata progettazione, di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior co-housing*) e di coabitazione intergenerazionale, specie con i giovani in condizioni svantaggiate (*co-housing* intergenerazionale), da realizzare, secondo criteri di mobilità e accessibilità sostenibili, nell'ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari e ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi;
 - 7) al fine di favorire l'autonomia nella gestione della propria vita e di garantire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni, promozione di azioni di alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti all'uso di nuove tecnologie capaci di promuovere la conoscenza e la partecipazione civile e sociale delle persone anziane;
 - 8) al fine di preservare l'indipendenza funzionale in età avanzata e mantenere una buona qualità di vita, individuazione, promozione e attuazione di percorsi e di iniziative per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, mediante l'attività sportiva e la relazione con gli animali di affezione;
 - 9) promozione di programmi e percorsi volti a favorire il turismo del benessere e il turismo lento come ricerca di tranquillità fisiologica e mentale per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di benessere psico-fisico, mentale e sociale, che va oltre la cura delle malattie ovvero delle infermità;
- b) con riguardo agli interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni:
- 1) sostegno delle esperienze di solidarietà e di promozione culturale intergenerazionali tese a valorizzare la conoscenza e la trasmissione del patrimonio culturale, linguistico e dialettale;
 - 2) promozione di programmi di cittadinanza attiva volti alla coesione tra le generazioni a favore della collettività e delle comunità territoriali, attraverso la partecipazione e con il supporto del servizio civile universale;
 - 3) promozione dell'incontro e della relazione fra generazioni lontane, valorizzando:
 - 3.1) per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, le esperienze significative di volontariato, maturate in ambito extrascolastico sia presso le strutture residenziali o semiresidenziali sia a domicilio, all'interno del *curriculum* dello studente anche ai fini del riconoscimento dei crediti scolastici;
 - 3.2) per gli studenti universitari, le attività svolte in convenzione tra le università e le strutture

residenziali o semiresidenziali o a domicilio anche ai fini del riconoscimento di crediti formativi universitari;

c) con riguardo agli interventi per la prevenzione della fragilità, in coerenza con la disciplina prevista in materia da altri strumenti di regolamentazione:

1) offerta progressiva della possibilità, per la persona anziana affetta da una o più patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale, incentrata su linee guida nazionali, delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di *équipe* multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni e degli ATS, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;

2) all'esito della valutazione, svolgimento presso il PUA dell'attività di *screening* per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza della persona e per i necessari orientamento e supporto informativo ai fini dell'accesso al *continuum* di servizi e alle reti di inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto delle "Raccomandazioni per l'adozione di politiche in materia di invecchiamento attivo adottate dalla Conferenza Ministeriale UNECE sull'invecchiamento del giugno 2022"».

3.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Sost. id. em. 3.6

Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: «anziane» inserire le seguenti: «, tenuto conto delle "Raccomandazioni per l'adozione di politiche in materia di invecchiamento attivo adottate dalla Conferenza Ministeriale UNECE sull'invecchiamento (giugno 2022):"».

3.12

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «persone anziane» inserire le seguenti: «con attenzione al superamento delle barriere anche per lo stesso accesso e fruizione dei suddetti percorsi integrati;».

3.16

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) promozione di programmi di apprendimento e di formazione, anche di alfabetizzazione digitale, in tutte le fasi della vita e dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, nonché in attività di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di età, svolte nell'ambito dell'associazionismo e del Terzo Settore e delle famiglie;».

3.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), numero 4), sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine;

b) al comma 2, lettera a), numero 6) le parole da: «e di coabitazione intergenerazionale» a «co-housing intergenerazionale» sono soppresse;

c) al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.200

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), numero 4), sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del periodo;

2) alla lettera a), numero 6), sopprimere le parole: «e di coabitazione intergenerazionale, specie con i giovani in condizioni svantaggiate (co-housing intergenerazionale)»;

3) alla lettera b), sopprimere il numero 1).

3.201

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «promozione di » con le seguenti: «promozione, incentivazione e finanziamento di strumenti volti ad agevolare»

3.22

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 6), inserire il seguente:

«6-bis) promozione di soluzioni innovative nel settore della residenzialità per anziani, prevedendo la possibilità di attuare una progettualità mirata al ripopolamento di borghi abbandonati che presentano caratteristiche consone ad accogliere una popolazione anziana;».

3.23

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 6), inserire il seguente:

«6-bis) promozione e riconoscimento del diritto delle persone anziane di poter scegliere dove e con chi vivere nelle forme di domiciliarità e coabitazione solidale di cui al comma 2, lettera a), punto 6);».

3.202

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 8), dopo le parole: «mediante l'attività sportiva» inserire le seguenti: «e cure non farmacologiche»

3.27

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 9), dopo la parola: «infermità» inserire le seguenti: «nonché alla promozione all'autonomia ed alla vita autonoma.».

3.28

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) promozione di progetti di assistenza a lungo termine a livello locale e nazionale, dando particolare rilievo agli elementi dell'innovazione tecnologica e dei metodi di prevenzione e rallentamento del declino cognitivo legato all'età».

3.31

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) promozione della lotta alle disuguaglianze, alla povertà e una crescita economica equa e sostenibile in risposta all'invecchiamento della popolazione.»

3.41

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) promozione della lotta all'ageismo in tutte le stagioni della vita.».

3.34

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) promozione dell'invecchiamento attivo e in buona salute in tutte le politiche pubbliche nazionali e locali».

3.39

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) promozione dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.».

3.37

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) promozione della ricerca sui processi di invecchiamento».

3.38

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) promozione e realizzazione del supporto alle famiglie che forniscono assistenza agli anziani.».

3.30

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 2 lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) incentivazione di modalità graduali di uscita dal lavoro, che consentano la riorganizzazione di scopi e di ruoli, anche attraverso la promozione di iniziative di preparazione al pensionamento.».

3.35

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) istituzione di un Fondo per il finanziamento di progetti a favore dell'invecchiamento attivo.».

3.36

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) istituzione di un Osservatorio nazionale per l'invecchiamento attivo.».

3.203

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2.

3.204

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), numero 3), alinea, sopprimere la parola: «lontane».

3.205

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) offerta progressiva della possibilità, per la persona di età superiore a ottanta anni o per la persona anziana affetta da una o più patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale, incentrata su linee guida nazionali, delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura bio-psico-sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di équipe multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni e degli ATS.».

3.48

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo la parola: «croniche» inserire le seguenti: «e rare».

3.49

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), numero 1) apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «dell'autonomia» inserire le seguenti: «, nonché più in generale alle persone con disabilità»*

b) *dopo la parola: «ATS» inserire le seguenti: «nel rispetto dei percorsi e progetti di vita già in atto e in piena coerenza, integrazione e armonizzazione con quanto previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità».*

3.206

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al Capo II, alla rubrica, sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «e delle persone».

G3.200

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premessi che:

l'articolo 3 reca una disciplina di delega al Governo per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità. La delega è esercitata secondo i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, nonché secondo le disponibilità e i vincoli finanziari definiti ai sensi dell'articolo 8;

i principi e criteri direttivi specifici, di cui al comma 2 del presente articolo 3, concernono: gli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane (lettera a)); gli interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni (lettera b)); gli interventi per la prevenzione della fragilità (lettera c));

i principi e criteri direttivi specifici, di cui al comma 2, lettera c), concernono gli interventi per la prevenzione della fragilità degli anziani (interventi che, come specifica l'alinnea della lettera, devono essere definiti in coerenza con la disciplina prevista in materia da altri strumenti di regolamentazione).;

considerato che:

l'elemento degli ottanta anni introduce il primo segmento del continuum assistenziale, dedicato al monitoraggio, valutazione e inclusione sociale per attività di prevenzione, come evidenziato al successivo punto 2,

impegna il Governo:

nell'esercizio delle deleghe di cui al disegno di legge in oggetto in riferimento agli interventi per la prevenzione della fragilità degli anziani a prevedere una offerta sistematica della possibilità, per la persona di età superiore a ottanta anni o per la persona anziana affetta da patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di équipe multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, della rete socio-assistenziale territoriale e domiciliare, dei comuni e degli ATS.

G3.200 (testo 2)

[Berrino](#), [Leonardi](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premessi che:

l'articolo 3 reca una disciplina di delega al Governo per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità. La delega è esercitata secondo i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, nonché secondo le disponibilità e i vincoli finanziari definiti ai sensi dell'articolo 8;

i principi e criteri direttivi specifici, di cui al comma 2 del presente articolo 3, concernono: gli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane (lettera

a)); gli interventi per la solidarietà e la coesione tra le generazioni (lettera b)); gli interventi per la prevenzione della fragilità (lettera c));

i principi e criteri direttivi specifici, di cui al comma 2, lettera c), concernono gli interventi per la prevenzione della fragilità degli anziani (interventi che, come specifica l'alinnea della lettera, devono essere definiti in coerenza con la disciplina prevista in materia da altri strumenti di regolamentazione).;

considerato che:

l'elemento degli ottanta anni introduce il primo segmento del continuum assistenziale, dedicato al monitoraggio, valutazione e inclusione sociale per attività di prevenzione, come evidenziato al successivo punto 2,

impegna il Governo:

nell'esercizio delle deleghe di cui al disegno di legge in oggetto in riferimento agli interventi per la prevenzione della fragilità degli anziani a valutare l'opportunità di prevedere una offerta sistematica della possibilità, per la persona di età superiore a ottanta anni o per la persona anziana affetta da patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell'autonomia, di accedere a una valutazione multidimensionale delle sue capacità e dei suoi bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di équipe multidisciplinari, sulla base della segnalazione dei medici di medicina generale, della rete ospedaliera, della rete socio-assistenziale territoriale e domiciliare, dei comuni e degli ATS.

G3.201

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premessi che:

l'articolo 3, reca delega al governo all'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuovere a dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità;

in particolare, al comma 2, lettera a), si prevedono principi e criteri direttivi con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane mediante la promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro,

impegna il Governo:

in sede di attuazione dei decreti legislativi richiamati ad adottare iniziative per la promozione della salute, dei corretti stili di vita e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative, anche sull'importanza dei percorsi vaccinali attraverso l'adozione di efficaci modelli organizzativi che prevedono strumenti di chiamata attiva.

G3.201 (testo 2)

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premessi che:

l'articolo 3, reca delega al governo all'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a definire la persona anziana e a promuovere a dignità e l'autonomia, l'inclusione sociale,

l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità;

in particolare, al comma 2, lettera a), si prevedono principi e criteri direttivi con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane mediante la promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro, impegna il Governo:

in sede di attuazione dei decreti legislativi richiamati a valutare l'opportunità di adottare iniziative per la promozione della salute, dei corretti stili di vita e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative, anche sull'importanza dei percorsi vaccinali attraverso l'adozione di efficaci modelli organizzativi che prevedono strumenti di chiamata attiva.

G3.202

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinto

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (A.S. 506);

premessi che:

al comma 2, lettera a), dell'articolo 3, il Governo si attiene a principi e criteri direttivi con riguardo agli interventi per l'invecchiamento attivo e la promozione dell'autonomia delle persone anziane tra i quali: promozione della salute e della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita attraverso apposite campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro; promozione di programmi e di percorsi integrati volti a contrastare l'isolamento, la marginalizzazione, l'esclusione sociale e civile, la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane; promozione di interventi di sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane; promozione dell'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, nonché in attività di sorveglianza, tutoraggio e cura delle altre fasce di età, svolte nell'ambito dell'associazionismo e delle famiglie ect;

considerato che:

è fondamentale e importante mantenere gli anziani attivamente inseriti nel tessuto sociale, in modo che continuino a rappresentare una risorsa, in quanto portatori di un patrimonio umano, culturale e di tradizioni indispensabile alla nostra comunità;

gli anziani rappresentano una parte sempre più rilevante della popolazione italiana sia da una prospettiva numerica sia di rilevanza all'interno del tessuto sociale, ed è al contempo una parte foriera di istanze e caratteristiche proprie, degne della massima attenzione, anche nella dovuta considerazione del sempre crescente peso che tale componente avrà nel medio e lungo termine,

impegna il Governo:

a prevedere misure, anche di natura fiscale, in favore degli ascendenti che si prendono cura di uno o più nipoti al fine di consentire a entrambi i genitori di questi ultimi di svolgere la propria attività lavorativa.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato nel testo emendato

(Assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per le riforme istituzionali e la

semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per lo sport e i giovani, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, nonché finalizzati a potenziare progressivamente le relative azioni, in attuazione della Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) adozione di una definizione di popolazione anziana non autosufficiente che tenga conto dell'età anagrafica, delle condizioni di fragilità, nonché dell'eventuale condizione di disabilità progressiva, tenuto anche conto delle indicazioni dell'*International Classification of Functioning Disability and Health* (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità e degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

b) definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), con il compito di procedere alla programmazione integrata, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi e dei servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, cui concorrono, secondo le rispettive prerogative e competenze, i seguenti soggetti:

1) a livello centrale, il CIPA;

2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione;

3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario;

c) individuazione dei LEPS in un'ottica di integrazione con i LEA, assicurando il raccordo con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 2), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, nonché con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

d) adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di valutazione dei risultati e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;

e) coordinamento, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, degli interventi e dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari in favore degli anziani non autosufficienti erogati a livello regionale e locale, tenuto conto delle indicazioni fornite da enti e società che valorizzano la collaborazione e l'integrazione delle figure professionali in rete;

f) promozione su tutto il territorio nazionale, sulla base delle disposizioni regionali concernenti l'articolazione delle aree territoriali di riferimento, di un omogeneo sviluppo degli ATS, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza degli enti territoriali e della piena realizzazione dei LEPS, garantendo che questi costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo sul territorio di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono l'ATS nonché per la gestione professionale di servizi integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari;

g) ferme restando le prerogative e competenze delle amministrazioni competenti, promozione dell'integrazione funzionale tra distretto sanitario e ATS, allo scopo di garantire l'effettiva integrazione operativa dei processi, dei servizi e degli interventi per la non autosufficienza, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

h) semplificazione dell'accesso agli interventi e ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari e messa a

disposizione di PUA, collocati presso le Case della comunità, orientati ad assicurare alle persone anziane non autosufficienti e alle loro famiglie il supporto informativo e amministrativo per l'accesso ai servizi dello SNAA e lo svolgimento delle attività di *screening* per l'individuazione dei fabbisogni di assistenza, anche attraverso la rete delle farmacie territoriali in sinergia con gli erogatori dei servizi sociosanitari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge, e in raccordo con quanto previsto nel regolamento recante la definizione dei modelli e degli *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel settore sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in attuazione della Missione 6, componente 1, riforma 1, del PNRR;

i) semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, favorendo su tutto il territorio nazionale la riunificazione dei procedimenti in capo ad un solo soggetto, la riduzione delle duplicazioni e il contenimento dei costi e degli oneri amministrativi, mediante:

1) la previsione di una valutazione multidimensionale unificata, da effettuare secondo criteri standardizzati e omogenei basati su linee guida validate a livello nazionale, finalizzata all'identificazione dei fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all'accertamento delle condizioni per l'accesso alle prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli elementi informativi eventualmente in possesso degli enti del Terzo settore erogatori dei servizi, destinata a sostituire le procedure di accertamento dell'invalidità civile e delle condizioni per l'accesso ai benefici di cui alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104, e 11 febbraio 1980, n. 18, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 3, e lettera b), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

2) lo svolgimento presso i PUA, secondo le previsioni dell'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte delle unità di valutazione multidimensionali (UVM) ivi operanti, della valutazione multidimensionale necessaria ai fini dell'accesso alle prestazioni erogate ai sensi della presente legge e finalizzata a definire il PAI, redatto tenendo conto dei fabbisogni assistenziali individuati nell'ambito della valutazione multidimensionale unificata di cui al numero 1), con la partecipazione della persona destinataria, dei *caregiver* familiari coinvolti e, se nominato, dell'amministratore di sostegno o, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli enti del Terzo settore;

3) la previsione del « *Budget* di cura e assistenza » quale strumento per la ricognizione, in sede di definizione del PAI, delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali e delle risorse complessivamente attivabili ai fini dell'attuazione del medesimo Progetto;

l) adozione di criteri e indicatori specifici per il monitoraggio delle diverse tipologie di prestazione assistenziale riferite alle persone anziane non autosufficienti, ricomprese nei LEPS;

m) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, finalizzata, con un approccio di efficientamento e di maggior efficacia delle azioni, della normativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, psicosociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale, orientato a favorire, anche progressivamente, entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale:

1) l'unitarietà delle risposte alla domanda di assistenza e cura, attraverso l'integrazione dei servizi erogati dalle aziende sanitarie locali e dai comuni;

2) la razionalizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sanitarie e sociosanitarie che tenga conto delle condizioni dell'anziano, anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi;

3) l'offerta di prestazioni di assistenza e cura di durata e intensità adeguati, come determinati sulla base dei bisogni e delle capacità della persona anziana non autosufficiente;

4) l'integrazione e il coordinamento dei servizi e delle terapie erogate a domicilio, anche attraverso strumenti di telemedicina, per il tramite degli erogatori pubblici e privati accreditati e a contratto,

anche del Terzo settore, che possano garantire la gestione e il coordinamento delle attività individuate nell'ambito del PAI;

5) il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge;

n) con riferimento ai servizi di cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, e agli articoli 23, 31 e 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, previsione:

1) del diritto di accesso ai servizi di cure palliative per tutti i soggetti anziani non autosufficienti e affetti da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;

2) dell'erogazione di servizi specialistici di cure palliative in tutti i luoghi di cura per gli anziani non autosufficienti, quali il domicilio, la struttura ospedaliera, l'ambulatorio, l'*hospice* e i servizi residenziali;

3) del diritto alla definizione della pianificazione condivisa delle cure di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, come esito di un processo di comunicazione e informazione tra il soggetto anziano non autosufficiente e l'*équipe* di cura, mediante il quale il soggetto interessato, anche tramite il suo fiduciario o chi lo rappresenta legalmente, esprime la propria autodeterminazione rispetto ai trattamenti cui desidera o non desidera essere sottoposto;

o) con riferimento ai servizi semiresidenziali, promozione dell'offerta di interventi complementari di sostegno, con risposte diversificate in base ai profili individuali, attività di socialità e di arricchimento della vita, anche con il sostegno del servizio civile universale;

p) con riferimento ai servizi residenziali, previsione di misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali, in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuità relazionale delle persone anziane residenti;

q) aggiornamento e semplificazione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento strutturale, organizzativo e di congruità del personale cui applicare i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge, dei soggetti erogatori pubblici e privati, anche del Terzo settore e del servizio civile universale, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari, tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti, e per l'erogazione di terapie domiciliari o di servizi di diagnostica domiciliare in linea con il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo introdotto dall'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118, applicato a tutte le strutture operanti in regime di accreditamento e convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 8-*quater*, 8-*quinqües* e 8-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tenuto conto in particolare degli esiti del controllo e del monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione;

r) al fine di favorire e sostenere le migliori condizioni di vita delle persone con pregresse condizioni di disabilità che entrano nell'età anziana, riconoscimento del diritto:

1) ad accedere a servizi e attività specifici per la loro pregressa condizione di disabilità, con espresso divieto di dimissione o di esclusione dai pregressi servizi a seguito dell'ingresso nell'età anziana, senza soluzione di continuità;

2) ad accedere inoltre, su richiesta, agli interventi e alle prestazioni specificamente previsti per le persone anziane e le persone anziane non autosufficienti, senza necessità di richiedere l'attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se già esistente, della valutazione

multidimensionale, attraverso la redazione del PAI che integra il progetto individuale previsto dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

4.200

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «per lo sport e i giovani».

4.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili», inserire le seguenti: «e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS per la non autosufficienza».

4.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «risorse disponibili» inserire le seguenti: «e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS per la non autosufficienza».

4.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili», inserire le seguenti: «e l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS».

4.7

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «missione 5, componente 2, riforma 2» inserire le seguenti: «e Missione 6, componente 1»

4.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «Missione 5, componente 2, riforma 2», inserire le seguenti: «, nonché della Missione 6, componente 1, investimento 1.2 e riforma 1».

4.9

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Magni](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «Missione 5, componente 2, riforma 2», inserire le seguenti: «, nonché della Missione 6, componente 1, investimento 1.2 e riforma 1».

4.202

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) adozione di una definizione di popolazione anziana non autosufficiente che tenga conto dell'età anagrafica, delle condizioni di fragilità, nonché dell'eventuale condizione di disabilità pregressa, ovvero maturabile in costanza della condizione di anziano, tenuto anche conto delle

indicazioni dell'International Classification of Functioning Disability and Health-ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità e degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari nonché, con riferimento alla condizione di disabilità, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata in Italia con Legge 18/2009;

b) definizione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente, anche con eventuali disabilità pregresse, (SNAA), con il compito di procedere alla programmazione integrata, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi e dei servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, in coprogrammazione con il Forum Nazionale del Terzo settore quale soggetto maggiormente rappresentativo a livello nazionale e con FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionale delle persone Disabili), quali Federazioni di tutela e promozione della disabilità, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, cui concorrono, secondo le rispettive prerogative e competenze, i seguenti soggetti:

1) a livello centrale, il CIPA;

2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni, e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione in coprogrammazione con il Forum Regionale del Terzo Settore e le articolazioni regionali della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e FAND (Federazione tra le Associazioni Nazionale delle persone Disabili);

3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario, in coprogrammazione con le associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore delle persone anziane e non autosufficienti;».

4.203

[Camusso](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo la parola: «anziana» inserire la seguente: «e»;

b) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «popolazione anziana» inserire la seguente: «e» e dopo le parole: «persone anziane» inserire la seguente: «e»

c) al comma 2, lettera d), dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;

d) al comma 2, lettera e), dopo le parole: «degli anziani» inserire le seguenti: «e delle persone»;

e) al comma 2, lettera f), dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;

f) al comma 2, lettera i), numero 1), dopo la parola: «anziana» inserire le seguenti: «e non autosufficiente»;

g) al comma 2, lettera l), dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;

h) al comma 2, lettera m), numero 2), dopo le parole: «dell'anziano» inserire le seguenti: «e della persona non autosufficiente»;

i) nella rubrica dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e».

4.204

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), dopo la parola: «anziana» inserire la seguente: «e»;

b) al comma 2, lettera d) dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;

c) al comma 2, lettera e) dopo le parole: «degli anziani» inserire le seguenti: «e delle persone»;

d) al comma 2, lettera f) dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;

e) *al comma 2, lettera i), numero 1) dopo la parola: «anziana» inserire le seguenti: «e non autosufficiente»;*

f) *al comma 2, lettera l) dopo la parola: «anziane» inserire la seguente: «e»;*

g) *nella rubrica dopo le parole: «anziane» inserire la seguente: «e».*

4.12

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «disabilità pregressa», inserire le seguenti: «ovvero maturabile in costanza della condizione di anziano»;*

b) *dopo le parole: «Unione europea» aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché, con riferimento alla condizione di disabilità, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18».*

4.205

[Zullo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Murelli](#) (*)

Approvato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *Alla lettera b) dopo le parole: «non autosufficiente (SNAA)», sopprimere le parole: «con il compito di procedere alla programmazione integrata, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi e dei servizi statali e territoriali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore, cui concorrono, secondo le rispettive prerogative e competenze, i seguenti soggetti: 1) a livello centrale, il CIPA; 2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione; 3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario» e inserire le seguenti: «come modalità organizzativa permanente per il governo unitario e la realizzazione congiunta dell'insieme di tutte le misure a titolarità pubblica - di Stato, Regioni e Comuni - dedicate all'assistenza degli anziani non autosufficienti, che mantengono le titolarità esistenti. Lo SNAA, pertanto, poggia sui principi di piena collaborazione e di coordinamento tra Stato, Regioni e Comuni, nel rispetto delle competenze di ognuno;»*

2) *dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) Lo SNAA programma in modo integrato tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla popolazione anziana non autosufficiente, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA, con la partecipazione attiva delle parti sociali e delle associazioni di settore. Vi concorrono i seguenti soggetti, secondo le rispettive prerogative e competenze: 1) a livello centrale, il CIPA; 2) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti, i comuni e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione; 3) a livello locale, l'ATS e il distretto sanitario».*

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.206

[Camusso](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sostituire le parole: «con il compito di procedere alla programmazione integrata,» con le seguenti: «come strumento di coordinamento e supporto alla programmazione socio-sanitaria integrata operata dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla Rete per la protezione e l'inclusione sociale, con il compito di procedere»;*

b) *alla lettera h), sostituire le parole: «dello SNAA» con le seguenti: «del Servizio Sanitario*

Nazionale e del servizio socio-assistenziale degli ATS».

4.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «con il compito di procedere alla programmazione integrata,» con le seguenti: «come strumento di coordinamento e supporto alla programmazione socio-sanitaria integrata operata dal Servizio Sanitario Nazionale e dalla Rete per la protezione e l'inclusione sociale, con il compito di procedere»

4.20

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «i comuni» inserire le seguenti: «, i distretti sanitari».

4.207

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, nonché con quanto previsto dall'articolo 1, commi da 791 a 798, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;».

4.24

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dei servizi e degli interventi rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi nell'ambito dello SNAA;

d-bis) al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi target di utenza, definizione di un'apposita griglia dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;»

4.25

[Murelli](#), [Cantù](#), [Minasi](#)

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dei servizi e degli interventi rivolti alla popolazione anziana non autosufficiente, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, quale strumento per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi nell'ambito dello SNAA;

d-bis) al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi target di utenza, definizione di un'apposita griglia dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale

Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;».

4.208

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, adozione di un sistema di monitoraggio nazionale dell'erogazione dei LEPS, dei servizi e degli interventi per le persone anziane non autosufficienti, derivante dall'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, nonché di valutazione dei risultati e di un correlato sistema di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o dei LEPS;»

4.30

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) al fine di individuare le aree di miglioramento nella qualificazione delle risposte per i diversi bacini di utenza, definizione dei fabbisogni e delle risposte, quale strumento standardizzato utilizzabile dalle amministrazioni territoriali per mettere a confronto i profili di fabbisogno assistenziale degli utenti, come rilevati attraverso la Valutazione Multidimensionale Unificata, e i servizi e gli interventi corrispondentemente somministrati;».

4.300

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «non autosufficienti e di valutazione», con le seguenti: «non autosufficienti e per i caregiver familiari, nonché di valutazione».

4.209

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti».

4.210

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Id. em. 4.209

Al comma 2, lettera f) sopprimere le parole: «residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti».

4.35

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Trevisi](#)

Improcedibile

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) adozione di un sistema di monitoraggio volto a garantire l'attribuzione della residenza per le persone senza fissa dimora di età superiore ai sessantacinque anni, che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228;»

4.211

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 2, alla lettera h) sopprimere le parole: «, collocati presso le Case della comunità,».

4.212

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera h), dopo la parola: «autosufficienti» inserire le seguenti: «anche con disabilità pregresse»;*

b) *alla lettera i), numero 1), dopo la parola: «statale» inserire le seguenti: «in armonia con quanto stabilito dalla legge delega e dai Decreti della legge delega per la disabilità,»;*

c) *alla lettera r), dopo la parola: «anziana» inserire le seguenti: «nonché rispetto alle quali la condizione di disabilità subentri successivamente,».*

4.213

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «dello SNAA» con le seguenti: «del Servizio Sanitario Nazionale e del Servizio socio-assistenziale degli ATS».

4.214

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Sbrollini](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Respinto

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «persona anziana non autosufficiente» inserire le seguenti: «, anche con disabilità pregresse,».

4.215

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera i), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo : «La valutazione multidimensionale unificata nazionale viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle UVM territoriali, per le finalità di cui al numero 2)».

4.216

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 2, lettera i), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La valutazione multidimensionale unificata nazionale viene resa fruibile in forma completa e digitalizzata alle UVM territoriali, per quanto necessario alle funzioni di cui al numero 2.»

4.217

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

V. testo 2

Al comma 2, lettera i), numero 2), dopo le parole: «prestazioni erogate» inserire le seguenti: «dalle amministrazioni regionali e locali».

4.217 (testo 2)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Approvato

Al comma 2, lettera i), numero 2), sopprimere le parole da: «multidimensionale» fino a: «della presente legge e».

4.218

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinto

Al comma 2, lettera i), numero 2), dopo la parola: «partecipazione» inserire la seguente: «obbligatoria».

4.219

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 2, lettera i), numero 3), dopo le parole: «ai fini dell'attuazione del medesimo Progetto», aggiungere le seguenti: «che per le persone anziane con disabilità è parte integrante del più ampio progetto individuale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, in stretta coerenza e raccordo con quanto previsto da tale legge».

4.220

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse,» con le seguenti: «integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD) ai fini dell'unificazione in un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Sociosanitaria e Sociale ADISS,»;*

b) *sopprimere le parole da: «nei limiti della capienza» a: «legislazione vigente».*

4.221

[Sbrollini](#)

Improcedibile

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera m) dopo le parole: «assistenza domiciliare (SAD)» inserire le seguenti: «, semiresidenziale e residenziale, incluse le RSA,»*

b) *alla lettera p)*

1) *dopo le parole: «servizi residenziali» inserire le seguenti: «, incluse le RSA,»;*

2) *dopo le parole: «anche attraverso» inserire le seguenti: «la definizione di standard minimi nazionali che definiscano»;*

c) *alla lettera q) dopo la parola: «residenziali» inserire le seguenti: «, incluse le RSA,».*

4.222

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «assicurando il coinvolgimento degli ATS e del Servizio sanitario nazionale, nei limiti della capienza e della destinazione delle rispettive risorse, finalizzata», con le seguenti: «, ai fini dell'istituzione di un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Sociosanitaria, Sanitaria e Sociale (ADISSS), finalizzato».

4.223

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera m), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) con riferimento alle prestazioni di assistenza domiciliare, fermi restando i rispettivi ambiti di competenza degli ATS e del Servizio sanitario, integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare

integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD), ai fini dell'unificazione in un servizio di Assistenza Domiciliare Integrata Sociosanitaria e Sociale (ADISS) finalizzato, con un approccio di efficientamento e di maggior efficacia delle azioni, della normativa e delle risorse disponibili a legislazione vigente, a garantire un'offerta integrata di assistenza sanitaria, sociale e sociosanitaria, secondo un approccio basato sulla presa in carico di carattere continuativo e multidimensionale, orientato a favorire, anche progressivamente, entro i limiti e i termini definiti, ai sensi della presente legge, dalla programmazione integrata socio-assistenziale e sociosanitaria statale e regionale;»

4.224

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 2, lettera m), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) la ottimizzazione dell'offerta vigente di prestazioni sociali e socio-sanitarie che tenga conto delle condizioni dell'anziano e l'offerta di interventi di durata intensità adeguate alle condizioni del medesimo, anche con riferimento alle necessità dei pazienti cronici e complessi;».

4.225

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 2 lettera m), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) l'erogazione congiunta di una pluralità di servizi medico-infermieristico-riabilitativi-diagnostici, di sostegno nell'espletamento delle attività fondamentali della vita quotidiana e di affiancamento a caregiver familiari e assistenti familiari, da definire in relazione alle condizioni dell'anziano e dei suoi familiari;».

4.226

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 2, lettera m), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale valutazione è condizione per l'accesso alle prestazioni di competenza regionale e locale».

4.227

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 2, lettera n), numero 3), dopo le parole: «lo rappresenta legalmente» *inserire le seguenti:* «e comunque alla presenza di questi».

4.228

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Improcedibile

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera p);*
- b) *sostituire la lettera q) con la seguente:*

«q) revisione dei criteri di autorizzazione e accreditamento nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire:

1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché standard organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato.

2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli Enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.»

4.229

[Camusso](#), [Zampa](#)

Improcedibile

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera p);*

b) *sostituire la lettera q) con la seguente:*

«q) revisione dei criteri di autorizzazione e accreditamento nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire:

1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché standard organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato;

2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli Enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.».

4.230

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) con riferimento ai servizi residenziali, previsione di misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso il rafforzamento della dotazione di personale, nell'ambito della progressiva capacità assunzione stabiliti con successivi interventi legislativi in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuità relazionale delle persone anziane residenti;».

4.231

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera p), sopprimere le parole: «, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali,».

4.232

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 2, alla lettera p), sopprimere le seguenti parole: «nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.».

4.233

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, lettera p), aggiungere in fine le seguenti parole: «A tal fine sono definiti:

a) la tipologia delle prestazioni che devono essere erogate nelle diverse tipologie di strutture residenziali;

b) gli obiettivi di servizio relativi alla diffusione dei servizi residenziali nel territorio;

c) il modello di integrazione con le reti sanitarie e sociali di comunità, in coerenza con il decreto 23 maggio 2022, n. 77.».

4.234

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) accreditamento, nonché individuazione di un sistema tariffario nazionale, ove non già disponibile, dei soggetti pubblici e privati, anche del Terzo Settore, per servizi di rete, domiciliari, diurni, residenziali e semiresidenziali, socio assistenziali, socio sanitari e sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione. Tali criteri dovranno garantire: 1) adeguati livelli di intensità assistenziale in funzione dei bisogni degli anziani non autosufficienti presenti nel territorio e delle loro specifiche esigenze di cura così come rilevati dalle UVM e definite nel PAI nonché standard organizzativi omogenei a livello nazionale in termini di tipologia di personale impiegato. 2) l'applicazione al proprio personale, da parte dei soggetti erogatori privati e degli Enti del Terzo Settore, del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 3) la determinazione di un sistema tariffario, revisionabile ogni triennio, che tenga conto delle retribuzioni determinate dall'applicazione del CCNL di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e dalle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché i costi della salute e sicurezza sul lavoro.».

4.235

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera q), apportare le seguenti modifiche:

1) dopo la parola: «semplificazione», aggiungere le seguenti: «, controllo e monitoraggio»;

2) dopo le parole: «centri multiservizi socio-assistenziali, sociosanitari e sanitari», *inserire le seguenti:* «, prevedendo tra i suddetti criteri apposite clausole sociali, orientate, tra l'altro, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, e»;

3) dopo le parole: «tenendo in considerazione» inserire le seguenti: «i diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, tutelando l'anziano dalle condizioni di isolamento, segregazione, discriminazioni, nonché».

4.236

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «sociosanitari e sanitari» inserire le seguenti: «e per l'erogazione di terapie domiciliari o servizi di diagnostica domiciliare,».

4.237

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Respinto

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: «, tenendo in considerazione anche la presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti.»

4.238

[Sbrollini](#)

Respinto

Al comma 2, lettera q), dopo le parole: «di cui all'articolo 118 della Costituzione» aggiungere le seguenti: «e in linea con il diritto a poter scegliere dove e con chi vivere sostenendo la piena partecipazione e inclusione e rimuovendo condizioni di isolamento, segregazione, discriminazione».

4.239

[Sbrollini](#)

Improcedibile

Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) individuazione, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza residenziale e semi-residenziale a carico del Servizio sanitario nazionale, prevedendo altresì che le stesse vengano aggiornate ogni due anni».

4.240

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) promozione di programmi di valutazione degli esiti dei trattamenti forniti dai soggetti erogatori volti a rafforzare la scelta e la valutazione da parte delle persone anziane dei servizi in termini di esiti di salute».

G4.200

[Aloisio](#), [Mazzella](#) (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (A.S. 506-A),

premessi che:

l'articolo 4 specifica che il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi, finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, nonché finalizzati a potenziare progressivamente le relative azioni, in attuazione della Missione 5, componente2, riforma 2, del PNRR;

nell'esercizio della delega, oltre ai principi e criteri direttivi generali il Governo si attiene a ulteriori principi e criteri direttivi tra cui: adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di valutazione dei risultati e di un correlato sistema

sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA (comma 2, lettera c); promozione su tutto il territorio nazionale, di un omogeneo sviluppo degli ATS, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza degli enti territoriali e della piena realizzazione dei LEPS, garantendo che questi costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo sul territorio di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono l'ATS nonché per la gestione professionale di servizi integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari (coma 2, lettera e);

considerato che:

il comma 159 dell'articolo 1 la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) ha previsto che i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità;

la legge n. 234/2021 ha altresì previsto che al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi,

impegna il Governo:

a garantire l'effettiva attuazione e il concreto finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), nel rispetto dell'efficienza dell'azione amministrativa, della gestione responsabile e trasparente delle risorse e della coesione economica e sociale.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G4.200 (testo 2)

[Aloisio, Mazzella](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (A.S. 506-A),

premessi che:

l'articolo 4 specifica che il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, uno o più decreti legislativi, finalizzati a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, nonché finalizzati a potenziare progressivamente le relative azioni, in attuazione della Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR;

nell'esercizio della delega, oltre ai principi e criteri direttivi generali il Governo si attiene a ulteriori principi e criteri direttivi tra cui: adozione di un sistema di monitoraggio dell'erogazione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e di valutazione dei risultati e di un correlato sistema sanzionatorio e di interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o

LEP, ferme restando le procedure di monitoraggio dei LEA (comma 2, lettera c); promozione su tutto il territorio nazionale, di un omogeneo sviluppo degli ATS, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza degli enti territoriali e della piena realizzazione dei LEPS, garantendo che questi costituiscano la sede operativa dei servizi sociali degli enti locali del territorio per lo svolgimento omogeneo sul territorio di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell'ambito dei servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono l'ATS nonché per la gestione professionale di servizi integrati in collaborazione con i servizi sociosanitari (coma 2, lettera e);

considerato che:

il comma 159 dell'articolo 1 la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) ha previsto che i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità;

la legge n. 234/2021 ha altresì previsto che al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi,

impegna il Governo:

a garantire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed in coerenza con gli specifici principi e criteri direttivi del disegno di legge delega in esame, l'attuazione ed il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS).

G4.201

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Satta](#), [Zullo](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premessi che:

l'articolo 4, reca la delega al governo all'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare, semplificare e coordinare rendendole più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti;

in particolare, la lettera n) del comma 2 dell'articolo 4, prevede, con riferimento ai servizi residenziali, che i decreti legislativi prevedano misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali, in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari, sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuità relazionale delle persone anziane residenti;

considerato che:

il segmento della assistenza residenziale nel continuum assistenziale ha costituito sino ad oggi un elemento di grande spessore, se non assai spesso l'unica risposta disponibile per necessità molto

diversificate;

la continuità assistenziale richiede forme di assistenza in dialogo fra i diversi segmenti con la possibilità di passaggi facilitati, ad esempio da ospedale a residenza o a casa, o ricoveri di sollievo;

i fenomeni di spopolamento di vaste aree del paese richiedono la creazione di centri multiservizi capaci di erogare l'intero spettro del continuum - servizi di rete, domiciliari, centri diurni, cure palliative e centri residenziali, nonché strutture di telemedicina e monitoraggio;

il Decreto 23 maggio 2022, n. 77 recante: Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, prevede la creazione di centinaia di ospedali di comunità venendosi così ad aggravare il già rilevantissimo shortage di personale medico, infermieristico ed OSS

valutato altresì che:

il fortissimo squilibrio tra assistenza residenziale per cui vengono spesi annualmente circa 12 miliardi per poco meno di 300.000 cittadini anziani, e assistenza domiciliare, per la quale sono investiti meno di due miliardi a fronte di una popolazione di over 75 in stato di necessità pari a 2,8 milioni; un prelievo contributivo ben più alto, intorno al 2%, viene utilizzato per proporre servizi ai cittadini non autosufficienti;

la carenza di servizi idonei sul territorio si traduce assai spesso in un abnorme numero di ricoveri inappropriati, e in degenze lunghissime dovute alla impossibilità di dimettere in setting appropriati,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della predetta delega, a prevedere che:

1. le RSA possano essere accreditate, sulla base di rigorosi requisiti strutturali e di personale, come strutture per le cure di transizione, anche come ospedali di comunità, permettendo in tal modo non solo la rapida implementazione di quanto previsto alla Missione 6 del PNRR e dal citato decreto ministeriale n. 77 del 2022, ma anche la mitigazione dei problemi di edilizia ospedaliera e di carenza di personale;

2. le RSA siano incentivate, anche attraverso contratti di rete con operatori specializzati in diversi segmenti del continuum assistenziale, come ad esempio l'assistenza domiciliare, ad offrire l'intero spettro dei servizi previsti dal suddetto continuum, secondo idonee proporzioni stabilite in sede regionale;

3. sia richiesto alle RSA di agire nei territori tenendo conto della distribuzione di popolazione, in particolare nelle aree interne e nei piccoli Comuni, al fine di riformarsi come centri multiservizi in grado di rispondere alla molteplicità della domanda assistenziale.

G4.201 (testo 2)

[Russo](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premessi che:

l'articolo 4, reca la delega al governo all'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a riordinare, semplificare e coordinare rendendole più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti;

in particolare, la lettera n) del comma 2 dell'articolo 4, prevede, con riferimento ai servizi residenziali, che i decreti legislativi prevedano misure idonee a perseguire adeguati livelli di intensità assistenziale, anche attraverso la rimodulazione della dotazione di personale, nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali, in funzione della numerosità degli anziani residenti e delle loro specifiche esigenze, nonché della qualità degli ambienti di vita, con strutture con ambienti amichevoli, familiari,

sicuri, che facilitino le normali relazioni di vita e garantiscano la riservatezza della vita privata e la continuità relazionale delle persone anziane residenti;

considerato che:

il segmento della assistenza residenziale nel continuum assistenziale ha costituito sino ad oggi un elemento di grande spessore, se non assai spesso l'unica risposta disponibile per necessità molto diversificate;

la continuità assistenziale richiede forme di assistenza in dialogo fra i diversi segmenti con la possibilità di passaggi facilitati, ad esempio da ospedale a residenza o a casa, o ricoveri di sollievo;

i fenomeni di spopolamento di vaste aree del paese richiedono la creazione di centri multiservizi capaci di erogare l'intero spettro del continuum - servizi di rete, domiciliari, centri diurni, cure palliative e centri residenziali, nonché strutture di telemedicina e monitoraggio;

il Decreto 23 maggio 2022, n. 77 recante: Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, prevede la creazione di centinaia di ospedali di comunità venendosi così ad aggravare il già relevantissimo shortage di personale medico, infermieristico ed OSS

valutato altresì che:

il fortissimo squilibrio tra assistenza residenziale per cui vengono spesi annualmente circa 12 miliardi per poco meno di 300.000 cittadini anziani, e assistenza domiciliare, per la quale sono investiti meno di due miliardi a fronte di una popolazione di over 75 in stato di necessità pari a 2,8 milioni; un prelievo contributivo ben più alto, intorno al 2%, viene utilizzato per proporre servizi ai cittadini non autosufficienti;

la carenza di servizi idonei sul territorio si traduce assai spesso in un abnorme numero di ricoveri inappropriati, e in degenze lunghissime dovute alla impossibilità di dimettere in setting appropriati,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della predetta delega, a valutare l'opportunità di prevedere che:

1. le RSA possano essere accreditate, sulla base di rigorosi requisiti strutturali e di personale, come strutture per le cure di transizione, anche come ospedali di comunità, permettendo in tal modo non solo la rapida implementazione di quanto previsto alla Missione 6 del PNRR e dal citato decreto ministeriale n. 77 del 2022, ma anche la mitigazione dei problemi di edilizia ospedaliera e di carenza di personale;

2. le RSA siano incentivate, anche attraverso contratti di rete con operatori specializzati in diversi segmenti del continuum assistenziale, come ad esempio l'assistenza domiciliare, ad offrire l'intero spettro dei servizi previsti dal suddetto continuum, secondo idonee proporzioni stabilite in sede regionale;

3. sia richiesto alle RSA di agire nei territori tenendo conto della distribuzione di popolazione, in particolare nelle aree interne e nei piccoli Comuni, al fine di riformarsi come centri multiservizi in grado di rispondere alla molteplicità della domanda assistenziale.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Delega al Governo in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti)

1. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il 31 gennaio 2024, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per gli affari regionali e le autonomie, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati ad assicurare la sostenibilità

economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 2, il Governo, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti, prevedere:

1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle indennità e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Governo provvede a disciplinare la reversibilità della scelta di cui al primo periodo;

2) al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti su tutto il territorio nazionale, la ricognizione e il riordino delle agevolazioni contributive e fiscali, anche mediante la rimodulazione delle aliquote e dei termini, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socio-assistenziali;

b) definire le modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane, mediante:

1) definizione di percorsi formativi idonei allo svolgimento delle attività professionali prestate nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone anziane non autosufficienti presso i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali;

2) definizione degli *standard* formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, al fine della qualificazione professionale e senza la previsione di requisiti di accesso per l'esercizio della professione stessa, mediante apposite linee guida nazionali da adottare con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che definiscano i contenuti delle competenze degli assistenti familiari e i riferimenti univoci per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea con i livelli di inquadramento presenti nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativa. Alle attività di cui alla presente lettera le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

3) identificazione, nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente, dei fabbisogni regionali per le professioni e i professionisti afferenti al modello di salute bio-psico-sociale per tutte le figure professionali occupate presso le organizzazioni pubbliche e private coinvolte nelle azioni previste dalla presente legge;

c) al fine di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei *caregiver* familiari, comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, prevedere:

1) la ricognizione e ridefinizione della normativa di settore;

2) la promozione di interventi diretti alla certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata;

3) forme di partecipazione delle rappresentanze dei *caregiver* familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.200

[Ternullo](#)

Improcedibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, prendendo in considerazione anche forme di detassazione o di abbattimento dell'IVA sui medicinali e ausili sanitari utilizzati a favore dei non autosufficienti e delle strutture che li ospitano o, analogamente a ciò che avviene per i datori di lavoro, di forme di detrazione dalle imposte degli stipendi, oltre che dei contributi erogati alle badanti da parte degli anziani/famiglie che ad esse ricorrono.»

5.1

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Castellone](#)

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni di cura domiciliari in favore delle persone anziane non autosufficienti e allo scopo di poter beneficiare dei vantaggi terapeutici e psicologici che derivano dal poter proseguire le cure al proprio domicilio, in presenza di familiari o di conoscenti che si assumano il compito di svolgere, direttamente o mediante l'aiuto di terzi, il ruolo di accuditore domiciliare, prevedere:

1) l'erogazione dei contributi per le prestazioni domiciliari di assistenza tutelare informale destinati a familiari o conoscenti, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di accuditore della persona non autosufficiente; contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari; contributo economico mensile da erogare alla persona non autosufficiente curata a domicilio, o a chi la rappresenta, tenendo conto delle spese vive documentate sostenute per stipendi e contributi del personale non sanitario che assicura le indispensabili attività di vigilanza e di sostegno, nonché gli interventi necessari per la degenza domiciliare sulla base delle intese stipulate con l'ASL;

2) l'erogazione delle prestazioni sanitarie al domicilio dagli operatori delle professioni sanitarie sono a carico del Servizio sanitario nazionale. Le risorse per le prestazioni domiciliari di cui al numero 1) di assistenza tutelare informale alla persona indispensabili ai fini della tutela della salute e del mantenimento a domicilio della persona non autosufficiente, sono a carico del Servizio sanitario nazionale nella misura del 60 per cento dell'importo, sostenuto in caso di ricovero in una residenza assistenziale sanitaria per lo stesso utente, calcolato in base al progetto di assistenza individuale (PAI) di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

3) l'erogazione in via prioritaria delle prestazioni di cui al numero 2), nel caso vi sia la disponibilità dell'interessato e della persona che deve assicurare le prestazioni ventiquattr'ore su ventiquattro, direttamente o mediante l'aiuto di terzi, previo accertamento di idoneità da parte dell'ASL. I costi residui sono a carico dell'utente e in subordine del comune di residenza dell'utente stesso.

4) verifica periodica da parte dell'ASL del buon andamento delle prestazioni domiciliari e sospende i contributi economici di cui al numero 1) nei casi in cui l'accuditore domiciliare non rispetti le indicazioni previste per gli interventi di urgenza a garanzia delle prestazioni sanitarie e le altre attività indifferibili per le persone non autosufficienti stabilite dalla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, lettera h), numero 1), della presente legge.»

5.2

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Castellone](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle

persone anziane non autosufficienti;».

5.4

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) l'introduzione, anche in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale incrementata con rivalutazione economica periodica, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, secondo una scelta, anche rivedibile, del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona di valore comunque non inferiore alle indennità, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe l'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18».

5.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) l'introduzione, in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale sotto forma di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8 incrementate secondo le previsioni del comma 4-bis del medesimo articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

5.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) l'introduzione, in via sperimentale e progressiva, per le persone anziane non autosufficienti che optino espressamente per essa, di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale sotto forma di servizi alla persona, di valore comunque non inferiore alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8 incrementate secondo le previsioni del comma 4-bis del medesimo articolo 8. Tale prestazione, quando fruita, assorbe le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

5.11

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole: «prestazione universale graduata» inserire le seguenti: «, da sottoporre a verifica e valutazione annuale.».

5.14

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e alle ulteriori prestazioni di cui al secondo periodo»;

b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»

5.15

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La scelta del soggetto beneficiario della prestazione di cui al periodo precedente è espressamente esercitata dalla singola persona o da colui che ne ha la rappresentanza legale o dall'amministratore di sostegno ed è revocabile in ogni momento, senza oneri o penalizzazioni per la stessa.»

5.16

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'attuazione della prestazione di cui alla presente lettera si provvede mediante le risorse del cui all'articolo 8.»

5.17

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale prestazione, quando fruita, assorbe parte dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in misura non superiore al valore della prestazione stessa, e le ulteriori prestazioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;».

5.201

[Ternullo](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «al fine di promuovere» e dopo la parola: «nazionale», sostituire il segno d'interpunzione: «,» con il seguente: «;».

5.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), numero 2) dopo le parole: «persone anziane» inserire le seguenti: «e delle persone»;

b) nella rubrica sopprimere la parola: «anziane».

5.20

[Camusso](#)

Improcedibile

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «per sostenere e promuovere l'occupazione di qualità,» inserire le seguenti: «attraverso l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

b) dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) riconoscimento dei percorsi formativi previsti dal contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

5.22

[Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), al numero 2) aggiungere in fine le seguenti parole: «consentendo agli enti del terzo settore, alle cooperative sociali e alle imprese sociali di coordinare tutte le azioni connesse a tale obiettivo».

5.202

[Ternullo](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, risorse per: l'adeguamento completo delle abitazioni e degli spazi condominiali alla vita di un anziano, autosufficiente o non autosufficiente; la sua tutela con sistemi di telesoccorso e di telemedicina anche con progetti messi in atto localmente dai Comuni; la realizzazione di programmi di alfabetizzazione sanitaria, da svolgere anche presso i Centri Anziani disponibili, per i singoli anziani e per le famiglie, finalizzati alla prevenzione di malattie e di eventi traumatici spesso causa di disabilità.».

5.25

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Barbara Florida](#)

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) aggiornare e definire il percorso formativo ed il fabbisogno del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane, mediante:

1) riforma della figura e del profilo dell'operatore socio sanitario in linea con l'inserimento nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché con la recente attribuzione del ruolo socio-sanitario previsto dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, attraverso una revisione delle competenze e attività previste dall'Accordo del 22 febbraio 2001 tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso la creazione di nuovi percorsi di formazione e specializzazione degli operatori sociosanitari da realizzare negli istituti professionali ad indirizzo socio-sanitario che siano omogenei su tutto il territorio nazionale;

2) definizione delle modalità di formazione degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane nel loro domicilio, mediante linee di indirizzo nazionali per la qualificazione del lavoro di cura e il relativo *iter* formativo regionale, che definiscano un repertorio di competenze e qualificazioni oltre che criteri univoci di valutazione delle competenze pregresse comunque acquisite, in linea coi livelli di inquadramento presenti nella Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico comparativamente più rappresentativo;

3) aggiornamento dei profili professionali dell'assistente sociale, tenendo conto dell'inserimento nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e della recente attribuzione del ruolo socio-sanitario previsto dal decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dei pedagogisti;

4) identificazione dei fabbisogni regionali per assistenti sociali, pedagogisti, infermieri di famiglia e di comunità, nonché degli operatori socio-sanitari;».

5.26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) definizione e revisione di idonei percorsi di studio e di formazione circoscritti alle figure professionali attualmente esistenti del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, al fine di migliorare i servizi e le risposte del sistema di assistenza e cura alle persone anziane e alle persone non autosufficienti, con particolare riguardo alla promozione di un approccio basato sulla multidimensionalità, sulla conoscenza dei fattori di rischio di perdita dell'autonomia, nonché sui modelli di assistenza alle persone anziane e alle persone non autosufficienti nei vari ambiti di vita e di cura quali i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali, ponendo l'attenzione all'integrazione degli approcci tecnici e scientifici con quelli relativi alla cura della relazione umana con le persone, nonché all'etica delle relazioni d'aiuto al fine di valorizzare e migliorare gli interventi assistenziali, terapeutici, di supporto psicologico e riabilitativi e favorire l'integrazione tra interventi sociali e interventi sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.»

b) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) definizione e revisione di idonei strumenti per la programmazione dei fabbisogni delle professioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali.»

5.203

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) definizione e revisione di idonei percorsi di studio e di formazione circoscritti alle figure professionali attualmente esistenti del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, al fine di migliorare i servizi e le risposte del sistema di assistenza e cura alle persone anziane e alle persone non autosufficienti, con particolare riguardo alla promozione di un approccio basato sulla multidimensionalità, sulla conoscenza dei fattori di rischio di perdita dell'autonomia, nonché sui modelli di assistenza alle persone anziane e alle persone non autosufficienti nei vari ambiti di vita e di cura quali i servizi del territorio, a domicilio, nei centri semiresidenziali integrati e residenziali, ponendo l'attenzione all'integrazione degli approcci tecnici e scientifici con quelli relativi alla cura della relazione umana con le persone, nonché all'etica delle relazioni d'aiuto al fine di valorizzare e migliorare gli interventi assistenziali, terapeutici, di supporto psicologico e riabilitativi e favorire l'integrazione tra interventi sociali e interventi sanitari, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione.»

5.32

[Sbrollini](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo la parola: «definizione» inserire le seguenti: «e riconoscimento» e dopo la parola: «formativi» inserire le seguenti: «e di istruzione»

5.40

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «per assistenti sociali e pedagogisti» con le seguenti: «per medici specialisti, infermieri, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti, operatori socio-sanitari e per tutti gli ulteriori professionisti coinvolti;».

5.41

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) riconoscimento dei percorsi formativi previsti dal contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.»

5.204

[Sbrollini](#)

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5.300

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al fine di sostenere il processo di progressivo ed equilibrato miglioramento delle condizioni di vita individuali dei caregiver familiari, prevedere:

- 1) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
- 2) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere prioritariamente, presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, di patologie oncologiche gravi, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al primo periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;
- 3) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;
- 4) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;
- 5) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
- 6) sostegno ed incentivazione rivolti ai caregiver familiari lavoratori;
- 7) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;
- 8) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso;
- 9) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;
- 10) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal caregiver familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
- 11) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico;
- 12) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;
- 13) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di

esperienze.»;

5.44

[Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:

«2) introduzione di specifiche tutele nell'ambito previdenziale e assicurativo e per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro;

3) interventi di formazione e di certificazione delle competenze professionali acquisite nel corso dell'esperienza maturata;

4) interventi di sostegno anche psicologico;

5) forme di partecipazione delle rappresentanze dei *caregiver* familiari, nell'ambito della programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello nazionale, regionale e locale.»

5.45

[Sbrollini](#)

Improcedibile

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) progressiva promozione, nell'ambito degli strumenti di programmazione nazionale, regionale e territoriale, nei limiti delle dotazioni destinabili a legislazione vigente, di forme di integrazione e sostegno al *caregiver* familiare, al fine di evitare che dall'impegno assistenziale possa derivare un pregiudizio alla vita lavorativa, al completamento di percorsi di studio e formazione, nonché all'esercizio delle responsabilità genitoriali e educative nei confronti dei figli minori di età»;

b) al numero 3), alle parole «forme di partecipazione» premettere le seguenti: «l'audizione e».

5.46

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

*Al comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: «rappresentanze dei *caregiver* familiari», inserire le seguenti: «e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».*

5.47

[Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#)

Id. em. 5.46

*Al comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: «rappresentanze dei *caregiver* familiari», inserire le seguenti: «e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».*

5.50

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) al fine di promuovere la definizione di rette a carico degli anziani non autosufficienti accolti in presidi residenziali e semiresidenziali che rispondano ai criteri di equità verticale, di equità orizzontale e di equa contribuzione dei familiari previsione di una revisione complessiva della materia della compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza.».

G5.200

[Mancini](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premessi che:

l'articolo 5 reca la delega al governo in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane ivi comprese quelle non autosufficienti, specificando i criteri che dovranno essere adottati, nell'esercizio della delega, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti;

considerato che:

la tendenza demografica del Paese prosegue su tre direttrici: declino demografico, invecchiamento e spopolamento di vaste aree del paese. L'inerzia di tali trend è tale che non può che prevedersi, nelle prossime decadi, un rilevante aumento della popolazione fragile e non autosufficiente. Ne discende la necessità di dotarsi di misure integrative per la sostenibilità della assistenza;

è necessario costituire un robusto contributo di erogazione di servizi domiciliari (assistenza sociale e sanitaria, riabilitazione, ristrutturazione e domotica, telemedicina e monitoraggio) come già prevede lo strumento adottato dall'INPS nominato "Home Care Premium" per circa 35.000 anziani con gravi disabilità;

è necessario mettere in atto una moderna mutualità solidaristica e universalistica capace di raggiungere i circa 100.000 over 75 che vivono in casa in condizioni di solitudine, reddito molto basso, mancanza di sostegno familiare, privato o pubblico, con importanti limitazioni motorie e nelle attività della vita quotidiana. Emerge quindi, per gli anziani in siffatte condizioni, la necessità di rivolgersi ad un uso abnorme di servizi ospedalieri e residenziali (ricoveri, RSA, accessi in Pronto Soccorso, ecc.) che potrebbero essere evitati con una presa in carico di qualità presso la propria abitazione, soprattutto in relazione ad una platea di potenziali non autosufficienti più vulnerabili, soli e a rischio di istituzionalizzazione nei confronti dei quali ci si deve rivolgere con un intervento protettivo efficace;

valutato che:

lo strumento adottato dall'INPS denominato Home Care Premium (HCP) si finanzia con un prelievo dello 0,35% sullo stipendio dei dipendenti pubblici e si rivolge alle loro famiglie e pensionati. Si potrebbe prevedere di estendere la platea ad altri dipendenti del settore privato, mediante concertazione con le parti sociali, nell'ambito dei contratti collettivi di categoria prevedendo una detrazione dall'imponibile delle somme versate a tal fine. Si stima che con una platea di circa 15 milioni di persone il gettito di HCP potrebbe più che quadruplicare e il traguardo dei 100.000 "ultimi" potrebbe essere tranquillamente raggiunto. Tale proposta consentirebbe di introdurre immediatamente e a livello significativo un approccio basato sulla presa in carico con servizi, sulla scorta del modello tedesco e nord europeo. Infatti, in tali realtà un prelievo contributivo ben più alto, intorno al 2%, viene utilizzato per proporre servizi ai cittadini non autosufficienti;

sarebbe essenziale dotare HCP di un comitato di gestione a prevalenza sindacale, dotato di un proprio organo tecnico scientifico composto da ISTAT, ISS e un pool di università qualificate, in grado di impostare una sperimentazione triennale e di valutarne scientificamente l'impatto ed il profilo costo-benefici,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della predetta delega, di prevedere, in via sperimentale e per una durata di 3 anni, l'estensione dei servizi di Home Care Premium da parte di INPS, rivolti alla fascia più disagiata sia dal punto di vista sociale che delle limitazioni motorie, di anziani over 75 residenti da soli presso la propria abitazione, sentite le parti sociali e le associazioni di settore.

G5.200 (testo 2)

[Mancini](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 506 recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

premessi che:

l'articolo 5 reca la delega al governo in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane ivi comprese quelle non autosufficienti, specificando i criteri che dovranno essere adottati, nell'esercizio della delega, al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti;

considerato che:

la tendenza demografica del Paese prosegue su tre direttrici: declino demografico, invecchiamento e spopolamento di vaste aree del paese. L'inerzia di tali trend è tale che non può che prevedersi, nelle prossime decadi, un rilevante aumento della popolazione fragile e non autosufficiente. Ne discende la necessità di dotarsi di misure integrative per la sostenibilità della assistenza;

è necessario costituire un robusto contributo di erogazione di servizi domiciliari (assistenza sociale e sanitaria, riabilitazione, ristrutturazione e domotica, telemedicina e monitoraggio) come già prevede lo strumento adottato dall'INPS nominato "Home Care Premium" per circa 35.000 anziani con gravi disabilità;

è necessario mettere in atto una moderna mutualità solidaristica e universalistica capace di raggiungere i circa 100.000 over 75 che vivono in casa in condizioni di solitudine, reddito molto basso, mancanza di sostegno familiare, privato o pubblico, con importanti limitazioni motorie e nelle attività della vita quotidiana. Emerge quindi, per gli anziani in siffatte condizioni, la necessità di rivolgersi ad un uso abnorme di servizi ospedalieri e residenziali (ricoveri, RSA, accessi in Pronto Soccorso, ecc.) che potrebbero essere evitati con una presa in carico di qualità presso la propria abitazione, soprattutto in relazione ad una platea di potenziali non autosufficienti più vulnerabili, soli e a rischio di istituzionalizzazione nei confronti dei quali ci si deve rivolgere con un intervento protettivo efficace;

valutato che:

lo strumento adottato dall'INPS denominato Home Care Premium (HCP) si finanzia con un prelievo dello 0,35% sullo stipendio dei dipendenti pubblici e si rivolge alle loro famiglie e pensionati. Si potrebbe prevedere di estendere la platea ad altri dipendenti del settore privato, mediante concertazione con le parti sociali, nell'ambito dei contratti collettivi di categoria prevedendo una detrazione dall'imponibile delle somme versate a tal fine. Si stima che con una platea di circa 15 milioni di persone il gettito di HCP potrebbe più che quadruplicare e il traguardo dei 100.000 "ultimi" potrebbe essere tranquillamente raggiunto. Tale proposta consentirebbe di introdurre immediatamente e a livello significativo un approccio basato sulla presa in carico con servizi, sulla scorta del modello tedesco e nord europeo. Infatti, in tali realtà un prelievo contributivo ben più alto, intorno al 2%, viene utilizzato per proporre servizi ai cittadini non autosufficienti;

sarebbe essenziale dotare HCP di un comitato di gestione a prevalenza sindacale, dotato di un proprio organo tecnico scientifico composto da ISTAT, ISS e un pool di università qualificate, in grado di impostare una sperimentazione triennale e di valutarne scientificamente l'impatto ed il profilo costo-benefici,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della predetta delega, a valutare l'opportunità di prevedere, in via sperimentale e per una durata di 3 anni, l'estensione dei servizi di Home Care Premium da parte di INPS, rivolti alla fascia più disagiata sia dal punto di vista sociale che delle limitazioni motorie, di anziani over 75 residenti da soli presso la propria abitazione, sentite le parti sociali e le associazioni di

settore.

5.0.300

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare).

1. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, lo Stato riconosce e tutela la figura del *caregiver* familiare e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.

2. L'attività di cura del *caregiver* familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il *caregiver* familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, educativi, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza, di cura e di istruzione, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il *caregiver* familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta, per il medesimo periodo di tempo, a più di una persona per lo stesso assistito.

3. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il *caregiver* familiare è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i seguenti documenti:

a) atto di nomina del *caregiver* familiare, sottoscritto dall'assistito. Se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina, quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà;

b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano, ai sensi del medesimo articolo 46, per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;

d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

4. L'assistito, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore, nomina il *caregiver* familiare, il quale manifesta il proprio consenso attraverso la sottoscrizione dell'atto di nomina ovvero una dichiarazione contenuta nella videoregistrazione o in altro dispositivo ai sensi del comma 1, lettera a).

5. In qualsiasi momento l'assistito, con le medesime modalità di cui ai commi 1, lettera a), e 2, può revocare il *caregiver* familiare.

6. Il *caregiver* familiare cessa dallo stato giuridico e dalla funzione:

a) nel caso di revoca di cui al comma 5;

b) in caso di decesso dell'assistito;

c) nel caso di cessazione degli effetti del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito, di cui al comma 3, lettera b), ovvero, salvi i casi in cui l'assistito sia affetto da patologie

- oncologiche, del verbale di riconoscimento dell'invalidità, di cui al comma 3, lettera b);
- d) in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza nei confronti dell'assistito;
 - e) nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria assistenziale.

7. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) istituisce specifiche prestazioni di carattere economico e sociale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 che siano conviventi con l'assistito, che non siano lavoratori autonomi né titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione e con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000. Per la concessione delle prestazioni di cui al presente comma l'INPS emana appositi bandi, predisposti secondo i criteri definiti con le modalità di cui al comma 8.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) i criteri per la concessione delle prestazioni di cui al comma 7. Tra i criteri possono essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio o ai motivi adottati a fondamento della richiesta. Tali criteri dovranno inoltre tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dal soggetto richiedente e della loro gravità;

- b) le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 7.

9. Il contributo di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogato dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

10. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

11. Il *caregiver* familiare può richiedere all'Azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto di vita.

12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

13. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente *caregiver* familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali contesti. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente *caregiver* familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

14. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente: "Art. 24 - (*Cessione dei riposi e delle ferie*) - 1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai

lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.?"

15. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di *caregiver* familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»

16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ARTICOLI DA 6 A 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Approvato

(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4 e 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di quarantacinque giorni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura prevista dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 7.

Approvato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 si provvede mediante le risorse derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure nell'ambito:

a) del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;

b) del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementato ad opera dell'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;

c) del Fondo di cui all'articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.

2. Alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge concorrono, in via programmatica, le risorse disponibili nel PNRR per il sostegno alle persone vulnerabili e per la prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti di cui alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, per la realizzazione delle Case della comunità e la presa in carico della persona, per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture, quali gli Ospedali di comunità, di cui alla Missione 6, componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse del PNRR e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, e le risorse previste nell'ambito del Programma nazionale « Inclusion e lotta alla povertà » della programmazione 2021-2027, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della programmazione 2021-2027 dalla normativa europea di settore.

3. All'erogazione delle prestazioni sanitarie si provvede mediante le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti relativi ai suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

8.1

[Camusso, Zambito](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola «risorse» inserire le seguenti: «aggiuntive individuate con provvedimento legislativo e le risorse»;*

b) *al comma 3, sopprimere le parole: «previste a legislazione vigente» e dopo le parole: «Fondo sanitario nazionale» inserire le seguenti: «incrementato con provvedimento legislativo in conformità ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge»;*

c) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Con provvedimenti specifici, a partire dalla prossima legge di bilancio, è avviato un processo di progressivo incremento delle risorse di cui al comma 1, per sostenere l'attuazione delle deleghe recate dal presente provvedimento, e in particolare per il potenziamento di un fondo pubblico e universale per la non autosufficienza, per il consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore delle persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e l'integrazione con i Livelli di Assistenza Sanitaria»;

d) *al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 4-bis».*

8.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola: «risorse» inserire le seguenti: «aggiuntive individuate con provvedimento legislativo e le risorse»;*

b) *al comma 3, sopprimere le parole: «previste a legislazione vigente» e dopo le parole: «Fondo sanitario nazionale» inserire le seguenti: «incrementato con provvedimento legislativo in conformità ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge»;*

c) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Con provvedimenti specifici, a partire dalla prossima legge di bilancio, sarà avviato un processo di progressivo incremento delle risorse di cui al comma 1, per sostenere l'attuazione delle deleghe recate dal presente provvedimento, e in particolare per il potenziamento di un fondo pubblico e universale per la non autosufficienza, per il consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore delle persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e l'integrazione con i Livelli di Assistenza Sanitaria»;

d) *al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 4-bis».*

8.4

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) del Fondo sanitario nazionale, mediante le risorse derivanti dal trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle relative quote per assicurare il concreto riconoscimento dei Livelli essenziali dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria (Lea);»;

2) *sopprimere il comma 3.*

8.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole «delle persone anziane e anziane non autosufficienti» con le seguenti: «delle persone anziane e delle persone non autosufficienti»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole «delle persone anziane e anziane non autosufficienti» con le seguenti: «delle persone anziane e delle persone non autosufficienti».*

8.200

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328,» inserire le seguenti: «esclusivamente per le finalità destinate alla non autosufficienza».

8.8

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) delle risorse necessarie a rendere esigibili i LEP individuati ai sensi della normativa vigente.».

8.9

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In esito alla verifica dei contenuti dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui alla presente legge e del grado di adeguatezza dei LEPS attualmente garantiti, il Governo procede al progressivo adeguamento del fondo nazionale per la non autosufficienza per sostenere il progressivo consolidamento strutturale del sistema dei LEPS a favore di tutte le persone non autosufficienti sull'intero territorio nazionale e per garantirne l'integrazione con il sistema dei servizi sanitari.».

8.10

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Improcedibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «incrementate di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

G8.200

[Ternullo](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 506-A, recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane",

premessi che:

il disegno di legge in esame reca una riforma articolata finalizzata all'attuazione di disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e all'attuazione dell'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativo alla Missione 5, Componente 2, Riforma 2, riguardante la categoria delle persone anziane non autosufficienti e relativo alla Missione 6 riguardante la realizzazione di Case della comunità, la presa in carico della persona, il rafforzamento dell'assistenza sanitaria;

i termini per l'adozione della legge delega e per l'approvazione dei decreti legislativi delegati sono fissati dal PNRR, rispettivamente al primo trimestre 2023 e al primo trimestre 2024;

il disegno di legge reca misure volte: al riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio; alla definizione di una *governance* nazionale delle politiche a favore delle persone anziane; all'adozione di misure a favore dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione sociale; all'adozione di d'interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane e d'interventi a favore dei *caregiver* familiari; all'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD);

considerato che:

le persone anziane sono una componente fondamentale della società, dell'economia e della cultura del nostro Paese ed è per questo che si deve garantire la piena tutela dei diritti che sono loro costituzionalmente riconosciuti;

i diritti delle persone anziane, oltre che trovare tutela nei principi fondamentali della Costituzione, sono riconosciuti dalla normativa europea sia nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sull'età e riconosce il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa e indipendente nonché di partecipare alla vita sociale e culturale dell'Unione (articoli 21 e 25), sia nella Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure ed assistenza a lungo termine. Quest'ultima, ponendosi l'obiettivo di facilitare l'accesso delle persone anziane ai loro diritti fondamentali, di accrescere la consapevolezza

dei diritti di un sempre maggior numero di persone che ricevono cure a lungo termine e di incoraggiare le migliori pratiche negli Stati membri, è un documento di riferimento, affermando principi fondamentali e diritti che devono essere promossi per accrescere il benessere delle persone dipendenti o che hanno bisogno di aiuto a causa dell'età, della malattia o della disabilità;

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel documento «Strategia e piano d'azione per l'invecchiamento sano in Europa, 2012-2020?», ricorda che già alla fine degli anni '90 del XX secolo la stessa OMS aveva invitato gli Stati a un cambiamento di paradigma sul trattamento degli anziani, «spingendo verso un concetto positivo dell'invecchiamento e definendo l'invecchiamento sano e attivo come un processo che "permette agli individui di realizzare il proprio potenziale per il benessere fisico, sociale e mentale attraverso l'intero corso dell'esistenza e di prendere parte attiva alla società, fornendo loro al contempo protezione, sicurezza e cure adeguate quando necessitano di assistenza"»;

per quanto concerne le persone anziane, si reputa ormai necessario prevedere la loro specifica tutela a livello nazionale e a tale fine occorre istituire l'Autorità garante dei diritti delle persone anziane e definire un «indice dei diritti delle persone anziane», che consenta il monitoraggio e la valutazione delle politiche attuate e i relativi risultati per garantire i diritti delle persone anziane in relazione ai loro bisogni di assistenza e di cura;

sulla base di quanto evidenziato, i diritti delle persone anziane devono riguardare:

1) parità di accesso ai servizi di assistenza e ai sostegni; 2) libertà di scelta e capacità giuridica e decisionale con riferimento all'accesso ai servizi di assistenza a lungo termine e le disposizioni normative relative alle direttive anticipate di trattamento, cioè i documenti legali che estendono il controllo di una persona sulle decisioni di assistenza sanitaria nel caso in cui questa diventi incapace; 3) assenza di abusi e di maltrattamenti; 4) vita, libertà e libertà di movimento, indicatore riguardo al quale la legislazione e le linee guida in materia appaiono ancora inadeguate, limitandosi alle cure istituzionali; 5) riservatezza e vita familiare; 6) partecipazione e inclusione sociale; 7) libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di cultura e di religione; 8) livello di salute; 9) adeguati *standard* di vita; 10) reclami e risarcimenti riguardo alle procedure di reclamo ad autorità indipendenti in caso di violazione dei diritti delle persone anziane.

alla luce di quanto esposto, l'istituzione dell'Autorità garante dei diritti delle persone anziane si pone come un necessario passo in avanti nell'effettività delle tutele di tale importante categoria di cittadini dando, al contempo, concreta attuazione ai principi costituzionali ed europei;

tenuto conto che:

la legge 31 dicembre 2009, n. 196 - "Legge di contabilità e finanza pubblica" -, all'articolo 17 (Copertura finanziaria delle leggi), comma 2, dispone: "2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.",

impegna il Governo:

ad intraprendere azioni nella direzione suindicata volte a garantire in tutto il territorio nazionale il sostegno alla terza età e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per la tutela dei diritti delle persone anziane;

ad adottare misure volte ad integrare le risorse dei Fondi elencati nell'articolo 8 del disegno di legge in esame, al fine di rendere strutturali gli interventi stabiliti nella legge delega e istituire l'Autorità garante dei diritti delle persone anziane.

G8.200 (testo 2)

[Ternullo](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 506-A, recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane",

premessi che:

il disegno di legge in esame reca una riforma articolata finalizzata all'attuazione di disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e all'attuazione dell'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativo alla Missione 5, Componente 2, Riforma 2, riguardante la categoria delle persone anziane non autosufficienti e relativo alla Missione 6 riguardante la realizzazione di Case della comunità, la presa in carico della persona, il rafforzamento dell'assistenza sanitaria;

i termini per l'adozione della legge delega e per l'approvazione dei decreti legislativi delegati sono fissati dal PNRR, rispettivamente al primo trimestre 2023 e al primo trimestre 2024;

il disegno di legge reca misure volte: al riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio; alla definizione di una *governance* nazionale delle politiche a favore delle persone anziane; all'adozione di misure a favore dell'invecchiamento attivo e dell'inclusione sociale; all'adozione di interventi per la prevenzione della fragilità delle persone anziane e di interventi a favore dei *caregiver* familiari; all'integrazione degli istituti dell'assistenza domiciliare integrata (ADI) e del servizio di assistenza domiciliare (SAD);

considerato che:

le persone anziane sono una componente fondamentale della società, dell'economia e della cultura del nostro Paese ed è per questo che si deve garantire la piena tutela dei diritti che sono loro costituzionalmente riconosciuti;

i diritti delle persone anziane, oltre che trovare tutela nei principi fondamentali della Costituzione, sono riconosciuti dalla normativa europea sia nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sull'età e riconosce il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa e indipendente nonché di partecipare alla vita sociale e culturale dell'Unione (articoli 21 e 25), sia nella Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure ed assistenza a lungo termine. Quest'ultima, ponendosi l'obiettivo di facilitare l'accesso delle persone anziane ai loro diritti fondamentali, di accrescere la consapevolezza dei diritti di un sempre maggior numero di persone che ricevono cure a lungo termine e di incoraggiare le migliori pratiche negli Stati membri, è un documento di riferimento, affermando principi fondamentali e diritti che devono essere promossi per accrescere il benessere delle persone dipendenti o che hanno bisogno di aiuto a causa dell'età, della malattia o della disabilità;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel documento «Strategia e piano d'azione per l'invecchiamento sano in Europa, 2012-2020?», ricorda che già alla fine degli anni '90 del XX secolo la stessa OMS aveva invitato gli Stati a un cambiamento di paradigma sul trattamento degli anziani, «spingendo verso un concetto positivo dell'invecchiamento e definendo l'invecchiamento sano e attivo come un processo che "permette agli individui di realizzare il proprio potenziale per il benessere fisico, sociale e mentale attraverso l'intero corso dell'esistenza e di prendere parte attiva alla società, fornendo loro al contempo protezione, sicurezza e cure adeguate quando necessitano di assistenza"»;

per quanto concerne le persone anziane, si reputa ormai necessario prevedere la loro specifica tutela a livello nazionale e a tale fine occorre istituire l'Autorità garante dei diritti delle persone anziane e definire un «indice dei diritti delle persone anziane», che consenta il monitoraggio e la valutazione delle politiche attuate e i relativi risultati per garantire i diritti delle persone anziane in relazione ai loro bisogni di assistenza e di cura;

sulla base di quanto evidenziato, i diritti delle persone anziane devono riguardare:

1) parità di accesso ai servizi di assistenza e ai sostegni; 2) libertà di scelta e capacità giuridica e decisionale con riferimento all'accesso ai servizi di assistenza a lungo termine e le disposizioni normative relative alle direttive anticipate di trattamento, cioè i documenti legali che estendono il controllo di una persona sulle decisioni di assistenza sanitaria nel caso in cui questa diventi incapace; 3) assenza di abusi e di maltrattamenti; 4) vita, libertà e libertà di movimento, indicatore riguardo al quale la legislazione e le linee guida in materia appaiono ancora inadeguate, limitandosi alle cure istituzionali; 5) riservatezza e vita familiare; 6) partecipazione e inclusione sociale; 7) libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di cultura e di religione; 8) livello di salute; 9) adeguati *standard* di vita; 10) reclami e risarcimenti riguardo alle procedure di reclamo ad autorità indipendenti in caso di violazione dei diritti delle persone anziane.

alla luce di quanto esposto, l'istituzione dell'Autorità garante dei diritti delle persone anziane si pone come un necessario passo in avanti nell'effettività delle tutele di tale importante categoria di cittadini dando, al contempo, concreta attuazione ai principi costituzionali ed europei;

tenuto conto che:

la legge 31 dicembre 2009, n. 196 - "Legge di contabilità e finanza pubblica" -, all'articolo 17 (Copertura finanziaria delle leggi), comma 2, dispone: "2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.",

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

di intraprendere azioni nella direzione suindicata volte a garantire in tutto il territorio nazionale il sostegno alla terza età e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per la tutela dei diritti delle persone anziane;

di adottare misure volte ad integrare le risorse dei Fondi elencati nell'articolo 8 del disegno di legge in esame, al fine di rendere strutturali gli interventi stabiliti nella legge delega e istituire l'Autorità garante dei diritti delle persone anziane.

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit.2

[Camusso](#)

Precluso

Al Titolo, dopo la parola: «anziane» aggiungere, in fine, le seguenti: «e delle persone non autosufficienti».

Tit.200

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al Titolo, dopo la parola: «anziane» aggiungere le seguenti: «e delle persone non autosufficienti».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

COORD.1

Il Relatore

V. testo 2

Art. 1

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articolo 1, commi 791 e seguenti» con le seguenti: «articolo 1, commi da 791 a 798».

Art. 2

Alla rubrica, dopo le parole: «Oggetto, principi e criteri direttivi generali» inserire le seguenti: «di delega».

Al comma 5, sostituire le parole: «Alle disposizioni» con le seguenti: «All'attuazione delle disposizioni».

Art. 3

Alla rubrica, alle parole: «Invecchiamento attivo» premettere le seguenti: «Delega al Governo in materia di».

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «promozione di azioni facilitanti» con le seguenti: «promozione di azioni volte a facilitare».

Al comma 2, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «capaci di promuovere» con le seguenti: «idonee a favorire».

Al comma 2, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «favorire il turismo del benessere e il turismo lento come ricerca di tranquillità» con le seguenti: «favorire il turismo del benessere e il turismo lento come attività che agevolano la ricerca di tranquillità» e le parole: «, che va oltre la cura» con le seguenti: «, come obiettivo ulteriore rispetto a quello della cura».

Art. 4

Alla rubrica, alle parole: «Assistenza sociale» premettere le seguenti: «Delega al Governo in materia di».

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «e competenze delle amministrazioni competenti» con le seguenti: «e le attribuzioni delle amministrazioni competenti».

Al comma 2, lettera m), numero 3), sostituire le parole: «di durata e intensità adeguati, come determinati» con le seguenti: «di durata e intensità adeguate, come determinate».

Al comma 2, lettera q), alle parole: «aggiornamento e semplificazione» premettere le parole da: «previa intesa in sede di Conferenza unificata» fino a: «all'articolo 118 della Costituzione» sopprimendole alla fine della lettera, dove sono attualmente collocate.

Art. 5

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «che optino espressamente per essa,» inserire le seguenti: «prevedendo altresì la specifica disciplina per la reversibilità dell'opzione,» e sopprimere l'ultimo periodo.

Al comma 2, lettera b), numero 2), all'ultimo periodo, sostituire le parole: «Alle attività di cui alla presente lettera» con le seguenti: «Alle attività di cui al presente numero».

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «fabbisogni regionali per le professioni e i professionisti» con le seguenti: «fabbisogni regionali relativi alle professioni e ai professionisti» e le parole: «per tutte le figure professionali occupate» con le seguenti: «comunque occupati».

COORD.1 (testo 2)

Il Relatore

Approvata

Art. 1

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articolo 1, commi 791 e seguenti» con le seguenti: «articolo 1, commi da 791 a 798».

Art. 2

Alla rubrica, dopo le parole: «Oggetto, principi e criteri direttivi generali» inserire le seguenti: «di delega».

Al comma 5, sostituire le parole: «Alle disposizioni» con le seguenti: «All'attuazione delle disposizioni».

Art. 3

Alla rubrica, alle parole: «Invecchiamento attivo» premettere le seguenti: «Delega al Governo in materia di».

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «promozione di azioni facilitanti» con le seguenti: «promozione di azioni volte a facilitare».

Al comma 2, lettera a), numero 7), sostituire le parole: «capaci di promuovere» con le seguenti: «idonee a favorire».

Al comma 2, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «favorire il turismo del benessere e il turismo lento come ricerca di tranquillità» con le seguenti: «favorire il turismo del benessere e il turismo lento come attività che agevolano la ricerca di tranquillità» e le parole: «, che va oltre la cura» con le seguenti: «, come obiettivo ulteriore rispetto a quello della cura».

Art. 4

Alla rubrica, alle parole: «Assistenza sociale» premettere le seguenti: «Delega al Governo in materia di».

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «e competenze delle amministrazioni competenti» con le seguenti: «e le attribuzioni delle amministrazioni competenti».

Al comma 2, lettera m), numero 3), sostituire le parole: «di durata e intensità adeguati, come determinati» con le seguenti: «di durata e intensità adeguate, come determinate».

Al comma 2, lettera q), alle parole: «aggiornamento e semplificazione» premettere le parole da: «previa intesa in sede di Conferenza unificata» fino a: «all'articolo 118 della Costituzione» sopprimendole alla fine della lettera, dove sono attualmente collocate.

Art. 5

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «che optino espressamente per essa,» inserire le seguenti: «prevedendo altresì la specifica disciplina per la reversibilità dell'opzione,» e sopprimere l'ultimo periodo.

Al comma 2, lettera b), numero 2), all'ultimo periodo, sostituire le parole: «Alle attività di cui alla presente lettera» con le seguenti: «Alle attività di cui al presente numero».

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «fabbisogni regionali per le professioni e i professionisti» con le seguenti: «fabbisogni regionali relativi alle professioni e ai professionisti» e le parole: «per tutte le figure professionali occupate» con le seguenti: «occupati».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 506 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1 (testo corretto), 1.2, 1.3, 1.7, 1.17, 1.18, 1.200, 2.12, 2.16, 2.300, 2.201 (già 1.13), 2.21, 2.36, 2.44, 2.45, 2.64, 2.68, 2.70, 3.201 (già 3.21), 3.38, 3.30, 3.35, 3.36,

3.205, 4.4, 4.5, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.207, 4.24, 4.25, 4.208 (già 4.26), 4.35, 4.220 (già 4.69), 4.222 (già 4.68), 4.223 (già 4.64), 4.221 (già 1.10), 4.228 (già 4.89), 4.229 (già 4.90), 4.230 (già 4.91), 4.231 (già 4.92), 4.232 (già 4.94), 4.234 (già 4.99), 4.239 (già 4.111), 4.235 (già 4.102), 5.200, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.14, 5.16, 5.17, 5.300, 5.44, 5.45, 5.19, 5.22, 5.202, 5.25, 5.26, 5.203, 5.50, 5.0.300, 5.15, 5.201, 5.20, 5.32, 5.40, 5.41, 8.1, 8.2, 8.8, 8.9, 8.10, 8.4, 8.6 e 8.200.

Sul COORD.1, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'articolo 5, capoverso: "*Al comma 2, lettera b), numero 3)*", delle seguenti parole: "*e le parole: «per tutte le figure professionali occupate» con le seguenti: «comunque occupati»*".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 506

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

il disegno di legge, di iniziativa governativa, mira a definire criteri e modalità degli interventi assistenziali sociali, sanitari e sociosanitari per la terza età, al fine di migliorare la qualità del sistema di assistenza alle persone anziane e alle persone anziane non autosufficienti, in un quadro di servizi funzionale alle necessità emergenti con l'avanzamento dell'età e l'eventuale sviluppo di malattie conseguenti all'invecchiamento;

il provvedimento si inserisce nell'ambito delle iniziative finanziate dal PNRR volte alla realizzazione di un sistema organico di interventi in favore degli anziani non autosufficienti, alla realizzazione delle case di comunità, alla presa in carico della persona, al potenziamento dei servizi domiciliari e di telemedicina e al rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture;

il disegno di legge è stato predisposto a seguito di un'istruttoria che ha coinvolto la Commissione interventi sociali e politiche per la non autosufficienza istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana istituita presso il Ministero della salute e la Commissione appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'analisi di impatto della regolamentazione inquadra il contesto e distingue le problematiche in base alle diverse realtà geografiche del Paese e agli indici di invecchiamento e di assistenza agli anziani, nonché in relazione a caratteristiche economiche e sociali non omogenee sul territorio nazionale, quali il supporto della rete familiare, i tassi di ricovero in strutture assistenziali, la distribuzione per sesso, l'incidenza delle malattie cronico-degenerative, l'intensità delle relazioni sociali e gli indici di reddito;

l'articolazione degli obiettivi generali e specifici della politica di settore è coerente con le finalità di migliorare la qualità della vita dei cittadini anziani, di considerare una prospettiva più ampia che tenga conto dell'evoluzione demografica e innovi, di conseguenza, l'offerta di servizi sociali e sociosanitari, in un sistema integrato multilivello capace di assistere una società sempre più longeva, di facilitare l'accesso dei cittadini a percorsi personalizzati di presa in carico e di accompagnamento e di assicurare la presenza di servizi e strutture, secondo un approccio differenziato nella cura e nell'assistenza;

l'analisi di impatto della regolamentazione identifica tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione di un sistema integrato di assistenza e cure e competenti a dare attuazione nelle strutture pubbliche territoriali alle disposizioni dei decreti attuativi; appare condivisibile la scelta di prevedere un meccanismo istituzionale finalizzato a promuovere l'integrazione dei sistemi informativi di tutti gli attori istituzionali competenti per la valutazione e l'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale, nonché di definire un sistema di monitoraggio nazionale per la rilevazione continuativa delle attività svolte e dei servizi e delle prestazioni resi;

con riferimento alle possibili opzioni di intervento e alla relativa valutazione preliminare, la complessità della materia derivante dall'insieme di pianificazioni e programmazioni - a livello nazionale, regionale e territoriale - di carattere socio assistenziale, sociosanitario e sanitario, ha richiesto un disegno normativo che consentisse di ricondurre a unità gli obiettivi da realizzare; la tecnica legislativa più funzionale è stata quindi individuata in una legge di delegazione e nei relativi

decreti attuativi suscettibili di essere integrati e corretti, a norma dell'articolo 6, comma 2;
la quantificazione dell'impatto economico, sociale e ambientale distinto per categorie di destinatari può essere effettuata solo al momento dell'adozione dei decreti attuativi;
gli effetti della ricognizione e del riordino delle agevolazioni contributive fiscali, anche in termini di regolarizzazione dei rapporti di lavoro sommerso e di valorizzazione delle relative competenze lavorative per sostenere il lavoro di cura prestato presso il domicilio della persona non autosufficiente, potranno essere valutati solo decorso un congruo termine dall'adozione dei decreti attuativi;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo all'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
valuta favorevolmente la scelta della tecnica legislativa della legge di delegazione e dei relativi decreti attuativi, suscettibili di essere integrati e corretti a norma dell'articolo 6, comma 2;
in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, formula le seguenti osservazioni:
ritiene opportuno prevedere tra i principi e criteri direttivi della delega lo svolgimento di specifiche valutazioni di impatto a corredo degli schemi di decreto legislativo e la definizione di un sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure recate dai decreti attuativi;
ritiene opportuno che le disposizioni integrative e correttive di cui all'articolo 6, comma 2, siano predisposte sulla base di specifici elementi di analisi e valutazione d'impatto delle misure;
invita a valutare l'opportunità di aggiornare i contenuti della Relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 833 del 1978, integrandola con elementi idonei a valutare l'efficacia delle politiche per gli anziani, anche sulla base della loro definizione nei decreti attuativi;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
ritiene che non vi sia nulla da osservare.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aloisio, Augello, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Damante, De Poli, De Rosa, Durigon, Fazzolari, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Pera, Rauti, Renzi, Rosso, Rubbia, Scarpinato, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio, per attività di rappresentanza del Senato; Gasparri, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 14:00*); Borghi Claudio, Borghi Enrico e Ronzulli, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Russo Raoul, Pogliese Salvo, Sallemi Salvatore, Bucalo Carmela

Modifiche al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riammissione nei ruoli dei volontari sottoposti a procedimento penale esclusi dalle procedure di immissione (576)

(presentato in data 07/03/2023);

senatori Russo Raoul, Pogliese Salvo, Sallemi Salvatore, Bucalo Carmela

Misure per la tutela dei liberi professionisti e amministratori di società richiamati temporaneamente in servizio in qualità di ufficiali di complemento delle Forze armate (577)

(presentato in data 07/03/2023);

senatori Russo Raoul, Pogliese Salvo, Sallemi Salvatore, Bucalo Carmela

Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (578)

(presentato in data 07/03/2023);

senatrice Cosenza Giulia

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici (579)

(presentato in data 07/03/2023);

senatrice Gelmini Mariastella

Disposizione per la costituzionalizzazione dei principi dello Statuto del contribuente (580)

(presentato in data 08/03/2023);
senatori Rapani Ernesto, Russo Raoul, Petrenga Giovanna, Sigismondi Etelwardo, Rosa Gianni, Farolfi Marta, Mennuni Lavinia, Gelmetti Matteo, Liris Guido Quintino, Orsomarso Fausto
Disposizioni in materia di azionariato popolare e diffuso nello sport professionistico e dilettantistico, nonché delega al Governo per la modifica al sistema del calcio al fine di favorire l'ingresso e la crescita di atleti di formazione italiana (581)

(presentato in data 08/03/2023);

senatore Tosato Paolo

Agevolazioni per la rimozione di rifiuti abbandonati e per la bonifica di siti inquinati di competenza dei Comuni (582)

(presentato in data 08/03/2023);

senatori Crisanti Andrea, D'Elia Cecilia, Rando Vincenza, Verducci Francesco, Zampa Sandra, Camusso Susanna Lina Giulia, Zambito Ylenia, Rossomando Anna, Castellone Maria Domenica, Fina Michele, Floridia Aurora, Floridia Barbara, Manca Daniele, Martella Andrea, Pirro Elisa, Rojc Tatjana, Sbröllini Daniela, Verini Walter

Disposizioni in materia di borse di studio per gli specializzandi di area non medica (583)

(presentato in data 08/03/2023);

senatori Turco Mario, Floridia Barbara, Patuanelli Stefano, Croatti Marco

Delega al Governo per la riforma fiscale (584)

(presentato in data 08/03/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Testor Elena

Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche a rischio di scomparsa (286)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 08/03/2023);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

sen. Bevilacqua Dolores ed altri

Disposizioni per l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani (505)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

(assegnato in data 08/03/2023);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Zanettin Pierantonio

Modificazioni al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (202)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 08/03/2023);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Sbrollini Daniela

Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale (287)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
(assegnato in data 08/03/2023).

In sede referente

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

sen. Berrino Gianni

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021 (538)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 08/03/2023).

Disegni di legge, ritiro

Il Governo ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: "Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018" (540).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 6 marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) di quell'Assemblea nella seduta del 1^o marzo 2023 (Doc. XVIII-bis, n. 2), in merito all'atto dell'Unione europea "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a teli veicoli per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 (COM (2022) 586 final).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 109).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 6 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 47-ter, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 3, comma 7, del decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, la relazione sul monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza attraverso il nuovo sistema di garanzia, riferita all'anno 2020.

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10^a Commissione permanente (*Doc. CCXXI*, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE)

2020/2170 per quanto riguarda l'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione a determinati prodotti trasferiti in Irlanda del Nord (COM(2023) 125 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (COM(2023) 108 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione - Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU (C(2023) 1259 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a e alla 5a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 35 del 9 febbraio 2023, depositata il successivo 6 marzo, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui, al secondo periodo, dopo le parole "conoscenza del danno", non prevede "e della sua indennizzabilità" (*Doc. VII, n. 19*) - alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 8 marzo 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale - SIOI, per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 57*);

della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 58*).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 7 marzo 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di patate da semina, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord (COM(2023) 124 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 7 marzo 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 4a.

Mozioni

[GELMINI](#), [PAITA](#), [FREGOLENT](#), [LOMBARDO](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#), [VERSACE](#) - Il Senato,
premessò che:

temperature elevate, inquinamento, cambiamenti climatici e scarse precipitazioni stanno provocando una delle più gravi situazioni di siccità in Italia degli ultimi anni e nel 2022 il Dipartimento della protezione civile ha dichiarato lo stato di emergenza per diverse regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Piemonte;

il 2022 si è classificato come l'anno più caldo di sempre con temperature superiori alla norma di 0,76 gradi rispetto alla media storica e precipitazioni dimezzate con un calo del 45 per cento. A giugno si sono registrate temperature medie superiori di ben 2,88 gradi rispetto alla media su valori vicini al massimo registrato nel 2003, con una siccità che ha causato danni per oltre 3 miliardi di euro nelle campagne ma anche sull'ambiente, dagli incendi triplicati allo scioglimento dei ghiacciai, di cui la tragedia della Marmolada è il più drammatico esempio;

nel nostro Paese, il cambiamento climatico, ormai, è fin troppo evidente con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con frequenti eventi violenti, sfasamenti stagionali, sbalzi termici significativi che colpiscono in modo rilevante e significativo anche la quantità e la qualità dei raccolti agricoli; difatti, le temperature alte hanno condizionato anche le rese agricole con cali medi del 30 per cento nel 2022 per il mais e per il grano, minacciando di condizionare la produzione anche in futuro; anche la resa del grano potrebbe addirittura diminuire a livello mondiale del 7 per cento per ogni grado Celsius di riscaldamento globale, secondo uno studio della "Wheat initiative", un gruppo di enti pubblici e privati impegnati nella ricerca sui cereali;

secondo l'analisi Coldiretti per far fronte alla tropicalizzazione del clima occorrerà organizzarsi per raccogliere l'acqua nei periodi più piovosi per renderla disponibile nei momenti di difficoltà, ma per questo servono interventi di manutenzione, risparmio, recupero e riciclo delle acque con le opere infrastrutturali, potenziando la rete di invasi sui territori, creando bacini e utilizzando anche le ex cave per raccogliere l'acqua piovana;

secondo il CNR, una percentuale fra il 6 ed il 15 per cento della popolazione italiana vive ormai in territori esposti ad una siccità severa o estrema e, secondo il *report* dell'osservatorio sulle risorse idriche dell'associazione nazionale dei consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI), settimanalmente si registra il peggioramento di una situazione, che appare irrimediabilmente compromessa anche a fronte di prossime e comunque auspiccate precipitazioni;

l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po stima in 1.800 milioni di metri cubi il valore disponibile *snow water equivalent* su tutto il bacino padano. Secondo il CNR, il quantitativo di neve caduta da inizio anno sulle Alpi è inferiore ai valori medi del decennio 2011-2021;

in Valle d'Aosta, il manto nevoso si sta riducendo, in Piemonte calano quasi tutti i fiumi, aumentando il divario con i livelli di portata degli anni passati (Sesia 74 per cento in meno, Stura di Demonte 52 per cento in meno, Stura di Lanzo 34 per cento in meno, Toce 46 per cento in meno);

in Lombardia, il manto nevoso, pur superiore a quello dello scorso anno, si attesta attorno al 59 per cento della media storica. Sono più che dimezzate le riserve idriche (52,7 per cento in meno sulla media del periodo), ormai ai livelli di un anno fa;

allarmante è la situazione del fiume Adda, la cui portata continua costantemente a decrescere da mesi ed attualmente (58 metri cubi al secondo) è nettamente inferiore a quelle dei recenti anni più siccitosi (2022: 74 metri cubi al secondo; 2017: 83 metri cubi al secondo). Ai minimi sono anche i livelli di Serio ed Oglio (15 centimetri in meno sull'anno scorso e ben un metro e 14 centimetri sul 2021), mentre il basso livello del lago di Garda ha fatto emergere il piccolo istmo che collega l'isola di San Biagio, conosciuta anche come isola dei conigli, alla terraferma;

in Friuli-Venezia Giulia, secondo i dati di ARPA Friuli-Venezia Giulia, il quantitativo maggiore di neve è presente sulle Alpi Carniche (mediamente 52 centimetri), mentre sulle Alpi Giulie la media è di quasi 48 centimetri e sulle Prealpi Carniche di 42 centimetri. Attualmente, secondo la protezione civile regionale, il livello idrometrico del Tagliamento è inferiore al 2022, così come quello della Cellina che è 12 centimetri più basso dell'anno scorso;

in Veneto, cresce la portata del fiume Piave, mentre Livenza, Adige e Bacchiglione restano ai minimi degli anni recenti;

segnali di sofferenza idrica sono presenti anche nel Centro Italia, dove costante è la decrescita di

livello del fiume Tevere, dall'Umbria fino alla foce. La portata dell'Aniene è meno della metà della media storica; in calo anche i fiumi Sacco e Liri. Il lago di Bracciano rimane ad un livello più basso di 14 centimetri rispetto al 2022 e di circa 30 centimetri rispetto al 2021; al livello del piccolo lago di Nemi mancano 84 centimetri. Praticamente stabile è il livello del lago Trasimeno, che però non riesce neppure ad avvicinarsi ai livelli del 2022 (altezza idrometrica: attuale 1,16 metri in meno; febbraio 2022, 0,96 metri in meno);

diminuiscono i livelli dei fiumi in Campania con il Garigliano sceso di circa un metro in un mese ed il Volturno in discesa dalla sorgente molisana fino alla foce, toccando valori inferiori rispetto agli scorsi 6 anni;

negativi sono anche gli effetti prodotti a livello idroelettrico, con un calo di circa il 38 per cento della potenza prodotta, e nonostante la crescita di produzione dal fotovoltaico e dall'eolico, nel 2022 il dato dell'idroelettrico ha fatto registrare un calo dal 40 al 35 per cento della componente rinnovabile sul totale della produzione nazionale;

si aggrava la situazione idrica nel nostro Paese, penalizzato anche dall'assenza di infrastrutture capaci di contrastare le conseguenze della crisi climatica che, ormai, avrà effetti negativi ovunque, tanto che l'ANBI ha dichiarato che per almeno per 3,5 milioni di abitanti non si possa più dare per scontata l'acqua dal rubinetto, ma anche la fauna ne risente e spesso è presente nei luoghi urbani poiché è alla ricerca di fonti idriche;

la perdurante scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose degli ultimi anni ha cagionato una riduzione dei deflussi superficiali e delle riserve idriche, condizionando la capacità di ricarica delle falde superficiali, i cui effetti risultano amplificati anche a causa delle diffuse criticità strutturali che caratterizzano gli impianti e la rete di distribuzione idrica nazionale, con perdite che superano addirittura il 40 per cento;

quest'ultimo dato è particolarmente allarmante a sé stante e, a maggior ragione, se paragonato ad altri Paesi europei: in Francia la dispersione nella rete idrica ammonta a circa il 20 per cento, mentre in Germania all'8 per cento;

per limitare le pesanti conseguenze che la situazione climatica sta disegnando per l'Italia, si deve affrontare subito il problema e gestire al meglio una situazione d'emergenza, coordinando le inevitabili scelte nel rispetto delle priorità di legge; è necessario dare il via ad interventi per aumentare le riserve d'acqua: dall'efficientamento delle opere esistenti alla realizzazione di nuovi bacini multifunzionali, come proposto da ANBI e Coldiretti;

la nostra rete idrica necessita di importanti e urgenti interventi di modernizzazione e manutenzione: dei 550.000 chilometri di rete idrica, oltre il 60 per cento risale a più di 30 anni fa, e il 25 per cento ha addirittura superato i 50 anni di attività in Italia, solamente l'11,3 per cento dell'acqua piovana (circa 34,2 miliardi di metri cubi) viene immagazzinata, con un conseguente spreco di un enorme potenziale: secondo l'ANBI, infatti, servirebbero oltre 2.000 nuovi invasi, incentivando peraltro la pulizia di quelli già esistenti, auspicando una semplificazione normativa per la gestione dei detriti che dovrebbero essere trattati come rifiuti speciali;

nel nostro Paese non esiste poi un piano nazionale per il riuso delle acque di depurazione nonostante il grande potenziale di questa risorsa: quasi il 30 per cento dell'acqua restituita dai sistemi di depurazione è di buona qualità, ma invece di venire riutilizzata in agricoltura ritorna nei fiumi o in mare. È necessario predisporre il prima possibile tale piano, in considerazione del regolamento (UE) 2020/741 in materia di riutilizzo dell'acqua, il quale si applicherà a partire dal 26 giugno 2023, e occorrerebbe colmare il *gap* degli investimenti sul "Sistema acqua" e secondo la SIMA (Società italiana di medicina ambientale) servirebbero in Italia 12 miliardi di euro entro il 2030, oltre a 6 miliardi all'anno solo per la depurazione e la manutenzione della rete idrica;

il problema della mancanza dell'acqua ormai è grave tanto che nei giorni scorsi è stato convocato un tavolo tecnico sulla sicurezza idrica; nel piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ci sono oltre 4 miliardi di euro per il sistema acqua, compresi gli 880 milioni di euro per il potenziamento e l'ammodernamento del sistema irriguo nel settore agricolo, 2 miliardi per nuove infrastrutture idriche primarie (come gli invasi) e 900 milioni per riparare, digitalizzare e monitorare le reti idriche (con

progetti che partiranno non prima del 2026), ma finora sono stati impegnati solo 300 milioni, così come su 1,2 miliardi di euro della programmazione europea 2014-2020 sono stati utilizzati appena 200 milioni, a causa della difficoltà di Regioni ed enti locali di progettare e spendere; difatti la federazione delle imprese dei servizi pubblici, Utilitalia, ha spiegato che le aziende italiane del settore idrico sono pronte a mettere in campo investimenti per 11 miliardi di euro nei prossimi 3 anni; il primo passo, però, non può che essere quello di spendere ciò che già è stato stanziato, perché ci sono quasi 8 miliardi di euro da qualche anno che non possono essere spesi per ragioni burocratiche e normative; tante sono le iniziative di breve periodo che si sono succedute di volta in volta negli anni durante le fasi emergenziali ma hanno esaurito in fretta le loro finalità e pertanto dovrebbero essere affiancate da obiettivi di medio-lungo periodo, attraverso misure portanti in termini di ammodernamento infrastrutturale contro la dispersione, un piano sugli invasi, degli usi tecnologici nell'irrigazione, recupero dell'acqua piovana nonché di tutte le azioni previste dalla missione 2, componente 4, del PNRR (tutela del territorio e della risorsa idrica), per la quale sono contemplati investimenti per un totale di circa 3,9 miliardi di euro, di cui 2,9 miliardi finanziati dal piano stesso;

va altresì ricordato come il contratto istituzionale di sviluppo "Acqua bene comune", avviato dal precedente Governo, preveda un piano di investimenti da oltre un miliardo di euro e abbia ricevuto numerose proposte progettuali in materia di captazione e accumulo, potabilizzazione, trasporto e distribuzione, fognature, depurazione, riutilizzo e restituzione all'ambiente delle risorse idrica nonché monitoraggio dei corpi idrici entro il termine del 10 ottobre 2022. L'iniziale tabella di marcia prevedeva l'inizio dei lavori ad aprile 2023, ma ad oggi non si hanno novità e l'ultima comunicazione da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale risale al 6 dicembre 2022, ormai 3 mesi fa;

gli investimenti sulla rete idrica vanno incrementati: secondo la federazione "Utilities", il costo di tutti gli interventi necessari per contrastare i fenomeni di siccità è di circa 5 miliardi di euro all'anno, in parte già finanziabili attraverso il PNRR. Secondo uno studio di Cassa depositi e prestiti, inoltre, aumentare gli investimenti annui dagli attuali 2 miliardi a 5 miliardi di euro consentirebbe all'Italia di allinearsi alle quote di investimento degli altri Paesi europei di simili dimensioni, i quali, come detto, presentano tassi di dispersione nettamente inferiori;

in Italia gli investimenti nel settore idrico, infatti, equivalgono a circa 49 euro *pro capite*, meno della metà della media europea di 100 euro *pro capite*;

l'insufficiente livello di investimento si verifica anche perché il 53 per cento degli operatori è di ridotte dimensioni, con conseguenti limitate capacità di spesa, e il 40 per cento non copre tutto il processo di gestione della risorsa idrica ma solamente alcune fasi, portando ad evidenti difficoltà nella pianificazione degli investimenti stessi. È fondamentale, perciò, anche attraverso un maggior coordinamento regionale, arrivare a ridurre il numero degli operatori, di natura sia privata che pubblica, per aumentarne sia l'efficienza, grazie ai vantaggi delle economie di scala, che la capacità di attrarre capitali di privati, ormai molto attenti ai temi degli investimenti sostenibili;

gli investimenti sull'infrastruttura idrica vanno, però, abbinati allo sviluppo tecnologico e alla formazione nell'utilizzo quotidiano della risorsa idrica, con particolare riferimento agli usi civili, imprenditoriali e del settore agricolo che possono avvalersi degli strumenti di irrigazione di precisione; si dovrebbero, inoltre, prevedere misure di incentivazione fiscale e di iper ammortamento per questo tipo di investimenti, ivi inclusi quelli per i processi di monitoraggio e di controllo digitale, per i sistemi di sensistica e, infine, per ricerca e sviluppo sulla diffusione di varietà di coltivazioni più resistenti agli *stress* idrici, con l'obiettivo di accompagnare l'intero comparto agroalimentare nell'adattamento ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative urgenti per ripristinare un'unità di missione da porre in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri che si occupi di dissesto idrogeologico e di sviluppo e coordinamento della manutenzione delle strutture idriche, anche nell'ottica di ammodernamento ed efficientamento del sistema acquedottistico nazionale, limitando le attuali cospicue perdite idriche lungo il percorso di distribuzione e della realizzazione e messa in esercizio di un sistema di collettori e depuratori di fanghi reflui, anche al fine di accogliere le raccomandazioni che giungono dall'Unione europea e scongiurare

ulteriori procedure di infrazione;

2) ad adottare iniziative, nel quadro del PNRR, per la realizzazione di infrastrutture agricole destinate al riutilizzo dell'acqua, nella direzione indicata dalla Corte dei conti europea, che ha sollecitato gli Stati membri dell'Unione europea a intervenire in tal senso;

3) ad adottare iniziative idonee, anche nel contesto del PNRR, per favorire la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e ripristinarne le capacità di contenimento in caso di eventi meteorologici estremi (forti precipitazioni e alluvioni);

4) a provvedere, in via assolutamente prioritaria, alla realizzazione degli investimenti necessari per l'ammmodernamento dell'infrastruttura idrica, per il monitoraggio dei bacini idrografici e per una maggiore resilienza dell'intera rete alle sfide causate dai cambiamenti climatici e dai sempre più frequenti fenomeni di siccità, anche attraverso i fondi messi a disposizione dal PNRR;

5) ad accelerare l'approvazione dei progetti riferiti al contratto istituzionale di sviluppo "Acqua bene comune", presentati nell'ottobre 2022 con l'obiettivo di migliorare la gestione della risorsa idrica e la resilienza dell'intero settore;

6) ad incentivare, attraverso misure di natura fiscale, ovvero agevolazioni quali l'iper ammortamento, gli investimenti in irrigazione di precisione, "agricoltura 2.0", impianti di irrigazione di ultima generazione e interventi agronomici e infrastrutturali volti al miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse idriche in campo agricolo, che tengano conto delle effettive esigenze colturali e delle caratteristiche del suolo, con particolare riferimento a specifiche misure di sostegno per le imprese agricole, dell'acquacoltura e della filiera agroalimentare della trasformazione, da impegnare in investimenti tecnologici e digitali, e nella formazione degli operatori;

7) ad adottare misure volte a mitigare i rischi derivanti dalle carenze idriche, destinate ad aggravarsi in considerazione delle elevate temperature e dall'incremento dei prelievi d'acqua a uso idropotabile e irriguo, quindi, provvedendo ad una manutenzione costante dei letti dei corsi d'acqua e degli invasi, insieme ad un continuo monitoraggio di corsi d'acqua, fiumi, laghi, ghiacciai e di tutte le acque interne, compito che era affidato all'unità di missione "Italia sicura", che è stata sciolta e che dovrebbe essere ripristinata;

8) ad adottare iniziative volte ad evitare gli sprechi sia dal punto di vista delle dispersioni della rete, sia in relazione all'uso della risorsa idrica, anche attraverso investimenti diretti a promuovere, con specifico riguardo al settore agricolo, l'impiego di moderne e più avanzate tecnologie, come l'irrigazione di precisione;

9) a promuovere, anche in linea con le indicazioni della Commissione europea e la spinta dei diversi governi europei, la ricerca riguardo la coltivazione idroponica e le nuove tecniche genomiche, finalizzate ad identificare coltivazioni più resistenti e che necessitino di minori quantità di acqua, in modo da accompagnare l'intero settore agroalimentare nell'adattamento ai cambiamenti climatici e al fenomeno della siccità;

10) a predisporre, quanto prima, anche attraverso la nascente *task force*, un piano per la realizzazione delle migliaia di nuovi invasi, ivi inclusi piccoli invasi "interaziendali" a servizio delle imprese agricole, necessari per una maggiore e più capillare capacità di immagazzinamento dell'acqua piovana, oltre a una semplificazione normativa per la gestione dei detriti nella pulizia degli invasi già esistenti;

11) a promuovere interventi, non soltanto nei momenti di emergenza dovuti alla siccità, ma costanti e mirati sul medio e lungo periodo, utilizzando risorse e progetti in modo coordinato, che migliorino l'approvvigionamento idrico, con particolare riferimento all'incremento della connettività delle infrastrutture idriche, al risanamento del sistema fluviale, assicurando la funzionalità idraulica, in modo che sia capace di espletare le necessarie caratteristiche funzioni e quelle ecosistemiche, e al miglioramento della capacità previsionale per anticipare la disponibilità naturale della risorsa e ottimizzare il volume immagazzinato;

12) a promuovere un piano per il riuso delle acque di depurazione, sia in considerazione del regolamento (UE) 2020/741 in materia di riutilizzo dell'acqua, il quale si applicherà a partire dal 26 giugno 2023, che alla luce delle numerose procedure di infrazione attive nei confronti dell'Italia;

13) a prevedere l'implementazione di un sistema di coordinamento nazionale che tenga in

considerazione le specificità degli utilizzi agricoli, industriali, civili e turistici dell'acqua, con il fine di evitare conflittualità tra questi usi e di ottenere una più oculata gestione delle risorse idriche;

14) a prevedere interventi urgenti per la realizzazione di infrastrutture di accumulo idrico durante gli eventi meteorologici estremi e per il recupero di acque piovane a fini di usi industriali, irrigui e domestici;

15) ad adottare iniziative, anche attraverso norme primarie e d'intesa con le Regioni e gli enti locali, al fine di un riassetto complessivo degli enti gestori del servizio idrico integrato, prevedendo una razionalizzazione e riduzione dei soggetti coinvolti nonché una riduzione degli attuali ostacoli burocratici, al fine di garantire una maggiore efficienza e una migliore capacità di programmare ed attrarre investimenti;

16) a promuovere campagne di comunicazione e sensibilizzazione che incentivino, da un lato, i cittadini ad un uso più attento e responsabile della risorsa idrica e, dall'altro, le aziende e le industrie ad introdurre nei loro processi produttivi e nei loro cicli industriali sistemi di riutilizzo, ovvero di irrigazione per il comparto agricolo, più efficienti e tecnologici;

17) a promuovere un piano complessivo ed omogeneo a livello nazionale che consenta la costruzione e la messa in esercizio di dissalatori, al fine di ottenere consistenti quantità di acqua dolce dalla dissalazione e depurazione delle acque marine.

(1-00031)

Interrogazioni

[FREGOLENT](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella serata di sabato 4 marzo 2023, nel corso della manifestazione convocata da alcune organizzazioni della galassia anarchica, il centro della città di Torino è stato teatro di gravissimi disordini, con pesanti danneggiamenti di monumenti e immobili e atti vandalici contro automobili e esercizi commerciali;

le intenzioni dei manifestanti erano prevedibili e confermate dal fatto che, prima dell'inizio della manifestazione, le forze dell'ordine avessero già fermato una trentina di persone, provenienti da tutta Europa, armate di bombe carta, bastoni e martelli;

per questa ragione sono sorprendenti le parole con cui, a caldo, il questore di Torino, Vincenzo Ciarambino, ha commentato quanto successo nelle strade di Torino: "Nessuno andava a pensare che sarebbero state devastate macchine di privati o vetrine di esercizi commerciali di commercianti che devono sbarcare il lunario in maniera onesta e dignitosa" (intervista al TG2 delle ore 13:30 del 5 marzo);

nelle ore successive le comunicazioni ufficiali hanno derubricato questo stupore, a giudizio dell'interrogante francamente sconcertante, a rammarico per gli inevitabili effetti collaterali di una strategia di contenimento che avrebbe dirottato i manifestanti verso un'area della città in cui sarebbero stati più gestibili i loro movimenti;

è incredibile che alcune centinaia di persone, peraltro provenienti anche da Spagna, Francia e Germania, siano potute entrare in Italia e arrivare a Torino con mazze, bastoni, martelli e armi contundenti e compiere quanto hanno compiuto, malgrado un ampio preavviso che avrebbe potuto consentire contromisure preventive più efficaci;

è stupefacente come le forze politiche, che dall'opposizione gridano allo scandalo per ogni evento che colpisce la sicurezza pubblica, non abbiano in questo caso chiesto alcun chiarimento su come un *sit-in* abbia potuto trasformarsi in un corteo e su chi abbia dato questa autorizzazione senza preallertare cittadini e lavoratori inermi, che si sono trovati circondati da facinorosi violenti, pronti a tutto, per vendicare la mancata revoca del regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento giudiziario per Alfredo Cospito,

si chiede di sapere chi abbia autorizzato che il *sit-in* si trasformasse in manifestazione e quali responsabilità il Ministro in indirizzo ravvisi nelle decisioni assunte dagli organi preposti alla sicurezza della città.

(3-00278)

[BASSO](#), [PARRINI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nel corso degli ultimi anni, il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sono stati tra gli strumenti principali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa per le persone più in difficoltà;

il primo fondo è stato introdotto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione utilizzabile nei Comuni ad alta tensione abitativa, che abbiano avviato bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. La dotazione iniziale del fondo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, è stata in seguito incrementata attraverso vari interventi normativi nel corso degli anni successivi;

il secondo fondo è stato introdotto dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, inizialmente presso il Ministero dei lavori pubblici;

l'articolo 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha assegnato al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e l'ultimo riparto, per quanto riguarda l'anno 2022, è stato stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 luglio 2022;

nonostante l'importanza di tali strumenti finanziari, soprattutto in una fase di difficoltà economica come quella in corso, caratterizzata in particolare da una grave restrizione creditizia che colpisce principalmente le famiglie più bisognose, né la legge di bilancio per il 2023, né i successivi provvedimenti adottati dal Governo hanno previsto rifinanziamenti per l'anno in corso e quelli successivi, con la conseguenza che circa 900.000 famiglie, che si trovano sotto il livello della povertà assoluta in tutto il Paese, rischiano di non poter sostenere i costi dell'affitto;

in assenza del rifinanziamento del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, i Comuni restano senza alcuna dotazione per arginare la precarietà abitativa, il caro affitti e per affrontare la problematica degli sfratti; alcune Regioni e numerosi enti locali hanno già manifestato la situazione di forte difficoltà nella quale si trovano, con prospettive di netto peggioramento in corso di anno. In tale contesto, si evidenziano la situazione della Regione Liguria, dove lo scorso anno con 11 milioni di euro provenienti dallo Stato per il fondo affitti e quasi 2 milioni per il fondo morosi incolpevoli era stato coperto il fabbisogno di oltre 10.000 famiglie ed ora in assenza di risorse disponibili si trova ad affrontare una situazione di crescente disagio abitativo. Analogamente, la Regione Toscana con le proprie risorse finanziarie non riesce a soddisfare il bisogno di oltre 22.000 famiglie in stato di disagio abitativo. La situazione di emergenza sta crescendo di giorno in giorno anche in altre regioni e presso numerosi enti locali, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario e urgente adottare, alla luce delle gravi difficoltà derivanti dall'attuale congiuntura economica per le famiglie più vulnerabili e delle ricadute di tale situazione sugli enti territoriali, disposizioni finalizzate a rifinanziare il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli e il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno in corso e gli anni successivi;

quali iniziative urgenti intendano adottare al fine di potenziare, a livello nazionale, la disponibilità di alloggi e immobili di edilizia residenziale pubblica, a partire dal recupero di quelli degradati.

(3-00279)

[NATURALE](#), [BEVILACQUA](#), [NAVE](#), [SIRONI](#), [MARTON](#), [LICHERI Sabrina](#), [DI GIROLAMO](#), [TREVISI](#), [LOPREIATO](#), [ALOISIO](#), [MAIORINO](#), [PIRRO](#), [GUIDOLIN](#), [MAZZELLA](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

il 15 giugno 2021, l'associazione "Animal equality" ha presentato presso la Commissione europea una denuncia al fine di segnalare con forza gli abusi a danno dei polli da carne a rapido accrescimento, detti "polli broiler";

precedentemente, l'associazione aveva presentato una petizione con la quale chiedeva di porre fine

all'allevamento dei "polli *broiler*". Essi sono frutto di una selezione genetica, crescono troppo in fretta e sviluppano eccessivamente petto e cosce, le parti destinate al mercato. Il loro organismo, dunque, non è in grado di sorreggere il peso innaturale raggiunto, con conseguenti problemi ai muscoli, agli arti, alle vie respiratorie e al cuore;

questi animali, a causa del fisico artificialmente modificato, mostrano non solo problemi cardiocircolatori, ma anche ascite, dermatiti, oltre a serie difficoltà a raggiungere acqua e cibo in autonomia;

considerato che:

l'obiettivo di questa selezione è ottimizzare la produzione industriale di uno degli animali più allevati, sfruttati e macellati al mondo. Sono infatti oltre 60 miliardi i polli uccisi ogni anno per l'alimentazione umana, ben 8 volte la popolazione mondiale;

per avere un'idea del fenomeno, è sufficiente confrontare i dati del passato con quelli odierni. Fino agli anni '50, in 112 giorni i polli raggiungevano il peso di 1,2 chili, ora, invece, in soli 35-45 giorni raggiungono il peso di 2,5 chili;

tali pratiche di allevamento appaiono palesemente in contrasto con quanto disposto dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riconosce gli animali quali "esseri senzienti" e con la direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, che prescrive, in particolare, che agli animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano promosso o ritengano di dover promuovere efficaci strategie di tutela dei polli destinati all'alimentazione umana, anche in aderenza alla disciplina dell'Unione europea;

quali iniziative urgenti di competenza intendano assumere al fine di garantire agli animali, in particolare alle specie avicole destinate all'alimentazione umana, un trattamento orientato ad evitare in qualsiasi modo dolore e sofferenze inutili;

se ritengano di dover adottare ogni iniziativa utile a prevenire problematiche che possano direttamente ricadere nella sfera della tutela della salute pubblica.

(3-00281)

[TURCO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [DI GIROLAMO](#), [CROATTI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che il 14 febbraio 2023, ossia a distanza di un mese dall'emanazione del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, detto "decreto carburanti", da parte del Consiglio dei ministri, era attesa la pubblicazione del relativo decreto attuativo, che avrebbe dovuto rendere operativa, anche per il 2023, una delle misure a sostegno delle famiglie, denominata "*bonus trasporti*";

considerato che:

il *bonus*, da 60 euro, è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;

tale agevolazione ha la funzione di sostegno alle famiglie per integrare i costi del trasporto con mezzi pubblici;

ad oggi non si hanno notizie circa il decreto attuativo atteso, di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

considerato che:

il ritardo dell'emanazione del decreto attuativo rischia di pesare sulle famiglie, specie su quelle che intendevano usare il *voucher* per l'acquisto di un abbonamento annuale, strumento che solitamente si sottoscrive a inizio anno;

senza tale decreto attuativo non è possibile accedere concretamente alla misura, in quanto mancano le indicazioni per la presentazione delle domande e il rilascio del buono,

si chiede di sapere quali chiare e precise indicazioni si intenda fornire in merito alle tempistiche di emanazione del decreto ministeriale, necessario per sbloccare una misura importante per una fascia della popolazione italiana particolarmente vulnerabile dal punto di vista economico.

(3-00282)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

TERZI DI SANT'AGATA - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia.* - Premesso che:

il 1° marzo 2023 la Corte suprema di cassazione ha annullato una sentenza della Corte d'appello di Ancona, negando l'extradizione verso la Cina dell'ex amministratore delegato di una nota società cinese, ricercata per presunti reati economici e arrestata in Italia nell'estate 2022, alla luce di un *red notice* dell'Interpol;

l'organizzazione per i diritti umani "Safeguard defenders" ha affermato che, dopo l'uscita della donna dalla Cina e prima dell'arresto in Italia, la sua famiglia avrebbe subito forti pressioni da Pechino finalizzate a farla rientrare nel Paese. Nell'ambito di tali pressioni, tra il giugno e il dicembre 2021, la polizia cinese ha trattenuto senza accuse suo fratello per sei mesi, durante i quali è stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti;

è stato ampiamente dimostrato l'uso strumentale dell'Interpol e delle menzionate notifiche note come "*red notice*" per ottenere l'extradizione di dissidenti cinesi o di rifugiati politici che Pechino vuole riportare in Cina;

premessi, altresì, che:

la Repubblica popolare cinese non è nuova all'attuazione di politiche violente, come visto nel caso delle atrocità commesse contro la popolazione uigura nella regione autonoma dello Xinjiang, su cui esistono crescenti prove;

su questo ultimo punto preme ricordare che secondo eminenti giuristi ed esperti tali atrocità rientrano tra le fattispecie previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio;

dal 2020 nove parlamenti nazionali (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Lituania, Repubblica ceca, Belgio, Irlanda e il Parlamento europeo) hanno adottato risoluzioni che denunciano tale forma di genocidio e di crimini contro l'umanità;

nei campi di rieducazione, che Pechino ha definito "centri di formazione professionale", sono commesse gravi violazioni dei diritti umani, la cui estensione è stata documentata da ricognizioni satellitari, ricerche di giornalismo investigativo e da testimonianze rese al Tribunale uiguro presieduto da sir Geoffrey Nice svoltosi dal 3 settembre 2020 al 9 dicembre 2021;

le politiche attuate da Pechino includono sterilizzazioni, deportazioni di massa, torture, arresti e reclusioni arbitrarie volte a sradicare l'identità e la cultura uigura;

il 31 agosto 2022 l'ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha pubblicato un rapporto sulla situazione dei diritti umani nella regione autonoma dello Xinjiang, in cui conferma le gravi violazioni subite dagli uiguri ed altre minoranze che vivono in Cina;

dal 15 al 21 febbraio 2023 il capo della diplomazia della Repubblica popolare cinese, Wang Yi, ha effettuato incontri ai più alti livelli con membri di governo di Francia, Italia, Germania, Austria, Belgio, Paesi bassi, Irlanda, Regno Unito e con i massimi rappresentanti dell'Unione europea per approfondire la "cooperazione strategica complessiva", al fine di realizzare uno sviluppo sempre maggiore delle relazioni bilaterali;

considerato che il 7 ottobre 2010 Italia e Cina hanno sottoscritto un trattato di estradizione, ratificato dall'Italia con la legge 24 settembre 2015, n. 161, ed entrato in vigore nel dicembre 2015,

si chiede di sapere:

se il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale non ritenga opportuno sospendere il trattato di estradizione di cui alla legge n. 161 del 2015;

se non si consideri urgente avviare un'interlocuzione con gli Stati membri dell'Unione europea finalizzata a promuovere la sospensione di tutti gli accordi bilaterali di estradizione in vigore con la Repubblica popolare cinese;

se non si reputi necessaria una revisione dell'utilizzo della notifica *red notice* dell'Interpol, in considerazione delle evidenze di uso strumentale che la Cina ne fa, e quali iniziative di propria competenza si intenda adottare per sollevare la questione nelle opportune sedi internazionali.

(3-00280)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 7 marzo 2023 è stata pubblicata da "Il Giornale" un'intervista al magistrato Roberto Pennisi, già pubblico ministero presso la Procura nazionale antimafia, in riferimento all'inchiesta "Aemilia" e ai rapporti tra politica e cosche;

sulla vicenda l'interrogante aveva presentato nella XVIII Legislatura l'atto di sindacato ispettivo 4-04023, riguardante le fasi di indagine e del maxi processo, al quale non aveva mai ricevuto risposta;

risulta all'interrogante che in data 21 settembre 2020, la DDA di Bologna produsse ed inviò al gabinetto del Ministro, a firma del sostituto procuratore Beatrice Ronchi, la relazione utile ai fini della risposta scritta alla citata interrogazione, che però non fu mai utilizzata;

risulta altresì che la Procura generale della Corte di cassazione, in data 14 settembre 2020, chiese ed ottenne dalla Procura nazionale antimafia la relazione a firma del pubblico ministero Roberto Pennisi, a suo tempo distaccato dalla Procura nazionale antimafia a supporto della DDA di Bologna, per occuparsi specificatamente dei rapporti tra politica e mafia calabrese nella inchiesta "Aemilia";

nella sua intervista Pennisi conferma che la relazione non fu utilizzata, come richiesto dall'interrogante, in risposta alla citata interrogazione;

nell'articolo de "Il Giornale" si legge che agli atti dell'indagine c'era una informativa dei servizi segreti, trasmessa poi dai Carabinieri, in cui emerge che "erano coinvolti vari esponenti del Partito democratico reggiano";

l'inchiesta citata ha visto invece due esponenti di Forza Italia, Giuseppe Pagliani e Giovanni Paolo Bernini, vittime di quello che l'interrogante ritiene un caso di accanimento giudiziario, poi terminato con il totale proscioglimento per entrambi;

nella sua intervista Pennisi dice apertamente che nell'informativa dei servizi segreti "di spunti ce n'erano tanti, con nomi e cognomi" in riferimento al PD, ma che furono indagati soltanto Pagliani e Bernini, ribadendo che per Bernini "non c'erano gli elementi per chiedere la custodia in carcere. Mai e poi mai", aggiungendo poi che "andava stralciata l'indagine, approfondita la posizione di altri indagati o indagabili per concorso esterno in associazione mafiosa, invece non si fece nulla";

il capo del *pool* dei magistrati che condusse l'inchiesta "Aemilia" e successivamente la pubblica accusa nel maxi processo, il pubblico ministero Marco Mescolini, è stato allontanato *sine die* dall'intera regione Emilia-Romagna, con il voto unanime dell'assemblea plenaria del CSM, per incompatibilità ambientale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa vicenda e se conosca le motivazioni per cui il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo non ottenne alcuna risposta dal precedente Governo;

se non ritenga di utilizzare, in risposta alla presente interrogazione, la documentazione citata dall'interrogante e dal pubblico ministero Pennisi, prodotta dalla DDA di Bologna e dalla Procura nazionale antimafia.

(4-00292)

[ALUISIO](#), [DE ROSA](#), [MARTON](#), [LICHERI Sabrina](#), [DI GIROLAMO](#), [NAVE](#), [NATURALE](#), [LOPREIATO](#), [BEVILACQUA](#), [CATALDI](#), [PATUANELLI](#), [TREVISI](#), [LOREFICE](#), [MAZZELLA](#) -

Al Ministro della cultura. - Premesso che:

il cinema "Metropolitan", con ingresso ai piedi dello storico palazzo Cellamare, in via Chiaia a Napoli, e al di sotto del quale si sviluppa, è uno degli attrattori principali del capoluogo partenopeo, luogo di incontro di giovani e meno giovani, che vi si ritrovano per seguire le opere cinematografiche del momento o di tempi addietro. Realizzato nelle cavità tufacee che erano state utilizzate come rifugi antiaerei nella seconda guerra mondiale su progetto della prima architetta napoletana Stefania Filo Speciale, il cinema-teatro Metropolitan fu inaugurato nel 1948, momento testimoniato anche dai filmati storici dell'Istituto Luce. Il più grande d'Italia con i suoi 3.000 posti, fu celebrato a livello culturale con la pubblicazione sul n. 251 di "Domus" del 1950; la riconversione in multisala ha mantenuto comunque i caratteri spaziali originali della galleria di accesso e del *foyer*;

oggi la proprietà appartiene alla banca Intesa Sanpaolo e, come si apprende da notizie di stampa, il Metropolitan rischierebbe di chiudere i battenti, depauperando così il capoluogo partenopeo dell'ennesima sala cinematografica, anche in considerazione della chiusura recente del cinema "Arcobaleno", i cui locali sono attualmente adoperati quale "mercato" di proprietà cinese ("napolitoday.it", 20 febbraio 2023);

in particolare, come riferito dalla testata "Il Mattino" in data 3 marzo 2023, risulta che al posto del "Metropolitan" potrebbe installarsi un supermercato o una sala bingo, poiché secondo le categorie omogenee delle destinazioni d'uso previste dal vigente piano regolatore generale le suddette tipologie rientrano tra quelle previste, nonostante la storicità della destinazione d'uso quale cinema, visto che il vincolo monumentale diretto interessa il solo palazzo Cellammare; allo stato l'area non è vincolata alla presenza di un cinema o un teatro, come identitariamente dovrebbe essere;

considerato che:

la vicenda ha attirato l'attenzione del Ministero della cultura, che ha convocato un tavolo di lavoro al Ministero con i gestori della struttura, banca Intesa Sanpaolo, il direttore generale ABAP, Luigi La Rocca, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il consigliere del Ministro, Luciano Schifone;

il ministro Sanguiliano ha dichiarato: "Stiamo verificando il quadro normativo ma la chiusura del Metropolitan rappresenterebbe una grave perdita per la città di Napoli e per la sua cultura. Peggio ancora se, come apprendiamo da notizie di stampa che auspichiamo essere infondate, la struttura corre il rischio di diventare un supermercato o una sala bingo. Spero che queste notizie siano prive di fondamento. Il comun denominatore deve essere la volontà di salvare il Metropolitan. (...) Dobbiamo fare ogni tentativo per salvare questo simbolo della città nel momento in cui ci sono timidi segnali di ripresa relativi all'affluenza ai botteghini" ("beniculturali.it", comunicato del 2 marzo);

risulta agli interroganti che il Ministero intenda verificare la possibilità di porre un vincolo relazionale che legherebbe il sito alla sua destinazione. Si evidenzia che negli ultimi anni, soprattutto nelle città più grandi d'Italia, botteghe tradizionali, storici negozi, cinema, librerie e attrattori culturali hanno cambiato categoria merceologica, anche alla luce dell'incremento dei canoni di affitto dei locali, depauperando il tessuto cittadino di siti d'interesse culturale in luogo di *street food* e "mercato" di proprietà straniera;

nelle ultime settimane, un caso analogo ha interessato la storica libreria "Tullio Pironti" di piazza Dante, a Napoli, da decenni punto di riferimento per migliaia di studenti, scrittori e intellettuali. In particolare, i gestori dei locali sono stati raggiunti da un avviso di sfratto;

nella stessa zona di Chiaia, inoltre, proprio in prossimità del "Metropolitan", la libreria Feltrinelli sta al momento ridimensionando i suoi locali, eliminando il bar caffetteria interno che era anche sede di eventi culturali;

considerato infine che:

l'art. 8 della legge n. 220 del 2016 prevede che: "La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, può avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d'essai",

si chiede di sapere:

quali siano le modalità attraverso cui il Ministro in indirizzo, che ha manifestato l'interesse ad occuparsi della problematica, intenda evitare la chiusura del cinema "Metropolitan", anche al fine di salvaguardare il comparto occupazionale direttamente e indirettamente coinvolto;

se intenda procedere direttamente ad avviare la pratica di dichiarazione di interesse culturale;

se, al fine di tutelare i caffè letterari e le librerie (come la storica libreria Tullio Pironti o la Feltrinelli), anche alla luce del *boom* dell'*e-commerce* e del digitale nel periodo *post* pandemico, condivida l'opportunità di salvaguardare la matrice identitaria di tali imprese e il connesso comparto occupazionale, intervenendo in modo strutturale attraverso un'apposita disciplina;

se, al fine di salvaguardare le istituzioni e i luoghi di particolare interesse culturale, condivida l'opportunità di disciplinare, attraverso apposita normativa, vincoli ulteriori e specifici per tutelare le categorie merceologiche di botteghe tradizionali, negozi storici, librerie, cinema, *auditorium* e storici

attrattori culturali.

(4-00293)

[TREVISI](#), [MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [PIRRO](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [ALOISIO](#), [NAVE](#), [NATURALE](#), [BEVILACQUA](#), [PATUANELLI](#), [PIRONDINI](#), [CATALDI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dispone che "I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". La disposizione è stata interessata da recenti sentenze di merito che ne hanno dato un'interpretazione pregiudizievole di un diritto riconosciuto anche dallo statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212);

diverse corti territoriali, infatti, hanno aderito alla prospettazione giurisprudenziale che individua nel suddetto articolo 17 un impedimento alla compensazione tra debiti previdenziali e crediti fiscali. Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con la sentenza n. 7823 del 29 dicembre 2022 ha sentenziato che l'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 preclude la compensazione tra crediti di natura fiscale e debiti contributivi ammettendola solo per le obbligazioni dello stesso periodo e nei confronti dei medesimi soggetti, così come risultano dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. "In ambito contributivo" affermano i giudici milanesi, "non è contemplata la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a soggetti differenti o che permetta una estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto" (si veda, anche Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza n. 2207 del 2021; Tribunale di Milano, sentenza n. 6251 del 2022); il Tribunale di Brescia, sezione lavoro, con ordinanza 22 febbraio 2022, n. 1251, osservava che "il pagamento di debiti contributivi mediante compensazione con crediti di natura fiscale, non può trovare ragione giustificatrice nell'art. 8 della legge n. 212 del 2000. Né, per identici motivi, è possibile sostenere che quest'ultima disposizione abbia innovato l'assetto normativo delineato dall'art. 17 D. Lgs. 241/97". La conclusione alla quale giunge questo minoritario ma rilevante filone giurisprudenziale si basa sul ragionamento che lo Stato, l'INPS, le Regioni e gli enti previdenziali non sarebbero definibili "medesimi soggetti" come, invece, indicato dall'articolo 17, ma come soggetti differenti ai fini della compensazione tra poste tributarie e previdenziali escludendo, di fatto, la possibilità di una compensazione orizzontale alla quale già i contribuenti ricorrono da tempo;

la posizione dei giudici di merito, in altre parole, nega la sussistenza della facoltà del contribuente di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, enti locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive; considerato che:

il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è figlio di una delega, conferita con la legge 23 dicembre 1997, n. 662, con la quale il Governo è stato incaricato, tra l'altro, a semplificare gli adempimenti dei contribuenti e a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni, nonché ad assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti; anche sotto questo profilo è insostenibile la tesi che vede, nelle intenzioni del legislatore, quella di imporre un divieto di compensazione orizzontale tra posizioni tributarie e previdenziali, mentre è più plausibile l'intento legislativo di meglio specificare la regolamentazione dei meccanismi di compensazione;

del resto, anche il già richiamato statuto del contribuente con l'articolo 8, rubricato "tutela dell'integrità patrimoniale", aveva, per inciso previsto che "L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione (...). Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto"; senza per questo introdurre la previsione di un divieto di compensare un'obbligazione tributaria con un credito previdenziale. Lo statuto del contribuente, è

opportuno ricordare, riconosce ai contribuenti il diritto di estinguere l'obbligazione tributaria compensando i propri debiti con eventuali crediti verso il fisco;

la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 452/E del 2008, inoltre, è categorica nell'affermare che, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, "è possibile utilizzare gli importi a credito per il pagamento, mediante modello F24, dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi (c.d. compensazione orizzontale)";

si noti, infine, che anche la Corte di cassazione, chiamata ad esprimersi in ordine al reato di indebita compensazione, ha affermato che la suddetta fattispecie criminosa "può avere ad oggetto tutte le somme dovute che possono essere inserite nell'apposito modello F24, incluse quelle relative ai contributi previdenziali e assistenziali (...) il cui mancato pagamento, attraverso lo strumento della compensazione effettuata utilizzando crediti inesistenti o non spettanti, determina per il contribuente infedele un analogo risparmio di imposta. Pertanto, l'omesso versamento può avere ad oggetto somme di denaro attinenti a tutti i debiti, sia tributari, sia di altra natura, il cui pagamento sia effettuato attraverso il modello di versamento unitario; rileva quindi, tanto sul lato attivo quanto sul lato passivo del rapporto obbligatorio, qualunque tributo o contributo che possa essere opposto in compensazione secondo le norme generali" (sentenza n. 33893, depositata il 14 settembre 2022);

l'orientamento giurisprudenziale riportato, dunque, rischia di ledere i principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo, compromettendo il rapporto tra fisco e cittadini, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

quale sia la posizione in merito al principio propugnato con il suddetto orientamento giurisprudenziale e, comunque, alla cosiddetta compensazione orizzontale, ossia la compensazione tra debiti previdenziali e crediti fiscali;

se sussista la necessità di un intervento legislativo nell'ordine dell'adozione di una norma di interpretazione autentica a fronte della possibilità che si stia configurando un contrasto giurisprudenziale o una grave situazione di incertezza normativa;

se sussista la necessità, invece, dell'adozione di una disposizione di legge che consenta la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a soggetti differenti o che permetta un'estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto;

come i Ministri intendano comportarsi al riguardo e quali siano le iniziative di futura adozione.

(4-00294)

[ALOISIO](#), [DE ROSA](#), [MARTON](#), [LICHERI Sabrina](#), [DI GIROLAMO](#), [NAVE](#), [NATURALE](#), [LOPREIATO](#), [BEVILACQUA](#), [CATALDI](#), [PATUANELLI](#), [TREVISI](#), [LOREFICE](#), [MAZZELLA](#) - *Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che, in data 24 febbraio 2023, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, dopo aver partecipato alla riunione della Commissione autonomia del Consiglio regionale del Piemonte, ha riferito testualmente: "Il federalismo fiscale grazie a una mia iniziativa del 2008 è diventato legge e otto decreti legislativi sono stati fatti (...). È necessario completarlo però quel federalismo fiscale che aveva così allarmato il sud a suo tempo ha fatto toccare con mano al Mezzogiorno che alcune realtà si sono avvantaggiate proprio attraverso il federalismo fiscale";

considerato che:

il federalismo affonda le proprie radici nella riforma del titolo V della Costituzione, introdotta nel 2001 con lo scopo di conferire maggiore autonomia alle Regioni e agli altri livelli di amministrazione locale. Successivamente, con legge n. 42 del 2009, proposta dal Ministro *pro tempore* per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, si proponeva di attuare, a seguito della riforma costituzionale del 2001, il federalismo fiscale;

la riforma del federalismo fiscale, di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001 e alla legge n. 42 del 2009, ha portato all'istituzione di un fondo di solidarietà comunale (FSC), la cui dotazione avrebbe dovuto perequare gli squilibri territoriali. In estrema sintesi, il criterio su cui si sarebbe dovuto basare la ripartizione del FSC è di natura solidaristica: i Comuni fragili dovrebbero ricevere risorse dal FSC, contrariamente a quelli con capacità fiscale maggiore, che dovrebbero contribuire al finanziamento del

fondo. Tuttavia, nella seduta del 31 marzo 2015 della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, fu raggiunto un accordo tra il Governo e l'ANCI sui criteri di riparto delle risorse del FSC 2015, prevedendo una riduzione della perequazione dal 100 al 45,8 per cento; tale riduzione, rispetto al criterio del 100 per cento, fu attuata per attenuare, nel 2015, gli effetti finanziari per i Comuni con capacità fiscale maggiore dei fabbisogni *standard* e per tenere adeguatamente conto delle difficoltà finanziarie dovute alla riduzione di risorse disposta dalla legge di stabilità del 2015. Sebbene, inizialmente, si disse che solo nel 2015 si sarebbe mantenuto il criterio del 45,8 per cento, in via transitoria, quest'ultima percentuale fu utilizzata anche negli anni successivi, riducendosi la solidarietà nazionale e arrecandosi un danno economico ai Comuni con minore capacità fiscale;

il decreto-legge n. 124 del 2019 ha disposto un meccanismo graduale di incremento del fondo, prevedendo il raggiungimento del 100 per cento della perequazione nell'anno 2030; considerato inoltre che:

nel corso dell'audizione del 26 maggio 2021 presso la commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, la Ministra *pro tempore* per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, riferì testualmente: "Il nodo della perequazione (...) va sottoposto a una sostenibilità di finanziaria e di bilancio perché è inutile che ci giriamo attorno: la perequazione ha un costo (...) si tratta di trovare un equilibrio finanziario. Credo che il compito che il Ministero per gli affari regionali deve avere con Ministero dell'economia sia proprio quello di capire i margini per allargare il concetto di perequazione, rendendolo però anche sostenibile. Francamente credo che al 100 per cento non ci si possa arrivare, però si può aumentare la percentuale attuale, e questo è uno sforzo che dobbiamo fare. (...) La domanda se sia possibile una perequazione al 100 per cento è già stata posta da me al dottor Salvatore Bilardo del MEF, e la risposta è che sia quasi impossibile arrivare al 100 per cento";

risulta agli interroganti che quanto comunicato dal ministro Calderoli in data 24 febbraio 2023 non poggia su dati oggettivamente riscontrabili. A titolo di esempio, in materia di federalismo fiscale, il Sud è penalizzato dalle modalità di riparto del fondo di solidarietà comunale;

si aggiunga che la sperequazione determinatasi col mancato finanziamento integrale del fondo di solidarietà comunale è acuita dalla mancata determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

considerato infine che sarebbe utile, relativamente agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, valutare gli stanziamenti annuali che ciascun Comune con minore capacità fiscale avrebbe maturato applicandosi una perequazione integrale del FSC e dunque con una percentuale del 100 per cento, anche ai fini di un confronto con gli stanziamenti maturati da ciascun Comune nelle rispettive annualità,

si chiede di sapere:

quale sia il motivo per cui il Ministro in indirizzo ritenga che il "federalismo fiscale che aveva così allarmato il sud a suo tempo ha fatto toccare con mano al Mezzogiorno che alcune realtà si sono avvantaggiate proprio attraverso il federalismo fiscale", specificando in che modo il Sud si sarebbe avvantaggiato attraverso il federalismo;

se ritenga opportuno e attuabile prevedere un "finanziamento integrale" e non dimezzato del fondo di solidarietà comunale, accantonando l'attuale meccanismo che prevede un incremento graduale della percentuale perequativo;

se, relativamente al riparto delle risorse del FSC, ritenga possibile raggiungere, nell'anno 2030, il 100 per cento della perequazione.

(4-00295)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

nei giorni scorsi è circolata una bozza assai corposa inerente alla proposta di decreto che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, che dovrebbe essere stata inviata all'Unione europea;

appare positiva l'accelerazione impressa sul tema delle comunità energetiche, soprattutto in relazione

alle importanti le finalità strategiche contenute nel titolo primo del decreto;
risultano tuttavia alcune criticità rispetto ai due obiettivi fondamentali della decarbonizzazione entro il 2030 e dell'autonomia energetica. In particolare, sotto questo profilo, il nostro Paese si pone alle ultime posizioni della media europea del 39 per cento, raggiungendo una percentuale di appena il 23 per cento;
in particolare, si segnala come il decreto comprenda una clausola del tutto inadeguata, ossia il raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 gigawatt, quando il piano nazionale integrato fissa in 7 gigawatt le installazioni annue di rinnovabili;
dal testo sembrerebbe che la programmazione debba comprendere l'installazione e la conversione dei grandi impianti. Tuttavia, se le comunità energetiche si dovessero rivelare una significativa fonte di sviluppo economico sostenibile e di coesione sociale non si comprenderebbe perché limitarle a 5 gigawatt, un livello di potenza che dovrebbe essere installata anche prima del 2027, anno di orizzonte del decreto;
i dubbi concernono altresì la disponibilità delle risorse economiche previste per l'attuazione delle finalità indicate dal decreto, almeno per tutto l'arco temporale della sua applicazione;
durante l'ultimo anno di crisi energetica l'attenzione è stata rivolta prevalentemente alla produzione e al consumo elettrico, trascurando il profilo termico, di analoga importanza;
gli interventi di efficientamento energetico necessitano di un'attenta analisi delle condizioni e dei consumi, attraverso studi di fattibilità per progetti mirati al singolo caso, si chiede di sapere:
in merito alla bozza proposta di decreto che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili: 1) qualora il limite dei 5 gigawatt fosse raggiunto prima del 2027, come pensi il Ministro in indirizzo di incentivare ulteriormente questo strumento; 2) al fine di aumentare le risorse disponibili, quali provvedimenti intenda assumere per trasferire i sussidi ancora oggi concessi alle fonti fossili trasferendoli al settore delle rinnovabili, ancora oggi meno incentivate;
quali misure intenda mettere in atto in merito all'impatto della crisi energetica sotto il profilo della produzione e del consumo termico, anche al fine di evitare il fallimento di migliaia di piccole e medie imprese energivore;
quali misure intenda mettere in atto per contrastare le logiche prettamente commerciali presenti in molti piccoli operatori e nelle grandi imprese, che appaiono maggiormente interessate a soluzioni standardizzate più che a studi mirati in materia di efficientamento energetico.

(4-00296)

[DE POLI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo aumento per gli stipendi di *colf*, *baby-sitter* e badanti, cresciuto del 9,2 per cento;

il costo delle badanti complessivamente è aumentato di 2.750 euro in più all'anno;

il costo di una *baby-sitter*, invece, è arrivato a 1.740 euro in più all'anno;

il caro vita, gli aumenti legati all'inflazione, questo adeguamento stipendiale cospicuo non possono che portare, da un lato ad un aumento del lavoro "nero" e dall'altro all'impoverimento delle famiglie, che non possono permettersi di scegliere se privarsi o meno dell'assistenza, in quanto in condizioni di necessità o fragilità;

le specifiche e peculiari condizioni delle famiglie (collegabili anche a vari fattori a volte concomitanti, ad esempio, nuclei numerosi, la presenza di minori, di persone inattive, l'età superiore a 60 anni, le disabilità di qualche componente del nucleo familiare, il reddito incapiente o altre condizioni di bisogno) andrebbero tutte ricomposte armonicamente in un quadro generale di assistenza universale; ritenuto che:

ad oggi è concessa solo la deducibilità dei contributi INPS e la detraibilità al 19 per cento dell'importo massimo di 2.100 euro, per chi ha un reddito inferiore ai 40.000 euro;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 2022 ha predisposto il "piano nazionale" per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025, che prevede

espressamente un'attenzione particolare al sommerso nel settore del "lavoro agricolo e domestico con l'avvio di azioni mirate";

un quarto dei 3 milioni di lavoratori "in nero" presenti in Italia è impiegato nei servizi alle famiglie, sono 781.000 tra *colf*, badanti e *baby sitter* che si aggiungono alla platea dei 961.000 lavoratori domestici regolari censiti dall'INPS;

escludendo questa forte componente di irregolarità dal mercato del lavoro, l'incidenza del sommerso, che oggi in Italia è del 12,9 per cento sul totale degli occupati, diminuirebbe di 3 punti percentuali (secondo i dati del piano per la lotta al lavoro sommerso approvato dal Governo nell'ambito delle riforme previste dal PNRR ed in vigore dal 21 dicembre 2022);

il giusto principio di tassazione previdenziale e fiscale cui tendere dovrebbe essere quello secondo cui per le famiglie il lavoro regolare deve costare meno del lavoro "nero",

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano equiparare lo stipendio di *colf*, badanti e *baby sitter* alle spese mediche ai fini della detraibilità al 19 per cento di tutto l'importo speso nell'assistenza della persona, quale misura per contrastare efficacemente il "lavoro nero" ed aiutare, quindi, le famiglie.

(4-00297)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

nella scuola "Majorana-Cascino" di Piazza Armerina (Enna) si è tenuta, nei giorni scorsi, un'assemblea in cui si affrontava la questione della legalizzazione della *cannabis* minimizzandone i pericoli;

l'iniziativa degli studenti rientrava nella campagna condotta in Italia dall'associazione "Meglio legale"; a parere dell'interrogante la scuola deve dare informazioni reali e scientifiche sui danni causati da tutte le sostanze stupefacenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza dell'iniziativa e se non ritenga di individuare le responsabilità di quanti hanno dato luogo a un episodio inquietante, intervenendo con urgenza secondo le proprie competenze.

(4-00298)

[DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto che ha intrapreso, a partire dal 20 ottobre 2022, lo sciopero della fame per protestare contro il regime differenziato speciale del 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario cui è sottoposto, è oggi ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale "San Paolo" di Milano e le sue condizioni di salute versano ormai in uno stato di gravità tale da far presumere il peggio, a meno che non riprenda ad alimentarsi;

il detenuto non intende interrompere lo strumento di protesta intrapreso, ritenendo il 41-*bis* applicatogli una "mera e gratuita afflizione ai suoi danni" e che l'adozione nei suoi confronti sarebbe priva degli elementi giustificativi normativi ed esecutivi;

da ultimo, con comunicazione protocollata al n. 4323/2023 e datata 25 febbraio 2023, Cospito, tramite il proprio legale, ha denunciato le condizioni di detenzione cui è sottoposto all'alto commissariato ONU per i diritti umani, in particolare sottoponendo all'esame del comitato per i diritti umani ai sensi del protocollo opzionale al patto internazionale sui diritti civili e politici tutta la propria vicenda giudiziaria e detentiva;

in riscontro all'istanza, con comunicazione datata 1° marzo 2023 e notificata anche alle autorità istituzionali nazionali, ai sensi della regola 94 del regolamento interno del comitato e in attesa della decisione sul merito dell'istanza, il comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha deciso di applicare una misura provvisoria che consiste nel richiedere all'Italia di assicurare, in relazione alle specifiche condizioni detentive di Alfredo Cospito, il rispetto degli *standard* internazionali e degli articoli 7 (divieto di tortura e trattamenti o punizioni disumane o degradanti e divieto di sottoposizione, senza libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche) e 10 (umanità di trattamento e rispetto della dignità umana di ogni persona privata della libertà personale) del patto internazionale sui diritti civili e politici;

nonostante la richiesta dell'ONU di adottare misure urgenti a protezione del detenuto, trascorsa ormai una settimana dalla notifica del provvedimento, nessuna iniziativa è stata assunta dal Ministro in

indirizzo per revocare o quantomeno migliorare le suddette condizioni detentive;
considerato che:

lo Stato italiano deve, nel rispetto dei propri obblighi internazionali, assunti con la ratifica del protocollo opzionale al patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite, dare immediata esecuzione a tale misura provvisoria;

costituirebbe un grave precedente se la decisione adottata dal comitato rimanesse lettera morta, se l'Italia emulasse l'indifferenza dimostrata per l'ONU dai regimi autocratici;

le misure urgenti vengono adottate dal comitato quando sussiste il rischio imminente per la tutela dei diritti essenziali della persona e al fine di evitare danni irreparabili al ricorrente nelle more della decisione finale del comitato, e nel caso specifico è evidente che vi sia il concreto pericolo dell'avverarsi del danno irreparabile costituito dalla morte di Alfredo Cospito durante la detenzione, si chiede di sapere se non ritenga opportuno il Ministro in indirizzo intervenire senza ritardo, adempiendo alla misura provvisoria applicata dal comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, ai sensi dell'art. 94 delle regole procedurali del comitato, e quindi revocare o quantomeno migliorare le condizioni detentive di Alfredo Cospito e così impedire le altrimenti inevitabili conseguenze irreparabili per i diritti invocati dal detenuto.

(4-00299)

MAGNI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il decreto aiuti (decreto-legge n. 50 del 2022) ha introdotto il *bonus* trasporti, ovvero un incentivo di 60 euro erogato con la finalità di sostenere la mobilità di tutti i cittadini che sono soliti utilizzare il trasporto pubblico. Il buono è utilizzabile per l'acquisto di servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e per l'acquisto di servizi di trasporto ferroviario nazionale, con esclusione dei servizi di prima classe e di *business area*. Può raggiungere il 100 per cento del costo da sostenere, con il limite massimo di 60 euro mensili per soggetto acquirente (il *bonus* è nominativo). Non è cedibile, non costituisce reddito imponibile per il beneficiario e non rileva ai fini dell'ISEE;

il decreto carburanti (decreto-legge n. 5 del 2023) lo ha confermato ma è intervenuto riducendo la potenziale platea dei beneficiari, intervenendo al ribasso sui requisiti reddituali necessari per l'ottenimento del beneficio. Possono infatti ottenere il buono di 60 euro le persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito non superiore a 20.000 euro, contro i 35.000 euro previsti dalla precedente disposizione, confermando la possibilità di portare in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi l'eventuale quota rimasta a carico del contribuente;

considerato che:

la scelta del Governo di non confermare gli sconti sul costo dei carburanti ha un impatto notevole sui servizi del trasporto pubblico locale lasciando i cittadini a fronteggiare i rincari del costo dei mezzi pubblici e gli incrementi notevoli anche per il treno e per i pedaggi autostradali;

la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico locale efficiente è importante per ridurre le disuguaglianze sia fra la popolazione, rappresentate dalla distanza da servizi scolastici, lavorativi, sanitari, sia nell'ottica di diminuire la circolazione dei mezzi di trasporto privati e l'inquinamento atmosferico;

la definizione dei termini e delle modalità di erogazione del *bonus* potrà avvenire solo dopo l'emanazione di un decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali poiché l'*iter* burocratico doveva concludersi entro metà febbraio ma al momento questo non è ancora avvenuto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno promuovere il rifinanziamento del fondo, in modo da ripristinare la somma prevista nel 2022 dal decreto "aiuti quater" per allargare la platea dei beneficiari alle persone fisiche con un reddito non superiore a 35.000 euro;

se non ritengano altresì opportuno chiarire quando sarà promulgato il decreto attuativo, per rendere fruibile dai cittadini questa misura che permetterebbe a molti di diminuire le proprie spese mensili ed evitare di utilizzare il trasporto privato con un calo di conseguenza dell'inquinamento atmosferico.

(4-00300)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9^a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00281 della senatrice Naturale ed altri, sulla tutela dei polli da allevamento;

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00282 del senatore Turco ed altri, sui ritardi nella pubblicazione del decreto attuativo del cosiddetto decreto carburanti.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.